

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XIII

N. 4-bis

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA **per l'anno 2000**

*(Articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

**PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(AMATO)**

il 29 settembre 1999

ALLEGATI:

**RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA
e
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE**

Trasmessi il 9 dicembre 1999

PAGINA BIANCA

INDICE**A) Quadro riassuntivo delle leggi pluriennali di spesa:**

Ministeri, Aziende autonome Fondo investimenti immediatamente eseguibili	Pag. 9

B) Relazioni delle amministrazioni interessate sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa:**Ministeri:**

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	» 229
Ministero di grazia e giustizia	» 307
Ministero dell'interno	» 345
Ministero dei lavori pubblici	» 357
Ministero dei trasporti e della navigazione	» 441
Ministero della difesa	» 453
Ministero per le politiche agricole	» 497
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	» 529
Ministero per i beni culturali e ambientali	» 535
Ministero dell'ambiente	» 565
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ...	» 571

PAGINA BIANCA

RELAZIONI

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA PRESENTATE DALLE AMMI-
NISTRAZIONI INTERESSATE E QUADRO RIASSUNTIVO
PREDISPOSTO DAL MINISTERO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

PAGINA BIANCA

AVVERTENZA

Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi sono state trasmesse dalle Amministrazioni competenti. I dati contabili riportati nel quadro riassuntivo sono stati verificati con il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998.

Salvo poche eccezioni sono state inserite le sole autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale afferenti alla parte capitale del bilancio dello Stato.

Per la verifica dello stato di attuazione di taluni finanziamenti, è stato necessario rinviare alla "legge base".

PAGINA BIANCA

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 5° comma)

a) Ministeri

b) Fondo investimenti per progetti immediatamente eseguibili

PAGINA BIANCA

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

LEGENDA : (1) = PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
 (2) = PROVVEDIMENTO DI RIFINANZIAMENTO
 (3) = PROVVEDIMENTO ORIGINARIO PER ALCUNI ARTICOLI E DI RIFINANZIAMENTO PER ALTRI

LEGGE	949 / 1952	(1)	Conferimento al fondo dotazione costituito presso Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane, di cui alle leggi di rifinanziamento.
LEGGE	623 / 1959	(1)	Credito agevolato alle piccole e medie imprese - Limiti impegno anomali (La legge 623/1959 e' stata abrogata dall'art. 15 della legge 183/1976 con decorrenza entrata in vigore DPR 902/1976. I fondi residui -mld.966,7- affluiscono al FNCA).
LEGGE	1774 / 1962	(1)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
LEGGE	1 / 1963	(1)	Legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 - Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
LEGGE	635 / 1967	(1)	Ripristino linea Cuneo-Ventimiglia (Cfr. anche leggi 510/71, 158/75, 33/79).
LEGGE	1089 / 1968	(1)	Quadruplicamento linea Roma - Firenze (Cfr. anche legge 409/75 art. 1/1).
LEGGE	822 / 1971	(1)	Provvidenze porto di Trieste.
LEGGE	920 / 1971	(1)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
LEGGE	1114 / 1971	(2)	Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
LEGGE	52 / 1973	(1)	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	295 / 1973	(1)	Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale.
LEGGE	15 / 1974	(1)	Costruzione uffici postali.
LEGGE	268 / 1974	(1)	Piano rinascita Sardegna (Provvedimento assunto in attuazione art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale n. 3 del 26.11.48).
LEGGE	517 / 1975	(1)	Crediti agevolati al commercio.
LEGGE	75 / 1976	(1)	Tutela carattere artistico e monumentale di Siena.
LEGGE	86 / 1976	(1)	Potenziamento ferrovia Alifana.
LEGGE	203 / 1976	(1)	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento morchie petroliere.
LEGGE	261 / 1976	(1)	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
LEGGE	336 / 1976	(1)	Provvidenze a favore dei comuni del Friuli colpiti dal terremoto del maggio 1976 - cvs D.L. 227/76.
D.P.R.	902 / 1976	(1)	Attuazione della Legge n. 183/1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale (dall'anno 1994 i finanziamenti del cap. 02-7773 sono trasferiti sul cap. 02-9012).
LEGGE	404 / 1977	(1)	Edilizia carceraria (comprensivo stanziamento di 100 mld. di cui art.1/1 legge 1133/1971).
LEGGE	546 / 1977	(3)	Ricostruzione zone terremotate del Friuli. Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/1b
LEGGE	675 / 1977	(1)	Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
D.P.R.	218 / 1978	(1)	Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno.
LEGGE	497 / 1978	(1)	Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni compreso l'afflusso

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

degli affitti per l'80% in base art.14 stessa legge.

- LEGGE 843 / 1978 (1) Legge finanziaria 1979.
- LEGGE 861 / 1978 (1) Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.7 della L.19/05/1967 n.378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
- LEGGE 863 / 1978 (1) Rilevamento dati meteorologici via satellite.
- LEGGE 681 / 1979 (2) Provvidenze porto di Trieste.
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/1
- LEGGE 60 / 1980 (1) Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli.
- LEGGE 146 / 1980 (3) Legge finanziaria 1980.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.25/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.34/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.40/-
- LEGGE 336 / 1980 (1) Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- LEGGE 373 / 1980 (2) Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1 e 2
- LEGGE 443 / 1980 (2) Rifinanziamento della Legge 268/74 e convalida effetti del D.L. 153/79 non convertito.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 784 / 1980 (1) Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
- LEGGE 845 / 1980 (1) Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
- LEGGE 846 / 1980 (2) Ulteriori interventi per il consolidamento del monte S. Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco.
Cfr. L. 261/1976 art.37/1 e 2 per art.1/-
- LEGGE 64 / 1981 (1) Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zona del Belice distrutta dal terremoto del gennaio 1968.
- LEGGE 92 / 1981 (1) Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico città di Roma.
- LEGGE 119 / 1981 (3) Legge finanziaria 1981.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.0/0 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/2 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.20/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.7/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.TAB/A
- LEGGE 151 / 1981 (1) Legge quadro per riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
- LEGGE 219 / 1981 (3) Cvs.in legge, con modificazioni, del D.L.19.3.81,n.75, recante ulteriori interv. per le popolaz. colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e gennaio '81. Provvedimenti organici per la ricostruz. e lo svil. dei territori colpiti.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.37/2
- LEGGE 416 / 1981 (1) Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- LEGGE 536 / 1981 (1) Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici - Cvs. D.L. 397/81.
- LEGGE 544 / 1981 (2) Cvs. D.L. 414/81.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.3/1
- LEGGE 598 / 1981 (2) Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
Cfr. L. 920/1971 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 798 / 1981 (2) Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 11 / 1982 (2) Provvidenze porto di Trieste (Cvs. D.L. 677/1981).
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/-
- LEGGE 27 / 1982 (1) Consolidamento torre di Pisa.
- LEGGE 32 / 1982 (2) Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.

- Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.2/1
- LEGGE 41 / 1982 (1) Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
- LEGGE 46 / 1982 (1) Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
- LEGGE 48 / 1982 (1) Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
- LEGGE 85 / 1982 (1) Concessione all'ENEA (ex CNEN) contributo statale attività quinquennio 1980-1984 ed anticipo contributo 1985-1989 e 1986-1990. Lo stanziamento assorbe anche i finanziamenti di cui alle leggi 59/1981 (508 mld.) e DL 414/1981 (185 mld.).
- LEGGE 94 / 1982 (1) Programmi edilizia residenziale (Cvs. D.L. 9/1982).
- LEGGE 308 / 1982 (1) Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- LEGGE 526 / 1982 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.17/1, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.30/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.51/1(2o), Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.51/1(6o)
- LEGGE 531 / 1982 (1) Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.
- LEGGE 547 / 1982 (1) Misure urgenti per la protezione civile.
- LEGGE 568 / 1982 (2) Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.
Cfr. L. 60/1980 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 752 / 1982 (1) Norme per l'attuazione della politica mineraria.
- LEGGE 828 / 1982 (3) Ulteriori provvedimenti per completamento opera ricostruzione e sviluppo zone Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e zone terremotate Regione Marche.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/3, Cfr. L. 546/1977 art.10/- per art.2/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.21/4, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/-, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 887 / 1982 (2) Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (cvs. D.L.697/82).
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.9/1
- LEGGE 888 / 1982 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1982.
Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 960 / 1982 (1) Rifinanziamento legge 73/77 concernente la ratifica accordi di Osimo.
- LEGGE 979 / 1982 (1) Disposizioni per la difesa del mare.
- LEGGE 130 / 1983 (2) Legge finanziaria 1983.
Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.10/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/3, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/5, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.18/1a -1b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.19/1/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.19/5, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.19/6, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.19/7, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.19/8, Cfr. FIO per art.21/1 e 5, Cfr. FIO per art.21/1 e 5a, Cfr. FIO per art.21/1 e 5b, Cfr. FIO per art.21/1 e 5d, Cfr. FIO per art.21/1 e 5e, Cfr. FIO per art.21/1 e 5f, Cfr. FIO per art.21/1 e 5g, Cfr. FIO per art.21/1 e 5h, Cfr. FIO per art.21/1 e 5n, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.8/1
- LEGGE 156 / 1983 (3) Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.4/2
- LEGGE 189 / 1983 (1) Piano decennale passaggi a livello delle linee delle Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 190 / 1983 (1) Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (cfr. L.1457 del 1963 e successive modificazioni).
- LEGGE 217 / 1983 (1) Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
- LEGGE 696 / 1983 (1) Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (cfr. L.46/82).

- LEGGE 730 / 1983 (3) Legge finanziaria 1984.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/10, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/7, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.35/1, Cfr. FIO per art.37/1 e 3, Cfr. FIO per art.37/1 e 3c, Cfr. FIO per art.37/1 e 3d, Cfr. FIO per art.37/1 e 3e, Cfr. FIO per art.37/1 e 3f, Cfr. FIO per art.37/1 e 3g, Cfr. FIO per art.37/1 e 3h, Cfr. FIO per art.37/1 e 3i, Cfr. FIO per art.37/1 e 3l, Cfr. FIO per art.37/1 e 3m, Cfr. FIO per art.37/1 e 3n, Cfr. FIO per art.37/1 e 3o, Cfr. FIO per art.37/1 e 3q, Cfr. FIO per art.37/1 e 3r, Cfr. FIO per art.37/1 e 3s, Cfr. FIO per art.37/1 e 3t, Cfr. FIO per art.37/1 e 3u, Cfr. FIO per art.37/1 e 3v, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.37/7
- LEGGE 80 / 1984 (1) Proroga dei termini ed accelerazioni procedure per l'applicazione della legge 219/81 e successive modifiche (Cvs.D.L. 19/84).
- LEGGE 193 / 1984 (2) Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico di intervento della GEPI (art. 9 aumento fondo per la realizzazione impianti siderurgici di cui art. 20 L.46/82).
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.9/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.9/2
- LEGGE 212 / 1984 (2) Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria a grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (art.3/c4 incremento fondo rotativo per innovazione tecnologica)-Cvs.D.L. 62/84.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.3/5
- LEGGE 223 / 1984 (1) Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della delibera CIP del 5/5/83.
- LEGGE 230 / 1984 (2) Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale.
Cfr. L. 531/1982 art.4/1 per art.1/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.1/2
- LEGGE 231 / 1984 (2) Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A.24 e A.25 e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.3/1
- LEGGE 246 / 1984 (2) Integrazione e modifiche al D.P.R.9/4/59 n.128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6/10/82 n.752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.6 e 7/0, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6 e 7/00, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.6 e 7/000, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.6 e 7/0000, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.7/1
- LEGGE 342 / 1984 (2) Aumento autorizzazione di cui art.1 e 2 legge 861/78 per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 363 / 1984 (3) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cvs. D.L. 159/84).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2
- LEGGE 395 / 1984 (1) Acquisto costruzione e ristrutturazione immobili per rappresentanze all'estero.
- LEGGE 428 / 1984 (2) Integrazione fondo contributi stampa quotidiana ai sensi art. 29 L. 416/81.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1
- LEGGE 456 / 1984 (1) Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni.
- LEGGE 462 / 1984 (2) Modif. ed integr. al D.L. 28.7.81 n.397, convertito in legge, con modif., n.536/81, al D.L. n. 799/81, convertito in legge, con modif., dalla L. 60/82 alla L.64/81, ecc., concernenti interv. in alcune zone Sic. occ. colpite da eventi sism.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.28/-
- LEGGE 798 / 1984 (1) Nuovi interventi salvaguardia Venezia (Il finanz. iniziale di 600 mld. e' stato integrato di 700 mld. con L. 910/86 art.7/1, di 800 mld. con L. 67/88 art.17/12, di 100 mld. con TAB. D.L.F. 1,99, di 16 mld. con L. 360/91).
- LEGGE 887 / 1984 (3) Legge finanziaria 1985.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.11/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.11/12, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.11/12a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.11/12b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.11/12c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.11/13, Cfr. L. 75/1976 art.3/1 e 2 per art.11/13a,

Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.11/13b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/14, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.11/20, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.11/21, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.11/9, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.11/9a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2, Cfr. FIO per art.12/1 e 2a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2b, Cfr. FIO per art.12/1 e 2c, Cfr. FIO per art.12/1 e 2d, Cfr. FIO per art.12/1 e 2e, Cfr. FIO per art.12/1 e 2f, Cfr. FIO per art.12/1 e 2g, Cfr. FIO per art.12/1 e 2h, Cfr. FIO per art.12/1 e 2i, Cfr. FIO per art.12/1 e 2j, Cfr. FIO per art.12/1 e 2m, Cfr. FIO per art.12/1 e 2n, Cfr. FIO per art.12/1 e 2o, Cfr. FIO per art.12/1 e 2p, Cfr. FIO per art.12/1 e 2q, Cfr. FIO per art.12/1 e 2r, Cfr. FIO per art.12/1 e 2s, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.14/1 e 2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/11, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.14/18, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.14/3, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.14/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.4/8, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.5/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.8/23, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.9/6

- LEGGE 16 / 1985 (1) Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri.
- LEGGE 31 / 1985 (2) Razionalizzazione e sviluppo pesca marittima (cfr. 41/1982).
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1c
- LEGGE 49 / 1985 (1) Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 99 / 1985 (3) Interventi in materia di opere pubbliche.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.4/1
- LEGGE 110 / 1985 (2) Utilizzazione delle disponibilit  residue sul Fondo Investimenti e Occupazione (FIO) nell'ambito del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 696/1983 art.1/1 per art.1/1c, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/1e, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.1/1h1, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1h2
- LEGGE 118 / 1985 (3) Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa (cvs. D.L.12/85).
Cfr. L. 94/1982 art.3/1 per art.3/10, Cfr. L. 94/1982 art.1/4 - 11 per art.5quat/1
- LEGGE 135 / 1985 (1) Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori soggetti alla sovranit  italiana all'estero (limiti di impegno quindicennali - mld. 1 annuo dal 1985 al 1990).
- LEGGE 143 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/85, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dell'industria e della distribuzione commerciale.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/1a
- LEGGE 197 / 1985 (2) Rifinanziamento provvedimenti straordinari per potenziamento e ammodernamento servizio Corpo Nazionale dei servizi dei Vigili del Fuoco (cfr. legge 336/1980).
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.1/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 198 / 1985 (2) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamit  ed avversit  atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15/10/1981 n.590.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.12/2, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.9/1 e 2
- LEGGE 222 / 1985 (1) Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
- LEGGE 284 / 1985 (1) Programma ricerche in Antartide (1985-1991).
- LEGGE 295 / 1985 (1) Finanz. nel triennio 1984-1986 per ristr. razionalizz. industria navalmecc. (Compresi 25 mld. leggi 111 e 122/85, refin. L.41/86 art.11/28 mld.320, L. 910/86 art.3/9 mld.550, L.67/88 art.15/29 mld.285, L.155/89 mld.-25, L.234/89 mld.450).
- LEGGE 331 / 1985 (1) Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
- LEGGE 335 / 1985 (1) Ammodernamento e rinnovamento servizio e segnalamento marittimo.
- LEGGE 351 / 1985 (1) Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 387 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/5/85 n.215, recante differimenti di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1bis/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.1bis a/-
- LEGGE 408 / 1985 (2) Contributo all'ENEA per il 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 449 / 1985 (1) Interventi ampliamento-ammodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
- LEGGE 462 / 1985 (1) Ulteriori provvedimenti per la citta'di Urbino.
- LEGGE 526 / 1985 (1) Programma triennale di interventi al piano decennale della grande viabilita' (rifinanziato con legge 41/1986 per mld. 2200 e con legge 910/1986 per mld. 2975).
- LEGGE 662 / 1985 (1) Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi (cvs. D.L. 480/85).
- LEGGE 710 / 1985 (2) Interventi in favore della produzione industriale.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/1 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.7/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/2
- LEGGE 808 / 1985 (1) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico.
- LEGGE 26 / 1986 (3) Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.6/1b
- LEGGE 41 / 1986 (3) Legge finanziaria 1986.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.11/12 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.11/14 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.11/15-16 , Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.11/24 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.11/25 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.11/26 , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.11/27 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.11/29 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/6 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.11/8 e 9 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.12/5 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.13/1 , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.13/10 , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.13/13 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.13/4 , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/5 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3a , Cfr. FIO per art.14/1 e 3b , Cfr. FIO per art.14/1 e 3c , Cfr. FIO per art.14/1 e 3d , Cfr. FIO per art.14/1 e 3e , Cfr. FIO per art.14/1 e 3f , Cfr. FIO per art.14/1 e 3g , Cfr. FIO per art.14/1 e 3h , Cfr. FIO per art.14/1 e 3i , Cfr. FIO per art.14/1 e 3j , Cfr. FIO per art.14/1 e 3m , Cfr. FIO per art.14/1 e 3n , Cfr. FIO per art.14/1 e 3o , Cfr. FIO per art.14/1 e 3p , Cfr. FIO per art.14/1 e 3q , Cfr. FIO per art.14/1 e 3r , Cfr. FIO per art.14/1 e 3s , Cfr. FIO per art.14/1 e 3t , Cfr. FIO per art.14/1 e 3u , Cfr. FIO per art.14/1 e 3v , Cfr. FIO per art.14/1 e 3x , Cfr. FIO per art.14/1 e 3y , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.14/6 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.16/1 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.16/11 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.16/4 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.16/4a , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.34/1
- LEGGE 44 / 1986 (1) Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (cvs.D.L.786/85).
- LEGGE 46 / 1986 (2) Conversione D.L. 791/85.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/1
- LEGGE 64 / 1986 (1) Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
- LEGGE 113 / 1986 (1) Piano straordinario per l'occupazione giovanile.
- LEGGE 495 / 1986 (2) Integrazione del contributo di 500 mld. assegnato con L.41/86 art.11/27 per il 1986.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 688 / 1986 (2) Bilancio assestamento 1986.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/1
- LEGGE 730 / 1986 (3) Disposizioni in materia di calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.15/2
- LEGGE 752 / 1986 (1) Attuazione interventi programmati in agricoltura.
- LEGGE 771 / 1986 (1) Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
- LEGGE 776 / 1986 (1) Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio.
- LEGGE 831 / 1986 (1) Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 875 / 1986 (2) Ulteriore contributo per l'anno 1986 (cvs. D.L. 671/86).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 879 / 1986 (3) Disposizioni per completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1975 e zone Regione Marche colpite da calamita'.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/2, Cfr. L. 828/1982 art.7/- per art.12/1, Cfr. L. 828/1982 art.21/5 per art.23/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.26/1, Cfr. L. 156/1983 art.1/1 per art.29/2, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.6/1
- LEGGE 896 / 1986 (1) Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
- LEGGE 910 / 1986 (3) Legge finanziaria 1987.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.3/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.3/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/6, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.3/9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.3/9a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.3/9b, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.4/2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.4/3, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.5/8a, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.5/8b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.6/2a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.6/3, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.6/4, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.6/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.6/7, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.7/10, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.7/12a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.7/12b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.7/12c, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.7/14a, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.7/14b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.7/1a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.7/1b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.7/1c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.7/1d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.7/1e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.7/1f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.7/1g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.7/1h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.7/1i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.7/1j, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.7/1m, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.7/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.7/6, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.7/8, Cfr. L. 887/1984 art.11/23 per art.7/9, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.8/10, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.8/15, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.8/16, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.8/19, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.8/5, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.8/8
- LEGGE 911 / 1986 (2) Legge Bilancio 1987.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.24/2
- D.M. 48 / 1987 (1) Attuazione di un programma poliennale di investimenti (DM 48/T/BIS/87).
- LEGGE 65 / 1987 (1) Misure urgenti per ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico (cvs. D.L. 2/87).
- LEGGE 67 / 1987 (2) Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.20/4, Cfr. L. 416/1981 art.34/6 per art.21/-
- LEGGE 119 / 1987 (2) Cvs.D.L.10/1987.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.5/4 - 7
- LEGGE 120 / 1987 (3) Misure urgenti per fronteggiare emergenza Comune di Senise ed altri comuni 'da dissesto territorio e avversita' atmosferiche del gennaio 1987 (cvs.D.L. 8/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 - 5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.13bis/14, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.13bis/9, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.13bis/9a, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9b, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9c
- LEGGE 121 / 1987 (1) Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
- LEGGE 183 / 1987 (2) Appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.5/2
- LEGGE 399 / 1987 (3) Rifinanziamento interventi politica mineraria (cvs. D.L. 318/87 e succ.integrazioni).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.2/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.4/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.4/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.4/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.4/1d
- LEGGE 401 / 1987 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.320/87, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 - 3

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 439 / 1987 (2) Legge di Bilancio 1987.
Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.0/0
- LEGGE 441 / 1987 (1) Disposizioni urgenti smaltimento rifiuti (cvs.D.L.361/87).
- LEGGE 445 / 1987 (2) Rifinanziamento Leggi 308/82 e 784/80 (cvs.D.L.364/1987).
Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1/2, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1/2a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1/2b, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1/2c, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1/2d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.2/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1987 (1) Adeguamento immobili per musei, archivi e biblioteche (cvs. D.L.371/87).
- LEGGE 470 / 1987 (3) Interventi urgenti per i comuni della Valtellina, etc. a seguito calamita' luglio-agosto 1987 (cvs. D.L.384/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.6/2
- LEGGE 531 / 1987 (1) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (cvs. D.L.443/87).
- LEGGE 545 / 1987 (1) Rupe di Orvieto e Colle di Todi.
- LEGGE 47 / 1988 (2) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (cvs.D.L.534/1987).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.18/3
- LEGGE 66 / 1988 (1) Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze.
- LEGGE 67 / 1988 (3) Legge finanziaria 1988.
Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.14/1-2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.15/10, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.15/17, Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.15/18, Cfr. L. 675/1977 art.29/1Va per art.15/1b, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.15/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.15/23, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.15/24, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.15/26, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.15/29a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.15/29b, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.15/31, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.15/32, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.15/34, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.15/36, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.15/37a, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.15/37b, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/39, Cfr. L. 121/1987 art.30ctie/1 per art.15/42, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.15/43, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.15/7, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.15/8, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.17/1, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.17/10, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.17/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.17/12b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.17/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.17/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.17/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.17/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.17/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.17/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.17/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.17/12j, Cfr. L. 798/1984 art.3/1k per art.17/12k, Cfr. L. 798/1984 art.3/1l per art.17/12l, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.17/12m, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.17/12n, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12s, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12t, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12u, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12v, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12w, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12z, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.17/13, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.17/15, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.17/24, Cfr. FIO per art.17/28, Cfr. FIO per art.17/28a, Cfr. FIO per art.17/28b, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.17/3, Cfr. FIO per art.17/31, Cfr. FIO per art.17/31a, Cfr. FIO per art.17/31b, Cfr. FIO per art.17/31c, Cfr. FIO per art.17/31d, Cfr. FIO per art.17/31e, Cfr. FIO per art.17/31f, Cfr. FIO per art.17/31g, Cfr. FIO per art.17/31h, Cfr. FIO per art.17/31m, Cfr. FIO per art.17/31n, Cfr. FIO per art.17/31o, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.17/3a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.17/45, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.17/46a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.17/46b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.17/46c, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.17/5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.17/5a, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.17/5b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.17/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.17/9, Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.22/3
- LEGGE 73 / 1988 (2) Completamento contributo ENEA per 1987 in c/prog.85/89 (cvs.D.L. 7/1988).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 79 / 1988 (2) Legge di Bilancio 1988.
Cfr. L. 531/1982 art.6/1a per art.0/00, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.21/-
- LEGGE 321 / 1988 (2) Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione programma 1985-1989 (cvs. D.L.185/88).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 346 / 1988 (1) Modifiche alla L. 46/82 e partecipazione programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (limiti di impegno decennale - I rate: 125 mld. per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991) - Sono considerati gli

ammontari complessivi.

- LEGGE 506 / 1988 (1) Ratifica ed esecuzione scambio note tra Governo Repubblica Italiana e la FAO per ampliamento sede centrale organizzazione.
- LEGGE 521 / 1988 (2) Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.27/1 e 4
- LEGGE 541 / 1988 (2) Legge finanziaria 1989. Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB/E, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB/F
- LEGGE 543 / 1988 (1) Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- LEGGE 556 / 1988 (1) Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (cvs.DL 465/1988).
- D.P.R. 568 / 1988 (2) Approvazione regolamento per organizzazione e procedure amministrative del Fondo di rotazione per attuazione politiche comunitarie (esecuzione art. 8 L. 16/4/87, n.183). Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.10/20
- D.M. 148749 / 1988 (2) Decreto ministeriale del 1988. Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.1/-
- D.M. 180154 / 1988 (2) D.M. del 24/4/1988. Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/0000
- LEGGE 13 / 1989 (1) Disposizioni per favorire superamento barriere architettoniche negli edifici privati.
- LEGGE 41 / 1989 (2) Interventi politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.2/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.2/1ab, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.2/1ac, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/1b, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.2/1c
- LEGGE 45 / 1989 (2) Disposizioni vigenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1
- LEGGE 47 / 1989 (2) Rifinanziamento della Legge 308/82. Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1b, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1c, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1e
- LEGGE 81 / 1989 (2) Proroga e riferimento legge 268/74. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 122 / 1989 (1) Disposizione in materia di parcheggi.
- LEGGE 155 / 1989 (2) Accompagnamento finanziaria 1989 (Cvs. D.L. 65/89). Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.6/2b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.6/2c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.6/2f, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.6/2g, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.6/2h, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.6/2i, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2j, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2m, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.6/2n, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.6/2o, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/2p, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/2q
- LEGGE 181 / 1989 (3) Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia (cvs.DL.120/1989). Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.10/1 e 2, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.10/3
- LEGGE 183 / 1989 (3) Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.31/5c
- D.L. 201 / 1989 (2) D.L. 201 del 1989 convertito in L. 262/89. Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.0/0
- LEGGE 205 / 1989 (1) Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio.
- LEGGE 234 / 1989 (3) Disposizioni concernenti l'industria naval-meccanica e armatoriale. Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.37/3 e 4
- LEGGE 246 / 1989 (3) Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria (cvs. D.L. 166/89). Cfr. L. 67/1988 art.13/15 per art.6/1a

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 262 / 1989 (2) Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 274 / 1989 (1) Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993.
- LEGGE 281 / 1989 (2) Contributo all'ENEA per l'anno 1989 (cvs. D.L. 239/89).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 283 / 1989 (3) Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cvs.D.L.227/89).
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1 bis/4 e 5, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.1bis/4
- LEGGE 289 / 1989 (2) Impiantistica sportiva.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.1/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1
- LEGGE 302 / 1989 (2) Disciplina del credito peschereccio di esercizio.
Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.20/0
- LEGGE 305 / 1989 (1) Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
- LEGGE 367 / 1989 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 407 / 1989 (2) Legge finanziaria 1990.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17-3a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17-3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/17-3c, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.TAB D/1, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/2, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/4, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.TAB E/10, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.TAB E/11a, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.TAB E/11b, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.TAB E/12, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/9
- LEGGE 408 / 1989 (2) Conferimenti agli enti di gestione delle PP.SS..
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.1/1a, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.1/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1
- LEGGE 409 / 1989 (2) Legge di bilancio 1990.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/00, Cfr. L. 335/1985 art.1/1 per art.1/-, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.18/1a, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.23/1, Cfr. L. 305/1989 art.A/0 per art.23/1a
- LEGGE 424 / 1989 (3) Misure di sostegno attivita' economica nelle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.5/1
- D.M. 135387 / 1989 (2) Il Decreto Ministeriale 135387 del 23.5.1989 riassegna al cap. 7406 disponibilita' pari a mld. 103,903 e al cap. 7422 disponibilita' pari a mld. 1,384, provenienti dalla L.416/81 e successive integrazioni e dalla L.172/75 art.5.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.0/0, Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.0/00
- D.M. 183735 / 1989 (2) D.M. 30.12.1989.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/-
- D.M. 187202 / 1989 (2) D.M. del 31.12.1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 38 / 1990 (3) Misure urgenti in materia di finanza locale (cvs. D.L. 415/89).
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.24/1, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.27/1, Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.27/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.28/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.30/2,2bis
- LEGGE 51 / 1990 (2) Aumento autorizzazione di spesa di cui legge 342/84 per acquisizione navi cisterna.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 57 / 1990 (3) Istituzione autorità Adriatico.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.4/3
- LEGGE 71 / 1990 (2) Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate ad uso potabile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1
- LEGGE 84 / 1990 (1) Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali.
- LEGGE 87 / 1990 (3) Interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.8/1a1, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.8/1a2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.8/1a3

LEGGE	100 / 1990	(1)	Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero.
LEGGE	102 / 1990	(1)	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.
LEGGE	124 / 1990	(2)	Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (cvs. D.L. 64/90). Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/2a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/2b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a
LEGGE	126 / 1990	(1)	Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio).
LEGGE	135 / 1990	(1)	Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
LEGGE	174 / 1990	(2)	Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico. Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/-, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3
LEGGE	209 / 1990	(3)	Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero. Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/7
LEGGE	218 / 1990	(1)	Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di diritto privato (Cfr. anche D. Leg. 358/90).
LEGGE	221 / 1990	(2)	Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.5/-, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6/-, Cfr. L. 752/1982 art.14/a-b-c per art.7/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.7/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.7/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.9/4
LEGGE	230 / 1990	(1)	Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di carattere generale di cui art. 29 L. 416/81.
LEGGE	235 / 1990	(2)	Rifinanziamento legge 1457/63 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. legge 190/83) concernenti lo sviluppo economico zone del Vajont. Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.2/1
LEGGE	240 / 1990	(1)	Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore delle intermodalità - Finanziamenti disponibili capo II legge.
LEGGE	245 / 1990	(1)	Piano triennale di sviluppo dell'Università e piano quadriennale 1986-1990.
LEGGE	250 / 1990	(2)	Provvidenze per l'editoria. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.5/-
LEGGE	292 / 1990	(2)	Riorganizzazione Ente Nazionale Turismo. Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.22/1
LEGGE	304 / 1990	(2)	Provvedimenti per la promozione delle esportazioni. Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1
LEGGE	306 / 1990	(1)	Partecipazione alla settima ricostituzione risorse BID.
LEGGE	321 / 1990	(2)	Cassa per il credito alle imprese artigiane - Aumento fondo art. 37 L.949/52. Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1
LEGGE	345 / 1990	(2)	Assegnazione all'ENEA contributo 1990 quale anticipazione finanziaria ordinaria pluriennale. Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
D.L.	364 / 1990	(2)	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.0/0
LEGGE	366 / 1990	(1)	Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
LEGGE	380 / 1990	(1)	Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.
LEGGE	385 / 1990	(3)	Disposizioni in materia di trasporti - Programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente (Approvato con D.I. 48/T/90). Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/1, Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/2, Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.5/-
LEGGE	396 / 1990	(3)	Interventi per Roma, capitale della Repubblica. Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.0/0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 401 / 1990 (1) Riforma degli Istituti Italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
- LEGGE 405 / 1990 (2) Legge finanziaria 1991.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/P3a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/P3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/P3c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/U4, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.TAB D/1, Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.TAB D/10, Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.TAB D/11a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB D/11c, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/2, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.TAB D/3, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/4, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5a, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/9, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/2 - 3
- LEGGE 406 / 1990 (2) Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991.
Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.10/-, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.14/1, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.18/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.21/1, Cfr. L. 305/1989 art.15/2 per art.23/1c, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.23/2, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.23/2a, Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.23/2b
- LEGGE 431 / 1990 (1) Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali.
- D.M. 121808 / 1990 (2) DM 121808 del 13.3.1990, in applicazione DL 415/89 art.26.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 156403 / 1990 (2) D.M. 156403 del 1/8/90.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1
- D.M. 161622 / 1990 (2) D.M. 161622 del 9.9.1990 - OPC per finanziamenti.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- D.M. 200436 / 1990 (3) DM 200436 del 31.12.1990.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/2, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.1/3, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.1/5, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/6, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.1/7, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.1/8
- LEGGE 10 / 1991 (1) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- LEGGE 19 / 1991 (1) Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- LEGGE 34 / 1991 (2) Potenziamento infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- LEGGE 42 / 1991 (2) Interventi a favore degli Enti a PP.SS..
Cfr. L. 38/1990 art.27/2 per art.1/1
- LEGGE 99 / 1991 (1) Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
- LEGGE 107 / 1991 (2) Rifiinanziamento legge 234/1989, recante disposizioni urgenti concernenti l'industria navalemeccanica e armatoriale, etc..
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/2, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.1/3
- LEGGE 117 / 1991 (2) Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sede di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, inoltre ad alloggi per il personale.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 181 / 1991 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.4/3, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.6/2a
- LEGGE 193 / 1991 (1) Completamento lavori Duomo di Orvieto.
- LEGGE 195 / 1991 (3) Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone colpite da avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (Cvs.D.L.142/91).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1,2,5/1,2,3, Cfr. L. 183/1989 art.30/3 per art.5/4, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.5/4a, Cfr. L. 57/1990

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- art.1/2b per art.8/1, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2f per art.8/1c, Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.8/2
- LEGGE 201 / 1991 (2) Rifinanziamento Legge 752/86.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/-, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/1 e 2
- LEGGE 205 / 1991 (1) Interventi urgenti per la sede Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio (Cvs. D.L. 155/91).
- LEGGE 208 / 1991 (1) Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
- LEGGE 233 / 1991 (1) Finanziamento per il restauro e recupero di Ville Venete.
- LEGGE 243 / 1991 (1) Università non statali legalmente riconosciute.
- D.M. 252 / 1991 (2) Modifiche alla L. n. 87/90 concernenti interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 267 / 1991 (2) Attuazione terzo piano pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.0/00 per art.00/0, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.1/1, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/2, Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.3/0
- LEGGE 275 / 1991 (2) Modifiche ed integrazioni alla Legge 44/86 recante "Misure straordinarie per la promozione e sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno".
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/1
- LEGGE 282 / 1991 (2) Riforma Enea.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.26/1
- LEGGE 284 / 1991 (2) Interventi di sostegno al settore turistico.
Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.2/3
- LEGGE 317 / 1991 (2) Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.31/-, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.43/-, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2a, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2b
- LEGGE 358 / 1991 (1) Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze.
- LEGGE 360 / 1991 (3) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/1b
- LEGGE 366 / 1991 (2) Legge bilancio assestamento 1991.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1/1a, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.1/1b
- LEGGE 380 / 1991 (2) Rifinanziamento L.284/85 - Programma nazionale ricerche in Antartide.
Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 382 / 1991 (1) Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.
- LEGGE 394 / 1991 (1) Legge quadro sulle aree protette.
- LEGGE 412 / 1991 (2) Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.27/3
- LEGGE 413 / 1991 (2) Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento Provvedimenti settore editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.70/2
- LEGGE 415 / 1991 (2) Legge finanziaria 1992.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/14, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/15, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/15b, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/1, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/10a, Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.TAB D/10b, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.TAB D/10c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/11a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.TAB D/11b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.TAB D/11c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.TAB D/11d, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/11e, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.TAB D/11f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.TAB D/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.TAB D/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.TAB D/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.TAB D/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.TAB D/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.TAB D/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.TAB D/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.TAB D/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.TAB D/12m, Cfr. L.

- 798/1984 art.5/1a - b per art.TAB D/12n, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12v, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12w, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12z, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/13, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.TAB D/14, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.TAB D/1b, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/4, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d, Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.TAB D/6a, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.TAB D/6b, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/8, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/9, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/2-3a, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/3b, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.TAB E/8
- LEGGE 416 / 1991 (2) Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992.
Cfr. FIO per art.0/0, Cfr. FIO per art.0/00, Cfr. FIO per art.0/000
- LEGGE 421 / 1991 (2) Rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.0/0, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.0/00, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.0/000
- LEGGE 430 / 1991 (1) Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
- LEGGE 431 / 1991 (2) Interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale (rifinanziamento leggi n.111 del 22.3.85 e n.234 del 14.6.89).
~~Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1c, Cfr. L. 234/1989 art.0/0 per art.1/1d, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1~~
- LEGGE 433 / 1991 (2) Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite da eventi sismici nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1b, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.8/1, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.8/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.8/6
- D.M. 104981 / 1991 (2) Decreto ministeriale 104981 del 31.12.1991.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 105191 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.105191 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.M. 126508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.126508 del 26.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.1/1d
- D.M. 143626 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.143626 del 13.6.91 (storni dal capitolo 7552 ministero Marina Mercantile L.67/88 art.15/29).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.1/1b
- D.M. 156674 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 156674.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 169091 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 169091 26.9.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1b
- D.M. 173443 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 173443 del 17.10.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3d per art.1/1
- D.M. 195317 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 195317 del 20.12.1991 (riduzione di 5 miliardi dai residui del capitolo 22-7717 L.57/90).
Cfr. L. 57/1990 art.1/2c per art.1/1
- D.M. 196508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.196508 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1c
- D.M. 197793 / 1991 (2) Decreto ministeriale 197793 del 31.12.91 - Riduzione residui del 1990 della L.121/87.
Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/1
- D.M. 198003 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.198003 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1
- D.L. 1 / 1992 (2) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.0/0
- D.L. 2 / 1992 (2) Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.0/0, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per

		art.0/00
LEGGE	7 / 1992 (2)	Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1b
LEGGE	32 / 1992 (3)	Ricostruzione per interventi in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici. Cfr. L. 219/1981 art.3/1g per art.1/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1h per art.1/2a, Cfr. L. 219/1981 art.3/1i per art.1/2b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1n per art.1/2c
LEGGE	34 / 1992 (2)	Proroga e rifinanziamento di disposizioni di leggi concernenti la ricostruzione del Friuli per il terremoto del 1976. Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/1, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/2, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
LEGGE	56 / 1992 (1)	Concessione contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".
LEGGE	68 / 1992 (1)	Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi.
LEGGE	113 / 1992 (1)	~~Obligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.~~
LEGGE	114 / 1992 (2)	Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal. Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	125 / 1992 (2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	126 / 1992 (2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	127 / 1992 (2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	139 / 1992 (3)	Interventi per la sua salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.2/2
LEGGE	140 / 1992 (1)	Interventi per la realizzazione di opere nel settore irrigazione e concessione mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
LEGGE	145 / 1992 (1)	Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
LEGGE	179 / 1992 (1)	Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
LEGGE	185 / 1992 (1)	Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale.
D.L.	194 / 1992 (2)	Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
LEGGE	211 / 1992 (1)	Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
LEGGE	212 / 1992 (1)	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
LEGGE	216 / 1992 (2)	Perequazione trattamento economico sottufficiali Arma dei Carabinieri e altre forze di Polizia. Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.5/1bis
LEGGE	217 / 1992 (1)	Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia, Corpo naz. dei Vigili del Fuoco, e potenziamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.
LEGGE	220 / 1992 (2)	Interventi per la difesa del mare. Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.8/2, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.8/3
LEGGE	257 / 1992 (1)	Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D.L.	324 / 1992 (1)	Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonche' disposizioni per zone terremotate.
LEGGE	419 / 1992 (2)	Bilancio assestamento 1992. Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.0/0, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.0/000 , Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.0/0000 , Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.0/00000
- LEGGE 460 / 1992 (2) Misure urgenti in materia di occupazione.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.0/0
- D.L. 471 / 1992 (2) D.L..
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.0/0
- LEGGE 488 / 1992 (2) Modifiche alla legge 1 marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1a , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/1bis , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/8
- LEGGE 493 / 1992 (2) Prosecuzione di interventi finanziari e norme in materia di servizi pubblici vari.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/3
- LEGGE 498 / 1992 (2) Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.1/7
- LEGGE 500 / 1992 (2) Legge finanziaria 1993.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/2 , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/20d , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/3 , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/7 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/10 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB D/11 , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB D/11a , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB D/12 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/3A , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/6B , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/6B1 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/6C , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/9 , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.TAB E/11 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 10/1991 art.38/1 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB E/7a 199 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/7b , Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.TAB E/7c , Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/7d , Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB E/8a , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB c/5
- LEGGE 501 / 1992 (2) Bilancio di previsione anno finanziario 1993.
Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1 , Cfr. L. 135/1990 art.1/1b per art.20/1 , Cfr. FIO per art.5/2 , Cfr. FIO per art.5/2a , Cfr. FIO per art.5/2b , Cfr. FIO per art.5/2c
- LEGGE 505 / 1992 (3) Provvidenze in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel periodo da ottobre 1991 a luglio 1992 e da altre calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1 , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9a , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9b , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.4/1 , Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.4/4 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.6/1
- D.M. 102909 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 151004 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 165104 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 200695 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- LEGGE 68 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di finanza derivata.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.26/1 e 2
- LEGGE 103 / 1993 (2) Interventi patrimonio culturale ed artistico antico ducato di Urbino e Montefeltro.
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 204 / 1993 (2) Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/4 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.1/5 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/5a
- LEGGE 236 / 1993 (1) Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
- LEGGE 237 / 1993 (3) Interventi urgenti in favore dell'economia.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.1/2 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/2 e 3 , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1 , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/2 , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/3 , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.11/4 , Cfr. L. 295/1973

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- art.3/1 per art.2/10, Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/13b, Cfr. L. 19/1991 art.9/6 per art.2/16, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3 e 4, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/1, Cfr. L. 121/1987 art.30ctie/1 per art.4/1, Cfr. L. 67/1988 art.15/1c per art.5/vari, Cfr. L. 44/1985 art.1/14 per art.5bis/1, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.5bis/3, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.5bis/6, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/4, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.vari/vari
- LEGGE 243 / 1993 (2) Misure urgenti per la finanza pubblica.
Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3bis/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.6/11, Cfr. L. 245/1990 art.17/1 per art.7/2, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.7/2a, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.7/2b
- LEGGE 317 / 1993 (1) Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
- LEGGE 445 / 1993 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.0/0, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.6/1
- LEGGE 456 / 1993 (2) Disposizioni urgenti per acquisto veicoli antincendio da parte della Protezione Civile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3
- LEGGE 458 / 1993 (2) Interventi urgenti per sistema informativo, per strutture e attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia: Ristrutturazione edifici statali sedi di uffici giudiziari.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/-, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2a
- LEGGE 493 / 1993 (2) Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.2/10a, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12a
- D.L. 498 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.4/1
- LEGGE 537 / 1993 (2) Interventi correttivi di finanza pubblica.
Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.12/1, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.12/13, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14c, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.12/13a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.12/13b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.12/13c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.12/13d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.12/13e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.12/13f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.12/13g, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.12/13h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.12/13i, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.12/1a, Cfr. L. 122/1989 art.4/3 per art.12/1b, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.9/8
- LEGGE 538 / 1993 (2) Legge finanziaria 1994.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/11, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c1, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/18c2, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c3, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/18c4, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/18c5, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/18c6, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/9b1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/9b2, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b3, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b6, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/1, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/11, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/12, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/13, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14, Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.TAB D/15, Cfr. L. 233/1991 art.1 e 4/0 per art.TAB D/16, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/3, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/4, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.TAB D/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/9, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.TAB E/6, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.TAB E/7, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.TAB E/8
- LEGGE 539 / 1993 (3) Bilancio di previsione anno finanziario 1994..
Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.10/1a, Cfr. FIO per art.10/1b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.11/1, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1a, Cfr. L. 385/1990 art.8/2 - 3 per art.11/1b, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1a, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.14/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1c, Cfr. FIO per art.17/1, Cfr. L. 431/1990 art.1/1 per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.18/1a, Cfr. FIO per art.18/1b, Cfr. L.

- 396/1990 art.10/1 per art.2/1, Cfr. FIO per art.2/1a, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.20/1, Cfr. FIO per art.20/1a, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.20/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.21/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.21/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/1a, Cfr. FIO per art.5/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1d
- D.L. 542 / 1993 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.1/2, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.58/1
- LEGGE 559 / 1993 (2) Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
Cfr. L. 246/1989 art.1/2 per art.3/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1
- LEGGE 84 / 1994 (2) Riordino norme in materia portuale (riforma L. 1774/1962 art.1 e L. 822/71 art.5, con decorrenza 1994, termine differito al 1995 con D.L. 100/94).
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.28/1
- LEGGE 85 / 1994 (2) Modifiche ed integrazioni alla L. 179 del 1992.
Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 97 / 1994 (3) Nuove disposizioni per le zone montane.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 132 / 1994 (2) Interventi a favore dell'industria metalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.10/1, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.21/1, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.21/1 e 4, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.21/2 e 5, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.21/3, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.21/6
- D.L. 134 / 1994 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.-/-
- LEGGE 328 / 1994 (2) Disposizioni a favore delle zone dell'Italia Nord-Occidentale colpite da fenomeni alluvionali.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3
- LEGGE 402 / 1994 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 466 / 1994 (2) Disciplina del credito peschereccio d'esercizio (DM Min. Tesoro n. 122788/94 e n. 209034/94).
Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/1
- LEGGE 471 / 1994 (3) Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.8/6
- LEGGE 481 / 1994 (2) Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1/1 e 7
- LEGGE 497 / 1994 (2) Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.L. 547 / 1994 (2) Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1g
- LEGGE 554 / 1994 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio della Stato per l'anno finanziario 1994.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.-/-, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1a, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.1/1b, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.1/1c, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.1/1d, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.1/1e, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1f, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.21/5ter, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.5/1
- D.L. 563 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.7/1
- D.L. 572 / 1994 (2) Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizione di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno del reddito.
Cfr. L. 113/1986 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 584 / 1994 (2) Interventi urgenti in materia di dighe.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.7/4, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.9/1
- LEGGE 586 / 1994 (2) Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1a
- LEGGE 596 / 1994 (3) Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.1/2
- LEGGE 644 / 1994 (3) Interventi urgenti a sostegno dell'economia - Credito alle imprese artigiane.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.1/lb, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/lc, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/ld, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/le, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/ig, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/lh, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/1, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/10, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.2/6
- LEGGE 655 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/lb, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/lb1, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.1/lb2, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/lb3, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/a, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/al
- D.L. 723 / 1994 (2) Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.1/1a
- LEGGE 724 / 1994 (2) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.46/1
- LEGGE 725 / 1994 (2) Legge Finanziaria 1995.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17c, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/18c, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1i, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1m, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2m, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2o, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/10, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.TAB D/11, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.TAB D/12b, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12d, Cfr. L. 67/1988 art.17/39 per art.TAB D/12e, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/13, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/14, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/15, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/17, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.TAB D/18, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/2, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.TAB D/20, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/21, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/23, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.TAB D/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/5, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.TAB D/7, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8, Cfr. L. 65/1987 art.2/lbis per art.TAB D/9a, Cfr. L. 65/1987 art.2/iter per art.TAB D/9b, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/3, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.TAB E/4, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB E/7
- LEGGE 726 / 1994 (2) Legge bilancio 1995.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/1, Cfr. FIO per art.10/1a, Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.10/1b, Cfr. L. 64/1981 art.1/- per art.10/1c, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.10/1d, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.10/1e, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.10/1f, Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1g, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.10/1h, Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.10/1i, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.10/1j, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.10/1m, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.10/1n, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.10/1o, Cfr. FIO per art.10/1p, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.10/1q, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.11/1, Cfr. FIO per art.11/1a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.11/1b, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1c, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.11/1d, Cfr. L. 396/1990 art.9/3 per art.13/1, Cfr. FIO per art.13/1a, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/1b, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1c, Cfr. L. 219/1981 art.3/1i per art.13/1d, Cfr. L. 219/1981 art.3/1j per art.13/1e, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1f, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1g, Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/1i, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.14/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1ab, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1ac, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.14/1ad, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.14/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.14/1d, Cfr. L. 219/1981 art.3/1m per art.14/1e, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1f, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1g, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.14/1h, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1i, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.14/1j, Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1m, Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1n, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/1o, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1p, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1q, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1r, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1s, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1t, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1u, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1v, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1z, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.15/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.15/1a,

- Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1b, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.15/1c, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.15/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.15/1e, Cfr. FIO per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1, Cfr. FIO per art.19/1a, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1b, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1c, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.19/1d, Cfr. L. 545/1987 art.1/4 per art.19/1e, Cfr. FIO per art.2/1, Cfr. FIO per art.2/1a, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1b, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.2/1c, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1d, Cfr. L. 556/1988 art.1/18 per art.2/1e, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1g, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.2/1h, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/6, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1a, Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1b, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.20/1c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1d, Cfr. FIO per art.21/1, Cfr. FIO per art.21/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.21/1b, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1c, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1a, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/1b, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.3/1c, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.3/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. FIO per art.5/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1a, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1d, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.7/1, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.9/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1a, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1b
- LEGGE 794 / 1994 (2) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.46/1
- D.M. 141546 / 1994 (2) D.M. 141546 del Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1
- D.M. 152041 / 1994 (2) D. M. 152041.
Cfr. FIO per art.1/1
- D.M. 187297 / 1994 (2) D.M.187297/1994.
Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.-/-
- D.M. 199046 / 1994 (2) Il D.M. 199046 del Ministero del Tesoro rifinanzia la legge 979/82 con fondi disponibili sulla legge 468/78, art. 7.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- D.M. 210904 / 1994 (2) D.M. 210904/1994.
Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.-/-
- D.M. 223178 / 1994 (2) D.M. Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1
- D.L. 32 / 1995 (3) D.L. n.32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n.104 - Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia Mezzogiorno, ecc. (D.M. 103148/96 Min.Tesoro).
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1c, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1d, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/1e
- LEGGE 35 / 1995 (3) Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.1/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/1
- LEGGE 46 / 1995 (2) Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1, Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.1/1,2,3, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1c, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.4/1
- LEGGE 84 / 1995 (2) Interventi per il settore autotrasporti per conto terzi.
Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.1/5, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.1/5a
- LEGGE 85 / 1995 (3) Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/2, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/2a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2aa, Cfr. L. 156/1983 art.1/2 per art.2/2ab, Cfr. L. 189/1983 art.1/1 per art.2/2ac, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.2/2ad, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/2ae, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.2/2af, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/2ag, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2ah, Cfr. L. 16/1985

art.6/1 per art.2/2ai, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.2/2al, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.2/2am, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2an, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2ao, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/2ap, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/2aq, Cfr. L. 879/1986 art.5/1 per art.2/2ar, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.2/2as, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.2/2at, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2au, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2av, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/2az, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.2/2b, Cfr. L. 67/1988 art.17/40 per art.2/2ba, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.2/2bb, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/2bc, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.2/2bd, Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.2/2be, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.2/2bf, Cfr. L. 305/1989 art.9/4 per art.2/2bg, Cfr. L. 100/1990 art.1/1 e 5 per art.2/2bh, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.2/2bi, Cfr. L. 102/1990 art.16/1 per art.2/2bi, Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.2/2bm, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.2/2bn, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.2/2bo, Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.2/2bp, Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/2bq, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.2/2br, Cfr. L. 56/1992 art.1/1 per art.2/2bt, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.2/2bu, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2bv, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2bz, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.2/2ca, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.2/2cb, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.2/2cc, Cfr. L. 257/1992 art.14/8 per art.2/2cd, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.2/2ce, Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.2/2cf, Cfr. L. 644/1994 art.1/1f per art.2/2ch, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.2/2ci, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/2cm, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2cn, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2co, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cp, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cq, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cr, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.2/2cs, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.2/2ct, Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.2/2cu, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.2/2cv, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.2/2cz, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2d, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.2/2da, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.2/2db, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.2/2dc, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.2/2dd, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2de, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.2/2df, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/2dg, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.2/2dh, Cfr. L. 644/1994 art.2/8 per art.2/2di, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/2di, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/2dm, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.2/2dn, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.2/2do, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.2/2dp, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2dq, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2dr, Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/2ds, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.2/2dt, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/2du, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.2/2dv, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/2dz, Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/2e, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.2/2ea, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2eb, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2ec, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/2ed, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.2/2ee, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/2ef, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/2eg, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.2/2eh, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.2/2ei, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2el, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2em, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.2/2en, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.2/2eo, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.2/2ep, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/2eq, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2er, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.2/2es, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.2/2et, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2eu, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2ev, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2ez, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/2f, Cfr. L. 156/1983 art.1/2 per art.2/2fa, Cfr. L. 189/1983 art.1/1 per art.2/2fb, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.2/2fc, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/2fd, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/2fe, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.2/2ff, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/2fg, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.2/2fh, Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.2/2fi, Cfr. L. 118/1985 art.3/6 per art.2/2fi, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.2/2fn, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/2fo, Cfr. L. 26/1986 art.6/1c per art.2/2fp, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2fq, Cfr. L. 752/1986 art.4/3el per art.2/2fs, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/2ft, Cfr. L. 879/1986 art.2/1 per art.2/2fu, Cfr. L. 879/1986 art.28/1 per art.2/2fv, Cfr. L. 879/1986 art.5/1 per art.2/2fz, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/2g, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.2/2ga, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.2/2gb, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.2/2gc, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2gd, Cfr. L. 56/1988 art.1/1 per art.2/2ge, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/2gf, Cfr. L. 67/1988 art.17/40 per art.2/2gg, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.2/2gh, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/2gi, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.2/2gl, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.2/2gm, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2gn, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2go, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.2/2gp, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/2gq, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2gr, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.2/2gs, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.2/2gt, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gu, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gv, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gz, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.2/2h, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.2/2ha, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/2hb, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/2hc, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.2/2hd, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/2he, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- art.2/2hf, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.2/2hg, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.2/2hh, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2hi, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.2/2hl, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2i, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/2j, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.2/2m, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/2n, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2o, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2p, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.2/2q, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.2/2r, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/2s, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.2/2t, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2u, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.2/2v, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2z, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.9/1a
- LEGGE 95 / 1995 (2) Disposizioni urgenti ripresa attivita' imprenditoriali (conversione D.L. 26/1995 - ex D.L. 658/1994).
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/-, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.3/1
- LEGGE 203 / 1995 (1) Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
- LEGGE 233 / 1995 (1) Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
- LEGGE 235 / 1995 (1) Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.
- LEGGE 265 / 1995 (2) Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994.
Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.4/1ter
- LEGGE 295 / 1995 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.1/2
- LEGGE 341 / 1995 (3) Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.4/1, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.4/1a
- LEGGE 343 / 1995 (3) Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.
Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1b,1d, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.2/1d, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.2/2, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.2 e 3/1 e 1e, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.2 e 3/1,1a-c, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.2 e 3/1a e 1
- LEGGE 399 / 1995 (2) Legge di assestamento 1995.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1, Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.1/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1b, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.2/1
- LEGGE 426 / 1995 (2) Disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono-videoregistrazione.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1
- LEGGE 507 / 1995 (2) Proroga termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.1/6
- LEGGE 539 / 1995 (2) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.7/2, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.7/2a, Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.7/2b, Cfr. L. 139/1992 art.2/8 per art.7/2c, Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.7/2d, Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.7/2e, Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.7/2f
- LEGGE 549 / 1995 (3) Misure urgenti di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.2/46b
- LEGGE 550 / 1995 (2) Legge Finanziaria 1996.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/11a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/11ab, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/11ac, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/11b, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/12, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/15c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/15d, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1h, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2r, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/7f, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.TAB C/8c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/1, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.TAB D/10, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.TAB D/11, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12b, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12c, Cfr. L. 13/1989 art.10-12/1 per art.TAB D/13, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/14, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/15, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/16, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/17, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/18, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.TAB D/19, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/2, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.TAB D/20, Cfr. L. 208/1991 art.1/1 - 2 per art.TAB D/21, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/22a, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/22b, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per

art.TAB D/23, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.TAB D/24, Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.TAB D/25, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/26, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/27, Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.TAB D/29, Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/3, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/30, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/4, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/5, Cfr. FIO per art.TAB D/7, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/8, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/9, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5, Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.TAB E/7, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB E/8

- LEGGE 551 / 1995 (2) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998.
Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.10/1a, Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.10/1b, Cfr. L. 74/1996 art.15ter/2 per art.10/1c, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.11/1, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1a, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1b, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/1c, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.11/1d, Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1a, Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/1b, Cfr. L. 67/1988 art.24/23 per art.13/1c, Cfr. FIO per art.13/1d, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1b, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.14/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1d, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1f, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1g, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.14/1h, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.14/1i, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.14/1l, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1m, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1n, Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1o, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1p, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.14/1q, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.14/1r, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.14/1s, Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.14/1t, Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.14/1u, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.14/1v, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.15/1, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.15/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.15/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.15/1c, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.15/1d, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.15/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.16/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1, Cfr. FIO per art.19/1a, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1b, Cfr. L. 549/1995 art.2/32 per art.19/1c, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1c, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1d, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1e, Cfr. L. 556/1988 art.1/18 per art.2/1f, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/1g, Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.2/1h, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/8, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.20/1, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.20/1b, Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.21/1a, Cfr. FIO per art.21/1b, Cfr. FIO per art.21/1c, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.21/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.21/1r, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1a, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.3/1b, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1c, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1d, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.3/1e, Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.3/1g, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.3/1h, Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.3/1i, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.3/1l, Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.3/1m, Cfr. FIO per art.3/1n, Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.4/1, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.5/1a, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1c, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1d, Cfr. FIO per art.5/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1f, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1g, Cfr. L. 64/1986 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1c, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.8/1, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.9/1
- LEGGE 11 / 1996 (2) Interventi per il settore autotrasporto di cose per conto terzi.
Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.3/2
- LEGGE 23 / 1996 (2) Norme per l'edilizia scolastica (programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi).
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.4/1
- LEGGE 74 / 1996 (3) Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.
Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.11/2bis, Cfr. L. 462/1985 art.1/1 per art.16/2bis, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2 e 11/vari, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/2
- LEGGE 82 / 1996 (2) Adeguamento delle entrate ordinarie della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 120 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali)).
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 180 / 1996 (2) Imprenditorialita' giovanile.
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.10/-
- LEGGE 365 / 1996 (2) Differimento del termine di applicazione stabilito dall'art. 57, comma 6 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29 in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1a
- LEGGE 401 / 1996 (1) Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonche' per l'evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano.
- LEGGE 419 / 1996 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.1/1, Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.1/1a, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1d, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1e, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1f, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.1/1g, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.1/1h, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1i, Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.1/1j, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1m, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.2/1, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.6/1
- LEGGE 421 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.1/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.5/1
- LEGGE 425 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/3, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.3/3a, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.3/3b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.3/3c, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/3d, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.3/3e, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/3f, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.3/3g, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.3/3h, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/3i, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.3/3j, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3/3m, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.3/3n, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/3o, Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.3/3p, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.3/3q, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.3/3r, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.3/3s, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/3t, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/3u, Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.3/4, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/4a
- LEGGE 431 / 1996 (2) Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.1/1
- D.L. 486 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.
Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.2/2, Cfr. L. 305/1989 art.10/2 per art.2/2a
- LEGGE 515 / 1996 (2) Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.1/1, Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.1/1a, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.1/1b, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.1/1c, Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.1/1d, Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.1/1e, Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.1/1f, Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.1/2, Cfr. L. 139/1992 art.2/8 per art.1/2a
- LEGGE 573 / 1996 (3) Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca.
Cfr. L. 331/1985 art.1/3 per art.1/2
- LEGGE 578 / 1996 (2) Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g2 per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.1/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1d, Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.1/1e, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1f, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1g, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.1/1h, Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.1/1i, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1j, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1m, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1n, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1o, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.1/1p, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.1/1q, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.1/1r, Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.1/1s, Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.1/1t, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1u, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.1/1v, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/2b, Cfr. L. 752/1986 art.3/2a - b per art.1/2c
- LEGGE 579 / 1996 (1) Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalita'

di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari in Sicilia e Calabria.

- LEGGE 611 / 1996 (2) Interventi nel settore dei trasporti.
Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.1/1 , Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.1/3 , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.9/2
- LEGGE 641 / 1996 (2) Interventi per le aree depresse e protette.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.1/1a
- LEGGE 647 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare alcuni collegamenti aerei.
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.14/1a , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.14/1b , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.14/1c , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.14/1d
- LEGGE 651 / 1996 (1) Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.
- LEGGE 662 / 1996 (3) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/134 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/134c , Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/134ca , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.2/134caa , Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/134cab , Cfr. L. 752/1986 art.4/3el per art.2/134cac , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/134car , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/134cb , Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/134cc , Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/134cd , Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.2/134ce , Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/134cf , Cfr. L. 317/1993 art.4/1 per art.2/134cg , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/134ch , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/134ci , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.2/134cl , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/134cm , Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/134cn , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/134co , Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.2/134cp , Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/134cr , Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.2/134cs , Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/134ct , Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/134cu , Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/134cv , Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.2/134cz
- LEGGE 663 / 1996 (2) Legge finanziaria 1997.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/11a , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/11ab , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/11ac , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/11ad , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/11b , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/11c , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/12a , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17a , Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.TAB C/17b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/18c , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/18d , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1f , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1i , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/21 , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2n , Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/7f , Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.TAB C/8c , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b , Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.TAB C/9c , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/1 , Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.TAB D/10a , Cfr. L. 879/1986 art.28/1 per art.TAB D/11 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12a , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/15 , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.TAB D/16 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/17 , Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/18 , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/19 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/3 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/9 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB E/10 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB E/2 , Cfr. L. 100/1990 art.1/1 e 5 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/4 , Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/4a , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB E/7
- LEGGE 664 / 1996 (2) Legge di bilancio 1997.
Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.10/1 , Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1a , Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.10/1b , Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.10/1c , Cfr. L. 545/1987 art.1/4 per art.10/1d , Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.10/1e , Cfr. FIO per art.10/1f , Cfr. FIO per art.10/1g , Cfr. FIO per art.10/1h , Cfr. FIO per art.10/1i , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.11/1 , Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.11/1a , Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.11/1b , Cfr. L. 543/1988 art.1/1 per art.11/1c , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1d , Cfr. FIO per art.11/1e , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/1 , Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1a , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.13/1b , Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1c , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1d , Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/1e , Cfr. FIO per art.13/1f , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.14/1 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.14/1a , Cfr. L. 219/1981 art.3/1m per art.14/1b , Cfr. L. 536/1981

art.18/1 per art.14/1c, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.14/1d, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1e, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1f, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1g, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.14/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.14/1i, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.14/1j, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.14/1m, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1n, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1o, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1p, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.14/1q, Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.14/1r, Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.14/1s, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.14/1t, Cfr. L. 341/1995 art.9/1 per art.14/1u, Cfr. FIO per art.14/1v, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.16/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.17/1, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.19/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1a, Cfr. FIO per art.19/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.19/1q, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.2/-, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.2/1a, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1c, Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.2/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1e, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/1f, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/1g, Cfr. FIO per art.2/1h, Cfr. L. 203/1995 art.1/6 per art.2/1i, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/6, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1a, Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1b, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.20/1c, Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.20/1d, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.21/1, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1a, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.21/1b, Cfr. L. 573/1996 art.6/3 per art.21/1c, Cfr. L. 644/1994 art.2/8 per art.21/1e, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/-, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.3/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.3/1a, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.3/1b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1d per art.3/1c, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.3/1d, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1g, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.3/1h, Cfr. L. 879/1986 art.29/3 per art.3/1i, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1j, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1m, Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.3/1n, Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.3/1o, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.3/1p, Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.3/1q, Cfr. L. 471/1994 art.4/1 per art.3/1r, Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.4/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.5/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1b, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1c, Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.5/1d, Cfr. FIO per art.5/1e, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1d, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1e, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.7/1, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.8/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.9/1a

- LEGGE 677 / 1996 (2) Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.
Cfr. L. 462/1985 art.1/1 per art.1/4
- D.M. 101883 / 1996 (2) Decreto Ministeriale n. 101883/96 Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.1/1a
- D.M. 211924 / 1996 (2) Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.1/1
- LEGGE 30 / 1997 (2) Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile per l'anno 1997.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.17/1
- LEGGE 53 / 1997 (2) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.3/1
- LEGGE 135 / 1997 (3) Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.1/1a, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.1/1b, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.1/1c, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.1/1d, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.1/1e, Cfr. L. 752/1986 art.3/2a - b per art.14/4, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/4a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.14/4b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.14/4c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.14/4d, Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/4e, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.14/4el, Cfr. L. 752/1986 art.4/2gl per art.14/4f, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g2 per art.14/4g, Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.14/4h, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.14/4i, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.14/4l, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.14/4m, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.14/4n, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.14/4o, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.14/4p, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/4q, Cfr. L. 752/1986 art.4/3i per art.14/4r, Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.14/4s, Cfr. L. 662/1996 art.2/87 per art.19bis/-
- LEGGE 196 / 1997 (1) Norme in materia di promozione dell'occupazione.
- LEGGE 203 / 1997 (1) Interventi straordinari del potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- LEGGE 242 / 1997 (2) Consolidamento Rupe di Orvieto e Colle di Todi.
Cfr. L. 545/1987 art.1/4 per art.1/1
- LEGGE 251 / 1997 (2) Finanziamento agli Istituti italiani di cultura per concessione di borse di studio e per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.
Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.2/1
- LEGGE 261 / 1997 (3) Rifinanziamento leggi a sostegno delle industrie cantieristiche e armatoriali.
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1a, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1b, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/1c, Cfr. L. 234/1989 art.6/00 per art.6/7
- LEGGE 266 / 1997 (3) Interventi urgenti per l'economia.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.12/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.12/2, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.12/3, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.16/2, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/10, Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.4/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.4/2, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.4/3, Cfr. L. 573/1996 art.6/3a per art.5/1c, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.6/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.8/2
- LEGGE 270 / 1997 (1) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio.
- LEGGE ~~276~~ / 1997 (2) Istituzione servizi stralcio nei tribunali ordinari: approntamento strutture mobiliari.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.14/7
- LEGGE 345 / 1997 (3) Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilita', di infrastrutture, di difesa del suolo nonche' per la salvaguardia di Venezia.
Cfr. L. 662/1996 art.2/87 per art.1/1, Cfr. L. 13/1989 art.10-12/1 per art.1/4, Cfr. L. 243/1991 art.5/2 per art.1/5, Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.1/7, Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.1/7a, Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.1/7b, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.1/7c, Cfr. L. 139/1992 art.2/8 per art.1/7d, Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.1/7e, Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.1/7f
- LEGGE 372 / 1997 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1997.
Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.1/1a, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b1, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1b2, Cfr. L. 140/1992 art.2/- per art.1/1c, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.1/1d, Cfr. L. 343/1995 art.3/7a per art.1/1e, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1997 (1) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- LEGGE 450 / 1997 (2) Legge finanziaria 1998.
Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/10a, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a1, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a2, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a3, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/10a4, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a5, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/10a6, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/10ab, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/10b, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/11a, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/16a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.TAB C/16a1, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/16a2, Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.TAB C/16b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/17c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/17d, Cfr. L. 233/1995 art.1/1 per art.TAB C/17e, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1g, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1h, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2o, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2q, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/6f, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.TAB C/7ba-b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/8b, Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.TAB C/8c, Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/10, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/11, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/12, Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.TAB D/13, Cfr. L. 135/1997 art.3/1 per art.TAB D/14, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/15a, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/15b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/15c, Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.TAB D/2, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.TAB D/3a, Cfr. L. 341/1995 art.9/1 per art.TAB D/3b, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.TAB D/4, Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB D/6, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/7a, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/7b, Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB D/8, Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.TAB D/9, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/3a, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/3b
- LEGGE 453 / 1997 (2) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1a, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.1/1b, Cfr. L. 543/1988 art.1/1 per art.10/1, Cfr. L. 234/1989 art.0/0 per art.10/1a, Cfr. L.

234/1989 art.0/00 per art.10/1b, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.10/1c, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.10/1d, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.10/1e, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.10/1f, Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.10/1g, Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.10/1h, Cfr. L. 343/1995 art.3/7a per art.10/1i, Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.10/1j, Cfr. L. 219/1981 art.3/1j per art.12/1, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.12/1a, Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.12/1b, Cfr. L. 237/1993 art.6/2 per art.12/1c, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.13/1, Cfr. L. 41/1982 art.10/1e 2 per art.13/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.13/1aa, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.13/1ab, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.13/1ac, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.13/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.13/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.13/1d, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.13/1e, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.13/1f, Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.13/1g, Cfr. L. 195/1991 art.6/3 per art.13/1h, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.13/1i, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.13/1j, Cfr. FIO per art.13/1m, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/1, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.14/1a, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.14/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.14/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.14/1d, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.14/1e, Cfr. L. 623/1959 art.4/1 per art.14/1f, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.14/1g, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.14/1h, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.14/1i, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1j, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.15/1, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.15/1a, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.16/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.18/1a, Cfr. FIO per art.18/1b, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.19/1, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.19/1a, Cfr. L. 283/1989 art.2/2 per art.19/1b, Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.19/1c, Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.19/1d, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.19/1e, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.2/1, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1a, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/1b, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.2/1c, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1d, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1e, Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.2/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1g, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1h, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1i, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1m, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1n, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1o, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1p, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1q, Cfr. L. 556/1988 art.1/18 per art.2/1r, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/1s, Cfr. L. 270/1997 art.3/1 per art.2/1t, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1u, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.20/1, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.20/1a, Cfr. L. 346/1988 art.1/3 per art.20/1b, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.20/1c, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.20/1d, Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.20/1e, Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.20/1f, Cfr. L. 233/1995 art.1/1 per art.20/1g, Cfr. L. 573/1996 art.6/3 per art.20/1h, Cfr. L. 266/1997 art.5/4 per art.20/1i, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.20/1j, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.3/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1a, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.3/1c, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.3/1d, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.3/1e, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. L. 208/1991 art.1/1 - 2 per art.3/1g, Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.3/1h, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.3/1i, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.3/1j, Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.3/1m, Cfr. L. 471/1994 art.4/1 per art.3/1n, Cfr. L. 85/1995 art.9/1 per art.3/1o, Cfr. L. 651/1996 art.2/1 per art.3/1p, Cfr. L. 196/1997 art.25/1 per art.3/1q, Cfr. FIO per art.3/1r, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1s, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1t, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1u, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1v, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.5/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.5/1a, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.5/1b, Cfr. L. 458/1997 art.1/1a per art.5/1c, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.6/1, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.7/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.8/1, Cfr. L. 217/1992 art.8/3 per art.8/1a, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.8/1b, Cfr. L. 135/1997 art.3/1 per art.8/1c, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1, Cfr. FIO per art.9/1aa, Cfr. FIO per art.9/1ab, Cfr. L. 317/1993 art.4/1 per art.9/1ac, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.9/1ad, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.9/1ae, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.9/1af, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.9/1b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.9/1c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.9/1d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.9/1e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.9/1f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.9/1g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.9/1h, Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.9/1i, Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.9/1j, Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.9/1m, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.9/1n, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.9/1o, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.9/1p, Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.9/1q, Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.9/1r, Cfr. L. 139/1992 art.2/8 per art.9/1s, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.9/1t, Cfr. L. 74/1996 art.15ter/2 per art.9/1v, Cfr. L. 662/1996 art.2/87 per art.9/1z

- LEGGE 454 / 1997 (2) Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.
Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.10/1
- LEGGE 458 / 1997 (3) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1
- LEGGE 30 / 1998 (3) Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti.
Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.10/2
- LEGGE 61 / 1998 (3) Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Umbria e Marche.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.23/1
- LEGGE 194 / 1998 (3) Interventi nel settore dei trasporti.
Cfr. L. 135/1997 art.5/1 per art.1/2 , Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.11/1 , Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.2/12 , Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.3/4b
- D.L. 204 / 1998 (1) Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.
- LEGGE 208 / 1998 (3) Istituzione Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1a
- LEGGE 267 / 1998 (2) Prosecuzione interventi urgenti a fronte disastri franosi nella Regione Campania.
Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.8/2 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.8/3 , Cfr. L. 61/1998 art.15/1 per art.8/5 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.8/6
- LEGGE 295 / 1998 (3) Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico.
Cfr. L. 246/1989 art.1/2 per art.2/1
- LEGGE 315 / 1998 (3) Interventi finanziari per l'università e la ricerca.
Cfr. L. 573/1996 art.6/3b per art.1/1e , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1f , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.1/1g
- LEGGE 362 / 1998 (2) Finanziamento del terzo piano annuale di edilizia scolastica.
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.1/1
- LEGGE 398 / 1998 (1) Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese - EAAP.
- LEGGE 413 / 1998 (3) Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica e armatoriale.
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1a , Cfr. L. 261/1997 art.5/6 per art.1/1c , Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.5/3 , Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.9/3
- LEGGE 423 / 1998 (3) Interventi strutturali ed urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.3/1 , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.3/2 , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.3/3 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.3/5
- LEGGE 426 / 1998 (3) Nuovi interventi in campo ambientale.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/13
- LEGGE 449 / 1998 (2) Legge finanziaria 1999.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/10aa , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/10ab , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/10c , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/11a , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/16a , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.TAB C/16aa , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/16ab , Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.TAB C/16c , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/17c , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1e , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1f , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2n , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2p , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB C/2s , Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/6e , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/8b , Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.TAB C/8c , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/10 , Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.TAB D/11 , Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.TAB D/12a , Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/15a , Cfr. L. 730/1983 art.37/8 per art.TAB D/15b , Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.TAB D/16 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.TAB D/21 , Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/22 , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/24 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/26a , Cfr. L. 573/1996 art.6/3 per art.TAB D/26b , Cfr. L. 135/1997 art.3/1 per art.TAB D/27a , Cfr. L. 135/1997 art.9/1 per art.TAB D/27b , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/28c , Cfr. D.L. 204/1998 art.1/3 per art.TAB D/29 , Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/3 , Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.TAB D/9 , Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.TAB E/1
- LEGGE 454 / 1998 (2) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001.

Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.10/1, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.10/1a, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.10/1b, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.20/1, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.3/1a, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.3/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1c, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.3/1d, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB 0/19a

- LEGGE 483 / 1998 (1) Finanziamenti ed interventi per opere di interesse locale.
- LEGGE 39 / 1999 (1) Interventi urgenti di attuazione del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
- LEGGE / BEI (2) Fondi BEI ai sensi art. 15bis DL 776/80 cvt. L.874/80, pari a 99,95 mld..
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.0/0
- LEGGE / FIO (1) Progetti immediatamente eseguibili.

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERDEZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
				AL 1998	1999	2000	2001	2002							LINE
POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO															
Art. 1	Piano Porte per ammodernamento e potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato - (ESABITTO)	400,00 *													
Com. 1															
ALIMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL MEDIO CREDITO CENTRALE															
L. 295/1973															
Art. 3	Contrib. c/interessi su operaz. di finanz. esportaz. a pagamento differito (e acquisto macchine utensili) cfr. L. 1329/66)	13529,25	TES 7775	10585,65	120,00	150,00	374,20	638,40	0,00	327,00	30,00	0,00	297,00	0,00	
Com. 1	- VEDI NOTA 1		TES 7776	0,00	235,00	145,00	145,00	1136,00	0,00	10585,65	9775,00	0,00	810,65	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT 13529,25	10585,65	355,00	295,00	519,20	1774,40	0,00	327,00	30,00	0,00	297,00	0,00	
									0,00	10585,65	9775,00	0,00	810,65	0,00	
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		13529,25	**	13529,25	355,00	295,00	519,20	1774,40	0,00	327,00	30,00	0,00	297,00	0,00	
				10585,65					0,00	10585,65	9775,00	0,00	810,65	0,00	
CONSTRUZIONE UFFICI POSTALI															
L. 15/1974															
Art. 1	Costruzione uffici postali da destinare a sedi di uffici locali - (ESABITTO)	150,00 *													
Com. 1 e 2															
PIANO RINASCITA SARDEGNA (PROVVEDIMENTO ASSINTO IN ATTUAZIONE ART. 13 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA EMANATO CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 26.11.48)															
L. 288/1974															
Art. 1	Piano rinasce. Sard. (L. art. 28/2 stabilisce che per gli anni 1979-1994 il rifin. sarà concesso con leggi di Bilancio)	2153,20	TES 7762	2153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com. 1	- VEDI NOTA 1								0,00	2153,20	2153,20	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		2153,20	**	2153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2153,20					0,00	2153,20	2153,20	0,00	0,00	0,00	

L. 86/1976 **POTENZIAMENTO FERROVIA ALIFANA**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO C/INE. RIFRUTTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
221/76												
Art. 1 Com. 1b	Somme da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi pluritemali c/interessi ricostr. zone terremotate - VEDI NOTA 1	1341.97	TES 8787	1341.97	1240.97	17.00	17.00	50.00	.00	.00	.00	.00
									30.12	.00	30.12	.00
									1240.97	1159.44	.00	.00
Art. 44 Com. -	Servizio sismico ai sensi L. 176/76	2.40	LUP 7005	2.40	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									1.24	.91	1.16	.33
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1344.37	**	1344.37	1243.37	17.00	17.00	50.00	.00	.00	.00	.00
									1242.21	1160.35	1.16	.33
									1160.35	81.53	81.53	.00
L. 902/1976												
	ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 183/1976 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE (DALL'ANNO 1994 I FINANZIAMENTI DEL CAP. 02-7773 SONO TRASFERITI SUL CAP. 02-9012)	1469.00	INC 7057	1469.00	1469.00	10.00	.00	.00	.00	15.63	5.24	.00
									1.76	.00	.00	.00
									1716.15	1676.88	75.20	.00
Art. 1 Com. 1 e 2	Fondo nazionale credito agevolato - 65% Mezzogiorno e 35% restante territorio nazionale (Cfr. anche L. 623/59) - VEDI NOTA 1	1469.00	**	1469.00	1469.00	10.00	.00	.00	.00	15.63	5.24	.00
									1.76	.00	.00	.00
									1716.15	1676.88	75.20	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1469.00	**	1469.00	1469.00	10.00	.00	.00	.00	15.63	5.24	.00
									1716.15	1676.88	75.20	.00
									1676.88	13.87	13.87	.00
									13.87	3.00	3.00	.00
L. 404/1977												
	EDILIZIA CARCERARIA (COMPENSIVO STANZIAMENTO DI 100 M.D. DI CUI ART. 1/1 LEGGE 1133/1971)	4799.82	LUP 8404	4799.82	4601.44	100.00	98.38	.00	.00	133.11	145.77	4.08
									97.98	432.73	430.16	23.55
Art. 1 Com. 1	Edilizia carceraria - VEDI NOTA 1	4799.82	**	4799.82	4601.44	100.00	98.38	.00	.00	133.11	145.77	4.08
									97.98	432.73	430.16	23.55
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		4799.82	**	4799.82	4601.44	100.00	98.38	.00	.00	133.11	145.77	4.08
									97.98	432.73	430.16	23.55
									432.73	115.92	115.92	.00
									115.92	8.33	8.33	.00
									8.33	12.81	12.81	.00
L. 546/1977												
	RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI	4672.99	TES 8786	4672.99	4672.99	.00	.00	.00	.00	27.39	.00	.00
Art. 1 Com. 1a	Contrib. Reg. Friuli - Ricostruz. zone colpite dal terremoto della regione Friuli -	4672.99	**	4672.99	4672.99	.00	.00	.00	.00	27.39	.00	.00
									4672.99	4672.99	.00	.00
									.00	.00	.00	.00
									.00	.00	.00	.00
									.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANL. CAP.	IMPORTO : AUTORIZZAZIONI DI SPESA..... PERIODO CAPITOLO : AL 1998 1999 2000 2001 2002 OLTRE : RIFERITO										STORNI	IMPEGNI	PACCHETTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1998	1999	2000	2001	2002	OLTRE	RIFERITO								
Art. 30 Com. -	Somme da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi pluriennali c/interessi ricostruzione terremotate - (ESABITTO)	8.00 *																
Art. 31 Com. 1	Trasferimento ANS pronto intervento - (ESABITTO)	2.00 *																
Art. 9 Com. 1	Strade statali trasferimento ANS - (ESABITTO)	60.00 *																
Art. 9 Com. 5	Autostrada Udine-Tarvisio (trasferimento tramite ANS a Società concessionaria) - (ESABITTO)	96.00 *																
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	5510.30	**	5283.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.23	33.92	.03	-52	-31.17	14.48	-2.21
												5266.07	3219.99	6.12	31.60			.33
L. 675/1977	PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICONVERSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE																	
Art. 29 Com. II	Conferim. Fondo speciale ricerca applicata (ai sensi art. 4 L. 1189/1988) (Cfr. L. 687/80; +100 mld.; L. 544/81; +200 mld.) - (ESABITTO)	900.00 *																
Art. 29 Com. III	Conferimento fondi dotazione ad aziende a partecipazione statale (IRI, ENI, EFIM, ENAM, EGAM, E Cinema) - VEDI NOTA 1 - (ESABITTO)	3035.00 *																
Art. 29 Com. IV	Aumento capitale GEPI con conferimento tramite IRI-ENI-EFIM (252 mld.) - VEDI NOTA 2 - (ESABITTO)	948.50 *																
Art. 29 Com. IVa	Aumento capitale GEPI con concorso INI - VEDI NOTA 3	668.00	TES 8078	668.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	-1.00
Art. 3 Com. 1	Fondo per ristruttur. e riconvers. industriale (l'art. 29/1 dispone il finanz. del Fondo per le	7084.00	IND 7068	7084.00	30.00	37.00	.00	.00	.00	.00	.00	28.50	50.19	.00	.00	-21.68	59.23	1.50
												6940.17	6880.94	1.24	.00			5.59

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PRONOMINATO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1998	1999	2000	2001						
					PERIODO O.B.R. : RIFERITO									
Art. 29 Com. 1a	Programma per completamento funzionale e attrezzatura tronchi di arterie già avviati nell'area Cassa del Mezzogiorno	998.00	0746	998.00	AL 1998	1999	2000	2001	AL 1998	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00
L.336/1980	PROVVEDIMENTI STRADONINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO													
Art. 5 Com. 1	Costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - VEDI NOTA 1	1038.40		1038.40	3167	237.71	0.00	0.00	AL 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					800.69	751.39	49.30	0.00	AL 1998	117.24	201.25	5.01	-84.01	53.62
									AL 1998	582.79	543.36	72.58	15.28	100.55
					TOT	1038.40	989.10	49.30	AL 1998	117.24	201.25	5.01	-84.01	53.62
									AL 1998	820.50	781.07	72.58	15.28	100.55
					**	1038.40	989.10	49.30	AL 1998	117.24	201.25	5.01	-84.01	53.62
									AL 1998	820.50	781.07	72.58	15.28	100.55
L.784/1980	NOTA PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELL'INDUSTRIA CHIMICA, PER LA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FUNZIONALE DEL GRUPPO LIQUIGAS-LIQUICHIMICA E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI METANIZZAZIONE													
Art. 11 Com. 3	Autorizzazione spesa per l'attuazione del programma razionalizzazione Mezzogiorno - VEDI NOTA 1	3227.40	7802	3227.40	2391.20	199.39	119.62	517.19	AL 1998	121.60	0.00	0.00	0.00	121.60
									AL 1998	2391.20	2336.52	0.00	46.83	121.60
					**	3227.40	2391.20	199.39	AL 1998	121.60	0.00	0.00	0.00	121.60
									AL 1998	2391.20	2336.52	0.00	46.83	121.60
L.845/1980	PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUESSIONE													
Art. 5 Com. 1	Autorizzazione spesa per opere a carico Ministero Lavori Pubblici	707.65	9007	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	AL 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									AL 1998	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PRONOMEINTE	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
					AL 1996	1999	2000	2001							
					AL 1996	1999	2000	2001	AL 1996	AL 1996	AL 1996	AL 1996	AL 1996	AL 1996	AL 1996
	e Ministero dell'Agricoltura - VEDI NOTA 1				76.25	.00	.00	.00	.00	.00	3.28	17.76	1.14	-3.14	-17.90
		7740			213.80	.00	.00	.00	.00	50.34	44.82	41.07	12.66	-2.86	.59
		LUPP			9419	.00	.00	.00	.00	.00	7.06	.00	.50	-6.56	.00
					9419	.00	.00	.00	.00	223.02	198.54	5.43	16.48	8.00	.00
		9419			10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		9419			10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		9419			307.60	282.60	.00	.00	.00	9.16	16.12	.00	7.79	.83	-9.65
		8123							52.64	299.09	194.48	32.03	56.23	48.38	4.12
		TOT			707.65	682.65	25.00	.00	.00	9.16	26.46	17.76	-8.43	-8.87	-27.55
									16.95	582.05	446.95	78.94	75.86	59.24	4.71
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	707.65			682.65	25.00	.00	.00	.00	9.16	26.46	17.76	-8.43	-8.87	-27.55
									16.95	582.05	446.95	78.94	75.86	59.24	4.71
L.64/1981	ULTERIORI FINANZIAMENTI PER RICOSTRUZIONE ZONA DEL BELICE DISTRUTTA DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1980														
Art. 1 Com. 1	Ulteriore autorizzazione di spesa di cui art.17/c D.L. 229/76, c.v.s. L.464/78 per complet. opere in corso di realizzazione - VEDI NOTA 1	28.14			28.14	.00	.00	.00	.00	.00	26.49	1.65	.00	.00	.00
		LUPP			9009				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 2 e 3	Ulteriore autorizzazione di spesa per opere di urbanizzazione di cui art.17 e 26 L. 21/70 (mid.116 c.2 + mid.57 c.3) - VEDI NOTA 2	559.20			510.50	14.00	24.00	20.70	.00	.00	23.17	22.66	3.62	18.85	-26.79
		LUPP			9051				10.34	423.57	265.89	94.33	83.09	74.59	2.94
Art. 16 Com. 1	Per interventi natura statica e strutturale - VEDI NOTA 3	30.25			21.67	2.00	3.58	3.00	.00	.00	17	.00	.00	.00	.00
		LUPP			8647				.00	12.83	6.32	6.64	6.51	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Ulteriore spesa per concessione contributi a privati ai sensi artt. 4 bis e 4 ter D.L. 229/78 convertito in L.464/78 - VEDI NOTA 4	285.00			285.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		LUPP			9175				.00	234.73	150.41	50.27	84.26	.06	.00
Art. 2 Com. 1a	Suma da assegnare alla Regione Sicilia - VEDI NOTA 5	1072.98			922.98	75.00	75.00	.00	.00	77.72	45.13	.00	.00	32.59	.00
		TES			8817				67.36	990.36	951.50	.00	.00	38.06	.00
Art. 30 Com. 1	Per completamento opere portuali di Sciacca e Mazzara del Vallo - (ESAUITO)	10.00 *													
Art. 4	Sistemazione scarichi e rimozione	17.00			17.00	2.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.40	.00	.00	.60

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002 AL 1998 NEL 1998 AL 1998 AL 1998	PERIODO Q. TR. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO				
Com. 1	ricoveri provvisori - VEDI NOTA 6		7006					2,00	6,06	5,44	9,34	,59	,60				
Art. 5	Contributi per rimborso spese di	11,30															
Com. 2	energia che a partire dal 1992 saranno fissati con la legge di Bilancio - VEDI NOTA 7		1580	11,30	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.																	
		2023,87		2013,87	1793,59	93,00	103,58	23,70	,00	,00	79,72	101,06	67,96	5,02	-18,34	51,44	-26,19
												79,72	1706,28	1417,29	164,49	113,54	3,54
L. 92/1981 PROVVEDIMENTI URGENTI PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CITTA' DI ROMA																	
Art. 1	Provvedimenti urgenti patrimonio	230,06															
Com. 1	archeologico citta' di Roma - VEDI NOTA 1		8012	230,06	,00	,00	,00	,00	,00	,02	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.																	
		230,06		230,06	,00	,00	,00	,00	,00	,02	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
												228,81	226,39	1,25	2,42	,00	,00
L. 119/1981 LEGGE FINANZIARIA 1981																	
Art. 10	Esecuzione opere di viabilita' in	220,00															
Com. 5	Calabria e nell'area metropolitana di Napoli		0747	220,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Art. 7	Esecuzione opere straordinarie	660,00 *															
Com. 5	manutenzione strade statali - (ESAUITO)																
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.																	
		870,00		220,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
													220,00	220,00	,00	,00	,00
L. 151/1981 LEGGE QUADRO PER RIORDINAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI																	
Art. 11	Riordinamento, ristrutturazione e	4880,00															
Com. 1 e 2	potenziamento dei trasporti pubblici locali - VEDI NOTA 1		7296	4880,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.																	
		4880,00		4880,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
													4880,00	4880,00	,00	,00	,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAR.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PUBBLIC.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.
					AL 1998	1999	2000	2001							
					AL 1998	1999	2000	2001	AL 1998	1999	2000	2001	AL 1998	1999	2001
L.219/1981	Q.S. IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L.19.3.81, N.75, RECANTE ULTERIORI INTERV. PER LE POPOLAZ. COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL NOVEMBRE '80 E GENNAIO '81. PROMUOVENDO ORGANICI PER LA RICOSTRUZ. E LO SVIL. DEI TERRITORI COLPITI	29706.14	7406	29572.97	29571.42	1.55	.00	.00	.00	17.74	48.73	.00	.00	30.99	-16.19
Art. 3 Com. 1	Istituzione del fondo per risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma nel novembre 1980 e febbraio 1981 - VEDI NOTA 1		LUPP	.85	.85	.00	.00	.00	.00	21042.19	21042.19	270.07	.00	.00	1.55
			1161							1.37	1.18	1.48	.30	.00	.00
			INC	132.32	132.32	.00	.00	.00	.00	132.16	147.27	.00	.00	-10.11	.00
			7624							843.32	843.32	.00	.00	.00	.00
			TOT	29706.14	29704.59	1.55	.00	.00	.00	149.90	191.00	.00	.00	41.10	-16.19
										21856.88	21856.69	271.55	.30	.69	1.55
Art. 3 Com. 1a	Somme da corrispondere alla Amme. PP. IT. per l'attuazione degli interventi di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 2	295.00	4644	295.00	272.00	23.00	.00	.00	.00	45.00	45.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1b	Somme da corrispondere all'ANAS per l'attuazione degli investimenti di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 3	0.00	7808	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27.00	27.00	8.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1c	Somme da corrispondere all'Azienda di Stato Servizi Telefoni per l'attuazione degli interventi di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 4	0.00	7809	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.75	5.75	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1d	Somme da corrispondere alla Cassa D.P.P. ai sensi dell'art.3 comma 22 dell L.730/86 - VEDI NOTA 5	223.85	5943	223.85	223.85	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1e	Somme da corrispondere a Mediobanca Centrale - VEDI NOTA 6	0.00	7869	.00	.00	.00	.00	.00	.00	260.00	260.00	.00	.00	250.00	.00
Art. 3 Com. 1f	Riparazione beni demaniali e patrimoni rimasti danneggiati dagli eventi sismici - VEDI NOTA 7	0.00	4302	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1g	Interv. edilizia deman. da effettuare in Campania e	56.98	9064	56.98	56.98	.00	.00	.00	.00	26.41	11.18	.38	-1.39	16.62	-26.79
										337.80	337.59	318.10	2.19	29.20	40.29

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO O.TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				AL 1998	1999	2000	2001							
Art. 3 Com. 1h	Basilicata colpite da eventi sismici - VEDI NOTA 8	158.02		.00	.00	.00	.00	MEI 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			LUP	.00	.00	.00	.00	AL 1998	1.47	1.47	.00	.00	.00	.00
	Interv. su immobili di interesse storico-artistico e su edifici di culto della Campania e Basilicata colpite dal sisma - VEDI NOTA 9		LUP	.00	.00	.00	.00	MEI 1998	.30	.30	.00	.00	.00	.00
			LUP	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.30	.30	.00	.00	.00	.00
			LUP	.00	.00	.00	.00	MEI 1998	1.53	1.53	.00	.00	.00	.00
			LUP	158.02	.00	.00	.00	AL 1998	44.70	59.47	44.70	1.60	19.35	-61.07
			906a					AL 1998	937.51	1085.83	929.61	9.70	140.87	.00
	TOT			158.02	.00	.00	.00	MEI 1998	.00	59.47	44.70	1.60	19.35	-61.07
								AL 1998	940.81	1089.13	932.91	9.70	140.87	.00
Art. 3 Com. 1i	Risanamento ferrovie in concessione e in gestione diretta a carico dello Stato danneggiate da eventi sismici - VEDI NOTA 10	0.00	729f	.00	.00	.00	.00	MEI 1998	.00	.00	.44	.00	.44	.00
				.00	.00	.00	.00	AL 1998	85.60	85.62	73.20	.18	12.42	.00
Art. 3 Com. 1l	Manutenzioni, riparazioni e spese ricostruzione - VEDI NOTA 11	3641.44		3442.00	.00	.00	.00	MEI 1998	.00	.00	35.00	.00	35.00	.00
			9176	75.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	3442.00	296.72	.00	906.28	.00
			DIF	.69	.00	.00	.00	MEI 1998	1.60	76.60	76.60	.00	.00	.00
			DIF	.69	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4071	123.75	.00	.00	.00	MEI 1998	3.00	3.94	3.43	.15	.11	.00
			DIF	.03	.00	.00	.00	AL 1998	.00	33.08	32.80	.00	.03	.22
			4611	.03	.00	.00	.00	AL 1998	.45	124.05	112.60	.15	10.45	.00
	TOT			3641.44	.00	.00	.00	MEI 1998	.00	33.08	67.89	.00	34.78	.00
								AL 1998	5.05	3646.19	3129.35	.30	515.73	.00
Art. 3 Com. 1la	Manutenzioni, riparazioni e spese di ricostruzione e completamento di infrastrutture militari - (ESABRITO)	0.00 *		.00	.00	.00	.00	MEI 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				.00	.00	.00	.00	AL 1998	11.70	11.70	9.58	.00	2.12	.00
Art. 3 Com. 1m	Interv. di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territ. colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 12	0.50		.00	.00	.00	.00	MEI 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7407	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			WAF	.00	.00	.00	.00	MEI 1998	4.00	4.00	3.98	.00	.02	.00
			WAF	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7410	.03	.00	.00	.00	MEI 1998	14.00	14.00	14.00	.00	.00	.00
			WAF	.03	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8226	.47	.00	.00	.00	MEI 1998	12.43	8.93	8.93	.00	.00	.00
	TOT			.50	.00	.00	.00	MEI 1998	.00	8.90	8.90	.00	.00	.00
								AL 1998	65.10	51.03	45.39	.00	5.64	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
Art. 3 Com. 1nd	Interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di compet. stat. nei territori colpiti da eventi sismici - (ESARITTO)	0.00 *										
Art. 3 Com. 1n	Interventi ricostruzione beni culturali nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 13	215.00	8802 7501 8802 8801	215.00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00 343.30 .00 277.37	.00 343.30 .00 428.46	.00 .00 .00 3.21	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	
	TOT			215.00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998	.00 343.30	.00 343.30	.00 .00	.00 .00	.00 .00	
Art. 3 Com. 1o	Spese per costruzione e funzionamento ufficio speciale ricostruzione e sviluppo zone terremotate - VEDI NOTA 14	0.00	PCN 1940 PCN 6562 PCN 8354	.00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998 NEL 1998 AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00 3.00 .00 50.00 .00 4.50	.00 3.00 .00 50.00 .00 4.50	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	
	TOT			.00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998	.00 57.50	.00 57.50	.00 .00	.00 .00	.00 .00	
Art. 3 Com. 1p	Spese per propaganda turistica - VEDI NOTA 15	13.61	PCN 1401 PCN 6533 PCN 6566 PCN 6680	7.29	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998 NEL 1998 AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00 .02 .00 .05 .00 3.83	.00 5.83 .55 2.25 .05 7.53	.00 1.48 .02 .07 .05 6.82	.00 1.11 .02 .02 .00 .25	.00 .06 .03 .42 .05 .71	.00 .00 .00 .00 .00 .00
	TOT			13.61	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998	.00 4.00	.00 15.71	.00 13.39	.02 1.13	.45 1.19	.00 .00
Art. 3 Com. 1q	Spese connesse all'attuazione del programma straordinario per la ricostruzione beni culturali ecc. - (ESARITTO)	0.00 *										
Art. 3 Com. 1r	Somme da accord. a contabilità speciale intestata a Ministro designato per attuaz. interv. previsti da art.32 L.219/81 - VEDI NOTA 16	0.00	TES 7755	.00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998	.00 3407.78	.00 3407.78	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1s	Somme da versare a fondo speciale per credito alla cooperazione della BUL - VEDI NOTA 17	0.00	TES 8170	.00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998	.00 20.00	.00 20.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002 : C.I.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERELENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
Art. 3 Com. 1t	Somme da assegnare ai Comuni della Campania ai sensi della L.41/86 art.18 comma 5 - VEDI NOTA 18	0.00	TES 7801	.00 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1u	Conferimento al fondo con amministrazione autonoma, gestione fuori bilancio, ecc. - VEDI NOTA 19	0.00	TES 4628	.00 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1v	Somma da accred. a contab. spec. intestata al Ministro Interv. Straord. Mezzog. designato attualiz. interv. art.21 L.219/81 - VEDI NOTA 20	0.00	TES 7758	.00 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1x	Stipendi e assegni fissi a personale non docente - VEDI NOTA 21	0.00	ISTR 4000	.00 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1y	Contributi funzionario universita' per rinnovo e acquisto strutture didattiche - VEDI NOTA 22	0.00	RIC 7375	.00 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 80-85 Com. 1	Interv. stat. per l'edil. a NA (ind.1500 di cui 450 fondi Cassa C.D.PP. sensi art. 2/2 D.L.75/81 e 1050 ricorso mercato) - VEDI NOTA 23	11478.65	TES 7420 INT 1693 TOT	11478.65 : .00 : .00 : 11478.65 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 : : NEL 1998 : : AL 1998 : : NEL 1998 : : AL 1998 :	.00 10825.40 1.50 303.35 303.35	143.35 358.25 1.50 143.35 359.75	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 295.00 .00 160.00 295.00	-303.35 .00 .00 303.35 .00	
Art. 80-85 Com. 1a	Fondo amministrato dal Sindaco di Napoli (cap. 7813) e fondo amministrato dal Presidente della Giunta (cap. 7814) - VEDI NOTA 24	0.00	TES 7813 TES 7814 TOT	.00 : .00 : .00 :	.00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 : : NEL 1998 : : AL 1998 : : NEL 1998 : : AL 1998 :	.00 4619.90 6104.30 10724.20	.00 4619.90 6104.30 10724.20	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	.00 .00 99.96 99.96	.00 .00 .00 .00	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.		45788.19	**	45788.19 :	45764.64 : 24.55 : .00 : .00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 :	128.00	617.76	854.50	2.00	-5.98	-230.76	-407.40
L.416/1991	DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	1335.35	ADM 7406	1335.35 :	976.35 : 94.00 : 55.00 : 210.00 : .00 : .00 :	.00 : NEL 1998 : : AL 1998 :	.00	20.55	24.82	2.29	.00	-4.17	46.51
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito	1335.35					.00	572.40	430.97	326.41	52.13	89.30	77.54

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI FRAZIONAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AN. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO Q. IRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 33 Com. 4 p.3	c/o Presidenza del Consiglio di cui art.29/l.416/81 - VEDI NOTA 1	61.49	PCOM 7422	61.49	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	47.51 .00 .00	-47.51 .00 .00	.00
Art. 34 Com. 6	Contributo dello Stato al fondo centrale di garanzia - VEDI NOTA 2	80.00	BBOC 7551	80.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	79.31	71.46 .00 .00	.00 .00 .00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1476.86	**	1476.86	1117.85 94.00 55.00 210.00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	20.65 72.33 2.29	562.54 328.46 59.96	-51.68 69.30	46.51 77.54
L.536/1981	INTERVENTI A FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA EVENTI SISMICI - OS. D.L. 397/81	12686.76									
Art. 18 Com. 1	Assegnazione alla regione siciliana di un contributo speciale per provvedere agli interventi previsti dal presente decreto - VEDI NOTA 1	12686.76	PCOM 7593	1.87	1.87	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	10.50	4.38	8.76 .00 .00	-4.38 6.12
			7593	19.09	19.09	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	23.10	18.77	12.94 .00 .00	-5.83 6.20
			7599	65.00	65.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	250.00	250.00	29.40 .00 .00	-29.40 19.09
			7600	21.50	21.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			8172	4084.50	2064.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			8778	14.30	14.30	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			7542	85.40	85.40	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			7542	85.40	85.40	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			9085	6189.98	6189.98	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			1872	2045.85	2045.85	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			2807	148.96	148.96	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			7065	10.30	10.30	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
			7321	10.30	10.30	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		12686.76	**	12686.76	10666.76 200.00 300.00 400.00 1120.00	AL 1998 NEL 1998 AL 1998	10.50	2070.91	1626.79 38.45 69.89	374.23 334.69	-79 31.52

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PRONOMEINMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO C.I.R.E.	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1998	1999	2000	2001						
Cm. 1	rotativo per tecnologica - VEDI NOTA 2	7879	7879	6374,75	6246,25	0,00	30,00	105,00	-6,50	10,00	60,00	9,35	0,00	50,64
		7069	7069	2242,00	2105,75	110,00	26,25	0,00	0,00	100,00	6125,58	13,78	0,00	-13,78
		7071	7071	490,00	250,00	60,00	60,00	60,00	0,00	70,00	180,00	140,00	0,00	40,00
		7072	7072	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2175,75	2075,75	0,00	100,00
		7073	7073	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		7074	7074	108,00	88,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	6,40	460,00	0,00	-453,60
		7075	7075	108,00	88,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1630,40	1470,00	0,00	220,40
		7076	7076	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	83,20	0,00	-3,20
		7077	7077	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
		7078	7078	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Art. 20 Cm. 2	Istituzione fondo per razionalizzazione aziendale e siderurgici - VEDI NOTA 3	TOT	TOT	9284,75	8740,00	200,00	126,25	165,00	53,50	10,00	540,18	1006,34	0,00	-466,16
		7062	7062	855,50	685,81	80,00	100,69	0,00	0,00	0,00	10489,73	30,27	0,00	-371,04
		7063	7063	1672,37	1672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		7064	7064	1672,37	1672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,81	860,81	0,00	0,00
		7065	7065	2538,87	2358,18	80,00	100,69	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		TOT	TOT	9284,75	8740,00	200,00	126,25	165,00	53,50	10,00	540,18	1006,34	0,00	-466,16
		**	**	19679,07	18753,63	421,50	279,44	165,00	53,50	10,00	677,18	1087,00	0,00	-409,82
		19679,07	19679,07	19679,07	18753,63	421,50	279,44	165,00	53,50	10,00	677,18	1087,00	0,00	-409,82
		**	**	19679,07	18753,63	421,50	279,44	165,00	53,50	10,00	677,18	1087,00	0,00	-409,82
		19679,07	19679,07	19679,07	18753,63	421,50	279,44	165,00	53,50	10,00	677,18	1087,00	0,00	-409,82
L. 48/1982 Art. 1 Cm. 1	Costruzione del bacino di Carapaggio nel porto di Palermo (Cfr. anche art. 2/-) - VEDI NOTA 1	LLPP	LLPP	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7596	7596	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		**	**	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		**	**	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		**	**	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		**	**	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
L. 86/1982	CONCESSIONE ALL'ENEA (EX OREN) CONTRIBUTO STATALE ATTIVITA' QUINQUENNIO 1990-1994 ED ANTICIPO CONTRIBUTO 1995-1999 E 1996-1999, LO STANZIAMENTO ASSORBE ANCHE I FINANZIAMENTI DI CUI ALLE LEGGI 59/1991 (508 M.D.) E D.L. 414/1991 (185 M.D.)	LLPP	LLPP	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7596	7596	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		**	**	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		**	**	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		**	**	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		**	**	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17
		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	58,83	0,00	15,17

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO :			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1998	1999	2000							
				AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....			PERIODO C.I.R.E. : RIFERITO						
				AL 1998	2000	2002							
Art. 3 Com. 1	della "cooperativa Auspicia" riportati all'art. 21bis/0) - (ESABITO)	1000.00	8171	1000.00	.00	.00	.00 : NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Edilizia sovvenzionata -						: AL 1998	.00	1000.00	1000.00	.00	.00	.00
	Acquisizione ed urbanizzazione aree - VEDI NOTA 3												
Art. 4 Com. 3	Edilizia sperimentale -	565.00											
	(ESABITO)												
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6055.40	**	3541.40	.00	421.90	.00 : NEL 1998	.00	50.00	.00	.00	-50.00	.00
							: AL 1998	.00	3071.00	3071.00	.00	.00	.00
L. 308/1982	NOME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI	20.20	7079	20.20	.00	.00	.00 : NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi a fondo perduto - VEDI NOTA 1						: AL 1998	.00	19.76	19.76	.44	5.41	.00
Art. 10 Com. 3	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi c/capitale - VEDI NOTA 2	1318.76	7080	1318.76	.00	.00	.00 : NEL 1998	.00	.00	1.08	.00	-1.08	.00
							: AL 1998	.00	1301.26	964.22	17.50	334.93	2.11
Art. 11 Com. 1	Progetti dimostrativi - VEDI NOTA 3	107.41	7710	107.41	.00	.00	.00 : NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							: AL 1998	.00	98.31	91.19	9.10	47.12	.00
Art. 12 Com. 1a - 2	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/capitale - VEDI NOTA 4	166.00	7535	166.00	.00	.00	.00 : NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							: AL 1998	.00	166.00	166.00	.00	.00	.00
Art. 12 Com. 1b - 3	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/capitale (trasf. regioni) - VEDI NOTA 5	37.54	7539	37.54	.00	.00	.00 : NEL 1998	.00	5.18	5.13	.00	.05	.00
							: AL 1998	.00	37.54	33.76	.00	3.75	.00
Art. 13 Com. 1	Contributi in c/capitale alle aziende municipalizzate per acquisto veicoli a trazione	6.00	7711	6.00	.00	.00	.00 : NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							: AL 1998	.00	.00	6.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1998	1999	2000	2001					
	elettrica o mista											
Art. 13 Com. 7 e 8	Piano dimostrativo per utilizzo alcol metilico o etilico per autotrazione, ecc.	2.00	7712	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 14 Com. 1	Piccole derivazioni di acqua - contributi per riattivazione e costruzione nuovi impianti - VEDI NOTA 6	220.05	7081	220.05	.00	.00	.00	.00	.00	.10	.00	.00
Art. 21 Com. 1	Interventi cassa conguaglio per settore elettrico	70.00	7547	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1	Contributi in c/capitale e sostegno utilizzo fonti rinnovabili di energia in edilizia - VEDI NOTA 7	779.86	7705	779.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 1 e 3	Limiti di impegno annuali - prime rate: (1981-90 mid.; 1992-90 mid.; 1993-120 mid.; 1997- 72 mid.; 1998: 76.13 mid.) - VEDI NOTA 8 - (ESAURO)	2098.13 *										
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4825.95		2727.82	.00	.00	.00	.00	.00	5.18	6.31	.05
										2653.46	2173.81	5.91
L. 531/1982	PIANO DECENNALE PER LA VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE E MISURE DI RIASSETTO NEL SETTORE AUTOSTRADALE											
Art. 11 Com. 1	Contributo alla Societa' Autostrade Tor Ino-Savona - (ESAURO)	20.00 *										
Art. 15 Com. 1	Pagamenti debiti societa' concessionaria - (ESAURO)	80.00 *										
Art. 4 Com. 1	Programma stralcio - VEDI NOTA 1	840.00	AWIS 071	840.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1a	Traforo del Frejus - Lavori nuovi tronchi - VEDI NOTA 2	402.00	AWIS 0783	402.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1b	Traforo del Frejus - Partecipazione azionaria - (ESAURO)	10.00 *										

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO Q. TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 6 Com. 1c	Traforo del Frejus - Contributo alla Soc. Concessionaria - (ESAUTITO)	40.00 *									
Art. 7 Com. 1	Completamento Messina-Palermo - (ESAUTITO)	210.00 *									
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1602.00	**	1242.00	1242.00	1242.00	1242.00	1242.00	1242.00	1242.00	1242.00
L. 547/1982	MISURE URGENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE										
Art. 2 Com. 1	Istituzione fondo per la protezione civile - VEDI NOTA 1	12161.84									
PCON 1008		55.10		55.10	00	00	00	13	8.10	00	7.97
PCON 2009		25		25	00	00	00	57.10	51.94	00	5.04
PCON 2010		1.46		1.46	00	00	00	94.74	94.74	00	00
PCON 2014		30		30	00	00	00	1.14	1.99	00	04
PCON 2015		30		30	00	00	00	2.07	1.91	00	04
PCON 2020		2.34		2.34	00	00	00	51	50	00	00
PCON 2021		11		11	00	00	00	74	60	00	00
PCON 2022		07		07	00	00	00	5.94	6.64	00	00
PCON 2034		90.59		90.59	00	00	00	13.82	11.34	00	00
PCON 2035		50		50	00	00	00	00	00	00	00
PCON 2036		2.41		2.41	00	00	00	28	28	00	00
PCON 2037		1.50		1.50	00	00	00	10	10	00	00
PCON 2038		2.08		2.08	00	00	00	24	21	00	00
PCON 2039		12		12	00	00	00	4.70	3.97	00	00
PCON 2040		70		70	00	00	00	2.86	2.62	00	00
PCON 2041		114.86		114.86	00	00	00	1.36	1.49	00	00
PCON 2042		5.02		5.02	00	00	00	3.26	2.86	00	00
PCON 2043		184.60		184.60	00	00	00	09	07	00	00
PCON 2044		9.99		9.99	00	00	00	14	12	00	00
PCON 2045		114.86		114.86	00	00	00	46	47	00	00
PCON 2046		5.02		5.02	00	00	00	30.91	15.84	00	00
PCON 2047		184.60		184.60	00	00	00	144.71	102.16	00	00
PCON 2048		9.99		9.99	00	00	00	3.19	2.67	00	00
PCON 2049		114.86		114.86	00	00	00	10.43	9.05	00	00
PCON 2050		5.02		5.02	00	00	00	163.49	135.50	00	00
PCON 2051		184.60		184.60	00	00	00	411.07	350.17	00	00
PCON 2052		9.99		9.99	00	00	00	11.84	11.56	00	00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	AN- NO	IMPORTO CAPITOLO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	PERIODO Q.T.R. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	12161.84	**	12161.84	11501.84	660.00	.00	.00	.00	: AL 1998	545.93	11620.15	10588.53	154.18	46.62	1005.00	273.44
										: NEL 1998	75.16	1328.53	1400.86	.42	3.43	-75.76	20.19
										: AL 1998	545.93	11620.15	10588.53	154.18	46.62	1005.00	273.44
L. 752/1992	NOME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA																
Art. 0 Com. 000	Some da ripartire - VEDI NOTA 1	107.53	110 7090	107.53	107.53	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	13.87	.15	.13	.00	13.72	-14.00
										: AL 1998	.00	93.84	1.06	13.74	11.07	81.71	.00
Art. 14 Com. a-b-c	Some da ripartire - VEDI NOTA 2	64.00	110 7909	64.00	64.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										: AL 1998	594.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 15 Com. 1	Interventi di politica mineraria - VEDI NOTA 3	173.54	110 7906	173.54	173.54	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										: AL 1998	.00	173.54	173.54	.00	.00	.00	.00
Art. 20 Com. 1a	Per la ricerca di base di cui all'art. 4 - VEDI NOTA 4	107.06	110 7067	107.06	107.06	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	1.49	2.11	.00	.00	.62	.00
										: AL 1998	.00	104.73	99.86	2.33	3.90	.97	.00
Art. 20 Com. 1b	Per l'erozione dei contributi di cui all'art. 9 - VEDI NOTA 5	156.40	110 7901	156.40	156.40	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										: AL 1998	.00	150.63	121.96	5.77	28.67	.00	.00
Art. 20 Com. 1c	Per il mantenimento delle miniere in stato di potenziale coltivazione, ai sensi dell'art. 14 - VEDI NOTA 6	288.70	110 7902	288.70	288.70	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										: AL 1998	87.00	375.12	372.52	.58	2.60	.00	.00
Art. 20 Com. 1d	Per la promozione attivit� di ricerca all'estero di cui all'art. 17 - VEDI NOTA 7	347.36	110 7087	347.36	347.36	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	4.53	2.33	30.47	.00	2.20	-35.00
										: AL 1998	50.00	237.20	191.51	60.16	30.35	15.34	.00
Art. 20 Com. 1e	Per i programmi di cui al primo punto delibera CIP1 del 17 gennaio 1980 - VEDI NOTA 8	415.75	110 7088	415.75	415.75	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	40.94	12.17	29.43	.00	37.77	-50.34
										: AL 1998	27.00	302.69	151.93	90.40	41.60	103.16	49.66
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1660.39	**	1660.39	1660.39	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00	69.83	16.76	60.03	.00	53.07	-99.34
										: AL 1998	.00	1437.75	1118.38	172.98	118.19	201.18	49.66
L. 828/1982	ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER COMPLETAMENTO OPERA RICOSTRUZIONE E SVILUPPO ZONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E ZONE TERREMOTATE REGIONE MARCHE																
Art. 10	Contributi speciali alla Regione	299.76	TES	299.76	289.76	2.50	2.50	2.50	2.50	: NEL 1998	.00	2.50	3.71	.00	.00	-1.21	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. IO
					AL 1998	1999	2000	2001	2002						
Art. 39 Com. 1	Programma quadriennale potenziamento infrastrutture logistiche ed operative di porto - VEDI NOTA 3	459.55	TRAS 7751 4537	402.27	402.27	.00	.00	.00	.00	.00	2.50	1.74	.00	-1.49	10.63
											335.12	335.92	5.52	17.32	10.63
											9.69	5.62	6.06	.00	4.07
											31.37	17.28	20.10	2.72	11.37
											12.29	7.36	6.06	-1.49	10.63
											417.49	353.20	25.62	20.04	10.63
Art. 7 Com. 1	Acquisto di mezzi navali - VEDI NOTA 4	710.88	TRAS 7761 7764 TRAS 7765 7765 7765 8630	72.88	65.65	7.23	.00	.00	.00	.00	11.31	5.84	1.57	.00	5.47
											38.93	36.42	6.72	1.89	20.62
											1.14	1.28	.00	.00	.36
											1.04	4.18	.30	.00	1.79
											1.37	1.32	.00	.00	.06
											7.66	7.43	1.02	.00	.23
											92.96	.02	.00	.00	92.94
											355.00	261.39	137.86	1.45	93.16
											105.78	8.46	1.57	.00	98.32
											428.56	339.42	145.89	3.34	115.80
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1505.85		1505.85	1416.05	82.80	7.00	.00	.00	.00	140.76	24.14	10.99	-1.49	118.11
											1176.36	945.83	231.91	41.40	189.13
											29.82	29.82	.00	.00	.00
L. 156/1993	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA COLPITA DAL MONITORIO FRANCO DEL 13 DICEMBRE 1992														
Art. 1 Com. 1	Contributo speciale alla Regione Marche per recupero area franosa di Ancona - VEDI NOTA 1 - (ESARITTO)	278.00 *													
Art. 1 Com. 2	Contributi pluriennali alla Regione Marche (2 mil. all'anno dal 1983 al 2002) - VEDI NOTA 2	39.82	TES 8797	39.82	29.82	2.00	2.00	2.00	4.00	.00	3.94	3.94	.00	.00	-1.94
											29.82	29.82	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ricostruzione stabilimenti ospedalieri - (ESARITTO)	100.00 *													
Art. 3 Com. 1	Ricostruzione della facoltà di medicina di Ancona - (ESARITTO)	35.00 *													
Art. 4 Com. 1	Ripristino opere demaniali e di edilizia di culto - (ESARITTO)	4.00 *													
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		456.82		39.82	29.82	2.00	2.00	2.00	4.00	.00	3.94	3.94	.00	.00	-1.94

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						STORNI	IMPIEGHI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESTIDUI PROPRI	RESTIDUI STAZI. TO
				IMPORTO CAPITOLO :	AL 1998	1999	2000	2001	2002						
L.109/1983	PIANO DECENNALE PASSAGGI A LIVELLO DELLE LINEE DELLE FERROVIE DELLO STATO														
Art. 1 Com. 1	Trasferimenti Ferrovie dello Stato - VEDI NOTA 1	1694,00		1694,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00
				7811					AL 1998	1290,00	255,80	255,80	98,20	0,00	0,00
				0531					AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									AL 1998	1290,00	1290,00	1290,00	0,00	0,00	0,00
				TOT	1694,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00
									AL 1998	0,00	1545,80	1545,80	98,20	0,00	0,00
				**	1694,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00
									AL 1998	0,00	1545,80	1545,80	98,20	0,00	0,00
L.190/1983	ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT (CPR. L.1467 DEL 1963 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)														
Art. 2 Com. 1a	Contributi per ricostruzione unita' immobiliari di proprieta' privata ai sensi artt. 4-5 (L.1457/63, etc.) - (ESARITO)	6,00 *													
Art. 2 Com. 1b	Finanz.opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e collegamenti viari ai sensi artt.1-2 L.1457/63 - VEDI NOTA 1	39,20		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9058					AL 1998	0,00	11,74	11,60	26,14	0,00	0,00
				LPP	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9059					AL 1998	-70	26,50	25,73	0,00	0,70	0,07
				TOT	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									AL 1998	-70	38,24	37,33	26,84	0,07	0,00
Art. 2 Com. 1c	Costruzione ponte comprensoriale sul fiume Piave e relative opere stradali in Comune di Belluno - (ESARITO)	3,80 *													
Art. 3 Com. 1	Ulteriore finanziamento ex art.20/5 comma, L.1457/63 e successive modificazioni - VEDI NOTA 2	34,00		34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				7055					AL 1998	0,00	31,66	30,75	2,34	0,91	0,00
Art. 4	Autorizz. limiti di impegno	281,32		281,32	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	15,75	4,04	0,00	-97
									AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PRONOMINAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1998	1999	2000	2001	2002	ALTRE : RIFERITO				
Com. -	decennali in aggiunta stan- di cui all'art. 20/b comma L. 1457/63 e successive integrazioni - VEDI NOTA 3	7064			AL 1998						220.10	117.00	31.64	71.46
					AL 1998									
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	364.32	**	354.52 :	324.52	15.00	15.00	.00	.00	.00 :	14.78	15.87	4.04	-1.09
					AL 1998					AL 1998 :	250.00	185.08	33.82	33.39
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998					AL 1998				
					AL 1998									

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AL 1998	AL 1999	AL 2000	AL 2001	AL 2002	CLASSE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 80/1984	PROROGA DEI TERMINI ED ACCELERAZIONI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 219/81 E SUCCESSIVE MODIFICHE (O.S.D.L. 19/84)																	
Art. 5 Com. 1d	Finanziamento piani regionali di sviluppo - VEDI NOTA 1	1039.55	TES 7405	1039.55	1039.55	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	2023.55	1958.55	45.00	.00	-9.70	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1039.55	**	1039.55	1039.55	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	2023.55	1958.55	45.00	.00	-9.70	.00
L. 223/1984	ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI INTERESSI PER LE OBBLIGAZIONI EFIM, ESSESE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIP1 DEL 5/5/83																	
Art. 1 Com. 2	Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione dell'ibera CIP1 del 5/5/83	280.00	TES 7805	280.00	280.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	277.37	277.37	62.63	.00	.00	.00
L. 363/1984	INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DELL'APRILE 1984 IN TIRABIA E DEL MAGGIO 1984 IN ABRUZZA, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA (O.S. D.L. 159/84)																	
Art. 13 Com. 6	Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile e maggio 1984 - VEDI NOTA 1	523.53	PON 7586	523.53	468.53	55.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	62.92	85.72	.17	.00	-22.80	31.00
Art. 13rovi Com. 6	Completamento piani di ricostruzione ai sensi della L. 1402/51 - (ESAUITO)	30.00 *									AL 1998	79.00	515.36	391.44	.19	.00	123.92	31.98
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	553.53	**	523.53	468.53	55.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	62.92	85.72	.17	.00	-22.80	31.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERICL. RIFERITO	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
				AL 1998	1999	2000	2001	2002								AL 1998
L. 385/1984																
Art. 1 Com. -	ACQUISTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI PER RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO	180.67	EST	180.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.35	16.57	.00	.00	-14.22	-2.35
		7501							170.85	169.37	6.11	.30	1.18	3.71		
L. 409/1988																
Art. 1 Com. -	Acq. costr. ristr. imm. rappres. est. (L. 385/84; 60 mld.; L. 349/88; 1,5 mld.; L. 367/88; 0,735 mld.; L. 409/88; 6,5 mld.) - VEDI NOTA 1	180.67	**	180.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.35	16.57	.00	.00	-14.22	-2.35
									170.85	169.37	6.11	.30	1.18	3.71		
L. 456/1984																
PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE E TELECOMUNICAZIONI																
Art. 1 Com. 1	Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni - VEDI NOTA 1	16818.15	DIF	5532.73	.00	.00	.00	.00	.00	.00	561.93	1830.27	19.25	.00	-1288.34	-261.15
			4011	4035.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5988.35	4557.75	335.01	105.07	325.53	-109.37
			DIF	4035.87	.00	.00	.00	.00	.00	.00	219.02	1741.66	.00	.00	-1522.64	-188.02
			4031	7249.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4011.44	3191.12	14.43	200.46	19.86	13.00
			DIF	7249.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	356.29	2229.26	.00	.00	-1872.97	-348.29
			4051								7240.74	7120.74	4.00	118.12	1.88	4.81
L. 708/1984																
Art. 17 Com. 1	Contributo straordinario al Provveditorato al Porto di Venezia	21.00	TRAS	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		2578							21.00	21.00	.00	.00	.00	.00	.00	
L. 750/1984																
Art. 18 Com. 1	Conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali	10.00	IND	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.04	.00	.00	.04	.00
		7550							4.81	2.01	5.19	2.80	.00	.00	.00	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002 AL 1998 AL 1998 AL 1998 AL 1998	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Com. 1m	Istituto di architettura di Venezia - VEDI NOTA 11		9420							
Art. 5 Com. 1a - b	Opere idriche e ig. sanitarie, etc. Ristr. ospedale SS. Giovanni e Paolo - 2f. art. 8(2). Opert. fin. e agevolazioni - VEDI NOTA 12 - (ESAUZITO)	542.56 *								
Art. 67/88 Com. 17/12a	Ministro coordinamento ricerca scientifica e tecnologica (L.67/88 art.17/12) - VEDI NOTA 13	20.00		20.00						
Art. 67/88 Com. 17/12b	Universita' degli Studi di Venezia - VEDI NOTA 14	25.00		25.00						
Art. 67/88 Com. 17/12c	Straordinaria manutenzione della Basilica di S. Marco - VEDI NOTA 15	9.76		9.76						
Art. 67/88 Com. 17/12d	Patrimonio artistico di Chioggia - VEDI NOTA 16	4.25		4.25						
Art. 67/88 Com. 17/12e	Somme non ripartite - VEDI NOTA 17	9.50		9.50						
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI FINANZ.		1731.64		1189.08						
L.887/1984	LEGGE FINANZIARIA 1985									
Art. 11 Com. 1	Interventi straordinari di edilizia penitenziaria	530.00		530.00						
Art. 11 Com. 1B	Completamento interventi sistema intermodale zone interessate dal fenomeno del bradismo - VEDI NOTA 1	455.00		455.00						
Art. 11 Com. 23	Finanziamento per il 1985 programma per la prevenzione rischi sismici - VEDI NOTA 2	100.00		100.00						
Art. 19 Com. 3	Sistema informativo giudiziaria - Amministrazione giudiziaria - VEDI NOTA 3	2042.25		620.97						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1998	1999	2000	2001	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	CL. TRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATO
				73.96	73.96	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	26.28	20.29	6.99	.00	5.99	-7.60
			7004								AL 1998	.00	57.97	34.16	6.67	1.15	22.66	5.32
			GIUS	520.48	500.48	10.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	43.36	46.86	9.78	.00	3.50	72
			7010								AL 1998	12.00	470.26	435.51	23.70	4.58	30.17	18.52
			GIUS	667.35	667.35	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	80.02	67.11	.00	.00	12.91	-24.95
			7013								AL 1998	.00	645.87	559.52	18.69	12.75	73.60	2.79
			TOT	2042.25	2022.25	10.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	235.23	257.02	44.73	.00	21.79	-29.95
											AL 1998	.00	1798.25	1568.35	144.72	23.26	206.64	79.28
Art. 19 Com. 3a	Acquisto beni mobili e attrezzature - VEDI NOTA 4	219.41		219.41	219.41	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	32.34	51.37	1.87	.00	19.03	-18.57
			7005								AL 1998	.00	207.97	192.56	7.20	.83	14.58	4.24
Art. 8 Com. 14a	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azienda di Stato per i servizi telefonici e Telecomunicazioni	2000.00		2000.00	2000.00	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			0629								AL 1998	.00	1994.74	1994.74	5.26	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 14b	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Azienda di Stato per i servizi telefonici	3000.00		3000.00	3000.00	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			0650								AL 1998	.00	2335.76	2335.76	664.24	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		8346.66		8346.66	8326.66	10.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	267.57	308.91	46.60	.00	41.34	-48.52
											AL 1998	.00	7418.19	6977.68	724.95	279.04	221.47	63.52
L. 16/1985	PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI			1524.78	1469.78	55.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	44.87	73.77	.04	24.67	53.57	.02
			8412								AL 1998	.00	1467.76	1027.61	12.00	276.77	153.38	.02
Art. 6 Com. 1	Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri - VEDI NOTA 1	1524.78		1524.78	1469.78	55.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	44.87	73.77	.04	24.67	53.57	.02
			** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1524.78	1469.78	55.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	1467.76	1027.61	12.00	276.77	153.38	.02
L. 49/1985	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE			550.00	425.00	125.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50.00
			8187								AL 1998	.00	356.00	370.00	.00	.00	46.00	69.00
Art. 1 Com. 1	Istituz. fondo rotaz. per la promoz. e svil. dell'occupaz.	550.00		550.00	425.00	125.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	AVL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO CLTRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZATO
	presso B.N.L. (art. 1/1)- anticipaz. mld.(art.2/1a-20/2) - VEDI NOTA 1										
Art. 17 Com. 1	Istituz. presso Sez. speciale Foncoop. BN "un fondo spec. per il cred. alla cooperaz." (Cfr. anche artt. 2/1a e 20/2) - VEDI NOTA 2 - (ESABRITO)	250.00 *									
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	800.00	**	550.00 ;	425.00 125.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	
L.99/1995	INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE										
Art. 1 Com. 1a	Opere idrauliche (1) finanz. iniz. era pari a 600 mld. ridotte a 592 mld. perche' 8 mld. destinati a parte corrente) - VEDI NOTA 1	870.19	LUPP 7701	870.19 ;	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	58.94 58.74 .00 .00 .00 .00	814.21 766.61 15.39 .00 .00 .00	.20 .00 .00 .00 .00 .00	
Art. 1 Com. 1b	Opere idrauliche e di navigazione interna di competenza provinciale autorone di Trento e Bolzano - (ESABRITO)	250.00 *									
Art. 1 Com. 1c	Interventi in materia di opere idrauliche di competenza M.A.F. - (ESABRITO)	50.00 *									
Art. 2 Com. 1	Opere di edilizia demaniale (1985: 300 mld., 1987: 50 mld., 1989: 150 mld.)- Riduzione 7mld. (art.2/4) e 3mld. (art.3/2) - (ESABRITO)	590.00 *									
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1760.19	**	870.19 ;	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	58.94 58.74 .00 .00 .00 .00	814.21 766.61 15.39 .00 .00 .00	.20 .00 .00 .00 .00 .00	
L.118/1985	MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DI AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA (C.V.S. D.L.12/85)										
Art. 3 Com. 6	EDILIZIA SOSTENZIONATA Programma 1985-87 - VEDI NOTA 1	939.25	TES 7820	939.25 ;	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002	ALTRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 3 Com. 7	Edil. agevolata - Progr. 1986-1987 - contributi in c/interessi (limiti di impegno - prime rate: 130 mil. '86, 150 mil. '87) - VEDI NOTA 2	2275.00	1199 8867	2275.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	1545.00 2275.00	1545.00 2275.00	.00 .00	.00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3214.25	**	3214.25	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	1545.00 3214.25	1545.00 3214.25	.00 .00	.00 .00
L.135/1985	INDENNIZI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI IN TERRITORI SOTTOPosti ALLA SOVRANITA' ITALIANA ALL'ESTERO (LIMITI DI IMPEGNO QUINQUENNALI - M.L. 1 ANNO DAL 1985 AL 1990)	97.50	7760	97.50	6.00 6.00 6.00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	1.55 36.19	3.83 40.41	.00 8.99	-2.28 -4.45
Art. 2 Com. 1	Indennizzi impr. it. beni persi in territ. sogg. sovranita' it. est.: 1 hm. imp. quind. (05 mil. dal 1980, 1 mil. annuo '85-'90)	97.50	7760	97.50	6.00 6.00 6.00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	1.55 36.19	3.83 40.41	.00 8.99	-2.28 -4.45
L.222/1985	DISPOSIZIONE SUGLI ENTI E BENI ECCLSIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTIMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI	150.00	6878	150.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	-150.00	.00	.00	.00	.00
Art. 47 Com. 1	- VEDI NOTA 1	150.00	6878	150.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	-150.00	.00	.00	.00	.00
L.284/1985	PROGRAMMA RICERCHE IN ANTARTIDE (1986-1991)	519.68	7519	519.68	.60 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Programma ricerche in Antartide (1986-1991) (Cfr. anche art. 8/1) - VEDI NOTA 1	519.68	7519	519.68	.60 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	519.68	**	519.68	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.16 519.57	45.00 475.04	.00 .11	-44.84 -44.20

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AN. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 : 1999 2000 2001 2002	PERIODO RIFERITO ALTRE :	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 2 Com. -	Seconda Università di Roma - Tor Vergata - VEDI NOTA 3	552.90	RIC 7304	552.90 :	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6756.43	**	6756.43 :	5931.48 736.65 88.30 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	771.54 5931.48	823.47 5654.06	.00	-51.93 277.42	-137.89 .
L. 335/1985	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO SERVIZIO E SEGNALEMENTO MARITTIMO											
Art. 1 Com. 1	Ammodernamento e rinnovo servizio fari e segnalemento marittimo (cfr. anche art. 3/1) - VEDI NOTA 1	63.48	DIF 8101	63.48 :	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	63.48	**	63.48 :	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 351/1985	NORME PER LA RIATTIVAZIONE DEL BACINO CARBONIFERO DEL SULCIS											
Art. 1 Com. 1	Finanziamento per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis - (ESAUZIO)	505.00 *										
L. 449/1985	INTERVENTI AMPLIAMENTO-AMMODERNAMENTO SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO											
Art. 1 Com. 1	Interventi per ampliamento e ammodernamento degli impianti aeroportuali di Roma e MI da effettuare nel periodo 1984-89 - VEDI NOTA 1	2286.98	TRAS 7509	2286.98 :	2125.00 171.98 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	302.80 2113.18	187.54 1367.05	.00	276.24 621.62	-102.80 11.82
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2286.98	**	2286.98 :	2125.00 171.98 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	302.80 2113.18	187.54 1367.05	.00	276.24 621.62	-102.80 11.82
L. 462/1985	ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI URBINO											
Art. 1	Contributo Regione Marche - VEDI	10.00	TES	10.00 :	10.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREVIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1998	1999	2000	2001						
Com. 1	NOTA 1		8793											
Art. 2	Opere edilizia demaniale	7.00	LIPP	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Com. 1			9422							5.93	3.50	.07	1.43	.00
Art. 3	Contributi per consolidamento e	7.00	8800	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Com. 1	riparistino patrimonio artistico e		8806							3.00	3.00	.00	.00	.00
	storico		8807	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8105							2.86	2.72	1.14	.14	.00
			TOT	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.72	1.14	.14	.00
			**	24.00	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	21.22	1.21	1.57	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	24.00												

L. 526/1985
PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI
AL PIANO DECENNALE DELLA GRANDE
VIABILITA' (RIFINANZIATO CON
LEGGE 41/1986 PER M.D. 2200 E
CON LEGGE 910/1986 PER M.D.
2975)

Art. 6	Progr. trienn. interv. sulla	17304.70	LIPP	6975.00	6975.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Com. 1 e 3	base piano decenn. grande		7273							700.00	700.00	.00	.00	.00
	viabilita' (RIFINANZIATO CON		AWAS	-100.00	-100.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	(di cui 355 mld. cap. 0751 AWS)		0729							3268.00	3268.00	.00	.00	.00
	- VEDI NOTA 1		AWAS	4491.50	4491.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			0750							6166.50	6166.50	.00	.00	.00
			AWAS	5938.20	5938.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			0751							7170.20	7170.20	.00	.00	.00
			TOT	17304.70	17304.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			**	17304.70	17304.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	17304.70												

L. 662/1985
INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI
CITTADINI COLPITI DALLA
CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN
VAL DI FIMME E PER LA DIFESA DEI
FENOMENI FRANOSI (C.S. D.L.
460/86)

Art. 1	Contributo speciale alla	30.00	TES	30.00	30.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Com. 1	Provincia Autonoma di Trento		8794							30.00	30.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002 ALTRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERBIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. IO
Art. 6 Com. 1a	Aumento fondo di rotazione di cui all'art.1 Legge 908/55 - (ESBURITO)	100.00 *								
Art. 6 Com. 1c	Aumento fondo di cui all'art.5 Legge 700/75 - VEDI NOTA 1	94.50	IND 5110	94.50 ;	.00 ; NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione al Consorzio di cui al D.P.R. 102/78 - (ESBURITO)	95.00 *					93.50	93.50	.00	.00
Art. 9 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste - (ESBURITO)	4.00 *								
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	308.50	**	94.50 ;	.00 ; NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
L. 41/1986	LEGGE FINANZIARIA 1986									
Art. 10 Com. 13	Potenziamento ed innovazione tecnologica del materiale rotabile (PII)	3000.00	FFSS 0634	3000.00 ;	.00 ; NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 10	Conferimento al Comitato liquidazione ENAG di cui art.1/quinquies D.L. 481/78 c.v.c. L. 641/78 - VEDI NOTA 1	120.00	IND 7563	120.00 ;	.00 ; NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 12 Com. 4	Concessione aiuti contributivi di riconversione a favore cooperative agricole, etc. - VEDI NOTA 2 - (ESBURITO)	67.00 *								
Art. 15 Com. 1	Valorizzazione beni culturali	600.00	9800 7502	600.00 ;	.00 ; NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 34 Com. 2	Completamento linea prima metropolitana di Napoli - VEDI NOTA 3	1125.00	TR46 7277	1125.00 ;	.00 ; NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4912.00	**	4845.00 ;	.00 ; NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
L. 44/1986	MISURE STRAORDINARIE PER I.A.									
							4844.67	4844.67	31.79	31.79
								37.65	3.49	3.49

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANNO CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				A 1998	1999	2000	2001	2002							
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
4426				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.10	.10	.10	.00	.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	42.00	42.00	42.00	.00	.00	.00
4881				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	103.42	103.42	103.42	.00	.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	1.53	.00	1.53	.00
5069				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	170.00	170.00	166.16	.00	3.84	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5829				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.70	.70	.66	.00	.04	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5830				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.19	.19	.09	.00	.10	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	10.00	8.74	8.84	.00	.16	.00
5879				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	45.55	41.80	36.53	.00	5.22	.00
TES				1.76	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.73	.00	.73	.00
6304				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	1.04	2.08	2.04	.72	.04	.00
TES				4.96	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.17	.47	.00	.30	.00
6340				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	2.00	6.96	4.09	.00	2.83	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	616.60	.00	123.51	.00	123.51	616.60
7424				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	1406.28	488.79	476.60	.00	12.19	917.50
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7425				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7426				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	74.59	74.59	39.92	.00	34.67	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7433				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7436				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	205.00	200.00	199.97	.00	.03	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7437				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TES				3325.58	475.58	1950.00	600.00	300.00	AL 1998	820.00	277.45	516.69	.16	239.24	978.19
7438				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	6220.61	4661.76	360.98	363.24	1000.78	1671.19
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	650.00	780.00	607.60	.00	172.40	130.00
7440				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	5271.22	4709.22	3468.92	.00	1240.70	562.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	24.00	24.00	.00	.00	.00	.00
7881				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	118.77	118.77	100.77	.00	18.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	270.00	270.00	.00	.00	.00	.00
7891				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	3369.24	3369.24	3173.24	.00	196.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7882				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	1122.23	1122.23	.00	.00	.00	.00
TES				1.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7883				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	62.00	63.00	63.00	.00	.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	142.58	42.68	47.58	.00	4.91	99.90
7884				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	635.83	535.92	535.92	.31	.00	100.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00
7885				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	16.38	16.16	7.08	.03	9.08	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	59.61	3.10	3.10	.00	.00	56.51
7886				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	371.83	315.29	188.84	.03	166.46	56.51
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
8024				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	10.00	10.00	10.00	.00	.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00
8184				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	74.53	74.53	53.53	.00	21.00	.00
TES				.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	50.00	.00	.00	.00	.00	50.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	ALTRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREVIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
LUPP	670.05	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	86.00	185.21	183.63	5.58	0.00	565.26
7501										AL 1998	86.00	185.21	183.63	5.58	0.00	565.26
LUPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
7702										AL 1998	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
LUPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.28
8008										AL 1998	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.28
LUPP	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	50.00	515.00	556.74	0.00	51.74	35.04
9406										AL 1998	4259.10	4224.10	3320.66	0.00	938.44	36.04
LUPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	223.71
9457										AL 1998	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	223.71
TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	94.60
7314										AL 1998	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	94.60
TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
7315										AL 1998	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	151.01
7316										AL 1998	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	151.01
7317										AL 1998	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	29.71
TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
7552										AL 1998	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7602										AL 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
8093										AL 1998	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
1100										NEI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3005										AL 1998	2.65	2.65	2.37	0.00	0.00	0.00
1100										NEI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3007										AL 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100										NEI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7061										AL 1998	30.03	30.00	23.00	0.00	7.00	0.00
1100										AL 1998	118.70	235.67	211.46	0.00	24.21	0.00
7302										AL 1998	6.84	6.84	41.00	0.00	-34.16	-6.84
1100										AL 1998	245.20	229.24	229.20	15.96	0.00	0.00
1100										NEI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7601										AL 1998	3951.00	3952.53	3452.53	0.00	2.53	0.00
1100										NEI 1998	2236.00	2872.63	2197.11	0.00	675.52	-623.43
7603										AL 1998	14010.35	14264.48	12647.18	0.00	1617.30	0.00
LAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1029										AL 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030										AL 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAV	302.80	302.80	302.80	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	101.00	161.00	40.00	0.00	161.00	0.00
3678										AL 1998	315.00	557.80	410.00	0.00	147.80	0.00
LAV	811.20	811.20	811.20	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	400.00	700.00	666.20	0.00	33.80	0.00
3679										AL 1998	1255.00	1826.20	1521.20	0.00	305.00	0.00
LAV	5022.22	5022.22	5022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	19.44	4980.04	1467.56	0.00	3512.48	61.62
6785										AL 1998	19.44	4980.04	1467.56	0.00	3512.48	61.62
LAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
6789										AL 1998	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
LAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8033										AL 1998	174.87	185.21	18.86	0.00	16.37	-12
LAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEI 1998	0.00	0.00	98.55	13.29	46.66	16.37

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO Q. TR. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
					AL 1998	2001	2002				
Art. 3 Com. 2a - b	Concorso pagamento interessi per mutui quindic. di miglioram. fond. (mld.1250) e pagam. interessi effett. entro 31.12.85) - VEDI NOTA 3	1675.90	TES	425.90	.00	.00	.00	.00	160.07	.00	.00
			7746					543.60	.00	.00	.00
			BIL	1250.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7086					1250.00	.00	.00	.00
			TOT	1675.90	.00	.00	.00	.00	160.07	.00	.00
Art. 4 Com. 1	Compet. M.A.F. - Lo stanz. complessiva quello indicato (5916,61 mld.) e ripartito tra le azioni indicate ai commi 2,3 art.4 - VEDI NOTA 4	4918.00	TES	4918.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			9008					309.23	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 2a	Spese generali - Ricerca e sperimentazione agraria - VEDI NOTA 5	697.82	M4F	1.08	.00	.00	.00	.00	.63	.00	.00
			1020					2.67	.41	.21	.00
			M4F	.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1143					.14	.02	.00	.00
			M4F	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1144					1.99	.01	.02	.00
			M4F	10.42	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1159					8.64	4.28	3.24	.00
			M4F	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1151					.00	.00	.00	.00
			M4F	44.38	.00	.00	.00	.30	.28	.02	.00
			1267					70.88	.00	.00	.00
			M4F	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1271					1.00	.75	.00	.25
			M4F	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1545					2.28	.02	.00	.00
			M4F	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1547					.30	.00	.00	.00
			M4F	.30	.00	.00	.00	.16	.00	.00	.16
			1548					.43	.07	.00	.00
			M4F	25.69	.00	.00	.00	.00	.79	.00	.79
			1581					25.44	2.65	2.74	.00
			M4F	16.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1581					11.97	3.13	2.40	.00
			M4F	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1582					.10	.00	.00	.00
			M4F	9.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1602					7.66	.11	5.18	.00
			M4F	19.50	.00	.00	.00	.81	.02	.00	.81
			7053					37.47	.00	.11	.00
			M4F	300.96	.00	.00	.00	22.92	41.77	2.08	16.77
			7240					345.10	282.99	2.16	21.77
			M4F	40.00	.00	.00	.00	1.03	3.95	.11	3.72
			7241					44.27	35.37	2.23	5.52
			M4F	89.40	.00	.00	.00	.00	.00	.04	.00
			7243					104.52	103.15	1.37	.00
			M4F	13.48	.00	.00	.00	1.68	1.17	.03	.51

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	ECONOMIE PERENZ.		RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZ.
				AL 1998	1999	2000	2002				2.92	13.13		
7244			5.50	5.50	.00	.00	.00	AL 1998	4.70	15.26	2.92	13.13	2.10	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7246			1.20	1.20	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	5.50	.00	.00	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7247			9.00	9.00	.00	.00	.00	AL 1998	5.00	47	1.23	47	.00	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7248			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	8.26	.74	.00	.00	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7249			38.00	38.00	.00	.00	.00	AL 1998	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00
M4F								AL 1998	.00	34.00	.00	.00	6.94	-34.00
7250			34.00	34.00	.00	.00	.00	AL 1998	24.00	62.00	.00	.00	34.94	.00
M4F								AL 1998	.00	27.13	.14	.00	-36.59	-27.27
7251			15.00	15.00	.00	.00	.00	AL 1998	36.00	68.53	.14	.00	2.57	.33
M4F								AL 1998	.00	15.00	.00	.00	6.63	-15.00
7252			10.00	10.00	.00	.00	.00	AL 1998	10.00	25.00	.00	.00	14.63	.00
M4F								AL 1998	.00	10.37	.00	.00	-1.82	-10.00
7253			5.00	5.00	.00	.00	.00	AL 1998	10.00	11.82	.00	.00	8.18	.00
M4F								AL 1998	.00	20.00	.00	.00	2.74	-5.00
7254			3.00	3.00	.00	.00	.00	AL 1998	3.00	8.00	.00	.00	5.61	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7255			2.00	2.00	.00	.00	.00	AL 1998	6.00	6.00	.00	.00	6.00	3.00
M4F								AL 1998	.00	1.57	.00	.00	.47	-1.57
7257			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	2.40	4.40	.00	.00	2.64	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7255			697.82	697.82	.00	.00	.00	AL 1998	1.70	1.70	.00	.00	.00	.00
TOT								AL 1998	.00	118.38	68	173.48	-52.83	-119.06
								AL 1998	729.70	886.97	27.22	733.26	125.01	3.33
M4F			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1551			121.60	121.60	.00	.00	.00	AL 1998	.18	.18	.00	.00	.00	.00
M4F								AL 1998	.00	27.94	.00	.00	-3.76	.00
1574			.10	.10	.00	.00	.00	AL 1998	.00	121.60	.00	.00	.00	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2031			.38	.38	.00	.00	.00	AL 1998	.67	.74	.03	.03	.01	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2040			.50	.50	.00	.00	.00	AL 1998	.31	.47	.22	.22	.01	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
4019			5.10	5.10	.00	.00	.00	AL 1998	.05	.55	.46	.46	.09	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7205			26.30	26.30	.00	.00	.00	AL 1998	.97	5.14	.93	.93	.48	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7281			18.35	18.35	.00	.00	.00	AL 1998	.20	24.28	2.22	2.22	.00	.00
M4F								AL 1998	.00	1.50	.00	.00	.00	.00
7283			4.40	4.40	.00	.00	.00	AL 1998	.90	24.55	.84	.84	.37	.00
M4F								AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7285			991.05	991.05	10.00	20.00	.00	AL 1998	1.05	4.49	.16	.16	.13	.00
M4F								AL 1998	.00	28.87	.18	.18	.03	.00
7550			94.50	94.50	.00	.00	.00	AL 1998	366.79	1327.43	.41	.41	12.42	.00
M4F								AL 1998	.00	.73	.77	.77	.04	.00
7551								AL 1998	50.91	143.99	1.42	1.42	.44	.00

Art. 4
Com. 2b

Miglioramento genetico
varietale delle specie animali,
tenuta libri genealogici - VEDI
NOTA 6

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI FONTEMENTO DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO Q. TR. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECCEZIONE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1998	1999	2000	2001						
Art. 4 Com. 2c Innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola - VEDI NOTA 7	1439,88	M4F	28,14	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	2,30	0,00	-1,14	-1,16
		7552						AL 1998	6,58	26,43	2,30	5,65	0,00
		M4F	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	AL 1998	2,06	2,04	0,19	0,02	-2,25
		7553						AL 1998	2,60	2,21	2,20	2,74	45
		M4F	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	AL 1998	5,58	5,58	0,02	0,00	0,00
		7911						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M4F	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	AL 1998	15,29	14,86	0,66	0,00	0,00
		7964						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M4F	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	AL 1998	0,99	0,99	0,51	0,00	0,00
		7967						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M4F	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	AL 1998	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
		7968						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	1318,32	1288,32	10,00	20,00	0,00	AL 1998	62,26	158,23	3,37	95,92	-34,69
								AL 1998	1712,56	1683,30	14,97	24,94	45
Art. 4 Com. 2d Riconoscimento e valorizzazione prodotti agricoli - VEDI NOTA 8	73,98	M4F	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7413						AL 1998	10,11	10,11	0,89	0,00	0,00
		M4F	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	AL 1998	22,21	22,21	0,00	-22,21	0,00
		7443						AL 1998	24,50	121,71	30,00	22,79	0,00
		M4F	859,58	859,58	0,00	0,00	0,00	AL 1998	861,38	240,33	9,20	280,16	0,00
		7455						AL 1998	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
		M4F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1998	10,00	6,49	0,00	3,51	0,00
		7458						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M4F	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	AL 1998	2,37	2,36	0,13	0,00	0,00
		7463						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M4F	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	AL 1998	8,48	8,35	0,52	0,00	0,00
		7464						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M4F	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	AL 1998	430,20	430,20	0,00	0,00	0,00
		7465						AL 1998	0,00	2,01	0,00	1,15	0,00
		M4F	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	AL 1998	16,13	12,40	2,27	2,90	0,00
		7545						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M4F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1998	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
		7546						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	1439,88	1439,88	0,00	0,00	0,00	AL 1998	86	50,81	0,00	49,95	0,00
								AL 1998	1526,17	894,95	43,01	281,13	410,09
Art. 4 Com. 2d Riconoscimento e valorizzazione prodotti agricoli - VEDI NOTA 8	73,98	M4F	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600						AL 1998	4,00	7,88	1,11	0,00	0,00
		M4F	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5064						AL 1998	4,00	2,18	0,30	0,00	0,00
		M4F	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	AL 1998	1,10	2,59	0,44	0,00	0,00
		7222						AL 1998	0,00	1,69	0,00	1,63	0,00
		M4F	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	AL 1998	4,25	8,67	5,48	1,31	0,00
		7224						AL 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M4F	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	AL 1998	1,58	1,57	0,02	0,00	0,00
		7226						AL 1998	0,00	1,57	0,00	1,01	0,00
		M4F	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	AL 1998	55,19	50,29	2,73	4,65	0,00
		7281						AL 1998	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	AL 1998	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	AL TRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
Art. 4 Com. 2g1	Sviluppo informazione in agricoltura. Sistema informativo agricolo nazionale - VEDI NOTA 12	502.04	MAF	80	80	00	00	00	00	00	NEI 1998	00	00	00	00	00	00	00
			MAF	30	30	00	00	00	00	00	AL 1998	1.21	1.81	1.80	20	01	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	00	AL 1998	30	68	58	00	10	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	00	AL 1998	00	00	00	00	00	00	00
			MAF	15.90	15.90	00	00	00	00	00	AL 1998	05	04	00	01	16	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	00	AL 1998	00	00	00	00	00	00	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	00	AL 1998	00	14.08	12.75	1.82	00	1.33	00
			MAF	00	00	00	00	00	00	00	AL 1998	00	00	00	00	00	00	00
			MAF	7.72	7.72	00	00	00	00	00	AL 1998	1.00	1.00	1.00	00	00	00	00
			MAF	22.25	22.25	00	00	00	00	00	AL 1998	91	5.71	5.81	1.92	88	01	00
			MAF	17.00	17.00	00	00	00	00	00	AL 1998	00	00	00	00	00	00	00
			MAF	11.20	11.20	00	00	00	00	00	AL 1998	2.75	18.83	13.83	92	5.00	00	00
			MAF	7.49	7.49	00	00	00	00	00	AL 1998	3.60	12.36	10.75	2.44	01	1.60	00
			MAF	16.00	16.00	00	00	00	00	00	AL 1998	70	5.65	4.13	2.54	1.52	00	00
			MAF	31.30	31.30	00	00	00	00	00	AL 1998	00	15.00	15.20	00	80	00	00
			MAF	363.08	363.08	00	00	00	00	00	AL 1998	00	30.36	29.56	52	02	00	00
			MAF	9.00	9.00	00	00	00	00	00	AL 1998	125.70	489.50	476.49	28	10.49	2.52	00
			MAF	502.04	502.04	00	00	00	00	00	AL 1998	6.00	15.00	3.00	00	00	3.00	6.00
			TOT	502.04	502.04	00	00	00	00	00	AL 1998	143.90	633.59	593.33	72.35	72.80	45.93	6.00
Art. 4 Com. 2g2	Contributo Istituto Nazionale Biologia della Selvaggina - VEDI NOTA 13	120.25	MAF	1.05	1.05	00	00	00	00	00	NEI 1998	00	00	00	00	00	00	00
			MAF	29.70	29.70	00	00	00	00	00	AL 1998	00	1.00	1.00	05	00	00	00
			MAF	14.70	14.70	00	00	00	00	00	AL 1998	00	29.55	29.55	15	00	00	00
			MAF	24.80	24.80	00	00	00	00	00	AL 1998	9.00	23.43	16.86	27	00	3.61	4.46
			MAF	50.00	50.00	00	00	00	00	00	AL 1998	2.15	25.31	22.39	1.64	1.80	1.03	00
			MAF	120.25	120.25	00	00	00	00	00	AL 1998	00	42.07	8.90	7.93	33.17	00	00
			TOT	120.25	120.25	00	00	00	00	00	AL 1998	11.15	78.70	70.04	35.06	22	3.94	4.46
Art. 4 Com. 3a	Promozione coltivarice - VEDI NOTA 14	687.00	MAF	687.80	637.80	45.00	00	00	00	00	NEI 1998	00	50.00	25.00	00	00	25.00	00
			MAF	4.20	4.20	00	00	00	00	00	AL 1998	70.00	707.80	682.80	00	00	25.00	00
			MAF	7457	7457	00	00	00	00	00	AL 1998	00	1.42	34	2.78	99	09	00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO C.I.R.E.	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1999	2000	2001	2002							
Art. 4 Com. 3b	Sostegno e sviluppo produttori agricoli - VEDI NOTA 15	64.08	TOT	687.00	642.00	45.00	.00	.00	.00	00	70.00	50.00	25.00	.00	.00
										00	70.00	50.00	25.00	.00	.00
			150Z	12.05	12.05	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			150Z	12.05	12.05	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			150Z	20.75	20.75	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			150Z	20.75	20.75	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			150Z	20.45	20.45	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			150Z	20.45	20.45	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			150Z	4.83	4.83	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			150Z	4.83	4.83	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
Art. 4 Com. 3c	Sostegno e sviluppo agricola - VEDI NOTA 16	1710.77	TOT	1710.77	1710.77	.00	.00	.00	.00	00	7.10	56.59	30.13	13.63	24.41
										00	7.10	56.59	30.13	13.63	24.41
			160Z	288.12	288.12	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			160Z	288.12	288.12	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			160Z	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			160Z	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			160Z	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			160Z	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			160Z	3.45	3.45	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			160Z	3.45	3.45	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
Art. 4 Com. 3d	Completamento ed impianti provvista acqua ai fini di irrigazione - VEDI NOTA 17	596.00	TOT	596.00	596.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
										00	00	00	00	.00	.00
			170Z	548.08	548.08	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			170Z	548.08	548.08	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			170Z	47.92	47.92	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			170Z	47.92	47.92	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			170Z	596.00	596.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			170Z	596.00	596.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			170Z	596.00	596.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			170Z	596.00	596.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
Art. 4 Com. 3e	Interventi settore foreste: PARCHI - VEDI NOTA 18	342.95	TOT	342.95	342.95	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
										00	00	00	00	.00	.00
			180Z	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			180Z	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			180Z	26.00	26.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			180Z	26.00	26.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			180Z	7.15	7.15	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			180Z	7.15	7.15	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			180Z	73.00	73.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00
			180Z	73.00	73.00	.00	.00	.00	.00	00	00	00	00	.00	.00

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO C.D.R.E.	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESTITUI PROPRI	RESTITUI STANZIATO
			AL 1998	1999	2000	2001	2002			
Art. 4 Com. 360	Interventi settore parchi - VEDI NOTA 19	7759	7759	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8254							
			MF	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8255							
			MF	157.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8256							
			MF	342.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	342.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 361	Completamento opere in corso - VEDI NOTA 20	73.70	73.70	73.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	73.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8257							
			MF	32.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8258							
			MF	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8259							
			MF	42.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	42.54	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 362	Intervento settore foreste: Lotta invasivi - VEDI NOTA 21	541.83	541.83	1.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	1.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4009							
			MF	17.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4013							
			MF	23.02	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4017							
			MF	.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4053							
			MF	498.64	34.40	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 363	Intervento settore foreste: Propaganda forestale - VEDI NOTA 22	29.66	29.66	4.59	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	4.59	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4053							
			MF	.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4054							
			MF	.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4055							
			MF	24.63	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			4073							
			TOT	29.66	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 364	Intervento settore foreste: Spese funzionamento supporto tecnico - VEDI NOTA 23	9.05	9.05	9.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			MF	9.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1140							
			MF	9.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1140							
			MF	9.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1140							
			MF	9.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			1140							
			MF	9.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STUONI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1998	1999	2000	2001						
Art. 4 Com. 3a5	Intervento settore foreste: Completamento impianti di particolare interesse pubblico - VEDI NOTA 24	51.00	7203	51.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 31	Contributi per la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e managers - VEDI NOTA 25	8.88	1603	5.88	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			7566	3.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	8.35	14.13	10.86	.10	3.27
									AL 1998	.00	2.02	1.91	.00	.11
									AL 1998	3.00	5.02	1.91	.00	3.11
			TOT	8.88	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	2.02	1.91	.00	.11
									AL 1998	11.35	19.15	12.77	.10	3.27
Art. 5 Com. 1	Finanziamento interventi previsti regolamento CE 759/86 relativo al miglioramento della efficienza strutture agricole - VEDI NOTA 26	2511.84	8323	2500.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			8322	11.84	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	2500.00	2500.00	.00	.00
			8322						AL 1998	.00	2.18	4.06	.00	1.88
									AL 1998	.00	8.57	6.38	.20	2.19
			TOT	2511.84	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	2.18	4.06	.00	1.88
									AL 1998	.00	2506.57	2506.38	.20	2.19
Art. 6 Com. 1	Finanziamento azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa previste nel Piano Forest. Naz. - VEDI NOTA 27	575.00	7087	575.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
									AL 1998	188.00	743.00	.00	.00	.00
					31479.59	31355.19	104.40	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					**	31479.59			.00	388.10	938.05	16.84	-14.92	-27.38
									-105.36	32594.73	30291.88	343.60	908.94	1384.31
														-28.66
L. 771/1986	CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI RIONI SASSI DI MATERA													
Art. 11 Com. 1	Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera	8.00	9076	8.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.50	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 1	Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (ESABRITO)	92.00 *							AL 1998	.00	7.65	.35	.31	.03
					**	8.00	.00	.00	.00	.00	.50	.00	.00	.00
										7.65	7.31	.35	.31	.03
L. 776/1986	COMPLETAMENTO AREE DOGANALI VALICO AUTOSTRADALE DI TAVANISIO													
		100.00							AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
									AL 1998	.00	7.65	7.31	.35	.31

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1998	1999	2000	2001	2002	CLINTE					
Art. 29 Com. 3	Contributo alla Regione Marche per opere completamento reti acqua e gas metano in zone francose di Ancona - VEDI NOTA 3	21.00	TES 8800	21.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998 AL 1998	.00	.00	1.00	.00	.00
Art. 30 Com. 1	Lavori di costruzione tratta Mucchio-Collifritto sella SS.77, etc. - VEDI NOTA 4	95.00	TES 7847 ANNS 0701 ANNS 0702 ANNS 0703 TOT	95.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998 AL 1998 AL 1998 AL 1998 AL 1998 AL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 31 Com. 1	Ricostruzione e completamento sedi università di Ancona	35.00	RIC 7309	35.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 33 Com. 1	Asse attrezzato piano regolatore di Ancona - (ESAPRTO)	10.00 *												
Art. 5 Com. 1	Contributo al Centro Oncologico di Aviano - VEDI NOTA 5	11.91	TES 8796	11.91	.00	.00	.00	.00	AL 1998 AL 1998	.00	1.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 1	Completamento ammodernamento strade statali n.52, n.552, n.355 e n. 13 ex art.5 legge 828/82 - VEDI NOTA 6	455.50	LPP 7276 ANNS 0784 TOT	455.50	.00	.00	.00	.00	AL 1998 AL 1998 AL 1998 AL 1998	.00	76.50	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 1	Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per realizzazione area attrezzata turistico-commerciali	30.00	TES 8798	30.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.	1270.43	**	1260.43	.00	.00	.00	.00	AL 1998 AL 1998	.00	77.50	3.23	.00	.00
L.886/1986	DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA CULTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE													
Art. 2 Com. 1	Disciplina della ricerca e della cofinanziamento delle risorse geotermiche (cfr. anche art.	79.61	INV 4559 INV	8.03	.00	.00	.00	.00	AL 1998 AL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI STANZIATI
				AL 1998	1999	2000	2001	2002	ALTRE :	
	20/1) - VEDI NOTA 1		7910	:	:	:	:	:	: AL 1998	4.00
			TOT	79.61	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	79.61	**	79.61	.00	.00	.00	.00	: AL 1998	4.00
L. 910/1986	LEGGES FINANZIARIA 1987									
Art. 2 Com. 3	Programmi di potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa - VEDI NOTA 1	3935.27	7304	1835.27	750.00	150.00	1200.00	.00	: NEL 1998	-175.00
			TOT	10175.00	.00	.00	.00	.00	: AL 1998	.00
Art. 2 Com. 6	Ferrovie dello Stato - Progr. naz. alta velocita' Battipaglia-Napoli-Roma-Milano - VEDI NOTA 2	10175.00	7843	10175.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
			FESS	.00	.00	.00	.00	.00	: AL 1998	.00
			0536	.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
			TOT	10175.00	.00	.00	.00	.00	: AL 1998	.00
Art. 7 Com. 14	Collegamento stradale valico di Ferretti	201.00	0730	201.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
			TOT	10175.00	.00	.00	.00	.00	: AL 1998	.00
Art. 7 Com. 15	Contributo straordinario all'AWS di 5100 mil. periodo 1987-1997 - VEDI NOTA 3	5076.16	7841	1000.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
			TOT	600.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
			LUPP	3476.16	87.65	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
			7274	3388.51	87.65	.00	.00	.00	: AL 1998	.00
			TOT	5076.16	87.65	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
Art. 7 Com. 15a	Interventi di completamento - (ESABITTO)	0.00 *		4988.51	.00	.00	.00	.00	: AL 1998	.00
Art. 7 Com. 15c	Contributo straordinario all'AWS 1600 miliardi periodo 1987/1997 - (ESABITTO)	1600.00 *		3378.33	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00
Art. 7 Com. 15d	Ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria - VEDI NOTA 4	0.00	0722	.00	.00	.00	.00	.00	: AL 1998	.00
Art. 7	Autostrada Livorno-Civitavecchia	0.00	AWPS	.00	.00	.00	.00	.00	: NEL 1998	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	CLASSE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMICHE	PERELENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Com. 15e	- VEDI NOTA 5		0907								AL 1998	600.00	600.00	600.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE C. SUCC. RIFINANZ.	20987.43	**	19387.43	17199.78	837.65	150.00	1200.00	.00	.00	AL 1998	.00	764.93	624.01	.07	.00	140.92	-175.00
											AL 1998	11800.00	18234.48	17806.08	605.30	185.18	241.22	.00
L. 46/1987	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA POLIENALE DI INVESTIMENTI (ON 48/7/81S/87)	41000.00	FFSS 0637	41000.00	41000.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	41000.00	41000.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. -	Attuazione di un programma poliennale di investimenti	41000.00	FFSS 0637	41000.00	41000.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	41000.00	41000.00	.00	.00	.00	.00
L. 65/1987	MISURE URGENTI PER RICOSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PER UTILIZZAZIONE FINANZIAMENTI A FAVORE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO (COS. D.L. 2/87)	70.00		70.00	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. la - 6	Contributi in conto capitale a comuni per adeguamento infrastrutture concesse agli incontri di calcio del 1990	70.00	PCN 7541	70.00	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. Ibis	Limiti d'imp. vent. (la rata 1988: 90 mld; 1990: 45 mld; L. 67/88 art. 15/7 1990: 60 mld; L. 289/89 art. 1 1990: 86 mld) - VEDI NOTA 1	5630.00	PCN 7835	5630.00	4684.00	946.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	2424.45	1231.40	13.55	202.08	990.97	2246.00
Art. 2 Com. Iiter	Contributo statale a province Trento e Bolzano per realizzazione impianti di cui all'art. 1/1 lettera b) e c) - VEDI NOTA 2	321.35	PCN 7834 8832 8620 TOT	257.35	257.35	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	24.00	5.81	.00	.00	18.19	.00
Art. 2 Com. 2	Contributo in conto capitale per interventi di cui art. 1/1 lettera c)	15.00	PCN 7543	15.00	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	255.55	52.22	1.00	30.50	172.83	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6036.35	**	6036.35	5026.35	970.00	20.00	20.00	.00	.00	AL 1998	.00	2759.61	1382.29	20.74	283.52	1163.80	2246.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A. 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO CLASSE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 120/1987	MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COMINE DI SENISE ED ALTRI COMUNI DA DISSESTO TERRELLIO E AMERISIA APPROPRIETÀ DEL GENNAIO 1987 (C.V.S. D.L. 8/1987)	183.23	7504	183.23	183.23 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 186.12	1.48 186.49	9.02 36.59	.00 3.50	-75 4.13	-9.50 52
Art. 11 Com. 1	Ripristino opere marittime di competenza dello Stato e opere difesa costiera danneggiate nel gennaio 1987 - VEDI NOTA 1	50.00		50.00	50.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 21.00	.00 20.57	.00 0.43	.00 0.00	.00 0.00	.00 0.00
Art. 11 Com. 4	Salvaguardia, recupero e restauro beni culturali	50.00		50.00	50.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 21.00	.00 20.57	.00 0.43	.00 0.00	.00 0.00	.00 0.00
Art. 12 Com. 5ter	Contributi a pescatori per fermo attività lavorativa	12.00	3567	12.00	12.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 12.00	.00 12.00	.00 0.00	.00 0.00	.00 0.00	.00 0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	245.23		245.23	245.23 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 208.07	1.48 186.92	9.02 36.54	.00 5.02	-75 4.13	-9.50 52
L. 120/1987	MODIFICHE ALLA LEGGE 517/75 SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO	402.74	7094	402.74	402.74 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 317.30	-2.43 199.97	4.14 86.44	-1.69 52.02	-16.23 65.31	-1.71 0.00
Art. 3ter Com. 1	Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio - VEDI NOTA 1	402.74		402.74	402.74 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 317.30	-2.43 199.97	4.14 86.44	-1.69 52.02	-16.23 65.31	-1.71 0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	402.74		402.74	402.74 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 317.30	-2.43 199.97	4.14 86.44	-1.69 52.02	-16.23 65.31	-1.71 0.00
L. 359/1987	RIFINANZIAMENTO INTERVENTI POLTICA MINERARIA (C.V.S. D.L. 318/87 E SUCC. INTEGRAZIONI)	300.00	7060	300.00	300.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 406.90	9.76 364.16	.00 22.16	-5.56 29.73	-4.20 13.01	.00 0.00
Art. 3 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Artigianato ai sensi legge 443/85 - VEDI NOTA 1	300.00		300.00	300.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 406.90	9.76 364.16	.00 22.16	-5.56 29.73	-4.20 13.01	.00 0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	300.00		300.00	300.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 A. 1998	.00 406.90	9.76 364.16	.00 22.16	-5.56 29.73	-4.20 13.01	.00 0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					PERIODO								
					AL 1998	1999	2000	2001					
L.441/1987													
DISPOSIZIONI URGENTI SMALTIMENTO RIFIUTI (C.V.S.D.L.361/87)													
Art. 14 Com. 3 e 6	Contributo conto capitale imprese	60.00	7703	60.00	60.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 14 Com. 4 e 7	Predisposizione Piano Nazionale Ricerca in materia smaltimento rifiuti - VEDI NOTA 1	59.99	2654	59.99	59.99	.00	.00	.00	.00	.00	.15	.00	.00
Art. 14 Com. 5 e 8	Programma raccolta differenziata rifiuti	75.00	7704	75.00	75.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.87	.00	.00
Art. 5 Com. 5	Bonifica aree tramite Regioni	100.00	7702	100.00	100.00	.00	.00	.00	.00	.00	74.98	.00	.00
Art. 6 Com. 1 e 2	Realizzazione mappa di scariche	5.00	2653	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	91.32	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		299.99	**	299.99	299.99	.00	.00	.00	.00	.00	174.72	.00	.00
L.449/1987													
ACQUISTO IMMOBILI PER MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE (C.V.S. D.L.371/87)													
Art. 1 Com. 1	Programma interventi urgenti - VEDI NOTA 1	1265.19	887C	70.00	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			751B	129.79	129.79	.00	.00	.00	.00	.00	1.03	.00	.00
			7604			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			881C	1.71	1.71	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7301			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			880C	447.95	447.95	.00	.00	.00	.00	.00	1.89	.00	.00
			8026			.00	.00	.00	.00	.00	402.79	.00	.00
			8112	514.69	514.69	.00	.00	.00	.00	.00	.19	.00	.00
			880C			.00	.00	.00	.00	.00	513.82	.00	.00
			8206	71.26	71.26	.00	.00	.00	.00	.00	87	.00	.00
			880C			.00	.00	.00	.00	.00	77.87	.00	.00
			8206	29.79	29.79	.00	.00	.00	.00	.00	38.69	.00	.00
			880C			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8206			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOT		1265.19	TOT	1265.19	1265.19	.00	.00	.00	.00	.00	2.08	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		1265.19	**	1265.19	1265.19	.00	.00	.00	.00	.00	1185.11	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.470/1987	INTERVENTI URGENTI PER I COMUNI DELLA VALTELLINA, ETC. A SEGUITO CALAMITA' LUGLIO-AGOSTO 1987 (COS. D.L. 384/1987)											
Art. 4 Com. 18	Integr. Fondo Solidarietà Nazionale per interventi in agricoltura per 140 mil. di cui 40 al Fondo Protezione Civile - (ESAU110)	100.00 *										
Art. 5 Com. 5	Contributo straordinario ai Comuni per imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, etc. - (ESAU110)	160.00 *										
Art. 7 Com. 1	Sistemazione idraulica (80 miliardi di cui 50 finanziati a carico del FPC)	80.00	LUP 7741	80.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00	.00 78.33 .00 .00 .00	.41 59.16 .00 .00 .00	.00 -1.39 .00 -8.15 .00	.98 1.02 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	340.00	**	80.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00	.00 78.33 .00 .00 .00	.41 59.16 .00 .00 .00	.00 -1.39 .00 -8.15 .00	.98 1.02 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00
L.531/1987	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA (COS. D.L. 443/87)											
Art. 5 Com. 2	Disposizioni urgenti in materia sanitaria	19.20	SN 8222	19.20	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00	.00 19.20 .00 .00 .00	.00 19.20 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00
L.546/1987	RUPE DI ORVIEETO E COLLE DI TODI											
Art. 1 Com. 4	Interventi Ministero Beni Culturali - VEDI NOTA 1	209.53	LUP 8714 BCC 8028 BCC 8113	79.00 35.23 95.30	42.00 18.50 18.50 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998 .00 : NEL 1998 : AL 1998 .00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00	.00 30.00 .00 .00 .00	16.00 26.00 .00 1.10 17.70	.00 .00 .00 .00 .00	.00 14.00 16.00 .00 .00	-30.00 .00 .00 .00 .00
TOT		209.53	TOT	209.53	159.53 25.00 25.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00	.00 30.00 .00 159.46	25.42 141.35 .00 .00 .00	.00 .07 2.13 .00 .00	.00 4.58 16.00 .00 .00	-30.00 .00 .00 .00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	209.53	**	209.53	159.53 25.00 25.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00	.00 30.00 .00 159.46	25.42 141.35 .00 .00 .00	.00 .07 2.13 .00 .00	.00 4.58 16.00 .00 .00	-30.00 .00 .00 .00 .00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 AL 1999 2000 2001 2002	PERIODO C.O.T.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.66/1998	ADEGUAMENTO SERVIZI GUARDIA FINANZA E SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO FINANZE										
Art. 1 Com. 1	Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze - VEDI NOTA 1	8797,92	FIN 3001	8036,93	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			FIN 3002	75.00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	1.56	7633,78	704,71	.00	.00
			FIN 3136	685,99	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	72,50	2,50	.00	.00
			TOT	8797,92	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	-1,56	7633,78	704,71	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.		8797,92	**	8797,92	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	8388,66	809,07	47,37	44,79
L.67/1998	FORZE FINANZIARIE 1998										
Art. 13 Com. 15	nuovi approdi per razionalizzazione trasferimenti Stretto di Messina - VEDI NOTA 1	250,00	TRAS 7603	227,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	250,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 15 Com. 16	Limiti d'ingreso decennali per lo sviluppo del settore zootecnico ai sensi L.752/86 (la rata: 1998 30 mld, 1999 20 mld) - VEDI NOTA 2	435,10	MAF 7553	435,10	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	435,10	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 15 Com. 1a	Aumento capitale sociale GEPI con concorso EFIM, ENI ed IRI - VEDI NOTA 3	534,59	IND 7078	534,59	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	7,83	.00	7,83	-7,83
			TOT	534,59	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	534,57	500,09	34,90	39,59
Art. 15 Com. 1c	Oneri di ammortamento per capitale ed interessi ed oneri finanziari sui mutui e sulle anticipazioni accordate alla GEPI. - VEDI NOTA 4	3025,00	TES 7745	3000,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			TES 7751	25,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	1194,00	1192,86	6,00	1,15
			TOT	3025,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	25,00	25,00	.00	.00
Art. 17 Com. 14	Completamento opere adduzione Invaso Riddacoli - (ESARITTO)	40,00 *			.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	40,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 AL 1998	.00	1219,00	1217,86	6,00	1,15

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002	PERIODO Q. TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 17 Com. 20	Salvaguardia litorale area metrop. Cagliari da realizzarsi con interv. straordin. Min. Ambiente d'intesa con Reg. Sardegna - VEDI NOTA 5	119.11	7301	119.11 :	119.11 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.09	.00
							119.11	41.59	64.97	12.55	
Art. 17 Com. 39	Esecuzione acquedotti di carattere interregionale - VEDI NOTA 6	280.00	8882	280.00 :	280.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	19.92	.00	16.62	19.92
							280.00	59.43	128.83	78.26	13.48
Art. 17 Com. 40	Finanziamento progetti urgenti per difesa idrologica e assetto bacino fluvioso - VEDI NOTA 7	119.40	7405	119.40 :	119.40 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
							119.40	79.85	10.15	29.40	
Art. 24 Com. 23	Emergenze di carattere socio-sanitario acquisizione elicotteri forze armate - VEDI NOTA 8	180.41	4072	180.41 :	180.41 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
							180.41	177.75	2.62	.00	
Art. 25 Com. 2	Iniziativa economica provincia Trieste e Gorizia di cui art. 2 L. 198/76 - (ESABITIO)	45.00 *									
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		5028.61		4943.61 :	3249.21 1694.40 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	27.75	.00	24.35	284.85
							2917.00	237.82	6.13	200.35	326.08
L. 346/1988	MODIFICHE ALLA L. 46/82 E PARTECIPAZIONE PROGRAMMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI DI RICERCA APPLICATA (LIMITI DI IMPEGNO DECENNALE - I RATE: 125 MLD. PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 1989 AL 1991) - SONO CONSIDERATI GLI AMMONTARI COMPLESSIVI	3705.00	7507	3705.00 :	3375.00 250.00 80.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	250.00	.00	5.47	.00
							3374.48	1526.33	52	1662.70	
Art. 1 Com. 3	Limiti di impegno decennale la rata 125 mld. per ogni anno dal 1989 al 1991 - VEDI NOTA 1	3705.00		3705.00 :	3375.00 250.00 80.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	250.00	.00	5.47	.00
							3374.48	1526.33	52	1662.70	
L. 506/1988	RATIFICA ED ESECUZIONE SCAMBIO NOTE TRA GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA E LA FAO PER AUMENTO	3705.00		3705.00 :	3375.00 250.00 80.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	250.00	.00	5.47	.00
							3374.48	1526.33	52	1662.70	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVL CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.
					1999	2000	2001						
					AL 1998	2002	OLTRE	PERIODO RIPARTITO					
SEDE CENTRALE ORGANIZZAZIONE													
Art. 4 Com. 1	Ampliamento sede organizzazione FAO	25.00	LPP 8439	25.00	25.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00
									AL 1998	25.00	24.08	.89	.03
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA E RAVENNA													
Art. 1 Com. 1	Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna - VEDI NOTA 1	70.83	TRAS 8451	70.83	70.83	.00	.00	.00	AL 1998	26.11	25.67	3.38	-15.31
									AL 1998	60.83	56.06	3.38	1.39
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	70.83	**	70.83	70.83	.00	.00	.00	AL 1998	26.11	25.67	3.38	-15.31
									AL 1998	60.83	56.06	3.38	1.39
MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RICETTIVE E TECNOLOGICHE (C.S. DL 465/1998)													
Art. 1 Com. 1b	Contributi decennali interessi - L'imite impegno 1999 i rata: 21 miliardi - VEDI NOTA 1	178.11	PON 7856	178.11	.00	.00	.00	.00	AL 1998	10.04	11.02	.28	.00
									AL 1998	173.63	133.12	4.48	29.18
Art. 4 Com. 2	L'imite impegno ventennale per amortamento Cassa ID.PP. (4 mld. annui a decorrere dal 1999)	80.00	PON 7857	80.00	40.00	.00	.00	.00	AL 1998	4.00	3.30	.00	.70
									AL 1998	40.00	26.56	2.63	10.81
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	258.11	**	258.11	40.00	.00	.00	.00	AL 1998	14.04	14.32	.28	.00
									AL 1998	213.63	159.68	4.48	39.99
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE SUPERAMENTO ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI													
Art. 10-12 Com. 1	Costituzione "Fondo speciale per eliminazione e superamento barriere architettoniche" - VEDI NOTA 1	155.00	LPP 8275	155.00	115.00	20.00	.00	.00	AL 1998	30.00	10.00	.00	20.00
									AL 1998	115.00	95.00	.00	20.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	155.00	**	155.00	115.00	20.00	.00	.00	AL 1998	30.00	10.00	.00	20.00
									AL 1998	115.00	95.00	.00	20.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRCHI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO Q. IRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.122/1989	DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PACCHETTI										
Art. 4 Com. 3	Limiti di impegno quindicennali: Art. 4/3c - 100 mid.1989, 50 mid.1990 ; Art.8/1c 50 mid.1989, 50 mid.1990 e 100 mid.1991 - VEDI NOTA 1	1100.00	PCN 7651	1100.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	12.25 .00 -12.25	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1100.00	**	1100.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	12.25 .00 -12.25	.00	.00
L.181/1989	MISURE DI SOSTEGNO E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA SIDERURGIA (C.V.S.IL.120/1989)										
Art. 7 Com. 1	Istituzione "Fondo speciale di reindustrializzazione" - VEDI NOTA 1	1221.58	IND 7063	1221.58	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	9.95 27.54 8.07 -5.35	8.07 -5.35	-12.23	8.89
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1221.58	**	1221.58	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	9.95 27.54 8.07 -5.35	8.07 -5.35	-12.23	8.89
L.183/1989	MORIE PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO										
Art. 30 Com. 3	Finanziamento studi bacino regionale pilota - VEDI NOTA 1 - (ESAUITO)	0.00 *									
Art. 30 Com. 3a	Studi per bacino pilota - VEDI NOTA 2	84.55	LUPP 7748	84.55	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	1.14 2.44 .00 -1.30	.00 -1.30	.00	-1.14
Art. 31 Com. 5	Schede previsionali e programmatici - VEDI NOTA 3	3183.67	IES 9010	3183.67	2483.67 700.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	300.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	100.00
Art. 31 Com. 5a	Schede previsionali e programmatici - VEDI NOTA 4	1291.21	PCN 1175 PCN 6352 PCN 6353	.00 3.16 .39	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1291.21	**	1291.21	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESTIUI PROPRI	RESTIUI STANZIATO
					AL 1998	1999	2000	2001	2002					
Com. 2 e 3	riduzione oneri finanziari (cfr. anche art. 12/3) - (ESABITO)													
Art. 17 Com. 9	Finanziamento programmi triennali "Centro per gli Studi di Tecnica Navale"	61.20	TRAS 7562	61.20 :	61.20	.00	.00	.00	.00	MEI 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00
Art. 18 Com. 1 e 3	Contributi per costruzione prototipi - (ESABITO)	12.00 *												
Art. 2 Com. 1 e 10	Contributi per nuove costruzioni navali (la L. 237/93 art. 11/1 autorizza limiti d'imp. decen. di 30 mld. dal 1993 e 1994) - VEDI NOTA 3	11799.50	TRAS 7703	11799.50 :	3336.50	950.00	1010.00	3493.00	205.00	2205.00	MEI 1998 AL 1998	816.81 3360.29	808.79 3351.99	8.02 8.11
Art. 27 Com. 1 e 3	Contrib. acquisti navi bandiera estera (limiti imp. 8 mld. dall'88 e 20 mld. dal '90 per 8 anni e dec. di 12 mld. dal '93) - VEDI NOTA 4	379.55	TRAS 7951	379.55 :	309.10	15.55	15.55	39.35	.00	.00	MEI 1998 AL 1998	7.04 282.08	13.97 261.71	8.51 47.02
Art. 37 Com. 3 - 4b	Limiti di impegno la rata (65 mld. 1990) durata 12 anni - VEDI NOTA 5	3221.35	TRAS 7701	3221.35 :	2624.11	248.24	118.00	183.00	48.00	.00	MEI 1998 AL 1998	280.50 254.22	321.98 2383.42	3.24 119.88
Art. 4 Com. 9	Contributo per verifiche conformita' regole convenzioni internazionali	24.00	TRAS 7707	24.00 :	24.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1998 AL 1998	.00 3.43	.09 20.57	.00 1.00
Art. 6 Com. 9	Contributi a imprese costruzioni navali per razionalizzazioni produttive - VEDI NOTA 6	309.02	TRAS 7704	309.02 :	174.02	92.50	42.50	.00	.00	.00	MEI 1998 AL 1998	18.67 140.70	18.67 102.62	1.94 38.08
Art. 7 Com. 5	Contributi per demolizioni - VEDI NOTA 7	24.17	TRAS 7705	24.17 :	21.17	3.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1998 AL 1998	.72 20.44	.77 17.89	.05 7.55
Art. 9 - 12 Com. 4	Contrib. diretti riduz. oneri fin. (9 mld. arruolati dall'88 al '91 e 55 mld dal '90 per 8.5 anni e imp. dec. 10 mld dal '93 e '94) - VEDI NOTA 8	7099.07	TRAS 7706	7099.07 :	2202.02	557.95	1036.95	1122.15	2120.00	.00	MEI 1998 AL 1998	394.01 2074.93	402.58 1949.09	72.51 227.09
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.		23273.75	**	23258.75 :	9443.05	1897.50	2315.10	4948.10	2439.00	2216.00	MEI 1998 AL 1998	1531.31 8189.95	1595.41 7878.20	140.04 1253.10
														1.94 239.81

L. 246/1989
INTERVENTI URGENTI PER IL
RISANAMENTO E LO SVILUPPO DI
REGIONI CALABRIA (C.S. D.L.

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO C.D.C. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	POTENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
166/89)													
Art. 1	Costituzione fondo problemi aree	1056.71	POC	822.05	677.05	47.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.35	0.00
Com. 2	urbane (di cui 320 mid.stornati alla 64/86) - VEDI NOTA 1		7682	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05	27.78
			7687					234.66	69.69	0.00	0.00	17.43	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	164.97	0.00
			TOT	1056.71	911.71	47.00	7.00	7.00	23.79	0.00	0.00	23.79	0.00
								833.93	455.91	0.00	0.00	428.02	27.78
Art. 3	Contributo speciale alla Regione	553.00 *											
Com. 1	Calabria ai sensi art.12 legge 281/70 - (ESARITO)												
		1619.71	**	1056.71	911.71	47.00	7.00	7.00	23.79	0.00	0.00	23.79	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.							833.93	455.91	0.00	0.00	428.02	27.78
L.274/1989													
CONTRIBUTO ALL'INPN PER IL QUINQUENNIO 1988-1993													
Art. 1	Contributo all'INPN per il	5351.27	RIC	4796.93	4241.93	555.00	0.00	0.00	552.23	409.28	0.00	142.95	0.00
Com. 1	quinquennio 1988-1993 - VEDI NOTA 1		7505						7164.11	3721.16	0.00	442.95	0.00
			RIC	554.34	280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	27.67
			7520						280.22	130.38	41.02	158.84	27.67
			TOT	5351.27	4522.02	555.00	0.00	0.00	552.23	539.28	11.00	42.95	27.67
									4463.33	361.54	41.02	601.79	27.67
			**	5351.27	4522.02	555.00	0.00	0.00	552.23	539.28	11.00	42.95	27.67
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.								4463.33	361.54	41.02	601.79	27.67
L.283/1989													
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LUTTA ALL'EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO E PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI (C.G.S.D.I. 227/89)													
Art. 2	Contributi alle Regioni per	59.30	AMB	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	9.90	23.00
Com. 2	adeguamento impianti di depurazione costiera - VEDI NOTA 1		7710						26.40	16.50	9.90	9.90	23.00
Art. 2bis	Riduzione carico di nutrienti	1467.46	AMB	1467.46	1337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	135.11	0.00	25.35	0.00
Com. 4	versati in mare - VEDI NOTA 2		7708						1333.46	702.88	4.00	499.05	131.53
			**	1526.76	1396.76	0.00	0.00	0.00	9.90	135.11	9.90	25.35	23.00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.								1389.86	719.38	13.90	499.05	141.43

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	CLIRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 305/1998																	
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE																	
Art. 1 Com. 4	Finanziamento programma triennale - VEDI NOTA 1	236.54	TES 7434	256.54	256.54	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	134.73	220.83	.00	.00	-134.73
			AMB 7008	900.00	.00	495.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	5.00	261.54	261.54	.00	.00	.00
					.00	495.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	.00	.00	.00	.00	77.00
			AMB 7705	587.76	399.76	288.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	110.00	.00	.00	.00	.00	77.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	-78.08	126.19	64.28	.00	.00	-78.08
			AMB 8801	432.24	270.24	162.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	-57.08	342.68	72.11	.00	.00	-57.08
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	-31.92	64.31	78.68	.00	.00	-31.92
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	-31.92	230.47	118.44	.00	.00	-31.92
			TOT	2366.54	926.54	495.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	325.23	363.79	.00	.00	-93.81
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	26.00	334.69	432.09	.00	.00	77.12
Art. 10 Com. 2	Somma per il finanziamento programmi di investimento parchi nazionali - VEDI NOTA 2	11.00	AMB 7408	11.00	11.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	.00	.95	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	11.00	10.95	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 4	Somma per elaborazione e attuazione piani nazionali di ricerca in materia ambientale - VEDI NOTA 3	19.20	AMB 8360	19.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	19.20	19.20	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 12 Com. 1	Somma per programmi di informazione e divulgazione ambientale - VEDI NOTA 4	27.80	AMB 8001	27.80	27.80	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	.00	.22	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	27.80	16.20	.00	.00	.00
Art. 13 Com. -	Spese per la progettazione, etc. - VEDI NOTA 5	165.40	AMB 7951	139.40	139.40	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	15.00	.56	.00	.56	-15.00
			AMB 8002	26.00	26.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	-20.00	35.25	37.98	24.15	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	.00	5.32	.00	.00	.00
			TOT	165.40	165.40	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	20.00	46.00	11.14	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	15.00	5.88	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	141.25	49.12	24.15	.00	.00
Art. 14 Com. 1	Spese per l'avvio dei rilevamenti, etc.	100.00	PODM 7721	100.00	100.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	7.42	11.64	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	36.51	29.25	.00	.00	.00
Art. 15 Com. 2	Iniziative per la tutela mediterranea - VEDI NOTA 6 - (ESURITO)	0.00 *									NEI 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 3	Somma per interventi urgenti per il risanamento atmosferico e	323.17	AMB 8802	323.17	323.17	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1998	.00	11.41	39.23	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	323.17	197.78	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO CLASSE : ABBONTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
	autistico nelle aree urbane - VEDI NOTA 7									
Art. 8 Com. 2	Somma per interventi urgenti ad anticipazione piani di risparmio bacini Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno - VEDI NOTA 8	562.12	562.12 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
		7712	562.12 :			-26.00	535.75	262.88	37	144.40
Art. 9 Com. 4	Somma per progetti nuova occupaz. per tutela ambiente nel Arno nel art. 1.11. app. con DPR 6/3/78) (ind.313.5-95 resid. '90 - VEDI NOTA 9	406.01	406.01 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
		7104	406.01 :			.00	406.01	244.70	161.31	.00
Art. A Com. 0	Spese per l'elaborazione di piani e programmi di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 - VEDI NOTA 10	48.00	48.00 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
		7001	48.00 :			.00	37.68	20.87	16.61	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4029.24	2599.24	945.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	359.06	617.53	33.00
						.00	2418.96	1288.84	89.77	-116.23
										653.73
										80.51
L. 424/1989	MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICA NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI EUROFIZZAZIONE VERIFICATISI NEL 1989 NEL MARE ADRIATICO									
Art. 1 Com. 3 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi ai Comuni, Province, etc. - (ESBURITO)	30.00 *								
Art. 1 Com. 8 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi conto/interessi su mutui - VEDI NOTA 1	334.00	334.00 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
		7838	334.00 :			.00	334.00	334.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	364.00	334.00 :	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
						.00	334.00	334.00	.00	.00
L. 39/1990	MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (C.S. D.L. 415/89)									
Art. 27 Com. 2	Conferimenti agli enti a partecipazione statale - Enti di gestione e EMO - VEDI NOTA 1 - (ESBURITO)	250.00 *								

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO	
				AL 1998	1999	2000	2001							PERIODO LINE : RIFERITO
Art. 30bis Com. 0	Misure urgenti per prevenzione incendi	76.50	38.25	38.25	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			8278						AL 1998	.00	38.25	34.80	.00	3.45
			8279	30.60	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			8279	30.60	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	30.60	28.07	.00	2.53
			8280	7.65	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			8280	7.65	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	7.65	7.27	.00	.38
TOT			76.50	76.50	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
									AL 1998	.00	76.50	71.14	.00	5.36
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	326.50	76.50	76.50	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
									AL 1998	.00	76.50	71.14	.00	5.36
L.57/1990	ISTITUZIONE AUTORITA' AERIALICO													
Art. 1 Com. 2a	Istituzione Autorita' Adriatico per: adozione piano di risan. sul cap.422, istit. nel '94 sono assegnati fondi per ONR) - VEDI NOTA 1	121.00	121.00	121.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			7370						AL 1998	.00	16.00	16.00	.00	.00
			RIC	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			7522						AL 1998	.00	.03	.03	.00	.00
TOT			121.00	121.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
									AL 1998	.00	16.03	16.03	.00	.00
Art. 1 Com. 2b	Istituzione autorita' Adriatico per: coordinamento interventi emergenze - VEDI NOTA 2	102.00	102.00	102.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			7802						AL 1998	.00	118.30	118.30	.00	.00
			TRAS	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			8053						AL 1998	.00	26.70	26.70	.00	.00
TOT			102.00	102.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
									AL 1998	.00	145.00	145.00	.00	.00
Art. 1 Com. 2c	Istituzione Autorita' Adriatico per: provvedimenti per risanamento Mare Adriatico - VEDI NOTA 3	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			7717						AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 2d	Istituzione autorita' Adriatico per: ricerca e sperimentazione per salvaguardie Mare Adriatico - VEDI NOTA 4	4130.27	13.48	13.48	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.48	.48	.00	.00
			7403						AL 1998	.00	25.45	12.49	.00	8.38
			7502	4116.79	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	1034.80	1071.80	.00	-37.00
			7502						AL 1998	.00	4124.29	3652.29	.00	472.00
			7521	.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			7521						AL 1998	.00	2.00	2.00	.00	.00
TOT			4130.27	4130.27	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	1035.28	1072.28	.00	-37.00
									AL 1998	.00	4151.74	3666.78	.00	8.38
Art. 1 Com. 2f	Istituzione Autorita' Adriatico: spese per intervento pilota -	3.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	REL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
			7625						AL 1998	.00	38.50	38.50	.00	.00

ESTREMI PROGREDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998	1999	2000	2001	2002	CLINE :	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERSEZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.TO
	VEDI NOTA 5																
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	4355.27	**	4355.27	4355.27	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1998 AL 1998	.00	1055.28	1072.28	.00	.00	.00
												.00	4351.27	3555.31	1.00	8.38	476.59
L.84/1990	PIANO ORGANICO DI INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE CARTE DI RISCHIO DEI BENI CULTURALI																
Art. 1 Com. 1	Piano organico di inventariatura, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali	130.00	B8CC 7504	130.00	130.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
												.00	130.00	114.16	.00	15.81	.03
L.87/1990	INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOLOGIA																
Art. 1 Com. 1	Ist.fondo ristr. risan. sett.zoocen. (mld.140 art.3/1 L.752/85, mld.140 art.4/1 L.752/86, mld.50 residui cap.7542) - VEDI NOTA 1	400.00	MF 7554	400.00	400.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
												.00	356.28	378.64	3.72	17.62	.02
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	400.00	**	400.00	400.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
												.00	356.28	378.64	3.72	17.62	.02
L.100/1990	NOME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' E IMPRESE MISTE ALL'ESTERO																
Art. 1 Com. 1 e 5	Nome sulla promozione della partecipazione a societa' e imprese miste all'estero - VEDI NOTA 1	229.00	QMM 7551	229.00	229.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
												.00	219.00	219.00	10.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	229.00	**	229.00	229.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
												.00	219.00	219.00	10.00	.00	.00
L.102/1990	DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA																
Art. 1	Istituzione Fondo per la	2343.02	TES	2102.02	1601.70	74.88	75.44	100.00	250.00	.00	HEL 1998	.00	227.20	271.70	.00	.00	-200.00

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	AL TRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
Com. 1 e 2	rinnascita dei comuni della provincia di Sondrio etc. - VEDI NOTA 1	7422	TES	228.00	22.80	22.80	22.80	159.60	.00	.00	AL 1998	-66.50	1535.20	1288.70	.00	246.50	.00
		7874								.00	NEL 1998	.00	.00	.00	.00	22.80	
		LIPP		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	22.80	
		7752								.00	NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
										.00	AL 1998	53.50	11.82	10.16	41.68	.00	
		701		2330.02	1624.50	97.68	98.24	259.60	250.00	.00	NEL 1998	.00	227.20	271.70	.00	-177.20	
										.00	AL 1998	-13.00	1547.02	1288.86	41.68	246.50	
Art. 16 Com. 1	Completamento opere finanziate ai sensu D.L. 384/83 cvt. L.470/87 e interventi a carattere socio-economico - VEDI NOTA 2	99.70	TES	99.70	99.70	.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
		7796								.00	AL 1998	.00	99.70	.00	.00	.00	
		**		2429.72	1724.20	97.68	98.24	259.60	250.00	.00	NEL 1998	.00	227.20	271.70	.00	-177.20	
										.00	AL 1998	-13.00	1646.72	1388.56	41.68	246.50	
L.126/1990	FINANZIAMENTO COSTRUZIONE EDIFICIO PER ESIGENZE ABITATIVE STUDENTI UNIVERSITARI (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO)	60.00	TES	60.00	60.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
		7871								.00	AL 1998	.00	80.00	80.00	.00	.00	
L.135/1990	PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS	695.00	SW	695.00	695.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
		7531								.00	AL 1998	.00	695.00	695.00	.00	.00	
Art. 1 Com. 1b	Autorizz. spesa 2100 mld. per costruz. e ristruttur. reparti malattie infett. Ammort. carico Stato: 250 mld./anno dal 1990 - VEDI NOTA 1	**		695.00	695.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
										.00	AL 1998	.00	695.00	695.00	.00	.00	
L.209/1990	NUOVE OPERE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE BIELLOLO SODARIFERO	275.50	M4F	275.50	275.50	.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 1	Integrazione fondi di cui art.3/2									.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Com. 4 e 6	D.L. 371/83 art. 546/83 per erogazione contributi da parte della RUS in c. capitale - VEDI NOTA 1		7579			: AL 1998	.00	275.50	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	275.50	**	275.50	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
L. 218/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTERAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PRIVATO (CIR. ANCHE D. LEG. 358/90)										
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione Istituti Credito diritto pubblico - Banco Napoli: 650 mld.; Banco Sicilia: 600 mld.; B.N.L.: 350 mld. - VEDI NOTA 1	1741.56	IES 8017	1741.56	1574.90 83.33 83.33 .00 .00	: NEL 1998 : AL 1998	.00	8.33 1539.34	8.33 1539.34	.00 35.56	.00 35.56
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1741.56	**	1741.56	1574.90 83.33 83.33 .00 .00	: NEL 1998 : AL 1998	.00	8.33 1539.34	8.33 1539.34	.00 35.56	.00 35.56
L. 230/1990	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE CHE ABBIANO SCELTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART. 29 L. 416/81										
Art. 1 e 2 Com. 1	Contributi alle imprese radiofoniche private di cui alla presente legge - (ESAUITO)	20.00 *									
L. 240/1990	INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI FINALIZZATI AL TRASPORTO MERCI IN FAVORE DELLE INTERMEDIALITA'- FINANZIAMENTI DISPONIBILI CAPO II LEGGE										
Art. 17 Com. -	Finanziamenti disponibili capo II legge - VEDI NOTA 1	114.70	TRAS 7309	114.70	.00 .00 .00 .00	: NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 4	Limiti impegno quindic. con la seguente modulaz.: 1998: 5 mld.;	2542.00	TRAS 7285	750.00	50.00 50.00 50.00 550.00	: NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO DIRETTO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PENALIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1998	1999	2000	2001	2002							
L.245/1990	PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E QUADRIENNALE 1996-1999	497.00	RIC 7102	1792.00	535.00	101.80	121.80	511.80	41.80	479.80	0.00	48.20	52.60	11.80	0.00	4.40
				7308							0.00	374.10	357.10	160.90	4.00	13.00
				TOT	2542.00	585.00	151.80	171.80	561.80	479.80	0.00	48.20	52.60	11.80	0.00	4.40
				**	2656.70	699.70	151.80	171.80	561.80	479.80	0.00	48.20	52.60	11.80	0.00	4.40
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	2656.70									0.00	487.38	447.32	212.32	72.98	17.08
L.306/1990	PARTICIPAZIONE ALLA SETTIMA RICOSTITUZIONE RISORSE BID	19.05	TES 8325	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00
				TOT	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				**	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.356/1990	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEL LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE DEL GRAN SASSO	101.00	TES 7845 ANIS 0912	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
				TOT	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
				**	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	101.00									0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
L.350/1990	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE			101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00
				TOT	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00
				**	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002 ALTRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PENALZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.			
	DEL SISTEMA PROMOV-VEIETO															
Art. 6 Com. 1	Finanziamento nel quadro del piano generale dei trasporti - VEDI NOTA 1	864.88	TRAS 7211	864.88	184.88	30.00	70.00	60.00	40.00	480.00	NEL 1998 ; AL 1998	4.88 134.88	3.65 121.48	0.00 10.17	1.23 3.23	50.00 50.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	864.88	**	864.88	184.88	30.00	70.00	60.00	40.00	480.00	NEL 1998 ; AL 1998	4.88 134.88	3.65 121.48	0.00 10.17	1.23 3.23	50.00 50.00
L. 385/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI - PROGRAMMA DECENTRALE DI RISANAMENTO E DI SVILUPPO DELL'ENTE (APPROVATO CON D.L. 48/7/90)															
Art. 8 Com. 2 - 3	Contributi per capitale e interessi per investimenti in collegamenti ferroviari - VEDI NOTA 1	100.00	TRAS 7310	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1998 ; AL 1998	0.00 50.00	0.00 50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Art. 9 Com. 1 - 3	Fondo programmazione piano triennale attuativo del piano generale dei trasporti	95.00	TRAS 7212	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1998 ; AL 1998	0.00 95.00	0.00 63.66	0.00 31.34	0.00 0.00	0.00 0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	195.00	**	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1998 ; AL 1998	0.00 145.00	0.00 113.66	0.00 31.34	0.00 0.00	0.00 0.00
L. 386/1990	INTERVENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA															
Art. 10 Com. 1	1st. fondo attuaz. progr. art. 2 e art.5 (del 340 mil. nel '91 e' stato trasferito un miliardo a capitoli di parte cor.) - VEDI NOTA 1	1162.16	PCON 7900	1162.16	962.16	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1998 ; AL 1998	5.33 478.80	150.87 278.00	0.00 0.00	145.54 200.80	67.26 30.37
Art. 9 Com. 1	Contributo straordinario al Comune di Roma - (ESAUITO)	100.00 *														
Art. 9 Com. 10	Restauero immobili demaniali denominati "Casali Strozzi"	3.00	8800 8831	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1998 ; AL 1998	0.00 3.00	0.00 2.94	0.00 0.06	0.00 0.00	0.00 0.00
Art. 9 Com. 2	Contributo straordinario al Comune di Roma per lotta all'inquinamento	10.00	446 7707	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NEL 1998 ; AL 1998	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.00	0.00 0.00	0.00 0.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO CL. IN: RIFERITO	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1998	1999	2000	2001						
Art. 9 Com. 3	Riallocazione casarme - VEDI NOTA 2	85.00	DIF 8002	85.00	85.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	85.00	.00	51.20	.00
									AL 1998	.00	85.00	.00	51.20	.00
									AL 1998	.00	85.00	.00	51.20	.00
									AL 1998	.00	85.00	.00	51.20	.00
									AL 1998	.00	85.00	.00	51.20	.00
Art. 9 Com. 6	Interventi per beni culturali (i fondi stanziati sono pari a 115 mld. di cui 60 nel 1990 e 55 nel 1991) - VEDI NOTA 3	115.00	BCC 8030 BCC 8115 BCC 8116	76.50 12.00 26.50	76.50 12.00 26.50	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	AL 1998	49.19 82.29 72.50 9.90	29.56 103.66 12.00 32.40	.00 .19 .00 .00	-17 3.90 .00 -39	19.80 50.84 .00 3.81
									AL 1998	49.19 82.29 72.50 9.90	29.56 103.66 12.00 32.40	.00 .19 .00 .00	-17 3.90 .00 -39	19.80 50.84 .00 3.81
									AL 1998	49.19 82.29 72.50 9.90	29.56 103.66 12.00 32.40	.00 .19 .00 .00	-17 3.90 .00 -39	19.80 50.84 .00 3.81
									AL 1998	49.19 82.29 72.50 9.90	29.56 103.66 12.00 32.40	.00 .19 .00 .00	-17 3.90 .00 -39	19.80 50.84 .00 3.81
									AL 1998	49.19 82.29 72.50 9.90	29.56 103.66 12.00 32.40	.00 .19 .00 .00	-17 3.90 .00 -39	19.80 50.84 .00 3.81
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1475.16	**	1375.16	1175.16	200.00	.00	.00	AL 1998	51.69 92.19	32.60 148.06	.00 .19	-18 4.29	19.27 54.55
L. 401/1990														
RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO														
Art. 21 Com. 1	Spese per sedi di istituti e scuole italiane all'estero - VEDI NOTA 1	31.34	EST 8001	31.34	22.34	3.00	3.00	.00	AL 1998	.00	3.15	2.55	.45	.60
									AL 1998	.00	3.15	2.55	.45	.60
									AL 1998	.00	3.15	2.55	.45	.60
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		31.34	**	31.34	22.34	3.00	3.00	.00	AL 1998	.00	3.15	2.55	.45	.60
L. 431/1990														
MISURE URGENTI DI SICUREZZA PER I BENI CULTURALI														
Art. 1 Com. 1	Interventi per l'adozione e l'integrazione dei minori e la prevenzione e sicurezza - VEDI NOTA 1	86.00	BCC 7805 BCC 7903 BCC 8032 BCC 8118 BCC 8207 BCC 8253	15.00 1.00 40.00 18.00 11.00 1.00	15.00 1.00 40.00 18.00 11.00 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
									AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 12.76 .00 55 37.44 13.28 10.95 6.46 1.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .19 .00 .45 .06 2.51 4.72 4.49 .00 .73	-86 2.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO				
					AL 1998	1999	2000	2001							2002	AL 1998	AL 1998	AL 1998
L. 200436/1990																		
DN 200436 DEL 31.12.1990																		
Art. 1 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Articolato ai sensi legge 443/85 - VEDI NOTA 1	1069.22	TES 5032	1069.22	1069.22	.00	.00	.00	.00	.00	159.01	179.28	1.03	7.54	-27.81			
					AL 1998				1.94	1066.37	914.68	4.79	25.83	25.86				
					NEL 1998				.00	.00	1.24	.00	-0.06	-1.18				
					AL 1998				.00	86.50	70.76	.10	13.09	2.06				
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.																		
L. 200436/1990																		
DN 200436 DEL 31.12.1990																		
L.10/1991	NOME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	252.60	IND 7082	252.60	252.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
					AL 1998				.00	251.10	86.40	1.50	10.00	174.70				
					NEL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
					AL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
Art. 38 Com. 1	Opere destinate alle finalita' art. 3 presente legge - VEDI NOTA 1	425.07	IND 7084	425.07					425.07	.00	.00	.00	.00	.00	25	20.00	.00	-26
									AL 1998				.00	390.46	300.02	34.59	89.40	1.06
									NEL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
Art. 38 Com. 2a	Contributi in c/capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica etc. (cfr. art.11) - VEDI NOTA 2	186.33	IND 7085	186.33					186.33	.00	.00	.00	.00	.00	3.39	2.00	.00	-3.39
									AL 1998				.00	188.77	88.27	27.56	25.31	45.19
									NEL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
Art. 38 Com. 2b	Contributi in c/capitale per la progettazione e realizzazione di impianti, ecc (cfr. art.12) - VEDI NOTA 3	81.44	IND 7086	81.44					81.44	.00	.00	.00	.00	.00	5.83	.00	-1.87	-3.96
									AL 1998				.00	73.72	30.84	7.72	19.13	23.75
									NEL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
Art. 38 Com. 2c	Contributi in c/capitale a soggetti che producono energia elettrica ad uso proprio o per cederla etc. (cfr. art. 14) - VEDI NOTA 4	243.24	IND 7083	243.24					243.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18.00
									AL 1998				.00	224.83	224.83	.41	.00	.00
									NEL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
Art. 38 Com. 4	Spesa autorizzata per l'attuazione delle finalita' di cui agli artt. 8-10-13 della presente legge - VEDI NOTA 5	1188.68	**	1188.68					1188.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18.00
									AL 1998				.00	1098.90	710.36	71.78	143.84	244.70
									NEL 1998				.00	.00	9.48	22.00	-1.87	-7.61
					AL 1998				.00	.00	710.36	71.78	143.84	244.70	18.00			
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.																		
									AL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00
									NEL 1998				.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERNA PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEGG.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1998	1999	2000	2001					
				AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
L. 19/1991	NOME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE											
Art. 10 Com. 1 e 5.	Contributo alle Università' di Istria ed Udine (mld. 8) e al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (mld. 4)	12.00	RIC 1523	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 2	Contributo universita' Udine per finalita' art. 26 L. 546/77 - spese a carico L. 283/83 (effettuare storno da tale legge)	3.00	RIC 7316	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 4	Contributo Università' di Venezia	5.00	RIC 1524	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 6	Contributo per parco archeologico di Aquileia	1.00	RIC 8801 8802	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 1	Contributo per l'organizzazione dell' "Iniziativa Pentagonale" - (ESARITTO)	3.00 *										
Art. 14 Com. 1	Contributo speciale Regione Friuli-Venezia Giulia per tutela minoranza slovena - VEDI NOTA 1	53.36	YES 5965	53.36	.00	.00	.00	.00	.00	4.34	.00	.00
Art. 14 Com. 2	Autorizzazione spese per tutela popolazione italiana in Jugoslavia - (ESARITTO)	12.00 *								53.36	.00	.00
Art. 2 Com. 2	Contributo straordinario per sottoscrizione quote capitale societa' finanziaria SIMEST	10.00	COM 7552	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 9	Contributo speciali ICF per partecipazione Centro Servizi informazione e consulenza	9.00	COM 1616	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 2	Contributo speciale al Proveditorato al Porto di Venezia per trasferimento punto franco di Venezia	5.00	TRAS 8052	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7	Contributo alla Regione	160.57	YES	160.57	.00	.00	.00	.00	36.63	56.63	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO : AL 1998 : AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002 OLTRE : RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	(O.S.D.L. 142/91)								
Art. 5 Com. 5	Integrazione Fondo solidarietà nazionale per interventi a favore Aziende agricole - (ESABRITO)	120.00 *							
Art. 5 Com. 9	Previdenza zone protette ai sensi Legge 67/88	30.00	498 7302	30.00 : AL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 :	.00 .00 .00 .00	.00 .00 5.99 25.99	.00 .00 4.01 4.01	.00 .00 -5.99 .00	.00 .00 .00 .00
Art. 6 Com. 3	Integrazione FRC per prevenzione incendi in Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia - VEDI NOTA 1	31.74	498 8281	31.74 : AL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 :	.00 .00 .00 .00	.00 .00 1.74 31.74	.00 .00 3.33 28.51	.00 .00 -1.59 1.74	.00 .00 1.49 .00
Art. 8 Com. 6	Interventi urgenti per riqualificazione aree stabiliamenti industriali di Massa Carrara e Manfredonia	35.00	498 7718	35.00 : AL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 :	.00 .00 .00 .00	.00 .00 17.00 35.00	.00 .00 17.00 18.00	.00 .00 -7.58 .00	.00 .00 1.49 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	216.74	**	96.74 : AL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 :	.00 .00 .00 .00	1.74 92.73 9.32 71.50	.00 4.01 .00 19.74	.00 -7.58 .00 1.49	.00 .00 .00 .00
L. 205/1991	INTERVENTI URGENTI PER LA SEDE ISTITUTO TECNICO GAETANO SALVERNI DI CASALECCHIO (O.S. D.L. 155/91)								
Art. 1 Com. 1	Contributi alla provincia di Bologna	11.00	ISTR 8846	11.00 : AL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 :	.00 .00 .00 .00	.00 .00 11.00 11.00	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00
L. 208/1991	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI E PEDONALI NELLE AREE URBANE								
Art. 1 Com. 1 - 2	Costituzione presso Ministero Tesoro Fondo per gli investimenti diretti alla realizzaz. di itinerari ciclabili e pedonali - VEDI NOTA 1	61.14	TES 7878	61.14 : AL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 :	.00 .00 .00 .00	.00 .00 8.96 50.00	.00 .00 1.50 18.81	.00 .00 -8.96 1.04	1.14 1.14 .00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	61.14	**	61.14 : AL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 :	.00 .00 .00 .00	.00 .00 8.96 50.00	.00 .00 1.50 18.81	.00 .00 -8.96 1.04	1.14 1.14 .00 .00
L. 233/1991	FINANZIAMENTO PER IL RESTAURO E RECUPERO DI VILLE VENETE								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRCHI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO	STORNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREV.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1998	1999	2000	2001	ALTRE	RIFFERTO	
Art. 1 e 4 Com. 0	Contributo alla Regione Veneto da devolvere all'Istituto regionale per le Ville Venete - VEDI NOTA 1	55.00	BCC 8121	55.00	55.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	55.00	**	55.00	55.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L.243/1991	UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE										
Art. 5 Com. 2	Assegnazione di fondi alla libera Università di Udine per interventi in opere di edilizia - VEDI NOTA 1	30.00	RIC 7315 RIC 7538 TOT	20.00 10.00 30.00	20.00 .00 20.00	.00 5.00 5.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	30.00	**	30.00	20.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00
L.358/1991	NOME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE										
Art. 9 Com. 4	Nome per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze - VEDI NOTA 1	396.10	FIN 7853 FIN 7903 FIN 8804 TOT	172.10 100.00 124.00 396.10	54.60 100.00 124.00 278.60	10.00 .00 .00 10.00	107.50 .00 .00 107.50	.00 .00 .00 .00	.00 .00 124.00 255.11	.00 .00 .00 172.71	-31.54 13.43 .00 -2.62
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	396.10	**	396.10	278.60	10.00	107.50	.00	.00	.00	-31.54
L.360/1991	INTERVENTI URGENTI PER VENEZIA E CHIOGGIA										
Art. 1 Com. 1b1	Assegnazione Regione Veneto	29.00	LLPP 7540	29.00	29.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2	Competenze Comune di Venezia e di	164.92	TRAS	164.92	34.16	10.79	10.79	76.39	.00	1.00	8.79

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002	PERIODO Q. III - RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 2 Com. 1	Integrazione del fondo nazionale per l'adempimento di cose per conto terzi (limiti di imp. setten. di 40 mil. dal '93) - VEDI NOTA 1	233.00	TRAS 7294	233.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.02	.04	.00	.02	.02
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	233.00	**	233.00	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.02	.04	.00	.02	.02
L. 113/1992	OBBLIGO PER IL COMUNE DI RESIDENZA DI PORRE A DIMORA UN ALBERO PER OGNI NEONATO, A SCREDITO DELLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA	17.34	MAF 8253	17.34	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.66	.66	.00	.00	.17
Art. 1 Com. 1	Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a scapito della registrazione anagrafica - VEDI NOTA 1	17.34	**	17.34	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.66	.66	.00	.00	.17
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	17.34	**	17.34	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.66	.66	.00	.00	.17
L. 139/1992	INTERVENTI PER LA SUA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA	3351.77	LJP 9425 TRAS 8392 TOT	3265.27	713.07 216.38 216.38 216.38 1030.56	872.50 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998	.00	197.38	150.63	.00	46.75	.00
Art. 1 Com. -	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 1	3351.77	9425	86.50	6.00 6.00 6.00 6.00	56.50 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998	3.50	709.57	631.60	.00	77.97	.00
			8392				3.50	9.50	9.50	.00	3.50	.00
			TOT	3351.77	719.07 222.38 222.38 222.38 1036.56	929.00 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998	.00	203.38	160.13	.00	43.25	.00
							.00	719.07	641.10	.00	77.97	.00
Art. 2 Com. 3	Interventi di competenza Regione Veneto - VEDI NOTA 2	1977.93	TES 7894	1780.14	363.59 118.20 118.20 118.20 943.75	943.75 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998	.00	107.40	161.58	.00	54.18	.00
			TES	197.79	40.39 13.13 13.13 13.13 104.88	104.88 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998	.00	363.59	192.24	.00	171.35	.00
			7895				.00	11.93	.00	.00	11.93	.00
			TOT	1977.93	403.98 131.33 131.33 131.33 1048.63	1048.63 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998	.00	40.39	17.51	.00	22.88	.00
							.00	119.33	161.58	.00	42.25	.00
							.00	403.98	209.75	.00	194.23	.00
Art. 2 Com. 4	Interventi di competenza dei Comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 3	2725.79	LJP 9454	2725.79	451.91 180.39 389.69 159.80 1374.20	1374.20 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998 AL 1998 : NEL 1998	.00	165.39	104.22	.00	61.17	.00
							.00	451.91	306.94	.00	144.97	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO : CAPITOLI :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA.....				PERIODO Q.I.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
					1998	1999	2000	2001	2002					
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto integrato di all'art. 5	165.00	119P 9455	165.00 :	61.00	104.00	.00	.00	.00	.00	11.00	26.49	.00	.00
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
Art. 2 Com. 8	Restauro e risanamento patrimonio centri storici di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 4	207.16	119P 9453	207.16 :	31.75	13.74	13.74	13.74	13.74	120.45	12.74	4.86	.00	7.88
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Università Ca' Foscari di Venezia - VEDI NOTA 5	204.15	RIC 7107	204.15 :	36.57	13.41	13.41	13.41	13.41	113.94	12.41	16.52	.00	4.11
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
Art. 2 Com. 9a	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia - VEDI NOTA 6	112.73	RIC 7108	112.73 :	20.54	7.45	7.45	7.45	7.45	62.39	6.45	8.89	.00	2.42
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		8744.53	**	8744.53 :	1724.82	572.70	788.00	548.11	1352.29	3648.61	530.70	482.67	.00	48.03
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998

L.140/1992

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEL SETTORE IRRIGAZIONE E CONCESSIONE MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER OPERAZIONI DI CREDITO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Art. 1 Com. -	Completamento opere di accumulo acqua scopo irriguo (autorizz. limiti di impegno ventenni di 30 mld. dal '92 e di 20 dal '93) - VEDI NOTA 1	1709.01	MMF 8217 MMF 8285 TOT	1709.01 :	629.01	.00	.00	.00	.00	.00	169.08	46.87	.00	119.21
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
					629.01	.00	.00	.00	.00	.00	613.76	164.16	.00	449.60
					1080.00 :	410.00	670.00	.00	.00	.00	49.91	42.03	.00	7.88
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
					1039.01 :	1039.01	670.00	.00	.00	.00	314.63	222.25	.00	92.38
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
					1709.01	.00	.00	.00	.00	.00	218.99	91.90	.00	127.09
					308.30 :	214.44	487.22	-32.78	-32.78	-295.02	528.39	356.41	.00	541.96
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
Art. 2 Com. -	Concessione mutui atasso agevolato a cooperative agricole e loro consorzi (limiti di impegno ventenni di 40 mld. dal '92) - VEDI NOTA 2	308.30	MMF 7515	308.30 :	214.44	487.22	-32.78	-32.78	-32.78	-295.02	.00	6.18	.00	6.18
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
					308.30	.00	.00	.00	.00	.00	109.39	83.98	5.28	20.13
					2017.31 :	1253.45	1157.22	-32.78	-32.78	-295.02	.00	98.08	.00	120.91
					AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998	AL 1998
					2017.31	.00	.00	.00	.00	.00	1037.78	470.39	5.28	562.11
					** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.									

L.145/1992

INTERVENTI ORGANICI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANNO CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO O.R.E. : ABBRUITO	STORII	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERSEZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO			
					AL 1998	1999	2000	2001									
Art. 1 Com. 1	Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali - VEDI NOTA 1	3707.13	BDC	234.17	234.17	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	58.17	37.35	.00	.00	20.82	-3.11
		7602	BDC	44.04	44.04	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	224.00	104.34	.65	.76	118.90	-9.52
		7606	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	2.54	5.80	.00	.00	3.26	.00
		7606	BDC	33.19	33.19	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	44.04	26.02	.00	.00	13.32	.00
		7607	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	10.69	10.11	.00	.00	.58	1.10
		7607	BDC	75.82	75.82	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	30.69	20.63	.00	.00	10.06	2.50
		7608	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	14.50	18.09	.00	.00	3.59	.00
		7608	BDC	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	75.82	75.17	.00	.06	.60	.00
		7609	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	4.00	1.36	.00	.00	2.64	.00
		7609	BDC	.80	.80	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 1	69.70	BDC	143.28	143.28	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.80	.80	.00	.00	.00	.00
		8001	BDC	1431.37	1431.37	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	14.46	16.21	.00	.25	1.47	.01
		8002	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	142.98	113.31	.27	6.32	23.35	.03
		8006	BDC	427.34	427.34	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	337.38	359.35	.00	.00	51.97	-5.44
		8019	BDC	45.00	45.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	139.47	112.39	1.50	8.50	261.59	.00
		8020	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	10.73	72.25	.00	.01	61.51	50.87
		8021	BDC	269.61	269.61	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	372.85	258.57	.65	7.91	106.37	53.84
		8022	BDC	681.21	681.21	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	1.74	.00	.00	.00	1.74	.00
		8023	BDC	226.30	226.30	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	51.71	44.46	.00	6.42	83	.00
		8024	BDC	87.00	87.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	26.45	42.78	.00	.04	23.71	-22.15
Art. 2 Com. 2	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 2	3707.13	BDC	3707.13	3707.13	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8276	BDC	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8277	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8278	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8279	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	4.00	2.68	.00	1.32	.00	.00
		8280	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8281	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8282	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8283	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8284	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 3	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 3	3707.13	BDC	3707.13	3707.13	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8285	BDC	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8286	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8287	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8288	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	4.00	2.68	.00	1.32	.00	.00
		8289	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8290	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8291	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8292	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8293	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 4	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 4	3707.13	BDC	3707.13	3707.13	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8294	BDC	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8295	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8296	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8297	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	4.00	2.68	.00	1.32	.00	.00
		8298	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8299	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8300	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8301	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8302	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 5	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 5	3707.13	BDC	3707.13	3707.13	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8303	BDC	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8304	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8305	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8306	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	4.00	2.68	.00	1.32	.00	.00
		8307	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8308	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8309	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8310	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8311	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 6	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 6	3707.13	BDC	3707.13	3707.13	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8312	BDC	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8313	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8314	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8315	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	4.00	2.68	.00	1.32	.00	.00
		8316	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8317	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8318	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8319	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8320	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 7	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 7	3707.13	BDC	3707.13	3707.13	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8321	BDC	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8322	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8323	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8324	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	4.00	2.68	.00	1.32	.00	.00
		8325	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8326	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8327	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8328	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8329	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 8	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 8	3707.13	BDC	3707.13	3707.13	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8330	BDC	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8331	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	725.02	884.37	.00	.44	158.91	37.55
		8332	BDC	69.70	69.70	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	300.79	268.54	3.96	57.16	884.09	102.38
		8333	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	4.00	2.68	.00	1.32	.00	.00
		8334	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8335	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8336	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8337	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		8338	BDC			.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 9	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 9	3707.13	BDC	3707.13	3707.13	.0											

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	AL TRE RIFERITO	PERIODO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
L.186/1992	NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE																
Art. 1 Com. 3	Integrazione del fondo di solidarieta' nazionale per l'agricoltura - VEDI NOTA 1	3625.74		2815.00	2535.00	280.00	.00	.00	.00	AL 1998			400.00	400.00	.00	.00	.00
			8317							AL 1998	-10.00	2525.00	2525.00	.00	.00	.00	.00
			745T	810.74	610.74	200.00	.00	.00	.00	AL 1998			167.70	160.04	.00	7.66	27.30
										AL 1998			494.47	466.81	.00	27.66	116.27
			7570	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998			.00	10.00	.00	-10.00	.00
										AL 1998	10.00	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	3625.74	3145.74	480.00	.00	.00	.00	AL 1998			567.70	570.04	.00	-2.34	27.30
										AL 1998			3023.47	3021.81	.00	7.66	116.27
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	3625.74		3625.74	3145.74	480.00	.00	.00	.00	AL 1998			567.70	570.04	.00	-2.34	27.30
										AL 1998			3023.47	3021.81	.00	7.66	116.27
L.211/1992	INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA																
Art. 10 Com. 4	Limiti di impegno decennali di 195 mld. dal 1993 1 di 155 mld. dal 1994	3305.00		3305.00	1420.00	350.00	350.00	350.00	350.00	AL 1998			.00	.00	350.00	.00	.00
			7311							AL 1998			195.00	195.00	1225.00	.00	.00
Art. 9 Com. -	Limiti di impegno triennale di 175 mld. dal 1993 1 di 50 mld. dal 1994 - VEDI NOTA 1	10436.00		10436.00	1265.00	350.70	350.70	350.70	350.70	AL 1998			27.86	19.26	312.14	.00	8.60
			7279							AL 1998			204.58	195.98	965.42	.00	8.60
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	13741.00		13741.00	2685.00	700.70	700.70	700.70	700.70	AL 1998			27.86	19.26	662.14	.00	8.60
										AL 1998			394.58	380.98	2210.42	.00	8.60
L.212/1992	COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE																
Art. 7 Com. 1	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale - VEDI NOTA 1	187.00		187.00	177.00	10.00	.00	.00	.00	AL 1998			20.00	20.00	.00	.00	.00
			9011							AL 1998	-18.00	159.00	159.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 2	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale - VEDI NOTA 2	695.32		695.32	308.32	.00	.00	.00	.00	AL 1998			10.00	24.56	.00	.00	-14.56
			7885							AL 1998	5.00	313.32	191.19	.00	.00	122.13	.00
			7887	250.00	250.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998			.00	.00	.00	.00	.00
										AL 1998			250.00	250.00	.00	.00	.00
			EST	2.79	2.79	.00	.00	.00	.00	AL 1998			3.04	3.04	.00	.00	-3.04

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPIGNO STANZIATO	AVUL CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.		RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
				AL 1998	1999	2000	2001	2002				OLTRE	1998			1999
		2042		70.76	70.76	.00	.00	.00	.00	AL 1998	50	3.29	3.29	.00	.00	.00
		EST		70.76	70.76	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	34.30	34.73	.00	.00	-34.30
		3203		13.54	13.54	.00	.00	.00	.00	AL 1998	50	71.26	67.90	.00	.00	3.36
		INT		13.54	13.54	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	10.08	14.75	.00	.00	-13.11
		1113		49.91	49.91	.00	.00	.00	.00	AL 1998	1.44	14.86	14.75	.00	.00	.10
		0204		49.91	49.91	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	13.73	3.18	.00	.00	-10.54
		7553		685.32	685.32	.00	.00	.00	.00	AL 1998	10.56	54.63	15.48	5.71	5.34	-13.13
		TOT		685.32	685.32	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	71.15	80.26	1.94	.00	-60.99
		**	882.32	882.32	10.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	91.15	100.26	1.94	.00	-60.99
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.			882.32	882.32	10.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	866.35	701.61	5.84	5.34	-13.13
L. 217/1992	DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ARMAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA, CORPO NAZ. DEI VIGILI DEL FUOCO, E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE FORZE DI POLIZIA	3900.18	INT 7401	3900.18	1380.18	2520.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	145.60	203.44	.00	.00	-114.89
Art. 8 Com. 3	Limiti di impegno quindicennali di 80 mld. dal 1992 e dal 1993 e di 100 mld. dal 1994 - VEDI NOTA 1									AL 1998	.00	836.71	607.07	.70	19.85	-542.77
Art. 8 Com. 4	Limiti di impegno quindicennali di 20 mld. dal 1992 e dal 1993	600.00	INT 7402	600.00	220.00	380.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	10.55	6.06	8.56	.00	20.89
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		4500.18		4500.18	1600.18	2900.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	156.15	209.50	8.56	.00	-135.47
										AL 1998	.00	919.94	617.49	12.87	34.36	-667.37
L. 257/1992	NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIGNO DELL'AUDANTO	30.00 *														
Art. 11 Com. 2	Risanamento della miniera di Balargero - (ESARITO)	49.25	IND 7550	49.25	49.25	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	.00	49.25	.00	-18.54	.00
Art. 14 Com. 8	Agenziamenti per l'innovazione e la ricostruzione produttiva - Fondo speciale per la riconvers. delle produz. di amianto - VEDI NOTA 1									AL 1998	.00	49.25	49.25	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		79.25	**	49.25	49.25	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	.00	49.25	.00	-18.54	-30.71

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPERITO : CAPITOLLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1988 1989 2000 2001 2002	CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
L. 324/1992	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE AZEZIONALI AVVERSAITA' AMOSFERICHE VERIFICATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 1991 E DI APRILE E GIUGNO 1992, NACQUE DISPOSIZIONI PER ZONE TERROBATE			:	: AL 1988 1989 2000 2001 2002						
Art. 0 Com. 0	Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche - VEDI NOTA 1	2197.77	TES SOT	2197.77 : :	2197.77 : :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	724.41 -75.34	.00 1871.45	112.45 250.98	724.41 ###.##
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI FINANZ.	2197.77		2197.77 : :	2197.77 : :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	724.41 -75.34	.00 1871.45	112.45 250.98	724.41 ###.##
L. 506/1992	PROVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA AVVERSAITA' ATMOSFERICHE NEL PERIODO DA OTTOBRE 1991 A LUGLIO 1992 E DA ALTRE CALAMITA' NATURALI										
Art. 1 Com. 11	Contributo alla regione Marche per interventi conseguenti alla esondazione del fiume Tevere	35.00	TES 8818	35.00 : :	35.00 : :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 9	Interventi per avversita' atmosferiche nelle regioni dell'Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia - VEDI NOTA 1	10.00	LIPP 7511 LIPP 7711 LIPP 9005	3.00 : 6.00 : 1.00 : 10.00 : :	3.00 : 6.00 : 1.00 : 10.00 : :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 1	Restauro e consolidamento della mura della citta' di Urbino - VEDI NOTA 2	6.00	BACC 8106	6.00 : :	6.00 : :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI FINANZ.	51.00		51.00 : :	51.00 : :	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002	PERIODO CLASSE RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERSON.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.256/1993	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCUPAZIONE										
Art. 3 Com. 4	Mantenimento idraulica (lo stanziamento iniziale e' costituito da residui su cap. Min. LL.PP. non presenti in anagrafe - VEDI NOTA 1	71.01	LLPP 7754	71.01	.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 132.63	.00 138.69	.00 197.20	.00 4.95	.00 5.81
Art. 3 e 8 Com. 9-4bis	Contributo speciale alla Regione Calabria - VEDI NOTA 2	1862.38	TES 8789	1862.38	1712.38 150.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 1712.38	.00 1712.38	.00 1712.38	.00 192.92	.00 192.92
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		1933.39	**	1933.39	150.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 132.63	.00 1911.07	.00 1904.58	.00 4.95	.00 5.81
L.237/1993	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA										
Art. 6 Com. 2	- VEDI NOTA 1	2475.62	DIF 8102	2475.62	1325.62 1150.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 1291.87	.00 1196.40	.00 33.75	.00 3.08	.00 12.59
Art. 6 Com. 7 e 8	Interventi per razionalizzazione dell'industria bellica - VEDI NOTA 2	503.60	IND 7077	503.60	308.20 65.00 115.40 15.00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 308.20	.00 146.70	.00 28.09	.00 46.61	.00 46.61
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		2979.22	**	2979.22	1633.82 1215.00 115.40 15.00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 1600.07	.00 1343.10	.00 33.75	.00 3.08	.00 59.20
L.317/1993	NORME GENERALI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA										
Art. 4 Com. 1	Spese per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica - VEDI NOTA 1	213.61	LLPP 9310	213.61	179.61 34.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 175.08	.00 28.07	.00 9.52	.00 34.66	.00 10.57
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		213.61	**	213.61	179.61 34.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 175.08	.00 28.07	.00 9.52	.00 34.66	.00 10.57
L.538/1993	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 1994.										
Art. 1 Com. 2	- VEDI NOTA 1	48977.53	INT 7232	48977.53	48752.53 225.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00 40532.56	.00 31049.59	.00 205.98	.00 225.51	.00 1760.75

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVAEDUMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVVL CAP.	IMPORTO CAPITULO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 : AL 1999 : 2000 : 2001 : 2002	CLASSE :	PERIODO RIFERITO	STORNII	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMZATO
L.644/1994	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA - CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE												
Art. 1 Com. 1f	Fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la CNL - VEDI NOTA 1	117.46	TES 8019	117.46 ; :	117.46 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 ; AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	117.46 .00 .00 .00 .00 .00	117.46 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	
Art. 2 Com. 8	Realizzazione programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio - VEDI NOTA 2	9.82	RIC 7523	9.82 ; :	9.82 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 ; AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	2.00 .64 2.64 3.49 3.69	.00 .00 .00 .00 .00 .00	1.35 3.69	.00 .00 .00 .00 .00 .00	
Art. 4 Com. 1	Rimborso all'IRPI S.p.A., a titolo forfetario e definitivo, delle operazioni finanziarie per risanamento settore sider.	3000.00	TES 7738	3000.00 ; :	3000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 ; AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	3000.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	
Art. 8 Com. 1bis	Completamenti interventi nella Sardegna Centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritto il 28 marzo 1991 - VEDI NOTA 3	400.00	TES 7428	400.00 ; :	400.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 ; AL 1998	30.00 30.00 .00 .00 .00 .00	30.00 430.00 230.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 200.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		3527.28	**	3527.28 ; :	3527.28 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 ; AL 1998	30.00 30.00 .00 .00 .00 .00	32.00 353.79 350.10 3.49	.00 .00 .00 .00 .00 .00	1.35 203.69	.00 .00 .00 .00 .00 .00	
L.132/1995	D.L. N. 32 DELL'8 FEBBRAIO 1995, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 APRILE 1995 N.104 - DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA CONCESSIONE DELLE RIVOLUZIONI ALLE ATTIVITA' GESTITE DALLA SOPPRESSA AGENZIA MEZZOGIORNO, ECC. (D.M. 1031/48/95 MIN.TESORO)												
Art. 3 Com. 1f	Somma da assegnare alle Regioni Abruzzo e Molise per la	0.00	IND 7075	.00 ; :	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 ; AL 1998	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 100.00 100.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 50.00 100.00 .00 .00 .00	.00 50.00 .00 .00 .00 .00	

D.L. N. 32 DELL'8 FEBBRAIO 1995,
COMMITTITO DALLA LEGGE 7 APRILE
1995 N. 104 - DISPOSIZIONI URGENTI
PER ACCELERARE LA CONCESSIONE
DELLE AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITA'
GESTITE DALLA SOPPRESSA AGENZIA
MEZZOGIORNO. ED. (D.M.
1037/48/96 MIN. TESORO)

Somma da assegnare alle Regioni
Abruzzo e Molise per la
costituzione di un fondo
regionale per sostenere
l'occupaz. PMI - VEDI NOTA 1

MISURE URGENTI PER LA
RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE
COLPITE DALLE ECOZIONALI
UNIVERSITA' AMERICANE E DAGLI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO : AL 1998	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002	PERIODO Q. TRE : RIPARTITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
EVENTI ALIMENTAZIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 1994											
Art. 2 Com. 6	Fondo centrale di garanzia	100.00	TES 7888	100.00	60.00	40.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1998	60.00	30.00	.00	.00
Art. 2bis Com. 1	Finanz. a consorzi e cooperative che costituiscono fondi di garanzia per soggetti danneggiati da eventi alluvionali	50.00	IND 7065	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1998	50.00	49.46	.00	.54
Art. 2bis Com. 1	Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994 - VEDI NOTA 1	306.50	TES 7068	306.50	306.50	.00	.00	6.50	.00	.00	.00
							AL 1998	300.10	293.10	.00	6.40
Art. 7 Com. 1	Ripristino opere pubbliche - VEDI NOTA 2	1695.00	LIPP 9087	1695.00	1032.00	140.00	523.00	.00	190.70	176.67	14.03
							AL 1998	880.71	325.72	.04	584.99
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.		2151.50	**	2151.50	1448.50	190.00	523.00	.00	227.20	183.17	44.03
							AL 1998	1300.81	704.28	.04	596.53
											120.70
											141.25
											120.70
											147.65
MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE											
Art. 9 Com. 1	Iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico aree depresse - limiti imp. decennale di 540 mil dal 1996 - VEDI NOTA 1	5240.36	TES 4658 9505	3390.75	940.75	360.00	2100.00	.00	190.75	190.75	.00
							AL 1998	510.11	430.84	.00	.00
							AL 1998	189.22	204.04	.39	14.82
							AL 1998	458.05	61.56	.00	.00
TOT		5240.36		5240.36	1460.36	540.00	3240.00	.00	379.97	394.79	.39
							AL 1998	968.16	822.20	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.		5240.36	**	5240.36	1460.36	540.00	3240.00	.00	379.97	394.79	.39
							AL 1998	968.16	822.20	.00	.00
RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT											
Art. 1 Com. 6	Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana - VEDI NOTA 1	84.38	PCN 7844	84.38	84.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1998	83.53	89.14	.00	34.39
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.		84.38	**	84.38	84.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1998	83.53	89.14	.00	34.39

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.233/1995	DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)										
Art. 1	Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agazia Spaziale Italiana (ASI) - VEDI NOTA 1	1195.99		627.84	.00	.00	.00	627.84	6.96	.00	620.88
Com. 1				568.15	.00	.00	.00	568.15	332.15	.00	236.00
				568.15	.00	.00	.00	568.15	332.15	.00	236.00
				1195.99	.00	.00	.00	1195.99	339.11	.00	856.88
				1195.99	.00	.00	.00	1195.99	339.11	.00	856.88
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1195.99		1195.99	.00	.00	.00	1195.99	339.11	.00	856.88
L.235/1995	INTERVENTI URGENTI PER LO SOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI										
Art. 10	Realizzazione opere e impianti sportivi per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo nella citta' di Bari	50.00		50.00	.00	.00	.00	50.00	1.38	.00	1.38
Com. 1a				50.00	.00	.00	.00	50.00	48.51	.00	1.49
				50.00	.00	.00	.00	50.00	48.51	.00	1.49
L.341/1995	MISURE DIRETTE AD ACCELERARE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE										
Art. 9	Interventi nel settore del commercio (DM 178052/95) - VEDI NOTA 1	30.00		30.00	.00	.00	.00	30.00	6.32	.01	14.10
Com. 1				30.00	.00	.00	.00	30.00	6.32	.01	14.24
				30.00	.00	.00	.00	30.00	30.00	.00	0.00
				30.00	.00	.00	.00	30.00	36.32	.01	4.10
				30.00	.00	.00	.00	30.00	36.32	.01	14.24
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	30.00		30.00	.00	.00	.00	30.00	36.32	.01	4.10
				30.00	.00	.00	.00	30.00	36.32	.01	14.24

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO : CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO CLARE : RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L.343/1995	MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E DELLE IMPRESE MARITIME ED ARMATORIALI											
Art. 3 Com. 7a	Contributi alla FIANCANTIERI S.p.A. copertura costi sociali ristruttur. - Limiti imp. decan.: mil. 5 dal '96 e 28,5 dal '97 - VEDI NOTA 1	321.32	7715	321.32 :	58.32 33.50 229.50 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	25.82 25.82	45.88 45.88	.00 .00	.00 .00	.00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	321.32	**	321.32 :	58.32 33.50 229.50 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	25.82 25.82	45.88 45.88	.00 .00	.00 .00	.00 .00
L.548/1995	MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA											
Art. 2 Com. 32	Mutui agevolati per l'editoria libreria - VEDI NOTA 1	65.79	7906	65.79 :	30.79 5.00 5.00 20.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	4.98 4.98	7.88 7.88	.00 .00	2.14 2.14	.02 .02
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	65.79	**	65.79 :	30.79 5.00 5.00 20.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	4.98 4.98	7.88 7.88	.00 .00	2.14 2.14	.02 .02
L.74/1996	INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI NEL 1995 E ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PRECEDENTI ALLUVIONI, NONCHE' MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE											
Art. 15bis Com. 1	Contributi per ricostruzioni immobili nei Comuni della Valnerina	9.00	8779	9.00 :	9.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	6.00 6.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	-3.00 .00
Art. 15bis Com. 2	Contributi per la ricostruzione di edifici di culto	2.40	9092	2.40 :	2.40 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	1.63 1.63	1.01 1.01	.56 .56	.62 .62	-1.49 .21
Art. 15ter Com. 2	Contributi per opere di edilizia denominale e di culto nei Comuni della Valnerina - VEDI NOTA 1	3.51	9062	3.51 :	3.51 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.84 .84	.38 .38	.23 .23	.46 .46	-1.49 .04
Art. 9bis Com. 2	Provvidenze per opere di prevenzione a favore dell'Autorita' di bacino del fiume Tevere	2.00	7755	2.00 :	2.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.20 .20	2.00 2.00	.00 .00	.00 .00	-20 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO Q. III - RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
					AL 1998	1999	2000	2001					
Art. 2 Com. 2	TRAMUTAZIONE DEI DETENTUTI E PER L'ACCELERAZIONE DELLE MODALITA' DI CONCLUSIONE DEGLI APPALTI RELATIVI AGLI EDIFICI GIUDIZIARI IN SICILIA E CALABRIA	81.00		81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.74	3.00	38.74	-14.74
			8424							41.74	3.00	38.74	32.26
L. 651/1996	MISURE URGENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000	7575.34		7575.34	336.03	376.27	4515.18	0.00	0.00	336.03	336.03	0.00	-72.70
			TES	5277.46						336.03	336.03	0.00	0.00
			4654							336.03	336.03	0.00	0.00
Art. 2 Com. 1	Grande Giubileo del 2000 (limiti di impegno quinquennali di 100 mld del 1997 e di 540 mld del 1998) - VEDI NOTA 1	9516		2347.86	219.31	163.74	1964.81	0.00	0.00	219.31	219.31	0.00	-27.30
										219.31	219.31	0.00	0.00
										219.31	219.31	0.00	0.00
		TOT		7575.34	555.34	540.01	6479.99	0.00	0.00	555.34	555.34	0.00	-100.00
										555.34	555.34	0.00	0.00
										555.34	555.34	0.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	7575.34		7575.34	555.34	540.01	6479.99	0.00	0.00	555.34	555.34	0.00	-100.00
										555.34	555.34	0.00	0.00
										555.34	555.34	0.00	0.00
L. 652/1996	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA	400.00		400.00	40.00	20.00	20.00	20.00	0.00	40.00	20.00	20.00	-20.00
			LUP	400.00						40.00	20.00	20.00	0.00
			7277							40.00	20.00	20.00	0.00
Art. 2 Com. 86	Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona	2450.00		400.00	40.00	20.00	20.00	20.00	280.00	40.00	20.00	20.00	-20.00
			LUP	400.00						40.00	20.00	20.00	0.00
			7278							40.00	20.00	20.00	0.00
Art. 2 Com. 87	Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna - VEDI NOTA 1	2450.00		2050.00	150.00	50.00	100.00	100.00	1550.00	50.00	0.00	50.00	0.00
			LUP	2050.00						50.00	0.00	50.00	0.00
			7279							50.00	0.00	50.00	0.00
		TOT		2450.00	190.00	70.00	120.00	120.00	1830.00	90.00	20.00	70.00	-20.00
										90.00	20.00	70.00	0.00
										90.00	20.00	70.00	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2850.00		2850.00	230.00	90.00	140.00	140.00	1830.00	130.00	40.00	90.00	-40.00
										130.00	40.00	90.00	0.00
										130.00	40.00	90.00	0.00
L. 135/1997	DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE	300.00		300.00	230.00	150.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
			INT							230.00	230.00	0.00	0.00
										230.00	230.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO		STORI	DIFFER	PACCHETTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1998	1999	2000	2001	2002	AL 1998	AL 1998				
Com. 1	nei comuni di Napoli e Palermo - VEDI NOTA 1		7239												
Art. 5 Com. 1	Interventi nel settore del trasporto aereo (limiti d'ingresso quindicennali di 45 mld. dal 1998 e di 45 mld. dal 1999) - VEDI NOTA 2	1723.50	7515	1723.50 :	45.00	99.90	114.90	1149.90	24.90	288.90					
Art. 9 Com. 1	Fondo di rotazione per le attività di progettazione delle opere pubbliche - VEDI NOTA 3	51.00	9026	51.00 :	14.00	30.00	7.00								
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		2154.50		2154.50 :	289.00	279.90	121.90	1149.90	24.90	288.90					
L. 196/1997	NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE														
Art. 25 Com. 1	Misure per la realizzazione di politiche per il lavoro - VEDI NOTA 1	500.00	9013	500.00 :		150.00	150.00	200.00							
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		500.00		500.00 :		150.00	150.00	200.00							
L. 203/1997	INTERVENTI STRAORDINARI DEL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE														
Art. 1 Com. 9		200.00	7553	200.00 :	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00					
L. 261/1997	RIFINANZIAMENTO LEGGE A SOSTEGNO DELLE INDUSTRIE CRISTIANISTICHE E ARMATORIALI														
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione della Financieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. (lim. imp. quind. di 15 mld dal '97 e 20 mld dal '98)	525.00	8016	525.00 :	50.00	35.00	35.00	405.00							
Art. 5 Com. 6	Versamento al Fondo centrale di garanzia per il credito navale	500.00	7631	500.00 :	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	300.00					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAPITOLI	IMPORTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002	PERIODO RIFERITO	STUONI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	(1m. kno. decennale di 20 mld dal 1998) - VEDI NOTA 1										
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1025.00	**	1025.00	90.00 75.00 445.00 40.00	300.00 : NEL 1998 AL 1998	.00	75.00	75.00	.00	.00
L.266/1997	INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA										
Art. 16 Com. 1	Istituzione fondo nazionale per cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo	100.00	IND 8050	100.00	50.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	50.00
Art. 5 Com. 4	Istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla mortuaria - VEDI NOTA 1	5.50	RIC 7534	5.50	2.50 3.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 AL 1998	.00	2.50	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	105.50	**	105.50	52.50 53.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 AL 1998	.00	2.50	.00	2.50	50.00
L.270/1997	PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIBILARI E PELLERINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO										
Art. 3 Com. 1	- VEDI NOTA 1	1909.09	PCON 7902	1909.09	1109.09 800.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 AL 1998	.00	307.66	113.64	.00	801.43
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1909.09	**	1909.09	1109.09 800.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 AL 1998	.00	307.66	113.64	.00	801.43
L.346/1997	FINANZIAMENTI PER OPERE E INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' DI INFRASTRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO MONDO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA										
Art. 1 Com. 3	Opere viarie Milano-Malpensa (limiti d'impegno ventennali di 60 mld dal 1999)	1200.00	LIPP 7280	1200.00	.00 60.00 60.00 60.00	960.00 : NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AL 1998	1999	2000	2001	2002	ALTRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI FEDERAZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATO	
L. 469/1997	MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA																
Art. 1 Com. 1	Apporto dello Stato al capitale sociale dell'Ente Poste Italiane	3000.00	TES 8024	3000.00	.00	1000.00	1000.00	1000.00	.00	.00	NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
L. 459/1997	INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA																
Art. 1 Com. 1a	Potenziamento delle strutture delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia - VEDI NOTA 1	165.73	GUS 8600 GUS 8601 TOT	103.65 62.08 165.73	103.65 62.08 165.73	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	NEL 1998 AL 1998 NEL 1998 AL 1998	.00 .00 .00	96.22 96.22 122.39 122.39	32.24 32.24 39.67 39.67	1.92 1.92 7.82 7.82	65.98 65.98 82.72 82.72	3.51 3.51 35.52 35.52
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.		166.73	**	166.73	166.73	.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1998 AL 1998	.00	122.39 122.39	39.67 39.67	7.82 7.82	82.72 82.72	35.52 35.52
L. 30/1998	DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI																
Art. 10 Com. 1	Contrib. dec. alle FF.SS. S.p.A. per raddoppio tratto Andora-S. Lorenzo a mare della linea ferroviaria Genova-Ventriglia	485.00	TOS 7313	485.00	.00	48.50	48.50	48.50	48.50	291.00	NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
L. 61/1998	ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE																
Art. 13 Com. 6sexie	Bacino idrico lago Trasimeno	7.00	LIPP 7767	7.00	.00	2.00	3.00	2.00	.00	.00	NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 15 Com. 1	Contributi straordinari alle Regioni Marche e Umbria per la ricostruzione - VEDI NOTA 1	2404.00	PCON 7572	2404.00	.00	104.00	120.00	120.00	2060.00	.00	NEL 1998 AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 8	Risanamento e ricostruzione zone	300.00	BBOC	300.00	.00	15.00	15.00	15.00	15.00	240.00	NEL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO CL. R. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESTITUI PROPRI	RESTITUI STANZIATO
					AL 1998 : 1999 : 2000 : 2002	CL. R. : RIFERITO					
Art. 1 Com. 1	Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca	2425.00	RIC 7536	2425.00	.00 2425.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
Art. 1 Com. 3	Fondo Integrativo speciale per la ricerca - VEDI NOTA 1	50.00	RIC 7841	50.00	.00 50.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2475.00	**	2475.00	.00 2475.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
L. 208/1998	ISTITUZIONE FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE										
Art. 1 Com. 1b	Proseguimento Interventi per le aree depresse	700.00	TES 9015 FIN 3531	700.00	.00 50.00 50.00 50.00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
					.00 200.00 200.00 150.00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
					.00 250.00 250.00 200.00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
Art. 1 Com. 2	Compl. interv. nelle aree depresse per promozione e sull. di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro	148.75	TES 9014	148.75	.00 2.55 73.10 73.10	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	848.75	**	848.75	.00 252.55 323.10 273.10	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
L. 206/1998	DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E OPERE DI INTERESSE PUBBLICO										
Art. 1 Com. 1	Adeguamento edifici pubblici	110.30	LUPP 8445	110.30	.00 19.80 28.90 51.60	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	19.80
Art. 1 Com. 2	Porti di Trapani e Marsala	11.90	LUPP 7544	11.90	.00 3.60 3.70 4.60	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	3.60
Art. 1 Com. 3	Abbazia di Montecassino	3.00	LUPP 8540	3.00	.00 3.00 .00 .00	.00 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	3.00
Art. 2 Com. 2	Contributo straordinario quindic. di 2.3 mld dal '99 alla provincia di Reggio Calabria per interventi	34.50	INT 7240	34.50	.00 2.30 2.30 2.30	25.30 : NEL 1998 : AL 1998	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002 ALTRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
	di edilizia scolastica.												
Art. 3 Com. 1	Adeguamento sistema autostradale (limiti d'impegno quinquennali) di 53,6 mld per il 1999 e di 61,6 mld per il 2000)	1731.00	LUPP 7282	1731.00	.00	53.80	115.40	115.40	1331.00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 2	Programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (limiti d'impegno quinquennali di 10 mld per il 99 e 10 mld per il 2000)	300.00	LUPP 9488	300.00	.00	10.00	20.00	20.00	230.00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 .00	.00 .00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2190.70	**	2190.70	23.40	101.70	203.90	137.70	1566.30	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 .00	23.40 23.40
L. 315/1998	INTERVENTI FINANZIARI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA												
Art. 1 Com. 1b-1	Interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovì	23.10	RIC 7116	23.10	6.70	8.20	8.20	.00	.00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	6.70 6.70	.00 .00
Art. 3 Com. 1	Realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como	14.50	LUPP 8428	14.50	.00	2.50	6.00	6.00	.00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 .00	.00 .00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	37.60	**	37.60	6.70	10.70	14.20	6.00	.00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	6.70 6.70	.00 .00
L. 398/1998	DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - EAP												
Art. 1 Com. 1		600.00	LUPP 8501	600.00	.00	30.00	30.00	30.00	480.00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 .00	.00 .00
L. 413/1998	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CARTIERISTICA E AMMATERIALE												
Art. 18 Com. 1	(limiti d'impegno quinquennali di 4,4 mld dal 2000)	119.00	TRAS 7100	119.00	.00	.00	4.40	4.40	105.80	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 4 Com. 4	Contributi alle imprese sul credito navale (limiti d'impegno)	990.00	TRAS 7718	990.00	.00	66.00	66.00	66.00	726.00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPIENI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				AL 1998	1999	2000	2001	2002						
	quindicennali di 66 mil dal 1999)	6.00	TRAS 7717	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 7 Com. 1	Riquadrificazione dell'occupazione nell'industria metalmeccanica	600.00	TRAS 7766	600.00	45.00	40.00	40.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 8 Com. 3a	Adeguamento della componente navale	255.00	TRAS 7767	255.00	20.00	35.00	35.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 8 Com. 3b	Costruzione di unit' navali di tipologia simile ai pattugliatori classe "Cassiopea"	150.00	TRAS 7768	150.00	12.00	10.00	10.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 1	Opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento dei porti (limiti d'impegno quindicennali di 1000 mil dal 2000)	3000.00	TRAS 8095	3000.00	0.00	100.00	100.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	5120.00	**	5120.00	149.00	255.40	255.40	4204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. 423/1998	INTERVENTI STRUTTURALI ED URGENTI NEL SETTORE AGRICOLA, AGRI- E ZOOTECNICO	391.00	MAF 7058	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 3	Finanz. di programmi adottati da regioni e prov. autonome per copertura della rete dei nodi di miglioramento fondiario	600.00	MAF 7572	600.00	0.00	40.00	40.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 3 Com. 4	Programma "Biocontubili"	5.00	MAF 7623	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 3 Com. 5a	Interventi per lo sviluppo del settore agricolo e alimentare	40.00	MAF 7624	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1036.00	**	1036.00	0.00	455.00	60.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
					AL 1998	1999	2000	2001	2002						
L. 426/1998	NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE														
Art. 1 Com. 1	Interventi di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione	1106.00	AMB 7009	1106.00	27.00	32.60	178.80	48.80	770.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 17	Funzionamento dell'attività dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti	1.10	AMB 1092	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	59.00	0.00	51.00	0.00
Art. 1 Com. 26	Completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico	4.25	AMB 2059	4.25	2.45	1.80	0.00	0.00	0.00	1.97	1.12	48.00	0.00	86.00	0.00
Art. 2 Com. 1	Interventi di demolizione di opere abusive nelle aree protette nazionali	3.00	AMB 7357	3.00	0.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Art. 2 Com. 14	Istituzione e funzionamento della segreteria tecnica per le aree protette marine	1.35	AMB 4618	1.35	0.45	0.90	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	26.00	0.00	19.00	0.00
Art. 2 Com. 18	Contributi ad enti di ricerca	152.83	AMB 1708	152.83	152.13	0.70	0.00	0.00	0.00	152.13	142.88	0.00	0.00	9.24	0.00
Art. 2 Com. 19	Predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della Posidonia Oceanica	0.60	AMB 4639	0.60	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
Art. 2 Com. 7	Istituzione e funzionamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia	15.00	AMB 7354	15.00	12.50	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	8.90	0.00
Art. 3 Com. 6	Diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente	1.71	AMB 2561	1.71	1.01	0.20	0.50	0.00	0.00	0.98	0.33	0.00	0.00	65.00	0.00
Art. 3 Com. 7	Progetto Biblioteca Nazionale per l'ambiente	0.35	AMB 7954	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
Art. 4 Com. 11	Contributo all'Autorità portuale di Genova (13 mil per 15 anni)	195.00	TRAS 8094	195.00	13.00	13.00	13.00	13.00	130.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
Art. 4 Com. 17	Spese di funzionamento della commissione scientifica	1.10	AMB 1561	1.10	0.60	0.50	0.00	0.00	0.00	0.55	0.12	0.00	0.00	43.00	0.00
Art. 4 Com. 18	Funzionamento Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione	0.20	AMB 4212	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.01	0.00	0.00	19.00	0.00
Art. 4 Com. 19	Sostituzione del parco autoveicoli (limiti d'impegno)	162.00	TES 7608	162.00	0.00	5.40	10.80	10.80	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002	PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERSONE	RESTIUI PROPRI	RESTIUI STANZIATO
	quindicenni di 5,4 mld dal 1999 e del 2000)										
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1644,49	**	1644,49 :	211,49 : 58,80 : 204,80 : 72,60 : 1024,20 :	AL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 : AL 1998 : AL 1998 :	.00	157,08	144,47	45,01	9,40
							.00	157,08	144,47	45,01	9,40
L. 483/1998	FINANZIAMENTI ED INTERVENTI PER OPERE DI INTERESSE LOCALE										
Art. 1 Com. 3	(Limiti di impegno ventennali di 10 mld dal 1999 e di 15 mld dal 2000)	500,00	TES 7844	500,00 :	.00 : 10,00 : 15,00 : 15,00 : 445,00 :	NEL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1	Interventi e opere infrastrutturali per progetto ampliamento della base di Aviano	12,00	TES 8774	12,00 :	.00 : 8,00 : 4,00 : .00 : .00 :	NEL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 1	Interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina	44,30	TES 7423	44,30 :	.00 : 26,26 : 18,04 : .00 : .00 :	NEL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	556,30	**	556,30 :	.00 : 44,26 : 37,04 : 15,00 : 445,00 :	NEL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00
L. 39/1999	INTERVENTI URGENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998-2000										
Art. 1 Com. 5	Realizzazione Piano Sanitario Nazionale	310,04	SAW 7535	310,04 :	.00 : 256,51 : 53,53 : .00 : .00 :	NEL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Progettazione ed attuazione della tessera sanitaria		:	NEL 1998 :		AL 1998 :					
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	471,04	**	471,04 :	.00 : 367,51 : 103,53 : .00 : .00 :	NEL 1998 : NEL 1998 : AL 1998 : AL 1998 :	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERDIZ.	RESTITUI PROPRI
					AL 1996	1999	2000	2001	2002				
F.I.O.	PROGETTI IMEDIATAMENTE ESEGUIBILI												
	A) Progetti immediatamenti eseguibili di competenza regionale												
	Art. 21 comma 1 e 5 della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Autorizzazione spesa per finanziamento di "progetti pronti" di competenza regionale)	1340.64	TES 7410	1340.64 ;	1340.64	.00	.00	.00	.00	.00			
	Art. 37 comma 1 e 3 della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5	1262.12	TES 7410	1262.12 ;	1262.12	.00	.00	.00	.00	.00			
	Art. 12 comma 1 e 2 della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985: Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5	1962.77	TES 7410	1962.77 ;	1962.77	.00	.00	.00	.00	.00			
	Art. 14 comma 1 e 3 della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5	3908.76	TES 7410	3908.76 ;	3908.76	.00	.00	.00	.00	.00			
	Art. 17 comma 31 della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5	2170.96	TES 7410	2170.96 ;	2170.96	.00	.00	.00	.00	.00			
	Art. 5 comma 1 della L. 539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L. 67/1988 art. 17 c. 31	232.32	TES 7410	232.32 ;	232.32	.00	.00	.00	.00	.00			
	Art. 5 comma 1 della L. 726/1994 (Legge bilancio 1995: Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L. 67/1988 art. 17 c. 31	66.10	TES 7410	66.10 ;	66.10	.00	.00	.00	.00	.00			
	Art. 5 comma 1 della L. 551/1996 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998: Progetti immediatamenti eseguibili) rifinanzia L. 67/1988 art. 17 c. 31	212.61	TES 7410	212.61 ;	212.61	.00	.00	.00	.00	.00			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1998	1999	2000	2001	2002	CLASSE : RIFERITO				
	Art.5 comma 1e della L.664/1996 (Legge di bilancio 1997: Progetti immediatamente eseguibili) riforma L.67/1998 art.17 c.31	28.47	TES 7410	28.47	28.47	.00	.00	.00	.00					
	Art.3 comma 1r della L.453/1997 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000: Progetti immediatamente eseguibili) riforma L.67/1998 art.17 c.31	96.46	TES 7410	96.46	96.46	.00	.00	.00	.00					
	Storno dalla L.64/1996 art.1 comma 1 cap. 02.0-9012 alla L.67/1998 art.17 comma 31		TES 7410							NEL 1990	326.00			
	TOTALE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	11281.21	TES 7410	11281.21	11281.21	.00	.00	.00	.00	NEL 1998	.00	108.05	18.56	-11.59
										AL 1998	326.00	11527.46	50.15	29.35
B) Progetti immediatamente eseguibili di competenza di Amministrazioni Centrali														
	Art.21 comma 1 e 5a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Scuola inter-lee studi avanzati) IS - Università di Ancona (Facoltà Ing.) - Univ. Catania (Clinica Chirurgica))	116.71	RIC 7307	116.71	116.71	.00	.00	.00	.00					
	Art.37 comma 1 e 3a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Università di: L'Aquila, Napoli, Parma, Viterbo, Roma (Sapienza Policlinico), Milano) riforma L.130/1983 art.21 comma 1 e 5a	176.86	RIC 7307	176.86	176.86	.00	.00	.00	.00					
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Univ. Cagliari - Univ. GE Studi della Calabria - Univ. GE Consolid. e rest. Palazzo Corigliano - Napoli - Univ. PV) riforma L.130/1983 art.21 comma 1 e 5a	149.60	RIC 7307	149.60	149.60	.00	.00	.00	.00					
	Art.14 comma 1 e 3t della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Policlinico Torino ed altri) riforma L.130/1983 art.21 comma 1 e 5a	630.06	RIC 7307	630.06	630.06	.00	.00	.00	.00					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	CLASSE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art.17 comma 31n della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Università di Bari, Calabria, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EOTERONE e Istituto elett. nazion. Galileo Ferraris) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5a		413.37	RIC 7307	413.37	413.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.17 comma 28 della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EOTERONE e Istituto elett. nazion. Galileo Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31n		5.06	RIC 7307	5.06	5.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.20 comma 1a della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EOTERONE e Istituto elett. nazion. Galileo Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31n		26.24	RIC 7307	26.24	26.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.21 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EOTERONE e Istituto elett. nazion. Galileo Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31n		7.61	RIC 7307	7.61	7.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.21 comma 1b della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EOTERONE e Istituto elett. nazion. Galileo Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31n		1.20	RIC 7307	1.20	1.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE CAPITOLO			RIC 7307	1526.71	1526.71	.00	.00	.00	1526.71	.00	.00	.00
Art.21 comma 1 e 5a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Costruzione diga "Punta Riso" - Riassetto diga "Porto Augusta" e coste di Ostia e Torvaianica)		138.20	LUPP 7532	138.20	138.20	.00	.00	.00	138.04	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO SINZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL 1998 AL 1999 2000 2001 2002	PERIODO CUI RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREVIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
	Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1996 (legge finanziaria 1996: Ristrutturazione Cassina Piave - Comando Generale Guardia di Finanza) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5g	40.91	LPP 8409	40.91	40.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLLO			79.04	.00	.00	.00	.00	79.04	.00	.00	.00
	Art.21 comma 1 e 5h della L.130/1993 (legge finanziaria 1993: Costruzione edificio per apparecchiature RMW - Policlinico Umberto I di Roma)	8.00	LPP 8410	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1996 (legge finanziaria 1996: Completamento e integrazione della struttura al servizio R.M.N. I Clinica Medica Università di Roma) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5h	12.00	LPP 8410	12.00	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.10 comma 1g della L.664/1996 (legge di bilancio 1997: Costruzione edificio per apparecchiature RMW - Policlinico Umberto I di Roma) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5h	1.72	LPP 8410	1.72	1.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLLO			21.72	.00	.00	.00	.00	21.72	.00	.00	1.72
	Art.21 comma 1 e 5n della L.130/1993 (legge finanziaria 1993: Nuove sedi Museo Romano e di Pompei)	78.10	BCC 8015	78.10	78.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 1 e 3c della L.730/1993 (legge finanziaria 1994: Restauro Castelli della Lunigiana - Restauro e recup. funzionale teatri storici Marche e Veneto (mld.5,4 da altre fonti))	79.10	BCC 8014	79.10	79.10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.37 comma 1 e 3d della L.730/1993 (legge finanziaria 1994: Opere difesa basso corso e delta del Po)	77.44	LPP 7736	77.44	77.44	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.37 comma 1 e 3a della L.730/1993 (legge finanziaria 1994: Porto com.15 - Banchina porto Roseta (Montalcione) - Bacino port.62 Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (reloc.))	295.36	LPP 7533	295.36	295.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO C.I.R.E. :	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI POSSIBILI	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
				AL 1998	1999	2000	2001	2002	CLIRE :					
	Art.0 comma 000 della L.416/1991 (legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Mofo 7 porto com.IS - Banchina porto Rosoga (Montefalcone) - Bacino port. di Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (revoc.) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e	25.00	LUPP 7533	25.00 ;	25.00	.00	.00	.00	.00 ;					
	Art.10 comma 1b della L.539/1993 (bilancio di previsione anno finanziario 1994: Mofo 7 porto com.IS - Banchina porto Rosoga (Montefalcone) - Bacino port. di Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (revoc.) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e	-60.14	LUPP 7533	-60.14 ;	-60.14	.00	.00	.00	.00 ;					
	Storno alla L.236/1993 art.3 comma 4 cap. 09.00-7754 dalla L.730/1983 art.37 comma 1 e 3e - Cfr. D.M. Tesoro N. 179/67 del 1993		LUPP 7533	;						NEL 1993 -15				
	TOTALE CAPITOLO			260.22 ;	260.22	.00	.00	.00	.00 ;	NEL 1998 .00	230.01	30.06	19.32	.00
	Art.37 comma 1 e 3f della L.730/1983 (legge finanziaria 1984: Istituto Nazionale Ricerca Tumori Milano)	34.70	LUPP 8414	34.70 ;	34.70	.00	.00	.00	.00 ;	NEL 1998 .00	3.54	.00	-3.54	.00
	Art.10 comma 1h della L.664/1996 (Legge di bilancio 1997: Istituto Nazionale Ricerca Tumori Milano) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3f	8.83	LUPP 8414	8.83 ;	8.83	.00	.00	.00	.00 ;	NEL 1998 .00	269.76	30.06	19.32	.00
	TOTALE CAPITOLO			43.53 ;	43.53	.00	.00	.00	.00 ;	NEL 1998 .00	31.53	5.93	6.22	6.07
	Art.37 comma 1 e 3g della L.730/1983 (legge finanziaria 1984: Sistemazione idraulica Torrente Verrino)	28.66	LUPP 7737	28.66 ;	28.66	.00	.00	.00	.00 ;	NEL 1998 .00	27.26	.00	1.40	.00
	Art.37 comma 1 e 3h della L.730/1983 (legge finanziaria 1984: Restauro e recupero Palazzo Carignano)	27.83	LUPP 8415	27.83 ;	27.83	.00	.00	.00	.00 ;	NEL 1998 .00	28.66	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.1 comma 1 della L.152041/1994 (D. M. 152041:), rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3n	0.57	LPP 8415	57	57	00	00	00	00	00	00	00
	Storno alla L.236/1993 art.3 comma 4 cap. 09.0-7754 dalla L.730/1983 art.37 comma 1 e 3n		LPP 8415									
	TOTALE CAPITOLLO											
	Art.37 comma 1 e 3l della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ristrutturazione contro storio di Bari)	15.00	LPP 8416	15.00	15.00	00	00	00	00	00	00	00
	Art.37 comma 1 e 3l della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Salvaguardia acque alte Venezia)	75.00	LPP 7738	75.00	75.00	00	00	00	00	00	00	00
	Art.37 comma 1 e 3n della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Completamento porto di Pozzallo)	106.24	PCON 7533	106.24	106.24	00	00	00	00	00	00	00
	Art.37 comma 1 e 3n della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Protex (3 aerei G22) - Eliprotex (3 elicotteri OH7))	163.00	PCON 7581	163.00	163.00	00	00	00	00	00	00	00
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Sistema abit. di pronto intervento: Sapi - Progetto Argo - Sistema abitativo modulare: COPITER) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3n	84.67	PCON 7581	84.67	84.67	00	00	00	00	00	00	00
	Art.14 comma 1 e 3s della L.417/1986 (Legge 86 (aerei antincendio)) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3n	104.21	PCON 7581	104.21	104.21	00	00	00	00	00	00	00
	Art.37 comma 3la della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Sist. abitat. pronto intervento: Sapi - SAIPA - Protex 88 (2 elicotteri OH7 e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3n	89.25	PCON 7581	89.25	89.25	00	00	00	00	00	00	00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO C.D.R. : RUFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO
					1998	2001	2002				
		0.43	POON 7581	43	43	00	00	00	00	00	00
	Art.2 comma 1a della L.539/1993 (bilancio di previsione anno finanziario 1994; Sist. abitat. pronto intervento: SAPI - SAIPA - Protex 88 (2 elicotteri OH7 e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31a										
	Art.2 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995; Sist. abitat. pronto intervento: SAPI - SAIPA - Protex 88 (2 elicotteri OH7 e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31a	0.17	POON 7581	17	17	00	00	00	00	00	00
	TOTALE CAPITOLO		POON 7581	441.73	441.73	00	00	00	00	00	04
		15.40 *									
	Art.37 comma 1 e 3q della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ist.Naz.Fisica Nucleare; complet.laboratorio acceleratori a superconduttività applicata Milano; laboratorio Sud-Catania) - (ESQUILITO)	38.50	TRAS 7300	38.50	38.50	00	00	00	00	00	00
	Art.37 comma 1 e 3r della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ferrovia Lurana; completamento raddoppio Fuorigrotta-Pozzuoli)										
	Art.37 comma 1 e 3s della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Linea ferroviaria Muccanese - S.Pietro)	120.00	TES 7794	120.00	120.00	00	00	00	00	00	00
	Art.37 comma 1 e 3t della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ammodernamento ferrovia Roma-Lido)	48.89	TRAS 7301	48.89	48.89	00	00	00	00	00	00
	Art.37 comma 1 e 3u della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Quindicicento ferrovia Iord-Milano - Bovisio-Saronno)	258.93	TRAS 7302	258.93	258.93	00	00	00	00	00	00
	Art.37 comma 1 e 3v della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Aviazione aerostazione aeroporto Pisa)	20.77	TRAS 7508	20.77	20.77	00	00	00	00	00	00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO CLARE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.13 comma 1m della L.453/1997 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000; Derivacque irr. Adda - Quere presa Adige - Ristr. Irr. di Oranto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Ann. Imp. Irr. Nuccione) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a	0.01	MAF 8120	.01	.01 .00 .00 .00 .00 .00						
	Storno dalla L.64/1986 art.1 comma 1 cap. 02.0-9012 alla L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a - Cfr. O.M. 149334/96 Ministero del Tesoro		MAF 8120			NEL 1998 16.55					
	TOTALE CAPITOLO		MAF 8120	354.88	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 16.55 AL 1998 357.86	9.98 324.66	1.99 324.66	.00 13.58	7.99 17.86	-9.97 .00
	Art.12 comma 1 e 2b della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: M.Cultura - Infr.mus.NA - Pal.Pitti e Uffizi) - Rocca Albornoz - Galleria Naz. RM - Pura LU - Racconigi - Padula - Ostia)	144.63	B80C 8021	144.63	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 .00 AL 1998 144.45	.00 144.45	.01 141.58	.00 2.86	.01 .01	.00 .00
	Art.12 comma 1 e 2c della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Archivio di Stato Torino)	3.50	B80C 8205	3.50	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1998 .00 AL 1998 3.50	.00 3.50	.00 3.49	.00 .01	.00 .00	.00 .00
	Art.12 comma 1 e 2d della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Infrastrutture addesttrative per sottufficiali Aeronautica militare di Capua - I lotto)	60.35	DIF 4005	60.35	.00 .00 .00 .00 .00 .00						
	Art.14 comma 1 e 3d della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Infrastrutture addesttrative per sottufficiali Aeronautica militare di Capua - II lotto) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2d	90.80	DIF 4005	90.80	.00 .00 .00 .00 .00 .00						
	Art.13 comma 1d della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998; Infrastrutture addesttrative per sottufficiali Aeronautica militare di Capua - II lotto) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3d	756.15	DIF 4005	756.15	.00 .00 .00 .00 .00 .00						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AL 1998	AL 1999	2000	2001	2002	QUINTE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.13 comma 1f della L.664/1996 (Legge di bilancio 1997: Infrastrutture adoesitive per sottufficiali Aeronautica militare di Capua - II lotto) riferenzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3d	212.91	DIF 4005	212.91 :	212.91	.00	.00	.00	.00	.00 :						
	TOTALE CAPITOLO			1120.21 :	1120.21	.00	.00	.00	.00	.00 :		86.31	534.35	.00	.00	-86.31
	Art.12 comma 1 e 2e della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Completamento calata Arcom e spongnie Fornelli nel porto di La Spezia (IV lotto))	50.88	LLPP 7534	50.88 :	50.88	.00	.00	.00	.00	.00 :		996.07	847.55	724.14	147.40	-448.04
	Art.12 comma 1 e 2f della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Completamento terminali contenitori ed accosti RO-Ab a Capo Vado)	63.74	LLPP 7535	63.74 :	63.74	.00	.00	.00	.00	.00 :		63.74	63.74	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 2g della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Ristrutturazione il braccio moto foraneo del porto di Bari con piazzale operativo)	21.00	LLPP 7536	21.00 :	21.00	.00	.00	.00	.00	.00 :		.00	.00	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 2h della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Istituti universitari ed unita' ospedaliere del Politcnico di Siera (l'imp. iniz. di 35 mld. e' aumentato di 17.59 mld))	52.59	LLPP 8420	52.59 :	52.59	.00	.00	.00	.00	.00 :		52.59	52.59	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 2i della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Scuola per 1500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza - L'Aquila)	54.50	LLPP 8421	54.50 :	54.50	.00	.00	.00	.00	.00 :		.00	.00	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 2l della L.887/1994 (Legge finanziaria 1995: Servizio Nazionale di Posta Elettronica)	20.00	RES 4482	20.00 :	20.00	.00	.00	.00	.00	.00 :						
	Art.14 comma 1 e 3r della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Serv. Naz. Posta Elettronica (il finanziaio di 94.36 mld. e' stato incrementato di 10 mld. con D.M. n.15199 del 18.7.91)) riferenzia L.887/1994 art.12 comma 1 e 2l	104.36	RES 4482	104.36 :	104.36	.00	.00	.00	.00	.00 :						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO CLASSE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.3 comma 1n della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998: Servizio Nazionale di Posta Elettronica) riforma L.887/1984 art.12 comma 1 e 2)	504.00	TES 4482	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLO		TES 4482	628.36	628.36	0.00	0.00	628.36	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Porto Commerciale di Augusta)	43.00	PCON 7831	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.2 comma 1n della L.726/1994 (Legge Bilancio 1995: Porto commerciale di Augusta) riforma L.887/1984 art.12 comma 1 e 2n	0.26	PCON 7831	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.2 comma 1n della L.564/1996 (Legge di bilancio 1997: Porto commerciale di Augusta) riforma L.887/1984 art.12 comma 1 e 2n	0.06	PCON 7831	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLO		PCON 7831	43.32	43.32	0.00	0.00	43.32	0.00	1.76	1.76
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca CNR di Frascati)	38.36	RIC 7506	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.128 0 comma 1 della L.550/1995 (Legge Finanziaria 1996: Area di ricerca CNR di Frascati) riforma L.887/1984 art.12 comma 1 e 2n	3.80	RIC 7506	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLO		RIC 7506	42.16	42.16	0.00	0.00	42.16	0.00	3.80	3.80
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Nuova Sede Istituto Zoonofiliatico Sperimentale delle Venezie)	35.00	SAW 8051	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLO		SAW 8051	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO Q. IRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERDIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
	Art.12 comma 1 e 2 ^a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Circonf.legna e Umuna (mat.rot.) - Circonf.legna (tratto città) - SFSM (10 elettrotreni) - Pot.ferr.10-Aeroporto Caselle)	84.50	TRAS 7303	84.50	84.50	.00 .00 .00 .00 .00					
	Art.11 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Circonf.legna e Umuna (mat.rot.) - Circonf.legna (tratto città) - SFSM (10 elettrotreni) - Pot.ferr.10-Aeroporto Caselle) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2 ^a	1.64	TRAS 7303	1.64	1.64	.00 .00 .00 .00 .00					
	TOTALE CAPITOLO		TRAS 7303	86.14	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 86.14	.00 .00	.00 .00	.00 .00
25.10 *	Art.12 comma 1 e 2 ^a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Aerostrazione passeggeri aeroporto Marco Polo di Venezia (finanziamento revocato con delibera CIPE 24/5/1990))	56.89	ITS 7867	56.89	56.89	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1998 AL 1998	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
	Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica alveo S.Rocco)	400.12	BBOC 8029	400.12	400.12	.00 .00 .00 .00 .00					
	Art.17 comma 28b della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Il. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera CIPE 17 maggio 1988)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c	2.57	BBOC 8029	2.57	2.57	.00 .00 .00 .00 .00					
	Art.17 comma 31m della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: N. 15 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera CIPE 19.12.1988)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c	240.07	BBOC 8029	240.07	240.07	.00 .00 .00 .00 .00					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITULO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO RIFERITO AL 1998	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art.18 comma 1b della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994. N. 15 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 19.12.1998)) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3m		25.21	8800 8029	25.21 ;	25.21 .00 .00 .00 .00 .00 ;						
Art.19 comma 1a della L.776/1994 (Legge bilancio 1995: N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 12 maggio 1998)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c		3.50	8800 8029	3.50 ;	3.50 .00 .00 .00 .00 .00 ;						
Art.19 comma 1a della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998: N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 12 maggio 1998)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c		33.79	8800 8029	33.79 ;	33.79 .00 .00 .00 .00 .00 ;						
Art.19 comma 1b della L.564/1996 (Legge di bilancio 1997: N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 12 maggio 1998)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c		11.14	8800 8029	11.14 ;	11.14 .00 .00 .00 .00 .00 ;						
Art.18 comma 1b della L.453/1997 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000: N. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 12 maggio 1998)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c		15.62	8800 8029	15.62 ;	15.62 .00 .00 .00 .00 .00 ;						
Storno dalla L.64/1996 art.1 comma 1 cap. 02.0.5012 alla L.41/1986 art.14 comma 1 e 3c - Cfr. D.M. 149834/96 Ministero del Tesoro			8800 8029			NEL 1996	29.73				
TOTALE CAPITOLI 0											
Art.14 comma 1 e 3f della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Costruzione caserma Polizia fuori l'aeroporto di Fiumicino - Roma)		48.08	LIPP 8431	48.08 ;	48.08 .00 .00 .00 .00 .00 ;	NEL 1998 AL 1998	29.73	15.62 762.75	00 00	50.06 5.46	00 00

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	CLASSE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI FORNIT.	RESIDUI PASSIVI	RESIDUI STANZIATO
	Art.10 comma 11 della L.664/1996 (Legge di bilancio 1997): Costruzione caserma Polizia fuori l'aeroporto di Fiumicino - Roma) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 31	0.18	LPP 8431	18 ;	18	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	00	00	00	00
	TOTALE CAPITOLLO		LPP 8431	48.26 ;	48.26	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	86.26	00	00	00
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986): Sistemazione fiume Maroglio)	15.36	LPP 7743	36 ;	36	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	15.36	00	00	00
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986): Sistemazione alveo ed argini delle anse di Cortola e Bottrighe)	25.09	LPP 7747	09 ;	09	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	24.92	00	00	00
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986): Sistemazione idraulica torrente Sarmiento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano))	28.22	LPP 7744	22 ;	22	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	28.22	00	00	00
	Art.5 comma 2 della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993): Sistemazione idraulica torrente Sarmiento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 31	12.04	LPP 7744	04 ;	04	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	12.04	00	00	00
	Art.10 comma 10 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995): Sistemazione idraulica torrente Sarmiento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 31	4.14	LPP 7744	14 ;	14	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	4.14	00	00	00
	TOTALE CAPITOLLO		LPP 7744	44 ;	44	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	44.40	00	00	00
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986): Miglioramento Sacco - Argini e protezione insediamenti produttivi valle del Sacco e abitato di Cacciano)	23.50	LPP 7742	50 ;	50	00	00	00	00	00 ;	AL 1998	00	23.50	00	00	00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI TRAMANDAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOL.0	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1999 2000 2001 2002	PERIODO RIFERITO	STORN	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
	Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Opere di difesa affluenti emiliani del Po: Parma, Enza, Crostolo, Panaro - Sponda della darsena del porto di Livorno)	86.88	LUPP 7745	86.88 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	-.02	86.86	.00	-.31	.02
	Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione e difese argini fiume Livorno nei comuni di Carrile e S.Stino di Livorno (VE))	38.45	LUPP 7746	38.45 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	.29	86.84	.00	.97	.02
	Art.9 comma 1ab della L.453/1997 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000: Sistemazione e difese argini fiume Livorno nei comuni di Carrile e S.Stino di Livorno (VE)) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3n	1.45	LUPP 7746	1.45 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	1.45	39.90	.00	1.45	.00
	TOTALE CAPITOL.0			39.90 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	39.90	38.45	.00	1.45	.00
	Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ampliamento complesso dentistale e sede clinica oculistica universitaria ospedale S.Martino - Genova)	12.40	LUPP 8441	12.40 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Area di ricerca CIR di Bologna)	39.90	RIC 7512	39.90 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	12.40	11.25	.00	1.15	.00
	Art.21 comma 1c della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998: Area di ricerca CIR di Bologna) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3n	2.17	RIC 7512	2.17 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOL.0			42.07 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	39.90	39.90	.00	2.17	.00
	Art.14 comma 1 e 3v della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea)	41.65	SAN 8052	41.65 ;	.00 .00 .00 .00	AL 1998 ; NEL 1998 ; AL 1998 ;	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1998	1999	2000	2001	2002	ALTRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.17 comma 31g della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea - I e II gruppo) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3x	35.00	SAW 8052	35.00	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 1 della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea - I e II gruppo) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31g	3.21	SAW 8052	3.21	3.21	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		SAW 8052	79.86	79.86	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	79.86	79.86	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3x della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Realizzazione Centro biotecnologia avanzata I.S.I. - Genova)	35.87	SAW 8053	35.87	35.87	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 31h della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Centro biotecnologie avanzate nell'ambito dell'I.S.I. di Genova) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3x	25.21	SAW 8053	25.21	25.21	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.18 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Centro biotecnologie avanzate nell'ambito dell'I.S.I. di Genova) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31h	7.00	SAW 8053	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		SAW 8053	68.08	68.08	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	68.08	68.08	2.72	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3x della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Aerostazione passeggeri aeroporto Borgo Panigale - Bologna)	27.38	TRAS 7517	27.38	27.38	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 28a della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Aerostazione passeggeri aeroporto Borgo Panigale - Bologna) rifinanzia L.41/1986 art.14 comma 1 e 3x	5.78	TRAS 7512	5.78	5.78	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		TRAS 7512	33.16	33.16	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1998	.00	33.16	33.16	.00	2.07	5.78

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOL.0	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1998 1999 2000 2001 2002	PERIODO C/INE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI POTENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
	Art.17 comma 31b della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro)	24.65	LLPP 8442	24.65	24.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.0 comma 0 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31b	14.00	LLPP 8442	14.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.5 comma 2b della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31b	4.01	LLPP 8442	4.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOL.0		LLPP 8442	42.66	.00	.00	.00	42.66	.00	.00	.00
	Art.17 comma 31c della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Porto di Napoli: molo F.Gioia levante e calata Granili (ristrutturazione ed ampliamento banchina))	15.43	LLPP 7539	15.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.0 comma 00 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Porto di Napoli: molo F.Gioia levante e calata Granili (ristrutturazione ed ampliamento banchina)) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31c	3.19	LLPP 7539	3.19	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOL.0		LLPP 7539	18.62	.00	.00	.00	18.62	.00	.00	.00
	Art.17 comma 31d della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Uffici finanziari provinciali - Cosenza)	28.60	LLPP 8443	28.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.5 comma 2c della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Uffici finanziari provinciali - Cosenza) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31d	5.27	LLPP 8443	5.27	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOL.0		LLPP 8443	33.87	.00	.00	.00	33.87	.00	.00	.00

(1)

ART. 37 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-743 e' modificato per 150.00 mid dall'art. 30/1 della L.526/1992 ; per 980.00 mid dall'art. 19/1/1 della L.130/1993 ; per 560.00 mid dall'art. 24/6 della L.380/1994 ; per 600.00 mid dall'art. 11/8 e 9 della L.41/1996 ; per 490.00 mid dall'art. 3/5 della L.910/1996 ; per 840.00 mid dall'art. 15/43 della L.67/1998 ; per 150.00 mid dall'art. 28/1 della L.87/1999 ; per 750.00 mid dall'art. 1/1 della L.321/1999 ; per 150.00 mid dall'art. 1/8 D/2 della L.415/1991 ; per 100.00 mid dall'art. 0/0 della L.17/1992 ; per 200.00 mid dall'art. 1/8 D/2 della L.500/1994 ; per 100.00 mid dall'art. 2/3 e 4 della L.237/1993 ; per 200.00 mid dall'art. 1/8 D/2 della L.538/1993 ; per 200.00 mid dall'art. 1/1 della L.562/1994 ; per 150.00 mid dall'art. 1/8 D/3 della L.725/1994 ; per 201.00 mid dall'art. 3/1b della L.726/1994 ; per 32.40 mid dall'art. 2/7 della L.538/1993 ; per 9.00 mid dall'art. 2/2d della L.385/1995 ; per 100.00 mid dall'art. 1/8 D/4 della L.550/1995 ; per 75.00 mid dall'art. 3/3 della L.425/1996 ; per 150.00 mid dall'art. 1/8 D/6 della L.563/1996 ; per 200.00 mid dall'art. 3/- della L.664/1996 ; per 750.00 mid dall'art. 1/23 della L.266/1997 ; per 125.00 mid dall'art. 1/8 D/15c della L.450/1997 ; per 400.00 mid dall'art. 1/8 D/28c della L.449/1998 ;

L. 623 / 1959

(1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 3199,71 mld sul cap. 13.0-706 è modificato per 0,04 mld dall'art. 14/1 della L. 453/1997; per -628,35 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-9012 (L. 902/1976 art. 1/1 e 2a); per -338,35 mld stornati nel 1989 al cap. 13.0-7067 (L. 902/1976 art. 1/1 e 2);

L. 1774 / 1962

(1) ART. 1 - / - : l'importo iniziale di 4.00 mld sul cap. 10.0.3958 e' modificato per 158.70 mld dall'art. 1/1 della L.798/1981 ; per 490.00 mld dall'art. 28/1 della L.84/1994 ; per 240.17 mld dall'art. 1/1c della L.439/1996 ;

L. 1 / 1963

[illegible]

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-1194 e' modificato per 0,35 mld stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1990 art.1/1 e 2) ; per 0,15 mld stomati nel 1993 dal cap. 20.0-1512 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,50 mld stomati nel 1994 dal cap. 02.0-7637 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,40 mld stomati nel 1995 dal cap. 02.0-7637 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,40 mld stomati nel 1996 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,40 mld stomati nel 1997 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,40 mld stomati nel 1998 dal cap. 02.0-9004 (L.26/1996 art.6/b) ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 17.0-1585 e' modificato per 0,67 mld dall'art. 2/1n della L.76/1994 ; per 0,10 mld stomati nel 1996 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1996 art.6/b) ; per -0,10 mld stomati nel 1995 al cap. 01.0-6672 (L.26/1996 art.6/b) ;

l'importo iniziale di 5,04 mld sul cap. 20.0-1512 e' modificato per 0,33 mld dall'art. 2/1 della L.664/1996 ; per 2,60 mld stomati nel 1993 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,90 mld stomati nel 1994 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,13 mld stomati nel 1995 dal cap. 02.0-7637 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,70 mld stomati nel 1996 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1996 art.6/b) ; per 1,65 mld stomati nel 1996 dal cap. 02.0-9004 (L.26/1996 art.6/b) ; per 0,80 mld stomati nel 1997 dal cap. 02.0-6857 (L.26/1996 art.6/b) ; per 1,25 mld stomati nel 1998 dal cap. 02.0-9004 (L.26/1996 art.6/b) ; per -0,15 mld stomati nel 1993 al cap. 13.0-1194 (L.373/1990 art.1/1 e 2) ; per -0,05 mld stomati nel 1993 al cap. 01.0-1215 (L.26/1996 art.6/b) ;

L. 822 / 1971

(1) ART. 5 / - : l'importo iniziale di 65,80 mld sul cap. 10.0-3952 e' modificato per 41,40 mld dall'art. 1/1 della L.681/1979 ; per -0,23 mld dall'art. 1/- della L.11/1982 ;

L. 920 / 1971

ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.61 ml sul cap. 09.0-9702 e' modificato per 4.65 ml dal l'art. 1/1 della L.598/1991 ;
l'importo iniziale di 0.39 ml sul cap. 09.0-9703 e' modificato per 3.10 ml dal l'art. 1/1 della L.598/1991 ;

L. 295 / 1973

(1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 02-0-7775 e' modificato per 2300,00 mild dall'art. 11/1 della L.568/1992 ; per 2500,00 mild dall'art. 8/1 della L.130/1993 ; per -26,50 mild dall'art. 18/10 della L.304/1993 ; per 2500,00 mild dall'art. 18/7 della L.730/1993 ; per 2400,00 mild dall'art. 9/6 della L.889/1994 ; per 11/6 della L.41/1996 ; per 134,70 mild dall'art. 1/1 della L.304/1993 ; per -1100,00 mild dall'art. 1748 E/2-3-a della L.415/1991 ; per 200,00 mild dall'art. 1748 O/5 della L.500/1992 ; per 200,00 mild dall'art. 2/10 della L.237/1995 ; per 150,00 mild dall'art. 1748 D/1 della L.534/1993 ; per 200,00 mild dall'art. 1/1c della L.644/1994 ; per 140,00 mild dall'art. 1748 O/1 della L.725/1994 ; per 481,00 mild dall'art. 2/1 della L.135/1995 ; per -48,75 mild dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -8,20 mild dall'art. 2/20m della L.664/1995 ; per 50,00 mild dall'art. 1748 O/2 della L.256/1996 ; per 283,00 mild dall'art. 3/1 della L.425/1996 ; per 100,00 mild dall'art. 1748 O/2 della L.663/1996 ; per 9,00 mild dall'art. 3/a della L.664/1996 ; per 75,00 mild dall'art. 12/1 della L.266/1997 ; per 25,00 mild dall'art. 1748 O/7a della L.450/1997 ; per -40,00 mild dall'art. 1748 E/3a della L.450/1997 ; per -50,00 mild dall'art. 1748 E/3a della L.450/1997 ; per -30,00 mild dall'art. 3/b della L.454/1998 ; per 20,00 mild dall'art. 1748 D/15a della L.454/1998 ; per 20,00 mild dall'art. 1748 D/15a della L.454/1998 ;
l'importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 02-0-7775 e' modificato per 886,00 mild dall'art. 2/1 della L.35/1995 ; per 675,00 mild dall'art. 12/1 della L.266/1997 ; per 90,00 mild dall'art. 1748 D/1 della L.449/1996 ;

L. 268 / 1974

ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 600,00 mld sul cap. 02-0-7182 e' modificato per 60,00 mld dall'art. 40/- della L.146/1990 ; per 33,20 mld dall'art. 1/- della L.443/1990 ; per 90,00 mld dall'art. 749/A della L.199/1981 ; per 160,00 mld dall'art. 5/1 della L.887/1984 ; per 200,00 mld dall'art. 11/14 della L.41/1996 ; per 230,00 mld dall'art. 8/16 della L.910/1995 ; per 330,00 mld dall'art. 1/1 della L.81/1989 ; per 200,00 mld dall'art. 24/1 della L.38/1990 ; per 250,00 mld dall'art. 0/0 della L.364/1990 ;

57 / 195

1) Art. 6 / 1 : l'importo iniziale di 86,88 mld sul cap. 13.C-7091 è modificato per 250,00 mld dall'art. 34/1 della L.146/1990 ; per 500,00 mld dall'art. 9/1 della L.983/1992 ; per 600,00 mld dall'art. 34/11 della L.887/1994 ; per -25,00 mld dall'art. 4/8 della L.887/1994 ; per 80,00 mld dall'art. 1/1e della L.110/1995 ; per 600,00 mld dall'art. 11/2 della L.41/1996 ; per 300,00 mld dall'art. 1/2 della L.910/1996 ; per 1000,00 mld dall'art. 15/23 della L.67/1990 ; per 130,00 mld dall'art. 2/1 della L.174/1990 ; per -200,00 mld dall'art. 3/3 della L.174/1990 ; per -0,02 mld dall'art. 1/2 della L.2003/96/1990 ; per 50,00 mld dall'art. 2/1 della L.181/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 148 D/8 della L.500/1992 ; per 100,00 mld dall'art. 3/1 della L.237/1993 ; per 25,00 mld dall'art. 148 O/3 della L.538/1993 ; per 25,00 mld dall'art. 148 D/5 della L.550/1995 ; per 20,00 mld dall'art. 148 D/7 della L.663/1996 ; per 60,00 mld dall'art. 16/2 della L.266/1997 ; per 256,56 mld dall'art. 14/1 della L.453/1997 ;

171

ART. 6 / 7 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7092 e' modificato per 450.00 mld da l'art. 11/25-16 della L.41/1986 ; per 150.00 mld da l'art. 15/24 della L.174/1990 ; per 62.30 mld da l'art. 3/1 della L.181/1991 ; per 55.00 mld da l'art. 0/0 della L.421/1991 ; per 25.00 mld da l'art. 748 D/3A della L.85/1995 ; per 35.10 mld da l'art. 1/1 della L.421/1996 ; per 32.15 mld da l'art. 14/1 della L.664/1996 ; per 150.00 mld da l'art. 3/1 della L.174/1990 ; per 62.30 mld da l'art. 3/1 della L.181/1991 ; per 55.00 mld da l'art. 0/0 della L.421/1991 ; per 25.00 mld da l'art. 748 D/3A della L.85/1995 ; per 35.10 mld da l'art. 1/1 della L.421/1996 ; per 32.15 mld da l'art. 14/1 della L.664/1996 ; per -0.30 mld da l'art. 2/2b della L.85/1995 ; per 35.10 mld da l'art. 1/1 della L.421/1996 ; per 32.15 mld da l'art. 14/1 della L.664/1996 ;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7093 e' modificato per 500.00 mld dall'art. 11/15-16 della L.41/1996 ; per 140.00 mld dall'art. 3/2 della L.174/1990 ; per 10.00 mld dall'art. 148 D/681 della L.500/1992 ; per 22.29 mld dall'art. 14/1 della L.664/1996 ;

L. 75 / 1976

(1) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 0.20 mld sul cap. 09.0-8636 e' modificato per 0.13 mld dall'art. 11/13 della L.887/1994 ; per 20.00 mld dall'art. 148 D/4 della L.538/1993 ; per 2.00 mld dall'art. 148 D/2 della L.725/1994 ; per -0.06 mld dall'art. 2/26a della L.85/1995 ; per 2.00 mld dall'art. 148 D/1 della L.530/1995 ; per -0.04 mld dall'art. 2/194c della L.662/1996 ; per 4.00 mld dall'art. 148 D/1 della L.653/1996 ;

l'importo iniziale di 1.60 mld sul cap. 09.0-8646 e' modificato per 1.04 mld dall'art. 11/13 della L.887/1994 ;

(2) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0.70 mld sul cap. 09.0-8709 e' modificato per 0.45 mld dall'art. 11/13a della L.887/1994 ;

(3) ART. 4 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 09.0-8710 e' modificato per 0.98 mld dall'art. 11/13b della L.887/1994 ; per 0.61 mld dall'art. 10/1b della L.726/1994 ;

L. 203 / 1976

(1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 10.0-7851 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 8/3 della L.220/1992 ; per -72.03 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-8650 (L.220/1992 art.8/3) ; per -20.00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-8650 (L.220/1992 art.8/3) ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8650 e' modificato per -0.60 mld dall'art. 2/26b della L.85/1995 ; per 72.03 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7851 (L.203/1976 art.1/5) ; per 20.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 10.0-7851 (L.203/1976 art.1/5) ;

L. 261 / 1976

(1) ART. 3 / - : l'importo iniziale di 51.50 mld sul cap. 02.0-7402 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 21/4 della L.828/1992 ; per 50.00 mld dall'art. 26/1 della L.879/1995 ; per 44.41 mld dall'art. 12/1a della L.537/1993 ; per 0.10 mld dall'art. -/- della L.21094/1994 ; per 640.00 mld dall'art. 4/1 della L.46/1995 ; per -38.99 mld dall'art. 2/26p della L.85/1995 ; per 831.42 mld dall'art. 5/1b della L.551/1995 ; per 88.91 mld dall'art. 5/1 della L.664/1996 ; per 8.50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7818 (L.208/1991 art.1/1 - 2) ;

(2) ART. 37 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 7.00 mld sul cap. 09.0-9062 e' modificato per 26.00 mld dall'art. 1/- della L.846/1980 ;

L. 336 / 1976

(1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 400.00 mld sul cap. 02.0-8787 e' modificato per 400.00 mld dall'art. 1/1b della L.546/1977 ; per 200.00 mld dall'art. 1/3 della L.828/1992 ; per 340.00 mld dall'art. 1/2 della L.879/1995 ; per 7.50 mld dall'art. 3/1c della L.726/1994 ; per -0.75 mld dall'art. 2/26p della L.85/1995 ; per -1.20 mld dall'art. 2/26q della L.85/1995 ;

L. 902 / 1976

(1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1120.00 mld sul cap. 13.0-7067 e' modificato per -25.00 mld dall'art. 10/2 della L.119/1991 ; per -35.00 mld dall'art. 10/5 della L.130/1993 ; per -55.00 mld dall'art. 35/1 della L.730/1993 ; per -85.00 mld dall'art. 3/5 della L.212/1994 ; per 150.00 mld dall'art. 9/1 e 2 della L.198/1985 ; per 400.00 mld dall'art. 6/1 della L.710/1995 ; per 10.00 mld dall'art. 5/4 - 7 della L.119/1991 ; per 80.00 mld dall'art. 2/1 della L.399/1987 ; per 10.00 mld dall'art. 18/3 della L.47/1988 ; per 50.00 mld dall'art. 15/31 della L.67/1988 ; per -121.00 mld dall'art. 148 E/1 della L.405/1990 ; per -20.00 mld dall'art. 148 E/1 della L.415/1991 ; per -10.00 mld dall'art. 148 E/3 della L.725/1994 ; per 338.35 mld stornati nel 1989 dal cap. 13.0-7066 (L.623/1969 art.4/1) ;

L. 904 / 1977

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 09.0-8494 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 25/- della L.146/1990 ; per 1050.00 mld dall'art. 20/1 della L.119/1991 ; per 500.00 mld dall'art. -7/1 della L.99/1985 ; per 1000.00 mld dall'art. 13/1 della L.41/1996 ; per 1500.00 mld dall'art. 7/6 della L.910/1986 ; per -20.00 mld dall'art. 1/1 della L.121803/1990 ; per -16.50 mld dall'art. 2/26a della L.85/1995 ; per -3.00 mld dall'art. 2/26r della L.85/1995 ; per -10.68 mld dall'art. 2/134c della L.662/1996 ; per 50.00 mld dall'art. 148 D/4 della L.450/1997 ; per -97.98 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L. 546 / 1977

- (1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 2275,00 mld sul cap. 02.0-8786 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 1/1 della L.828/1982 ; per 835,00 mld dall'art. 1/1 della L.879/1986 ; per 15,00 mld dall'art. 2/1 della L.34/1992 ; per -0,33 mld dall'art. 2/2ds della L.85/1995 ; per -1,68 mld dall'art. 2/2e della L.85/1995 ;
- (2) ART. 10 / - : l'importo iniziale di 70,00 mld sul cap. 09.0-7723 e' modificato per 75,00 mld dall'art. 2/1 della L.828/1982 ;
- (3) ART. 11 / 2 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 09.0-9050 e' modificato per 80,00 mld dall'art. 3/- della L.828/1982 ; per 40,00 mld dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per 20,00 mld dall'art. 3/2 della L.34/1992 ;
- (4) l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-9077 e' modificato per 45,00 mld dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per -11,30 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;
- ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 18.0-1610 e' modificato per 1,60 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2,88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ;
- l'importo iniziale di 1,50 mld sul cap. 18.0-3048 e' modificato per 1,30 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2,88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ;
- l'importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 18.0-3103 e' modificato per 0,70 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 3,84 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ;
- l'importo iniziale di 0,05 mld sul cap. 18.0-6033 e' modificato per 1,90 mld dall'art. 19/1b della L.726/1994 ; per -0,05 mld dall'art. 2/2dt della L.85/1995 ; per 0,96 mld dall'art. 19/1 della L.553/1995 ; per 0,05 mld dall'art. 18/1 della L.453/1997 ;
- l'importo iniziale di 10,90 mld sul cap. 18.0-8008 e' modificato per 8,30 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 17,25 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; per 0,14 mld dall'art. 19/1c della L.726/1994 ;
- l'importo iniziale di 81,65 mld sul cap. 18.0-8101 e' modificato per 48,10 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 61,06 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; per 20,00 mld dall'art. 4/1 della L.34/1992 ;

L. 675 / 1977

- (1) ART. 29 / III : l'importo iniziale di 2500,00 mld sul cap. 13.0-7550 e' modificato per 125,00 mld dall'art. 1/1a della L.408/1989 ; per 200,00 mld dall'art. 27/3 della L.38/1990 ; per 210,00 mld dall'art. 0/0 della L.2/1992 ;
- (2) ART. 29 / IV : l'importo iniziale di 252,00 mld sul cap. 13.0-7071 e' modificato per 6,50 mld dall'art. 4/2 della L.910/1986 ; per 300,00 mld dall'art. 1/1b della L.408/1989 ; per 200,00 mld dall'art. 27/1 della L.38/1990 ; per 190,00 mld dall'art. 0/00 della L.2/1992 ;
- (3) ART. 29 / Ila : l'importo iniziale di 252,00 mld sul cap. 02.0-8018 e' modificato per 315,00 mld dall'art. 15/1b della L.67/1988 ; per 50,00 mld dall'art. 748 D/6a della L.415/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 0/00 della L.421/1991 ; per 1,00 mld dall'art. 3/7b della L.664/1996 ;
- (4) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 4550,00 mld sul cap. 13.0-7068 e' modificato per -52,50 mld dall'art. 3/1 della L.544/1981 ; per 100,00 mld dall'art. 51/1(6a) della L.526/1982 ; per 5300,00 mld dall'art. 18/1a-1b della L.130/1983 ; per 80,00 mld dall'art. 19/7 della L.130/1983 ; per -500,00 mld dall'art. 9/2 della L.1597/1984 ; per -150,00 mld dall'art. 7/1a della L.143/1985 ; per -150,00 mld dall'art. 12/2 della L.198/1985 ; per -75,00 mld dall'art. 1bis a/- della L.387/1985 ; per -200,00 mld dall'art. 7/2 della L.710/1985 ; per -4,50 mld dall'art. 15/24 della L.67/1988 ; per -345,00 mld dall'art. 140/1 della L.541/1988 ; per -420,00 mld dall'art. 748 E/9 della L.407/1989 ; per -460,00 mld dall'art. 748 E/2 - 3 della L.405/1990 ; per -80,00 mld dall'art. 43/2a della L.317/1991 ; per -50,00 mld dall'art. 43/2b della L.317/1991 ; per -460,00 mld dall'art. 148 E/3b della L.415/1991 ; per -3,00 mld dall'art. 2/2du della L.85/1995 ; per -6,00 mld dall'art. 2/2f della L.85/1995 ; per 190,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.902/1976 art.1/1 e 2a) ; per 150,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -70,00 mld stornati nel 1993 al cap. 13.0-7071 (L.46/1982 art.14/1) ; per -150,00 mld stornati nel 1996 al cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

L. 218 / 1978

- (1) ART. 19 / - : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7736 e' modificato per 30000,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

L. 537 / 1976

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 942,99 mld sul cap. 12.0-8001 e' modificato per 130,00 mld dall'art. 37/7 della L.330/1983 ; per 114,00 mld dall'art. 13/5 della L.41/1986 ; per 41,00 mld dall'art. 17/24 della L.67/1988 ; per 4,00 mld dall'art. 0/0 della L.396/1990 ; per 2,00 mld dall'art. 1/1b della L.366/1991 ; per 4,02 mld dall'art. 13/7b della L.726/1994 ; per 17,55 mld dall'art. 13/1 della L.664/1996 ;

L. 843 / 1978

- (1) ART. 41 / 1 : l'importo iniziale di 2500,00 mld sul cap. 02-0-7789 e' modificato per -100,00 mld dall'art. 0/0 della L.119/1991 ; per 500,00 mld dall'art. 7/1 della L.119/1991 ; per -20,00 mld dall'art. 2/1 della L.32/1992 ; per 500,00 mld dall'art. 17/1 della L.526/1992 ; per -20,00 mld dall'art. 4/2 della L.156/1993 ; per -40,00 mld dall'art. 1/2 della L.230/1994 ; per -132,20 mld dall'art. 3/1 della L.231/1994 ; per 2000,00 mld dall'art. 8/23 della L.887/1994 ; per -5187,80 mld stornati nel 1999 al cap. 09-1-0731 (L.843/1978 art.41/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09-1-0731 e' modificato per 5187,80 mld stornati nel 1999 dal cap. 02-0-7789 (L.843/1978 art.41/1) ;

L. 861 / 1978

- (1) ART. 1 / 1 - 3 : l'importo iniziale di 7,64 mld sul cap. 12-0-8152 e' modificato per 8,20 mld dall'art. 1/1 della L.342/1984 ; per 35,20 mld dall'art. 1/1 della L.51/1990 ;

L. 863 / 1978

- (1) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 9,00 mld sul cap. 12-0-7233 e' modificato per 4,50 mld dall'art. 8/10 della L.910/1996 ; per -0,08 mld dall'art. 1/3 della L.200436/1990 ; per 1,56 mld dall'art. 13/1 della L.507/1992 ; per 1,60 mld dall'art. 13/1 della L.539/1993 ; per 1,64 mld dall'art. 13/1c della L.726/1994 ; per -0,05 mld dall'art. 2/20v della L.85/1995 ; per 1,62 mld dall'art. 13/1a della L.664/1996 ;

L. 60 / 1980

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 20,10 mld sul cap. 09-0-7597 e' modificato per 27,20 mld dall'art. 1/1 della L.568/1982 ;

L. 336 / 1980

- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 08-0-3167 e' modificato per 220,00 mld dall'art. 1/1 della L.197/1995 ; per -0,90 mld dall'art. 5/1 della L.262/1989 ; per 1,80 mld dall'art. 9/1a della L.726/1994 ; per 16,81 mld dall'art. 9/1b della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 114,55 mld sul cap. 09-0-8488 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 5/1 della L.197/1995 ; per 500,00 mld dall'art. 27/1 e 4 della L.527/1988 ; per -1,50 mld dall'art. 2/20v della L.85/1995 ; per -8,83 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ; per -4,05 mld dall'art. 2/134ca della L.662/1996 ; per 1,22 mld dall'art. 9/1 della L.453/1997 ; per 49,30 mld dall'art. 1/6 0/16 della L.449/1998 ; per 6,00 mld stornati nel 1998 dal cap. 01-0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per -1,47 mld stornati nel 1993 al cap. 09-0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;

L. 784 / 1980

- (1) ART. 11 / 3 : l'importo iniziale di 605,00 mld sul cap. 02-0-7802 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 37/2 della L.219/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 19/8 della L.130/1993 ; per 730,00 mld dall'art. 3/1 della L.445/1987 ; per 300,00 mld dall'art. 15/36 della L.67/1988 ; per 198,60 mld dall'art. 10/20 della L.568/1988 ; per 100,00 mld dall'art. 1/6 0/1 della L.415/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 7/6 0/6C della L.500/1992 ; per 160,00 mld dall'art. 5/515/6 della L.237/1993 ; per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.134/1994 ; per -1,20 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -1,20 mld dall'art. 2/2n della L.85/1995 ; per 65,60 mld dall'art. 4/1a della L.341/1995 ; per 200,00 mld dall'art. 1/1a della L.641/1996 ; per 528,40 mld dall'art. 1/1a della L.135/1997 ; per 42,20 mld dall'art. 3/1 della L.454/1998 ; per 121,60 mld stornati nel 1998 dal cap. 02-0-9012 (L.64/1986 art.17/1) ;

L. 845 / 1980

- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02-0-9007 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per -25,16 mld stornati nel 1990 al cap. 21-0-6123 (L.67/1988 art.17/15) ; per -9,84 mld stornati nel 1990 al cap. 09-0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09-0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -2,16 mld stornati nel 1991 al cap. 09-0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -5,46 mld stornati nel 1991 al cap. 09-0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -12,38 mld stornati nel 1991 al cap. 21-0-8123 (L.67/1988 art.17/15) ; per -6,20 mld stornati nel 1992 al cap. 09-0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -8,70 mld stornati nel 1992 al cap. 09-0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15,10 mld stornati nel 1992 al cap. 21-0-8123 (L.67/1988 art.17/15) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09-0-7740 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1996 ; per 23,34 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 5,00 mld dall'art. 1/6 0/12d della L.725/1994 ; per -0,61 mld dall'art. 2/2eb della L.85/1995 ; per -0,06 mld dall'art. 2/2i della L.85/1995 ; per 5,00 mld dall'art. 7/6 0/12b della L.559/1995 ; per -0,42 mld dall'art. 2/134ch della L.662/1996 ; per 14,00 mld dall'art. 7/6 0/12a della L.663/1996 ; per 15,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02-0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 5,46 mld stornati nel 1991 dal cap. 02-0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 6,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02-0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per -10,91 mld stornati nel 1993 al cap. 09-0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;

l'importo iniziale di 95,50 mld sul cap. 09.0-9419 e' modificato per 60,00 mld dall'art. 16/11 della L.41/1996 ; per 36,00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1996 ; per 22,30 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 9,84 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 2,16 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 8,70 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 6,05 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.226/1993 art.3/4) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8123 e' modificato per 194,00 mld dall'art. 7/5 della L.910/1996 ; per 54,36 mld dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 15,00 mld dall'art. 7/8 D/12d della L.725/1994 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2cm della L.65/1995 ; per 15,00 mld dall'art. 7/8 D/12c della L.550/1995 ; per -10,00 mld dall'art. 3/2b della L.425/1996 ; per -1,47 mld dall'art. 2/134ci della L.662/1996 ; per 14,00 mld dall'art. 7/8 D/12b della L.663/1996 ; per 12,91 mld dall'art. 13/1b della L.664/1996 ; per 25,00 mld dall'art. 7/8 D/15a della L.449/1998 ; per 25,16 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 12,38 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 15,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ;

L. 64 / 1981

(1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 28,00 mld sul cap. 09.0-9009 e' modificato per 0,14 mld dall'art. 10/1c della L.726/1994 ;

(2) ART. 1 / 2 e 3 : l'importo iniziale di 173,00 mld sul cap. 09.0-9051 e' modificato per 10,50 mld dall'art. 11/12 della L.887/1984 ; per -3,34 mld dall'art. 0/10 della L.439/1997 ; per 320,00 mld dall'art. 17/5 della L.67/1988 ; per 10,34 mld dall'art. 10/1d della L.726/1994 ; per 58,70 mld dall'art. 1/1b della L.135/1997 ; per 10,34 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-8817 (L.493/1993 art.2/10) ;

(3) ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 5,00 mld sul cap. 09.0-8847 e' modificato per 4,50 mld dall'art. 11/12a della L.887/1984 ; per 12,00 mld dall'art. 17/5b della L.67/1988 ; per 8,75 mld dall'art. 1/1c della L.135/1997 ;

(4) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 180,00 mld sul cap. 09.0-9175 e' modificato per 105,00 mld dall'art. 11/12b della L.887/1984 ; per 230,00 mld dall'art. 6/3 della L.910/1996 ; per -230,00 mld dall'art. 13bis/14 della L.120/1997 ;

(5) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8817 e' modificato per 216,40 mld dall'art. 13bis/9 della L.120/1997 ; per 472,00 mld dall'art. 17/5a della L.67/1988 ; per 94,00 mld dall'art. 8/1 della L.433/1991 ; per 108,00 mld dall'art. 2/10 della L.493/1993 ; per 35,00 mld dall'art. 7/8 D/12b della L.725/1994 ; per -2,27 mld dall'art. 2/2ed della L.85/1995 ; per -0,15 mld dall'art. 2/21 della L.85/1995 ; per 150,00 mld dall'art. 1/1d della L.135/1997 ; per 77,72 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -10,34 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-9051 (L.493/1993 art.2/10a) ;

(6) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 4,00 mld sul cap. 09.0-7006 e' modificato per 4,00 mld dall'art. 13bis/9a della L.120/1997 ; per 6,00 mld dall'art. 8/1b della L.433/1991 ; per 3,00 mld dall'art. 1/1e della L.135/1997 ; per 2,00 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

(7) ART. 5 / 2 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 08.0-1580 e' modificato per 9,60 mld dall'art. 13bis/9c della L.120/1997 ; per 1,70 mld dall'art. 13bis/9c della L.120/1997 ;

L. 92 / 1981

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 180,00 mld sul cap. 18.0-9012 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 8/19 della L.910/1996 ; per 0,06 mld dall'art. 19/1 della L.664/1996 ;

L. 151 / 1981

(1) ART. 11 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2000,00 mld sul cap. 10.0-7295 e' modificato per 1500,00 mld dall'art. 34/1 della L.41/1996 ; per 1000,00 mld dall'art. 8/8 della L.910/1996 ; per -70,00 mld dall'art. 7/8 E/12 della L.407/1989 ; per 275,00 mld dall'art. 4/1 della L.498/1993 ; per 175,00 mld dall'art. 7/1 della L.553/1994 ;

L. 219 / 1981

ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 8000,00 mld sul cap. 02.0-7405 e' modificato per 1416,00 mld dall'art. 10/3 della L.130/1993 ; per 4034,00 mld dall'art. 11/10 della L.887/1984 ; per 4600,00 mld dall'art. 16/1 della L.41/1996 ; per 6000,00 mld dall'art. 6/1 della L.910/1996 ; per 6000,00 mld dall'art. 17/1 della L.67/1988 ; per 0,20 mld dall'art. 7/8 D/3 della L.725/1994 ; per -5,01 mld dall'art. 2/2ee della L.85/1995 ; per -5,00 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995 ; per 29,73 mld dall'art. 5/1a della L.664/1996 ; per 1,55 mld dall'art. 3/1c della L.453/1997 ; per 1,55 mld dall'art. 3/1a della L.454/1998 ; per 99,56 mld dall'art. 0/0 della L.0/6E1 ; per -1,17 mld stornati nel 1998 al cap. 02.0-4644 (L.219/1981 art.3/1a) ; per -35,00 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-1688 (L.219/1981 art.3/1b) ; per -0,75 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-7889 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -5,00 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-7889 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -37,00 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-5943 (L.219/1981 art.3/1d) ; per -10,00 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-7869 (L.219/1981 art.3/1e) ; per -0,17 mld stornati nel 1989 al cap. 03.0-4302 (L.219/1981 art.3/1f) ; per -232,85 mld stornati nel 1989 al cap. 09.0-5064 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -14,18 mld stornati nel 1989 al cap. 12.0-4005 (L.219/1981 art.3/1a) ; per -804,51 mld stornati nel 1989

- L.664/1996; per 33.08 mid dall'art. 12/1 della L.453/1997; per 0.45 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (12) ART. 3 / lm : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7407 e' modificato per 11.70 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7408 e' modificato per 4.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7410 e' modificato per 14.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-8228 e' modificato per 0.03 mid dall'art. 14/b della L.664/1996; per 12.40 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-8230 e' modificato per 0.47 mid dall'art. 14/le della L.726/1994; per 10.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per 13.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (13) ART. 3 / ln : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 18.0-7501 e' modificato per 273.30 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per 70.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 18.0-8301 e' modificato per 215.00 mid dall'art. 1/2c della L.32/1992; per 187.37 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per 30.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (14) ART. 3 / lo : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-1840 e' modificato per 1.50 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per 1.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-6562 e' modificato per 50.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-8354 e' modificato per 4.50 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (15) ART. 3 / lp : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-1401 e' modificato per 3.54 mid dall'art. 2/f della L.726/1994; per 1.32 mid dall'art. 2/1 della L.551/1995; per 2.43 mid dall'art. 2/1 della L.664/1996; per 0.02 mid stornati nel 1995 dal cap. 01.0-6590 (L.219/1981 art.3/1p); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-6553 e' modificato per 0.60 mid dall'art. 2/f della L.726/1994; per 0.55 mid dall'art. 1/1 della L.419/1996; per 0.55 mid dall'art. 2/1 della L.664/1996; per 0.57 mid dall'art. 2/1a della L.453/1997; per 0.05 mid stornati nel 1995 dal cap. 01.0-6590 (L.219/1981 art.3/1p); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-6566 e' modificato per 0.10 mid dall'art. 2/1 della L.551/1995; per 0.10 mid stornati nel 1995 dal cap. 01.0-6590 (L.219/1981 art.3/1p); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-6590 e' modificato per 1.80 mid dall'art. 2/b della L.726/1994; per -0.11 mid dall'art. 2/2ef della L.85/1995; per 1.26 mid dall'art. 2/1 della L.551/1995; per 1.00 mid dall'art. 2/1 della L.664/1996; per 4.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per -0.10 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-6556 (L.219/1981 art.3/1p); per -0.02 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-1401 (L.219/1981 art.3/1p); per -0.05 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-6553 (L.219/1981 art.3/1p);
- (16) ART. 3 / lr : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7256 e' modificato per 182.99 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per 1288.50 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per 246.29 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (17) ART. 3 / ls : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8170 e' modificato per 20.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (18) ART. 3 / lt : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7831 e' modificato per 30.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (19) ART. 3 / lu : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4628 e' modificato per 450.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (20) ART. 3 / lv : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7788 e' modificato per 879.12 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per 200.40 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1); per 36.72 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (21) ART. 3 / lx : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-4000 e' modificato per 0.19 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (22) ART. 3 / ly : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7305 e' modificato per 443.81 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1);
- (23) ART. 80-85 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7420 e' modificato per 1050.00 mid dall'art. 10/2 della L.139/1993; per 2300.00 mid dall'art. 11/9 della L.887/1994; per 3000.00 mid dall'art. 16/4 della L.41/1986; per 3500.00 mid dall'art. 6/2 della L.910/1996; per 2500.00 mid dall'art. 17/3 della L.67/1988; per -625.00 mid dall'art. 6/2a della L.155/1989; per -0.30 mid dall'art. 2/2cl della L.85/1995; per -24.30 mid dall'art. 2/2gm della L.85/1995; per -210.75 mid dall'art. 5/1a della L.551/1995; per -11.00 mid dall'art. 1/1 della L.372/1997; per -4450.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7813 (L.219/1981 art.80-85/1a); per -3725.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a); per -99.70 mid stornati nel 1990 al cap. 01.0-7602 (L.1616/1990 art.1/1); per -725.00 mid stornati nel 1991 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a); per -230.00 mid stornati nel 1993 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a); per -1.50 mid stornati nel 1995 al cap. 08.0-1603 (L.219/1981 art.80-85/1a); per -160.90 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7813 (L.219/1981 art.80-85/1a); per -1474.30 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a); l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 08.0-1693 e' modificato per 1.50 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7420 (L.219/1981 art.80-85/1);
- (24) ART. 80-85 / 1a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7813 e' modificato per 4450.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7420 (L.219/1981 art.80-85/1a); per 169.90 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7420 (L.219/1981 art.80-85/1a);

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7814 e' modificato per 3725,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7420 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 725,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7420 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 1424,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7420 (L.219/1981 art.80-85/1) ;

L. 416 / 1981

(1) ART. 32 / 1 : l'importo iniziale di 100,00 mld sul cap. 01.0-7406 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.428/1984 ; per 100,00 mld dall'art. 14/18 della L.889/1984 ; per 230,00 mld dall'art. 20/4 della L.67/1987 ; per 103,90 mld dall'art. 0/0 della L.135387/1989 ; per 200,00 mld dall'art. 5/1 della L.250/1990 ; per 130,00 mld dall'art. 70/2 della L.413/1991 ; per 20,00 mld dall'art. 1/1 della L.725/1994 ; per 350,00 mld dall'art. 1/1 della L.30/1991 ; per 1,45 mld dall'art. 1/1 della L.453/1997 ;

(2) ART. 33 / 4 p.3 : l'importo iniziale di 0,60 mld sul cap. 01.0-7422 e' modificato per 1,38 mld dall'art. 0/00 della L.135387/1989 ; per 12,00 mld dall'art. -/- della L.187297/1994 ; per 47,51 mld dall'art. 1/1 della L.419/1996 ;

(3) ART. 34 / 6 : l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 18.0-7551 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 21/- della L.67/1987 ;

L. 536 / 1981

(1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7583 e' modificato per 1,87 mld dall'art. 2/1q della L.664/1996 ; per 4,60 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 8,00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-8778 (L.433/1991 art.1/1b) ; per 10,50 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7599 e' modificato per 19,09 mld dall'art. 2/1b della L.453/1997 ; per 250,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-8778 (L.433/1991 art.1/1b) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7580 e' modificato per 65,00 mld dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8172 e' modificato per 21,50 mld dall'art. 3/1d della L.664/1996 ; per 18,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-8778 (L.433/1991 art.1/1b) ; l'importo iniziale di 104,00 mld sul cap. 02.0-8778 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 28/- della L.462/1984 ; per 75,00 mld dall'art. 11/12c della L.887/1984 ; per 40,00 mld dall'art. 6/4 della L.910/1986 ; per 40,00 mld dall'art. 17/6 della L.67/1988 ; per 30,00 mld dall'art. 1/1b della L.433/1991 ; per 4,50 mld dall'art. 2/08g della L.86/1995 ; per 45,00 mld dall'art. 2/2n della L.887/1995 ; per 70,00 mld dall'art. 3/3c della L.425/1996 ; per 70,00 mld dall'art. 1/18 0/16 della L.663/1996 ; per 250,00 mld stornati nel 1996 al cap. 01.0-7599 (L.433/1991 art.1/1b) ; per 18,00 mld stornati nel 1996 al cap. 02.0-8172 (L.433/1991 art.1/1b) ; per 2,00 mld stornati nel 1996 al cap. 13.0-7055 (L.433/1991 art.1/1b) ; per 8,00 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7583 (L.433/1991 art.1/1b) ;

l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-7542 e' modificato per 14,30 mld dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-9085 e' modificato per 85,40 mld dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 12.0-1872 e' modificato per 0,84 mld dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; per 2439,27 mld dall'art. 13/1f della L.726/1994 ; per 1252,29 mld dall'art. 13/1a della L.551/1995 ; per 1270,72 mld dall'art. 13/1d della L.664/1996 ; per 1256,86 mld dall'art. 12/1a della L.453/1997 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 12.0-2802 e' modificato per 14,16 mld dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; per 683,91 mld dall'art. 13/1g della L.726/1994 ; per 436,83 mld dall'art. 13/1a della L.551/1995 ; per 430,84 mld dall'art. 13/1d della L.664/1996 ; per 480,12 mld dall'art. 12/1a della L.453/1997 ; per 34,65 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7406 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-7055 e' modificato per 74,92 mld dall'art. 15/1d della L.551/1995 ; per 50,00 mld dall'art. 2 e 11/vari della L.74/1986 ; per 22,04 mld dall'art. 14/1c della L.664/1996 ; per 2,00 mld dall'art. 14/1b della L.453/1997 ; per 2,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-8778 (L.433/1991 art.1/1b) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7323 e' modificato per 10,30 mld dall'art. 1/1 della L.433/1991 ;

L. 27 / 1982

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7300 e' modificato per 2,00 mld dall'art. 1/1 della L.493/1992 ; per 30,08 mld dall'art. 2/1c della L.726/1994 ; per 3,58 mld dall'art. 1/1b della L.419/1996 ; per 6,65 mld dall'art. 2/1a della L.664/1996 ; per 12,00 mld dall'art. 3/1 della L.53/1997 ; per 9,35 mld dall'art. 2/1c della L.453/1997 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7350 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 1/1 della L.493/1992 ;

L. 41 / 1982

(1) ART. 6 / 10 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-3522 e' modificato per 0,69 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 0,20 mld stornati nel 1995 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;

(2) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-8567 e' modificato per 15,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;

(3) ART. 0 / 0000 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7977 e' modificato per 6,60 mld dall'art. 20/9 della L.302/1989 ; per 1,00 mld dall'art. 1/140 C/182 della L.538/1993 ; per 20,00 mld dall'art. 1/1 della L.466/1994 ; per 63,00 mld dall'art. 1/1a della L.655/1994 ; per 1,00 mld dall'art. 14/1 della L.726/1994 ; per 0,03 mld dall'art. 2/28n della L.85/1995 ; per 0,97 mld dall'art. 2/28n della L.85/1995 ;

148 C/11b della L.550/1995; per 0,97 mld dall'art. 148 C/11b della L.663/1996; per 14,00 mld dal l'art. 14/1d della L.654/1996; per 1,00 mld dal l'art. 148 C/10ab della L.450/1994; per 14,00 mld dall'art. 13/1 del cap. 10,0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 6,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 10,0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 10,0-8564 (L.267/1991 art.1/1);

[illegible]

¹importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7987 e' modificato per 14,16 mld dall'art. 1748 C/lo della L. 449/1998 ;
²importo iniziale di 35,95 mld sul cap. 21.0-7973 e' modificato per 75,28 mld dall'art. 1/la della L. 31/1996 ; per 5,00 mld dall'art. 1748 D/lla della L. 500/1992 ; per 12,93 mld dall'art. 1748 B/C/85 della L. 538/1993 ; per 13,65 mld dall'art. 1/b della L. 665/1994 ; per 74,94 mld dall'art. 14/lq della L. 726/1994 ; per -1,32 mld dall'art. 2/2op della L. 867/1995 ; per -9,02 mld dall'art. 1748 C/ila della L. 500/1995 ; per 16,52 mld dall'art. 1748 C/jia della L. 663/1996 ; per -15,52 mld dall'art. 14/le della L. 664/1996 ; per 9,13 mld dall'art. 1748 C/oas della L. 456/1997 ; per -8,13 mld dall'art. 13/a della L. 453/1997 ; per 1,00 mld dall'art. 1748 C/iola della L. 449/1998 ; per 5,33 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art.15/32) ; per 20,50 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art.15/32) ; per 10,0-8564 (L. 67/1988 art.15/32) ; per 7,69 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L. 67/1988 art.15/32) ; per 21,0-7972 (L. 267/1991 art.1/1) ; per 13,36 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L. 267/1991 art.1/1) ; per 8,90 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7972 (L. 267/1991 art.00/00) ; per -0,46 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-3101 (L. 471/1982 art.10/1 e 2) ; per -0,06 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-3534 (L. 471/1982 art.10/1 e 2) ; per -2,30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-3535 (L. 471/1982 art.10/1 e 2) ; per -8,61 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7972 (L. 471/1982 art.9/b) ; per -8,22 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7979 (L. 471/1982 art.20/a) ; per -0,41 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7975 (L. 471/1982 art.20/b) ; per -0,41 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7973 (L. 471/1982 art.20/a) ; per -0,41 mld stornati nel 1995 al cap.
³importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7983 e' modificato per 15,00 mld dall'art. 14/Ir della L. 726/1994 ; per 10,50 mld dall'art. 14/Id della L. 664/1996 ; per 10,50 mld dall'art. 13/a della L.

L.453/1997; per 10,30 ml di all'art. l'8 C/10a della L.449/1998;
L.453/1997; per 10,30 ml di all'art. l'8 C/10a della L.449/1998;
l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 21.0-1965 e modificato per 16,50 ml di all'art. l'8 C/10a della L.449/1998;
l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 21.0-1965 e modificato per 4,34 ml di all'art. l'8 C/10a della L.449/1998;

ART. 20 / la : l'importo iniziale di 12,83 mld sul cap. 21.0-7974 e' modificato per 28,43 mld dall'art. 1/b della L.31/1985 ; per 5,00 mld dall'art. T48 D/JI della L.500/1992 ; per 17,82 mld dall'art. T48 C/I864 della L.538/1993 ; per 8,25 mld dall'art. 1/bi della L.655/1994 ; per 31,20 mld dall'art. 14/fi della L.726/1994 ; per -0,37 mld dall'art. 22/gc della L.857/1995 ; per 21,06 mld dall'art. T48 C/I1ab della L.550/1996 ; per -3,10 mld dall'art. 3/cg della L.425/1996 ; per 32,57 mld dall'art. T48 C/I1ab della L.663/1996 ; per -0,96 mld dall'art. 14/fi della L.664/1996 ; per 18,00 mld dall'art. T48 C/I0a della L.450/1997 ; per -15,85 mld dall'art. 13/lac della L.453/1997 ; per 2,50 mld stomati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 10,00 mld stomati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 13,75 mld stomati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 3,75 mld stomati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 14,30 mld stomati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 20,12 mld stomati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 19,80 mld stomati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 8,22 mld stomati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L.41/1982 art.10/1 e 2) ; per -0,31 mld stomati nel 1994 al cap. 21.0-7973 (L.41/1982 art.10/1 e 2) ; per -1,12 mld stomati nel 1994 al cap. 21.0-7973 (L.41/1982 art.10/1 e 2) ; per -0,31 mld stomati nel 1994 al cap. 21.0-7979 (L.41/1982 art.20/a) ; per -1,12

[illegible]

497. 20 / lb : l'importo iniziale di 2.00 mld sul cap. 21.0-7975 e' modificato per 3.56 mld dall'art. 748 C/1855 della L.538/1993 ; per 2.16 mld dall'art. 1/102 della L.655/1994 ; per 10.49 mld dall'art. 14/1ac della L.726/1994 ; per 7.73 mld dall'art. 14/1b della L.553/1995 ; per 10.85 mld dall'art. 748 C/1ac della L.663/1996 ; per 2.26 mld dall'art. 14/1g della L.664/1996 ; per 6.00 mld dall'art. 748 C/10a6 della L.440/1997 ; per 2.60 mld dall'art. 13/1ab della L.453/1997 ; per 16.50 mld dall'art. 748 C/10a6 della L.449/1998 ; per 0.37 mld stomati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2) ; per 3.56 mld stomati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 3.96 mld stomati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 0.28 mld stomati nel 1995 dal cap. 21.0-7972 (L.267/1991 art.00/00) ; per 3.94 mld stomati nel 1995 dal cap.10.0-7973 (L.41/1982 art.10/1 e 2) ;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (7) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-8564 e' modificato per 120.00 mid dall'art. 15/32 della L.67/1988 ; per 250.00 mid dall'art. 1/1 della L.267/1991 ;
- (8) ART. 9 / 1b : l'importo iniziale di 7.33 mid sul cap. 21.0-7972 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 1/1c della L.31/1995 ; per 8.91 mid dall'art. 748 D/186 della L.538/1993 ; per 4.50 mid dall'art. 1/103 della L.655/1994 ; per 12.30 mid dall'art. 14/1ad della L.726/1994 ; per -0.23 mid dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per 21.93 mid dall'art. 748 C/11ac della L.550/1995 ; per -1.90 mid dall'art. 3/3r della L.425/1996 ; per 23.07 mid dall'art. 748 C/11ad della L.663/1996 ; per -6.94 mid dall'art. 14/1h della L.664/1996 ; per 8.01 mid dall'art. 748 C/10a della L.450/1997 ; per 6.64 mid dall'art. 13/1ac della L.453/1997 ; per 2.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 8.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 11.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 3.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 8.90 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 9.90 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 8.90 mid stornati nel 1993 dal cap. 21.0-7973 (L.267/1991 art.0/0) ; per 9.90 mid stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 8.61 mid stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7973 (L.47/1982 art.10/1 e 2) ; per -0.28 mid stornati nel 1993 al cap. 21.0-7975 (L.267/1991 art.0/000) ;
- L. 46 / 1992
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700.00 mid sul cap. 20.0-7551 e' modificato per -27.30 mid dall'art. 1/- della L.888/1992 ; per 1800.00 mid dall'art. 14/3 della L.887/1994 ; per 370.00 mid dall'art. 1/10 della L.110/1995 ; per 250.00 mid dall'art. 11/25 della L.41/1996 ; per 150.00 mid dall'art. 3/5 della L.910/1995 ; per 1750.00 mid dall'art. 15/2 della L.67/1988 ; per 550.00 mid dall'art. 1/1d della L.644/1994 ; per -15.00 mid dall'art. 21/1b della L.726/1994 ; per -269.25 mid dall'art. 2/2e1 della L.85/1995 ; per 50.00 mid dall'art. 748 D/5 della L.663/1996 ; per -3.00 mid dall'art. 20/1a della L.453/1997 ; per 105.00 mid dall'art. 1/1f della L.315/1998 ; per 95.00 mid dall'art. 748 D/2 della L.449/1998 ;
- (2) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7899 e' modificato per 20.00 mid dall'art. 1/8 della L.428/1992 ; per 100.00 mid dall'art. 748 D/22b della L.550/1995 ; per -50.00 mid dall'art. 3/3d della L.425/1996 ; per 10.00 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 1500.00 mid sul cap. 13.0-7069 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 51/1(12a) della L.526/1992 ; per 350.00 mid dall'art. 19/6 della L.130/1993 ; per 85.00 mid dall'art. 3/4 della L.212/1994 ; per 1930.00 mid dall'art. 14/1 e 2 della L.887/1994 ; per 465.50 mid dall'art. 1/1a della L.110/1995 ; per 200.00 mid dall'art. 7/1 della L.130/1993 ; per 250.00 mid dall'art. 11/26 della L.41/1996 ; per 1500.00 mid dall'art. 3/4 della L.910/1995 ; per -0.75 mid dall'art. 2/2e1 della L.85/1995 ; per -6.00 mid dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; per -100.00 mid stornati nel 1989 al cap. 13.0-7069 (L.66/1983 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7071 e' modificato per 1384.00 mid dall'art. 43/- della L.317/1991 ; per 200.00 mid dall'art. 2/6 della L.237/1993 ; per 200.00 mid dall'art. 748 D/17 della L.725/1994 ; per 50.00 mid dall'art. 15/1 della L.726/1994 ; per -8.25 mid dall'art. 2/2em della L.85/1995 ; per -3.75 mid dall'art. 2/2p della L.85/1995 ; per 90.00 mid dall'art. 748 D/22a della L.550/1995 ; per 100.00 mid dall'art. 748 D/15 della L.663/1996 ; per 150.00 mid dall'art. 3/1 della L.266/1997 ; per 50.00 mid dall'art. 3/10 della L.266/1997 ; per 30.00 mid dall'art. 748 D/7b della L.450/1997 ; per 70.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7068 (L.615/1977 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7072 e' modificato per 300.00 mid dall'art. 8/2 della L.266/1997 ; per 190.00 mid dall'art. 748 D/15b della L.450/1997 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7074 e' modificato per -100.00 mid dall'art. 3/3u della L.425/1996 ; per 100.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; per 750.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7076 e' modificato per 8.00 mid dall'art. 748 D/17 della L.663/1996 ; per 30.00 mid dall'art. 6/1 della L.266/1997 ; per 70.00 mid dall'art. 748 D/15a della L.450/1997 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-7548 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 1/1e della L.644/1994 ;
- (3) ART. 20 / 2 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7062 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 14/1a della L.539/1993 ; per 790.00 mid dall'art. 1/1 e 7 della L.481/1994 ; per -2.19 mid dall'art. 2/2en della L.85/1995 ; per -11.31 mid dall'art. 2/2q della L.85/1995 ; per 175.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 13.0-7549 (L.46/1982 art.20/2) ; l'importo iniziale di 300.00 mid sul cap. 13.0-7549 e' modificato per 250.00 mid dall'art. 19/5 della L.130/1993 ; per 550.00 mid dall'art. 9/1 della L.130/1993 ; per 100.00 mid dall'art. 14/4 della L.887/1994 ; per 150.00 mid dall'art. 7/1 della L.143/1996 ; per 75.00 mid dall'art. 1bis/- della L.387/1996 ; per 175.00 mid dall'art. 748 D/5 della L.538/1993 ; per 72.37 mid dall'art. 14/1 della L.538/1993 ; per -175.00 mid stornati nel 1994 al cap. 13.0-7062 (L.481/1994 art.1/1 e 7) ;
- L. 48 / 1992
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 09.0-7596 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 8/15 della L.910/1996 ; per 10.00 mid dall'art. 748 D/24 della L.550/1995 ;
- L. 85 / 1992
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2850.00 mid sul cap. 13.0-7066 e' modificato per 900.00 mid dall'art. 1/1 della L.428/1995 ; per 500.00 mid dall'art. 11/27 della L.41/1996 ; per 240.00 mid dall'art. 1/1 della L.455/1996 ; per 240.00 mid dall'art. 1/1 della L.875/1996 ; per 350.00 mid dall'art. 3/17 della L.910/1996 ; per 350.00 mid dall'art. 1/1 della L.73/1998 ; per 885.00 mid dall'art. 1/1 della L.321/1998 ; per 700.00 mid dall'art. 1/1 della L.281/1998 ; per 700.00 mid dall'art. 1/1 della L.345/1990 ; per 1700.00 mid dall'art. 26/1 della L.282/1991 ; per 550.00 mid dall'art. 14/1b della L.539/1993 ; per 475.00 mid dall'art. 748 C/12 della L.550/1995 ; per 450.00 mid dall'art. 748 C/12a della L.663/1996 ; per 460.00 mid dall'art. 748 C/11a della L.450/1997 ; per -2.30 mid dall'art. 13/1g della L.453/1997 ; per 455.00 mid dall'art. 748 C/11a della L.449/1998 ;

L. 94 / 1982

- (1) ART. 1 / 4 - il : l'importo iniziale di 540.00 mld sul cap. 09.0-8267 e' modificato per -5.00 mld dall'art. 54/1982 ;
- (2) ART. 1 / 6 : l'importo iniziale di 2000.00 mld sul cap. 02.0-7795 e' modificato per -1.50 mld dall'art. 2/260 della L.85/1995 ; per -17.10 mld dall'art. 2/2r della L.85/1995 ; per -40.00 mld dall'art. 3/36 della L.425/1996 ;
- (3) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 800.00 mld sul cap. 02.0-8171 e' modificato per 400.00 mld dall'art. 3/10 della L.118/1995 ;

L. 308 / 1992

- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 13.0-7079 e' modificato per 8.00 mld dall'art. 1/1/2a della L.445/1987 ; per 2.20 mld dall'art. 1/1a della L.47/1989 ;
- (2) ART. 10 / 3 : l'importo iniziale di 415.00 mld sul cap. 13.0-7080 e' modificato per 656.60 mld dall'art. 1/1/2b della L.445/1987 ; per 207.16 mld dall'art. 1/1b della L.47/1989 ;
- (3) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 51.00 mld sul cap. 13.0-7710 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/1h della L.110/1985 ; per 35.80 mld dall'art. 1/1/2d della L.445/1987 ; per 10.61 mld dall'art. 1/1c della L.47/1989 ;
- (4) ART. 12 / 1a - 2 : l'importo iniziale di 126.00 mld sul cap. 21.0-7533 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/1ht della L.110/1985 ; per 30.00 mld dall'art. 15/37a della L.67/1988 ;
- (5) ART. 12 / 1b - 3 : l'importo iniziale di 18.00 mld sul cap. 21.0-7534 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 15/37b della L.67/1988 ; per 5.18 mld dall'art. 14/1c della L.551/1995 ; per 5.18 mld dall'art. 14/1i della L.664/1996 ; per 5.18 mld dall'art. 13/1b della L.453/1997 ;
- (6) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 13.0-7081 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 1/1/2e della L.110/1985 ; per 92.60 mld dall'art. 1/1/2c della L.445/1987 ; per 27.45 mld dall'art. 1/1d della L.47/1989 ;
- (7) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 590.00 mld sul cap. 13.0-7706 e' modificato per 147.40 mld dall'art. 1/1/2 della L.445/1987 ; per 42.46 mld dall'art. 1/1 della L.47/1989 ;
- (8) ART. 8 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 2657.40 mld sul cap. 13.0-7707 e' modificato per 72.00 mld dall'art. 1/1 della L.445/1987 ; per -707.40 mld dall'art. 2/2 della L.445/1987 ; per 76.13 mld dall'art. 1/1e della L.47/1989 ;

L. 531 / 1982

- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 800.00 mld sul cap. 09.1-0711 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 1/1 della L.230/1984 ;
- (2) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 410.00 mld sul cap. 09.1-0783 e' modificato per -8.00 mld dall'art. 0/00 della L.79/1988 ;

L. 547 / 1982

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1008 e' modificato per 26.04 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 26.93 mld dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0.13 mld dall'art. 2/1e della L.453/1997 ; per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2010 e' modificato per -0.25 mld dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 93.67 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.32 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.30 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.20 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2014 e' modificato per 0.17 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0.11 mld dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 1.18 mld dall'art. 2/1e della L.453/1997 ; per 0.15 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.05 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.45 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2015 e' modificato per 0.07 mld dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0.01 mld dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0.22 mld dall'art. 2/1e della L.453/1997 ; per 0.17 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.05 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0.29 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2020 e' modificato per 0.82 mld dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0.58 mld dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0.94 mld dall'art. 2/1e della

L. 453/1997; per 1.49 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 4.99 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 5.00 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2021 e' modificato per 0.11 mld dall'art. 2/1g della L. 726/1994; per 0.02 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.06 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.09 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2022 e' modificato per 0.07 mld dall'art. 2/1g della L. 726/1994; per 0.03 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.06 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-2023 e' modificato per 56.37 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 9.27 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 24.95 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 29.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 10.47 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.24 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.05 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-2035 e' modificato per 0.02 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 0.24 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 0.22 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.20 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2036 e' modificato per 1.32 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 0.12 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 0.97 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.60 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.13 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 2.21 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.50 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2038 e' modificato per 0.60 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 0.05 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 0.85 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.30 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 1.09 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.24 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2039 e' modificato per 0.04 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 2.04 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.28 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 1.17 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.14 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2045 e' modificato per 0.06 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 0.06 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.04 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2057 e' modificato per 0.34 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 0.09 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 0.28 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.10 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 1.43 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.30 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2058 e' modificato per 59.01 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 11.41 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 44.44 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 24.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 25.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2060 e' modificato per 2.64 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 0.37 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 2.01 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.23 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 2.73 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.70 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2061 e' modificato per 39.00 mld dall'art. 2/1g della L. 726/1994; per 86.09 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 145.05 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 18.39 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7602 (L. 547/1992 art. 2/1); per 86.09 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 105.71 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 38.50 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2062 e' modificato per 8.11 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 1.48 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 0.40 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.90 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 15.66 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 15.70 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2065 e' modificato per 10.65 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 9.50 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 4.88 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 19.50 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2076 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 10.00 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 10.00 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2086 e' modificato per 2.76 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 2.00 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 4.98 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.74 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 0.22 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2087 e' modificato per 9.84 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 36.83 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 11.10 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-5706 e' modificato per 3.15 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 14.41 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 15.09 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-5771 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-5982 e' modificato per 217.71 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 1.71 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 5.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 17.10 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7545 e' modificato per 20.17 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 0.20 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 4.15 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 0.16 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 1.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7557 e' modificato per 39.42 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 0.66 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 60.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 45.06 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7588 e' modificato per 15.23 mld dall'art. 2/1e della L. 551/1995; per 0.02 mld dall'art. 2/1b della L. 664/1996; per 0.88 mld dall'art. 2/1e della L. 453/1997; per 30.00 mld dall'art. 748 D/14 della L. 446/1998; per 5.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7602 (L. 547/1992 art. 2/1); per 19.04 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 62.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 12.50 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7590 e' modificato per 2,00 mid dall'art. 2/le della L.551/1995; per 1,00 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1); per 3,50 mid stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7591 e' modificato per 15,00 mid dall'art. 2/le della L.453/1997; per 8,94 mid dall'art. 2/le della L.453/1997; per 10,13 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1); per 114,01 mid stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7592 e' modificato per 83,03 mid dall'art. 2/le della L.551/1995; per 0,23 mid dall'art. 2/le della L.453/1997; per 20,00 mid stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7593 e' modificato per 0,10 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7594 e' modificato per 32,56 mid dall'art. 1/la della L.453/1997; per 20,00 mid stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7595 e' modificato per 111,08 mid dall'art. 2/le della L.726/1994; per 15,48 mid dall'art. 2/le della L.551/1995; per 2,52 mid dall'art. 2/le della L.453/1997; per 10,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7602 (L.547/1982 art.2/1); per 14,25 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1); per 4,75 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7602 (L.547/1982 art.2/1); per 27,30 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1); per 13,00 mid stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7596 e' modificato per 51,25 mid dall'art. 2/le della L.726/1994; per 13,50 mid dall'art. 2/le della L.551/1995; per 2,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7602 (L.547/1982 art.2/1); per 2,00 mid stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7602 (L.547/1982 art.2/1); per 29,48 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1); per 33,00 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1); per 21,00 mid stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7597 e' modificato per 22,02 mid dall'art. 2/le della L.551/1995; per 4,49 mid dall'art. 2/le della L.453/1997; per 1,50 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7602 e' modificato per 119,00 mid dall'art. 1/2 della L.363/1984; per 200,00 mid dall'art. 1/1 della L.887/1984; per 50,00 mid dall'art. 1/1 della L.46/1966; per 1042,00 mid dall'art. 15/2 della L.730/1985; per 336,00 mid dall'art. 1/3 - 5 della L.120/1987; per 990,00 mid dall'art. 1/2 della L.470/1987; per 80,00 mid dall'art. 2/1 della L.45/1989; per 246,50 mid dall'art. 30/2 della L.38/1990; per 575,00 mid dall'art. 9/1 della L.71/1990; per 10,00 mid dall'art. 1/8 0/9 della L.405/1990; per 1020,00 mid dall'art. 1.2.5/1.2.3 della L.195/1991; per 30,00 mid dall'art. 8/6 della L.433/1991; per 7,00 mid dall'art. 1/1 della L.194/1992; per 161,00 mid dall'art. 1/1 della L.505/1992; per 6,43 mid dall'art. 0/0 della L.1020/1992; per 6,27 mid dall'art. 0/0 della L.1510/1992; per 7,00 mid dall'art. 0/0 della L.165/1992; per 200,00 mid dall'art. 0/0 della L.200/1992; per 4,25 mid dall'art. 2/2 della L.165/1993; per 14,00 mid dall'art. 2/le della L.453/1997; per 59,70 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7420 (L.219/1981 art.80-86/1); per 36,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 180,17 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 25,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 09.0-749 (L.183/1989 art.31/5a); per 17,00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 10,00 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1); per -10,00 mid stornati nel 1994 al cap. 01.0-7595 (L.547/1982 art.2/1); per -2,00 mid stornati nel 1995 al cap. 01.0-7596 (L.547/1982 art.2/1); per -4,75 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7595 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7603 e' modificato per 38,00 mid dall'art. 2/le della L.453/1997; per 18,00 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1);

l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-7615 e' modificato per 25,00 mid dall'art. 1.2.5/1.2.3 della L.195/1991; per 100,00 mid dall'art. 1/3 della L.455/1993; per 150,00 mid dall'art. 1/8 C/1 della L.538/1993; per 33,00 mid dall'art. 5/1 della L.586/1994; per 4,00 mid dall'art. 5/la della L.586/1994; per 225,00 mid dall'art. 1/8 C/1m della L.725/1994; per 168,30 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994; per -13,75 mid dall'art. 2/2g della L.85/1995; per 240,00 mid dall'art. 1/8 C/1m della L.550/1995; per 416,57 mid dall'art. 2/8 della L.557/1995; per 20,00 mid dall'art. 5/3/ della L.425/1996; per 300,00 mid dall'art. 1/8 C/1 della L.653/1996; per 711,47 mid dall'art. 2/1c della L.654/1996; per 510,00 mid dall'art. 1/8 C/1h della L.460/1997; per 375,79 mid dall'art. 2/1d della L.453/1997; per 130,00 mid dall'art. 8/6 della L.267/1998; per 500,00 mid dall'art. 1/8 C/1f della L.449/1998; per 91,00 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 7,16 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per -0,02 mid stornati nel 1994 al cap. 01.0-2010 (L.547/1982 art.2/1); per -1,49 mid stornati nel 1994 al cap. 01.0-2000 (L.547/1982 art.2/1); per -0,40 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2061 (L.547/1982 art.2/1); per -1,60 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7597 (L.547/1982 art.2/1); per -2,00 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-1008 (L.547/1982 art.2/1); per -0,40 mid stornati nel 1996 al cap. 02.0-5042 (L.547/1982 art.2/1); per -19,54 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7598 (L.547/1982 art.2/1); per -29,00 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2033 (L.547/1982 art.2/1); per -0,15 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2021 (L.547/1982 art.2/1); per -0,15 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2022 (L.547/1982 art.2/1); per -0,15 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2023 (L.547/1982 art.2/1); per -0,04 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2034 (L.547/1982 art.2/1); per -0,23 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2035 (L.547/1982 art.2/1); per -0,34 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2036 (L.547/1982 art.2/1); per -2,00 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2060 (L.547/1982 art.2/1); per -0,28 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2068 (L.547/1982 art.2/1); per -0,28 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7595 (L.547/1982 art.2/1); per -0,32 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-2010 (L.547/1982 art.2/1); per -1,20 mid stornati nel 1996 al cap. 08.0-4236 (L.547/1982 art.2/1); per -0,10 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7593 (L.547/1982 art.2/1); per -9,00 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7596 (L.547/1982 art.2/1); per -0,16 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7595 (L.547/1982 art.2/1); per -0,45 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-7603 (L.547/1982 art.2/1); per -0,05 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2014 (L.547/1982 art.2/1); per -10,47 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2014 (L.547/1982 art.2/1); per -0,05 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2015 (L.547/1982 art.2/1); per -4,99 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2020 (L.547/1982 art.2/1); per -2,21 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2035 (L.547/1982 art.2/1); per -1,09 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2036 (L.547/1982 art.2/1); per -1,17 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2035 (L.547/1982 art.2/1); per -1,43 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2060 (L.547/1982 art.2/1); per -25,00 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2058 (L.547/1982 art.2/1); per -2,73 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2060 (L.547/1982 art.2/1); per -105,71 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2061 (L.547/1982 art.2/1); per -15,66 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2062 (L.547/1982 art.2/1); per -4,88 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2065 (L.547/1982 art.2/1); per -114,01 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-7591 (L.547/1982 art.2/1); per -0,74 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-2066 (L.547/1982 art.2/1); per -1,00 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-7590 (L.547/1982 art.2/1); per -5,00 mid stornati nel 1997 al cap. 01.0-7591 (L.547/1982 art.2/1);

01.0-7532 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -1.00 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7535 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -60.00 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7537 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -62.00 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7538 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -27.30 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7536 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -33.00 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7536 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -70.00 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7536 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -3.50 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7533 (L. 433/1991 art. 1/b) ; per -2.50 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7534 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per -6.00 mld stornati nel 1998 al cap. 09.0-9438 (L. 336/1990 art. 5/1) ; per -3.50 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7530 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -27.00 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7536 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -0.22 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2035 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -0.14 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2039 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -0.24 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2038 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -0.28 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2035 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -0.50 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2036 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -5.00 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2020 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -15.70 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2062 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -19.50 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2065 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -0.22 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2066 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -17.00 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7532 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -45.00 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7537 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -12.50 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7538 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -13.00 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7536 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -20.00 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7532 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -20.00 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7534 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -38.50 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2061 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -0.70 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2060 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -0.30 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-2067 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -20.00 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7531 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per -4.00 mld stornati nel 1998 al cap. 21.0-8221 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -10.50 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7533 (L. 433/1991 art. 1/b) ; per -1.50 mld stornati nel 1998 al cap. 01.0-7534 (L. 726/1994 art. 5/1c) ; per -37.73 mld dall'art. 3/b della L. 453/1997 ; per 0.40 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7532 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per 02.0-7884 e' modificato per 67.00 mld dall'art. 6/1 della L. 505/1992 ; per -15.00 mld dall'art. 1/1f della L. 554/1994 ; per 36.00 mld dall'art. 2/1g della L. 726/1994 ; per 36.00 mld dall'art. 3/1a della L. 551/1995 ; per 36.00 mld dall'art. 3/1e della L. 664/1996 ; per 1.00 mld dall'art. 3/1a della L. 453/1997 ; per 1.20 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per 08.0-4256 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 9/1 della L. 664/1996 ; per 1.20 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per 1.20 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1982 art. 2/1) ;

L. 752 / 1982

- (1) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7090 e' modificato per 7.00 mld dall'art. 9/4 della L. 221/1990 ; per 5.00 mld dall'art. 7/48 D/11f della L. 415/1991 ; per 55.00 mld dall'art. 1/4 della L. 204/1993 ; per 18.25 mld dall'art. 1/5a della L. 204/1993 ; per 9.73 mld dall'art. 15/10 della L. 726/1994 ; per -0.60 mld dall'art. 2/2ap della L. 885/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2a della L. 885/1995 ; per 13.50 mld dall'art. 14/11 della L. 664/1996 ;
- (2) ART. 14 / a-b-c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7909 e' modificato per 64.00 mld dall'art. 7/1 della L. 221/1990 ; per -37.00 mld stornati nel 1991 al cap. 13.0-7902 (L. 752/1982 art. 20/1c) ; per -27.00 mld stornati nel 1991 al cap. 13.0-7088 (L. 752/1982 art. 20/1e) ;
- (3) ART. 15 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7906 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 7/1 della L. 246/1994 ; per 70.00 mld dall'art. 2/1c della L. 41/1988 ; per 13.54 mld dall'art. 15/1a della L. 551/1995 ;
- (4) ART. 20 / 1a : l'importo iniziale di 58.30 mld sul cap. 13.0-7057 e' modificato per -5.90 mld dall'art. 6 e 7/0 della L. 246/1994 ; per -0.25 mld dall'art. 1/1 della L. 688/1996 ; per 14.70 mld dall'art. 4/1a della L. 399/1987 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1a della L. 41/1988 ; per -0.04 mld dall'art. 1/- della L. 367/1999 ; per -0.24 mld dall'art. 1/- della L. 187/2002/1999 ; per 16.00 mld dall'art. 5/- della L. 221/1990 ; per 8.00 mld dall'art. 7/48 D/11a della L. 415/1991 ; per 1.49 mld dall'art. 14/1c della L. 453/1997 ;
- (5) ART. 20 / 1b : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 13.0-7901 e' modificato per -18.60 mld dall'art. 6 e 7/0 della L. 246/1994 ; per 20.00 mld dall'art. 4/1b della L. 399/1987 ; per 30.00 mld dall'art. 2/1ab della L. 41/1988 ; per 10.00 mld dall'art. 6/- della L. 221/1990 ; per 15.00 mld dall'art. 7/48 D/11b della L. 415/1991 ;
- (6) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 110.00 mld sul cap. 13.0-7902 e' modificato per -43.80 mld dall'art. 6 e 7/000 della L. 246/1994 ; per 50.00 mld dall'art. 11/29 della L. 41/1988 ; per 95.00 mld dall'art. 4/1c della L. 399/1987 ; per 45.50 mld dall'art. 7/1a della L. 221/1990 ; per 32.00 mld dall'art. 7/48 D/11c della L. 415/1991 ; per 50.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7087 (L. 752/1982 art. 20/1d) ; per 37.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7909 (L. 221/1990 art. 7/1) ;
- (7) ART. 20 / 1d : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 13.0-7087 e' modificato per -21.70 mld dall'art. 6 e 7/0000 della L. 246/1994 ; per 70.00 mld dall'art. 4/1d della L. 399/1987 ; per 60.00 mld dall'art. 2/1ac della L. 41/1988 ; per 65.00 mld dall'art. 8/1 della L. 221/1990 ; per 35.00 mld dall'art. 7/48 D/11d della L. 415/1991 ; per -3.00 mld dall'art. 0/0 della L. 460/1992 ; per 4.11 mld dall'art. 8/1 della L. 559/1993 ; per 37.95 mld dall'art. 15/1b della L. 551/1995 ; per -50.00 mld stornati nel 1990 al cap. 13.0-7902 (L. 752/1982 art. 20/1c) ;
- (8) ART. 20 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 13.0-7088 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 2/1b della L. 41/1988 ; per 40.50 mld dall'art. 7/1b della L. 221/1990 ; per 55.00 mld dall'art. 7/48 D/11e della L. 415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 7/48 D/19 della L. 500/1992 ; per 24.17 mld dall'art. 1/5 della L. 204/1993 ; per 25.00 mld dall'art. 7/48 D/14 della L. 538/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 15/1a della L. 726/1994 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2ap della L. 885/1995 ; per 30.00 mld dall'art. 7/48 D/18 della L. 550/1995 ; per 20.00 mld dall'art. 7/48 D/14 della L. 663/1996 ; per 48.55 mld dall'art. 14/1a della L. 664/1996 ; per 20.00 mld dall'art. 7/48 D/10 della L. 450/1997 ; per 9.03 mld dall'art. 14/1d della L. 453/1997 ; per 27.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7909 (L. 221/1990 art. 7/1) ;

L. 828 / 1982

- (1) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 02.0-8809 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 11/21 della L.887/1994 ; per -0.07 mld dall'art. 2/2er della L.85/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ;
- (2) ART. 21 / 5 : l'importo iniziale di 18.00 mld sul cap. 02.0-8810 e' modificato per 35.00 mld dall'art. 23/1 della L.879/1996 ;
- (3) ART. 7 / - : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 12/1 della L.879/1996 ;
- L. 950 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 02.0-8788 e' modificato per 170.00 mld dall'art. 7/14a della L.910/1986 ; per 910.00 mld dall'art. 1/1 della L.402/1994 ; per -5.70 mld dall'art. 2/2es della L.85/1995 ; per -11.40 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ;
- (2) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 09.0-7206 e' modificato per 29.00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per 32.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b) ; per 30.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1986 art.7/14b) ; l'importo iniziale di 54.00 mld sul cap. 09.0-7272 e' modificato per 107.00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per 2914.61 mld dall'art. 10/1e della L.726/1994 ; per 3182.65 mld dall'art. 1/8 C/8c della L.538/1993 ; per 4760.00 mld dall'art. 1/8 C/8c della L.663/1996 ; per 5617.00 mld dall'art. 1/8 C/7ba-b della L.450/1997 ; per 990.00 mld dall'art. 9/1b della L.453/1997 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9490 e' modificato per 94.00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per -32.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.0-7206 (L.950/1982 art.2/1) ; per -32.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-7206 (L.950/1982 art.2/1) ; per -30.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-7206 (L.950/1982 art.2/1) ;
- L. 979 / 1982
- (1) ART. 3 / 9 : l'importo iniziale di 25.00 mld sul cap. 10.0-3525 e' modificato per 34.00 mld dall'art. 7/12a della L.910/1986 ; per 29.50 mld dall'art. 17/46a della L.67/1988 ; per 12.00 mld dall'art. 1 bis/4 e 5 della L.283/1989 ; per 15.00 mld dall'art. 1/8 C/17-3a della L.407/1989 ; per -0.35 mld dall'art. 4/3 della L.57/1990 ; per 20.00 mld dall'art. 1/8 C/17 della L.415/1991 ; per 19.05 mld dall'art. 1/8 C/1 della L.500/1992 ; per 10.70 mld dall'art. 1/8 C/9a della L.538/1993 ; per -13.38 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4635 (L.979/1982 art.3/9) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-8630 e' modificato per 97.13 mld stornati nel 1994 dal cap. 19.0-8630 (L.979/1982 art.7/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-4635 e' modificato per 20.70 mld dall'art. 20/1 della L.726/1994 ; per -1.24 mld dall'art. 2/2er della L.85/1995 ; per 15.86 mld dall'art. 20/1a della L.551/1995 ; per 14.00 mld dall'art. 20/1 della L.564/1996 ; per 27.89 mld dall'art. 1/8 C/16a della L.450/1997 ; per -2.84 mld dall'art. 19/1 della L.453/1997 ; per 27.89 mld dall'art. 20/1a della L.449/1988 ; per 19.08 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3525 (L.979/1982 art.3/9) ;
- (2) ART. 32 / 1 : l'importo iniziale di 3.00 mld sul cap. 10.0-3527 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 7/12b della L.910/1986 ; per 12.50 mld dall'art. 17/46b della L.67/1988 ; per -0.46 mld dall'art. 0/0 della L.201/1989 ; per 2.00 mld dall'art. 1/8 C/11-3c della L.407/1989 ; per 7.00 mld dall'art. 1/8 C/93c della L.405/1990 ; per -2.00 mld dall'art. 18/1 della L.406/1990 ; per 7.00 mld dall'art. 1/8 C/15 della L.415/1991 ; per 6.50 mld dall'art. 1/8 C/2 della L.500/1992 ; per 7.70 mld dall'art. 1/8 C/92 della L.538/1993 ; per -13.94 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4637 (L.979/1982 art.39/1) ;
- (3) ART. 39 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7751 e' modificato per 95.00 mld dall'art. 13/10 della L.41/1986 ; per 150.00 mld dall'art. 17/45 della L.67/1988 ; per 120.00 mld dall'art. 1/1 della L.34/1991 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2er della L.85/1995 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2a della L.101883/1996 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-4637 e' modificato per 7.70 mld dall'art. 20/1a della L.726/1994 ; per -0.59 mld dall'art. 20/1d della L.726/1994 ; per 0.33 mld dall'art. 1/1 della L.199046/1994 ; per -0.46 mld dall'art. 2/2er della L.85/1995 ; per 7.53 mld dall'art. 1/1d della L.419/1996 ; per 7.27 mld dall'art. 20/1a della L.664/1996 ; per 6.75 mld dall'art. 1/8 C/16al della L.450/1997 ; per 3.00 mld dall'art. 19/1e della L.453/1997 ; per 19.00 mld dall'art. 2/13 della L.426/1998 ; per 6.75 mld dall'art. 1/8 C/16aa della L.449/1988 ; per 13.94 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3527 (L.979/1982 art.32/1) ;
- (4) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7761 e' modificato per 3.28 mld dall'art. 5/2 della L.183/1987 ; per 10.00 mld dall'art. 1/8 C/15b della L.415/1991 ; per 8.50 mld dall'art. 1/8 C/5 della L.500/1992 ; per 10.70 mld dall'art. 1/8 C/96 della L.538/1993 ; per 10.70 mld dall'art. 1/8 C/9b della L.725/1994 ; per -0.32 mld dall'art. 2/2or della L.65/1995 ; per 8.45 mld dall'art. 1/1 della L.551/1995 ; per 7.28 mld dall'art. 1/8 C/96 della L.663/1996 ; per -0.17 mld dall'art. 1/1a della L.101883/1996 ; per 7.23 mld dall'art. 1/8 C/8c della L.450/1997 ; per 7.23 mld dall'art. 1/8 C/8b della L.449/1988 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7764 e' modificato per 0.80 mld dall'art. 1/8 C/96 della L.725/1994 ; per -0.02 mld dall'art. 2/2or della L.85/1995 ; per 2.93 mld dall'art. 1/1 della L.551/1995 ; per 0.76 mld dall'art. 1/8 C/9b della L.663/1996 ; per -0.02 mld dall'art. 1/1a della L.101883/1996 ; per 0.76 mld dall'art. 1/8 C/8b della L.450/1997 ; per 0.76 mld dall'art. 1/8 C/8b della L.449/1988 ; per 1.04 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7622 (L.979/1982 art.5/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7765 e' modificato per 0.80 mld dall'art. 1/8 C/96 della L.725/1994 ; per -0.02 mld dall'art. 2/2or della L.85/1995 ; per 4.56 mld dall'art. 1/1 della L.551/1995 ; per 0.76 mld dall'art. 1/8 C/9b della L.663/1996 ; per -0.02 mld dall'art. 1/1a della L.101883/1996 ; per 0.79 mld dall'art. 1/8 C/8b della L.450/1997 ; per 0.79 mld dall'art. 1/8 C/8b della L.449/1988 ;

della L. 449/1988 ; per 1.81 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7823 (L. 979/1992 art. 6/1 e 3) ;
l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 19.0-8630 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 14/6 della L. 41/1986 ; per 37.40 mld dall'art. 7/12c della L. 910/1986 ; per 85.00 mld dall'art. 17/86c della L. 67/1988 ; per 10.00 mld dall'art. 1bis/4 della L. 283/1989 ; per 7.00 mld dall'art. 748 C/17-3b della L. 407/1989 ; per 1.35 mld dall'art. 18/1a della L. 409/1989 ; per 29.00 mld dall'art. 748 C/35b della L. 406/1990 ; per 33.00 mld dall'art. 748 C/14 della L. 415/1991 ; per 150.00 mld dall'art. 8/2 della L. 220/1992 ; per 21.45 mld dall'art. 748 C/3 della L. 500/1992 ; per 23.70 mld dall'art. 748 C/963 della L. 538/1993 ; per 23.70 mld dall'art. 748 C/17c della L. 725/1994 ; per -1.20 mld dall'art. 2/2aa della L. 85/1995 ; per -1.31 mld dall'art. 2/2az della L. 85/1995 ; per 19.75 mld dall'art. 20/1b della L. 551/1995 ; per -2.34 mld dall'art. 2/134cm della L. 662/1996 ; per 19.35 mld dall'art. 748 C/17a della L. 663/1996 ; per 19.35 mld dall'art. 748 C/16a2 della L. 450/1997 ; per 0.77 mld dall'art. 19/1a della L. 453/1997 ; per 33.35 mld dall'art. 748 C/16ab della L. 449/1998 ; per -97.13 mld stornati nel 1994 al cap. 10.0-8630 (L. 283/1988 art. 1 bis/4 e 5) ;

L. 156 / 1983

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 213.00 mld sul cap. 02.0-8791 e' modificato per 65.00 mld dall'art. 29/2 della L. 879/1986 ;

(2) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 02.0-8797 e' modificato per -0.12 mld dall'art. 2/2ab della L. 85/1995 ; per -0.06 mld dall'art. 2/21a della L. 85/1995 ;

L. 189 / 1983

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700.00 mld sul cap. 02.0-7811 e' modificato per -4.20 mld dall'art. 2/2ac della L. 85/1995 ; per -1.80 mld dall'art. 2/21b della L. 85/1995 ; per -930.00 mld stornati nel 1989 al cap. 10.1-0531 (L. 189/1983 art. 1/1) ; per -150.00 mld stornati nel 1990 al cap. 10.1-0531 (L. 189/1983 art. 1/1) ; per -150.00 mld stornati nel 1991 al cap. 10.1-0531 (L. 189/1983 art. 1/1) ;
art. 1/1) ; per -60.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.1-0531 (L. 189/1983 art. 1/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.1-0531 e' modificato per 930.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art. 1/1) ; per 150.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art. 1/1) ; per 150.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art. 1/1) ; per 60.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art. 1/1) ;

L. 190 / 1983

(1) ART. 2 / 1b : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 09.0-9058 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 5/8a della L. 910/1986 ;

l'importo iniziale di 12.20 mld sul cap. 09.0-9059 e' modificato per 7.00 mld dall'art. 5/8a della L. 910/1986 ; per 8.00 mld dall'art. 748 D/1 della L. 405/1990 ; per -0.70 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4) ;

(2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 13.0-7045 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 17/13 della L. 67/1988 ; per 10.00 mld dall'art. 748 D/1 della L. 407/1989 ; per 10.00 mld dall'art. 1/1 della L. 235/1990 ;

(3) ART. 4 / - : l'importo iniziale di 77.50 mld sul cap. 13.0-7064 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 5/8b della L. 910/1986 ; per 150.00 mld dall'art. 2/1 della L. 235/1990 ; per 3.82 mld dall'art. 14/1e della L. 453/1997 ;

L. 217 / 1983

(1) ART. 13 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 300.00 mld sul cap. 01.0-7540 e' modificato per 530.00 mld dall'art. 11/24 della L. 41/1986 ; per 15.00 mld dall'art. 6/2 della L. 470/1987 ; per 100.00 mld dall'art. 5/1 della L. 424/1989 ; per 120.00 mld dall'art. 22/1 della L. 292/1990 ;

L. 696 / 1983

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7069 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 1/1c della L. 110/1985 ;

L. 730 / 1983

(1) ART. 3/7 / 8 : l'importo iniziale di 205.00 mld sul cap. 09.0-9417 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 748 D/15b della L. 449/1998 ;

L. 80 / 1984

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 5 / 1d : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 02.0-7405 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 11/20 della L.887/1994 ; per 350.00 mld dall'art. 6/5 della L.910/1996 ; per -50.00 mld dall'art. 17/10 della L.67/1988 ; per -60.00 mld dall'art. 748 D/8 della L.415/1991 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2ad della L.85/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2fc della L.85/1995 ; per 1044.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-5012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -15.00 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-2368 (L.80/1984 art.1/4) ;
- L. 363 / 1984
- (1) ART. 13 / 6 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7586 e' modificato per 338.99 mld dall'art. 2/1h della L.551/1995 ; per 15.00 mld dall'art. 748 D/8 della L.663/1996 ; per 0.45 mld dall'art. 2/1d della L.664/1996 ; per 20.00 mld dall'art. 748 D/2 della L.453/1997 ; per 74.09 mld dall'art. 2/1f della L.453/1997 ; per 55.00 mld dall'art. 748 D/8 della L.449/1998 ; per 9.00 mld stornati nel 1986 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 70.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;
- L. 395 / 1984
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 68.74 mld sul cap. 05.0-7501 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L.117/1991 ; per 0.66 mld dall'art. 1/1 della L.366/1991 ; per 2.50 mld dall'art. 0/0 della L.419/1992 ; per -1.20 mld dall'art. 2/2ae della L.85/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2fd della L.85/1995 ; per 11.43 mld dall'art. 6/1 della L.419/1996 ; per -0.58 mld dall'art. 2/13acc della L.662/1996 ; per -0.58 mld dall'art. 2/13acm della L.662/1996 ;
- L. 455 / 1984
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 226.00 mld sul cap. 12.0-4011 e' modificato per 2647.92 mld dall'art. 13/11 della L.726/1994 ; per 1181.41 mld dall'art. 13/1b della L.551/1995 ; per 1157.37 mld dall'art. 13/1e della L.664/1996 ; per 320.03 mld dall'art. 12/1b della L.453/1997 ;
- l'importo iniziale di 300.00 mld sul cap. 12.0-4031 e' modificato per 1758.38 mld dall'art. 13/11 della L.726/1994 ; per 913.68 mld dall'art. 13/1b della L.551/1995 ; per 1033.81 mld dall'art. 13/1e della L.664/1996 ; per 30.00 mld dall'art. 12/1b della L.453/1997 ;
- l'importo iniziale di 470.00 mld sul cap. 12.0-4051 e' modificato per 3013.91 mld dall'art. 13/11 della L.726/1994 ; per 1734.09 mld dall'art. 13/1b della L.551/1995 ; per 2024.55 mld dall'art. 13/1e della L.664/1996 ; per 7.00 mld dall'art. 12/1b della L.453/1997 ;
- L. 798 / 1984
- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 238.00 mld sul cap. 09.0-7733 e' modificato per 155.00 mld dall'art. 7/1a della L.910/1996 ; per 217.75 mld dall'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 16.40 mld dall'art. 748 D/12a della L.415/1991 ; per -11.52 mld dall'art. 12/13 della L.537/1993 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2af della L.85/1995 ; per 1.35 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8550 (L.67/1988 art.17/12b) ; per 0.10 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8649 (L.67/1988 art.17/12f) ; per 0.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9420 (L.67/1988 art.17/12n) ; per 3.55 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9449 (L.67/1988 art.17/12o) ; per 1.40 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8273 (L.67/1988 art.17/12q) ;
- (2) ART. 3 / 1b : l'importo iniziale di 0.40 mld sul cap. 09.0-1033 e' modificato per 0.05 mld dall'art. 10/1a della L.726/1994 ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-1037 e' modificato per 1.74 mld dall'art. 7/1b della L.910/1996 ; per 2.05 mld dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 1.10 mld dall'art. 748 D/1b della L.415/1991 ; per 1.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9446 (L.67/1988 art.17/12p) ; per 0.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7735 (L.67/1988 art.17/12h) ;
- l'importo iniziale di 3.10 mld sul cap. 09.0-7011 e' modificato per 3.26 mld dall'art. 7/1b della L.910/1996 ; per 0.30 mld dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 7.90 mld dall'art. 748 D/1b della L.415/1991 ; per 0.43 mld dall'art. 9/1c della L.453/1997 ; per 0.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-5006 (L.67/1988 art.17/12w) ;
- (3) ART. 3 / 1c : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 09.0-7734 e' modificato per 23.00 mld dall'art. 7/1c della L.910/1996 ; per 12.50 mld dall'art. 17/12c della L.67/1988 ; per -1.83 mld dall'art. 12/13a della L.537/1993 ; per 0.69 mld dall'art. 9/1d della L.453/1997 ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1988 art.17/12d) ;
- (4) ART. 3 / 1d : l'importo iniziale di 7.50 mld sul cap. 09.0-7510 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 7/1d della L.910/1996 ; per 30.00 mld dall'art. 17/12d della L.67/1988 ; per 10.55 mld dall'art. 748 D/12d della L.415/1991 ; per -12.53 mld dall'art. 12/13b della L.537/1993 ; per 1.18 mld dall'art. 9/1e della L.453/1997 ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7734 (L.67/1988 art.17/12c) ; per 0.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8551 (L.67/1988 art.17/12i) ; per 0.25 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8711 (L.67/1988 art.17/12v) ; per 0.30 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9451 (L.67/1988 art.17/12z) ; per 0.45 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9450 (L.67/1988 art.17/12v) ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9421 (L.67/1988 art.17/12g) ;
- (5) ART. 3 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 09.0-8550 e' modificato per 80.00 mld dall'art. 7/1e della L.910/1996 ; per 18.65 mld dall'art. 17/12e della L.67/1988 ; per 23.00 mld dall'art. 748 D/12e della L.415/1991 ; per -2.47 mld dall'art. 12/13c della L.537/1993 ; per 1.56 mld dall'art. 9/1f della L.453/1997 ; per 4.45 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-5006 (L.67/1988 art.17/12w) ; per -1.35 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8034 e' modificato per 8.00 mld dall'art. 748 D/12e della L.415/1991 ;

- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8125 e' modificato per 2.00 mld dall'art. 148 D/12e della L.415/1991 ;
- (6) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 16.50 mld sul cap. 09.0-8649 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 7/1f della L.910/1996 ; per 0.90 mld dall'art. 17/12f della L.67/1998 ; per 1.60 mld dall'art. 17/12g della L.415/1991 ; per -0.18 mld dall'art. 12/13d della L.537/1993 ; per 0.50 mld dall'art. 9/1g della L.453/1997 ; per -0.10 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (7) ART. 3 / 1g : l'importo iniziale di 13.00 mld sul cap. 09.0-9421 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 7/1g della L.910/1996 ; per 13.00 mld dall'art. 17/12g della L.67/1998 ; per 36.70 mld dall'art. 17/12h della L.415/1991 ; per -1.83 mld dall'art. 12/13e della L.537/1993 ; per 0.97 mld dall'art. 9/1h della L.453/1997 ; per 4.25 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12d) ;
- (8) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 09.0-7735 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 7/1h della L.910/1996 ; per 1.85 mld dall'art. 17/12h della L.67/1998 ; per 6.00 mld dall'art. 17/12i della L.415/1991 ; per -0.27 mld dall'art. 12/13f della L.537/1993 ; per -0.15 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-1037 (L.67/1998 art.17/12b) ;
- (9) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 2.00 mld sul cap. 09.0-8861 e' modificato per 2.00 mld dall'art. 7/1i della L.910/1996 ; per 2.85 mld dall'art. 17/12i della L.67/1998 ; per 2.03 mld dall'art. 17/12j della L.415/1991 ; per -0.27 mld dall'art. 12/13i della L.537/1993 ; per 0.30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-5006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -0.15 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12d) ;
- (10) ART. 3 / 1l : l'importo iniziale di 7.00 mld sul cap. 09.0-7012 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 7/1l della L.910/1996 ; per 0.80 mld dall'art. 17/12l della L.67/1998 ;
- (11) ART. 3 / 1m : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 09.0-9420 e' modificato per 7.50 mld dall'art. 17/12m della L.67/1998 ; per 1.00 mld dall'art. 17/12n della L.415/1991 ; per -0.91 mld dall'art. 12/13g della L.537/1993 ; per -0.50 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (12) ART. 5 / 1a - b : l'importo iniziale di 82.00 mld sul cap. 02.0-8812 e' modificato per 175.00 mld dall'art. 7/1m della L.910/1996 ; per 300.00 mld dall'art. 17/12n della L.67/1998 ; per 16.00 mld dall'art. 17/12o della L.360/1991 ; per -30.20 mld dall'art. 12/13n della L.537/1993 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2ag della L.65/1995 ; per -0.09 mld dall'art. 2/2fe della L.85/1995 ;
- (13) ART. 167/88 / 17/12a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7402 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 17/12s della L.67/1998 ;
- (14) ART. 167/88 / 17/12b : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7312 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 17/12u della L.67/1998 ;
- (15) ART. 167/88 / 17/12c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-8711 e' modificato per 4.25 mld dall'art. 17/12v della L.67/1998 ; per 5.00 mld dall'art. 17/12w della L.415/1991 ; per -0.46 mld dall'art. 12/13-14c della L.537/1993 ; per 1.00 mld dall'art. 10/1f della L.726/1994 ; per -0.03 mld dall'art. 2/2ff della L.85/1995 ; per -0.25 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12d) ;
- (16) ART. 167/88 / 17/12d : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9451 e' modificato per 4.20 mld dall'art. 17/12z della L.67/1998 ; per 0.60 mld dall'art. 17/12z della L.415/1991 ; per -0.55 mld dall'art. 12/13-14d della L.537/1993 ; per -0.30 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12d) ;
- (17) ART. 167/88 / 17/12e : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9006 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 7/1g della L.910/1996 ; per -0.50 mld dall'art. 2/2gs della L.85/1995 ; per -0.50 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-7011 (L.798/1994 art.3/1b) ; per -4.45 mld stornati nel 1996 al cap. 09.0-8650 (L.798/1994 art.3/1e) ; per -4.25 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-9421 (L.798/1994 art.3/1g) ; per -0.30 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-8651 (L.798/1994 art.3/1i) ;
- L. 887 / 1984
- (1) ART. 11 / 18 : l'importo iniziale di 130.00 mld sul cap. 02.0-7823 e' modificato per 175.00 mld dall'art. 6/7 della L.910/1996 ; per 150.00 mld dall'art. 17/9 della L.67/1998 ;
- (2) ART. 11 / 23 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 18.0-8017 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 7/9 della L.910/1996 ;
- (3) ART. 19 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 05.0-7001 e' modificato per 80.00 mld dall'art. 2/1 della L.124/1990 ; per 15.00 mld dall'art. 3/1 della L.7/1992 ; per 140.00 mld dall'art. 2/1 della L.453/1993 ; per 51.50 mld dall'art. 6/1 della L.539/1993 ; per 59.00 mld dall'art. 6/1a della L.726/1994 ; per -2.49 mld dall'art. 2/2ah della L.85/1995 ; per -2.50 mld dall'art. 1/1 della L.359/1995 ; per 51.31 mld dall'art. 6/1a della L.531/1995 ; per 56.62 mld dall'art. 6/1b della L.531/1995 ; per -5.46 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ; per 75.34 mld dall'art. 6/1 della L.664/1996 ; per -12.36 mld dall'art. 5/1 della L.453/1997 ; per 114.86 mld dall'art. 1/1 della L.458/1997 ; per 1.50 mld stornati nel 1996 dal cap. 05.0-7010 (L.124/1990 art.4/1) ; per -1.50 mld stornati nel 1994 al cap. 05.0-7010 (L.124/1990 art.4/1) ; per -1.87 mld stornati nel 1996 al cap. 05.0-7003 (L.458/1993 art.3/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 05.0-7003 e' modificato per 31.00 mld dall'art. 3/2a della L.129/1990 ; per 14.00 mld dall'art. 3/1a della L.7/1992 ; per 81.15 mld dall'art. 3/1 della L.458/1993 ; per 10.08 mld dall'art. 6/1a della L.539/1993 ; per 2.87 mld dall'art. 6/1c della L.726/1994 ; per -1.17 mld dall'art. 2/2gv della L.85/1995 ; per 2.86 mld dall'art. 6/1b della L.551/1995 ; per -0.18 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996 ; per 3.70 mld dall'art. 6/1a della L.664/1996 ; per 15.18 mld dall'art. 5/1 della L.453/1997 ; per 1.87 mld stornati nel 1996 dal cap.

- 05.0-7001 (L.124/1990 art.2/1); per 4,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 05.0-7004 (L.458/1993 art.2/-); per -12,00 mld stornati nel 1995 al cap. 05.0-7010 (L.458/1993 art.3 e 4/2a); l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7004 e' modificato per 33,24 mld dall'art. 6/1 della L.551/1995; per -0,54 mld dall'art. 2/134cp della L.662/1996; per 15,99 mld dall'art. 6/1b della L.664/1996; per 25,27 mld dall'art. 5/1 della L.453/1997; per -4,00 mld stornati nel 1996 al cap. 05.0-7003 (L.458/1993 art.3/1); l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7010 e' modificato per 55,64 mld dall'art. 4/1a della L.124/1990; per 25,50 mld dall'art. 4/1a della L.7/1992; per 59,85 mld dall'art. 3 e 4/2a della L.458/1993; per 53,70 mld dall'art. 6/1b della L.539/1993; per 52,00 mld dall'art. 6/1d della L.726/1994; per -1,96 mld dall'art. 2/2cp della L.85/1995; per 54,00 mld dall'art. 1/1 della L.426/1995; per 50,47 mld dall'art. 6/1b della L.551/1995; per -3,03 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996; per 17,34 mld dall'art. 1/1b della L.664/1996; per 73,12 mld dall'art. 14/7 della L.276/1997; per 33,12 mld dall'art. 5/1 della L.453/1997; per 31,25 mld dall'art. 1/1 della L.458/1997; per 1,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 05.0-7001 (L.124/1990 art.2/1); per 12,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 05.0-7003 (L.458/1993 art.3/1); per -1,50 mld stornati nel 1996 al cap. 05.0-7001 (L.124/1990 art.2/1); l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 05.0-7013 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 13/4 della L.4/1988; per 34,00 mld dall'art. 8/5 della L.910/1986; per 30,50 mld dall'art. 1/1 - 3 della L.40/1987; per 151,36 mld dall'art. 4/1a della L.124/1990; per 30,00 mld dall'art. 4/1b della L.7/1992; per 0,30 mld dall'art. 0/0 della L.125/1992; per 0,20 mld dall'art. 0/0 della L.126/1992; per 0,20 mld dall'art. 0/0 della L.127/1992; per 75,00 mld dall'art. 3 e 4/2 della L.458/1993; per 25,00 mld dall'art. 6/1c della L.539/1993; per 75,00 mld dall'art. 6/1c della L.539/1993; per 75,00 mld dall'art. 0/0 della L.97/1994; per 20,00 mld dall'art. 6/1b della L.726/1994; per -2,40 mld dall'art. 2/2cp della L.85/1995; per 0,70 mld dall'art. 1/1b della L.399/1995; per 49,20 mld dall'art. 6/1b della L.551/1995; per -2,94 mld dall'art. 2/134co della L.662/1996; per 45,18 mld dall'art. 6/1d della L.664/1996; per 50,20 mld dall'art. 5/1 della L.453/1997; per 5,85 mld dall'art. 1/1 della L.458/1997;
- (4) ART. 19 / 3a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 05.0-7005 e' modificato per 32,00 mld dall'art. 3/2b della L.124/1990; per 36,30 mld dall'art. 3/1b della L.7/1992; per 30,00 mld dall'art. 6/1d della L.539/1993; per 62,83 mld dall'art. 6/1 della L.726/1994; per -0,90 mld dall'art. 2/2cp della L.85/1995; per 29,10 mld dall'art. 6/1c della L.551/1995; per -1,74 mld dall'art. 2/134cp della L.662/1996; per 15,60 mld dall'art. 6/1e della L.664/1996; per 16,22 mld dall'art. 5/1a della L.453/1997;
- L. 16 / 1985
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 1450,00 mld sul cap. 09.0-8412 e' modificato per -20,00 mld dall'art. 1/7 della L.498/1992; per -2,67 mld dall'art. 2/2ai della L.85/1995; per -0,75 mld dall'art. 2/2fg della L.85/1995; per -1,73 mld dall'art. 2/134cp della L.662/1996; per 44,93 mld dall'art. 9/10 della L.453/1997; per 55,00 mld dall'art. 148 D/9 della L.449/1988;
- L. 49 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 90,00 mld sul cap. 02.0-8187 e' modificato per 70,00 mld dall'art. 15/17 della L.67/1988; per 100,00 mld dall'art. 10/3 della L.181/1989; per 50,00 mld dall'art. 148 D/7 della L.538/1993; per 100,00 mld dall'art. 1/1b della L.644/1994; per -4,00 mld dall'art. 2/2ai della L.85/1995; per -1,00 mld dall'art. 2/2fh della L.85/1995; per 20,00 mld dall'art. 148 D/8 della L.550/1995; per 125,00 mld dall'art. 148 D/10 della L.449/1988;
- (2) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 150,00 mld sul cap. 02.0-7828 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 15/18 della L.67/1988; per 70,00 mld dall'art. 10/1 e 2 della L.181/1989;
- L. 99 / 1985
- (1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 592,00 mld sul cap. 09.0-7701 e' modificato per 62,00 mld dall'art. 10/1 della L.539/1993; per 62,66 mld dall'art. 10/1q della L.726/1994; per -1,56 mld dall'art. 2/2fi della L.85/1995; per 50,44 mld dall'art. 10/1 della L.551/1995; per -1,01 mld dall'art. 2/134cs della L.662/1996; per 54,69 mld dall'art. 10/1a della L.664/1996; per 50,97 mld dall'art. 9/1i della L.453/1997;
- L. 118 / 1985
- (1) ART. 3 / 6 : l'importo iniziale di 940,00 mld sul cap. 02.0-7820 e' modificato per -0,75 mld dall'art. 2/2fi della L.85/1995;
- (2) ART. 3 / 7 : l'importo iniziale di 280,00 mld sul cap. 09.0-8267 e' modificato per -450,00 mld dall'art. 22/3 della L.67/1988; per 1545,00 mld dall'art. 9/1i della L.453/1997;
- L. 222 / 1985
- (1) ART. 27 / 1 : l'importo iniziale di 150,00 mld sul cap. 02.0-8878 e' modificato per -150,00 mld stornati nel 1991 al cap. 01.0-7602 (L.1566/1991 art.0/0);
- L. 364 / 1985

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7051 e' modificato per 0.60 mld dall'art. 1/1 della L.380/1991 ; l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 20.0-7505 e' modificato per 36.60 mld dall'art. 1/1 della L.380/1991 ; per -15.00 mld dall'art. 7/2a della L.243/1993 ; per -65.00 mld dall'art. 148 E/8 della L.538/1993 ; per 0.70 mld dall'art. 2/2am della L.85/1995 ; per -0.02 mld dall'art. 2/2am della L.85/1995 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7519 e' modificato per 1.80 mld dall'art. 1/1 della L.380/1991 ; per -0.02 mld dall'art. 2/2am della L.85/1995 ;
- L. 295 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 720.00 mld sul cap. 10.0-7702 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 12/5 della L.41/1986 ; per 415.00 mld dall'art. 3/9 della L.910/1986 ; per 450.00 mld dall'art. 37/3 e 4 della L.234/1989 ; per 760.00 mld dall'art. 1/1a della L.431/1991 ; per 152.00 mld dall'art. 11/1 della L.539/1993 ; per -4.81 mld dall'art. 1/1e della L.419/1996 ; per 50.00 mld sornati nel 1989 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 50.00 mld sornati nel 1990 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 78.75 mld sornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
- (2) ART. 1 / 1 e 8c : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 10.0-7711 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 3/9a della L.910/1986 ; per 9.00 mld sornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
- (3) ART. 1 / 1 e 8d : l'importo iniziale di 55.00 mld sul cap. 10.0-7551 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 3/9b della L.910/1986 ; per -10.00 mld dall'art. 6/2b della L.155/1989 ; per 5.29 mld dall'art. 11/1b della L.726/1994 ;
- L. 331 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7109 e' modificato per 395.00 mld dall'art. 748 C/104 della L.663/1996 ; per 147.35 mld dall'art. 21/1a della L.664/1996 ; per 433.00 mld dall'art. 748 C/17d della L.450/1997 ; per 182.35 mld dall'art. 20/1 della L.453/1997 ; per 38.30 mld dall'art. 5/1b della L.453/1997 ; per 200.90 mld dall'art. 1/1g della L.315/1998 ; per 500.00 mld dall'art. 748 C/17c della L.449/1998 ; per 124.05 mld dall'art. 20/1 della L.454/1998 ; l'importo iniziale di 700.00 mld sul cap. 20.0-7324 e' modificato per 950.00 mld dall'art. 7/8 della L.910/1986 ; per 950.00 mld dall'art. 748 C/104 della L.405/1990 ; per 200.00 mld dall'art. 748 C/20d della L.500/1992 ; per 420.00 mld dall'art. 20/1b della L.539/1993 ; per 577.00 mld dall'art. 21/1c della L.726/1994 ; per -117.31 mld dall'art. 2/2na della L.85/1995 ; per 500.00 mld dall'art. 748 C/15d della L.550/1995 ; per 26.19 mld dall'art. 21/1 della L.551/1995 ; per -70.00 mld dall'art. 3/3s della L.425/1996 ;
- (2) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7110 e' modificato per 66.70 mld dall'art. 1/2 della L.573/1996 ;
- (3) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 260.00 mld sul cap. 20.0-7304 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 748 D/2 della L.405/1990 ; per 100.00 mld dall'art. 748 D/4 della L.415/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 748 D/8 della L.538/1993 ; per 70.00 mld dall'art. 2/2m della L.725/1994 ; per -2.10 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995 ; per 50.00 mld dall'art. 748 D/9 della L.550/1995 ; per 5.00 mld dall'art. 748 D/9 della L.663/1996 ;
- L. 335 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 64.00 mld sul cap. 12.0-8101 e' modificato per -0.52 mld dall'art. 1/- della L.409/1989 ;
- L. 449 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1115.00 mld sul cap. 10.0-7509 e' modificato per 1200.00 mld dall'art. 14/1-2 della L.67/1988 ; per -18.00 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995 ; per -3.00 mld dall'art. 2/2fo della L.85/1995 ; per -9.02 mld dall'art. 2/13acd della L.662/1996 ; per -2.62 mld dall'art. 2/13act della L.662/1996 ; per 23.62 mld dall'art. 11/1a della L.664/1996 ; per -9.00 mld dall'art. 10/1 della L.454/1998 ;
- L. 462 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 02.0-8093 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 16/2bis della L.74/1986 ; per -20.00 mld dall'art. 1/4 della L.677/1996 ;
- L. 526 / 1985

- (1) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 4975,00 mld sul cap. 09.0-7273 e' modificato per 2200,00 mld dall'art. 13/13 della L.41/1986 ; per -100,00 mld dall'art. 6/2h della L.155/1989 ; per -3388,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0729 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -927,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0750 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -580,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0751 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -348,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0750 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -302,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0751 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -400,00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0750 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -350,00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0751 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -3388,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.1-0729 e' modificato per -100,00 mld dall'art. C19E/23.12 della L.493/1993 ; per 3388,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 3895,00 mld sul cap. 09.1-0750 e' modificato per 600,00 mld dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -3,50 mld dall'art. 748 E/6 della L.538/1993 ; per 927,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per 348,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per 400,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 5073,00 mld sul cap. 09.1-0751 e' modificato per 900,00 mld dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -34,80 mld dall'art. C19E/23.12a della L.493/1993 ; per 590,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per 302,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per 350,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ;
- L. 662 / 1986
- (1) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 36,50 mld sul cap. 09.0-9071 e' modificato per 20,00 mld dall'art. 748 D/71 della L.449/1988 ; per 13,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7422 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 1,80 mld sul cap. 09.0-9072 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 1/- della L.1487/49/1988 ;
- L. 808 / 1986
- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 690,00 mld sul cap. 13.0-7065 e' modificato per 81,00 mld dall'art. 748 D/3 della L.405/1990 ; per 150,00 mld dall'art. 6/1 della L.181/1991 ; per 1000,00 mld dall'art. 6/4 della L.237/1993 ; per 1000,00 mld dall'art. 2/6 della L.544/1994 ; per 4500,00 mld dall'art. 5/1 della L.421/1996 ; per -50,00 mld dall'art. 3/3g della L.425/1996 ; per 1050,00 mld dall'art. 4/2 della L.266/1997 ; per 2000,00 mld dall'art. 4/3 della L.266/1997 ; per 11,94 mld dall'art. 14/1h della L.453/1997 ;
- (2) ART. 3 / 1b-1c : l'importo iniziale di 750,00 mld sul cap. 13.0-7069 e' modificato per -120,00 mld dall'art. 748 E/10 della L.407/1989 ; per -110,00 mld dall'art. 6/2a della L.181/1991 ; per 20,00 mld dall'art. 0/00 della L.419/1992 ; per -7,50 mld dall'art. 3/2h della L.425/1996 ;
- L. 26 / 1986
- (1) ART. 6 / 1c : l'importo iniziale di 95,00 mld sul cap. 13.0-5110 e' modificato per -0,50 mld dall'art. 2/2fp della L.85/1995 ;
- L. 41 / 1986
- (1) ART. 11 / 10 : l'importo iniziale di 75,00 mld sul cap. 13.0-7593 e' modificato per 15,00 mld dall'art. 748 F/5 della L.541/1988 ; per 10,00 mld dall'art. 748 D/2 della L.407/1989 ; per 10,00 mld dall'art. 748 D/5a della L.405/1990 ; per 10,00 mld dall'art. 748 D/5 della L.415/1991 ;
- (2) ART. 12 / 4 : l'importo iniziale di 27,00 mld sul cap. 21.0-7542 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 4/3 della L.910/1996 ; per 60,00 mld dall'art. 15/10 della L.57/1988 ; per -50,00 mld dall'art. 8/1a3 della L.87/1990 ;
- (3) ART. 34 / 2 : l'importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 10.0-7277 e' modificato per 250,00 mld dall'art. 7/10 della L.910/1986 ; per 75,00 mld dall'art. 748 D/4 della L.407/1989 ; per 150,00 mld dall'art. 748 D/5d della L.405/1990 ; per 150,00 mld dall'art. 748 D/5d della L.415/1991 ;
- L. 44 / 1986
- (1) ART. 1 / 14 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7830 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 748 D/4 della L.405/1990 ; per 600,00 mld dall'art. 2/1 della L.275/1991 ; per 200,00 mld dall'art. 1/1bis della L.488/1992 ; per 200,00 mld dall'art. 50is/1 della L.237/1993 ; per 100,00 mld dall'art. 748 D/17 della L.538/1993 ; per -10,50 mld dall'art. 2/2an della L.85/1995 ; per -9,00 mld dall'art. 2/2ao della L.85/1995 ; per -6,00 mld dall'art. 2/2aq della L.85/1995 ; per 400,00 mld dall'art. 1/- della L.95/1996 ; per 90,00 mld dall'art. 748 D/30 della L.550/1995 ; per 50,00 mld dall'art. 10/- della L.180/1996 ; per 26,00 mld dall'art. 3/5 della L.423/1996 ; per 2200,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 100,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.488/1992 art.1/1) ; per 100,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -10,00 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-8000 (L.44/1986 art.1/14) ;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8030 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7830 (L. 488/1992 art. 1/1bis);

L. 64 / 1996

(1)

ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-1029 e' modificato per 7.44 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-2550 e' modificato per 3.36 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 1.44 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-2559 e' modificato per 16.73 mid dall'art. 3/1 della L. 365/1996; per 11.69 mid dall'art. 2/1e della L. 664/1996; per 11.44 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 10.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 39.87 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 24.67 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 39.87 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 10.54 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 5.70 mid stornati nel 1996 al cap. 01.0-7640 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-2556 e' modificato per 28.33 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-6357 e' modificato per 0.02 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-6357 e' modificato per 0.01 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-6358 e' modificato per 0.01 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7594 e' modificato per 22.27 mid dall'art. 2/1e della L. 664/1996; per 1.00 mid dall'art. 2/1u della L. 453/1997; per 2.50 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1); per 33.00 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 67.00 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 1.50 mid stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7640 e' modificato per 21.99 mid dall'art. 3/1a della L. 365/1996; per 50.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 24.67 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 3.59 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 10.07 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 13.23 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 49.68 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 5.70 mid stornati nel 1995 dal cap. 01.0-2559 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 13.23 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 10.00 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 74.34 mid stornati nel 1995 al cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7641 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 3.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 4.00 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 4.00 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7783 e' modificato per 116.00 mid dall'art. 2/1b della L. 551/1995; per 86.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7843 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-2338 e' modificato per 9.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4284 e' modificato per 1.35 mid dall'art. 5/1f della L. 551/1995; per 1.04 mid dall'art. 5/1b della L. 664/1996; per 2.44 mid dall'art. 5/1b della L. 453/1997; per 0.01 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4423 e' modificato per 0.10 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4594 e' modificato per 6.06 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4594 e' modificato per 42.00 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5059 e' modificato per 50.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 70.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5059 e' modificato per 15.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5889 e' modificato per 0.35 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 0.25 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0.11 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5830 e' modificato per 0.11 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 0.08 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5879 e' modificato per 0.09 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 14.24 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 7.65 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 3.37 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5304 e' modificato per 1.76 mid dall'art. 5/1g della L. 551/1995; per 0.24 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0.80 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-6340 e' modificato per 4.42 mid dall'art. 5/1h della L. 551/1995; per 0.37 mid dall'art. 5/1b della L. 664/1996; per 0.17 mid dall'art. 5/1b della L. 453/1997; per 0.83 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 1.17 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7424 e' modificato per 126.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 100.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 248.14 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 315.55 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7426 e' modificato per 74.59 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7436 e' modificato per 200.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7438 e' modificato per 39.78 mid dall'art. 5/1d della L. 551/1995; per 435.80 mid dall'art. 3/1v della L. 453/1997; per 1450.00 mid dall'art. 1/1a della L. 288/1998; per 1400.00 mid dall'art. 3/1c della L. 454/1998; per 500.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 50.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 888.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 900.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 1307.33 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 1675.28 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 820.00 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per -10.54 mid stornati nel 1998 al cap. 01.0-2559 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -86.34 mid stornati nel 1998 al cap. 20.0-7524 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -19.44 mid stornati nel 1998 al cap. 14.0-3013 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -40.00 mid stornati nel 1998 al cap. 14.0-3079 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -100.00 mid stornati nel 1998 al cap. 14.0-3078 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -246.23 mid stornati nel 1998 al cap. 21.0-8288 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -224.94 mid stornati nel 1998 al cap. 21.0-8219 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -2235.00 mid stornati nel 1998 al cap. 13.0-7603 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -10.00 mid stornati nel 1998 al cap. 01.0-7690 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -816.50 mid stornati nel 1998 al cap. 02.0-7424 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -820.00 mid stornati nel 1998 al cap. 02.0-7438 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -59.61 mid stornati nel 1998 al cap. 02.0-7856 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -142.58 mid stornati nel 1998 al cap. 02.0-7894 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -100.00 mid stornati nel 1998 al cap. 13.0-7095 (L.341/1995 art.9/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5018 e' modificato per 1900.00 mid dall'art. 1/a della L.208/1998 ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-1031 e' modificato per 5.35 mid dall'art. 5/1c della L.557/1995 ; per 650.15 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 96.06 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 5.35 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 2.10 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.90 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -2.11 mid stornati nel 1995 al cap. 04.0-1167 (L.726/1994 art.5/1c) ; per -0.04 mid stornati nel 1995 al cap. 04.0-1168 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-1032 e' modificato per 1.33 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.28 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.12 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-1033 e' modificato per 0.42 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.08 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.18 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-1034 e' modificato per 0.14 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-1163 e' modificato per 1.90 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 1.88 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.21 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-1165 e' modificato per 0.05 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-1167 e' modificato per 1.96 mid dall'art. 5/b della L.554/1996 ; per 2.11 mid stornati nel 1995 dal cap. 04.0-1031 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 1.40 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 2.06 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-1168 e' modificato per 0.04 mid stornati nel 1995 dal cap. 04.0-1031 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-7091 e' modificato per 30.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-7092 e' modificato per 50.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 14.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 56.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 04.0-7101 e' modificato per 21.49 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6591 e' modificato per 6.75 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6591 e' modificato per 9.17 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6592 e' modificato per 6.79 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6592 e' modificato per 6.79 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6593 e' modificato per 30.69 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6594 e' modificato per 19.07 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6595 e' modificato per 1.26 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6596 e' modificato per 3.77 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-6596 e' modificato per 3.77 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1041 e' modificato per 1.53 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 0.70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1042 e' modificato per -0.03 mid dall'art. 3/3 della L.426/1996 ; per 0.20 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.14 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1153 e' modificato per 0.18 mid dall'art. 9/b della L.453/1997 ; per 0.40 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.42 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-7281 e' modificato per 37.25 mid dall'art. 9/a della L.453/1997 ; per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.208/1998 ; per 147.44 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-7501 e' modificato per 670.05 mid dall'art. 9/a della L.453/1997 ; per 86.00 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-7722 e' modificato per 119.20 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-8276 e' modificato per 50.28 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9956 e' modificato per 0.04 mid dall'art. 9/a della L.453/1997 ; per 100.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 150.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 129.10 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 490.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 810.00 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 550.00 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9957 e' modificato per 223.71 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7314 e' modificato per 94.50 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7315 e' modificato per 10.20 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7316 e' modificato per 151.01 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7317 e' modificato per 29.71 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7552 e' modificato per 16.50 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-8093 e' modificato per 6.50 mid stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(L. 726/1994 art. 5/1c); per 6,90 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7855 e' modificato per 85,00 mld dall'art. 20/11 della L. 453/1997; per 500,00 mld dall'art. 1/1 della L. 208/1998; per 252,50 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7562 e' modificato per 350,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 23,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 615,40 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 210,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 462,59 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 270,00 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1034 e' modificato per 0,06 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0,01 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 0,03 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 0,03 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0,01 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1035 e' modificato per 0,04 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 0,01 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0,03 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1114 e' modificato per 0,12 mld dall'art. 10/10 della L. 726/1994; per 0,13 mld dall'art. 14/19 della L. 551/1995; per 0,06 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0,09 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0,04 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0,27 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 0,30 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7055 e' modificato per 20,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1); per 20,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 67,20 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7747 e' modificato per 215,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8139 e' modificato per 80,00 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8219 e' modificato per 216,00 mld dall'art. 14/19 della L. 726/1994; per 100,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 214,50 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 224,94 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8288 e' modificato per 27,02 mld dall'art. 14/11 della L. 551/1995; per 78,65 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 33,71 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 176,90 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c); per 245,23 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L. 726/1994 art. 5/1c);

L. 113 / 1995

- (1) ART. 2 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 14.0-8857 e' modificato per 425,89 mld dall'art. 1/1 della L. 572/1994; per 78,00 mld stornati nel 1999 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);
 (2) ART. 4 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7835 e' modificato per 622,00 mld stornati nel 1999 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1996 art. 1/1);

L. 752 / 1996

- (1) ART. 0 / 0 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7004 e' modificato per 0,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 (2) ART. 3 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-4532 e' modificato per 259,33 mld dall'art. 3/1h della L. 654/1996; per 7,50 mld dall'art. 3/2 della L. 423/1996; per 7,50 mld dall'art. 3/3 della L. 423/1996; per 35,00 mld stornati nel 1997 dal cap. 21.0-7560 (L. 752/1996 art. 4/2a);
 1° importo iniziale di 7000,00 mld sul cap. 02.0-7402 e' modificato per -26,00 mld dall'art. 748 E/11a della L. 407/1999; per -140,00 mld dall'art. 8/1al della L. 87/1990; per 1392,00 mld dall'art. 1/- della L. 201/1991; per 1495,04 mld dall'art. 1/1a della L. 554/1994; per 238,22 mld dall'art. 5/1b della L. 726/1994; per 18,27 mld dall'art. 1/1 della L. 415/1994; per 700,00 mld dall'art. 1/1 della L. 46/1995; per 113,90 mld dall'art. 5/1 della L. 551/1995; per 147,00 mld dall'art. 1/2b della L. 578/1996; per 0,05 mld dall'art. 5/1c della L. 664/1996; per 57,55 mld dall'art. 3/1 della L. 453/1997; per 550,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 888,70 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 724,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 415,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per -6,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7569 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -70,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7567 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -24,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7569 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -10,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7561 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -2,40 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7562 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -3,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7564 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -6,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7565 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -2,40 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7567 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -2,60 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7563 (L. 752/1996 art. 4/2a); per -3,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7566 (L. 752/1996 art. 4/3i);
 (3) ART. 3 / 2a - b : 1° importo iniziale di 250,00 mld sul cap. 02.0-7745 e' modificato per 87,95 mld dall'art. 1/2c della L. 578/1996; per 87,95 mld dall'art. 14/4 della L. 135/1997; per 50,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 41,30 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 26,40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 (4) ART. 4 / 1 : 1° importo iniziale di 152,04 mld sul cap. 02.0-9008 e' modificato per -9,00 mld dall'art. 24/2 della L. 91/1996; per -0,04 mld dall'art. 1/- della L. 133/1995/1999; per -140,00 mld dall'art. 8/1a2 della L. 87/1990; per -3,00 mld dall'art. 1/7 della L. 209/1990; per 3065,00 mld dall'art. 1/1 e 2 della L. 201/1991; per 1540,00 mld dall'art. 1/1 e 2 della L. 500/1992; per -47,00

[illegible]

1994 al cap. 21.0-1267 (L.752/1986 art.4/2a); per -5.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7241 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7244 (L.752/1986 art.4/2a); per -3.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7465 (L.752/1986 art.4/2e); per -1.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7545 (L.752/1986 art.4/2e); per -4.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-781 (L.752/1986 art.4/2b); per -0.30 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-782 (L.752/1986 art.4/2b); per -24.61 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-783 (L.752/1986 art.4/2b); per -160.09 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-784 (L.752/1986 art.4/2b); per -24.61 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-785 (L.752/1986 art.4/2b); per -3.30 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-786 (L.752/1986 art.4/2b); per -0.80 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1600 (L.752/1986 art.4/2b); per -2.82 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-783 (L.752/1986 art.4/2b); per -0.04 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-5003 (L.752/1986 art.4/2e); per -0.25 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-5005 (L.752/1986 art.4/2e); per -0.90 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-8600 (L.752/1986 art.4/2e); per -1.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1264 (L.752/1986 art.4/2f); per -1.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1265 (L.752/1986 art.4/2f); per -0.20 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-8800 (L.752/1986 art.4/2g); per -0.05 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1146 (L.752/1986 art.4/2g); per -0.15 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1147 (L.752/1986 art.4/2g); per -0.20 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1594 (L.752/1986 art.4/2g); per -0.25 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1597 (L.752/1986 art.4/2g); per -1.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1598 (L.752/1986 art.4/2g); per -0.25 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7015 (L.752/1986 art.4/2g); per -0.60 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7286 (L.752/1986 art.4/2g); per -0.60 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7283 (L.752/1986 art.4/3b); per -1.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7292 (L.752/1986 art.4/3e); per -0.40 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7933 (L.752/1986 art.4/3e); per -5.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7934 (L.752/1986 art.4/3e); per -12.60 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-8266 (L.752/1986 art.4/3e); per -7.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-8267 (L.752/1986 art.4/3d); per -0.80 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-8271 (L.752/1986 art.4/3a); per -2.80 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-4013 (L.752/1986 art.4/3e2); per -3.50 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-4017 (L.752/1986 art.4/3e2); per -17.55 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-8223 (L.752/1986 art.4/3e2); per -0.15 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-4053 (L.752/1986 art.4/3e3); per -2.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1140 (L.752/1986 art.4/3e4); per -4.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7243 (L.752/1986 art.4/2a); per -39.40 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7253 (L.752/1986 art.4/3e); per -3.50 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7259 (L.752/1986 art.4/2a); per -24.50 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7443 (L.752/1986 art.4/2e); per -11.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7455 (L.752/1986 art.4/2e); per -10.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7458 (L.752/1986 art.4/2e); per -43.00 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7546 (L.752/1986 art.4/2e); per -0.30 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1547 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.20 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1548 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.10 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-1552 (L.752/1986 art.4/2a); per -0.02 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-4069 (L.752/1986 art.4/3e3); per -0.15 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-2040 (L.752/1986 art.4/2b); per -0.28 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-4064 (L.752/1986 art.4/3e3); per -0.02 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-5060 (L.752/1986 art.4/2e); per -4.50 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7233 (L.752/1986 art.4/2e); per -1.50 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7243 (L.752/1986 art.4/2a); per -9.60 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7243 (L.752/1986 art.4/2a); per -1.70 mld stornati nel 1994 al cap. 21.0-7243 (L.752/1986 art.4/2a);

ART. 4 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-1020 e' modificato per 0.39 mld dall'art. 14/Im della L.551/1995; per 0.69 mld dall'art. 14/Im della L.664/1996; per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.25 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.25 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);

l'importo iniziale di 10.12 mld sul cap. 21.0-1249 e' modificato per 0.30 mld dall'art. 14/Im della L.726/1994; per 2.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);

l'importo iniziale di 44.38 mld sul cap. 21.0-1267 e' modificato per 10.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 10.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-1271 e' modificato per 1.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);

l'importo iniziale di 1.80 mld sul cap. 21.0-1546 e' modificato per 0.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-1547 e' modificato per 0.30 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-1548 e' modificato per 0.15 mld dall'art. 14/Im della L.551/1995; per 0.15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

l'importo iniziale di 25.50 mld sul cap. 21.0-1590 e' modificato per 0.69 mld dall'art. 14/Im della L.664/1996; per 1.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.60 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.20 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.46/1995 art.1/1,2,3);

l'importo iniziale di 16.00 mld sul cap. 21.0-1591 e' modificato per 1.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-1592 e' modificato per 0.10 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

l'importo iniziale di 9.95 mld sul cap. 21.0-1602 e' modificato per 3.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7663 e' modificato per 9.50 mld dall'art. 14/Im della L.551/1995; per 10.00 mld dall'art. 14/Im della L.664/1996; per 9.60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 9.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);

l'importo iniziale di 225.50 mld sul cap. 21.0-7240 e' modificato per 19.00 mld dall'art. 1/Im della L.46/1995; per 32.00 mld dall'art. 14/Im della L.551/1995; per 32.00 mld dall'art. 14/Im della L.664/1996; per 15.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 13.80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 20.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3); per -3.00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1986 art.4/2g);

l'importo iniziale di 27.70 mld sul cap. 21.0-7241 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 1/Im della L.46/1995; per 8.30 mld dall'art. 14/Im della L.551/1995; per 3.00 mld dall'art. 14/Im della L.664/1996; per 3.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 5.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3); per -4.50 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1986 art.4/2g);

l'importo iniziale di 84.00 mld sul cap. 21.0-7243 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 14/Im della L.551/1995; per 0.40 mld dall'art. 14/Im della L.664/1996; per 9.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2.20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 4.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1.50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

l'importo iniziale di 7.30 mld sul cap. 21.0-7244 e' modificato per 1.90 mld dall'art. 14/Im della L.551/1995; per 4.28 mld dall'art. 14/Im della L.664/1996; per 1.00 mld stornati nel 1992 dal

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 21.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.70 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 1° importo iniziale di 1.20 mid sul cap. 21.0-7291 e' modificato per 0.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7291 e' modificato per 3.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7559 e' modificato per 38.00 mid dall'art. 14/1p della L.664/1996 ; per 24.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ; per -35.00 mid stornati nel 1997 al cap. 02.0-4532 (L.752/1996 art.3/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7560 e' modificato per 34.00 mid dall'art. 14/1p della L.664/1996 ; per 70.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ; per -35.00 mid stornati nel 1997 al cap. 02.0-4532 (L.752/1996 art.3/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7561 e' modificato per 15.00 mid dall'art. 14/1p della L.664/1996 ; per 10.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7562 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 14/1p della L.664/1996 ; per 10.00 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7563 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 14/1p della L.664/1996 ; per 3.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7565 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 14/1p della L.664/1996 ; per 2.00 mid stornati nel 1996 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7567 e' modificato per 2.00 mid dall'art. 14/1p della L.664/1996 ; per 2.40 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7565 e' modificato per 1.70 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

(6)

ART. 4 / 2b : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-1551 e' modificato per 0.18 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-1574 e' modificato per 31.33 mid dall'art. 14/1g della L.726/1994 ; per -1.44 mid dall'art. 2/2nf della L.86/1995 ; per 36.18 mid dall'art. 14/1n della L.551/1995 ; per -0.41 mid dall'art. 2/13aca della L.662/1996 ; per 28.00 mid dall'art. 14/1q della L.664/1996 ; per 27.94 mid dall'art. 13/1c della L.463/1997 ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-2039 e' modificato per 0.05 mid dall'art. 14/1n della L.551/1995 ; per 0.05 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 0.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.04 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 1° importo iniziale di 0.50 mid sul cap. 21.0-2040 e' modificato per -0.22 mid dall'art. 1/1 della L.19003/1991 ; per 0.05 mid dall'art. 14/1n della L.551/1995 ; per 0.05 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 0.14 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.04 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-4019 e' modificato per 0.20 mid dall'art. 14/1n della L.551/1995 ; per 0.30 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 0.05 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 1° importo iniziale di 3.80 mid sul cap. 21.0-7206 e' modificato per 0.20 mid dall'art. 1/1b della L.46/1995 ; per 0.15 mid dall'art. 14/1n della L.551/1995 ; per 0.45 mid dall'art. 1/1d della L.578/1996 ; per 0.50 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.20 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.22 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 1° importo iniziale di 26.30 mid sul cap. 21.0-7280 e' modificato per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 15.05 mid sul cap. 21.0-7281 e' modificato per 1.80 mid dall'art. 1/1d della L.578/1996 ; per 1.50 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 3.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 4.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.55 mid stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7282 e' modificato per 0.20 mid dall'art. 1/1d della L.578/1996 ; per 0.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 4.20 mid sul cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.30 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 594.00 mid sul cap. 21.0-7550 e' modificato per 11.05 mid dall'art. 1/1 della L.19003/1991 ; per 35.00 mid dall'art. 2/1h della L.539/1993 ; per 6.50 mid dall'art. 1/1 della L.723/1994 ; per 79.60 mid dall'art. 1/1c della L.46/1995 ; per 105.50 mid dall'art. 14/1p della L.551/1995 ; per 82.40 mid dall'art. 1/1f della L.578/1996 ; per 137.00 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 30.00 mid dall'art. 3/1 della L.423/1998 ; per 121.70 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 87.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 160.09 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per -2.00 mid stornati nel 1995 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ;
 1° importo iniziale di 92.70 mid sul cap. 21.0-7551 e' modificato per 1.20 mid dall'art. 1/1g della L.578/1996 ; per 0.60 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 24.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.30 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 24.61 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 15.40 mid sul cap. 21.0-7552 e' modificato per 9.80 mid dall'art. 1/1g della L.578/1996 ; per 2.94 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.05 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.30 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 per 1.23 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; per -2.00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7553 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 14/1a della L.135/1997 ; per 2.60 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ;
 1° importo iniziale di 15.60 mid sul cap. 21.0-7554 e' modificato per 0.35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

(7)

ART. 4 / 2c : 1° importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 21.0-7413 e' modificato per 6.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7443 e' modificato per 150.00 mid dall'art. 10/1h della L.726/1994 ; per 24.50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7455 e' modificato per 834.81 mid dall'art. 10/1h della L.726/1994 ; per 24.77 mid dall'art. 14/1q della L.551/1995 ; per 11.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 399.00 mid sul cap. 21.0-7455 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 399.00 mid sul cap. 21.0-7455 e' modificato per 1.20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 7.50 mid sul cap. 21.0-7545 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 7/8 0/11 della L.550/1995 ; per 1.30 mid dall'art. 1/1h della L.578/1996 ; per 1.00 mid dall'art. 14/1b della L.135/1997 ; per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.90 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; per -0.30 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ;

- (8)
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7546 e' modificato per 43.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 ART. 4 / 2d : l'importo iniziale di 3.80 mld sul cap. 21.0-1600 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.70 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 2.48 mld sul cap. 21.0-5064 e' modificato per 0.30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 1.80 mld sul cap. 21.0-7222 e' modificato per 0.70 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.40 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 10.80 mld sul cap. 21.0-7224 e' modificato per 0.50 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0.50 mld dall'art. 14/4c della L.135/1997 ; per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.25 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 42.00 mld sul cap. 21.0-7493 e' modificato per 1.50 mld dall'art. 1/1a della L.725/1994 ; per 6.80 mld dall'art. 1/1i della L.578/1996 ; per 1.20 mld dall'art. 14/4c della L.135/1997 ; per 1.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.30 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2.82 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; per -1.70 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ;
 ART. 4 / 2e : l'importo iniziale di 0.06 mld sul cap. 21.0-5003 e' modificato per 0.01 mld dall'art. 14/1r della L.551/1995 ; per 0.04 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0.05 mld dall'art. 14/4d della L.135/1997 ; per 0.05 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.08 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.04 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.03 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 1.70 mld sul cap. 21.0-5004 e' modificato per -0.10 mld dall'art. 1/1b della L.126508/1991 ; per 0.10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.06 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.60 mld sul cap. 21.0-5005 e' modificato per 0.35 mld dall'art. 1/1i della L.578/1996 ; per 0.20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.25 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-5060 e' modificato per 1.50 mld dall'art. 14/1 della L.725/1994 ; per -0.09 mld dall'art. 2/2hg della L.85/1995 ; per 2.00 mld dall'art. 14/1r della L.551/1995 ; per 2.55 mld dall'art. 14/4d della L.135/1997 ; per 0.12 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-5063 e' modificato per 0.80 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 1.80 mld sul cap. 21.0-5065 e' modificato per 0.10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.70 mld sul cap. 21.0-5066 e' modificato per 0.20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 2.50 mld sul cap. 21.0-5200 e' modificato per -0.30 mld dall'art. 1/1c della L.126508/1991 ; per 0.10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.01 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 2.80 mld sul cap. 21.0-5300 e' modificato per 0.02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 40.01 mld sul cap. 21.0-8600 e' modificato per -2.00 mld dall'art. 1/1a della L.126508/1991 ; per 5.40 mld dall'art. 14/1r della L.551/1995 ; per 5.28 mld dall'art. 14/4d della L.135/1997 ; per 2.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.90 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.37 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; per -1.00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ;
 l'importo iniziale di 10.85 mld sul cap. 21.0-8601 e' modificato per 0.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0.23 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 ART. 4 / 2f : l'importo iniziale di 104.00 mld sul cap. 21.0-1264 e' modificato per 1.48 mld dall'art. 14/1m della L.725/1994 ; per 2.00 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 3.32 mld dall'art. 14/4e della L.135/1997 ; per 5.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 64.00 mld sul cap. 21.0-1265 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 14/1n della L.725/1994 ; per 0.93 mld dall'art. 14/4e della L.135/1997 ; per 5.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-2066 e' modificato per 6.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 81.00 mld sul cap. 21.0-7006 e' modificato per 3.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 10.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7054 e' modificato per 14.94 mld dall'art. 14/1o della L.551/1995 ; per 3.00 mld dall'art. 14/4e della L.135/1997 ; per -2.00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7067 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 14/4e della L.135/1997 ; per 10.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ;
 ART. 4 / 2g : l'importo iniziale di 12.50 mld sul cap. 21.0-8800 e' modificato per -2.20 mld dall'art. 1/1d della L.126508/1991 ; per 0.96 mld dall'art. 14/4el della L.135/1997 ; per 0.20 mld

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (12) stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.40 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.20 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
- ART. 4 / 2a: l'importo iniziale di 0.80 mld sul cap. 21.0-1145 e' modificato per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.21 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 0.30 mld sul cap. 21.0-1146 e' modificato per 0.25 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.05 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.08 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-1147 e' modificato per 0.30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 2.50 mld sul cap. 21.0-1148 e' modificato per 3.50 mld dall'art. 5/1 della L.554/1994; per 3.50 mld dall'art. 14/1a della L.554/1994; per 3.22 mld dall'art. 14/1d della L.551/1995; per 3.18 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-1156 e' modificato per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 7.55 mld sul cap. 21.0-1594 e' modificato per 0.17 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997; per 0.46 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.25 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.20 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 17.00 mld sul cap. 21.0-1597 e' modificato per 2.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.25 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 9.60 mld sul cap. 21.0-1598 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 1/1a della L.578/1996; per 0.60 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997; per 1.40 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1.20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 7.30 mld sul cap. 21.0-1599 e' modificato per 0.19 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997; per 0.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 219.00 mld sul cap. 21.0-7015 e' modificato per 34.52 mld dall'art. 14/1b della L.726/1994; per 88.80 mld dall'art. 1/1c della L.578/1996; per 40.76 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997; per 0.40 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 53.30 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7054 (L.752/1996 art.4/2c); per 3.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7240 (L.752/1996 art.4/2a); per 4.50 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7241 (L.752/1996 art.4/2a); per 1.70 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7283 (L.752/1996 art.4/2b); per 0.30 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7546 (L.752/1996 art.4/2c); per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7550 (L.752/1996 art.4/2b); per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7552 (L.752/1996 art.4/2b); per 0.50 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7558 (L.752/1996 art.4/3b); per 3.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8223 (L.752/1996 art.4/2c); per 1.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8600 (L.752/1996 art.4/2a);
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7056 e' modificato per 9.00 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997; per 6.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1);
- (13) ART. 4 / 2c: l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7233 e' modificato per 9.70 mld dall'art. 1/1b della L.578/1996; per 5.00 mld dall'art. 14/4g della L.135/1997; per 4.50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 4.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
- l'importo iniziale di 24.80 mld sul cap. 21.0-726 e' modificato per 1.55 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (14) ART. 4 / 3a: l'importo iniziale di 442.80 mld sul cap. 21.0-7100 e' modificato per 65.00 mld dall'art. 14/1c della L.726/1994; per 50.00 mld dall'art. 1/4b D/3 della L.465/1998; per 35.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (15) ART. 4 / 3b: l'importo iniziale di 20.45 mld sul cap. 21.0-7263 e' modificato per 5.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7547 e' modificato per 0.63 mld dall'art. 14/1t della L.551/1995; per 2.70 mld dall'art. 1/1s della L.578/1996; per 1.50 mld dall'art. 14/4h della L.135/1997;
- l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7599 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 1/1e della L.578/1996; per 3.00 mld dall'art. 14/4h della L.135/1997; per -0.50 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2g);
- (16) ART. 4 / 3c: l'importo iniziale di 288.12 mld sul cap. 21.0-7253 e' modificato per 185.15 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 39.40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 4.10 mld sul cap. 21.0-7250 e' modificato per -1.00 mld dall'art. 1/1a della L.1965/1991; per 0.15 mld dall'art. 1/1m della L.578/1996; per 0.20 mld dall'art. 14/4i della L.135/1997; per 1.30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
- l'importo iniziale di 1396.20 mld sul cap. 21.0-7520 e' modificato per 9.00 mld dall'art. 14/4i della L.135/1997;
- (17) ART. 4 / 3d: l'importo iniziale di 537.08 mld sul cap. 21.0-8121 e' modificato per 11.00 mld dall'art. 1/1 della L.1734/1991; per 16.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- l'importo iniziale di 47.92 mld sul cap. 21.0-8122 e' modificato per 2.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 12.80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

- (18) (L.20/1991 art.1/1 e 2);
 ART. 4 / 3e: l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 21.0-7291 e' modificato per 1,20 mld dall'art. 1/1n della L.578/1996; per 0,80 mld dall'art. 1/1n della L.135/1997; per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 l'importo iniziale di 26,00 mld sul cap. 21.0-7292 e' modificato per 5,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 7,50 mld sul cap. 21.0-7293 e' modificato per -0,35 mld dall'art. 1/1b della L.19608/1991; per 1,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 2,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 78,00 mld sul cap. 21.0-7294 e' modificato per -5,00 mld dall'art. 1/1c della L.19608/1991; per 3,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 5,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 62,50 mld sul cap. 21.0-7294 e' modificato per 9,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 5,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 112,00 mld sul cap. 21.0-8266 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 2/15ter della L.554/1994; per 0,60 mld dall'art. 1/1d della L.726/1994; per 24,90 mld dall'art. 1/1o della L.578/1996; per 13,50 mld dall'art. 1/1n della L.135/1997; per 23,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 17,90 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 12,60 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 ART. 4 / 3ed: l'importo iniziale di 47,00 mld sul cap. 21.0-8267 e' modificato per 7,10 mld dall'art. 1/1h della L.726/1994; per 13,10 mld dall'art. 1/1o della L.578/1996; per 6,50 mld dall'art. 1/1n della L.135/1997; per 10,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 8,60 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 7,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2);
 (19)
 ART. 4 / 3el: l'importo iniziale di 8,20 mld sul cap. 21.0-8221 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 2/1fa della L.539/1993; per 4,17 mld dall'art. 2/2fs della L.86/1995; per 4,91 mld dall'art. 1/1s della L.551/1995; per 1,50 mld dall'art. 1/1g della L.578/1996; per -0,10 mld dall'art. 2/13acac della L.662/1996; per 5,00 mld dall'art. 1/1h della L.135/1997; per 5,86 mld dall'art. 1/1n della L.453/1997; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 4,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7615 (L.597/1982 art.2/1);
 (20)
 ART. 4 / 3e2: l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4009 e' modificato per 0,40 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 0,70 mld dall'art. 1/1u della L.135/1997; per 0,50 mld dall'art. 1/1v della L.453/1997; per 0,28 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,55 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 l'importo iniziale di 10,70 mld sul cap. 21.0-4013 e' modificato per 0,17 mld dall'art. 1/1a della L.16009/1991; per 2,20 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 3,41 mld dall'art. 1/1v della L.135/1997; per 1,49 mld dall'art. 1/1v della L.453/1997; per 2,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 2,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 2,80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 2,70 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 l'importo iniziale di 12,70 mld sul cap. 21.0-4017 e' modificato per 0,02 mld dall'art. 1/1b della L.16009/1991; per 4,30 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 4,00 mld dall'art. 1/1v della L.135/1997; per 2,00 mld dall'art. 1/1v della L.453/1997; per 3,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 3,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 3,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 3,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4053 e' modificato per 0,30 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 0,30 mld dall'art. 1/1u della L.135/1997; per 0,12 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,35 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 l'importo iniziale di 202,50 mld sul cap. 21.0-8223 e' modificato per 16,98 mld dall'art. 1/1a della L.10519/1991; per 35,00 mld dall'art. 1/1v della L.497/1994; per 52,15 mld dall'art. 1/1v della L.726/1994; per 84,88 mld dall'art. 1/1u della L.578/1996; per 47,50 mld dall'art. 1/1v della L.135/1997; per 25,23 mld dall'art. 1/1v della L.453/1997; per 34,40 mld dall'art. 2/1n della L.617/1996; per 52,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 46,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 17,56 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 12,60 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3); per -3,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1986 art.4/2gl);
 (21)
 ART. 4 / 3e3: l'importo iniziale di 2,40 mld sul cap. 21.0-4053 e' modificato per 2,10 mld dall'art. 1/1r della L.578/1996; per 0,08 mld dall'art. 1/1r della L.135/1997; per 0,05 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4054 e' modificato per 0,15 mld dall'art. 1/1v della L.578/1996; per 0,10 mld dall'art. 1/1v della L.135/1997; per 0,02 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,10 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4055 e' modificato per 0,10 mld dall'art. 1/1v della L.578/1996; per 0,10 mld dall'art. 1/1v della L.135/1997; per 0,02 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 l'importo iniziale di 28,60 mld sul cap. 21.0-4073 e' modificato per 1,76 mld dall'art. 1/1v della L.551/1995; per 0,20 mld dall'art. 1/1v della L.578/1996; per 1,76 mld dall'art. 1/1v della L.135/1997; per 0,31 mld dall'art. 1/1v della L.453/1997; per 3,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3);
 (22)
 ART. 4 / 3e4: l'importo iniziale di 6,00 mld sul cap. 21.0-1140 e' modificato per -0,12 mld dall'art. 46/1 della L.724/1994; per 2,00 mld dall'art. 46/1 della L.726/1994; per -0,12 mld dall'art. 2/2th della L.85/1995; per 0,50 mld dall'art. 1/1e della L.551/1995; per 0,79 mld dall'art. 1/1h della L.135/1997; per 3,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2); per 2,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.20/1991 art.1/1 e 2);
 (23)

- (24) ART. 4 / 365 : l'importo iniziale di 51.00 mld sul cap. 21.0-7203 e' modificato per 0.75 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (25) ART. 4 / 31 : l'importo iniziale di 5.88 mld sul cap. 21.0-1603 e' modificato per 8.35 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7556 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 14/4r della L.135/1997 ; per 3.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-7402 (L.752/1996 art.3/1) ;
- (26) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-8232 e' modificato per 8.54 mld dall'art. 14/1u della L.551/1995 ; per 0.20 mld dall'art. 1/1t della L.578/1996 ; per 0.42 mld dall'art. 14/4s della L.135/1997 ; per 2.68 mld dall'art. 13/1g della L.453/1997 ;
- (27) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 04.0-7087 e' modificato per -25.00 mld dall'art. 148 E/11b della L.407/1999 ; per 100.00 mld dall'art. 14/1 della L.406/1990 ; per 68.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 100.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- L. 831 / 1995
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 700.00 mld sul cap. 09.0-8422 e' modificato per -3.00 mld dall'art. 2/2aq della L.85/1995 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2ft della L.85/1995 ; per -1.94 mld dall'art. 2/134cv della L.662/1996 ; per 15.00 mld dall'art. 148 D/13 della L.449/1998 ;
- L. 879 / 1996
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 280.00 mld sul cap. 09.0-7739 e' modificato per -0.90 mld dall'art. 2/26u della L.85/1995 ;
- (2) ART. 28 / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 09.0-7509 e' modificato per -0.08 mld dall'art. 2/2fv della L.85/1995 ; per 17.00 mld dall'art. 148 D/11 della L.663/1996 ;
- (3) ART. 29 / 3 : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 02.0-8800 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 3/1i della L.664/1996 ;
- (4) ART. 30 / 1 : l'importo iniziale di 95.00 mld sul cap. 02.0-7847 e' modificato per -17.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0701 (L.879/1996 art.30/1) ; per -34.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0702 (L.879/1996 art.30/1) ; per -34.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0703 (L.879/1996 art.30/1) ; per -3.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0701 (L.879/1996 art.30/1) ; per -1.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0702 (L.879/1996 art.30/1) ; per -6.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0703 (L.879/1996 art.30/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0701 e' modificato per 17.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1996 art.30/1) ; per 3.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1996 art.30/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0702 e' modificato per 34.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1996 art.30/1) ; per 1.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1996 art.30/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0703 e' modificato per 34.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1996 art.30/1) ; per 6.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1996 art.30/1) ;
- (5) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 12.00 mld sul cap. 02.0-9796 e' modificato per -0.06 mld dall'art. 2/2ar della L.85/1995 ; per -0.03 mld dall'art. 2/2fz della L.85/1995 ;
- (6) ART. 8 / 1 : l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 09.0-7276 e' modificato per 137.82 mld dall'art. 10/1i della L.726/1994 ; per 17.18 mld dall'art. 1/1a della L.399/1995 ; per 105.00 mld dall'art. 10/1b della L.664/1996 ; per 76.50 mld dall'art. 9/1m della L.453/1997 ; per -46.15 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0784 (L.879/1996 art.8/1) ; per -42.85 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0784 (L.879/1996 art.8/1) ; per -31.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0784 (L.879/1996 art.8/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0784 e' modificato per 46.15 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1996 art.8/1) ; per 42.85 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1996 art.8/1) ; per 31.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1996 art.8/1) ;
- L. 886 / 1996
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-4559 e' modificato per 7.10 mld dall'art. 15/29 della L.67/1988 ; per -0.56 mld dall'art. 1/8 della L.200436/1990 ; per 1.49 mld dall'art. 15/1b della L.726/1994 ;
l'importo iniziale di 35.00 mld sul cap. 13.0-7910 e' modificato per 52.90 mld dall'art. 15/29 della L.67/1988 ; per -4.68 mld dall'art. 15/1 della L.406/1990 ; per -11.34 mld dall'art. 1/8 della L.200436/1990 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2as della L.85/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2ga della L.85/1995 ;
- L. 910 / 1996

- (1) ART. 2 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7304 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 1/3 della L.611/1996 ; per 650.00 mld dall'art. 1/8 C/9c della L.653/1996 ; per 675.27 mld dall'art. 11/1b della L.664/1996 ; per 500.00 mld dall'art. 1/8 C/8c della L.460/1997 ; per 600.00 mld dall'art. 1/8 C/8c della L.449/1998 ;
- (2) ART. 2 / 6 : l'importo iniziale di 1000.00 mld sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 880.00 mld dall'art. 1/1 della L.385/1990 ; per 4875.00 mld dall'art. 1/2 della L.385/1990 ; per 1950.00 mld stornati nel 1990 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ; per 360.00 mld stornati nel 1991 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ; per 3350.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.1-0536 e' modificato per 1950.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ; per 360.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ; per 3350.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ;
- (3) ART. 7 / 15 : l'importo iniziale di 1000.00 mld sul cap. 02.0-7841 e' modificato per 629.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15d) ; per 221.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15d) ; l'importo iniziale di 600.00 mld sul cap. 02.0-7842 e' modificato per 300.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; per 224.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; l'importo iniziale di 50.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; per 23.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15e) ; l'importo iniziale di 3500.00 mld sul cap. 09.0-7274 e' modificato per 2.20 mld dall'art. 1/8 E/4 della L.725/1994 ; per 19.44 mld dall'art. 2/2at della L.85/1995 ; per 2.20 mld dall'art. 2/2cb della L.85/1995 ;
- (4) ART. 7 / 15d : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0722 e' modificato per 629.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ; per 221.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ;
- (5) ART. 7 / 15e : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0907 e' modificato per 300.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 224.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 23.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ;
- L. 65 / 1987
- (1) ART. 2 / 1bis : l'importo iniziale di 2700.00 mld sul cap. 01.0-7835 e' modificato per 1200.00 mld dall'art. 15/7 della L.67/1988 ; per 1720.00 mld dall'art. 1/1 della L.288/1989 ; per 10.00 mld dall'art. 1/8 D/9a della L.725/1994 ;
- (2) ART. 2 / 1ter : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 01.0-7834 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 15/8 della L.67/1988 ; per 40.00 mld dall'art. 2/1 della L.289/1989 ; per 0.25 mld dall'art. 21/1 della L.406/1990 ; per 0.06 mld dall'art. 1/5 della L.200436/1990 ; per 120.00 mld dall'art. 27/3 della L.412/1991 ; per 6.00 mld dall'art. 1/8 D/9b della L.725/1994 ; per 1.66 mld dall'art. 2/1d della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8620 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 27/3 della L.412/1991 ; per 4.00 mld dall'art. 1/8 D/9b della L.725/1994 ;
- L. 120 / 1987
- (1) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 09.0-7504 e' modificato per 5.17 mld dall'art. 10/11 della L.726/1994 ; per 0.45 mld dall'art. 2/2gc della L.85/1995 ; per 14.55 mld dall'art. 3/7b della L.557/1995 ; per 0.29 mld dall'art. 2/134cc della L.662/1996 ; per 14.00 mld dall'art. 10/1c della L.664/1996 ; per 0.25 mld dall'art. 9/1m della L.653/1997 ;
- L. 121 / 1987
- (1) ART. 3octie / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 13.0-7094 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 15/42 della L.67/1988 ; per 50.00 mld dall'art. 1/8 D/7 della L.406/1990 ; per 29.23 mld dall'art. 1/6 della L.200436/1990 ; per 50.00 mld dall'art. 1/8 D/9 della L.415/1991 ; per 0.03 mld dall'art. 1/1 della L.19793/1991 ; per 60.00 mld dall'art. 4/1 della L.237/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 1/8 D/10 della L.725/1994 ; per 0.45 mld dall'art. 2/2au della L.85/1995 ; per 0.30 mld dall'art. 2/2av della L.85/1995 ; per 2.25 mld dall'art. 2/2gd della L.85/1995 ; per 14.55 mld dall'art. 1/8 E/2 della L.653/1996 ; per 0.45 mld dall'art. 1/8 E/7 della L.653/1996 ;
- L. 359 / 1987
- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 13.0-7060 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 15/26 della L.67/1988 ; per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L.174/1990 ; per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L.181/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 1/1g della L.644/1994 ; per 50.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 13.0-7063 (L.644/1994 art.1/1h) ; per 0.94 mld stornati nel 1990 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ;

L. 441 / 1987

- (1) ART. 14 / 4 e 7 : l'importo iniziale di 45.00 mld sul cap. 19.0-2054 e' modificato per 1.19 mld dall'art. 20/b della L.726/1994 ; per 10.98 mld dall'art. 20/c della L.551/1995 ; per 2.82 mld dall'art. 20/b della L.664/1996 ;

L. 449 / 1987

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 38.00 mld sul cap. 18.0-7503 e' modificato per 32.00 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
l'importo iniziale di 65.45 mld sul cap. 18.0-7604 e' modificato per 64.34 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
l'importo iniziale di 247.98 mld sul cap. 18.0-8028 e' modificato per 199.97 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
l'importo iniziale di 222.99 mld sul cap. 18.0-8112 e' modificato per 291.70 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
l'importo iniziale di 18.24 mld sul cap. 18.0-8205 e' modificato per 53.02 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
l'importo iniziale di 25.63 mld sul cap. 18.0-8252 e' modificato per 3.98 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; per 0.18 mld dall'art. 19/d della L.726/1994 ;

L. 545 / 1987

- (1) ART. 1 / 4 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-8714 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 10/d della L.664/1996 ; per 59.00 mld dall'art. 1/1 della L.242/1997 ;
l'importo iniziale di 32.88 mld sul cap. 18.0-8028 e' modificato per 2.35 mld dall'art. 1/1 della L.242/1997 ; per -7.20 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ; per -7.70 mld stornati nel 1993 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ;
l'importo iniziale di 76.64 mld sul cap. 18.0-8113 e' modificato per 0.01 mld dall'art. 19/le della L.726/1994 ; per 18.65 mld dall'art. 1/1 della L.242/1997 ; per 7.20 mld stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ; per 7.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ;

L. 66 / 1988

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-3001 e' modificato per 395.00 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ; per 404.93 mld dall'art. 4/1 della L.664/1996 ; per 0.78 mld stornati nel 1995 dal cap. 03.0-3136 (L.66/1988 art.1/1) ; per 0.78 mld stornati nel 1996 dal cap. 03.0-3136 (L.66/1988 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-3012 e' modificato per 36.48 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ; per 38.52 mld dall'art. 4/1 della L.664/1996 ;
l'importo iniziale di 850.00 mld sul cap. 03.0-3136 e' modificato per -195.44 mld dall'art. 5/bis della L.216/1992 ; per -4.47 mld dall'art. 2/2pe della L.86/1995 ; per 17.06 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ; per 18.84 mld dall'art. 4/1 della L.664/1996 ; per -0.78 mld stornati nel 1995 al cap. 03.0-3001 (L.66/1988 art.1/1) ; per -0.78 mld stornati nel 1996 al cap. 03.0-3001 (L.66/1988 art.1/1) ;

L. 67 / 1988

- (1) ART. 13 / 15 : l'importo iniziale di 277.00 mld sul cap. 10.0-7210 e' modificato per -50.00 mld dall'art. 6/a della L.246/1989 ;
(2) ART. 15 / 16 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 21.0-7553 e' modificato per -27.50 mld dall'art. 1/7 della L.209436/1990 ; per -37.40 mld dall'art. 0/000 della L.419/1992 ;
(3) ART. 15 / 1a : l'importo iniziale di 415.00 mld sul cap. 13.0-7078 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 148 D/5b della L.415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 0/000 della L.421/1991 ; per 11.70 mld dall'art. 15/le della L.551/1995 ; per 7.89 mld dall'art. 14/1q della L.664/1996 ;
(4) ART. 15 / 1c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7745 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 5/vari della L.237/1993 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7754 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 5/vari della L.237/1993 ;
(5) ART. 17 / 20 : l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 19.0-7301 e' modificato per -0.45 mld dall'art. 2/2az della L.85/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2af della L.85/1995 ; per -0.29 mld dall'art. 2/13cab della L.562/1996 ;
(6) ART. 17 / 39 : l'importo iniziale di 270.00 mld sul cap. 09.0-8882 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 148 D/12e della L.725/1994 ;
(7) ART. 17 / 40 : l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 19.0-7405 e' modificato per -0.45 mld dall'art. 2/2ba della L.85/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2gg della L.85/1995 ;

(8) ART. 24 / 23 : l'importo iniziale di 180.00 mld sul cap. 12.0-4072 e' modificato per 0.41 mld dall'art. 13/1c della L.551/1995 ;

L. 346 / 1988

(1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 3750.00 mld sul cap. 20.0-7507 e' modificato per -45.00 mld dall'art. 20/1b della L.453/1997 ;

L. 543 / 1988

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 10.0-8051 e' modificato per 0.03 mld dall'art. 11/1c della L.664/1996 ; per 10.80 mld dall'art. 10/1 della L.453/1997 ;

L. 556 / 1988

(1) ART. 1 / 18 : l'importo iniziale di 210.00 mld sul cap. 01.0-7636 e' modificato per 0.51 mld dall'art. 2/1e della L.726/1994 ; per -21.72 mld dall'art. 2/1f della L.551/1995 ; per -10.68 mld dall'art. 2/1r della L.453/1997 ;

L. 13 / 1989

(1) ART. 10-12 / 1 : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 09.0-8275 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 1/8 0/13 della L.550/1995 ; per 70.00 mld dall'art. 1/4 della L.345/1997 ;

L. 122 / 1989

(1) ART. 4 / 3 : l'importo iniziale di 5250.00 mld sul cap. 01.0-7651 e' modificato per -4150.00 mld dall'art. 12/1b della L.537/1993 ;

L. 181 / 1989

(1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 650.00 mld sul cap. 13.0-7053 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 1/8 0/8 della L.415/1991 ; per 40.00 mld dall'art. 1/8 0/7 della L.500/1992 ; per 100.00 mld dall'art. 5/15/3 della L.237/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 1/8 0/11 della L.538/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 1/1g della L.547/1994 ; per 50.00 mld dall'art. 1/1h della L.644/1994 ; per 100.00 mld dall'art. 1/48 0/13 della L.725/1994 ; per -10.00 mld dall'art. 1/8 5/7 della L.725/1994 ; per 9.00 mld dall'art. 15/1c della L.726/1994 ; per -0.90 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; per -3.30 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995 ; per 65.00 mld dall'art. 1/8 0/14 della L.550/1995 ; per 24.87 mld dall'art. 1/1f della L.419/1996 ; per 10.00 mld dall'art. 1/8 0/13 della L.663/1996 ; per 26.91 mld dall'art. 14/1i della L.453/1997 ; per -50.00 mld stornati nel 1994 al cap. 13.0-7060 (L.359/1987 art.3/1) ;

L. 183 / 1989

(1) ART. 30 / 3 : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -20.00 mld dall'art. 5/4 della L.195/1991 ;

(2) ART. 30 / 3a : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 09.0-7748 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 4/4 della L.505/1992 ; per -0.09 mld dall'art. 2/2c della L.85/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2c della L.85/1995 ; per -0.06 mld dall'art. 2/134cu della L.662/1996 ; per 15.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.3/1/5) ; per 2.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.3/1/5) ;

(3) ART. 31 / 5 : l'importo iniziale di 850.17 mld sul cap. 02.0-9010 e' modificato per -130.00 mld dall'art. 5/4a della L.195/1991 ; per 150.00 mld dall'art. 1/8 0/8 della L.500/1992 ; per 150.00 mld dall'art. 1/8 C/2p della L.538/1993 ; per 330.00 mld dall'art. 1/8 C/2m della L.725/1994 ; per -16.50 mld dall'art. 2/2nd della L.85/1995 ; per 350.00 mld dall'art. 1/8 C/2p della L.550/1995 ; per -30.00 mld dall'art. 3/31 della L.425/1996 ; per 420.00 mld dall'art. 1/8 C/21 della L.663/1996 ; per 410.00 mld dall'art. 1/8 C/2o della L.450/1997 ; per -10.00 mld dall'art. 3/1d della L.453/1997 ; per 700.00 mld dall'art. 1/8 C/2p della L.449/1998 ; per -180.17 mld stornati nel 1990 al cap. 01.0-7602 (L.469/1989 art.0/00) ; per -15.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7748 (L.183/1989 art.30/3a) ; per -175.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -10.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7511 (L.505/1992 art.1/9) ; per -2.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -17.00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7602 (L.469/1989 art.0/00) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7766 (L.505/1992 art.4/1) ; per -285.00 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -0.19 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6352 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -0.10 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6353 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -7.60 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6387 (L.183/1989 art.31/5a) ;

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- art.31/5a); per -20,52 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5a); per -320,00 mld stornati nel 1996 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a); per -2,50 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-6387 (L.183/1989 art.31/5a); per -410,00 mld stornati nel 1997 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a); per -7,50 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5a); per -300,00 mld stornati nel 1998 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a);
- (4) ART. 31 / 5a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-1175 e' modificato per 0,09 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5);
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6352 e' modificato per 1,09 mld dall'art. 2/ig della L.551/1995; per 0,90 mld dall'art. 2/1f della L.664/1996; per 1,09 mld dall'art. 2/1s della L.453/1997; per 0,19 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5);
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6353 e' modificato per 0,13 mld dall'art. 2/ig della L.551/1995; per 0,12 mld dall'art. 2/1f della L.664/1996; per 0,14 mld dall'art. 2/1s della L.453/1997; per 0,10 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5);
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6387 e' modificato per 14,22 mld dall'art. 2/ig della L.551/1995; per 10,82 mld dall'art. 2/1s della L.453/1997; per 7,60 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 2,50 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5);
l'importo iniziale di 63,75 mld sul cap. 01.0-7701 e' modificato per 4,00 mld dall'art. 1/1b della L.554/1994; per 4,00 mld dall'art. 3/1d della L.726/1994; per -0,12 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995; per 14,78 mld dall'art. 2/1g della L.551/1995; per 24,42 mld dall'art. 2/1s della L.453/1997; per 50,00 mld dall'art. 8/3 della L.267/1998; per 10,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a); per 20,52 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 7,50 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5);
l'importo iniziale di 976,83 mld sul cap. 09.0-7749 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 10/1a della L.539/1993; per -27,43 mld dall'art. 1/1g della L.419/1996; per 2,39 mld dall'art. 9/1p della L.453/1997; per 175,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 306,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 285,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 320,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 410,00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per 300,00 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per -25,00 mld stornati nel 1992 al cap. 01.0-7602 (L.506/1992 art.1/1); per -10,00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5a);
- (5) ART. 31 / 5b : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-7750 e' modificato per 60,00 mld dall'art. 4/1 della L.505/1992; per 13,17 mld dall'art. 10/1m della L.726/1994; per 7,02 mld dall'art. 10/1a della L.551/1995; per 10,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5); per -10,00 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-9010 (L.324/1992 art.0/0);
l'importo iniziale di 120,00 mld sul cap. 09.0-7756 e' modificato per 47,00 mld dall'art. 4/1 della L.505/1992; per 55,00 mld dall'art. 18/0/20 della L.725/1994; per -2,10 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995; per 22,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5);
- L. 234 / 1999
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7709 e' modificato per 35,00 mld dall'art. 1/1d della L.431/1991; per -0,05 mld dall'art. 10/1a della L.453/1997;
- (2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7710 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 21/6 della L.132/1994; per 140,00 mld dall'art. 2 e 3/1 e le della L.343/1995; per 4,81 mld dall'art. 1/1h della L.419/1996; per 100,00 mld dall'art. 6/7 della L.261/1997; per -0,19 mld dall'art. 1/1a della L.372/1997; per -1,84 mld dall'art. 10/1b della L.453/1997; per 15,00 mld dall'art. 5/3 della L.413/1998; per -1,84 mld dall'art. 10/1a della L.454/1998;
- (3) ART. 2 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 449,60 mld sul cap. 10.0-7703 e' modificato per 15,00 mld dall'art. 1/1 della L.107/1991; per 1745,00 mld dall'art. 1/1 della L.431/1991; per 600,00 mld dall'art. 11/1 della L.237/1993; per 1720,00 mld dall'art. 21/1 e 4 della L.132/1994; per 1785,00 mld dall'art. 2 e 3/1, la-c della L.343/1995; per 134,90 mld dall'art. 11/1a della L.551/1995; per 1100,00 mld dall'art. 14/1a della L.647/1996; per 950,00 mld dall'art. 14/1c della L.647/1996; per 225,00 mld dall'art. 1/1a della L.261/1997; per 2025,00 mld dall'art. 1/1b della L.261/1997; per 1050,00 mld dall'art. 1/1a della L.413/1998;
- (4) ART. 27 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 64,00 mld sul cap. 10.0-7951 e' modificato per 160,00 mld dall'art. 1/3 della L.107/1991; per 120,00 mld dall'art. 11/4 della L.237/1993; per 30,00 mld dall'art. 2/1d della L.343/1995; per 5,55 mld dall'art. 14/1b della L.647/1996;
- (5) ART. 37 / 3 - 4b : l'importo iniziale di 780,00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 180,00 mld dall'art. 11/3 della L.237/1993; per 482,65 mld dall'art. 11/1a della L.539/1993; per 250,00 mld dall'art. 21/3 della L.132/1994; per 481,52 mld dall'art. 11/1c della L.726/1994; per 100,00 mld dall'art. 2/2 della L.343/1995; per 368,97 mld dall'art. 11/1b della L.551/1995; per 252,23 mld dall'art. 11/1d della L.554/1996; per 155,74 mld dall'art. 10/1c della L.453/1997; per 130,24 mld dall'art. 10/1b della L.454/1998;
- (6) ART. 6 / 9 : l'importo iniziale di 47,00 mld sul cap. 10.0-7704 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 1/1b della L.431/1991; per 100,00 mld dall'art. 21/1 della L.132/1994; per 0,09 mld dall'art. 11/1d della L.726/1994; per 75,00 mld dall'art. 2 e 3/1a e 1 della L.343/1995; per -6,18 mld dall'art. 1/1b della L.372/1997; per -5,88 mld dall'art. 10/1d della L.453/1997;
- (7) ART. 7 / 5 : l'importo iniziale di 15,00 mld sul cap. 10.0-7705 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 1/1c della L.431/1991; per -0,27 mld dall'art. 1/1i della L.419/1996; per -0,28 mld dall'art. 1/1b2 della L.372/1997; per -0,28 mld dall'art. 10/1e della L.453/1997;
- (8) ART. 9 - 12 / 4 : l'importo iniziale di 306,00 mld sul cap. 10.0-7706 e' modificato per 467,50 mld dall'art. 1/2 della L.107/1991; per 510,00 mld dall'art. 2/1 della L.431/1991; per 200,00 mld dall'art. 11/2 della L.237/1993; per 100,00 mld dall'art. 10/1 della L.132/1994; per 880,00 mld dall'art. 21/2 e 5 della L.132/1994; per 1205,00 mld dall'art. 2/1b, 1d della L.343/1995; per 10,50 mld dall'art. 11/1c della L.551/1995; per 744,50 mld dall'art. 14/1d della L.647/1996; per 275,00 mld dall'art. 1/1c della L.261/1997; per -99,43 mld dall'art. 10/1f della L.453/1997;

L. 246 / 1989

- (1) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 600.00 mld sul cap. 01.0-7652 e' modificato per 117.05 mld dall'art. 3/1 della L.559/1993 ; per 105.00 mld dall'art. 2/1 della L.256/1998 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7657 e' modificato per 234.66 mld dall'art. 3/1 della L.559/1993 ;

L. 274 / 1989

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1800.00 mld sul cap. 20.0-7508 e' modificato per 400.00 mld dall'art. 748 D/12 della L.538/1993 ; per 469.00 mld dall'art. 748 D/14 della L.725/1994 ; per -14.07 mld dall'art. 2/7b della L.85/1995 ; per 500.00 mld dall'art. 748 D/15 della L.550/1995 ; per 532.00 mld dall'art. 21/1b della L.664/1996 ; per 555.00 mld dall'art. 20/1c della L.453/1997 ; per 555.00 mld dall'art. 748 D/26a della L.449/1998 ; per -23.45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ; per -25.00 mld stornati nel 1996 al cap. 20.0-7520 (L.274/1998 art.1/1) ; per -26.60 mld stornati nel 1997 al cap. 20.0-7520 (L.274/1998 art.1/1) ; per -2.77 mld stornati nel 1998 al cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7520 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 20/1 della L.539/1993 ; per 30.00 mld dall'art. 2/10 della L.644/1994 ; per -24.79 mld dall'art. 2/2d della L.85/1995 ; per 337.68 mld dall'art. 3/1 della L.95/1995 ; per -10.00 mld dall'art. 748 E/8 della L.550/1995 ; per 104.75 mld dall'art. 21/1a della L.551/1995 ; per 16.70 mld dall'art. 20/1c della L.453/1997 ; per 50.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ; per 23.45 mld stornati nel 1995 dal cap. 20.0-7520 (L.274/1998 art.1/1) ; per 25.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 20.0-7508 (L.274/1998 art.1/1) ; per 26.60 mld stornati nel 1997 dal cap. 20.0-7508 (L.274/1998 art.1/1) ; per 2.77 mld stornati nel 1998 dal cap. 20.0-7508 (L.274/1998 art.1/1) ; per -50.00 mld stornati nel 1994 al cap. 20.0-7520 (L.644/1994 art.2/10) ; per -23.45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L.539/1993 art.20/1) ;

L. 283 / 1989

- (1) ART. 2 / 2 : l'importo iniziale di 16.50 mld sul cap. 19.0-7710 e' modificato per 42.80 mld dall'art. 19/1b della L.453/1997 ;
- (2) ART. 2bis / 4 : l'importo iniziale di 1276.00 mld sul cap. 19.0-7708 e' modificato per -29.65 mld dall'art. 23/1 della L.409/1998 ; per 50.00 mld dall'art. 748 D/14 della L.415/1991 ; per 130.00 mld dall'art. 20/1c della L.726/1994 ; per 41.11 mld dall'art. 20/1c della L.664/1996 ;

L. 305 / 1989

- (1) ART. 1 / 4 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7434 e' modificato per 65.00 mld dall'art. 2/2 della L.406/1996 ; per 171.54 mld dall'art. 5/1d della L.664/1996 ; per 5.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 19.0-7712 (L.305/1989 art.8/2) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-7008 e' modificato per 990.00 mld dall'art. 8/2 della L.267/1998 ; per 78.08 mld stornati nel 1998 dal cap. 19.0-7705 (L.305/1989 art.1/4) ; per 31.92 mld stornati nel 1998 dal cap. 19.0-8501 (L.305/1989 art.1/4) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-7705 e' modificato per 121.32 mld dall'art. 2/2 della L.406/1996 ; per 73.00 mld dall'art. 748 C/7b della L.663/1996 ; per 30.37 mld dall'art. 20/1d della L.664/1996 ; per 160.65 mld dall'art. 748 C/16b della L.450/1997 ; per 14.42 mld dall'art. 19/1c della L.453/1997 ; per 288.00 mld dall'art. 748 C/16c della L.449/1998 ; per 21.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 19.0-7712 (L.305/1989 art.8/2) ; per -78.08 mld stornati nel 1998 al cap. 19.0-7008 (L.305/1989 art.1/4) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8501 e' modificato per 144.39 mld dall'art. 2/2 della L.406/1996 ; per 35.50 mld dall'art. 748 C/17b della L.663/1996 ; per 89.35 mld dall'art. 748 C/16b della L.450/1997 ; per 162.00 mld dall'art. 748 C/16c della L.449/1998 ; per -31.92 mld stornati nel 1998 al cap. 19.0-7008 (L.305/1989 art.1/4) ;
- (2) ART. 10 / 2 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 19.0-7408 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 2/2a della L.406/1996 ;
- (3) ART. 11 / 4 : l'importo iniziale di 28.45 mld sul cap. 19.0-7714 e' modificato per -28.45 mld dall'art. 23/2 della L.406/1990 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8350 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 748 D/10c della L.415/1991 ; per 14.20 mld dall'art. 1/1c della L.554/1994 ;
- (4) ART. 12 / 1 : l'importo iniziale di 28.65 mld sul cap. 19.0-8001 e' modificato per -7.85 mld dall'art. 23/2b della L.406/1990 ; per 7.00 mld dall'art. 748 D/6 della L.415/1991 ;
- (5) ART. 13 / - : l'importo iniziale di 194.00 mld sul cap. 19.0-7951 e' modificato per -54.00 mld dall'art. 23/2a della L.406/1990 ; per -0.60 mld dall'art. 2/2bd della L.85/1995 ; per -20.00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-8002 (L.305/1989 art.13/-) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8002 e' modificato per 26.00 mld dall'art. 20/1 della L.551/1995 ; per 20.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 19.0-7951 (L.305/1989 art.13/-) ;
- (6) ART. 15 / 2 : l'importo iniziale di 1.00 mld sul cap. 19.0-7716 e' modificato per -1.00 mld dall'art. 23/1c della L.406/1990 ;

- (7) ART. 7 / 3 : l'importo iniziale di 351.50 mld sul cap. 19.0-8502 e' modificato per 19.00 mld dall'art. 748 D/106 della L.415/1991 ; per -58.74 mld dall'art. 2/26 della L.85/1995 ; per 11.41 mld dall'art. 19/1d della L.453/1997 ;
- (8) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 518.25 mld sul cap. 19.0-7712 e' modificato per 19.00 mld dall'art. 748 D/106 della L.415/1991 ; per -3.63 mld dall'art. 2/26f della L.85/1995 ; per -1.50 mld dall'art. 2/26s della L.85/1995 ; per 30.00 mld dall'art. 748 D/16 della L.550/1995 ; per -21.00 mld stornati nel 1996 al cap. 19.0-7705 (L.486/1996 art.2/2) ; per -5.00 mld stornati nel 1996 al cap. 02.0-7434 (L.486/1996 art.2/2) ;
- (9) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 408.50 mld sul cap. 19.0-7704 e' modificato per -2.49 mld dall'art. 2/26g della L.85/1995 ;
- (10) ART. A / 0 : l'importo iniziale di 69.65 mld sul cap. 19.0-7001 e' modificato per -21.65 mld dall'art. 23/1a della L.409/1999 ;
- L. 424 / 1989
- (1) ART. 1 / 8 e 12 : l'importo iniziale di 204.00 mld sul cap. 01.0-7838 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 748 D/10 della L.405/1990 ; per 90.00 mld dall'art. 8/2 della L.195/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 2/3 della L.264/1991 ;
- L. 38 / 1990
- (1) ART. 2 / 2 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 13.0-7566 e' modificato per 200.00 mld dall'art. 1/1 della L.42/1991 ;
- L. 57 / 1990
- (1) ART. 1 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7370 e' modificato per 61.00 mld dall'art. 8/1b della L.195/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 748 D/13 della L.415/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 748 D/10 della L.500/1992 ; per -15.00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7605 (L.57/1990 art.1/2f) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7521 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -6.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-7802 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -5.00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2d) ; per -4.00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7601 (L.57/1990 art.1/2e) ; per -1.30 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-7802 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -7.70 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-8053 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -20.50 mld stornati nel 1993 al cap. 19.0-7605 (L.57/1990 art.1/2f) ; per -14.47 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2d) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7521 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -4.03 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7522 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7522 e' modificato per 0.03 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (2) ART. 1 / 2b : l'importo iniziale di 69.00 mld sul cap. 10.0-7802 e' modificato per 24.00 mld dall'art. 748 D/11a della L.405/1990 ; per 9.00 mld dall'art. 8/1 della L.195/1991 ; per 16.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 1.30 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-8053 e' modificato per 19.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 7.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (3) ART. 1 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 19.0-7717 e' modificato per -5.00 mld dall'art. 1/1 della L.1953/1991 ;
- (4) ART. 1 / 2d : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 20.0-7403 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 748 D/11c della L.405/1990 ; per 0.48 mld dall'art. 20/1d della L.453/1997 ; per 5.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 14.47 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per -7.50 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7502 (L.57/1990 art.1/2d) ; l'importo iniziale di 13.10 mld sul cap. 20.0-7502 e' modificato per 1037.00 mld dall'art. 748 C/18c della L.725/1994 ; per -31.11 mld dall'art. 2/26t della L.85/1995 ; per 1050.00 mld dall'art. 748 C/15c della L.550/1995 ; per 1013.00 mld dall'art. 748 C/18c della L.663/1996 ; per 1040.00 mld dall'art. 748 C/17c della L.450/1997 ; per -5.20 mld dall'art. 20/1d della L.453/1997 ; per 7.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 20.0-7403 (L.57/1990 art.1/2b) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7521 e' modificato per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (5) ART. 1 / 2f : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-7605 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 8/1c della L.195/1991 ; per 15.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; per 20.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;

L. 87 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 340.00 mld sul cap. 21.0-754 e' modificato per 200.00 mld dall'art. 1/a della L.252/1991 ; per -140.00 mld dall'art. 1/1 della L.104981/1991 ;
L. 100 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 e 5 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 15.0-7561 e' modificato per -3.00 mld dall'art. 2/2bh della L.85/1995 ; per -18.00 mld dall'art. 1/48 E/3 della L.653/1996 ;
L. 102 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2147.00 mld sul cap. 02.0-7422 e' modificato per -15.00 mld dall'art. 7/48 E/7 della L.538/1993 ; per -27.66 mld dall'art. 2/2b1 della L.85/1995 ; per -2.32 mld dall'art. 3/1e della L.453/1997 ; per -53.50 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7752 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; per -13.00 mld stornati nel 1994 al cap. 09.0-9071 (L.594/1994 art.7/4) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-7752 e' modificato per 53.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7422 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ;
(2) ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 02.0-7795 e' modificato per -0.30 mld dall'art. 2/2b1 della L.85/1995 ;
L. 135 / 1990
- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 2100.00 mld sul cap. 17.0-7531 e' modificato per -1405.00 mld dall'art. 20/1 della L.501/1992 ;
L. 209 / 1990
- (1) ART. 1 / 4 e 6 : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 21.0-7519 e' modificato per 165.00 mld dall'art. 7/48 D/13 della L.538/1993 ; per 95.00 mld dall'art. 7/48 D/15 della L.725/1994 ; per -9.50 mld dall'art. 2/2cz della L.85/1995 ; per 5.00 mld dall'art. 7/48 D/17 della L.550/1995 ;
L. 218 / 1990
- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 1800.00 mld sul cap. 02.0-8017 e' modificato per -75.10 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995 ; per -50.00 mld dall'art. 7/48 E/7 della L.550/1995 ; per 66.66 mld dall'art. 7/48 E/1 della L.449/1998 ;
L. 240 / 1990
- (1) ART. 17 / - : l'importo iniziale di 155.00 mld sul cap. 10.0-7309 e' modificato per -40.00 mld dall'art. 1/5 della L.84/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2cu della L.85/1995 ;
(2) ART. 6 / 4 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7285 e' modificato per 750.00 mld dall'art. 10/1 della L.454/1997 ; l'importo iniziale di 1050.00 mld sul cap. 10.0-7308 e' modificato per -15.00 mld dall'art. 7/48 E/5 della L.500/1992 ; per -20.00 mld dall'art. 10/1g della L.453/1997 ; per 150.00 mld dall'art. 10/1 della L.454/1997 ; per 627.00 mld dall'art. 9/3 della L.413/1998 ;
L. 245 / 1990
- (1) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 207.00 mld sul cap. 20.0-7102 e' modificato per -40.00 mld dall'art. 7/2 della L.243/1993 ;
L. 366 / 1990
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 101.00 mld sul cap. 02.0-7845 e' modificato per -5.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -42.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0912 e' modificato per 5.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ; per 9.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ; per 42.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ;

L. 380 / 1990

- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 110.00 mld sul cap. 10.0-7211 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 178 D/15 della L.538/1993 ; per 54.88 mld dall'art. 10/1 della L.453/1997 ; per 600.00 mld dall'art. 11/1 della L.194/1998 ; per 80.00 mld dall'art. 2/12 della L.194/1998 ;

L. 385 / 1990

- (1) ART. 8 / 2 - 3 : l'importo iniziale di 75.00 mld sul cap. 10.0-7310 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 11/1b della L.539/1993 ;

L. 386 / 1990

- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 339.00 mld sul cap. 01.0-7900 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 178 C/7 della L.500/1992 ; per -39.00 mld dall'art. 3bis/1 della L.243/1993 ; per 59.20 mld dall'art. 2/1 della L.539/1993 ; per 100.00 mld dall'art. 178 C/11 della L.725/1994 ; per -0.52 mld dall'art. 2/6 della L.726/1994 ; per 200.00 mld dall'art. 178 C/1f della L.550/1995 ; per -25.00 mld dall'art. 3/3m della L.425/1996 ; per 165.00 mld dall'art. 178 C/1f della L.653/1996 ; per -0.80 mld dall'art. 2/6 della L.664/1996 ; per 125.00 mld dall'art. 178 C/1g della L.450/1997 ; per -0.72 mld dall'art. 1/1b della L.453/1997 ; per 200.00 mld dall'art. 178 C/1e della L.449/1998 ; per -0.80 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-7803 (L.270/1985 art.0/0) ; per -14.50 mld stornati nel 1995 al cap. 18.0-8030 (L.356/1990 art.9/6) ; per -1.80 mld stornati nel 1995 al cap. 18.0-8116 (L.356/1990 art.9/6) ; per -18.60 mld stornati nel 1997 al cap. 18.0-8030 (L.356/1990 art.9/6) ; per -5.60 mld stornati nel 1997 al cap. 18.0-8116 (L.356/1990 art.9/6) ; per -2.50 mld stornati nel 1998 al cap. 18.0-8116 (L.356/1990 art.9/6) ; per -49.19 mld stornati nel 1998 al cap. 18.0-8030 (L.356/1990 art.9/6) ;

- (2) ART. 9 / 3 : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 12.0-8002 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 13/1 della L.726/1994 ;

- (3) ART. 9 / 6 : l'importo iniziale di 76.50 mld sul cap. 18.0-8030 e' modificato per 14.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ; per 18.60 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ; per 49.19 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ; l'importo iniziale di 26.50 mld sul cap. 18.0-8116 e' modificato per 1.80 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ; per 5.60 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ; per 2.50 mld stornati nel 1998 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ;

L. 401 / 1990

- (1) ART. 21 / 1 : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 06.0-8001 e' modificato per 1.06 mld dall'art. 0/0000 della L.419/1992 ; per 3.28 mld dall'art. 7/1 della L.726/1994 ; per -0.03 mld dall'art. 2/2cv della L.86/1995 ; per 3.00 mld dall'art. 178 D/19 della L.550/1995 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1 della L.251/1997 ; per 4.03 mld dall'art. 6/1 della L.453/1997 ;

L. 431 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 11.00 mld sul cap. 18.0-7605 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 18/1 della L.539/1993 ;

L. 200435 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5032 e' modificato per 466.65 mld dall'art. 3/1a della L.726/1994 ; per 245.79 mld dall'art. 3/1c della L.551/1995 ; per 196.74 mld dall'art. 3/11 della L.664/1996 ; per 160.04 mld dall'art. 3/1f della L.453/1997 ; per 0.94 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7060 (L.359/1987 art.3/1) ; per 0.67 mld stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8564 (L.41/1982 art.20/1c) ; per 0.33 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;

L. 10 / 1991

- (1) ART. 38 / 1 : l'importo iniziale di 262.60 mld sul cap. 13.0-7082 e' modificato per -10.00 mld dall'art. 178 E/7 della L.500/1992 ;

- (2) ART. 38 / 2a : l'importo iniziale di 1337.30 mld sul cap. 13.0-7084 e' modificato per -51.50 mld dall'art. 178 E/7a 199 della L.500/1992 ; per -878.80 mld dall'art. 12/1 della L.537/1993 ; per -1.93 mld dall'art. 14/1r della L.664/1996 ; per 20.00 mld dall'art. 178 D/6 della L.450/1997 ;

- (3) ART. 38 / 2b : l'importo iniziale di 199,40 mld sul cap. 13.0-7085 e' modificato per -7,60 mld dall'art. 748 E/7b della L.500/1992 ; per 0,60 mld dall'art. 1/1d della L.554/1994 ; per -2,07 mld dall'art. 2/2m della L.85/1995 ; per -4,00 mld dall'art. 748 E/4 della L.663/1996 ;
- (4) ART. 38 / 2c : l'importo iniziale di 86,00 mld sul cap. 13.0-7086 e' modificato per -3,50 mld dall'art. 748 E/7c della L.500/1992 ; per -0,50 mld dall'art. 1/1e della L.554/1994 ; per -0,56 mld dall'art. 2/2oo della L.85/1995 ;
- (5) ART. 38 / 4 : l'importo iniziale di 721,70 mld sul cap. 13.0-7083 e' modificato per -27,40 mld dall'art. 748 E/7d della L.500/1992 ; per -15,26 mld dall'art. 2/2op della L.85/1995 ; per -254,63 mld dall'art. 2/46o della L.569/1995 ; per -31,81 mld dall'art. 748 E/4a della L.663/1996 ; per -149,36 mld dall'art. 14/1s della L.664/1996 ;
- L. 19 / 1991
- (1) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 24,00 mld sul cap. 02.0-5955 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 58/1 della L.542/1993 ; per 7,00 mld dall'art. 3/1 della L.726/1994 ; per 7,68 mld dall'art. 3/1d della L.551/1995 ; per 8,68 mld dall'art. 3/1a della L.664/1996 ;
- (2) ART. 7 / 2a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-8777 e' modificato per 165,00 mld dall'art. 2/13o della L.237/1993 ; per -4,43 mld dall'art. 2/2bq della L.85/1995 ; per 8,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8166 (L.19/1991 art.7/1) ; per 12,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8775 (L.19/1991 art.vari/vari) ;
- (3) ART. 9 / 6 : l'importo iniziale di 60,00 mld sul cap. 13.0-7557 e' modificato per -30,00 mld dall'art. 2/16 della L.237/1993 ;
- (4) ART. vari / vari : l'importo iniziale di 432,00 mld sul cap. 02.0-8775 e' modificato per -12,00 mld dall'art. 0/00000 della L.419/1992 ; per -98,00 mld dall'art. vari/vari della L.237/1993 ; per 2,00 mld dall'art. 1/2 della L.542/1993 ; per -3,15 mld dall'art. 2/2or della L.85/1995 ; per -0,66 mld dall'art. 2/2da della L.85/1995 ; per 2,00 mld dall'art. 1/2 della L.285/1995 ; per 2,00 mld dall'art. 3/1e della L.551/1995 ; per 2,00 mld dall'art. 3/1n della L.664/1996 ; per -12,00 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-8777 (L.19/1991 art.7/2a) ; l'importo iniziale di 59,00 mld sul cap. 02.0-8776 e' modificato per 42,00 mld dall'art. vari/vari della L.237/1993 ; per -0,16 mld dall'art. 2/2or della L.85/1995 ; per 10,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7557 (L.19/1991 art.9/6) ;
- L. 195 / 1991
- (1) ART. 6 / 3 : l'importo iniziale di 30,00 mld sul cap. 21.0-8281 e' modificato per 1,74 mld dall'art. 13/1b della L.453/1997 ;
- L. 208 / 1991
- (1) ART. 1 / 1 - 2 : l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 02.0-7878 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 748 D/21 della L.550/1995 ; per 1,14 mld dall'art. 3/1g della L.463/1997 ; per -8,50 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-7402 (L.261/1996 art.3/-) ;
- L. 233 / 1991
- (1) ART. 1 e 4 / 0 : l'importo iniziale di 45,00 mld sul cap. 18.0-8121 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 748 D/16 della L.538/1993 ;
- L. 243 / 1991
- (1) ART. 5 / 2 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7538 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 1/5 della L.345/1997 ;
- L. 358 / 1991
- (1) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 200,00 mld sul cap. 03.0-7853 e' modificato per -20,00 mld dall'art. 748 E/8a della L.500/1992 ; per -3,95 mld dall'art. 1/11 della L.419/1996 ; per -3,95 mld dall'art. 2/134ce della L.662/1996 ; per 100,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 03.0-7903 (L.358/1991 art.9/4) ; l'importo iniziale di 100,00 mld sul cap. 03.0-7903 e' modificato per -100,00 mld stornati nel 1993 al cap. 03.0-7853 (L.358/1991 art.9/4) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 03.0-8504 e' modificato per 124,00 mld dall'art. 748 D/8 della L.450/1997 ;

L. 360 / 1991

- (1) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 2.00 mld sul cap. 10.0-7513 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 2/2 della L.139/1992 ; per 27.67 mld dall'art. 7/2 della L.539/1995 ; per 44.25 mld dall'art. 1/2 della L.515/1996 ; per 30.00 mld dall'art. 1/7 della L.345/1997 ; per 1.00 mld dall'art. 10/1h della L.453/1997 ;

L. 382 / 1991

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2.42 mld sul cap. 02.0-8011 e' modificato per 114.00 mld dall'art. 1/1 della L.114/1992 ; per 1408.50 mld dall'art. 3/1f della L.551/1995 ; per 269.70 mld dall'art. 3/1o della L.664/1996 ; per 1088.23 mld dall'art. 3/1h della L.453/1997 ;

L. 394 / 1991

- (1) ART. 4 / 9 : l'importo iniziale di 156.00 mld sul cap. 19.0-7303 e' modificato per -1.20 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ;
l'importo iniziale di 156.00 mld sul cap. 19.0-7410 e' modificato per -1.20 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; per 48.00 mld dall'art. 7/8 0/23 della L.550/1995 ; per -20.00 mld dall'art. 3/3n della L.425/1996 ;

L. 430 / 1991

- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 1500.00 mld sul cap. 02.0-7882 e' modificato per -200.00 mld dall'art. 6/1 della L.445/1993 ; per 13.00 mld dall'art. 7/8 0/18 della L.725/1994 ; per -38.00 mld dall'art. 2/1 della L.399/1995 ; per 225.00 mld dall'art. 4/1 della L.23/1996 ; per -15.00 mld dall'art. 2/1 della L.419/1996 ; per 231.00 mld dall'art. 1/1 della L.431/1995 ; per -55.00 mld dall'art. 3/1p della L.664/1996 ; per 920.00 mld dall'art. 1/1 della L.362/1998 ;

L. 56 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 18.0-7905 e' modificato per -0.09 mld dall'art. 2/2ht della L.85/1995 ;

L. 68 / 1992

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 420.00 mld sul cap. 10.0-7294 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 7/8 0/12 della L.500/1992 ; per 0.09 mld dall'art. 11/1 della L.726/1994 ; per -133.03 mld dall'art. 1/5a della L.84/1996 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2bi della L.85/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2di della L.85/1995 ; per 20.24 mld dall'art. 11/7d della L.551/1995 ; per 74.00 mld dall'art. 3/2 della L.11/1996 ; per -84.00 mld dall'art. 9/2 della L.611/1996 ; per -41.00 mld dall'art. 7/8 E/10 della L.663/1996 ; per -120.00 mld dall'art. 7/8 E/5 della L.663/1996 ;

L. 113 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 15.00 mld sul cap. 21.0-8253 e' modificato per -0.15 mld dall'art. 2/2ht della L.85/1995 ; per 0.83 mld dall'art. 14/1h della L.551/1995 ; per 0.83 mld dall'art. 14/1t della L.664/1996 ; per 0.83 mld dall'art. 13/1i della L.453/1997 ;

L. 139 / 1992

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 1397.50 mld sul cap. 09.0-9425 e' modificato per 287.77 mld dall'art. 7/2b della L.539/1995 ; per 1049.00 mld dall'art. 1/1 della L.515/1996 ; per 525.00 mld dall'art. 1/7a della L.345/1997 ; per 16.00 mld dall'art. 9/1q della L.453/1997 ; per -3.50 mld stornati nel 1997 al cap. 10.0-8092 (L.139/1992 art.1/-) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-8092 e' modificato per 66.50 mld dall'art. 1/1f della L.515/1996 ; per 3.50 mld stornati nel 1997 dal cap. 09.0-9425 (L.139/1992 art.1/-) ;
- (2) ART. 2 / 3 : l'importo iniziale di 965.25 mld sul cap. 02.0-7864 e' modificato per 121.89 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ; per 415.80 mld dall'art. 1/1b della L.515/1996 ; per 270.00 mld dall'art. 1/7c della L.345/1997 ; per 7.20 mld dall'art. 3/11 della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 107.25 mld sul cap. 02.0-7865 e' modificato per 13.54 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ; per 46.20 mld dall'art. 1/1c della L.515/1996 ; per 30.00 mld dall'art. 1/7c della L.345/1997 ; per 0.80 mld dall'art. 3/1i della L.453/1997 ;

- (3) ART. 2 / 4 : l'importo iniziale di 930.00 mld sul cap. 09.0-9464 e' modificato per 308.79 mld dall'art. 7/2d della L.539/1995 ; per 942.00 mld dall'art. 1/1a della L.515/1996 ; per 525.00 mld dall'art. 1/7b della L.345/1997 ; per 20.00 mld dall'art. 9/1r della L.453/1997 ;
- (4) ART. 2 / 8 : l'importo iniziale di 37.50 mld sul cap. 09.0-9453 e' modificato per 27.66 mld dall'art. 7/2c della L.539/1995 ; per 111.00 mld dall'art. 1/7a della L.515/1996 ; per 30.00 mld dall'art. 1/7d della L.345/1997 ; per 1.00 mld dall'art. 9/1s della L.453/1997 ;
- (5) ART. 2 / 9 : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 20.0-7107 e' modificato per 27.90 mld dall'art. 7/2e della L.539/1995 ; per 53.25 mld dall'art. 1/7d della L.515/1996 ; per 60.00 mld dall'art. 1/7e della L.345/1997 ; per 3.00 mld dall'art. 20/1e della L.453/1997 ;
- (6) ART. 2 / 9a : l'importo iniziale di 37.50 mld sul cap. 20.0-7108 e' modificato per 17.23 mld dall'art. 7/2f della L.539/1995 ; per 27.00 mld dall'art. 1/7e della L.515/1996 ; per 30.00 mld dall'art. 1/7f della L.345/1997 ; per 1.00 mld dall'art. 20/1f della L.453/1997 ;
- L. 140 / 1992
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-8217 e' modificato per 451.00 mld dall'art. 1/2 della L.237/1993 ; per 200.00 mld dall'art. 2/2 della L.644/1994 ; per -6.12 mld dall'art. 2/2a della L.585/1995 ; per -4.50 mld dall'art. 2/2b della L.585/1995 ; per -2.67 mld dall'art. 2/13a della L.662/1996 ; per -4.20 mld dall'art. 2/13af della L.662/1996 ;
l'importo iniziale di 1000.00 mld sul cap. 21.0-8285 e' modificato per 80.00 mld dall'art. 13/11 della L.453/1997 ;
- (2) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 800.00 mld sul cap. 21.0-7515 e' modificato per -491.70 mld dall'art. 1/1c della L.372/1997 ;
- L. 145 / 1992
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 25.00 mld sul cap. 18.0-7602 e' modificato per 69.17 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 28.00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 28.37 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 28.57 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 55.06 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 24.00 mld sul cap. 18.0-7606 e' modificato per 12.50 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 5.00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; per 2.54 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 18.0-7607 e' modificato per 6.00 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 9.00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; per 1.40 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 11.79 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 3.00 mld sul cap. 18.0-7801 e' modificato per 11.50 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 14.00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 17.52 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 15.30 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 14.50 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-7909 e' modificato per 0.80 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 2.47 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 30.00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; per 14.57 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 14.50 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 131.00 mld sul cap. 18.0-8005 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 1/9a della L.539/1993 ; per 7.00 mld dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 355.42 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 1.00 mld dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; per 197.61 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 182.56 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 25.00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; per 190.42 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 328.36 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ; per -5.71 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8035 (L.145/1992 art.1/1) ; per -29.69 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8100 (L.145/1992 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 35.00 mld sul cap. 18.0-8019 e' modificato per 130.30 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 62.83 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 68.53 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 69.08 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 61.60 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 35.00 mld sul cap. 18.0-8036 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 6.71 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 24.00 mld sul cap. 18.0-8100 e' modificato per 55.00 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 56.00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 45.80 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 44.51 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 44.30 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ; per 29.69 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8103 e' modificato per 8.00 mld dall'art. 1/9b della L.539/1993 ; per 33.00 mld dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 146.13 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 4.00 mld dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; per 113.28 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per -0.60 mld dall'art. 2/2a della L.664/1996 ; per 102.96 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 11.00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; per 95.82 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 167.62 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 13.80 mld sul cap. 18.0-8203 e' modificato per 74.54 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 23.00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 39.90 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 24.87 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 50.09 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;
l'importo iniziale di 34.20 mld sul cap. 18.0-8230 e' modificato per 17.90 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 9.00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 8.62 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 14.00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1996 ; per -14.00 mld dall'art. 1/1m della L.419/1996 ; per 8.65 mld dall'art. 19/1a della L.664/1996 ; per 8.63 mld dall'art. 18/1a della L.453/1997 ;

L. 179 / 1992

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 80.00 mld sul cap. 09.0-8276 e' modificato per -60.00 mld dall'art. 9/8 della L.537/1993 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2b della L.85/1995 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-8277 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 1/1 della L.85/1994 ; per 10.00 mld dall'art. 10/1e della L.664/1996 ; per 10.00 mld dall'art. 9/1t della L.453/1997 ;

L. 185 / 1992

- (1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 510.00 mld sul cap. 02.0-8317 e' modificato per -5.00 mld dall'art. 0/0 della L.471/1992 ; per 170.00 mld dall'art. 3/1a della L.539/1993 ; per 125.00 mld dall'art. 8/3 della L.328/1994 ; per 150.00 mld dall'art. 8/3 della L.471/1994 ; per 350.00 mld dall'art. 7/8 C/2b della L.725/1994 ; per 375.00 mld dall'art. 1/1 della L.35/1995 ; per 250.00 mld dall'art. 7/8 C/2c della L.550/1995 ; per 10.00 mld dall'art. 3/2 della L.74/1996 ; per -50.00 mld dall'art. 3/3o della L.425/1996 ; per -50.00 mld dall'art. 7/8 C/2b della L.663/1996 ; per 400.00 mld dall'art. 7/8 C/2a della L.450/1997 ; per 280.00 mld dall'art. 7/8 C/2b della L.449/1998 ; per -10.00 mld stornati nel 1997 al cap. 21.0-7570 (L.185/1992 art.1/3) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7451 e' modificato per 215.74 mld dall'art. 14/1 della L.551/1995 ; per 200.00 mld dall'art. 7/8 C/11c della L.663/1996 ; per 195.00 mld dall'art. 7/8 C/10b della L.450/1997 ; per 200.00 mld dall'art. 7/8 C/10c della L.449/1998 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7570 e' modificato per 10.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-8317 (L.185/1992 art.1/3) ;

L. 211 / 1992

- (1) ART. 9 / - : l'importo iniziale di 6575.00 mld sul cap. 10.0-7279 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 7/8 D/25 della L.550/1995 ; per 3000.00 mld dall'art. 1/1 della L.611/1996 ; per 15.00 mld dall'art. 7/8 D/9 della L.450/1997 ; per 171.00 mld dall'art. 10/2 della L.30/1998 ; per 600.00 mld dall'art. 3/4b della L.194/1998 ;

L. 212 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 02.0-9011 e' modificato per -195.00 mld dall'art. 7/8 E/11 della L.500/1992 ; per -53.00 mld dall'art. 6/11 della L.243/1993 ; per -8.50 mld dall'art. 2/2cc della L.85/1995 ; per -66.50 mld dall'art. 3/1g della L.551/1995 ; per 10.00 mld dall'art. 7/8 D/21 della L.449/1998 ; per -5.00 mld stornati nel 1997 al cap. 02.0-7886 (L.212/1992 art.7/2) ; per -0.50 mld stornati nel 1997 al cap. 06.0-2042 (L.212/1992 art.7/2) ; per -0.50 mld stornati nel 1997 al cap. 06.0-3203 (L.212/1992 art.7/2) ; per -1.44 mld stornati nel 1997 al cap. 08.0-1113 (L.212/1992 art.7/2) ; per -10.56 mld stornati nel 1997 al cap. 15.0-7553 (L.212/1992 art.7/2) ;

- (2) ART. 7 / 2 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 02.0-7886 e' modificato per 148.32 mld dall'art. 3/1h della L.551/1995 ; per 10.00 mld dall'art. 3/11 della L.453/1997 ; per 5.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 06.0-2042 e' modificato per 2.79 mld dall'art. 7/1 della L.664/1996 ; per 0.50 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 06.0-3203 e' modificato per 70.76 mld dall'art. 7/1 della L.664/1996 ; per 0.50 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 08.0-1113 e' modificato per 16.44 mld dall'art. 9/1a della L.664/1996 ; per -2.90 mld dall'art. 8/1 della L.453/1997 ; per 1.44 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 15.0-7553 e' modificato per 44.91 mld dall'art. 17/1 della L.664/1996 ; per 5.00 mld dall'art. 16/1 della L.453/1997 ; per 10.56 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1) ;

L. 217 / 1992

- (1) ART. 8 / 3 : l'importo iniziale di 3000.00 mld sul cap. 08.0-7401 e' modificato per 0.18 mld dall'art. 8/1a della L.453/1997 ;

L. 257 / 1992

- (1) ART. 14 / 8 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 13.0-7560 e' modificato per -0.75 mld dall'art. 2/2cd della L.85/1995 ;

L. 324 / 1992

- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9001 e' modificato per 160.00 mld dall'art. 1/1, 2, 3 della L.46/1995 ; per 48.80 mld dall'art. 3/11 della L.551/1995 ; per 1152.11 mld

dall'art. 3/1q della L. 664/1996 ; per 836,85 mld dall'art. 3/1m della L. 453/1997 ; per 10,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 09.0-7750 (L. 183/1989 art. 3/15) ; per -0,50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1020 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -3,00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1267 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,10 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1580 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -20,50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7240 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -2,00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7241 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,70 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7244 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -9,50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7653 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1151 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -1,00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1271 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,18 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1551 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,03 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-2040 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,22 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7205 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -1,23 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7552 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,90 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7545 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,70 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1600 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,25 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7274 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -1,50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7283 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-5050 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,03 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-5053 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -1,37 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-8600 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -1,00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1264 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,03 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-1265 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-8800 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -4,50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7233 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -1,00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7240 (L. 752/1986 art. 4/2a) ; per -0,30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7251 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -12,90 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-8266 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -0,30 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4009 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -2,70 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4013 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -3,50 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4017 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -0,35 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4063 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -0,05 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4053 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -0,10 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4064 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -0,05 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4065 (L. 752/1986 art. 4/3a) ; per -0,05 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-4073 (L. 752/1986 art. 4/3a) ;

L. 505 / 1992

- (1) ART. 1 / 9 : l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 09.0-7511 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 3/15) ;
- (2) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 6,00 mld sul cap. 18.0-8106 e' modificato per 3,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L. 183/1989 art. 3/15) ;

L. 236 / 1993

- (1) ART. 3 / 4 : l'importo iniziale di 71,01 mld sul cap. 09.0-7754 e' modificato per 97,98 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8404 (L. 404/1977 art. 1/1) ; per 11,38 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9077 (L. 546/1977 art. 1/1/2) ; per 1,47 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8438 (L. 336/1980 art. 5/1) ; per 0,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7533 (L. 730/1983 art. 3/1 e 3a) ; per 4,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8415 (L. 730/1983 art. 3/1 e 3a) ; per 0,70 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9059 (L. 910/1986 art. 5/6a) ; per 10,91 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7740 (L. 67/1988 art. 17/15) ; per 6,05 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9419 (L. 67/1988 art. 17/15) ;
- (2) ART. 3 e 8 / 9-4bis : l'importo iniziale di 1333,80 mld sul cap. 02.0-9789 e' modificato per -3,00 mld dall'art. 2/2e della L. 85/1995 ; per -13,42 mld dall'art. 2/2af della L. 85/1995 ; per 196,00 mld dall'art. 148 D/26 della L. 550/1995 ; per -97,00 mld dall'art. 3/11 della L. 55/1995 ; per 150,00 mld dall'art. 148 D/18 della L. 663/1996 ; per 146,00 mld dall'art. 148 G/11 della L. 450/1997 ; per 150,00 mld dall'art. 148 D/22 della L. 449/1998 ;

L. 237 / 1993

- (1) ART. 6 / 2 : l'importo iniziale di 2500,00 mld sul cap. 12.0-8102 e' modificato per -24,38 mld dall'art. 12/1c della L. 453/1997 ;
- (2) ART. 6 / 7 e 8 : l'importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 13.0-7077 e' modificato per -11,40 mld dall'art. 2/2cf della L. 85/1995 ; per -50,00 mld dall'art. 3/3p della L. 425/1996 ; per 65,00 mld dall'art. 4/1 della L. 266/1997 ;

L. 317 / 1993

- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 200,00 mld sul cap. 09.0-9310 e' modificato per -16,00 mld dall'art. 2/134cg della L. 662/1996 ; per -0,39 mld dall'art. 9/1ac della L. 453/1997 ;

L. 539 / 1993

- (1) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 15781,33 mld sul cap. 08.0-7232 e' modificato per 375,00 mld dall'art. 1/2 della L. 596/1994 ; per 10171,50 mld dall'art. 9/1 della L. 726/1994 ; per 150,00 mld dall'art. 148 C/1f della L. 550/1995 ; per 825,00 mld dall'art. 9/1 della L. 551/1995 ; per 20,00 mld dall'art. 148 C/1f della L. 663/1996 ; per 7033,73 mld dall'art. 1/1d della L. 572/1997 ; per 180,00 mld dall'art. 148 C/6f della L. 450/1997 ; per 6606,97 mld dall'art. 8/1b della L. 453/1997 ; per 225,00 mld dall'art. 148 C/6e della L. 449/1998 ; per 15781,33 mld stornati nel 1994 dal cap.

08.0-7232 (L.539/1993 art.1/2) ; per -15781.33 mld stornati nel 1994 al cap. 08.0-7232 (L.586/1994 art.1/2) ;

L. 97 / 1994

- (1) ART. 25 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7432 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 748 D/19 della L.663/1996 ; per 100.00 mld dall'art. 748 D/12 della L.450/1997 ; per 129.20 mld dall'art. 748 D/24 della L.449/1998 ; per 129.21 mld dall'art. 3/1d della L.454/1998 ; per 50.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 150.00 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; 07.0-1622 e' modificato per 78.11 mld dall'art. 8/1 della L.551/1995 ; per 141.54 mld dall'art. 8/1 della L.664/1996 ; per 155.78 mld dall'art. 7/1 della L.453/1997 ; per 5.37 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4887 e' modificato per 19.50 mld dall'art. 14/1 della L.551/1995 ; per 26.50 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4888 e' modificato per 0.50 mld dall'art. 14/1 della L.551/1995 ; per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L.97/1994 art.25/1) ; l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 21.0-8375 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 748 D/23 della L.725/1994 ; per -1.50 mld dall'art. 2/2ch della L.86/1996 ; per 15.00 mld dall'art. 748 D/27 della L.550/1996 ; per -1.00 mld dall'art. 14/1 della L.551/1995 ; per -26.50 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-4887 (L.97/1994 art.25/1) ; per -2.00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-4088 (L.97/1994 art.25/1) ; per -5.37 mld stornati nel 1996 al cap. 07.0-1622 (L.97/1994 art.25/1) ;

L. 471 / 1994

- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 2000.00 mld sul cap. 02.0-7886 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 3/1r della L.664/1996 ; per -110.00 mld dall'art. 3/in della L.453/1997 ;

L. 644 / 1994

- (1) ART. 1 / 1f : l'importo iniziale di 123.46 mld sul cap. 02.0-8019 e' modificato per -6.00 mld dall'art. 2/2ch della L.86/1996 ;
 (2) ART. 2 / 8 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 20.0-7523 e' modificato per -0.12 mld dall'art. 2/2ci della L.86/1996 ; per -0.06 mld dall'art. 2/1e della L.664/1996 ;
 (3) ART. 8 / 1bis : l'importo iniziale di 400.00 mld sul cap. 02.0-7428 e' modificato per 30.00 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

L. 32 / 1995

- (1) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7075 e' modificato per 100.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;

L. 35 / 1995

- (1) ART. 3bis / 1 : l'importo iniziale di 178.50 mld sul cap. 02.0-7668 e' modificato per 29.00 mld dall'art. 1/6 della L.507/1995 ; per 32.50 mld dall'art. 3/im della L.551/1996 ; per 60.00 mld dall'art. 11/2bis della L.74/1996 ; per 6.50 mld dall'art. 748 D/13 della L.450/1997 ;
 (2) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 1550.00 mld sul cap. 09.0-9087 e' modificato per -379.00 mld dall'art. 4/1ter della L.265/1996 ; per 15.00 mld dall'art. 748 D/29 della L.550/1996 ; per 509.00 mld dall'art. 10/1b della L.551/1996 ;

L. 85 / 1995

- (1) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 3550.00 mld sul cap. 02.0-4658 e' modificato per -159.25 mld dall'art. 3/1o della L.453/1997 ; l'importo iniziale di 1850.00 mld sul cap. 02.0-9505 e' modificato per -0.39 mld dall'art. 3/1o della L.453/1997 ;

L. 203 / 1995

- (1) ART. 1 / 6 : l'importo iniziale di 70.90 mld sul cap. 01.0-7844 e' modificato per 13.48 mld dall'art. 2/1i della L.664/1996 ;

L. 233 / 1995

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7504 e' modificato per 631.00 mld dall'art. 748 C/17e della L.450/1997 ; per -3.16 mld dall'art. 20/1g della L.453/1997 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7527 e' modificato per 571.00 mld dall'art. 748 C/17e della L.450/1997 ; per -2.85 mld dall'art. 20/1g della L.453/1997 ;

L. 341 / 1995

- (1) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7095 e' modificato per 100.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 150.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 13.0-8048 (L.341/1995 art.9/1) ; per 100.00 mld stornati nel 1998 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-8048 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 14/1u della L.664/1996 ; per 20.00 mld dall'art. 748 D/3b della L.450/1997 ; per 150.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per -150.00 mld stornati nel 1997 al cap. 13.0-7095 (L.341/1995 art.9/1) ;

L. 343 / 1995

- (1) ART. 3 / 7a : l'importo iniziale di 335.00 mld sul cap. 10.0-7715 e' modificato per -6.00 mld dall'art. 1/1e della L.372/1997 ; per -7.68 mld dall'art. 10/1i della L.453/1997 ;

L. 549 / 1995

- (1) ART. 2 / 32 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 18.0-7908 e' modificato per 15.79 mld dall'art. 19/1c della L.551/1995 ;

L. 74 / 1996

- (1) ART. 15ter / 2 : l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 09.0-9062 e' modificato per 1.33 mld dall'art. 10/1c della L.551/1995 ; per 0.08 mld dall'art. 9/1v della L.453/1997 ;

L. 573 / 1996

- (1) ART. 6 / 3 : l'importo iniziale di 94.21 mld sul cap. 20.0-7526 e' modificato per 9.21 mld dall'art. 21/1c della L.664/1996 ; per 9.38 mld dall'art. 20/1h della L.453/1997 ; per 24.50 mld dall'art. 748 D/26b della L.449/1998 ;

- (2) ART. 6 / 3a : l'importo iniziale di 33.00 mld sul cap. 20.0-7528 e' modificato per 74.50 mld dall'art. 5/1c della L.266/1997 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7533 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 5/1c della L.266/1997 ;

- (3) ART. 6 / 3b : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 20.0-7111 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/1e della L.315/1998 ;

L. 651 / 1996

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 5354.21 mld sul cap. 02.0-4664 e' modificato per -126.73 mld dall'art. 3/1p della L.453/1997 ; l'importo iniziale di 2305.79 mld sul cap. 02.0-9516 e' modificato per 42.07 mld dall'art. 3/1p della L.453/1997 ;

L. 652 / 1996

- (1) ART. 2 / 87 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-7279 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 196bis/- della L.135/1997 ; per 1800.00 mld dall'art. 1/1 della L.345/1997 ; per -50.00 mld dall'art. 9/1z della L.453/1997 ;

L. 135 / 1997

- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 08.0-7239 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 748 D/14 della L.450/1997 ; per 80.00 mld dall'art. 8/1c della L.453/1997 ; per 150.00 mld dall'art. 748 D/27a della L.449/1998 ;
- (2) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 1350.00 mld sul cap. 10.0-7515 e' modificato per 373.50 mld dall'art. 1/2 della L.194/1998 ;
- (3) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 28.00 mld sul cap. 09.0-9426 e' modificato per 23.00 mld dall'art. 748 D/27b della L.449/1998 ;
- L. 196 / 1997
- (1) ART. 25 / 1 : l'importo iniziale di 1500.00 mld sul cap. 02.0-5013 e' modificato per -1000.00 mld dall'art. 3/1q della L.453/1997 ;
- L. 261 / 1997
- (1) ART. 5 / 6 : l'importo iniziale di 200.00 mld sul cap. 02.0-7839 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 1/1c della L.413/1998 ;
- L. 266 / 1997
- (1) ART. 5 / 4 : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 20.0-7534 e' modificato per 0.50 mld dall'art. 20/1i della L.453/1997 ;
- L. 270 / 1997
- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 2000.00 mld sul cap. 01.0-7502 e' modificato per -90.91 mld dall'art. 2/1t della L.453/1997 ;
- L. 458 / 1997
- (1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 7.00 mld sul cap. 05.0-8500 e' modificato per 96.65 mld dall'art. 5/1c della L.453/1997 ; l'importo iniziale di 15.00 mld sul cap. 05.0-8601 e' modificato per 47.08 mld dall'art. 5/1c della L.453/1997 ;
- L. 61 / 1998
- (1) ART. 15 / 1 : l'importo iniziale di 2400.00 mld sul cap. 01.0-7572 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 8/5 della L.267/1998 ;
- L. 204 / 1998
- (1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7841 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 148 D/29 della L.449/1998 ;
- L. / F10
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7410 e' modificato per 1340.64 mld dall'art. 2/1a e 5 della L.130/1993 ; per 1262.12 mld dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 1982.77 mld dall'art. 12/1 e 2 della L.887/1994 ; per 3998.76 mld dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1986 ; per 2170.96 mld dall'art. 17/31 della L.67/1988 ; per 232.32 mld dall'art. 5/1 della L.539/1993 ; per 66.10 mld dall'art. 5/1 della L.726/1994 ; per 212.61 mld dall'art. 5/1e della L.551/1995 ; per 28.47 mld dall'art. 5/1e della L.664/1996 ; per 96.46 mld dall'art. 3/1r della L.453/1997 ; per 326.00 mld stomati nel 1990 del cap. 02.0-5012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- (2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7533 e' modificato per 106.24 mld dall'art. 37/1 e 3n della L.730/1993 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7581 e' modificato per 163.00 mld dall'art. 37/1 e 3n della L.730/1993 ; per 84.67 mld dall'art. 12/1 e 2n della L.887/1994 ; per 104.21 mld dall'art. 14/1 e 3s della L.41/1986 ; per 88.25 mld dall'art. 17/31a della L.67/1988 ; per 0.43 mld dall'art. 2/1a della L.539/1993 ; per 0.17 mld dall'art. 2/1 della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7831 e' modificato per 43.00 mld dall'art. 12/1 e 2n della L.887/1994 ; per 0.26 mld dall'art. 2/1a della L.726/1994 ; per 0.06 mld dall'art. 2/1r della

L.664/1996 ;	02.0-4482 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ; per 104.35 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 504.00 mld dall'art. 3/in della L.551/1995 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ; per 104.35 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 504.00 mld dall'art. 10/1b della L.664/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	02.0-7794 e' modificato per 120.00 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ; per 104.35 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ; per 104.35 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	02.0-7867 e' modificato per 55.88 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7532 e' modificato per 138.20 mld dall'art. 21/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	21/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7533 e' modificato per 255.36 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7534 e' modificato per 90.88 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7535 e' modificato per 63.74 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7536 e' modificato per 21.00 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7537 e' modificato per 15.43 mld dall'art. 17/31c della L.67/1998 ; per 3.19 mld dall'art. 0/00 della L.416/1991 ;	17/31c della L.67/1998 ; per 3.19 mld dall'art. 0/00 della L.416/1991 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7731 e' modificato per 22.08 mld dall'art. 21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;	21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7732 e' modificato per 46.73 mld dall'art. 21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;	21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7735 e' modificato per 71.44 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7737 e' modificato per 28.66 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7738 e' modificato per 75.50 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7742 e' modificato per 23.50 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7743 e' modificato per 15.36 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7744 e' modificato per 28.22 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7745 e' modificato per 66.88 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7746 e' modificato per 38.45 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-7747 e' modificato per 25.09 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8408 e' modificato per 59.62 mld dall'art. 21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;	21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8410 e' modificato per 38.13 mld dall'art. 21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;	21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8411 e' modificato per 8.00 mld dall'art. 21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;	21/1 e 3 ^a della L.130/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8412 e' modificato per 34.70 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8413 e' modificato per 21.83 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8415 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8420 e' modificato per 52.59 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8421 e' modificato per 54.50 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8431 e' modificato per 48.08 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8441 e' modificato per 12.40 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8442 e' modificato per 24.65 mld dall'art. 17/31b della L.67/1998 ; per 14.00 mld dall'art. 0/0 della L.416/1991 ; per 4.01 mld dall'art. 5/2b della L.50/1992 ;	17/31b della L.67/1998 ; per 14.00 mld dall'art. 0/0 della L.416/1991 ; per 4.01 mld dall'art. 5/2b della L.50/1992 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	03.0-8443 e' modificato per 28.60 mld dall'art. 17/31d della L.67/1998 ; per 5.27 mld dall'art. 5/2c della L.50/1992 ;	17/31d della L.67/1998 ; per 5.27 mld dall'art. 5/2c della L.50/1992 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7300 e' modificato per 35.50 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7301 e' modificato per 46.89 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7302 e' modificato per 258.93 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7303 e' modificato per 84.50 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7508 e' modificato per 20.77 mld dall'art. 37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;	37/1 e 3 ^a della L.730/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7511 e' modificato per 25.10 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	10.0-7512 e' modificato per 27.38 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	12.0-4005 e' modificato per 60.35 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 90.80 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 756.15 mld dall'art. 13/1d della L.551/1995 ; per 212.91 mld dall'art. 13/1f della L.664/1996 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 90.80 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 756.15 mld dall'art. 13/1d della L.551/1995 ; per 212.91 mld dall'art. 13/1f della L.664/1996 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	12.0-8200 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 17/31e della L.67/1998 ;	17/31e della L.67/1998 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	17.0-8051 e' modificato per 35.00 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.887/1994 ;	12/1 e 21 della L.887/1994 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	17.0-8052 e' modificato per 41.65 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 35.00 mld dall'art. 17/31g della L.67/1998 ; per 3.21 mld dall'art. 17/1 della L.539/1993 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 35.00 mld dall'art. 17/31g della L.67/1998 ; per 3.21 mld dall'art. 17/1 della L.539/1993 ;
1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap.	17.0-8053 e' modificato per 35.87 mld dall'art. 14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 25.21 mld dall'art. 17/31h della L.67/1998 ; per 7.00 mld dall'art. 18/1 della L.726/1994 ;	14/1 e 3 ^a della L.4/1996 ; per 25.21 mld dall'art. 17/31h della L.67/1998 ; per 7.00 mld dall'art. 18/1 della L.726/1994 ;

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8014 e' modificato per 79.10 mld dall'art. 37/1 e 3c della L.730/1993 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8015 e' modificato per 78.10 mld dall'art. 21/1 e 5n della L.130/1993 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8021 e' modificato per 144.63 mld dall'art. 12/1 e 2b della L.887/1994 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8029 e' modificato per 400.12 mld dall'art. 14/1 e 3c della L.41/1996 ; per 2.57 mld dall'art. 17/28b della L.67/1998 ; per 240.07 mld dall'art. 17/31m della L.67/1998 ; per 25.21 mld dall'art. 18/1b della L.539/1993 ; per 3.50 mld dall'art. 19/1a della L.726/1994 ; per 33.78 mld dall'art. 19/1a della L.551/1995 ; per 11.14 mld dall'art. 19/1b della L.664/1996 ; per 15.62 mld dall'art. 18/1b della L.453/1997 ; per 29.73 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8025 e' modificato per 3.50 mld dall'art. 12/1 e 2c della L.887/1994 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7307 e' modificato per 116.71 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ; per 176.86 mld dall'art. 37/1 e 3o della L.730/1993 ; per 149.60 mld dall'art. 12/1 e 2b della L.887/1994 ; per 630.16 mld dall'art. 14/1 e 3t della L.41/1996 ; per 5.06 mld dall'art. 17/28 della L.67/1998 ; per 413.37 mld dall'art. 17/31m della L.67/1998 ; per 26.24 mld dall'art. 20/1a della L.539/1993 ; per 7.61 mld dall'art. 21/1 della L.726/1994 ; per 1.20 mld dall'art. 21/1b della L.551/1995 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7506 e' modificato per 38.36 mld dall'art. 12/1 e 2b della L.887/1994 ; per 3.80 mld dall'art. 748 D/7 della L.550/1995 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7509 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 17/31o della L.67/1998 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7511 e' modificato per 15.40 mld dall'art. 37/1 e 3q della L.730/1993 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7512 e' modificato per 39.90 mld dall'art. 14/1 e 3i della L.41/1996 ; per 2.17 mld dall'art. 21/1c della L.551/1995 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-8120 e' modificato per 113.36 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ; per 132.75 mld dall'art. 14/1 e 3b della L.41/1996 ; per 61.28 mld dall'art. 17/31f della L.67/1998 ; per 14.55 mld dall'art. 5/2a della L.501/1992 ; per 2.24 mld dall'art. 21/1a della L.726/1994 ; per 30.69 mld dall'art. 14/iv della L.664/1996 ; per 0.01 mld dall'art. 13/1m della L.453/1997 ; per 16.55 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ;

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

R E L A Z I O N E

STATO ATTUATIVO LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

SETTORI D'INTERVENTO E LEGGI

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo -
LEGGE 281/70, art. 9

1.1. LEGGE 14 GIUGNO 1990, n. 158, art. 3 lett. a)

1.2. Agricoltura

LEGGE 9 MAGGIO 1975, n. 153 (art. 6, lett. a)

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 352 (art. 15, lett. c)

LEGGE 1° LUGLIO 1977, n. 403 (art. 2)

1.3. Altri (vari)

LEGGE n. 537/93, art. 12

LEGGE n. 122/89, artt. 3 e 6

LEGGE n. 208/91

LEGGE n. 292/68, art. 1

LEGGE n. 10/91, n. 11

2. Sanità

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, n. 833

3. Fondo per la ricostruzione della Valtellina

LEGGE 102/90

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

LEGGE 18 APRILE 1984, n. 80

5. Fondi investimenti ed occupazione 1984 - 1985 - 1986/88 e 1989

LEGGE 26 APRILE 1983, n. 130 (art. 21)

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, n. 730 (art. 37)

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887 (art. 12)

LEGGE finanziaria 11 MARZO 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

6. Interventi di competenza delle regioni P.R.S. e Az. Org. 6.3

LEGGE 64/86 (ex Agensud)

7. Somme da erogare per interventi per la Sardegna Centrale

LEGGE 644 del 12.11.1994 art. 8 bis

8. Fondo per competenza residue ex Agensud

LEGGE 64/86

9. Fondo per il completamento programma abitativo

Titolo VIII LEGGE 219/81

10. Fondo nazionale per la montagna

LEGGE 97/94

11. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219

* * *

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari

vincoli alle erogazioni e non richiedendo rendicontazioni della spesa, non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi.

1. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 - CAP. 7400 (ex 7082)

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinato alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anziché alle rispettive Regioni.

- Nel corso dell'esercizio 1998 si è provveduto all'impegno in conto competenza di lire 240 miliardi e lire 705.382.000 derivante da perenzioni; quest'ultimo è stato anche erogato.

- In conto residui di stanziamento 1997 è stato impegnato ed erogato l'importo di 155,6 miliardi su un totale di lire 166,600 miliardi lasciando a fine esercizio un residuo di stanziamento di lire 11 miliardi.

Sono stati erogati in conto residui propri complessivamente lire 425,3 miliardi; a fine esercizio i residui propri ancora da erogare ammontano a lire 488.999.999.029.

2. FONDO FINANZIAMENTO PROGRAMMI REGIONALI - CAP.7402 (ex 7081)

- LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART 9

L'art. 9 della legge 281/70, modificato dalla legge 158/90, art. 3, istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi

regionali di sviluppo.

In tale fondo affluiscono la quota fissa di cui alla legge 158/90 e gli stanziamenti di leggi varie di settore.

1.1 - LEGGE 158/90 ART. 3 lett. a)

Autorizza un limite d'impegno di cui alla legge 574/65 per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici facendo capo alla quota fissa. Lo stanziamento di lire 4,651 miliardi a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome è stato impegnato ed erogato.

1.2 AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, lett. a)

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

Nel decorso esercizio 1998 le somme perenti richieste per la riassegnazione in bilancio non sono state reiscritte. Quindi non si è dato corso ai pagamenti.

Nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'erogazione di lire 6,026 miliardi in conto residui 1993/94/95.

Sono stati accertati, al 31.12.1998, residui propri per complessive lire 55,384 miliardi nonché perenzioni di provenienza 1992 per lire 14,310 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, lett. c)

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Nel decorso esercizio 1998 le somme perenti richieste per la riassegnazione in bilancio non sono state reiscritte. Quindi non si è dato corso ai pagamenti. Sono stati accertati residui propri per lire 3,238 miliardi e perenzioni di provenienza 1992 per lire 0,891 miliardi.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART 2

LEGGE Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario

Trattasi di limite d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.

Nel decorso esercizio 1998 è stata impegnata ed erogata la somma di lire 0,405 miliardi in conto competenza a favore della regione Friuli Venezia Giulia.

1.3 ALTRE LEGGI

LEGGE N. 537/93, ART. 12

Dispone la confluenza sul fondo regionale di sviluppo di stanziamenti provenienti da capitoli delle Amministrazioni di settore, per competenze trasferite alle Regioni dalle leggi n. 122/89, 208/91, 292/68 e 10/91 di seguito riportate.

LEGGE 122/89, ARTT. 3 E 6

Autorizza limiti di impegno ammontanti a complessive lire 52,490 miliardi per il finanziamento di parcheggi realizzati da amministrazioni comunali appartenenti a Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Detta competenza di lire 52,490 miliardi è stata interamente impegnata ed erogata per lire 38,750 miliardi pari all'ammissione a contributo risultante dai criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni integrati dalle delibere di approvazione dei programmi regionali.

Sono stati erogati nel corso del 1998 residui propri per lire 22 miliardi.

LEGGE 208/ 91

Riguarda il finanziamento di interventi per piste ciclabili e pedonali.

Nel corso del 1998 si è provveduto ad erogare residui propri per lire 9 miliardi.

LEGGE 292/68, ART. 1

I fondi provenienti dal Ministero Beni Culturali riguardano interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico.

Nell'esercizio si sono avute erogazioni di residui propri per lire 63 miliardi.

LEGGE N. 10/91, art. 11

Trattasi di risorse per il risparmio energetico provenienti dal Ministero dell'Industria per competenze trasferite alle Regioni.

Per il 1998 si è provveduto all'impegno a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di un residuo di stanziamento di lire 12,513 miliardi ed alla sua erogazione.

Sono stati erogati lire 18,698 miliardi in conto residui propri.

3. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80 - CAP. 7405 (ex 7089)Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex LEGGE proterremotati

Le operazioni effettuate unicamente a favore della Regione Campania comprendono l'erogazione di lire 9,700 miliardi di residui propri in conto esercizio 1996.

4. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 - CAP. 7406 (ex 7500)Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Nell'esercizio 1998, si è provveduto ad impegnare ed erogare la somma di lire 17,739 miliardi in conto residui di stanziamento. Sono stati erogati residui propri per lire 30,992 miliardi.

A fine esercizio, in conseguenza dell'assestamento in conto competenza 1998, si registrano residui di stanziamento per complessive lire 1,546 miliardi.

5. LEGGI 26 APRILE 1983, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730

(ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1986, N. 67 (ART. 17. COMMI 31) (FONDI FIO) - CAP. 7410 (ex 7090)

I fondi per i progetti immediatamente eseguibili, di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetto di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza Regionale, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, sono messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Restano da devolvere i fondi di provenienza BEI, introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata n. 7410 (ex 7090) ed i fondi autorizzati dalle finanziarie per sopperire ai minori finanziamenti concessi dalla BEI rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali.

Nel decorso esercizio 1998 sono confluite nel fondo complessivamente lire 96,5 miliardi.

Gli impegni assunti in conto residui sono stati pari a lire 11,583 miliardi e lire 94,462 miliardi sono stati impegnati sulla competenza.

Sono stati erogati in conto competenza lire 50 miliardi ed in conto residui di stanziamento lire 7,8 miliardi e per residui propri lire 31,5 miliardi.

6. FONDO COMPLETAMENTO PROGRAMMA ABITATIVO TITOLO VIII L. 219/81 E ART. 22 D.L. 244/95 CONVERTITO NELLA L. 341 - CAP. 7420 (ex 7098)

Nell'esercizio 1998 sono stati impegnati completamente i residui di stanziamento per lire 303,350 miliardi a favore del Commissario di Governo per il titolo VIII ed erogati per lire 76,350 miliardi. Su residui propri sono stati erogati lire 40 miliardi a favore del Comune di Napoli e lire 27 miliardi su titoli trasportati. Al 31.12.98 rimanevano lire 295 miliardi di residui propri.

7. LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, ART. 1, COMMA 2 - CAP. 7422 (ex 7083)

Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della provincia di Sondrio e adiacenze, colpite dagli eventi atmosferici

Le erogazioni delle autorizzazioni recate dalla legge 102/90 hanno luogo previo decreto di riparto a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo esame dei programmi appositamente predisposti dai soggetti interessati.

Sono stati erogati lire 200 miliardi trasportati dal precedente esercizio su un impegno del 1996.

La competenza di lire 27,2 miliardi è stata impegnata ed erogata, sono rimasti quali residui propri lire 246,5 miliardi complessivi: di cui 91 miliardi già impegnati nel 1996 e non erogati, lire 155,5 miliardi, impegnati su un residuo di stanziamento 1997 di lire 200 miliardi e di cui sono stati erogati lire 44,5 miliardi.

8. SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI ED ENTI LOCALI IN ORDINE A COMPETENZE RESIDUE ATTRIBUZIONI AL MINISTERO DEL BILANCIO RIGUARDANTI IL SOPPRESSO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CAP.7424 (ex 7097)

Su tale capitolo è affluita, in conto competenza 1997, la somma di lire 646 miliardi che ha costituito residuo di stanziamento.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto all'erogazione sui residui propri somma di lire 106,431 miliardi, oltre al pagamento di 17 miliardi di titoli titoli trasportati. Si registra un residuo di stanziamento totale di lire 917,503 miliardi.

Sono rimasti inoltre residui propri per lire 12,187 miliardi.

9. SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CALABRIA PER INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 26/11/55 N. 1177 - CAP. 7426 (ex 7100)

Su capitolo si registrano residui propri di provenienza 1996 per lire 34,671 miliardi.

10. FONDO PER INTERVENTI PER LA SARDEGNA CENTRALE - CAP. 7428 (ex 7096) - LEGGE 644/94, ART 8 BIS

Sul capitolo si registrano residui propri provenienti dal 1995

pari a lire 200 miliardi. La competenza di lire 30 miliardi è stata impegnata ed erogata.

11. FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA LEGGE 97/94 - CAP. 7432 (ex 7102)

Lo stanziamento 1998 di lire 250 miliardi è stato impegnato ed erogato.

I residui di stanziamento 1997 pari a 60 miliardi sono stati impegnati ed erogati.

Sono stati erogati residui propri per lire 124,719 miliardi. Al fine esercizio non sussistevano residui

12. FONDO PER INTERVENTI P.R.S. E AZ.ORG. 6.3 - CAP. 7440 (ex 7095) - LEGGE 64/86

Delle disponibilità 1998, affluite con provvedimenti del Tesoro, di lire 650 miliardi, è stato impegnato l'importo complessivo di lire 88 miliardi ed erogato.

Inoltre sono stati impegnati i residui di stanziamento 1997 pari a di lire 692 miliardi ed erogati lire 105 miliardi.

Si è provveduto all'erogazione di residui propri per lire 474 miliardi.

* * *

ISTITUZIONE DI CAPITOLI SUCCESSIVA AL 1° SETTEMBRE 1997

A valere sulle risorse per le aree depresse, di cui al decreto legislativo n. 96/93, con D.M.T. n. 135733, nel centro di responsabilità "Attuazione della programmazione economica", per l'anno finanziario 1998 sono stati istituiti i seguenti capitoli, sull'autorizzazione a contrarre mutui di cui alla L. 85/95:

AREE DEPRESSE

Cap. 7425 - Somme da trasferire alle Regioni per interventi di sviluppo economico ed occupazionale

METROPOLITANE

Cap. 7433 - Somme da trasferire alla Regione Campania ed agli altri soggetti competenti per il finanziamento della metro di Napoli - tratta "Piazza Vanvitelli Piazza Dante"

ENTI ED ATTIVITA' CULTURALI

Cap. 7435 - Somme da trasferire per la cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana

AREE DEPRESSE

Cap. 7437 - Somme da trasferire alla Regione Puglia ed agli altri soggetti competenti per l'attuazione degli interventi nell'area tarantina

Con decreto n. 146697 è stato istituito il capitolo, con autorizzazione alla contrazione di mutui di cui alla L. 641/96. In attuazione della legge n. 483/98, concernente finanziamenti ed interventi per opere di interesse locale, è stato istituito, con D.M.T. 113263, nel centro di responsabilità "Politiche di Sviluppo e coesione" per l'anno 1999 il capitolo sotto descritto:

CALAMITA' E DANNI BELlici

Cap. 7423 - "Contributo alla Regione Lombardia per il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle somme della Valtellina colpite da eccezionali avversità atmosferiche nel 1987".

DIPARTIMENTO DEL TESORO

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi del testo aggiornato della legge 5 agosto 1978 n. 468
art. 15, IV e V comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI PLURIENNALI

Dipartimento del Tesoro

Legge	25	luglio	1952	n.	949
Legge	28	maggio	1973	n.	295
Legge	28	novembre	1980	n.	784
Legge	14	maggio	1981	n.	219
Legge	25	marzo	1982	n.	94
Legge	10	maggio	1983	n.	189
Legge	27	febbraio	1985	n.	49
Legge	5	aprile	1985	n.	135
Legge	11	marzo	1988	n.	67
Legge	30	luglio	1990	n.	218
Legge	28	giugno	1991	n.	208
Legge	23	gennaio	1992	n.	32
Legge	5	febbraio	1992	n.	139
Legge	14	febbraio	1992	n.	185
Legge	18	gennaio	1993	n.	68
Legge	16	febbraio	1995	n.	35
Legge	30	giugno	1995	n.	265
Legge	11	gennaio	1996	n.	23
Legge	7	marzo	1996	n.	108
Legge	5	novembre	1996	n.	578
Legge	18	giugno	1998	n.	194

LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 avevano esaurito le autorizzazioni di competenza e non avevano più residui (escludendo pertanto anche la legge 130/83 art.19 comma 1 conferente 980 md.), il fondo è stato incrementato:

a) dalla legge n. 526/82 art.30 con 1.350 md., rifinanziata per 150 md. dalla legge 415/91 (L.F. '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L.F. '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F. '94 tab.D), per 150 md. dalla legge 725/94 (L.F. '95 tab.D), per 100 md. dalla legge 550/95 (L.F. '96 tab.D) e per 150 md. dalla L.F. '97 tab. D (663/96),

b) dalla legge 887/84 art.14 comma 6 per 560 md.,

c) dalla legge 41/86 art.11 comma 8 e 9 per 750 md.,

d) dalla legge 910/86 art.3 comma 6 per 490 md.,

e) dalla legge 67/88 art.15 comma 43 per 840 md.,

f) dalla legge 38/90 art.28 comma 1/c per 230 md.,

g) dalla legge 321/90 art.1 per 750 md.,

h) dalla legge 237/93 per 400 md.,

i) dalla legge 644/94 art.1 comma 1a per 200 md.,

l) dalla legge 35/95, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre '94, che con l'art.3 comma 1 prevede la somma di 200 md. per l'anno '95 (gestione separata).

Il D.M. Tesoro, emanato in applicazione della legge 85/95, ha disposto una variazione in diminuzione del 3% sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per gli anni '96 e '97. Il successivo D.M. di variazione della RGS n. 213803 ha riassegnato la somma di 1 md. per l'anno '95.

Il DL. 323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7743 per 75 md., ed ha inoltre decurtato le autorizzazioni '96 per un importo di 100 md., da riscrivere nello stesso capitolo per l'anno '98.

La legge 266/97, riguardante interventi urgenti in economia, con l'art. 12 comma 3 incrementa il fondo, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazione di credito a favore delle imprese artigiane, di 75 md. annui per 10 anni a decorrere dal '98 (a seguito della L.662/97 art.2 commi 30 e 34). Il comma 7 del medesimo art.12 inoltre stabilisce un aumento del fondo di 20 md. per il 1997.

La L.F. '98 (450/97) nella tab. D prevede un importo di 125 md. sul cap. 7743 in applicazione delle disposizioni della summenzionata L.662/97 art.12 comma 3, e la L.F. '99 (L.449/98) alla tab. D aggiunge 400 md. per il '99.

I finanziamenti complessivi sono stati rimodulati dalla stessa Legge Finanziaria '99 in: 500 md. (1999), 250 md. (2000), 274,50 md (2001) e 450 md. (2002 e succ.).

Situazione a tutto il 1998

(in ml. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.699,60
b) autorizzazioni a tutto il 1998	6.225,10
c) impegni assunti a tutto il 1998	5.970,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	5.970,00
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	1.474,50

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	255,10
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	255,10
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	500,00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	500,00

LEGGE n. 295/73, successivi rifinanziamenti e variazioni**Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale**

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni, con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.;
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'art. 18 della legge n.730/83 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md.. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

La legge 85/95 ha disposto variazioni in diminuzioni sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per il '96 e il '97. Con i decreti di variazione n.204807 e n.213803 (RGS) sono stati, poi, riassegnati rispettivamente 2,5 md. e 1,0 md..

Il DL.323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7775 di 283 md..

Fanno capo allo stesso capitolo (n.7775 della DGTesoro) di conferimento del fondo (previsto dalla L.295/73) anche:

- il fondo contributi per le finalità di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965 (agevolazioni per l'acquisto di macchinari), che è stato incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 tab.D, di 150 md. dalla L.F. '94 tab.D, di 50 md. dalla L.F. '96 tab.D, di 100 md. dalla L.F. '97 (663/96) tab. D,
 - il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con legge 1142/66, che è stato aumentato con la legge 35/95 art.2,c.1 (per gli eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994) di 1.143 md. di cui 107 per il '96, 70 md. per ciascuno degli anni dal '97 al 2001 e 686 md. dal 2002.
- La legge 266/97, riguardante interventi urgenti per l'economia, rifinanziando gli incentivi al sistema produttivo, ha incrementato in applicazione delle disposizioni dell'art.2 comma 34 della L.662/96:

- di 75 md. annui per 10 anni a decorrere dal 1998 (art.12,comma 1) il fondo (L.295/73) per la concessione delle agevolazioni di cui alla L.1329/65; l'importo relativo al '98 è ridotto dalla tab. E della L.F. '98 di 40 md.,

-di 100 md. per 10 anni a decorrere dal '97 (art.12,comma 2) il fondo previsto dalla L.295/73 art.3; la quota relativa al '98 è ridotta dalla tab. E della LF '98 di 50 md., per lo stesso anno la tab. D prevede un aumento di 25 md. (L.317/91 art.14).

Il decreto legislativo 31.3.1998 n.143 ha attribuito alla Simest SpA, a decorrere dal 1 gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, con il conseguente trasferimento dal Mediocredito Centrale SpA a tale società dei fondi e delle disponibilità finanziarie per assicurare la piena continuità operativa degli interventi agevolativi previsti. Nella necessità di separare le risorse indirizzate a favore del settore estero (capitolo 7775) da quelle per l'interno è istituito un nuovo capitolo (7776), "contributo al Mediocredito Centrale per interventi di sostegno finanziario al sistema produttivo interno" cui affluiscono finanziamenti ai sensi delle leggi: 1329/65, 35/95, 266/97 etc..

La legge finanziaria '99 (L.449/98) rimodula:

- i finanziamenti residui relativi alle leggi che fanno capo al capitolo 7776 in 145 md. (per ciascun anno dal 1999 al 2001) e 1.136 md. per gli anni successivi, e con la tab. D rifinanzia la succitata L.1329/65 con 90 md,
- i finanziamenti rimasti al capitolo 7775 in 150 md. per il 2000, 362,6 md. per il 2001 e 650 md. per gli anni seguenti.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	13.409,25
b) autorizzazioni a tutto il 1998	10.585,65
c) impegni assunti a tutto il 1998	10.585,65
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	9.775,00

LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione nel Mezzogiorno

La legge 784/80 art.11 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione nel Mezzogiorno autorizzando una spesa di 605 md. di lire iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Successivamente altri finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89. Incrementano le autorizzazioni di spesa: la legge finanziaria 88 (L.67/88 art.15) con 300 md., la L.F. '92 alla tab.D con 100 md. e la L.F. '93 tab.D con 50 md..

E' inoltre assegnata al cap. 7802 la somma 198,6 md. per l'anno '93 in forza della L.183/87, art.6 e del DPR.n.568/88, art.10 comma 2 (delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rfinanzia per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 md. per il '94 e 80 md. per il '95).

Il D.L., inizialmente n.134/94 e più volte reiterato, autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

La legge finanziaria '95 ha rimodulato la quota del '95 in 40 md. per ciascuno degli anni '95 e '96. Tali importi sono stati ridotti del 3% (38,80 md.) per effetto della legge 85/95.

Nel '95 si è verificata una riassegnazione di perenti per 0,09 md., pagati nell'anno. Nel '96 i perenti riassegnati e pagati sono ammontati a 0,06 md..

Nel corso dell'esercizio '97 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per 103,06 md..

Con decreto di variazione di bilancio del 10.8.98 è assegnata all'esercizio '98 la somma di 121,60 md. in termini di competenza (L.135/97 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, art. 1), che è mantenuta in bilancio con lettera di conservazione fondi (lettera F) non essendo pervenute richieste di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti.

—
Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.512,80 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1998	2.391,20
c) impegni assunti a tutto il 1998	2.391,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	2.336,70
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	121,60

(*) riduzione per effetto della legge 85/95 (le quote del 1995 e del '96 decurtate del 3%)

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,09
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,09
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati uno dal Sindaco di Napoli e l'altro dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi a favore dell'edilizia a Napoli.

La legge è stata modificata ed integrata con ulteriori finanziamenti da:

legge 887/84 art. 11 comma 9 (2.300 md. per gli anni dall'85 all'87),

legge 41/86 art. 6 comma 4 (3.000 md. dall'86 all'88),

legge 910/86 art. 6 comma 2 (3.500 md.),

legge 67/88 art. 17 comma 3 (2.500 md.).

Tali leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli importi destinati all'attuazione degli interventi, stornati dal capitolo 8908 del Tesoro, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G.T.) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G.T.).

Gli stanziamenti iniziali relativi al '95, '96 e '97 hanno subito una riduzione per effetto della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Una ulteriore variazione in diminuzione (3,0 md.: 1,5 md. per ciascuno degli anni '96 e '97) è disposta dalla legge 341 del '95, quale concorso statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione del personale, come previsto dall'art. 12 della legge 730/86.

La 341/95, inoltre, al comma 8 dell'art. 22 stabilisce che le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della L.219/81, iscritte al capitolo 8908 per l'anno '95 e successivi, non ancora trasferite alla data del 31.12.95 dal CIPE al funzionario incaricato, devono essere assegnate al capitolo del Bilancio 7089 ai fini del successivo trasferimento agli enti indicati dal decreto del Ministero bilancio del 4 novembre '94 (662,95 md.).

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.300,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1998	10.589,20
c) impegni assunti a tutto il 1998	10.589,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	10.489,24
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	(**)

(*) ridotte a 11.252,15 md. per effetto della legge 85/95 e della legge 341/95

(**) i rimanenti 662,95 md. sono stati assegnati al capitolo n.7089

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	99,96

LEGGE n.94/82 ART.1 COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata nel quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, sul c/c in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

Lo stanziamento attribuito per l'anno '96 è ulteriormente ridotto di 40 md., ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 425/96, intendendosi correlativamente diminuita la relativa autorizzazione di spesa.

La spesa già rimodulata, nei vari anni, con le leggi Finanziarie alla Tabella F, è stata con L.F. '97 (663/'96) ridistribuita in: 50 md. per il '97, 150 md. per il '98 e 271,9 md. per il '97.

Nell'anno '97 è stata impegnata la somma di 50 md.. Il pagamento, non avvenuto nell'esercizio perché il titolo di spesa è stato annullato e restituito alla Tesoreria Centrale, è stato effettuato nel '98 in c/residui.

La L.F. '98, n.450/97 e la L.F. '99 (L.449/98) rinviando le autorizzazioni residue, pari a 421,9 md., all'anno 2001.

Situazione a tutto il 1998
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.941,40 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1998	1.519,50
c) impegni assunti a tutto il 1998	1.519,50
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	1.519,50
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	421,90

(*) cifra ridotta per effetto della L.85/95 e della L.425/96

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189, Art.1

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983 n. 189 l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato era stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md.. Al finanziamento si provvedeva con specifiche sovvenzioni del Ministero del Tesoro da iscrivere tra le entrate in c/capitale del bilancio dell'Azienda.

Le autorizzazioni di spesa sono state indicate e rimodulate, nei vari anni, dalle leggi finanziarie (tab. F).

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La rimanente somma è stata ripartita dalla L.F. '96 (58,2 md. per il '96, 77,6 md. per il '97 e 90 md. per il '98), mentre la L.F. '97 ha fatto slittare le quote '97/'98 di un anno. Tale rimodulazione è confermata dalla L.F. '98 (450/97) e dalla L.F. '99.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	(*) 1.694,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	1.604,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	1.604,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	1.604,00
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	90,00

* ridotti da 1.700 md. a 1.694 md per effetto della legge 85/95

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	90,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	90,00

LEGGE n.49/85 ART.1

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art.7 comma 2). Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art.7 comma 4). Viene, inoltre, fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art.7 comma 5).

Il fondo, inizialmente alimentato da una anticipazione di 90 md. disposta dalla legge istitutiva, è stato in seguito rifinanziato con:

- Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) che all'art.15, comma 17° indica un incremento, per l'anno 1988, di lire 70 miliardi,
- D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, che al comma 3 conferisce al Fondo, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991,
- Legge Finanziaria '94 (538/93) che stabilisce un aumento di 50 miliardi.

La Legge 644/94, ha ulteriormente integrato il fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di 50 md. per ciascuno degli anni '95 e '96, poi rimodulati dalla L.F. '95 (725/94) in 20 md. per il '95, 60 md. per il '96 e 20 md. per il '97.

La legge 85/95 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ha decurtato del 5% gli importi suddetti. (19 md. per '95, 57 md. per il '96 e 19 md. per il '97)

Con la tab. D della legge finanziaria '96 (550/95) sono assegnati al capitolo 8187: 20 md. per il '96.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo per l'anno '96 da 57 a 7 md, stabilendo che i 50 md. vengano reiscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

Nelle tab. F delle L.Finanziarie '97 e '98 vengono confermati gli stanziamenti rispettivamente di 19 e 50 md. per il '97/'98.

A tutto il '97 gli stanziamenti previsti non risultano ancora trasferiti alla Coopercredito SpA, in attesa sia della comunicazione di "non opposizione" da parte della Commissione UE competente, sia delle "nuove direttive" da seguire per le istruttorie dei relativi finanziamenti.

Riguardo al primo punto la Coopercredito S.p.A con nota del 15.2.99 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha comunicato la "non opposizione" della Commissione UE al rifinanziamento del Fondo in esame previsto dalle leggi sopraindicate.

Riguardo alle nuove procedure la legge 266/97, il cui fine è il sostegno alle attività produttive nonché la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione (in accordo con i criteri della normativa dell'Unione Europea), all'art. 17 comma 2 prevede:

“con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria, ...sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e di lavoro, al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, soppressione e l'integrazione di disposizioni contenute nella L.49/85, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31.12.96 o che ne abbiano fatto domanda ai sensi dell'art.17, possono applicarsi su domanda le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Si è pertanto in attesa dell'emanazione del D.P.R. di cui all'art. 17 della L. 266/97.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	550,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	356,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	356,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	310,00
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	125,00

LEGGE n.49/85 ART.17

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 17 della legge 27.2.1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. Tesoro 7828), al quale conferisce la somma di 90 md..

Il fondo eroga contributi, a fondo perduto, alle cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro ispirate a principi di mutualità (art.23 e 26 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n.1577/47), che realizzino in tutto ed in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese in difficoltà (art.14 della legge), mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai contributi richiesti. Le modalità di concessione e di erogazione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale.

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 18° prevede un conferimento al fondo di 30 md..

IL D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, all'art. 10 stabilisce che la durata del fondo è prorogata di tre anni e che è conferita, per il triennio, la somma di 70 md. da suddividersi in. 10 md. per l'89 e 30 md. per ciascuno degli anni '90 e '91.

Con la legge 236/93 (L. di conversione DL 148/93) è conferita la somma di 15 md. per il '93

L'art. 10 del DL. 40/96, più volte reiterato (DL.301/96, 511/96), sottrae al fondo il connotato di specialità, stabilisce che lo stesso non abbia più limite di durata nel tempo ed aumenta il numero delle categorie dei soggetti abilitati a costituire cooperative. Prevede inoltre un conferimento di 130 md. (30 md. per il '95 e 50 md. per ciascuno degli anni dal '96 al '97).

Decaduto il decreto suddetto, quanto indicato nell'art.10 è stato inserito nell'art.2 (commi dal 216 al 224) della legge 662/96, recante misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo, per l'anno '96, di 30 md..

La legge 266/97, il cui fine è il sostegno alle attività produttive con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione, all'art. 17 comma 2, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica sono dettate norme, miranti alla promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e di lavoro, al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione.

Si è tuttora in attesa dell'emanazione del predetto decreto per provvedere ai trasferimenti dei rimanenti stanziamenti.

Situazione a tutto il 1998
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	305,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	305,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	205,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	205,00

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicinale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge dell'80.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicinale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicinali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

L'entrata in vigore della L. 98/94 reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85 e recisa tra l'altro che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;
- il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 art. 2 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto viene autorizzato a liquidare alle ditte, che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Un disegno di legge presentato in Parlamento nel 1998, ora alla Camera dei deputati (atto C.5425) intende apportare talune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di corresponsione di indennizzi per beni perduti all'estero, allo scopo di evitare la complessità e l'onerosità delle procedure di liquidazioni, specialmente per gli importi meno elevati, e di ridurre gli oneri (art.2 L.135/85) a carico della finanza pubblica mediante la riduzione del contributo statale dall'attuale misura dell'8% al 4%.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,50
b) autorizzazioni a tutto il 1998	76,50
c) impegni assunti a tutto il 1998	42,96
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	28,12
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	21,00

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	4,12
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	4,12
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,95
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,95

LEGGE N.67/88 - ART. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Programma di interventi edilizia sanitaria e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 135/90 e 492/93.

L'art. 20, comma 1 della legge n.67/88 ha autorizzato un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (per un importo complessivo di 30.000 md.).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nei limiti del 95% della spesa, con la BEI, Cassa Depositi e Prestiti, Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del Tesoro. Il Cipe, dopo l'approvazione del programma nazionale, determina le quote di mutuo.

Il comma 5 del citato art. 20 indica in 10.000 md. il limite massimo della prima trancia di mutui, relativa al triennio 1988-1990, in ragione di 3.000 md. per l'anno 89 e 3.500 md. per ciascuno degli anni '89 e '90.

Il comma 6 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato, iscritto nello stato di previsione del Tesoro (cap. 7855), in ragione di 330 md. per l'89 e 715 md. per il '90.

La legge 135/90 attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando (art.1 comma 1, lettera b) un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento, per un ammontare complessivo di 2.100 miliardi. Il comma 5, poi abrogato dalla L.492/93, prevedeva che i finanziamenti fossero iscritti in un capitolo del Ministero della sanità ed indicava in 250 md. annui, a decorrere dal 1990, l'onere di ammortamento dei mutui provenienti dalla mancata utilizzazione della quota di 3.000 md., già autorizzata per il 1977 dal comma 5, art.20 della legge 67/88.

Con D.M. Tesoro del 27/10/90 venivano stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento di tali interventi.

Vennero stipulate due convenzioni (91 e 92) con l'IMI, quale capofila di un pool di Istituti di credito per complessive lire 695 miliardi, restando a carico del Tesoro (cap. 7855) l'onere del relativo ammortamento.

La legge 4/12/93, n.492, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in materia di edilizia sanitaria, ha:

- stabilito la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi (individuate con la delibera CIPE 3/8/90, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135/90), affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competente, sulla base del piano approvato dal Cipe con delibere 3.8.90 e 30.7.91

- ribadito che alla realizzazione del programma, nell'ambito dei 2.100 miliardi della legge 135/90, si provvede con finanziamento mediante operazioni di mutuo, il cui ammortamento è a carico dello Stato.

Il Cipe con deliberazione del 21.12.93 ha approvato la suddivisione della spesa pari a 1.976,71 md. per il programma di interventi diretti e dell'importo di 122,12 md. relativo ai corrispettivi previsti dalle convenzioni (limitatamente ai progetti già approvati dalle conferenze regionali alla data di entrata in vigore della legge 492/93).

A tutt'oggi le procedure relative al finanziamento sia della prima tranche di 10.000 md. per i mutui art.20 L.67/88 sia di quelli per gli interventi Aids sono ormai sostanzialmente concluse e sono in corso di attuazione nuove procedure relative agli ulteriori 20.000 md. (decreto legislativo 430/97).

Sul capitolo 7855, relativo agli oneri per capitale ed interessi per i mutui contratti per il finanziamento dell'edilizia sanitaria e la lotta all'aids, a tutto il 1998 sono stati autorizzati 4.600 md. ed effettuati pagamenti per 1.991,85 md..

LEGGE 30 LUGLIO 1990 N.218 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata, per il quinquennio 1990-1994, la spesa complessiva di 1.800 md. al fine di effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti sono costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Lo stanziamento iniziale è stato ridotto dalla legge 85/95 di 75,10 md. (10% delle quote del '96 e '97 come rimodulate dalla tab. F della L.F. '96) e dalla tab. E della L.F. '96 per 50 md. relativamente alla quota '96.

La L.F. '97 ha ridistribuito le disponibilità residue (225 md.) in 100 md. per il '97 e 125 md. per il '98.

Nell'esercizio 97 sono stati impegnati e pagati 81,11 md..

La legge finanziaria '98 (450/97) ha modificato ulteriormente gli importi in 25 md. per il '98 e 50 md. per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

La Tab. E della L. Finanziaria '99 (L.449/98) riduce le autorizzazione relative al '99 e 2000 di 33,33 md. ciascuna, portandole a 16,67 md..

**Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	1.608,90 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1998	1.574,90
c) impegni assunti a tutto il 1998	1.539,34
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	1.539,34
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	33,34

(*) ridotto da 1.800 md. per effetto della legge 85/95, della Tab. E della L.F. '96 e della Tab. E della L.F. '99

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	16,67
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	16.67
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 28.6.1991, N. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata dalla legge stabilita in lire 20 md., per l'esercizio finanziario 1992 e 30 md. per il '93.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Tesoro, per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878, con uno stanziamento di bilancio di 20 md..

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della citata legge n.208/91, la D.G.Tesoro deve provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato dei lavori debitamente certificato.

Nell'esercizio '92 con D.M. n.957268 del 31.12.92 è stata impegnata la somma di competenza di 20 md..

La Legge Finanziaria '93 (L.500/92) ha rimodulato lo stanziamento di lire 30 md., attribuito all'anno 1993, ripartendolo in due annualità rispettivamente di lire 10 md. per il '93 e di lire 20 md. per il '94. La L.F. '94 (L.538/93) ha suddiviso la quota del '94 in 10 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito tra l'altro che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (L. 208/81) si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti del capitolo 7878 confluiscono, a far data dal 1° gennaio 1994 e previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Pertanto, disposto il trasferimento delle competenze delle iniziali autorizzazioni (50 md.), sono rimaste 20 md. a carico del predetto capitolo del Tesoro (20 md. in c/residui, impegnati nel '92).

Con D.M. del 28.3.95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

Nel corso dell'anno finanziario '95 sono stati effettuati pagamenti sui residui per 0,45 miliardi.

La tab.D della legge finanziaria 1996 (L. 550/95) ha rifinanziato gli interventi per gli itinerari, assegnando al capitolo 7878 un importo 10 md. per l'anno '96. Con lettera n.764002/96 tale somma è stata conservata per intero.

In data 9.10.97 la Conferenza Stato Regioni ha stabilito le procedure per la liquidazione da parte del Tesoro dei contributi a valere sullo stanziamento di 10 md. attribuiti dalla legge 550/95.

Nel corso del '96 e del '97 sono stati pagati una parte dei residui 1992 (0,74 md.) mentre la rimanente somma (18,81 md.) è stata considerata perentia ai fini amministrativi.

Nell'anno finanziario '98 sono stati effettuati pagamenti per 0,10 md. utilizzando parte della riassegnazione perenti ex '92 (1,14) e per 1,01 md. con residui '96.

Situazione a tutto il 1998
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	30,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1998	30,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	30,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	2,30

(*) l'art.12 della L.573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili, pertanto delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimaste: 20 md., integrati in seguito con 10 md. dalla L.550/95.

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, regolati dalle disposizioni del testo unico, approvato con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94 (cap. 7888 del Tesoro).

La quota relativa al '93, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md..

La Legge finanziaria 94 (538/93) rinvia al '95 la prima annualità del limite di impegno (520 md.), autorizzata per il '94.

Nel '95 e nel '96 sono effettuati pagamenti in c/residui rispettivamente per 355,42 md. e 493,97 md..

Nel '97 la somma di 780 md., iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, è suddivisa, con nota di variazione al bilancio '97, in due parti: la quota capitale di 430 md. (sul capitolo 9518) e la componente interesse di 350 md. (sul capitolo 4666).

Nell'esercizio '97 sono stati pagati residui '96 per un importo pari a 316,75 md. a valere sul cap. 9518 e 343,64 md. sul cap. 4666.

Con lettera n.432 del 10 marzo '98, l'Ufficio Centrale di Ragioneria per i servizi del Debito Pubblico, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - IGB, ha comunicato, ai sensi dell'art. 54 comma 16 della L. 449/97, il disimpegno dei restanti residui '96 (209,87 md.) e delle competenze (430 md.) del capitolo 9518, nonché il disimpegno dei rimanenti residui '96 (260,35 md.) e delle competenze (350 md.) del capitolo 4666.

Nel '98 sono state pagate le quote di competenza: sul capitolo 4666 interessi per 314,77 md. e sul cap. 9518 un importo pari a 345,62 md..

Capitolo 4666

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.292,35
b) autorizzazioni a tutto il 1998	1.135,73
c) impegni assunti a tutto il 1998	1.135,73
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	1.135,73
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	1.156,62

Capitolo 9518

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	4.304,81
b) autorizzazioni a tutto il 1998	1.035,39
c) impegni assunti a tutto il 1998	1.035,39
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	1.035,39
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	3.269,42

LEGGE n. 139/92 ART. 4 E RIFINANZIAMENTI**Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**

La legge 139/92, per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L.798/84), autorizza limiti di impegno quindicinali.

In particolare l'art. 4 della legge prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art.2 comma 3 della legge). L'onere è a carico del Ministero del Tesoro sul capitolo 7864.

La legge 539/95 (art.7 comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicinali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni : 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md.).

A fronte di tali disposizioni la Regione ha stipulato un mutuo con l'IMI che è entrato in ammortamento nel 1996.

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella F conferma quanto stabilito dalla L. 515/96 indicando per ciascuno degli anni '98, '99 e 2000 la somma di 11 md. a favore dei capitoli 7864 (9,90 md.) e 7865 (1,10 md.).

Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la L. 345/97 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 7,2 e 10,8 md. (90%) sul capitolo 7864.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.772,94
b) autorizzazioni a tutto il 1998	363,59
c) impegni assunti a tutto il 1998	363,59
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	192,24
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	1.409,35

LEGGE n. 139/92 ART. 5

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - progetto integrato

All'articolo 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE SpA), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota, pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2 comma 3 della L.139/92, viene destinata alla esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md. a decorrere dal '93 e di 3,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni. L'onere è a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7865).

La legge 539/95 (art.7, comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md. dal '96 e 0,57 md. dal '97 (10% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni: 1,98 md. dal '97 e 1,10 md. dal '98 (10% di 19,8 md. e 11,0 md.), come confermato dalla legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella F che, per ciascuno degli anni '98, '99 e 2000, indica la somma di 11 md. a favore dei capitoli 7864 e 7865 (rispettivamente 9,90 md. e 1,10 md.).

Sempre per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la L. 345/97 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md.) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 0,8 e 1,2 md. (10%) sul capitolo 7865.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	196,99
b) autorizzazioni a tutto il 1998	40,39
c) impegni assunti a tutto il 1998	40,39
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	-
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	156,60

LEGGE n. 185/92 ART. 1

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n.590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n.185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art.1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 di 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n.8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n.24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (L. di conversione del D.L.328/94), recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L.401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà,
- la legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo: per il 1995 di 350 md.,
- la L.35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 md. per l'anno 1995.
- la L.F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 md. per il '96,
- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 md. per l'anno '96.

La legge 425/96 (L. di conversione D.L. 20.6.96 n.323) ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno 96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 md..

La legge finanziaria '97 (663/96) indica 250 md. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a 10 md. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 md. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 md.). Nel corso dell'anno è stato erogato un importo di 317 md..

La L.F. 99 (n. 449/98) nella tabella C quantifica in 280 md. l'autorizzazione di spesa per il '99.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.485,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	2.205,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	2.122,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	2.122,00
e) autorizzazioni previste per il 1999	280,00

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	186,50
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	186,50
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N.68 ART.1

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La legge 68/93 all'art.1 comma 3 stabilisce che: la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art.18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento dei mutui, stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato, ed a tal fine, è stato istituito il capitolo 7885 (Tesoro). La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio su tale capitolo di spesa al conto corrente, in essere presso la Tesoreria Centrale, a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993. Lo stanziamento iniziale di lire 20 md., quindi, è stato ridotto di lire 19 md. con legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità di 1 md. è stata, in seguito, inviata in economia.

La Cassa DD.PP. con circolare 1199 del febbraio 1994, ha emanato le procedure per poter ottenere i mutui di cui trattasi, ed ha, nel '95, concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%. La legge di bilancio ha attribuito al capitolo 7885, per l'esercizio finanziario 1995, 10 md., ridotti a 5 md. dalla legge di assestamento (399/85). Il Tesoro ha provveduto al pagamento di 4,73 md. (0,27 md. in economia).

Per l'anno 1996 la legge 551/95 ha stanziato 20 md. ridotti di 4 md. dalla legge di assestamento 419/96. Il Tesoro ha effettuato pagamenti a favore della Cassa per 13,20 md., a fronte di mutui concessi dalla stessa per 121,27 md., mentre il rimanente importo di 2,80 md. è stato inviato in economia.

Per l'anno '97 è attribuita con legge di bilancio la somma di 20 md., in seguito ridotta con legge di assestamento (372/97) a 16 md., con i quali è effettuato un pagamento a favore della Cassa DD.PP. di 14,35 md. ed il rimanente importo di 1,65 md. inviato in economia.

Nell'esercizio '98 sullo stanziamento di 20 md., ridotto a 15 md. dalla L. n. 384/98, è stato effettuato un pagamento di 14,71 md. a favore della CDP a fronte di mutui concessi dalla stessa pari a 134,66 md., in economia sono affluiti i rimanenti 0,29 md..

Situazione a tutto il 1998
(in md: di lire)

autorizzazioni a tutto il 1998	52,00
impegni assunti a tutto il 1998	46,99
pagamenti effettuati a tutto il 1998	46,99

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	14,55
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	14,55
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE n.35/95 ART.2 COMMA 6

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Il D.L. 691/94 convertito, con modificazioni, nella L.35/95, provvede alla straordinaria e urgente necessità sia di immediati interventi, per l'avvio dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e da alluvioni nella prima decade del mese di novembre 1994, sia di provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate dagli stessi eventi.

L'art. 2, comma 6, della legge, in particolare, rifinanzia il Fondo Centrale di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese connessi o dipendenti da finanziamenti concessi per la ripresa economica dei territori colpiti da calamità naturali.

Il fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'art. 28 della L. 1142/66 (in occasione dell'alluvione di Firenze dello stesso anno), interviene attualmente con una copertura del 100% delle perdite che le banche dimostrino di aver sofferto, previa escussione delle garanzie rilasciate dai confidi. La garanzia del fondo (comma 7) ha infatti natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

La L.35/95 incrementa tale fondo della somma di 30 md. per ciascuno degli anni '97 e '98 e di 40 md. per il '99.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	100,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	60,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	60,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	30,00
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	40,00

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	40,00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	70,00

LEGGE 25 LUGLIO 1994, N. 471 ART. 1

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

Il D.L. 328/94 convertito con modifiche in legge 471/94, al fine di intervenire con urgenza alle necessità straordinarie per fronteggiare l'emergenza nelle regioni colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, ha assegnato contributi a favore dei comuni danneggiati, individuati con delibera delle rispettive giunte regionali. La legge autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane, per provvedere ai danni nel settore delle opere pubbliche di rispettiva competenza.

L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato ed è valutato in 186 md. per l'anno '95 e 110 md. annui a decorrere all'anno '96.

La legge 265/95, recante ulteriori interventi a favore delle zone alluvionate negli anni '93-'94, ha in parte modificato ed integrato la normativa precedente.

La Legge Finanziaria '95 ha fatto slittare di un anno gli stanziamenti e la L.F. '96 ha rimodulato gli importi in 236 md. nel '96, 60 md. nel '97, 110 md. a regime dal '98.

Con decreto di variazione di 100 md., le autorizzazioni del '96 sono scese da 236 a 136 md..

La legge 372 del '97 ha modificato l'importo del '97 da 60 a 65 md..

Nel '98 è stata pagata una parte (89,40 md.) dei residui relativi agli anni precedenti (123,71 md.), mentre la quota iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per tale anno è stata variata dalla legge di assestamento 384/98 (-110 md.).

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

- autorizzazioni a tutto il 1998	201,00
- impegni assunti a tutto il 1998	201,00
- pagamenti effettuati a tutto il 1998	166,68

LEGGE N. 430/91 E SUCCESSIVE

Interventi e norme per l'edilizia scolastica.

La legge 430/91 prevede (in attesa di un'organica disciplina da definire con una legge quadro), per interventi urgenti di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di 1.500 md., i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari degli immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento è a carico dello Stato.

Successivamente è emanata la legge 23/96, il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti (onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento).

- Per il primo piano annuale di attuazione il complessivo ammontare dei mutui è determinato in 225 md., il cui onere a carico dello Stato è pari a 37 md. annui, a partire dal '96.

La legge 431/96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in 456 md., con un maggiore onere per lo Stato di 13 md. annui a decorrere dal '96.

Gli importi di 37 e 13 md. assegnati al cap. 7882 nel corso dell'esercizio finanziario '96, non essendo pervenute richieste di pagamento, sono stati inviati in economia.

- Per il secondo piano annuale il complessivo ammontare dei mutui è determinato in 522 md., il cui onere a carico dello Stato è pari a 50 md. annui a partire dal '98 (Legge 135/97).

- Il terzo piano annuale pari a 591 md. comporta un onere di 46 md. annui a decorrere dal '99 (Legge 362/92).

Nell'esercizio '97 la legge di bilancio ha stanziato sul capitolo: md. 230, ridotti a md. 160 dalla legge di assestamento n. 372/97 (dei quali: pagati 151,58 md. ed i rimanenti 8,42 inviati in economia).

Nel '98 dei 265 md. stanziati: 188,97 sono erogati mentre i rimanenti 76,03 md. inviati in economia.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

impegni assunti a tutto il 1998
pagamenti effettuati a tutto il 1998

718,98
718,98

LEGGE N. 108/96 ART. 15

Disposizioni in materia di usura

L'art. 15 della legge 108/96, istituisce presso il Ministero del Tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a 300 md., da costituire con quote di 100 md. per ciascuno degli anni finanziari 1996, '97 e '98 (capitolo 4501 del Tesoro).

La disponibilità del capitolo dovrà essere utilizzata per l'erogazione di contributi a favore:

- di appositi fondi speciali (70% del fondo), costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali;
- delle fondazioni ed associazioni (30% del fondo) il cui scopo, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, sia la prevenzione del fenomeno dell'usura e che siano iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

La prevenzione deve essere attuata attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, offrendo anche garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.

Per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è prevista sia l'istituzione di una commissione costituita dai rappresentanti dei ministeri del Tesoro, dell'Industria e del Dipartimento per gli affari sociali, che l'adozione di un regolamento di gestione (comma 8).

A tutto il '96, a causa della mancata emanazione di detto regolamento, non risultava effettuata alcuna concreta attività di erogazione dei fondi.

Nel '97, l'emanazione del regolamento, avvenuta l'11 giugno con D.P.R. n.315/97, ha reso possibile l'attivazione della normativa.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	300,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	300,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	300,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	199,80
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	-

LEGGE n.578/96 ART.1 COMMA 2 (lettera c)

Interventi programmati in agricoltura

La legge 752/86, legge pluriennale mirante all'attuazione di interventi programmati in agricoltura, è stata rifinanziata dalla L.F.1996 (n.550/95), per assicurare continuità della spesa nel settore agricolo, con accantonamenti di 517 md. per ciascuno degli esercizi '96 e '97 e 566 md. per il '98 nella tabella B.

Di seguito la legge 549/95 (contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con l'introduzione del meccanismo del "federalismo fiscale", ha bloccato gli stanziamenti previsti (esercizio 1995), assegnando alle regioni 1.130 md. indirizzati ad interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriali e delle foreste (art.3, comma 8). Il comma 9 del medesimo articolo 3, comunque, ha stabilito che: "fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate, nel settore agricolo, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale".

Pertanto, il DL. 489/96, convertito con modificazione in legge 578/96, per dare al settore la possibilità di utilizzare le somme previste per il '96, evitando l'interruzione del processo degli interventi programmati, con l'art. 1 dispone l'utilizzazione dell'accantonamento di 517 md, a completamento delle risorse finanziarie già assegnate alle regioni.

In particolare una quota dello stanziamento previsto dalla L.578/96 (art.1, comma, 2 lettera c), per un importo pari a 87,95 md., è destinata alla copertura finanziaria delle rate dei mutui di miglioramento fondiario regionale, concessi ai sensi dell'art. 18 della legge 984/77 (cap.7746 del Tesoro).

Il 3 comma del predetto articolo stabilisce che la somma venga ripartita tra le varie Regioni con delibera del CIPE.

Il DM 204611 del 5.11.96, debitamente registrato alla Corte dei Conti ha provveduto ad apportare, per l'anno finanziario '96, una variazione in aumento di 87,95 md. sul capitolo di spesa del Tesoro n. 7746.

Inoltre la legge 135/97 all'art. 14 comma 4, per assicurare la necessaria continuità nella programmazione pubblica agricolo-forestale per l'anno '97, autorizza la spesa di 517 md.. La quota destinata alla copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario pari a 87,95 md., secondo la ripartizione del CIPE, è stata interamente impegnata ed erogata ad esclusione della quota di 468 ml. a favore della regione Calabria a seguito di "trasporto" del relativo titolo all'anno 1999.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	175,90
b) autorizzazioni a tutto il 1998	175,90
c) impegni assunti a tutto il 1998	175,90
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	175,43
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	0,47

LEGGE 18 GIUGNO 1998 N.194, Art.1, Comma 4**Interventi nel settore dei trasporti.**

La legge 194/98 autorizza, in relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui alla legge 662/96. Con l'art. 2, comma 192 della legge 23 dicembre '96 n. 662 infatti sono state abrogate le disposizioni legislative che facevano obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI SpA) di detenere direttamente o indirettamente partecipazione di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo.

Il menzionato processo permette a tale aziende di essere collocate sul mercato e conseguentemente quotate in borsa, ed in merito al suo andamento il Ministro dei trasporti riferisce ogni sei mesi al Parlamento.

Per la copertura del relativo onere sono previste limiti di spesa di:

196 md. per il '98, 322 md. per il '99 e 500 md. sia per il 2000 che il 2001.

La Legge finanziaria '99 (L.449/98) ha rimodulato gli importi rimasti in: 222 md. per il '99, 300 md. per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e 500 md. dal 2002.

Situazione a tutto il 1998**(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	1.518,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	196,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	-
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	-
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	1.322,00

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	222,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	222,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	8 7 8 6 8 7 8 7
- L. 8.8.1977, N. 546		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c. 1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c. 1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8 8 0 9
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c. 2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982	8 7 9 7
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 5)	Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità	8 7 9 6
- L. 27.3.1987, N. 120 di conversione del D.L. 26.1.1987, N. 8 (art. 13-bis)	Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1960	8 8 1 7
- L. 11.3.1988, N. 67 (art. 17, c. 5)		
- L. 31.12.1991, N. 433 (art. 8, c. 1)		
- L. 29.12.1990, N. 432 - DD.LL. 10.3.1993, N. 57 e 20.5.1993, N. 148 (art. 3, c. 9)	Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria	8 7 8 9

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 9.1.1991, N. 19 e successive modificazioni ed integrazioni	Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe	5 9 5 5 (art. 14, c.1) 8 7 7 5 (art. 2, c.10, art. 12 -art.13) 8 7 7 7 (art. 7, c. 2)
- L. 31.12.1991, N. 433 (artt. 1, c.1 e 8, c.2)	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa	8 7 7 8
- L. 23.6.1994, N. 402 di conversione del D.L. 26.4.1994, N. 248	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna	8 7 8 8
- L. 26.2.1996, N. 74 di conversione del D.L. 29.12.1995, N. 560 (art. 15, c. 1)	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni	8 7 7 9

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi (cap. 8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786), nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare, con il comma 1 del predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

La successiva legge finanziaria 1993 (tab. F) ha disposto poi una ulteriore modulazione degli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1993 e 1994, fissando in lire 9 miliardi la quota da iscrivere in bilancio (cap. 8786) per l'anno finanziario 1993, ed in, rispettivamente, lire 20 miliardi e lire 30 miliardi quelle da iscrivere al medesimo capitolo per gli anni 1994 e 1995, con una residua autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista per il 1996 e successivi.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), ha successivamente ridotto a lire 15 miliardi lo stanziamento riferito all'anno 1994, rinviando all'anno 1997 il restante importo di lire 5 miliardi, ha confermato in lire 30 miliardi l'importo da prevedere per l'anno 1995 e imputato al solo anno 1996 la restante quota di lire 30 miliardi.

La legge finanziaria 1995 (tab. F), ha ridotto poi a lire 9 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1995 (cap. 8786), in relazione alla predetta autorizzazione di spesa (legge 879/86, art. 1, c. 1), facendo slittare all'anno 1997 il restante importo di lire 21 miliardi precedentemente previsto per il medesimo anno 1995, ha confermato in lire 30 miliardi l'importo previsto per l'anno 1996 e individuato in lire 26 miliardi quello da iscrivere per l'anno 1997 (di cui lire 5 miliardi quale quota 1994 slittata per effetto della L.F. 94).

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione Friuli-Venezia Giulia, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1994 (tab. F) è stata disposta la riduzione da 20 a 14 miliardi per l'anno 1994 della predetta autorizzazione di spesa, facendo slittare al 1997 e successivi la differenza, pari a lire 6 miliardi, nel mentre la legge finanziaria 1995 (tab. F) ha confermato

in lire 27 miliardi (20+7) l'importo da iscrivere in bilancio per gli anni 1995 e 1996, individuando invece in lire 13 miliardi (6+7) ed in lire 63 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 e successivi (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art. 2) alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/86 (cap. 8786).

L'autorizzazione di spesa, pari a lire 5 miliardi, riferita all'anno 1994 è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria 1994 (tab. F), la quale ha determinato in, rispettivamente, lire 3 miliardi ed in lire 2 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995.

Si evidenzia che per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa di cui trattasi sono stati ridotti per l'anno 1995 nella misura del 3% (pari a lire 330 milioni per il cap. 8786 e a lire 1.785 milioni per il cap. 8787), nonché le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 0,90 miliardi per il cap. 8786 e - 2,16 miliardi per il cap. 8787) e 1997 (- 0,78 miliardi per il cap. 8786 e - 1,59 miliardi per il cap. 8787), intendendosi ridotte analogamente le corrispondenti autorizzazioni di spesa che vengono così a rideterminarsi, rispettivamente, in complessive lire 4.972,99 miliardi (cap. 8786) e in lire 1.334,465 miliardi (cap. 8787).

La legge finanziaria 1996 (tab. F), inoltre, nel confermare per il cap. 8787 gli stanziamenti previsti per l'anno 1996 (al netto del taglio del 3% come sopra disposto) derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 336/76 (15 miliardi - 3% = 14,550 miliardi), n. 546/77 (20 miliardi - 3% = 19,400 miliardi), n. 828/82 (10 miliardi - 3% = 9,700 miliardi), ha invece disposto la riduzione di quelli in precedenza previsti per il medesimo anno in relazione alla legge 879/86 sui capitoli 8786 (da lire 30 miliardi - 3% = 29,1 miliardi a lire 26,930 miliardi) e 8787 (da lire 27 miliardi - 3% = 26,190 miliardi a lire 13,070 miliardi), facendo di conseguenza slittare all'anno 1997 l'importo di lire 2,17 miliardi (lire 29,1 miliardi - 26,930 miliardi) per il cap. 8786 e all'anno 1998 l'importo di lire 13,12 miliardi per il capitolo 8787 (lire 26,190 miliardi - 13,070 miliardi). Per effetto di quanto sopra descritto gli importi complessivamente iscritti sui cap. 8786 ed 8787 per l'anno finanziario 1996 risultano pari, rispettivamente, a lire 26,930 miliardi e a lire 56,720 miliardi, mentre quelli previsti per i successivi anni risultano, per l'anno 1997, pari a lire 27,390 per il cap. 8786 (ultimo anno di intervento previsto dalla legge 879/86) e a lire 51,410 miliardi per il cap. 8787 (legge 336/76 = 10 miliardi - 3% = 9,700 miliardi; legge 546/77 = 20 miliardi - 3% = 19,400 miliardi; legge 828/82 = 10 miliardi - 3% = 9,700 miliardi e legge 879/86 = 13 miliardi - 3% = 12,610 miliardi), e per l'anno 1998, pari a lire 30,120 miliardi per il solo cap. 8787 (legge 828/82 = 10 miliardi e legge 879/86 = 20,120 miliardi).

Le successive leggi finanziarie 1997 e 1998 (tab. F), hanno confermato gli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per gli anni 1997 e 1998 per i predetti capitoli mentre hanno determinato in complessive lire 17 miliardi l'importo da iscrivere sul cap. 8787 per l'anno finanziario 1999 (legge 828/82 = 10 miliardi; legge 879/86 = 7 miliardi); iscrizione successivamente confermata anche dalla legge finanziaria 1999.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.972,99
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	4.972,99
b) Pagamenti eseguiti	4.972,99
c) Residui propri	==

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.334,465
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	1.233,465
b) Pagamenti eseguiti	1.151,935
c) Residui propri	81,530

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti	8,500
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazioni a partire dal 1984, sono state così determinate:

Anno	lire (in miliardi)
1984	42,5
1985	52,5
1986	82,5
1987	52,5
1988/2001	2,5 (per anno e al lordo, per gli anni 1995-1997 delle riduzioni sotto indicate)
2002 e seg.	2,5

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (lire 2,5 miliardi) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a lire 75 milioni) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha interessato inoltre le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa, che pertanto, complessivamente, passa da lire 300 miliardi a lire 299,775 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tab. F), tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, hanno confermato poi in lire 2,425 miliardi (2,5 miliardi - 3%), l'importo da iscrivere al cap. 8809 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni finanziari 1996 e 1997 in relazione alle finalità di cui trattasi, mentre le leggi finanziarie 1998 e 1999 (tabb. F) hanno determinato in lire 2,5 miliardi l'importo da iscrivere per gli anni 1998-2001 ed in lire 2,5 miliardi quello da imputare all'anno 2002 (o successivi).

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA

299,775

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998

a) Impegni assunti	289,775
b) Pagamenti eseguiti	289,775
c) Residui propri	==

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti	1,250
b) Pagamenti eseguiti	1,250

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

~~Il comma 2 dell'articolo 1~~ della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994 (pari a lire 2 miliardi), il quale è slittato dapprima agli anni 1997 e successivi e poi, sulla base delle successive leggi finanziarie 1995-1998 (tabb. F) al 2001 e successivi.

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di lire 2 miliardi iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a lire 60 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 60 milioni) e 1997 (- 60 milioni), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, passa da lire 40 miliardi a 39,820 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb. F), hanno poi confermato in lire 1,940 miliardi, gli importi da iscrivere sul cap. 8797 per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997, mentre le leggi finanziarie 1998 e 1999 (tabb. F) hanno individuato di nuovo in lire 2 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, nonché in lire 4 miliardi l'importo residuale dell'autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 2002 e successivi.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998

a) Impegni assunti	29,82
b) Pagamenti eseguiti	29,82
c) Residui propri	=

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti	1,00
b) Pagamenti eseguiti	1,00

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da ~~destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano~~, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab. A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995, si evidenzia che lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione del 3% (pari a lire 30 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 gennaio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 30 milioni) e 1997 (- 30 milioni). Pertanto la corrispondente autorizzazione di spesa si è ridotta da complessive lire 12 miliardi a complessive lire 11,910 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb.F) hanno poi confermato in lire 970 milioni l'importo da iscrivere al capitolo 8796 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni 1996 e 1997, tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, mentre la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha confermato in lire 1 miliardo l'importo da iscrivere per l'anno 1998 sul predetto capitolo, a saldo dell'autorizzazione di spesa di cui trattasi.

CAPITOLO 8796 - TESORO.

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	11.91
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	11,91
b) Pagamenti eseguiti	11,91
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento ~~degli interventi posti a carico~~ dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910, pari a complessive lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Relativamente all'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro gli stanziamenti necessari sono stati individuati, per gli anni 1987, 1988 e 1989 in, rispettivamente, lire 64,8 miliardi, lire 74,8 miliardi e lire 76,8 miliardi, pari a complessive lire 216,4 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab. F) ha provveduto a rideterminare in lire 28 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, facendo slittare al successivo anno 1994 il restante importo di lire 20 miliardi.

Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab. F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994 come sopra determinata, fissando in lire 10 miliardi l'importo da iscrivere in

bilancio per lo stesso anno ed in lire 10 miliardi l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi delle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al cap. 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del ~~Tesoro~~ per gli anni 1992 e 1993.

La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

La legge finanziaria 1994 (tab. F) ha poi rideterminato in lire 20 miliardi la quota del predetto finanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte (lire 10 miliardi).

Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Con legge finanziaria 1995, infine, è stato provveduto, da un lato, al rifinanziamento per l'anno 1995 (tab. D) degli interventi relativi alla ricostruzione del Belice di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88, per l'importo di lire 35 miliardi, e, dall'altro, all'individuazione (tab. F), nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1995 dalla sopra citata legge n. 493/93, pari a complessive lire 36 miliardi, in precedenza posta a carico del solo capitolo 8817/tesoro, di una quota parte pari a lire 10,341 miliardi, da destinare al finanziamento degli interventi nelle zone del Belice che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici (cap. 9051), con corrispondente riduzione a lire 25,659 miliardi di quelli finanziati dal Ministero del Tesoro (cap. 8817).

Nel corso dell'anno 1995, peraltro, per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85 lo stanziamento del cap. 8817/tesoro per l'anno finanziario 1995 pari a complessive lire 75,659 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 2.269.770.000), nonché la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 150 milioni) intendendosi ridotte di analogo ammontare le corrispondenti autorizzazioni di spesa, che passano, pertanto, - tenuto conto dell'integrazione disposta con la tab. D della legge finanziaria 1995 (+ 35 miliardi) - da complessive lire 915,06 miliardi a complessive lire 912,640 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab. F) ha confermato in lire 4,85 miliardi l'importo da iscrivere al cap. 8817 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, tenuto conto della riduzione come sopra disposta, a saldo dell'autorizzazione di spesa complessivamente recata dall'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88.

Successivamente il CIPE, con delibera n. 32/98 del 17 marzo 1998, ha provveduto a rifinanziare ulteriormente gli interventi di cui trattasi per complessive lire 227,718 miliardi, di cui lire 77,718 miliardi da iscrivere al predetto cap. 8817 per l'anno finanziario 1998 e lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, utilizzando parte delle risorse recate dalla legge n. 135/97, originariamente assegnate al Ministero dei lavori pubblici.

Per effetto del predetto rifinanziamento, l'autorizzazione di spesa complessiva destinata agli interventi di ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, viene ad incrementarsi da lire 912,640 miliardi a lire 1.140,358 miliardi.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA

1.140,358

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998

a) Impegni assunti

990,358

b) Pagamenti eseguiti

951,499

c) Residui propri

38,859

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti

==

b) Pagamenti eseguiti

==

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 432, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame, in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del Tesoro di apposita dichiarazione del Presidente della Giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992 (tab. D), è stato poi provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'art. 3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93 il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di lire 3,5 miliardi e di lire 2,7 miliardi, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a lire 446,5 miliardi per l'anno 1994 e a lire 497,3 miliardi per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a lire 446,5 miliardi, ha provveduto a rideterminare in lire 396,5 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995 la restante parte di lire 50 miliardi, integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a lire 497,3 miliardi), portandolo a complessive lire 547,3 miliardi.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a lire 447,3 miliardi con legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di lire 100 miliardi.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789 per l'anno 1995, pari a lire 447,3 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 13,419 miliardi), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 3 miliardi), intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da lire 2.973,8 miliardi a lire 2.957,38 miliardi.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di lire 97 miliardi (100 miliardi - 3 %) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di lire 196 miliardi, poi ridotto a lire 156 miliardi per lo slittamento dell'importo di lire 40 miliardi all'anno 1998 per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425.

Infine, le successive leggi finanziarie 1997, 1998 e 1999 (tabb. D), hanno disposto l'ulteriore rifinanziamento delle finalità di cui alla citata legge 236/93 per l'importo, rispettivamente, di lire 150 miliardi (1997), di lire 146 miliardi (1998) e di lire 150 miliardi (1999). In conseguenza di ciò, l'autorizzazione di spesa complessiva si è incrementata di lire 581 miliardi (+196 mld - 97 mld + 150 mld + 146 mld + 150 mld) passando da lire 2.957,38 miliardi a lire 3.502,380 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.502,38
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	3.352,38
b) Pagamenti eseguiti	3.352,38
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofea) articolo 2

Con l'articolo in questione è stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché nella provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia (cap. 8775) i seguenti contributi speciali:

lire 200 miliardi complessivi per il periodo 1991-1997, di cui:

lire 30 miliardi per l'anno 1991

lire 27 " " " 1992

lire 22 " " " 1993

La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre le successive leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno determinato, rispettivamente, in lire 19 miliardi ed in lire 7 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995, ed in lire 27 miliardi ed in lire 68 miliardi, gli importi da iscrivere per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

-b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, hanno determinato in lire 17 miliardi e lire 27 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni finanziari 1994 e 1995, ed in lire 42 miliardi e lire 79 miliardi gli importi da riferire agli anni 1996 e 1997.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775) della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente, a lire 77 miliardi (cap. 8166), a lire 10 miliardi (cap. 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive lire 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa, pari a lire 220 miliardi, è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia: lire 120 miliardi per il periodo 1991- 1997, di cui lire 10 miliardi per (comma 1) (cap. 8775) ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93, quota parte (pari a lire 110 miliardi) dell'originaria autorizzazione di spesa di complessive lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91, restando pertanto a carico del predetto cap. 8775 il solo importo di lire 10 miliardi previsto per l'anno 1991.

d) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslavia è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 è stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con legge 13 luglio 1995, n. 295 (art. 1, comma 2), le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997, prevedendo a tale scopo un'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994-1997.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 31 dicembre 1997, nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva è stata fissata al riguardo in lire 6 miliardi per l'anno 1994, lire 7 miliardi per l'anno 1995 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Da ultimo, con legge 8 aprile 1998, n. 89 (art. 3, comma 1), le medesime disposizioni sono state ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2000, con una autorizzazione di spesa aggiuntiva di complessive 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Le autorizzazioni di spesa a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, hanno trovato corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa, tenendo conto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti in bilancio per l'anno 1995 sui capitoli 8775, 8776 e 8777 hanno scontato nel corso del medesimo anno una riduzione nella misura del 3 % (pari, rispettivamente, a lire 660 milioni, a lire 690 milioni e a lire 810 milioni), che ha interessato, nella stessa misura percentuale, anche le corrispondenti proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonchè, conseguentemente, le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Per quanto riguarda, poi lo stanziamento 1997 relativo al cap. 8777, che sulla base delle proiezioni effettuate delle varie leggi finanziarie (da ultimo quella del 1996), era stato fissato in lire 79 miliardi, lo stesso, al netto della riduzione sopra ricordata (3%, pari a lire 2,37 miliardi), è stato rideterminato dalla legge finanziaria 1997 (tab. F) in lire 40 miliardi, con conseguente slittamento al 1998 della residua autorizzazione di spesa di lire 36,63 miliardi.

Inoltre, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93 (Misure di completamento della manovra di finanza pubblica), nonché di quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1996, n. 105 (Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'art. 17, comma 5, della legge 724/94), lo stanziamento di lire 8 miliardi di cui al predetto art. 14, comma 1, della legge 19/91, e successive integrazioni, iscritto sul cap. 5955 ha subito, per l'anno finanziario 1996, una riduzione di circa 321 milioni di lire, rideterminandosi in lire 7,679 miliardi, come per la proiezione per l'anno 1997, intendendosi ridotta anche la relativa autorizzazione di spesa.

In sede di approvazione del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1997 il Parlamento ha successivamente disposto una integrazione dello stanziamento del predetto capitolo, per lire 1 miliardo, che si è così determinato in complessive lire 8,679 miliardi.

Per quanto riguarda, infine, la situazione dei finanziamenti da iscrivere in bilancio nell'anno 1998 e successivi, in relazione al complesso delle norme sopra richiamate, nonché alla luce di quanto previsto dalla tab. F della legge finanziaria 1998 si evidenzia, per i capitoli di spesa interessati, la seguente situazione:

	1998	1999	2000	Totale
Cap. 5955	8,0 mld	8,0 mld	8,0 mld	24 mld
Cap. 8775	35,96 mld	--	--	35,96 mld
Cap. 8777	36,63 mld	--	--	36,63 mld

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli - V.G.)

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA 77,358

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998

a) Impegni assunti	61,358
b) Pagamenti eseguiti	61,358
c) Residui propri	==

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti	4,000
b) Pagamenti eseguiti	4,000

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli -V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	314,19
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	314,19
b) Pagamenti eseguiti	314,19
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli -V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	192,56
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	192,56
b) Pagamenti eseguiti	192,56
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb. F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100 miliardi
- anno 1994	lire	100 miliardi
- anno 1995	lire	150 miliardi
- anno 1996	lire	500 miliardi
- anno 1997	lire	1.000 miliardi
- anno 1998 e segg.	lire	1.575 miliardi
Totale	lire	3.425 miliardi

Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio per l'anno 1995 (pari a lire 150 miliardi), lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 4,5 miliardi) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 15 mld) e 1997 (- 30 mld), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che passa, di conseguenza, da complessive lire 3.870 miliardi a complessive lire 3.820.5 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab. F), peraltro ha rimodulato gli stanziamenti relativi agli anni 1996 e 1997, determinando in lire 340 mld l'importo da iscrivere al cap. 8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in lire 450 mld la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997, al netto già delle riduzione sopra indicate.

Corrispondentemente è stato determinato in lire 700 mld l'importo da iscrivere per l'anno 1998, con una autorizzazione di spesa residuale per gli anni 1999 e seguenti pari a lire 1.540 mld.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a lire 340 mld, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di lire 270 mld, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n. 162 (art. 2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n. 393), convertito in legge 25.9.96, n. 496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (lire 250 miliardi) nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (lire 20 miliardi). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di lire 70 miliardi a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 340 mld) passando da complessive lire 3.820,5 mld a lire 3.480,5 mld.

Con la tab. D allegata alla legge finanziaria 1997 è stato provveduto poi al rifinanziamento della legge 433/91, per l'anno 1997, dell'importo di lire 70 miliardi, mentre la tab. F ha di conseguenza individuato in lire 370 miliardi, in lire 500 miliardi ed in lire 700 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio sul predetto cap. 8788 per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999, determinando in lire 1.190 miliardi l'autorizzazione di spesa residuale da utilizzare negli anni 2000 e successivi.

Lo stanziamento di lire 370 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1997 ha, poi, subito, nel corso dello stesso anno, una riduzione di lire 8 miliardi per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 16 luglio 1997, n. 228.

In conseguenza di tale ulteriore riduzione, la complessiva autorizzazione di spesa per gli interventi di cui trattasi passa da lire 3.550,5 miliardi a lire 3.542,5 miliardi.

La legge finanziaria 1998 (tab. F) ha poi provveduto a rimodulare gli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1998 e 1999, determinando in, rispettivamente, lire 370 miliardi e lire 400 miliardi gli importi da iscrivere al cap. 8778 per tali anni, ed in lire 500 miliardi e lire 1.120 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per l'anno 2000 e per gli anni 2001 e successivi.

Infine, la legge finanziaria 1999 (tab. F) ha rideterminato in lire 200 miliardi ed in lire 300 miliardi gli importi da iscrivere al cap. 8778 per gli anni, rispettivamente, 1999 e 2000 in conseguenza dello slittamento da parte degli stanziamenti 1997 (-200 miliardi) e 1998 (-200 miliardi) rispetto alla modulazione prevista dalla predetta legge finanziaria 1998.

Rimane pertanto fissata in lire 1.120 miliardi la quota residuale dell'autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 2002 e successivi.

CAPITOLO 8778 - TESORO (Sicilia)

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA

— 3.542,50

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998

a) Impegni assunti	1.522,50
b) Pagamenti eseguiti	790,50
c) Residui propri	732,00

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999

a) Impegni assunti	100,00
b) Pagamenti eseguiti	<u> </u>

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 910 miliardi, per il periodo 1994-1998, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1994 e di lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).

Lo stanziamento iniziale di lire 190 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1995, ha subito, peraltro, nel corso del medesimo anno, una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 5,7 miliardi) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, passando a lire 184,3 miliardi, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (-5,7 mld) e 1997 (-5,7 mld).

L'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione, è passata, pertanto, da lire 910 miliardi a lire 892,9 miliardi.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1996 ha confermato per gli anni 1996, 1997 e 1998 gli importi determinati dalla precedente legge finanziaria 1995, tenendo conto peraltro delle riduzioni di cui sopra.

Con D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato disposto, con l'art. 3, comma 4, la riduzione dello stanziamento relativo all'anno 1996 del corrispondente capitolo di bilancio (cap. 8788) di lire 50 mld, con contestuale slittamento all'anno 1998.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1997, nel rimodulare gli stanziamenti precedentemente individuati per gli anni 1997 e 1998 dalla legge finanziaria 1996, e tenendo conto di quanto disposto dalla predetta legge n. 425/96, ha determinato in lire 100 miliardi, in lire 150 miliardi ed in lire 174,3 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio, sul cap. 8788/tesoro, per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999; importi poi confermati per gli anni 1998 e 1999 dalle successive leggi finanziarie 1998 e 1999 (tabb. F).

Il trasferimento delle risorse come sopra individuate alla regione Sardegna, ad oggi è avvenuto limitatamente alle disponibilità relative agli anni 1994 e 1995, pari a complessive lire 334,300 miliardi, in relazione a quanto disposto dal CIPE con la delibera 20 dicembre 1995, in merito al finanziamento del piano stralcio per gli stessi anni, presentato dalla medesima regione nelle more della riformulazione dell'intero programma sulla base dello stato di attuazione del precedente intervento di cui alla legge n. 268/74.

Relativamente alla quota residuale dell'autorizzazione di spesa complessivamente recata dalla legge n. 402/94, pari a lire 558,600 miliardi (892,900 - 334,300) il CIPE, con successiva delibera del 22 dicembre 1998, ne ha disposto la ripartizione tra gli interventi urgenti per lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna per gli anni 1998/99, unitamente alla quota non utilizzata del precedente finanziamento, pari a lire 24,3 miliardi, subordinandone, peraltro, l'erogazione alla completa utilizzazione delle risorse assegnate con la precedente delibera del 20 novembre 1995.

<u>CAPITOLO 8788 - TESORO</u> (Sardegna)	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	892,90
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	718,60
b) Pagamenti eseguiti	334,30
c) Residui propri	384,30
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 26 FEBBRAIO 1996, N. 74 DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 DICEMBRE 1995, N. 560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni.

Scopo della legge di cui trattasi è quella di fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi in varie regioni dell'Italia a seguito degli eccezionali eventi alluvionali manifestatisi nell'anno 1995, nonché di prevedere ulteriori interventi in favore di alcune zone del Paese colpite da precedenti eventi calamitosi.

Per quanto riguarda più specificamente gli interventi i cui finanziamenti fanno carico al Ministero del Tesoro, gli stessi derivano dall'articolo 15-bis, comma 1, con il quale è stata destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115 (ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della Comunità montana della Valnerina.

Le leggi finanziarie 1997 e 1998 (tabb. F), poi, hanno confermato in lire 3 miliardi l'importo della predetta autorizzazione di spesa da iscrivere in bilancio sul cap. 8779, rispettivamente, - per gli anni 1997 e 1998 (anno terminale).

CAPITOLO 8779 - TESORO (Umbria)

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	9,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	9,00
b) Pagamenti eseguiti	9,00
c) Residui propri	==
—	
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

LEGGE 31 DICEMBRE 1998, N. 483

Finanziamenti di interventi per opere di interesse locale

Con l'articolo 1 della legge in esame è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 24 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

In considerazione della data di entrata in vigore della legge n. 483/98 la quota relativa all'anno 1998 ha trovato iscrizione sul cap. 8774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, unitamente a quella prevista per quest'ultimo anno. Pertanto lo stanziamento iscritto sul predetto capitolo per l'anno 1999 risulta pari a complessive lire 8 miliardi .

CAPITOLO 8774 – TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	24
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1998	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==
c) Residui propri	==
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1999	
a) Impegni assunti	4
b) Pagamenti eseguiti	4

PAGINA BIANCA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Legge 15 novembre 1996, n. 579

“Conversione con modificazioni del D.L. 13 settembre 1996 n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l’accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti...”

La legge 579/96 si propone come obiettivo la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale.

In questa prospettiva, fermo restando che questa Amministrazione è tenuta ad assicurare esclusivamente il supporto tecnico nell’attività di progettazione ed esecuzione delle opere, tale legge ha autorizzato una spesa di lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998.

La suddetta somma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici.

Si rappresenta di seguito lo stato di attuazione delle pratiche per la realizzazione degli interventi previsti, con la precisazione che la rimodulazione operata rispetto al programma originario si è resa necessaria in considerazione della riduzione apportata sui residui di stanziamento, di circa 7 miliardi, a seguito della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998, recante principi e modalità di attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento:

C.C. La Spezia: realizzazione caserma agenti n. 100 posti con autorimessa	
Lavori in corso di esecuzione	L. 8.000.000.000

C.C. Genova Pontedecimo: ristrutturazione manufatto da destinare a caserma	
Progetto esecutivo in corso di redazione	L. 3.500.000.000

Scuola di formazione di Parma: realizzazione caserma agenti per n. 100 posti	
Progetto esecutivo in corso di redazione	L. 7.000.000.000

C.C. Torino “Le Vallette”: realizzazione caserma agenti per n. 300 posti con mensa, cucina e Autorimessa.	
Lavori appaltati	L. 23.094.704.000

C.R. Milano Opera: realizzazione caserma agenti per 300 posti.	
Lavori in corso di esecuzione	L. 9.000.000.000

C.C. Roma Rebibbia: realizzazione caserma agenti per 100 posti, autorimessa e autofficina	
Progetto esecutivo in corso di redazione	L. 10.000.000.000

C.C. Palermo Pagliarelli: realizzazione caserma agenti per 100 posti, ufficio traduzioni, autoparco.

Progetto esecutivo in corso di redazione L. 8.000.000.000

C.C. Bari: realizzazione caserma agenti

Lavori ultimati L. 800.000.000

C.C. Ragusa: realizzazione caserma e autorimessa.

Progetto esecutivo in corso di redazione L. 3.000.000.000

Disponibilità per integrazioni e assestamenti L. 1.605.296.000

Legge 27 dicembre 1997, n. 450 (Finanziaria 98)

Tale Legge ha autorizzato per il triennio 1998/1999/2000 una spesa complessiva di 348.390 milioni di lire, per il completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena.

Lo stanziamento disponibile per l'anno 1998 è risultato di lire 150.000 milioni. Con il Decreto Interministeriale del 26 novembre 1998 "Variante al programma di edilizia penitenziaria" - pubblicato sulla G.U. n. 80 del 7 aprile 1999 - è stato rimodulato il programma degli interventi, al fine di garantire l'esecuzione di opere ritenute fra le più urgenti.

Per quanto concerne lo stato di attuazione a tutto il 1998, si rimanda a quanto sarà illustrato dal competente Dicastero dei LL.PP. il cui finanziamento ricade nello stato di previsione che lo riguarda.

Legge 30 dicembre 1997 n. 458 "Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia"

Tale legge ha destinato alla Amministrazione penitenziaria un finanziamento di complessive lire 21.000 milioni, ripartite nel triennio 1997/1998/1999 in ragione di lire 7.000 milioni annui, per la realizzazione di interventi di edilizia penitenziaria presso la III casa Circondariale di Roma Rebibbia e la Casa Lavoro di Castelfranco Emilia

Nel corso dell'anno 1998 è stato possibile impegnare soltanto lire 8 673.000 000 per la realizzazione dei lavori per la Casa Lavoro di Castelfranco Emilia, mentre si è reso necessario procrastinare l'appalto dei lavori di Roma – Rebibbia.

La stessa legge ha previsto per l'anno finanziario 1997, per il capitolo 7001, uno stanziamento di competenza di lire 35.000.000.000 e di lire 57.850.000.000 per gli esercizi successivi 1998 e 1999.

Poiché detta legge è stata pubblicata nei primi giorni del 1998, lo stanziamento originario di lire 35.000.000.000, previsto per il 1997, si è aggiunto allo stanziamento recato per il 1998, per un ammontare complessivo disponibile di lire 92.850 000 000.

Inoltre all'inizio dell'esercizio 1998 il capitolo 7001 presentava residui di stanziamento per l'anno 1997 pari a lire 10.083.000.000.

Di conseguenza si è reso necessario utilizzare la somma residui 1997 sino al suo esaurimento, facendo gravare sulla stessa alcuni impegni assunti nel corso dell'anno.

Parimenti tale legge ha previsto per la Giustizia Minorile nel triennio 1997 – 1999 un finanziamento annuale di lire 15 miliardi per complessive lire 45 miliardi, affluito sul Cap. 8601.

L'Amministrazione minorile a tutt'oggi ha assunto impegni, in termini di competenza, per L. 20,5 miliardi di cui 10,5 miliardi destinati a completamento di lavori di ristrutturazione del fabbricato demaniale "Malaspina" di Palermo con la realizzazione di un Centro Polifunzionale e 10 miliardi per lavori di ristrutturazione del complesso demaniale di Catanzaro per la realizzazione di un Centro Polifunzionale.

La restante quota di finanziamento, pari a 24,5 miliardi, sarà destinata, secondo le attuali previsioni, per lavori di ristrutturazione del complesso demaniale "Il Pratello" sede dei Servizi e degli Uffici Giudiziari minorili di Bologna (lire 8 miliardi); acquisto di un immobile da destinare a sede dei Servizi e degli Uffici giudiziari minorili di Bari (lire 9 miliardi); realizzazione di varianti sull'immobile destinato a sede dei Servizi e degli Uffici giudiziari minorili di Venezia – Mestre (Lire 5 miliardi); acquisto e/o ristrutturazione di un fabbricato da destinare a sede dei Servizi e degli Uffici giudiziari minorili di Genova (lire 2,5 miliardi).

La stessa legge all'art. 3 comma 3 ha previsto il potenziamento del sistema informativo e la realizzazione di aule informatiche didattiche. Le somme sono state impegnate per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano triennale per l'informatica 1998 – 2000 dedicati ai diversi sistemi informativi operanti nei settori dell'Amministrazione (S.I. Amministrazione Centrale, S.I. Giustizia Penale, S.I. Giustizia Civile, S.I. del Casellario Giudiziale, S.I. Amministrazione Penitenziaria, S.I. Giustizia Minorile, Corte di Cassazione) e per l'adeguamento tecnologico delle attrezzature.

Si rimette di seguito la situazione contabile concernente lo stato di attuazione al 31.12.1998 del capitolo 7013 direttamente interessato dalla legge.

Capitolo 7013

Impegni assunti nel 1998 c/competenza

L/mil 22 870

Impegni assunti nel 1998 c/res.di stanz.	L/mil. 18.217
Impegni per OA c/competenza	L/mil. 30.894
Impegni assunti per OA c/res.di stanz.	L/mil. 9.120
Pagamenti c/competenza effettuati nel 1998	L/mil. 23.240
Pagamenti c/residui effettuati nel 1998	L/mil. 42.552
Economie realizzate nel 1998	L/mil. 22
Residui al 31.12.1998	L/mil. 73.236

Legge 30 luglio 1996, n. 400 per l'esecuzione di infrastrutture informatiche nell'ambito del progetto della "Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione"

Tale legge ha riguardato più da vicino il progetto, inserito nel Piano Triennale 1999 – 2001, della Cooperazione della rete unitaria della Pubblica Amministrazione promossa dall'AIPA che propone una cooperazione tra i sistemi informativi del Ministero di Grazia e Giustizia e quelli dell'INPS, dell'INAIL, dei Comuni e delle Camere di Commercio. Si rimette di seguito la situazione contabile concernente il capitolo 7014 direttamente interessato.

Capitolo 7014

Impegni assunti nel 1998 c/competenza	L/mil. 0
Impegni assunti nel 1998 c/residui di stanz.	L/mil. 4.041
Pagamenti c/competenza effettuati nel 1998	L/mil. 0
Pagamenti c/residui effettuati nel 1998	L/mil. 113
Economie realizzate nel 1998	L/mil. 0
Residui al 31.12.1998	L/mil. 10.237

**Legge 3 agosto 1998, n. 300 “Finanziamento dei progetti coordinati
dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del
processo di ricostruzione dell’Albania”**

Tale legge ha autorizzato una spesa pari a lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti di intervento predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal Commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economico dell’Albania.

In tale ambito, alla amministrazione penitenziaria, è stata attribuita la somma di lire 13.500.000.000 per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie.

Per la realizzazione delle spese di che trattasi è stato all’uopo istituito il capitolo di spesa 7052 “Spese relative alla organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione delle strutture edilizie volte a proseguire il processo di ricostruzione dell’Albania”.

Legge di bilancio 23 dicembre 1998 n. 454

Tale legge ha autorizzato, sui capitoli per investimento 8600, 7004, 8605, 8676, la spesa complessiva di lire 130.442.618.270.

Successivamente alla delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di conservazione dei residui di stanziamento, a norma dell’art. 2 del Decreto legislativo 279/97, l’amministrazione ha potuto disporre dell’ulteriore somma di lire 51.989.668.270.

Capitolo 8600 (competenza e residui)

Sono stati assunti impegni per l’attività contrattuale svolta da questa Amministrazione Centrale, in conto competenza, per lire 31.659.730.000, ed in conto residui es. 95-96-97 per lire 16.450.894.544.

Sono state effettuate assegnazioni, in favore dei Provveditorati Regionali per l’attività decentrata nei limiti di spesa di competenza dei Funzionari Delegati, per lire 328.308.840 in conto competenza e lire 1.492.087.000 in conto residui 96/97.

Capitolo 8600 (cassa competenza e residui)

Sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di lire 34 586 957.625, di cui lire 23.234.046.525 destinati ai Provveditorati alle OO.PP. per impegni contrattuali da questi assunti in delega, ai sensi dell'art. 17, comma 23 della legge 67/88

Capitolo 7004 (competenza e residui)

Sono stati assunti impegni per l'attività contrattuale svolta da questa Amministrazione Centrale, in conto competenza, per lire 8.054.894.348

Sono state effettuate assegnazioni, in favore dei Provveditorati Regionali per l'attività decentrata nei limiti di spesa di competenza dei Funzionari Delegati, per lire 13.530.743.678 in conto competenza e lire 2.303.070.868 in conto residui 96 e 97

Capitolo 7004 (cassa competenza e residui)

Sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di lire 1.713 469.610 relativamente ad impegni contrattuali assunti dall'Amministrazione Centrale in esercizi pregressi.

Sono state effettuate assegnazioni in termini di cassa, in favore dei Provveditorati Regionali per l'attività decentrata nei limiti di spesa di competenza dei Funzionari Delegati, per lire 25.788.208.301.

Capitolo 8605 (competenza e residui)

Sono stati assunti impegni per l'attività contrattuale svolta da questa Amministrazione Centrale, in conto competenza, per lire 2.779.335 583 ed in conto residui 96 e 97 per lire 11.830.057.440.

Sono state effettuate assegnazioni in favore dei Provveditorati Regionali, per l'attività decentrata, relativamente a lire 4.976.685.695.

Capitolo 8605 (cassa competenza e residui)

Sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di lire 6 966 729.420 relativamente ad impegni contrattuali assunti in esercizi pregressi.

Capitolo 7006 (competenza e cassa)

E' stata reiscritta in bilancio la somma di lire 1.053.489.000 per pagamenti diretti alle ditte richiedenti in relazione ad impegni contrattuali assunti dai Provveditorati alle OO.PP. per somme dichiarate perente.

Capitolo 8676 (competenza e residui)

Sono stati assunti impegni per l'attività contrattuale svolta da questa Amministrazione Centrale, in conto competenza, per lire 525.930.330 ed in conto residui 96 e 97 per lire 202.270.800.

Sono state effettuate assegnazioni, in favore dei Provveditorati Regionali per l'attività decentrata nei limiti di spesa di competenza dei Funzionari Delegati, per lire 14.313.653.310.

Capitolo 8676 (cassa competenza e residui)

Sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di lire 1.713.469.610 relativamente ad impegni contrattuali assunti in esercizi pregressi.

Sono state effettuate assegnazioni in termini di cassa, ai Provveditorati Regionali, per pagamenti eseguiti dai Funzionari Delegati per un importo complessivo di lire 12.566.403.630.

A	B	C	D	E	F
1	CAPITOLO 7001				
2	ANNO 1998				
3					
4	Residui bilancio 1997				10.083.000.000
6	Competenza 1998		20.152.800.000		
8	Fondi 1998 (ex L. n. 458/97)				92.850.000.000
10	-Variazione compensativa		12.500.000.000		
11	Totale		7.652.800.000		102.933.000.000
12					
13	Nr./Data	Contratto	Assegnazione	Impeg./res. 97	Impegni/Cp
14					
15	n. 2 15/1/98		Prov. to Bologna - Consolidamento copertura Tribunale di Parma	50.441.630	
16	n. 3/201	Miniucchi - Passarelle ferro - Piazza Cavour		145.418.820	
17	n. 9/401	Edilpan Roma - Tetto Dna		271.697.230	
18	n. 10/151	Tre.t Srl - Pittura Trib. Civile		46.216.170	
19	n. 13/101	Trilli Costruz. - Infiltrazioni Corpi Reato - Trib. Penale		114.252.620	
20	n. 25/152	Calterm - Lavori ristrutturazione varie stanze Tribunale Civile		63.230.830	
21	n. 27 3/3/98		Prov. to Palermo - Aula Trapani	4.755.000	

A	B	C	D	E	F
Nr./Data	Contratto	Assegnazione	Impeg./res. 97	Impegni/Cp	Impegni L. spesa
22	n. 29 9/3/98	Prov. to Lazio - Roma - Via Damiata (L. spesa n. 458/97)			4.574.809.250
23	n. 30 9/3/98	Prov. to Lazio - Roma - Costruzione Unep (L. spesa n. 458/97)			8.000.000.000
24	n. 32 11/3/98	Prov. to Lazio - Roma - Palazzaccio (L. spesa n. 458/97)			10.000.000.000
25	DD 35/98 Riconoscimento debito Loni Silvio Srl			86.602.150	
26	28/3	Prov. Bologna Tribunale Pavia - Ripristino Cornicione (L. spesa n. 458/97)			50.449.310
27	8/4	Prov. Torino Realizzaz. due aule loc. "le Vallette" (L. spesa n. 458/97)			12.164.250
28	21/4	Prov. Lazio DD55/98 Trib. Penale di Roma (completamento)		3.563.040.390	
29	21/5	Prov. Lazio DD n. 64 Trib. Penale - Lavori adeguamento 2°-3°-4°-5° e 6° piano	157.056.390		
30	DD n. 66 Accertamento di spesa impresa ICLA			86.298.760	
31	DD n. 70 - Solartec Alto di cotto G.C. costruzione parcheggio Corte Appello P.le Clodio		399.558.340		

	A		B		C		D		E		F	
	Nr./Data		Contratto		Assegnazione		Impeg./res. 97		Impegni/Cp		Impegni L. spesa	
13			Loni - Contratto n. 103									
32	8/6		Ristrutturazione di due locali ricavati dal corridoio e anticamera del Presid. Tribun. Penale di Roma				9.153.560					
33	23/6				Prov.to Bologna - Serramenti esterni ed interni Tribunale di Parma		50.000.000					
34					Prov.to Bologna Caduta frammenti cornice Procura Repub. presso Tribunale di Parma		44.000.000					
35	10/6				Prov.to Lazio - Lavori straordinaria manutenzione Tribunale di Rieti		425.164.960					
36	6/7				Prov. Firenze Buontalenti (interessi legali e noratori Faesulæ) DD n. 86		27.978.110					
37					Prov. Milano Procura Repub. c/o Tribunale (impianto climatiz locali archivio) DD n. 88		142.100.000					
38	3/7				DD n. 90 Riconoscimento debito Fantacci P. Giustizia di Piazza Cavour		28.149.000					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A	B	C	D	E	F
Nr./Data	Contratto	Assegnazione	Impeg./res. 97	Impegni/Cp	Impegni L. spesa
13					
39	4/8	DD n. 98 Prow.to OO.PP. Bari - sopraelevazione Palazzo di Giustizia (pagamento interessi)		13.290.740	
40	7/8	Riconoscimento debito Miniucchi creazione stanza 5° piano	9.369.090		
41	10/8/98	Atto di cottimo - De Santis - infiltrazioni Pretura Civile	398.344.420		
42	10/8/98	Atto di cottimo - Solartec - ristrutturazione Via Lepanto (Fallimentare)	373.234.610		
43	10/8/98	Atto di cottimo - Saponi - Opere murarie Via Lepanto	401.011.330		
44	10/8/98	Atto di cottimo - Rirap - D n 113 controsoffittature Via Lepanto	398.001.930		
45	5/8/98	Prow OO.PP. Lazio - Roma - Ristrutturazione Tribunale di Rieti (maggiori spese)		12.295.310	

Nr./Data	A	B	C	D	E	F
	Nr./Data	Contratto	Assegnazione	Impeg./res. 97	Impegni/Cp	Impegni L. spesa
46	17/9/98		Prov.to Milano - Adeguamento norme di sicurezza e antincendio Tribunale di Pavia		74.000.000	
47	22/9/98	Fercoge Srl - D 130 - Lavori suddivisione stanza n. 306 - 3° piano - Corte Appello Via Varisco		13.199.796		
48	24/9/98	Realizzazione Camera Consiglio per Aula 8ª Gip Tribunale Penale Impresa Loni			16.115.360	
49	21/9/98	Atto di cottimo - D n. 134 - ditta Icer Sas - Lavori di controsoffittatura e tinteggiatura corridoi, sistemaz. impianti telefonici Procura Repubblica		344.724.440		
50	"	Atto di cottimo - D n. 135 - ditta Dibieffe - Opere murarie e di adeguamento antincendio per adattamento immobile di Via Silvestri n. 241, da adibire a sede Ispettorato Generale		388.949.480		
51	"	Atto di cottimo - D n. 136 - ditta Solartec - Lavori di consolidamento e sarcitura lesioni presso edifici di Via Lepando e V.le G. Cesare		356.777.140		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	A	B	C	D	E	F
	Nr./Data	Contratto	Assegnazione	Impeg./res. 97	Impegni/Cp	Impegni L. spesa
13						
52	3/10/98		Prov.to Bologna - D. n. 141 Pag. interessi moratori - Lavori Parnia		4.018.700	
53	"	Atto di cottimo D n. 143 - De Santis - Lavori di ristrutturazione facciate lato "appendice" Via Milizie / Via Lepanto		400.246.560		
54	"	Atto di cottimo D n. 144 - CAEBA Srl - Lavori murari e di completamento nei locali "appendice" Via Milizie/Lepanto		398.882.600		
55	"	Atto di cottimo D n. 145 - RITAP Srl - Controsoffittatura e finitura edificio locali "appendice" Via Milizie/Lepanto		399.895.510		
56	7/10/98		Prov.to Napoli S. M. Capua Vetere Aula Bunker D n. 146	2.350.000.000		
57	14/10/98		Prov.to Lazio - D n. 150 - Latina Ristrutt. 7 locali sezioni stralcio	215.000.000		
58	9/10/98	TEO S.r.l. - Tinteggiatura sala corsi Notariato D n. 148		107.069.870		

	A		B		C		D		E		F	
	Nr./Data		Contratto		Assegnazione		Impeg./res. 97		Impegni/Cp		Impegni L. spesa	
13			Loni - Contratto n. 105 - Infiltrazioni d'acqua segreteria Penale della Procura della Repubblica (1° piano) Tribunale Penale				22.729.210					
59	12/10/98		Atto di coltismo - D n. 158 Solartec Srl - Lavori di demolizione e strutture in c.a. locali appendice Via Lepanto/Via Milizie				400.677.920					
60	29/10/98											
61	28/10/98		O.A. Ciardulli Atto di coltismo D n. 162 - Loni Silvio - Lavori di ristrutturazione manufatto per ricovero bobine magnetiche Tribunale Penale di Roma						300.000.000			
62	2/11/98		Atto di coltismo D n. 164 - Emmegi Srl - Lavori fornitura e posa in opera di infissi locali appendice Via Milizie/Via Lepanto				397.151.060					
63	5/11/98						399.137.870					
64	7/11/98				Prov.to Lazio - Tribunale di Rieti - D n. 166 lavori di completamento				2.274.160			
65	7/11/98		D 167 Rettifica per pagamento ICLA				85.514.230					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A	B	C	D	E	F
Nr./Data	Contratto	Assegnazione	Impeg./res. 97	Impegni/Cp	Impegni L. spesa
66	Atto di cottimo D 168 - FIRE Srl - - pavimentazione celle detenuti P.le Clodio 13/11/98		297.342.770		
67	Atto di cottimo D 169 - IGIT Srl - - lavori di adeguamento condiz. e climatizzaz. locali appendice 17/11/98		390.873.390		
68	Atto aggiuntivo Notariato D n. 17/1/98 lavori sarcitura lesioni e rifacimento intonaci Teo Srl 18/11/98		136.773.260		
69					
70					
71					
72					
TOTALE			9.968.066.846	4.853.947.870	22.637.422.810

	A	B	C	D	E	F
13	Nr./Data	Contratto	Assegnazione	Impeg./res. 97	Impegni/Cp	Impegni L. spesa
74						
75						
76						
	Rest residui					
77	97	114.933.154				
	Rest					
78	Comp./ 98	2.798.852.130				
	Rest Legge					
79	spesa	70.212.577.190				
80						

tab.F-es.98

*Legge 27 dicembre 1997 n. 450 (legge finanziaria 1998)**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*

estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per settori di intervento	1998	1999	2000
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1986) art.7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (lavori pubblici: cap. 8404)	150.000	100.000	98.390
Totale	150.000	100.000	98.390

D.L. n. 479/96, convertito con modificazioni, dalla legge 579/96: Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria (lavori pubblici: cap. 8424)	27.000		
TOTALE GENERALE	177.000	100.000	98.390

art.2, comma 8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi e valere sulle autorizzazioni medesime.

D.L.449/96 "Misure di completamento della manovra di finanza pubblica" (reiterazione del D.L.30.12.95, n. 565): opera una riduzione complessiva del 2% sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 1997-1998.

D.L.323/96 convertito con legge 425/96 " Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica": la riduzione di lire 50.000 milioni operata sugli stanziamenti dell'anno 1996 risulta proiettata nel 1998.

La legge 662/96 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ha apportato agli stanziamenti una riduzione del 2% agli stanziamenti totali (L. 8.692 milioni) già proiettati in bilancio.

ISTITUTO: CASALAVORO CASTELFRANCO EMILIA

OGGETTO LAVORI: Lavori di ristrutturazione edile conservativa e di realizzazione degli impianti dell'edificio "Ex Falegnameria" (Finanziamento Legge 30/12/97 n. 458)

DITTA: SED s.r.l.

CONTRATTO: n. 4014 del 24/12/98 - appalto concorso - CAP.8600 res.'97

	DATA	N° PROV.TO IMPORTO	IMPEGNO	PAGAMENTO	SALDO
D.M. approvazione/impegno lire	30/12/98	611981	3.655.374,960		3.655.374,960
Polizza fidejussoria Old Saxons s.p.a. Assicurazioni lire	28/12/98	600485 332.306,814			3.655.374,960

ISTITUTO CASA LAVORO CASTELFRANCO EMILIA

OGGETTO LAVORI: Lavori di ristrutturazione e realizzazione degli impianti dell'edificio "Ex Cubicolare" - (Finanziamento legge 30 dicembre 1997 n.458)

DITTA: FRASA s.r.l.

CONTRATTO: n. 4020 del 30/12/98 -appalto concorso - CAP.8600

	DATA	N° PROV.VO IMPORTO	IMPEGNO	PAGAMENTO	SALDO
D.M. approvazione/impegno lire	30/12/98	612092	5.017.602.810		5.017.602.810
esercizio provenienza fondi lire	1997	3.344.625.040			5.017.602.810
esercizio provenienza fondi lire	1998	1.672.602.810			5.017.602.810
Polizza fidejussoria Sic Assicurazioni lire	23/12/98	DE:73345 456.111.622			5.017.602.810

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

Variazioni di Bilancio
Legge n.384 "Assesamento bilancio"
Provvedimenti legislativi vari

CAP	DENOMINAZIONE	COMPETENZA (1)	CASSA (2)	COMPETENZA (3)	CASSA (4)
5.1.	SPESE CORRENTI				
5.1.1.0.	Funzionamento				
5.2.	SPESE IN CONTO CAPITALE				
5.2.1.1.	Edilizia di servizio				
7004	ACQ.INSTAL.STRUTT.E IMPIANTI	25.286.150.000	28.500.000.000	(13.264.000)	0
7004	RESIDUI es. '96-97	11.643.019.735			
	TOTALE	36.929.169.735	28.500.000.000	(13.264.000)	0
7006	ACQ.ADATT.MANUT.RISTRUT.IMM.			1.053.489.000	1.053.489.000
	TOTALE	0	0	1.053.489.000	1.053.489.000
7052	ORGAN.COSTRUZ.IMM. ALBANIA	13.500.000.000	13.500.000.000	0	0
	TOTALE	13.500.000.000	13.500.000.000	0	0
8600	ACQ.INSTAL.MANUT. STRUTTURE	20.152.800.000	32.000.000.000	14.275.477.000	14.375.477.000
8600	RESIDUI EX 7001es. '95-96-97	19.284.280.280			
	TOTALE	39.437.080.280	32.000.000.000	14.275.477.000	14.375.477.000
	TOTALE 5.2.1.1.	89.866.250.015	74.000.000.000	15.315.702.000	15.428.966.000
5.2.1.2.	Attrezzature e impianti				
8605	ACQ.MEZZI TRASP.E RIELAB.TECN.	6.670.000.000	10.150.000.000	0	5.045.400.000
8605	RESIDUI EX 7005 es. '96-'97	16.768.858.570			
	TOTALE	23.438.858.570	10.150.000.000	0	5.045.400.000
8676	ACQ.BENI,MACCH,ATTREZ.SISTEMI	12.844.000.000	13.000.000.000	0	0
8676	RESIDUI EX 7010 es. '95-96-97	4.293.509.685			
	TOTALE	17.137.509.685	13.000.000.000	0	0
	TOTALE 5.2.1.2	40.576.368.255	23.150.000.000	0	5.045.400.000
	TOTALE GENERALE capitoli in c/c.	130.442.618.270	97.150.000.000	15.315.702.000	20.474.366.000

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITEN
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

Ufficio Centrale del Dem. e Servizi									
CAP	DENOMINAZIONE	SALDO		CASSA		COMPETENZA		DD.D.G.	
		SALDO	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	DD.D.G.	PP.RR.A.P.		
5.1.	SPESE CORRENTI							PP.RR.A.P.	DD.D.G.
	5.1.1.0. Funzionamento							OO.AA. ai FF.DD.	OO.AA. ai FF.DD.
5.2.	SPESE IN CONTO CAPITALE							ISTITUTI	ISTITUTI
	5.2.1.1. Edilizia di servizio								
7004	ACQ.INSTAL.STRUTT.E IMPIANTI	25.272.886.000		28.500.000.000		13.530.743.678			25.788.208.30
7004	RESIDUI es. '96-97	11.643.019.735		0		2.303.070.868			
	TOTALE	36.915.905.735		28.500.000.000		15.833.814.546			25.788.208.301
7006	ACQ.ADATT.MANUT.RISTRUT.IMM.	1.053.489.000		1.053.489.000					
	TOTALE	1.053.489.000		1.053.489.000		0			0
7052	ORGAN.COSTRUZ.IMM. ALBANIA	13.500.000.000		13.500.000.000					
	TOTALE	13.500.000.000		13.500.000.000		0			0
8600	ACQU.INSTAL.MANUT. STRUTTURE	34.428.277.000		46.375.477.000		328.308.840			2.194.820.950
8600	RESIDUI EX 7001es. '95-96-97	19.284.280.280		0		1.492.087.000			
	TOTALE	53.712.557.280		46.375.477.000		1.820.395.840			2.194.820.950
	TOTALE 5.2.1.1.	105.181.952.015		89.428.966.000		17.654.210.386			27.983.029.251
5.2.1.2. Attrezzature e impianti									
8605	ACQ.MEZZI TRASP.E RIELAB.TECN.	6.670.000.000		15.195.400.000		69.200.000			4.976.685.695
8605	RESIDUI EX 7005 es. '96-'97	16.768.858.570		0		4.907.485.695			
	TOTALE	23.438.858.570		15.195.400.000		4.976.685.695			4.976.685.695
8676	ACQ.BENI,MACCH.ATTREZ.SISTEMI	12.844.000.000		13.000.000.000		11.222.414.430			12.566.403.630
8676	RESIDUI EX 7010 es. '95-96-97	4.293.509.685		0		3.091.238.880			
	TOTALE	17.137.509.685		13.000.000.000		14.313.653.310			12.566.403.630
	TOTALE 5.2.1.2	40.576.368.255		28.195.400.000		19.290.339.005			17.543.089.325
TOTALE GENERALE capitoli in c/c.									
		145.758.320.270		117.624.366.000		36.944.549.391			45.526.118.576

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITEN
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAP	DENOMINAZIONE	IMPEGNI CONTRATTUALI	PAGAMENTI CONTRATTI	IMPEGNI assunti AL 31.12.1998	SALDO	SALDO
5.1.	SPESE CORRENTI	COMPETENZA (9)	CASSA e Residui (10)	(11)	COMPETENZA (12)	CASSA (13)
5.1.1.0.	Funzionamento					
5.2.	SPESE IN CONTO CAPITALE					
5.2.1.1.	Edilizia di servizio					
7004	ACQ.INSTAL.STRUTT.E IMPIANTI	8.054.894.348	1.713.469.610	584.190.750	3.103.037.224	998.322.089
7004	RESIDUI es. '96-97	0	0		9.339.948.867	0
	TOTALE	8.054.894.348	1.713.469.610	584.190.750	12.443.006.091	998.322.089
7006	ACQ.ADATT.MANUT.RISTRUT.IMM.	1.053.489.000	1.053.489.000	0	0	0
	TOTALE	1.053.489.000	1.053.489.000	0	0	0
7052	ORGAN.COSTRUZ.IMM. ALBANIA	0	0	13.500.000.000	0	13.500.000.000
	TOTALE	0	0	13.500.000.000	0	13.500.000.000
8600	ACQU.INSTAL.MANUT. STRUTTURE	31.659.730.524	34.586.957.625		2.440.237.636	9.593.698.425
8600	RESIDUI EX 7001es. '95-96-97	16.450.894.544	0	1.314.110.000	27.188.736	0
	TOTALE	48.110.625.068	34.586.957.625	1.314.110.000	2.467.426.372	9.593.698.425
	TOTALE 5.2.1.1.	57.219.008.416	37.353.916.235	15.398.300.750	14.910.432.463	24.092.020.514
5.2.1.2.	Attrezzature e impianti					
8605	ACQ.MEZZI TRASPE E RIELAB.TECN.	2.779.335.583	6.956.729.420	502.000.000	3.319.464.417	3.251.984.885
8605	RESIDUI EX 7005 es. '96-'97	11.830.057.440	0		31.315.435	0
	TOTALE	14.609.393.023	6.966.729.420	502.000.000	3.350.779.852	3.251.984.885
8676	ACQ.BENI,MACCH.ATTREZ.SISTEMI	525.930.330	74.596.370		1.095.655.240	359.000.000
8676	RESIDUI EX 7010 es. '95-96-97	202.270.800	0		1.000.000.005	0
	TOTALE	728.201.130	74.596.370	0	2.095.655.245	359.000.000
	TOTALE 5.2.1.2	15.337.594.153	7.041.325.790	502.000.000	5.446.435.097	3.610.984.885
	TOTALE GENERALE capitoli in c/c.	72.556.602.569	44.395.242.025	15.900.300.750	20.356.867.560	27.703.005.399

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO: 8676 ES. FIN.: 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI (6)
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
s.n.	16/11/98	fornitura di n. 10 apparecchi fax	16.394.400		Ditta Tantari lettera contratto del 16/10/98
		Sub- Totale a)	16.394.400	0	
		(b) gestione D.A.P.			
8	12/2/98	fornitura in opera di apparecchiature metalliche	39.405.720		Ditta All Metal s.r.l. cont. del 11/2/98
	16/7/98	fornitura in opera di apparecchiature metalliche		39.405.720	Ditta All Metal s.r.l. cont. del 11/2/98
14	29/5/98	fornitura di una tagliarime automatica	27.027.000		Ditta Pigigraf s.r.l. cont. del 26/5/98
	3/10/98	forn. ra di una tagliarime automatica		27.027.000	Ditta Pigigraf s.r.l. cont. del 26/5/98
16	5/6/98	fornitura di nn. 4 classif. tori, 8 armadi, 9 polt. ne	8.163.650		Ditta Sicmau s.r.l. cont. del 2/6/98
	28/10/98	fornitura di nn. 4 classif. tori, 8 armadi, 9 polt. ne		8.163.650	Ditta Sicmau s.r.l. cont. del 2/6/98
18	15/6/98	fornitura n. 1 studio dire. le. n. 3 studi per funz. ri	15.434.670		Ditta Stildata cont. del 12/6/98
19	15/7/98	sostituzione n. 65 asciugamani elettrici	18.918.900		Ditta Minerva Elettronica cont. del 9/7/98
23	1/12/98	manut. straordinaria imp. antincendio	351.847.580		Ditta Air Fire s.r.l. cont. del 30/11/98
25	10/12/98	fornitura di arredi	48.738.410		Ditta M.I.M. s.p.a. cont. del 9/12/98
		Sub- Totale b)	509.535.930	74.596.370	
		TOTALE GENERALE	525.930.330	74.596.370	

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 8676 ex 7010 res.95,96,97. ES. FIN.: 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
594076	17/07/98	Fornitura e posa in opera di attrezz. ture ed arredi per mensa	202.270.800		(6) Ditta Electrolux Zanussi cont. del 18/5/98 res. '97
		TOTALE	202.270.800	0	

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 8600 ES. FIN. : 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI (6)
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
589953	28/05/98	C.C. LA SPEZIA- ristruttur. della "sez. Penale"	394.382.995		
591966	28/05/98	C.R. REBIBBIA- realizzazione caserma		119.644.270	D.M. 591312 interessi relativi all' 8° S.A.L.
591312	28/05/98	C.R. REBIBBIA- realizzazione caserma	119.644.270		interessi per tardato pag.to sull' 8° S.A.L.
589167	28/05/98	C.R. PADOVA- sistemazione manto di copertura	222.300.000		
591131	28/05/98	NOTO -carcere cell.-realizz. cavedio orizzontale	340.000.000		
592242	11/06/98	C.C. NAPOLI- ristruttur. e adeg. pad. Milano		39.997.800	D.M. 650388 del 28/12/95
593071	23/05/98	C.C. NAPOLI- ristruttur. e adeg. pad. Milano		800.000.000	D.M. 650388 del 28/12/95
595708	17/07/98	C.R. PADOVA- manto di copertura	22.230.000		
595558	17/07/98	C.C. NAPOLI- adeg.to antisismico pad. Milano		250.000.000	D.M. 650388 del 28/12/95
595141	23/07/98	Sc. V. di BRAVA-opere di edilizia giudiziaria	1.422.448.225		D.M. 595141
595142	23/07/98	Sc. V. di BRAVA-opere di edilizia giudiziaria		1.422.448.225	
596952	23/07/98	C.C. PADOVA- rifacimento del manto di copertura		118.470.000	D.M. 638162 del 14/11/96
597330	23/07/98	P.R.A.P. TORINO- ristruttur. del Ferranti Aporti			
598801	06/08/98	C.R. MILANO O.-installazione poligono di tiro		108.000.000	D.M. 600630 del 25/11/97
598800	06/08/98	C.C. PALERMO P.- installazione poligono di tiro		108.000.000	D.M. 600629 del 25/11/97
596284	06/08/98	C.R. MILANO O.-fornitura di un poligono di tiro		312.000.000	D.M. 600630 del 25/11/97
598407	06/08/98	C.C. PALERMO P.- fornitura di un poligono di tiro		3.180.000.000	D.M. 600629 del 25/11/97
599951	01/10/98	C.C. S.M.M. VENEZIA-ristrutt.spaccio e sala conv.	657.380.000		Perizia del Maq alle Acque di Venezia n 10555/98
605394	04/11/98	Sc. V. di Brava- lavori edili	919.091.290		
595141	04/11/98	Sc. V. di Brava- lavori edili		919.091.290	D.M. 605394 del 4/11/98
607215	12/11/98	C.C.S.M.M. Venezia-ristrutt. Reparto braccio ds.		467.526.500	D.M. 570213 del 30/7/97
		M.Tesoro reiscrizione in bilancio rif. 181984 del 19.11.98	63.265.000		Creditori pagato direttamente dalla R.G.S.
		M.Tesoro reiscrizione in bilancio rif. n. 3194del 9.9.98	248.947.000		creditori Prof. Migliore e Triscivoglio- Pagato da R.G.S.
		M.Tesoro reiscrizione in bilancio rif. n. 5864 del 2.12.98	53.488.900		Ditta Sarappalli s.p.a.- Pagato da R.G.S.
		Sub-totale A)	4.717.382.230	23.234.046.525	
578330	13/01/98	C.C. BARI- realizzazione impianto idrico		103.458.300	Ditta Edilit cont. del 10/7/96 5° rata di acc. res. '96
601984	13/01/98	C.C. L. TINA - lav. di sopraelevazione locali		110.660.000	Ditta G.R.M. cont. del 14/7/97 1° rata di acc. res. '96
581552	13/02/98	C.C. L. TINA - sopraelevazione locali		130.680.000	Ditta G.R.M. cont. del 14/7/97 2° rata di acc. res. '96
585198	23/03/98	C.C. LATINA-sopraelev. locali adibiti a mensa		110.880.000	Ditta G.R.M. C. cont. del 14/7/97 3° rata acc. res. '96
587053	02/04/98	C.R. ALGHEROQ realizz. sale colloqui		327.239.430	Ditta SED cont. del 6/1/97 saldo res. '97
587501	14/04/98	C.R. ALGHERO -cab.MT/BT e inst. imp. idrico		323.987.090	Ditta Sed cont. del 24/11/97 saldo res. '97

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 8600 ES. FIN. : 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
611980	30/12/98	C.C. ANCONA - ordinaria e straordinario manutenzione	3.203.414.330		Ditta Vasile contr. n. 4016 del 28/12/98
s.n.	30/12/98	C.C. MILANO S.V. - ristruttur. 3° raggio	7.894.456.500		Ditta C. Angelico, S.A. PRO. contr. 4018 del 29/12/98
612092	30/12/98	C. L. CASTELFRANCO E. - ristruttur. "ex-cubicolare"	1.672.602.810		Ditta Frasa contr. 4020 del 30.12.98 - (autorizz. L. 458/97)
		Sub-totale B)	26.585.958.424	11.167.543.370	
		(c) gestione D.A.P.			
13	22/05/98	imp. di rinnovo aria e rilevazione miscele esplosive	111.464.100		Ditta Sacit contr. del 21/5/98
	08/11/98	imp. di rinnovo aria e rilevazione miscele esplosive		111.464.100	Ditta Sacit contr. del 21/5/98
15	29/05/98	ristrutt. locali bagno n. 47.48/57.49/54.60	73.903.630		Ditta Tre T contr. del 26/5/98
	12/11/98	ristrutt. locali bagno n. 47.48/57.49/54.60		73.903.630	Ditta Tre T contr. del 26/5/98
17	10/06/98	manut. straordinaria chiostro scala "E"	35.543.330		Ditta Fantauzzi L. & C.
20	15/07/98	manut. straordinaria imp. condizionamento	19.673.280		Ditta Cofathec Servizi s.p.a. contr. del 12/07/1998
21	04/12/98	manut. dei locali e degli impianti del D.A.P.	103.978.990		Ditta Tre T contr. del 6/10/98
24	01/12/98	ref. manto stradale rampa di accesso autoparco	11.826.540		Ditta Loni S. contr. del 25/11/98
		Sub-totale C)	356.389.870	185.367.730	
		TOTALE generale (A+B)	31.659.730.524	34.586.957.625	

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 8600 ES. FIN. : 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI (6)
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
584524	14/04/98	C.R. ALGHERO - linee elettriche e telefoniche		321.664.510	Ditta Sed cont. del 4/12/97 saldo res. 97
589463	12/05/98	C.C. LATINA- sopraelevazione locali		199.391.910	Ditta G.R.M. cont. del 14/7/97 4° rata di acc. res. 96
589463	12/05/98	C.C. LATINA- sopraelevazione locali	30.388.090	30.388.090	Ditta G.R.M. cont. del 14/7/97 4° rata di acc.
590803	18/05/98	C.C. COMO- adeg. imp. elettrici		551.946.940	Ditta Eleca cont. del 22/10/97 1° rata acc. res. 97
590385	27/05/98	C.C. BARI-manut. cucina per 2° sez.	3.856.600	3.856.600	Ditta Gramigna cont. del 6/6/91 saldo
591305	03/06/98	C.C. AQUILA- edeg. sez. detenuti art. 41 bis		110.951.830	Ditta Costruzioni A. cont. del 22/12/97 1° r. acc. res. 97
591589	10/06/98	C.R. MILANO Q - poligono di tiro		2.908.000.000	Ditta Frasa pag. to dei 90% del cont. n. 965-6/11/97 res. 97
593404	10/06/98	C.C. TORINO L.N.-ristrutt. rep. colloqui per palestra		391.490.000	Ditta Bonini cont. del 23/12/97 1° S.A.L. res. 97
592698	30/06/98	O.P.G. AVERSA- ristrutt. rep. VI		182.520.570	Ditta Gramigna cont. del 13/4/96 n. 453 1° rata acc. res. 96
594151	01/07/98	C.C. COMO- adeg. imp. elettrici		410.348.560	Ditta Eleca cont. del 22/10/97 2° rata acc. res. 97
596740	14/07/98	C.R. ALGHERO-realizz./ristrutt. corpo di fabb. n. 3	4.344.198.334		Ditta S.E.D. cont. del 12/6/98
596890	29/07/98	C.C. AQUILA- adeg. sez. detenuti dell' art. 41 bis	61.596.440	127.991.380	Ditta C. Angelico cont. del 22/12/97 2° rata
598686	16/08/98	C.C. AQUILA- adeg. sez. detenuti dell' art. 41 bis		59.470.340	Ditta C. Angelico cont. del 22/12/97 3° rata
598686	16/08/98	C.C. AQUILA- adeg. sez. detenuti dell' art. 41 bis		124.674.940	Ditta C. Angelico cont. del 22/12/97 3° rata res.
599326	10/09/98	C.C. ROMA R.-rif. imp. Elettrico 5° ed° sez. del pad. INO		213.961.000	Ditta G.E.I.T. cont. del 12/12/97 1° rata acc. res. 97
601999	21/09/98	C.C. CATANIA B.- realizz. Sez. max sicurezza	91.362.200	470.872.060	Ditta Tosi E. cont. del 23/12/97 1° rata acc.
602760	05/10/98	C.C. SASSARI-protezione scariche atmosferiche		412.584.830	Ditta Sed cont. del 16/12/97 1° rata acc. + svc. garan. res. 97
603555	06/10/98	C.C. COMO- adeg. imp. elettrici		339.884.040	Ditta Eleca cont. del 22/10/97 3° rata acc. res. 97
599594	10/10/98	C.C. BARI- realizz. imp. Idrico antincendio	1665.290	1.466.290	Ditta Edilit c.n. 178 del 20/4/96 pag. interessi
	22/10/98	Affari Civili- Edif. dem.le "Palazzo Buontalenti"		372.240.000	erronea imputazione della RGS (formale assenso)
605093	26/10/98	C.C. TORINO L.N.-ristrutt. rep. colloqui per palestra		60.313.160	Ditta Bonini cont. del 23/12/97 stato finale res. 97
603950	29/10/98	C.R. ALGHERO-realizz./ristrutt. corpo di fabb. n. 3		1.393.010.170	Ditta S.E.D. cont. del 12/6/98 1° rata acc.
606594	06/11/98	CATANIA-B. realizz. di una Se- di max sicurezza		33.473.570	Ditta Tosi E. cont. del 23/12/97 2° rata acc.
607488	16/11/98	C.C. ROMA R.-rif. imp. Elettrico 5° ed° sez. pad. INO		223.971.000	Ditta G.E.I.T. cont. del 12/12/97 2° rata acc. res. 97
607529	17/11/98	C.R. ALGHERO-realizz./ristrutt. corpo di fabb. n. 3		808.780.970	Ditta S.E.D. cont. del 12/6/98 2° rata acc.
608317	20/11/98	D.A.P.- manut. straordinaria di pav. zione n. 33 st.	287.440.330		Ditta Maiorana cont. n. 4003 del 14/10/98
608495	23/11/98	C.C. SASSARI-protezione scariche atmosf. ostriche		407.385.790	Ditta Sed c. n. 1 del 16/12/97 2° rata acc. + svc. garan. res. 97
611776	29/12/98	C.C. CATANIA-B. realizzazione cappella	363.067.460		Ditta Patti C. cont. n. 4012 del 24/12/98
611775	29/12/98	C.C. RAGUSA-ristrutturazione ed adeg. recinzione	329.409.040		Ditta Patti C. cont. n. 4013 del 24/12/98
611539	29/12/98	C.C. NAPOLI S.- poligono di tiro	4.044.000.000		Ditta Isopol, Frasa G.R.M. Pan cont. n. 991 22/12/98
611942	29/12/98	C.C. MONASTIR-poligono di tiro	4.260.000.000		Ditta Isopol, Frasa G.R.M. Pan cont. n. 992 29/12/98

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 8600 ES. FIN. : 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI
NUMERO (1)	DATA (2)		* IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
(6)					
Interventi affidati al Prov.ti alle OO.PP. ai sensi dell'art. 17, comma 23, legge 67/88 Assegnazioni in delega					
578917	19/01/98	C.C. REGGIO C.- ristrutt. muro di cinta		400.000.000	D.M. 629883 del 12/6/95
578791	19/01/98	C.C. TRIESTE-lav. siraord. manutenzione		1.012.990.730	D.M. 648514 del 5/12/88
578532	19/01/98	C.C. CATANIA P. L.-ristrutturazione generale		1.921.654.800	D.M. 619642 del 22/4/96
580526	12/02/98	C.C. S.M.M.VENEZIA-ristrutt. rep.braccio ds		517.664.350	D.M. 570213 del 30/7/97
580525	12/02/98	C.R. PADOVA- rif.copertura compendio deman		306.060.000	D.M. 638162 del 14/11/96
580294	12/02/98	C.C. LECCO - indagini geognostiche		53.235.000	D.M. 573894 del 3/4/97
580671	12/02/98	C.C. PALERMO-adeq. impianto elettrico		75.597.260	D.M. 533221 del 16/6/95
580295	16/02/98	C.C. GENOVA- ristrutt. sez. VI (ex sez. ferrm.)		5.000.000.000	D.M. 637547 del 9/12/96
581680	16/02/98	C.R. SALUZZO- ristrutt.tetti (ex Ist. La Bastiglia)		603.767.000	D.M. 626758 del 12/7/96
582003	23/02/98	C.C. SULMONA- ristrutt.polygono di tiro		563.083.700	D.M. 638845 del 26/10/95
582910	23/02/98	CASAL DEL MARMO-ristrutt. rete fognaria		330.000	D.M. 632526 del 10/4/96
582391	23/02/98	SC.V. di BRAVA -completamento scuola		56.350.000	D.M. 580897 del 10/11/93
583001	23/02/98	C.R. FOSSANO- rif. impianto elettrico		118.000.000	D.M. 638818 del 14/12/94
582996	23/02/98	C.C. TORINO L. V.-sistem. rep. nuovi giunti		54.907.310	D.M. 614669 del 27/4/94
582114	23/02/98	C.C. SULMONA-ampl. imp. depurazione		63.486.130	D.M. 616643 del 6/5/94
582115	23/02/98	C.C. SULMONA- compl. imp. sportivo		517.137.470	D.M. 548309 del 9/12/93
581974	23/02/98	FERRANTE APORTI- ristrutturazione generale	32.740.000		Maggiore impegno rif. D.M. 617803 del 14/4/96
582911	23/02/98	SC. V. di BRAVA-imp. antiscavalc./antirintrus.ne		595.000.000	D.M. 638290 del 14/11/96
583502	12/03/98	FERRANTE APORTI- ristrutturazione generale		370.000.000	D.M. 617803 del 14/5/96
584290	23/03/98	C.C. BERGAMO- lav. di ultimazione e rifiniture		214.496.600	D.M. 633851 del 1/10/96
583696	23/03/98	C.C. NAPOLI P. -ristrutturazione pad. "Milano"		700.000.000	D.M. 650388 del 28/12/95
586879	20/04/98	O.P.G. AVERSA- ristrutturazione ex pad. " B"		2.486.833.370	D.M. 648513 del 21/12/90
586279	20/04/98	C.C. TARANTO-sistemazione rep. isolamento	5.464.550	5.464.550	revisionale prezzi per lavori eseguiti
588870	22/04/98	C.R. MILANO O. - realizz. polygono di tiro	108.000.000		Maggiore fornitura al cont.n. 965 del 6/11/97
588871	24/04/98	C.C. PALERMO-P. - realizz. polygono di tiro	108.000.000		1/5 d'obbligo al cont. n. 966 del 6/11/97
589448	29/04/98	FERRANTE APORTI- ristrutturazione generale		400.000.000	D.M. 617803 del 14/5/96
586849	05/05/98	C.C. TRIESTE-straord. manutenzione		(1.012.990.730)	disassegnazione somme D.M. 578791/98 ex cap. 7001 non reimput

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 8600 ex 7001 res.95, 96, 97 ES. FIN. : 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI (6)
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
605093	26/10/98	C.C. TORINO L.N.-ristrutt. rep.colloqui per palestra	(11.139.610)		Ditta Borini cont.del 23/12/97 disassegnazione res.97
606955	11/12/98	C.C. BRESCIA- adeguamento impianto elettrico	619.183.400		Ditta Madoglio R. cont.13 del 23/10/98 res.96
611081	16/12/98	C.C. ROMA R.-N.C.-sost.generatori di vapore	308.000.000		Ditta SIE C. cont.n. 989 del 9/12/98 res.96
610862	18/12/98	C.C. TORINO L.N.-realizz. del nuovo magazzino	1.271.445.820		Ditta Costruzioni Frasa cont.4006 del 16/12/98 res.96
611145	22/12/98	C.R. MILANO O.- lavori di realizz. a corpo	1.569.999.786		Ditta Costruzioni S.I.E. cont.n.4007 del 18/12/98 res.97
611674	24/12/98	CASAL del MARMO- lav.manut.ord.e straordinaria	433.175.110		Ditta ACE s.r.l. cont.n.4009 del 22/12/98 res.97
611673	24/12/98	CASAL del MARMO-manut.ord./straod.1°e 2° pian	221.443.578		Ditta Costruzioni A. cont.n.4010 del 22/12/98 res.96
611943	29/12/98	C.C. CALTANISSETTA- ristrutt. 1° pad. detentivo	2.213.647.710		Ditta Costruzioni Frasa cont.4011 del 23/12/98 res.97
611981	30/12/98	C. L.CASTELFRANCO E.-ristrutt.edile	3.655.374.960		Ditta SED cont.n.4014 del 24/12/98 res.97 (L.458/97)
612092	30/12/98	C. L.CASTELFRANCO E.-ristrutt."ex-cubicolare"	3.344.625.040		Ditta Frasa cont.n. 4020 del 30/12/98 res.97 (L. 458/97)
612040	30/12/98	C.C. REBIBBIA- realizz. imp. corpo G14	2.825.138.750		Ditta Angelico cont.n.4019 del 29/12/98
		TOTALE	16.450.894.544		

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 7006 ES. FIN.: 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
		D.M. Min. Tesoro- reiscrizione in bilancio	1.053.489.000	1.053.489.000	somme assegnate alle ditte CIRBA, CELLETTI, (6)
		rif. n. 124699 del 27.3.98			direttamente dall'Ufficio Centrale della RGS
		rif. n. 5864 rb del 2.12.98			e relative ad assegnazioni in delega ai Provved.
					alle OO.PP. Es. 92/94
		TOTALE	1.053.489.000	1.053.489.000	

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 8605 ES. FIN.: 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI (6)
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
587009	31/03/98	n. 8 autobus IVECO A.	6.800.000	816.000.000	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 3918 del 27/12/96 res. 95
587006	31/03/98	n. 6veicoli protetti 59.12	8.400.000	1.008.000.000	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 636984 del 29/12/96 res. 96
590024	04/05/98	4 Alfa Romeo 155 TS 16V	1.243.143	149.177.140	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 644255 del 20/12/96 res. 95
590025	04/05/98	10 Fiat Ducato TDS	6.212.800	745.536.000	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 644290 del 20/12/96 res. 95
590544	11/05/98	3 Lancia Dedra 1.8 LS bz	931.430	111.771.280	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 644256 del 20/12/96 res. 95
590543	11/05/98	1 Fiat Marea Weekend 1.8 16 V		28.809.870	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 644256 del 20/12/96 res. 95
590655	12/05/98	30 Alfa Romeo 155 SPARK 18cc. ABS	7.950.000	954.000.000	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 3932 del 11/2/97 res. 96
590656	12/05/98	20 Fiat Brava 60 12V. SX 1370	4.100.000	492.000.000	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 3934 del 11/2/97 res. 96
590954	18/05/98	5 Fiat Croma cc.Turbo	6.853.330	822.400.250	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 644254 del 20/12/96 res. 95
591397	25/05/98	1 Fiat Fiorino Furgone 1.4BZ	177.930	21.352.400	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 644258 del 23/12/96 res. 95
591398	25/05/98	3 Fiat Croma 2.0 Turbo	4.482.950	537.954.480	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 644260 del 20/12/97 res. 95
592766	04/06/98	10 Ducato		911.328.000	Ditta Fiat. A. V. cont.n. 644259 del 20/12/96 res. 95
597249	20/07/98	8 autobus IVECO		102.000.000	Ditta Fiat A.V. cont.n. 3918 del 27/12/96 res.96
599720	23/08/98	6 autoveicoli protetti 59.12		168.000.000	Ditta Iveco cont. n.636984 del 29/10/96 res. 96
601583	16/09/98	4 Fiat Brava 60 12V SX		98.400.000	Ditta Fiat A.V. cont.n. 3834 del 11/2/97 res.96
604585	20/10/98	12 autobus Iveco trasporto n. 16 detenuti	2.732.184.000		Ditta Iveco cont.n. 985 del 12/10/98
604584	22/10/98	24 Iveco 4912 protetti 3° liv.	3.355.200.000		Ditta Iveco cont.n. 984 del 12/10/98
108243 RGS	18/12/98	Ragioneria Centrale restituzione del DM	(3.355.200.000)		restituito per insufficienza di fondi (non congruente con il DAP)
611608	23/12/98	23Iveco 4912 protetti 3° livello	3.215.400.000		cont. 984 fornitura ridotta alt. Art.11 Cont.G.Stato.
100775 RGS	11/03/99	Ragioneria Centrale restituzione del DM	(3.215.400.000)		restituito per ins. efficienza di fondi (non congruente con il DAP)
		TOTALE	2.779.335.583	6.966.729.420	

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO: 8605 ES. FIN.: 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
587009	31/03/98	n. 8 autobus IVECO A.	6.800.000	816.000.000	Ditta Fiat A. V. cont.n. 3918 del 27/12/96 res. 95
587006	31/03/98	n. 6veicoli protetti 59.12	8.400.000	1.008.000.000	Ditta Fiat A. V. cont.n. 636984 del 29/12/96 res. 96
590024	04/05/98	4 Alfa Romeo 155 TS 16V	1.243.143	149.177.140	Ditta Fiat A. V. cont.n. 644255 del 20/12/96 res. 95
590025	04/05/98	10 Fiat Ducato TDS	6.212.800	745.536.000	Ditta Fiat A. V. cont.n. 644290 del 20/12/96 res. 95
590544	11/05/98	3 Lancia Dedra 1.8 LS bz	931.430	111.771.280	Ditta Fiat A. V. cont.n. 644256 del 20/12/96 res. 95
590543	11/05/98	1 Fiat Marea Weekend 1.8 16 V		28.809.870	Ditta Fiat A. V. cont.n. 644256 del 20/12/96 res. 95
590655	12/05/98	30 Alfa Romeo 155 SPARK 18cc. ABS	7.950.000	954.000.000	Ditta Fiat A. V. cont.n. 3932 del 11/2/97 res. 96
590656	12/05/98	20 Fiat Brava 60 12V. SX 1370	4.100.000	492.000.000	Ditta Fiat A. V. cont.n. 3934 del 11/2/97 res. 96
590954	18/05/98	5 Fiat Croma cc. Turbo	6.853.330	822.400.250	Ditta Fiat A. V. cont.n. 644254 del 20/12/96 res. 95
591397	25/05/98	1 Fiat Fiorino Furgone 1.4BZ	177.930	21.352.400	Ditta Fiat A. V. cont.n. 644258 del 23/12/96 res. 95
591398	25/05/98	3 Fiat Croma 2.0 Turbo	4.482.950	537.954.480	Ditta Fiat A. V. cont.n. 644260 del 20/12/97 res. 95
592766	04/06/98	10 Ducato		911.328.000	Ditta Fiat A. V. cont.n. 644259 del 20/12/96 res. 95
597249	20/07/98	8 autobus IVECO		102.000.000	Ditta Fiat A. V. cont.n. 3918 del 27/12/98 res. 96
599720	23/08/98	6 autoveicoli protetti 59.12		168.000.000	Ditta Iveco cont. n. 636984 del 29/10/96 res. 95
601583	16/09/98	4 Fiat Brava 60 12V SX		98.400.000	Ditta Fiat A. V. cont. n. 3834 del 11/2/97 res. 96
604585	20/10/98	12 autobus Iveco trasporto n. 16 detenuti	2.732.184.000		Ditta Iveco cont.n. 985 del 12/10/98
604584	22/10/98	24 Iveco 4912 protetti 3° liv.	3.355.200.000		Ditta Iveco cont.n. 984 del 12/10/98
108243 RGS	18/12/98	Ragioneria Centrale restituzione del DM	(3.355.200.000)		resistito per insufficienza di fondi (non congruente con il DAP)
611608	23/12/98	23Iveco 4912 protetti 3° livello	3.215.400.000		contr. 984 fornitura ridotta atti. Art. 11 Cont. G. Stato.
100775 RGS	11/03/99	Ragioneria Centr le restituzione del DM	(3.215.400.000)		resistito per insufficienza di fondi (non congruente con il t. 4P)
		TOTALE	2.779.335.583	6.916.729.420	

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO :8605 ex 7005 res.96,97 ES. FIN.: 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
589784	04/05/98	21 veicoli prot. 3 ^a liv. trasporto di n. 4 det.	2.935.800.000		Ditta Iveco cont. n. 975 del 21/1/98 res. 97
589785	04/05/98	13 veicoli prot. 3 ^a liv. trasporto di n. 6 det.	2.052.960.000		Ditta Iveco cont. n. 976 del 21/1/98 res. 97
589786	06/05/98	17 autobus non prot. trasporto n. 16 det.	3.870.594.000		Ditta Iveco cont. n. 980 del 20/3/98 res. 97
590543	11/05/98	1 Fiat Marea Weekend 1.8 16 lire 440.605			Ditta Fiat. A. V. cont. n. 644256/96 disimp. res. 95
604586	20/10/98	32 Fiat Punto 60- cc1242 -5 porte-	510.720.000		Ditta Fiat. A. V. cont. n. 4002 del 9/10/98 res. 97
604583	20/10/98	28 Ducato Maxi -Furgone per 4 detenuti	2.049.600.000		Ditta Fiat. A. V. cont. n. 983 del 9/10/98 res. 97
611985	29/12/98	1 Lancia K 3.0 LS- V6- protetta al III° livello	155.431.220		Ditta Fiat cont. n. 611982 del 29/12/98 res. 97 consegnato l'8/1/99
611986	29/12/98	2 Lancia K 2.0 LS- ABS- AIR BAG -	83.197.865		Ditta Fiat cont. n. 611667 del 29/12/98 res. 97 consegnato l'8/1/99
612037	30/12/98	1 BMW 540 Protection- dotazione di serie	171.754.355		Ditta BMW I. cont. 611993 29/12/98 res. 97 consegnato l'8/1/99
		TOTALE	11.830.057.440	0	

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 7004 ES. FIN. : 1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
601644	13/02/98	O.P.G. Barcellona- adeg. norme antincendio		67.870.000	Ditta Sud Antinfortunistica cont. del 5/7/96 1^ rata acc. res. '98
584094	05/03/98	UFFICIO V. fornitura/posa in opera apparecchi inf.	150.120.000		Ditta Ois Italia cont.n. 978 del 25/2/98
584412	23/03/98	C.C. TRANI-realizz. imp. antincendio		119.136.600	Ditta Ficarella cont.del 25/9/96 res. '96
588484	23/04/98	rete radio- mobile -Campania,Puglia,Lazio	5.754.089.600		Ditta Pro-Edil cont.n.3992 del 10/4/98
587500	24/04/98	O.P.G. BARCELLONA- adeg. norme antincendio		144.510.300	Ditta Sud Antinfortunistica cont. del 5/7/96 2^ rata acc. res. '95
590541	11/05/98	C.C. MILANO - forn.ra/posa in opera imp.lav.dena	531.602.400		Ditta Electrolux Zanussi cont.n.3991 del 7/4/98
588135	12/05/98	C.C. LATINA- trasf. aldaie da gasolio a melano		186.725.000	Ditta Lionetti cont. del 27/12/96 1^ rata acc. res. '96
588414	27/05/98	C.C. SALERNO- impianto TV.CC.		150.509.560	Ditta Di Domenico cont. del 6/6/96 1^ rata acc. res. '96
594534	06/07/98	C.C. TRANI-realizz. imp. idrico		199.063.700	Ditta Ficarella cont. del 25/9/96 2^ rata acc. res. '96
595599	14/07/98	D.A.P.- fornitura/posa in opera apparecchi inform.		150.120.000	Ditta Ois Italia cont.n. 978 del 25/2/98
597454	29/07/98	C.C. TRANI-realizz. imp. idrico		145.959.000	Ditta Ficarella cont. del 25/9/96 3^ rata acc. res. '96
597992	29/07/98	Sc. PARMA-ripristino/miglioramento poligono		41.309.380	Ditta Electric S. cont. del 16/5/97 saldo res. '96
598247	04/09/98	Cablaggio Uff. V.-n. 22 postazioni		39.000.090	Ditta IBM. Cont n.629126 del 24/10/96 res. '95/96
600433	22/09/98	C.C. TRANI-realizz. imp. idrico		113.597.000	Ditta Ficarella cont. del 25/9/96 4^ rata acc. res. '96
603511	09/10/98	C.C. LATINA - install./fornitura imp. caldaie	15.662.570		Ditta Lionetti G. cont. del 27/12/96
602138	16/10/98	O.P.G. BARCELLONA- rif rete idrica		81.599.100	Ditta E.E.C. cont. del 21/11/96 1^ rata di acc. res. '96
603974	03/11/98	D.A.P.- cablaggio strutturato D.A.P.	223.044.000		Ditta Ericsson cont.n. 968 del 14/11/97 magg. imp.
603686	06/11/98	C.C. LATINA- trasf. aldaie da gasolio a melano		213.906.000	Ditta Lionetti cont. del 27/12/96 2^ rata acc. res. '96
		Sub- Totale a)	7.674.518.570	1.653.305.730	
		(b) gestione D.A.P.			
2	02/01/98	manut.n. 9 cancelli motorizzati	14.156.210		Ditta Racis s.r.l. cont. del 18/11/97
	20/08/98	manut.n. 9 cancelli motorizzati		3.539.050	Ditta Racis s.r.l. cont. del 18/12/97 saldo 1^ sem. '98
5	05/01/98	manut.n. 3 imp. archivi automatizzati per 24 mesi	119.750.400		Ditta Bertello s.p.a. cont. del 21/1/98
	12/10/98	manut.n. 3 imp. archivi automatizzati per 24 mesi		29.937.600	Ditta Bertello s.p.a. cont. del 21/1/98 saldo 1^ sem. '98

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale dei Beni e Servizi

CAPITOLO : 7004 ES. FIN. :1998

PROVVEDIMENTO		OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO (3)	IMPORTO		OSSERVAZIONI
NUMERO (1)	DATA (2)		IMPEGNO (4)	PAGAMENTO (5)	
6	07/01/98	manut. ordinaria imp. di sicurezza	106.748.488		Ditta Cidiesse s.r.l. cont. del 5/1/98
9	15/07/98	manut. ordinaria imp. di sicurezza		26.687.230	Ditta Cidiesse s.r.l. cont. del 5/1/98 saldo I° sem. '98
22	05/01/98	manut. centrale telefonica elettronica GTD 1000	30.888.000		Ditta Siemens s.p.a. cont. del 2/1/98
	12/10/98	adeg. norme sicurezza degli elettroarchivi	108.832.680		Ditta Bertello s.p.a. cont. del 8/10/98
		Sub- Totale b)	380.375.778	60.163.880	
		Totale Generale (a+b)	8.054.894.348	1.713.469.610	

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

In relazione alla nota del 15 giugno 1999 n.1/5022 si trasmettono, per la parte di competenza di questo Ministero, i dati delle leggi pluriennali di spesa per il 1998, corredati delle relazioni concernenti l'aspetto contabile dello stato di attuazione delle stesse relativi ai capitoli 1113, 7232, 7239, 7401 e 7402.

Si fa presente che gli oneri discendenti dalla legge n.120/87 (capitolo 1580) sono cessati nell'anno 1990, quelli discendenti dalla legge n.341/95 (cap.1603) sono cessati nel 1996, quelli discendenti dalla legge n.596/94 (cap.7234) sono cessati nel 1995 mentre quelli discendenti dalla legge n.401/96 (cap.7237) sono cessati nel 1997.

Inoltre il cap.3167 funziona esclusivamente per la reinscrizione dei residui perenti e, peraltro, nel 1998 non ha effettuato pagamenti; lo stesso non risulta iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Per quanto concerne il cap.4296 l'assegnazione di £.1.200.000.000 indicata nella voce "storici in avere" nel bozzone trasmesso in stralcio da codesta Segreteria Generale, è stata disposta nell'esercizio finanziario 1996 per realizzare i provvedimenti urgenti di cui all'art.4 del D.L. 6/2/96, n.44, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

Come già segnalato nella nota pari numero dell'8/9/98 tale spesa, non avendo carattere pluriennale, ha interessato lo stato di previsione del Ministero dell'Interno esclusivamente nell'anno 1996 e, sempre nel medesimo esercizio, è stato sostenuto il relativo onere.

Inoltre, si osserva che la somma di £.3.000.000.000, riportata nella voce "autorizzazioni" per l'anno 1998, si riferisce allo stanziamento iniziale del capitolo sopracitato.

Tale somma, nel corso dell'esercizio, è stata incrementata di ulteriori £.2.000.000.000, assegnati mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Infatti, per consentire gli interventi assistenziali connessi alle calamità naturali che hanno causato sul territorio nazionale nubifragi ed alluvioni, nel 1968 è stata richiesta un'integrazione di £.3.000.000.000 a fronte della quale il Ministero del Tesoro ha disposto una variazione di £.2.000.000.000; trattasi, comunque, di dotazioni annuali, la cui gestione si esaurisce nel medesimo esercizio.

Ciò premesso, si ritiene che il cap.4296 non sia interessato alla rilevazione di che trattasi.

**LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N.212 "COLLABORAZIONE CON I PAESI
DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE"**

La legge n. 212/92, concernente interventi per la collaborazione con i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, all'art.2, comma 7, attribuisce al Ministero dell'Interno, relativamente agli aspetti di propria competenza, una quota non superiore all'8% delle disponibilità finanziarie previste dalla medesima norma legislativa, per l'attuazione di interventi di cooperazione con i Paesi interessati, previsti dalla vigente normativa.

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, art.4, comma 2, attribuisce al Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica e, per quanto di competenza con il Ministero del Commercio con l'Estero, le funzioni del soppresso CIPES ed in particolare la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale.

Per effetto di tale ripartizione, stabilita con decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e con quello del Commercio con l'Estero, datato 10 luglio 1998, il Ministero dell'Interno ha ricevuto risorse nel 1998 per l'ammontare di lire 4,671 miliardi, di cui 4,571 miliardi sul capitolo 2656 di pertinenza del Dipartimento della P.S. e di lire 100 milioni sul cap. 1113 di pertinenza della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale.

Nel corso dell'esercizio passato sono stati assunti impegni sul cap. 2656 per un importo complessivo di f. 4,186 miliardi e pagamenti per lire 3,071 miliardi; mentre sul cap. 1113 è stata impegnata dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno la somma di f. 99.543.000 per la realizzazione di due corsi di formazione, a carattere residenziale, rispettivamente per n. 23 funzionari dell'Amministrazione Pubblica Centrale e Locale della Repubblica di Romania e per n. 49 della Repubblica di Bulgaria.

CAPITOLO 7401**Impegno anno 1998:****- 2.1**

impegni c/competenze	L. 2.302.076.839
impegni c/ residui	" 7.816.963.497

Totale impegni assunti a tutto il 1998 L. 139.769.844.819

- 2.2 pagamenti 1/1 - 31/12/98

c/competenze	L. 79.059.450.500
c/residui	" 124.366.350.090

T O T A L E L. 203.425.800.590

Totale pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1998

L. 537.530.312.775

- 2.3 economie L. 7.398.305

- 2.4 Totale somme perente L. 19.801.828.444

- 2.5 Totale residui al 31.12.1998 L. 740.855.426.000

Totale residuo impegno L. 620.625.264.795

Totale residuo stanziam. L. 120.230.160.591

L'importo del rifinanziamento per l'anno 1999 sul cap. 7401 è di L. 108,8 miliardi (art. 50 comma I - e) della Legge 23 dicembre 1998, n.448).

CAPITOLO 7402**2.1**

Impegni assunti 1/1 - 31/12/98

c/ competenze

c/residui

Impegni assunti a tutto il 1998

L. 10.545.094.080

- 2.2 pagamenti effettuati nel 1998

c/competenze L. 270.590.100

c/residui L. 5.778.756.440

L. 6.049.346.540

pagamenti effettuati a tutto il 1998

L. 9.893.012.020

- 2.3 economie L.**- 2.4 perenzioni L. 14.217.104.171****- 2.5 residui al 31.12.1998 L. 175.984.062.000**

residui di impegno L. 146.254.652.100

residui di stanziamento L. 29.729.409.900

**LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, N.217 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE DEL
DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N.9**

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.

La legge 28 febbraio, ¹⁹⁹² n.217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di Polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico logistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art.8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art.6 della legge 1° aprile 1981, n.121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art.18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992 - 1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per tali finalità la legge 217/92 autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nonché per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di Polizia Giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art.14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n.276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n.359.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art.8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali costituenti l'attuazione del più volte citato programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n.521 del 1988.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie in base al programma di cui all'art.8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n.192157 del 1° dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 1992, Reg.40 Tesoro - foglio n.2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, i capitoli 7401 "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc." con una dotazione di 80 miliardi e 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc." con una dotazione di 20 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma pluriennale di interventi si forniscono i seguenti elementi:

Cap. 7401 - "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici ecc."

Stanziamiento di lire 260 miliardi.

Gli impegni assunti durante l'esercizio 1998, come riportato nel prospetto allegato, relativi ai limiti di impegno degli esercizi 92, 94, e 95, sono stati pari a complessive L.139.769.844.819, mentre quelli da assumere pari a 120.230.155.181 sono stati conservati in bilancio tra i residui di stanziamento ai sensi dell'art.36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Dell'anzidetta somma di L.139.769.844.819 sono state pagate nel 1998 L.79.059.450.500 e sono rimaste da pagare L.60.710.394319 le quali si riferiscono a contratti di acquisto di immobili, apparecchiature elettroniche, reti radio forniture centrali telefoniche, computers sistemi telematici, acquisto auto, natanti e veicoli vari.

Capitolo 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle Sezioni di Polizia Giudiziaria".

Stanziamiento di lire 40 miliardi.

Gli impegni assunti sono stati pari a L.10.545.094.080 mentre quelli da assumere pari a L.29.454.905.920 sono stati conservati tra i residui di stanziamento come per il capitolo 7401.

La somma di L.10.545.094.080 rimasta da pagare, si riferisce a contratti per spese di forniture di automezzi, apparecchiature tecniche e informatiche.

Con legge 23 dicembre 1998, n.448, art.50 comma 5 lett. e, è stato disposto il rifinanziamento della legge n.217/92.

I limiti di impegno quindicennali autorizzati sono di lire 108,8 miliardi a partire dal 1999 e di lire 67,1 miliardi a partire dal 2000.

DECRETO LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515. CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 1994, N. 596.

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1994, il fondo per lo sviluppo degli investimenti è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Per l'anno 1997 detto fondo è stato maggiorato a lire 200.000 milioni per le procedure di risanamento ulteriormente attivate rispetto a quelle definitive mentre per l'anno 1998 è stato ridotto a lire 180.000 milioni.

Si fa presente che, mentre i mutui di nuova costituzione sono acquisiti da questo Ministero l'anno successivo alla loro concessione, i mutui per il risanamento finanziario concessi dalla Cassa depositi e prestiti per effetto delle disposizioni previste dal Capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, sono acquisiti solo dopo il deposito del piano di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione nominati presso gli enti dissestati.

La differenza tra il fondo stanziato e le somme erogate è dovuta alla mancata presentazione dei piani di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione insediati presso i comuni di notevole consistenza demografica.

DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 25 MAGGIO 1997, N. 135

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale.

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, ha stabilito la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 relativi ai lavori socialmente utili, con uno stanziamento, per l'anno 1997, di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo.

Per l'anno 1998, in virtù dell'inclusione dell'onere nella tabella D della legge finanziaria 1998 relativa al rifinanziamento di norme, il fondo è stato ridotto a complessive lire 150 miliardi.

Si fa presente che la citata somma di lire 150 miliardi è stata regolarmente erogata nel corso dell'esercizio 1998.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 18 MAGGIO 1989. M. 183**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.**

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all' art. 12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all' art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all' art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all' art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);
- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L. 1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - "Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP. 7749 - "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L. 743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L. 30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175 mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del

blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92.

Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentando l'attuazione.

Peraltro non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul cap.7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

Nel corso del successivo esercizio finanziario si è provveduto al totale trasferimento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 1992 e 1993 ed ancora disponibili ai sensi dei DD.LL. di proroga dei termini di impegnabilità dei fondi che si sono succeduti.

Lo stanziamento di L. 150 miliardi, stanziato dalla tabella D allegata alla legge 23.12.92 n. 500 (legge finanziaria 1993), è stato successivamente ridotto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 505/92 e della legge n. 493/93, alla complessiva somma di L. 95 miliardi.

Tale somma è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale con D.P.C.M. datato 26.11.94.

Successivamente, nel corso dell'esercizio finanziario 1995, si è provveduto al trasferimento

delle quote riservate a favore degli organi preposti all'esecuzione degli studi e degli interventi ai sensi della citata legge n. 183/89, per un importo complessivo di circa 70 miliardi;

A valere sullo stanziamento presente sul cap. 7749 per l'esercizio 1994 sono stati trasferiti, complessivamente, fondi per circa L. 100 miliardi.

La legge 23.12.94 n.725 (legge finanziaria 1995) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 330 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 300 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotta a L. 285 miliardi dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n.85/95.

La legge 28.12.95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 350 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 320 miliardi, destinato al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stato successivamente ridotto a L. 292,573 miliardi dalla L. 08.08.96, n. 419 (assestamento di bilancio).

Per l' esercizio finanziario 1996 sono stati predisposti trasferimenti per L.182,994 miliardi in conto residui 1995 e L.301,270 miliardi circa in conto competenza 1996.

Per ciò che concerne il cap. 7748, l'art. 4 della legge 505/92 ha stanziato, per assicurare la continuità dell'attività del bacino regionale pilota del fiume Serchio, la complessiva somma di L. 25 miliardi ripartita in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e di L.23 miliardi per il 1994.

Successivamente le leggi finanziarie che si sono succedute hanno rimodulato il citato importo di L. 23 miliardi in ragione di L. 10 miliardi per il 1994, di L. 10 miliardi per il 1995 e di L. 3 miliardi per il 1996.

Per l'anno finanziario 1995, si è provveduto al formale impegno del solo importo di L. 2 miliardi, provenienti dall'esercizio finanziario 1993, nella perdurante assenza della delibera che, allorché attuata, consentirà il trasferimento, nei confronti della Regione Toscana e dell'Autorità del bacino pilota, degli importi stanziati.

Per il 1996 la somma di L. 3 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1995 è stata ridotta del 3% dalla Legge 22.03.95, n.85 e del 2% dal D.L. 30.12.95, n.565 e successive reiterazioni pertanto lo stanziamento risulta essere pari a L.2.851.800.000.

Nel corso del 1996 si è provveduto al trasferimento della complessiva somma di L. 9.600 milioni, in conto residui 1995, e all'impegno di L. 100 milioni.

Per quanto concerne il trasferimento dei fondi provenienti dall'esercizio finanziario 1996, si è provveduto a trasferire solo la somma di L. 1.300 milioni, in quanto è operante il blocco degli impegni di spesa, disposto con il D.L. n. 669 del 31.12.1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.

La legge 663/96 (finanziaria 1997- tab. C) ha previsto, per le finalità della legge sulla difesa del suolo, la complessiva somma di L. 1040 miliardi nel triennio 1997-99 prevedendo, altresì, una quota di L. 10 miliardi annui a favore del dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio, ripartita in ragione di:

L. 420.000.000.000 per il 1997
L. 310.000.000.000 per il 1998
L. 310.000.000.000 per il 1999

La legge 449/97 (finanziaria 1998 - tab. C) ha rifinanziato al spesa prevista per gli interventi nel settore della difesa del suolo quantificandola in complessive L. 1.410 miliardi per gli anni 1998-2000 ripartendola in ragione di:

L. 410.000.000.000 per il 1998
L. 500.000.000.000 per il 1999
L. 500.000.000.000 per il 2000

Con D.P.R. 9.10.97, pubblicato sulla G.U. del 12.12.97 le somme previste per gli anni dal 1997 al 1999 sono state ripartite tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 1997, solo al 31.12.97, con D.M. Tesoro n. 199757, è stata iscritta la somma di L. 410 mld, previsti dalla tabella "C" della legge 663/96 (finanziaria '97) per gli interventi di cui all'art. 31 della Legge n. 183 del 1989, sul capitolo 7749 dello stato di previsione di questo Ministero, in termini di sola competenza e, contestualmente, destinata la quota di L. 10 mld alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.M. Tesoro n. 133847 del 11.5.98 è stata disposta l'assegnazione in termini di competenza e cassa di L. 300 mld, a fronte della dotazione di competenza prevista per l'anno 1998 pari a L. 400 miliardi, pertanto, nel corso dell'esercizio finanziario 1998 è stato disposto l'impegno dell'intero stanziamento per il 1997 ed autorizzato il parziale trasferimento delle risorse (pari al 56% circa) per insufficienza di cassa.

Con D.M. Tesoro n. 113445 del 25.2.99 è stata iscritta la somma di L. 300.000.000.000 in termini di competenza e cassa sul cap. 7749 dello stato di previsione di questo Ministero previsti dalla tabella "C" della legge n.663/96 (finanziaria 1997).

Nel corso del corrente esercizio finanziario è stato disposto l'impegno dell'intera annualità 1999 e l'erogazione della rimanente quota del 1997 nonché dell'intera annualità 1998.

L'insufficiente dotazione di cassa oltre che la decurtazione dell'importo di L. 100 miliardi apportata dal Ministero del Tesoro per le esigenze dell'assestamento del bilancio 1999 non hanno permesso l'intera erogazione delle risorse impegnate agli enti attuatori della L. n. 183/89.

Nel momento in cui si scrive si è in attesa di disporre dell'integrazione di cassa di circa L. 208 miliardi già richiesta al Ministero del Tesoro con la procedura del prelevamento dal Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 9bis della Legge n. 468/78.

La legge n.449/98 (finanziaria 1999) ha rimodulato i finanziamenti relativi alla legge n.183/89 prevedendo per gli anni 1999-2000-2001 uno stanziamento pari a L.700.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario.

Il D.P.R. 27.7.99 che prevede la ripartizione degli ulteriori 400 miliardi previsti per il 1999 è attualmente all'esame della Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 19 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L.600 mld nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed anti inquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata 12.7.95, sono stati affidati in concessione, in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova,, gli studi, le progettazione e le opere indicate dalle lettere a), c), d) ed l) dell'art 3 della legge 798/8, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L. 700 mld, ripartita in ragione di L. 100 mld nell'esercizio 1987 e di L.300 mld per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro-Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 798/84)

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato Alle Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L. 211 mld.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria 1988, n. 67, ha poi disposto un'integrazione di L. 800 mld (700 mld per il 1988, 300 mld per il 1989 e 400 mld per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al Ministero per l'Università e la Ricerca scientifica, per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia ed alla Procuratoria di S. Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2.100 mld, hanno subito, tuttavia, per effetto delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n. 541 del 1988, n. 407 del 1989 e n. 405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Con la legge n. 360/91, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", è stata stanziata la somma di L. 100 mld nel 1991 (L. 36 mld per lo Stato, L. 16 mld per la Regione Veneto e L. 48 mld per i Comuni di Venezia e Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite, tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento, non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

Infine la legge n. 139 del 5.2.92 ha attivato i fondi accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti di circa L. 1.700 mld idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città. Tutti i contratti di mutuo autorizzati sono stati tempestivamente stipulati entro il 31.12.92.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti L. 100 mld che pure la legge finanziaria n. 415 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro - Lavori Pubblici sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex art. 4, nella seduta dell'11.2.92.

L'utilizzo di tale disponibilità è stato bloccato nell'anno 1992 per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge 333/92, convertito nella legge n. 359/92 e, pertanto, all'impegno e all'utilizzo

dei predetti fondi si è potuto provvedere solo alla fine dell'esercizio 1993 dopo la concessione della deroga necessaria per procedere all'impegno dei finanziamenti disponibili.

Nell'esercizio finanziario 1994, sulla base delle richieste pervenute da parte del Magistrato alle Acque di Venezia ed in considerazione delle riduzioni apportate dal Ministero del Tesoro sui capitoli afferenti la Salvaguardia di Venezia si è provveduto all'assegnazione dei fondi residui e di gran parte dei fondi in conto competenza.

La legge finanziaria 23.12.94 n. 725 ha rimodulato lo stanziamento previsto per il 1995, pari a L. 10 miliardi, in ragione di L. 5 miliardi per il 1995 e di L. 5 miliardi per il 1996.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 si è provveduto ad assegnare sia i fondi in conto dei residui, pari a L. 1.080 milioni e con D.M. n.1225 del 03.08.95 la totalità dei fondi disponibili in conto competenza che, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 85/95, sono stati ridotti a L.4.850 milioni.

La legge finanziaria 28.12.95, n.550 ha previsto uno stanziamento, per il 1996 pari a L.4.850 milioni, successivamente ridotti a L.4.753 milioni dal D.L. 565/95.

Con D.M. n.830 del 07.05.96 è stata trasferita in conto competenza la somma riservata agli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia.

A tutt'oggi i capitoli sopra citati risultano soppressi e vivono solo per i residui, per assenza di rifinanziamento.

LEGGE 11 Marzo 1988 N. 67**Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"**

L' art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma è ripartita in ragione di:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 100 mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazione delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO.	FINANZIAMENTO
		(in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Cam-	Bari	216.000

pania, Molise e Calabria

Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio	Firenze	30.000
Acquedotto del Basso Livenza a servizio dei Comuni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000
Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000. =

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Provv.to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Provv.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992) il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 20 mld
- 1993	L. 40 mld
- 1994	L. 40 mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L. 20 mld
- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld
- 1997	L. 10 mld

La quota relativa al 1995 è stata regolarmente assegnata.

Per quanto concerne la quota relativa all'esercizio finanziario 1996, a seguito dei blocchi degli impegni di spesa intervenuti con le leggi n. 425 del 1996 e D.L. 669/96, convertito nella legge n. 30/97, solo alla fine del 1997, si è provveduto ad assegnare agli Istituti decentrati la somma, resasi disponibile, di L. 8.564.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1997, a seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.1.98 e D.P.C.M. 20.2.98 che ha fissato nel 68,3 la percentuale complessiva di conservazione del conto dei residui 1998, di somme non impegnate al 31.12.97, ammontanti a L. 11.435.897.438, (di cui L. 1.435.897.438 in conto residui 1996 e L. 10.000.000.000 in conto residui 1997) sono state disposte assegnazioni per una somma ridotta di L. 6.435.000.000.

Alla luce di quanto disposto dal D.L. 30.1.98, n. 6 convertito nella legge n. 61/98, art. 23-sexies, comma 3 si è provveduto ad assegnare l'ulteriore disponibilità di L. 2.591.790.000.

La restante somma a disposizione di L. 973.210.000 in conto residui 1997 risulta tagliata ai sensi del D.P.C.M. 25.2.99.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed il capitolo in questione risulta soppresso e vive solo per i residui.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987. N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987. N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 é stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno e di spesa.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi e vivono solo per i residui.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986. N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L' art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa di L. 280 mld nel Periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag. Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----
Reg. Veneto	1 mld	2 mld	3 mld	4 mld	-----
TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993	L. 10 miliardi	
- 1994	L. 10 miliardi	.
- 1995	L. 30 miliardi	

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed il capitolo in questione risulta soppresso.

Con delibera C.I.P.E. del 23.4.1997, ai sensi della legge n.341/95, è stato ammesso al finanziamento, sul cap. 7722, l'intervento di "completamento del serbatoio di Ravedis ecc." per un importo pari a L.177 miliardi.

LEGGE 2 OTTOBRE 1997, N. 345

Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato la spesa di 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della Provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

Con D.M. Tesoro n. 222044 del 31.12.97, registrato alla Corte dei Conti in data 26.1.98, reg. 1 foglio 74, è stato istituito il capitolo 7757 denominato: "Spese per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della Provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" (10.7.0 - 16.3.0), con la dotazione, solo in termini di competenza, di 30 miliardi per il 1997.

La stessa legge prevede che, a valere sull'autorizzazione di spesa di 30 miliardi il Ministro dei Lavori Pubblici può destinare un contributo non superiore a L. 3 miliardi al fine di incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attività di ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale delle attività di monitoraggio e studio per la previsione e la prevenzione del rischio geologico.

A tal fine, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge, è stato sottoscritto un accordo di programma, sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale il Ministero dei Lavori Pubblici concede l'assenso affinché il predetto importo di 3 miliardi venga trasferito alla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione in Comune di Gorizia di una Scuola di Specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo.

Con D.M. 11.6.98, n. 352 si è provveduto al solo impegno della somma di L. 27.000.000.000 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non potendo trasferire detta somma per insufficienza di cassa.

Pertanto, la scrivente Direzione ha richiesto al Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - I.G.B., l'integrazione della dotazione di cassa ai sensi dell'art. 9 bis della legge 468/78, introdotto dall'art. 8 della legge 3.4.97, n. 94 e successivamente, in data 25.11.98 ha provveduto al trasferimento della citata dotazione alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'esercizio finanziario in corso, a seguito della registrazione, in data 13.7.99 Reg. 2 fogl. 184, da parte della Corte dei Conti dell'accordo di programma relativo alla realizzazione in Comune di Gorizia di una Scuola di Specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo, con D.M. n. 8321 del 30.7.99 si è provveduto ad impegnare ed trasferire la residua somma di L. 3.000.000.000.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845**Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.**

Con la legge 10.12.1980 n. 845 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio la spesa di L. 105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L. 95,5 miliardi e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L. 10 miliardi.

Nell'ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle provincie di Ferrara e di Rovigo, con l'art. 7, comma 5, della legge 22.12.1986 n. 910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale descritto, autorizzando una spesa complessiva di L. 250 miliardi, di cui L. 50 miliardi riservati al ravennate e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87-91.

La legge 11.3.88 n. 67 (legge finanziaria 88), per consentire il completamento degli interventi di cui alla legge 10.12.80 n. 845, ha elevato l'autorizzazione di spesa già disposta con l'art. 7 comma 5 della legge 22.12.86 n. 910, di L. 200 miliardi di cui L. 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di:

- 1989 60 miliardi
- 1990 70 miliardi
- 1991 70 miliardi

La successiva legge finanziaria n. 407/89 ha soppresso la quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990 50 miliardi
- 1991 70 miliardi
- 1992 80 miliardi

da inserire negli stati di previsione dei ministeri interessati di concerto fra gli stessi.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua somma di L. 150 miliardi in ragione di:

- 1991 20 miliardi
- 1992 80 miliardi
- 1993 50 miliardi

Pertanto con D.M. 24.8.91 n. 1222, si è provveduto al riparto della somma di competenza di questo Ministero pari a L. 68.160 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare) come segue:

	cap. 9419	cap 7740
1991 -	7.260 milioni	5.460 milioni
1992 -	35.700 milioni	20.000 milioni
1993 -	24.840 milioni	9.540 milioni
TOTALI	68.160 milioni	35.000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 1992) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 130 miliardi in ragione di:

- 1992	30 miliardi
- 1993	50 miliardi
- 1994	50 miliardi

Con decreto ministeriale n. 976 del 12.3.1992 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L.60.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap. 9419		cap. 7740
1992 -	14.900 milioni	8.700 milioni	6.200 milioni
1993 -	23.300 milioni	12.500 milioni	10.800 milioni
1994 -	22.340 milioni	9.800 milioni	12.540 milioni
TOTALI	60.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

La legge 500/92 (legge finanziaria 93) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 45.640 milioni in ragione di:

- 1993	13.300 milioni
- 1994	22.340 milioni
- 1995	10.000 milioni

Con D.M. n. 219 dell'1.3.1993 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza la somma di L. 6.690 milioni, riservando la somma di L. 5.810 milioni per la Direzione Generale delle opere Marittime.

Con D.M.360 dell'1.2.93 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap. 7740, in termini di competenza, la somma di L. 800 milioni.

La legge 538/93 (legge finanziaria 1994) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 32.340 milioni in ragione di:

- 1994	15.000 milioni
- 1995	17.340 milioni

Con D.M. 355 del 16.2.94 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza, la somma di L. 9.800 milioni relativa all'esercizio in corso, completando, così, per quanto concerne tale capitolo il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap 7740, in termini di competenza, la somma di L. 5.200 milioni. Su tale capitolo resta ancora da assegnare la somma di L. 17.340 milioni per poter completare il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

La successiva Legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto, alla allegata tabella D, un rifinanziamento della legge n. 67/88 per un complessivo importo di L. 20 miliardi ripartito in ragione di L. 5 miliardi a favore del cap. 7740 del bilancio di questo Ministero e di L. 15 miliardi a favore del cap. 8123 del bilancio del Ministero delle Risorse Agricole.

La stessa legge finanziaria, alla allegata tabella F, ha rimodulato il predetto rifinanziamento di L. 5 miliardi in ragione di L. 3 miliardi per il 1995 e L. 2 miliardi per il 1996.

Con D.M. n.2023 del 31.10.95 è stata assegnata la complessiva somma di L.19.700 milioni in conto competenza, così ridotta dal 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per quanto attiene l'esercizio finanziario 1996 nel corso del 1997 si è provveduto ad assegnare la somma di L. 6.801 milioni, in conto residui 1996, sul Cap. 7740 al Magistrato per il Po di Parma, previo ottenimento dell'apposito parere di deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge 23.12.96 n. 662 (finanziaria '97) ha disposto il rifinanziamento dell'art. 17, comma 15 della citata legge n. 67 del 1988 prevedendo, per l'esercizio finanziario '97, una dotazione di L. 28 mld per la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

A valere su detto finanziamento è stata riservata al cap. 7740 del bilancio di questo Ministero la somma di L. 14 mld che nel corso del 1° semestre dell'esercizio finanziario 1998 è stato interamente assegnato al Magistrato per il Po di Parma.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi.

LEGGE 12 AGOSTO 1993 N. 317 (CAP. 9310) - COMPLETAMENTO PIANI DI
RICOSTRUZIONE

I piani di ricostruzione sono stati inizialmente previsti dal decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, con l'intento di "contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati".

Tuttavia, con successive leggi e precisamente la n. 1402 del 27.10.51, la n. 993 del 23.12.1977 e la n. 843 - art. 40 - del 21.12.1978 sono state dettate le disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi comportanti l'assunzione di impegni, nonché per il completamento dei lotti iniziati.

Negli anni 80, inoltre, sono intervenute alcune leggi speciali che hanno ridato efficacia a determinati piani di ricostruzione dei Comuni interessati (n. 526/1982 - n.363/1984 - n.80/84 - n.730/86).

In conformità all'orientamento del Ministero di pervenire alla definizione amministrativa dei lavori eseguiti negli anni 80, sono stati approvati anche nel 1998 numerosi atti di contabilità finale e di collaudo.

Nel frattempo, per mettere ordine a tutta la materia dei piani di ricostruzione post-bellica giunta ad una situazione insostenibile per la congerie di norme approvate nell'arco di quasi mezzo secolo, è intervenuta la legge 12.8.1993 n. 317 che ha innovato profondamente la normativa riguardante i piani di ricostruzione post-bellica. Essa stabilisce, fra l'altro che:

- tutte le norme in vigore sono abrogate
- tutte le seguenti concessioni ancora in corso sono revocate di diritto:

p.r. di Ariano Irpino

p.r. di Macerata

p.r. di Pantelleria

- l'annullamento delle concessioni disposte per il p.r. di Ancona con il D.M. n. 992/S del 7.10.1992 è confermato.

Per il completamento delle opere in corso nei quattro Comuni suindicati, l'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato 230 miliardi che successive leggi finanziarie hanno così rimodulato:

1994	L.	65.000.000.000
1995	"	65.000.000.000
1996	"	16.000.000.000
1998	"	34.000.000.000
1999	"	50.000.000.000

Ottenuto il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti entro il termine stabilito, lo stanziamento in questione è stato così ripartito:

p.r. Ancona	L.	91.183 milioni
p.r. Ariano Irpino	"	39.118 milioni
" " Macerata	"	62.357 "
" " Pantelleria	"	36.894 "
accantonamento	"	448 "

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei richiamati Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere, come segue:

per Ancona con D.M. n. 94 del 4.3.1994

- n. 5 interventi - (By-pass Palombella, Galleria S. Martino, Asse Nord-Sud, complesso svincoli "A" e "B" con sopraelevata intermedia, variante alla SS. 16 dallo svincolo "B" allo svincolo "ASPIO" esclusi).

La delega connessa con D.M. n. 157 del 21.4.94 riguarda i primi tre interventi e le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree occorrenti per l'intero programma.

per Ariano Irpino con D.M. n. 95 del 4.3.1994

n. 4 interventi (pavimentazione Piazza Plebiscito, parcheggi, stabilizzazione pendio Costone Sud e strada chiusura anello viario di Piano)

la delega connessa con D.M. n. 324 del 22.4.1994 riguarda tutti gli interventi suindicati, comprese le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree

per Macerata con D.M. n. 149 del 12.4.1994

n. 4 interventi (completamento diramazione strada a Sud dallo svincolo Fontescodella a via Mugnoz, completamento tronco centrale strada a Nord, strada a Nord: Tronco Nord e Strada a Nord: diramazione per il Rione Pace)

la delega concessa con D.M. n. 315 del 3.10.1994 riguarda il primo intervento e parte del secondo, comprese le espropriazioni e/o le acquisizioni delle aree.

per Pantelleria con D.M. n. 120 del 7.4.1994

n. 2 interventi (ultimazione lotti ministeriali interrotti per revoca e realizzazione tronco terminale diga foranea, viabilità urbana con completamento tratti iniziati e realizzazione di tratti nuovi)

la delega connessa con D.M. n. 238 del 8.7.1994 riguarda gli interventi di viabilità urbana compresi i relativi espropri e/o acquisizioni delle aree.

Si precisa, per quanto riguarda i rapporti con l'ex concessionario del p.r. di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, che sono tuttora in corso le inchieste giudiziarie afferenti agli interventi relativi a detti Comuni.

L'Amministrazione, comunque, segue e collabora per quanto di competenza e nel proprio interesse con le Procure e con le Avvocature Distrettuali.

L'attività svolta nel 1998 per il settore di cui trattasi può essere così sintetizzata:

Ancona - Le deleghe concesse riguardano i primi tre interventi, parte del quarto (svincolo "A") e le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree occorrenti per l'intero programma.

Inoltre sono stati approvati e resi esecutori i disciplinari relativi alle attività delegate ed assunti i conseguenti impegni di spesa.

Sono stati effettuati gli stati di consistenza dei lavori eseguita dalla ex concessionaria (Adriatica Costruzioni Ancona) e si è provveduto alla nomina delle commissioni di collaudo in corso d'opera per gli interventi in programma.

Delle opere delegate per l'intervento n. 3 asse nord – sud e svincolo "A" sono state svolte le gare a licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori nel mese di luglio 1997.

Su richiesta dell'ANAS, il comune di Ancona ha apportato modifiche al progetto che hanno reso necessaria una riprogettazione esecutiva a variante dello svincolo, per un costo suppletivo per lavori cui si è fatto fronte nell'ambito dei fondi disponibili, mediante variazione del quadro economico delle due parti dell'intervento (versante nord, versante sud e svincolo "A"). Sono stati disposti accreditamenti al Comune di Ancona di tre acconti pari all'85% dell'importo iniziale dei lavori.

Per l'intervento n. 1 relativo al by-pass della Palombella, il progetto esecutivo è stato modificato dal Comune di Ancona secondo gli avvisi espressi dall'ANAS ed approvato dal C.T.A. presso il competente Provveditorato, nonché Direzione Generale dell'Edilizia Statale e SS.SS. con D.M. n. 30 del 13.2.1998, ai fini dei successivi adempimenti di parte del Comune medesimo. I lavori sono stati aggiudicati ed è in corso di predisposizione l'accreditamento di un acconto pari al 35% dell'importo dei lavori.

Per l'intervento n. 2 relativo alla Galleria S. Martino, è stata effettuata una gara di progettazione e sono in corso le indagini geologiche preliminari alla progettazione stessa.

Per quanto riguarda le opere non delegate, la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, è stata autorizzata in data 20.11.1997.

Per effetto delle modifiche apportate alle opere interconnesse dello svincolo "A" si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva al cui costo si è fatto fronte mediante l'utilizzo di parte dei ribassi di gara compresi tra le somme a disposizione.

Ariano Irpino – La delega concessa con D.M. n. 324 del 22.11.1994 riguarda tutti gli interventi suindicati, comprese le espropriazioni e/o le acquisizioni delle aree. Inoltre, con D.M. n. 87 del 21.4.1995 è stato approvato e reso esecutorio il disciplinare relativo alle attività delegate.

Con D.M. n. 137 del 19.6.1995, ottenuta la necessaria autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati assunti impegni di spesa conseguenti al richiamato disciplinare.

La competenza, pertanto, per la realizzazione di tutte le opere programmate è del Comune di Ariano Irpino, dal quale devono pervenire i progetti definitivi approvati dal C.T.A. del competente Provveditorato. Di detti progetti è stato trasmesso il primo, relativo alla pavimentazione di Piazza Plebiscito, per il quale è in corso l'istruttoria al fine dell'emanazione del D.M. di approvazione che si ritiene possa essere perfezionato entro il mese di gennaio 99.

Macerata — La delega concessa con D.M. n. 315 del 3.10.1994 riguarda il primo intervento e parte del secondo, comprese le espropriazioni e/o le acquisizioni delle aree. Inoltre con D.M. n. 41 del 23.2.1995, è stato approvato e reso esecutivo il disciplinare relativo alle attività delegate ed assunto il conseguente impegno.

Per avviare la fase della progettazione esecutiva il Comune ha svolto le procedure relative alla formazione degli stati di consistenza e alle indagini geologiche per gli interventi delegati e non, esprimendo inoltre la necessità di apportare modifiche all'elenco delle opere programmate per alcune problematiche attuative. Si è in attesa di ricevere le relative deliberazioni, che risultano aver conseguito l'approvazione delle necessarie varianti urbanistiche nello scorso mese di settembre, per sottoporle al prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti presso la Camera ed il Senato.

Pantelleria — La delega concessa con D.M. n. 238 del 8.7.1994 riguarda gli interventi di viabilità urbana compresi i relativi espropri e/o acquisizioni delle aree. Inoltre, con D.M. n. 73 del 15.4.1995, è stato approvato e reso esecutivo il disciplinare relativo alle attività delegate.

Con D.M. n. 108 del 19.6.1995 ottenuta la necessaria autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato assunto l'impegno di spesa conseguente al richiamato disciplinare. Per quanto riguarda le opere di viabilità urbana delegate, i relativi progetti sono ritornati all'esame del C.T.A. del competente Provveditorato, dopo che questi aveva formulato delle osservazioni tecniche restituendoli al Comune per le prescritte modifiche e hanno ottenuto parere favorevole nello scorso mese di settembre. A dicembre sono pervenuti due dei tre progetti in questione per l'approvazione di competenza.

Per il prolungamento del molo sopraflutto della diga foranea a protezione del porto (opera non derogata) i lavori hanno avuto inizio il data 1.9.1997 e sono stati liquidati 5 stati di avanzamento. Si prevede di poter realizzare anche la parte del molo sottoflutto della diga nell'ambito delle disponibilità esistenti.

Precedenti leggi sui piani di ricostruzione

E' proseguita, inoltre, l'attività diretta alla definizione di rapporti contabili ancora in essere, riguardanti l'attuazione delle precedenti leggi sui piani di ricostruzione. Nel 1998 sono stati definiti n. 8 pratiche.

I capitoli 9303, 9305, 9307, 9309 e 9310 hanno avuto i seguenti movimenti:

- Impegni diretti a carico della competenza 98 L. 0,350 mld circa;
- Pagamenti effettuati in relazione alla massa spendibile dell'esercizio finanziario 98 L. 10 mld circa.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap.9065)

RICOSTRUZIONE OPERE EDILIZIA DEMANIALE, CULTO E INTERESSE STORICO-ARTISTICO-MONUMENTALE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980, IN CAMPANIA, BASILICATA E PUGLIA

La legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Gli interventi di cui alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico - artistico e monumentale (cap. 9065 e di edifici demaniali (cap. 9064).

—
Detti interventi sono tutti in corso di realizzazione.

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 1992 ammontano a lire 165 miliardi si indicano qui di seguito, il numero degli edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli n. 123

Avellino	n.	15
Benevento	n.	7
Caserta	n.	16
Salerno	n.	16

per complessivi 177 edifici.

Gli interventi finanziati risultano tutti appaltati con una percentuale di completamento del 92%.

Nella stessa regione, per quanto riguarda, invece gli interventi su edifici di Culto di cui al Cap. 9065 i finanziamenti assegnati ammontano a L. 725,9 miliardi.

Il numero degli edifici di Culto su cui si è intervenuti, per provincia, mediante l'attuazione di stralci esecutivi successivi finanziati nei vari anni sono i seguenti:

Napoli	n.	172
Avellino	n.	381
Benevento	n.	172
Caserta	n.	293
Salerno	n.	369

per complessivi 11387 edifici di culto.

I lavori per n.1172 interventi risultano appaltati e completati al 73% mentre per n. 183 nuovi interventi si è nella fase dell'appalto dei lavori.

BASILICATA

Per la Basilicata, per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono stati disposti finanziamenti per L.60.800.000.000. Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha predisposto i relativi programma di intervento.

L'attuale situazione degli interventi può così riassumersi:

- ultimati e/o collaudati	n.	34
- in fase di collaudo	n.	3
- in fase di avanzata esecuzione	n.	6
- in corso di esecuzione	n.	2

Per quanto riguarda invece gli edifici di Culto ed interesse storico-artistico, sono stati disposti finanziamenti per L. 136.039.000.000.

Il Provveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento per n. 264 opere, di cui n. 185 nella Provincia di Potenza e n. 79 in quella di Matera.

Dal 1995 i fondi assegnati sono pari a L. 66.136.500.000 per un totale di L. 202.175.500.000.

Il Provveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento epr n. 264 opere, di cui n. 185 nella Provincia di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così sintetizzarsi:

- ultimati e/o collaudati per	n. 96
- ultimati	n. 56
- in corso	n. 71
- fase avanzata progettazione	n. 98

PUGLIA

Per la Puglia sono stati disposti finanziamenti di L. 15.034.997.000 per gli edifici di culto ed interesse storico-artistico e L. 1.800.000.000 per gli edifici demaniali, interventi tutti nella Provincia di Foggia.

Per quanto riguarda gli edifici di culto, la situazione attuale dei lavori, risulta la seguente:

- in corso	n. 2interventi
- ultimati	n.13 interventi
- in fase di progettazione	n. - interventi

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'analisi dei pagamenti pone in risalto che fino al 1987 l'attività risulta essere stata quella della definizione dei programmi d'intervento nelle varie aree interessate ed all'acquisizione del prestito B.E.I. con il quale si provvedeva alla copertura finanziaria della spesa.

Dal 1988 iniziava la concreta realizzazione del programma con conseguente continuo incremento dei pagamenti sui due capitoli interessati.

La legge in questione riguarda esclusivamente località del Mezzogiorno.

LEGGE 5 DICEMBRE 1988 N. 521 (CAP. 8438)

POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, STABILITI CON PRECEDENTE LEGGE 8.7.1980 N. 336.

ATTIVITA'

Con la legge 521/88 riguardante "misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" agli artt. 27-31 è stata disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993.

Lo stato di attuazione del programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989 n.333/U.P.P. - è il seguente:

Regione	N° Interventi programmati	Somme stanziare (MLD)	finanziamenti effettuati fino a tutto il 1996 (MLD)
PIEMONTE	7	23	4,9
LIGURIA	8	23,597	9,797
LOMBARDIA	4	22	10
FRIULI V. GIULIA	7	20,384	11,184
VENETO	8	28,600	15,600
EMILIA ROMAGNA	8	33,700	5,5
MARCHE	5	27,450	6,450
TOSCANA	6	44,288	28,088
UMBRIA	4	24,300	17,700
LAZIO	11	81,058	52,558
ABRUZZO	4	8,5	3
MOLISE	2	11,5	1,5
CAMPANIA	9	32	15,060
PUGLIA	6	23,500	16,300
BASILICATA	1	2	-
CALABRIA	7	20,400	18,900
SICILIA	12	41,747	10,747
SARDEGNA	3	20	19,900
riserva		2,662	
		490,686*	-247,924

(*) Il programma ha subito riduzioni delle disponibilità per gli effetti del D.L. n. 41/95 convertito con modificazioni nella legge 85/95, del D.L. n. 565/95e, da ultimo del D.L. 323/96, convertito in legge 8.8.96 n. 425 che ha ridotto di 20 mld lo stanziamento previsto per il 1996, trasferendo detto importo all'anno finanziario 1998..

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'esame dei dati di spesa evidenzia come a parte il 1986, durante il quale si sono avuti pagamenti per circa 30 miliardi effettuati dall'Amministrazione centrale per gestione diretta di alcuni interventi, fino al 1989 i pagamenti annui si sono attestati attorno a 3/4 miliardi.

Soltanto a partire dalla seconda metà del 1990 si è avuta una ripresa della spesa per l'incrementata attività dei competenti Provveditorati Reg.li alle OO.PP.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985 N. 16 (CAP. 8412)

PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI

ATTIVITA'

Con la legge in esame è stata autorizzata inizialmente la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento ed in completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati al Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa.

Il programma, a seguito delle variazioni approvate, prevede n.327 interventi di cui n. 309 per nuove costruzioni e n. 18 per ristrutturazioni, oltre agli acquisti di n. 3 edifici da adibire a caserme.

Sono di competenza dei Provveditorati alle OO.PP. n. 184 interventi di cui n. 168 nuove costruzioni e n. 16 ristrutturazioni.

Il programma viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di L. 1.430 milioni risultati dallo stanziamento di cui alla legge n. 16/85 successivamente ridotti di lire 20 miliardi e ulteriormente ridotti ai sensi del decreto legge 23.2.1995 n. 41 convertito in legge 22.3.1995 n. 35 per l'anno 1995 e 1996 del 3%.

Per gli interventi che su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A., ora Servizi Tecnici, la convenzione n. 1463 e successivi atti aggiuntivi in data 24.4.86 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi.

Il programma in questione è stato necessariamente rimodulato e finanziato per 141 interventi effettivi.

Una serie di cause, in parte amministrative ed in parte legate a difficoltà tecniche di localizzazione degli interventi (consultazione e pronuncia dei CO.MI.PA. in ordine alla localizzazione degli interventi sentenza della Corte Costituzionale 1065/88) hanno determinato un notevole ritardo nei tempi di esecuzione previsti inizialmente per la realizzazione del programma in questione, con la conseguenza, tra l'altro, che per gran parte degli interventi realizzati è stato necessario redigere perizie di variante e/o suppletive.

per i motivi suddetti la sopracitata Convenzione n. 1463/86, stipulata per la durata di sette anni, è stata successivamente prorogata al 28.3.97 con il terzo atto aggiuntivo 1929/94 ed al 31.12.2000 con D.M. 1299 del 12.6.97, in corso di registrazione.

La somma stanziata inizialmente a copertura del programma costruttivo in argomento pari a L. 870.220 milioni, si è ridotta, per effetto della legge 23.12.92 n. 498

(-20.000 milioni) dal D.L. 23.2.95 n. 41, convertito in legge 22.3.95 n. 85 (-3%) e dal D.L. 30.12.95 n. 565 (-2%) a L. 845.073 milioni.

Dei 141 interventi presentati

- a) per n.130 risulta approvato il progetto esecutivo;
- b) per n.130 risultano appaltati i lavori;
- c) per n. 71 degli interventi di cui al punto b) i lavori risultano ultimati.

Nel programma da realizzare ai sensi della citata legge, sono compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma. Detti interventi risultano ultimati.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza -dei Provveditorati, -sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono pressoché ultimati.

La legge in questione prevede, inoltre, l'acquisto di immobili da destinare all'Arma dei Carabinieri.

Con nota del 10.2.1987 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato le procedure da seguire per l'espletamento dei suddetti acquisti, suddividendo i compiti tra il Dicastero delle Finanze e questa Amministrazione .

A tutt'oggi sono stati predisposti dal Ministero delle Finanze 10 provvedimenti di acquisto per l'importo di lire 9,727 miliardi circa.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

ANDAMENTO DELLA SPESA

I dati rilevati, che si riferiscono all'andamento della spesa negli anni interessati dall'attuazione della legge, evidenziano un andamento sinusoidale che ha risentito delle decisioni di politica economica prese negli anni medesimi attraverso le rimodulazioni degli stanziamenti recate dalle leggi finanziarie che hanno di fatto trasformato un programma quinquennale in uno decennale.

Gli importi pagati come competenza 1996 risultano in gran parte costituiti dai residui passivi perenti rescritti in bilancio con Decreti del Ministero del Tesoro ai sensi delle attuali norme di Contabilità di Stato.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887 - ART. 11/1^a C. (Cap. 8411)

La Legge 22.12.1984 n°887 (Legge finanziaria 1985) ha disposto al 1° comma dell'art.11 una spesa di 530 miliardi per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in strutture industrializzate.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985 e 150 miliardi a ciascuno degli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, in data 8.4.1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato definito il programma che prevede i seguenti n.14 interventi di cui n.3 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani - adulti, n.5 si riferiscono alla costruzione di case circondariali e n.5 ad interventi per agenti di custodia e magazzino vestiario in strutture già esistenti:

- Strutture di semilibertà: Torino, Messina ed Avellino;
- Costruzioni di case circondariali: Santa Maria Capua Vetere, Vibo Valentia, Rossano Calabro, Caltagirone e Siracusa;
- Caserme Agenti di Custodia: Aversa, Roma-Rebibbia, Crotone, Rimini ed Udine.

La realizzazione di detto programma è stata affidata in concessione alla Servizi Tecnici S.p.A. (ex EDIL PRO del gruppo IRI-ITALSTAT) e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18.7.86. Con atto aggiuntivo stipulato in data 20.3.92 tale concessione è stata prorogata per un periodo di ulteriori 5 anni spostando la data di ultimazione al 1997. Nel corso del 1998 è stato emanato un provvedimento, regolarmente registrato degli organi di controllo, che ha disposto la proroga della convenzione per ulteriori 3 anni, fino al 4.3.2000.

Nella seduta del 17.9.96 il Comitato Paritetico per l'Edilizia Penitenziaria ha deliberato lo stralcio dal sovracitato programma degli interventi di Aversa ed Avellino, in considerazione dell'impossibilità di realizzare detti interventi a causa del mancato rilascio dei rispettivi pareri di conformità urbanistica, ai sensi dell'art.81 del D.P.R 616/77, da parte degli organi competenti.

Espletati dalla concessionaria tutti gli adempimenti relativi alla progettazione ed aggiudicazione dei rispettivi appalti, ed iniziati dai primi mesi del 1992 i lavori di costruzione delle opere, nel corrente anno si è pressoché conclusa la fase realizzativa e la quasi totalità dei manufatti costruiti è stata consegnata all'Amministrazione usuaria.

La dilatazione dei tempi verificatasi sia durante l'iter di approvazione del programma realizzativo degli interventi e del relativo Capitolato programma sia durante quello di approvazione dei progetti di massima ed esecutivi, non ha permesso di evitare che i relativi impegni di spesa fossero colpiti da perenzione amministrativa.

In riferimento alla realizzazione dei singoli interventi affidati alla Società concessionaria si fa presente che:

- I lavori relativi agli interventi di Santa Maria Capua Vetere, Siracusa, Roma-Rebibbia, Udine, Torino, Vibo Valentia, Messina, Crotone e Rimini sono stati ultimati e consegnati all'Amministrazione usuaria mentre invece sono in avanzata fase di esecuzione gli interventi Rossano Calabro e Caltagirone che si prevede saranno ultimati rispettivamente a fine marzo ed a fine giugno prossimi.
- Nel corso del 1998 sono stati autorizzati pagamenti relativi al Programma, in base all'art 15 della Convenzione n.1482/86 di Rep. e successivi atti aggiuntivi, per un importo complessivo di lire 23,915 miliardi circa.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N°404 - ART.1 (CAPITOLO 8404)

La legge 1 luglio 1977 n°404, recente norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art.1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.1971 n°1133 di lire 400 miliardi di cui: lire 30 per il 1977; 70 miliardi per il 1978; L. 80 miliardi per ciascuno degli anni 79-80-81; L. 60 miliardi per il 1982.

Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta legge 1133/71.

Con le ulteriori leggi n°146/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.780 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste prevenendo all'attuale situazione che registra fino al 31 dicembre 1995 autorizzazioni per complessive L. 4.197 miliardi, mentre la legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) stanziava L. 179 miliardi per il 1996; L. 200 miliardi per il 1998.

In relazione al programma di interventi stabiliti inizialmente con D.L. 30 marzo 1972 successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto dal Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per L'Edilizia Penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola, e successive modificazioni ed integrazioni sono stati realizzati n°67 nuovi istituti penitenziari, geograficamente così distribuiti:

- PIEMONTE: ALBA, ALESSANDRIA, ASTI, AOSTA, BIELLA, CUNEO, IVREA, NOVARA, SALUZZO, TORINO, VERCELLI;
- LOMBARDIA: BERGAMO, BRESCIA, BUSTO ARSIZIO, COMO, MILANO, VOGHERA, CREMONA, PAVIA, MONZA, VIGEVANO;
- LIGURIA: GENOVA;
- EMILIA ROMAGNA: BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI;
- TOSCANA: FIRENZE (2 C.C.), LIVORNO, PRATO, SAN GIMIGNANO;
- MARCHE: ASCOLI PICENO, PESARO;
- VENETO: PADOVA, VICENZA;
- FRIULI: TOLMEZZO;
- LAZIO: FROSINONE, VELLETRI, VITERBO, CIVITAVECCHIA;
- BASILICATA: MELFI C.C.;
- UMBRIA: SPOLETO, TERNI
- ABRUZZO: TERAMO, VASTO, LANCIANO;
- MOLISE: LARINO

- CAMPANIA: ARINO IRPINO, AVELLINO, BENEVENTO, CARINOLA, SALERNO
- PUGLIA: FOGGIA, TARANTO, TRANI;
- CALABRIA: COSENZA, CROTONE, PALMI, PAOLA, CATANZARO, CASTROVILLARI
- SICILIA: AUGUSTA, CATANIA, PALERMO;
- SARDEGNA: CAGLIARI.

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa 2.350 miliardi.

Sono stati ultimati e sono in fase di consegna provvisoria:

SICILIA: AGRIGENTO
ABRUZZO: AQUILA, SULMONA;
LAZIO: VITERBO, CIVITAVECCHIA;
CAMPANIA: NAPOLI
VENETO: VERONA
PUGLIA: LECCE
LIGURIA: S.REMO

Per quanto riguarda gli interventi di carattere ordinario nel settore in questione per l'anno 1997 sono continuati, nei limiti dei fondi disponibili, i lavori di realizzazione delle opere richieste dall'Amministrazione penitenziaria e collegialmente deliberate dal Comitato Paritetico per l'Edilizia Penitenziaria.

Nell'ultima riunione del 9.6.1998 il suddetto Organo collegiale ha assentito il programma degli interventi per gli anni 1998, 1999 e 2000, con la finalità di risolvere alcune particolari situazioni di crisi e di privilegiare l'esecuzione di opere che hanno lo scopo di incrementare i posti - detenuto. Tra gli interventi deliberati si segnalano le nuove realizzazioni di Milano Bollate e Reggio Calabria nonché i completamenti dei complessi penitenziari di Ancona, Perugia e Genova.

Inoltre, a seguito di apposita istruttoria, si è dovuto provvedere con i residui provenienti dagli esercizi finanziari 1996 e 1997 ed ancora disponibili in bilancio, ad assegnare agli Istituti periferici le somme richieste per far fronte ad oneri obbligatori in esecuzione di sentenze di organi giudiziari o di adempimenti economici contrattualmente riconosciuti per un totale di lire 7.749.345.621. In particolare dette assegnazioni si riferiscono agli oneri relativi agli interventi di Pesaro, Lodi, Pescara, Sanremo, Cremona, Parma, Larino, Milano Opera e L'Aquila.

Per quanto riguarda le assegnazioni per la realizzazione di nuovi complessi penitenziari, nelle more dell'emanazione del D.l. di attuazione della citata delibera in data 9.6.98 e, comunque sulla base di quanto precedentemente assentito, si è provveduto, tenuto conto dell'avanzamento dei lavori, ad assegnare al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Lombardia l'importo di lire 50 miliardi di lire, finalizzandoli all'esecuzione della nuova C.C. di Milano Bollate, nonché ad assegnare al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Calabria l'importo di lire 21,8 miliardi di lire per la realizzazione nella nuova C.R. di Reggio Calabria.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2^a della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero nei tre settori: Nuove Costruzioni - ristrutturazioni - Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/1988 (Acquisti lire 84 miliardi; ristrutturazioni lire 220 miliardi e Nuove Costruzioni lire 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle Nuove costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto, destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di Ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove Costruzioni.

In considerazione, inoltre, della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1991, 1992 e 1993 operate dalle leggi finanziarie 1990 (L. 27.12.89 n. 407) e 1991 (L. 29.12.90 n. 405), poi dalla finanziaria 1992 (L. 31.12.91 n. 415), è stata quindi adottata, sempre su proposta del Comando Generale della Guardia di Finanza, una rielaborazione del programma degli interventi, sulla base di un nuovo piano finanziario con conseguente prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione dei programmi.

Le ulteriori rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie 1993-1996 hanno rallentato ancora la realizzazione del programma.

E' da segnalare, infine, che accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente a L. 3,9 miliardi lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui, d'intesa con il Dicastero delle Finanze, il Ministero dei LL.PP. ha provveduto a modificare nuovamente il suddetto piano finanziario.

Considerando che lo stanziamento dell'es. 96 è stato ridotto del 2% ai sensi del D.L. n. 565 del 30.12.95, attualmente il programma degli interventi sopra distinto per regioni è pertanto il seguente (importi in miliardi).

RISTRUTT. COMPLET. AMPLIAM.

	interventi	somme stanziare	finanziamenti
PIEMONTE	5	28,55	28,55
LIGURIA	2	32,2	32,2
LOMBARDIA	4	48,5	48,5
VENETO	-	-	-
FRIULI V. GIULIA	-	-	-
TRENTINO A. ADIGE	1	3,00	3,00
EMILIA ROMAGNA	-	-	-
MARCHE	-	-	-
TOSCANA	1	71,25	71,25
LAZIO	8	277,8	267,789
CAMPANIA	3	15,7	15,7
PUGLIA	-	-	-
CALABRIA	1	10,00	10,00
SICILIA	1	20,00	20,00
SARDEGNA	1	8,6	8,6
	26	505,6	505,6

NUOVE COSTRUZIONI

	interventi	somme stanziare	finanziamenti
PIEMONTE	1	7,5	7,5
LOMBARDIA	1	3	3
FRIULI V. GIULIA	1	20	20
TRENTINO A. ADIGE	1	8	8
EMILIA ROMAGNA	1	10,9	10,9
MARCHE	1	42	42
TOSCANA	2	11	11
LAZIO	2	16,6	16,6
CAMPANIA	1	6,-	6,-
PUGLIA	1	35,-	34,99
SICILIA	1	8	8
	13	168	167,99

RIEPILOGANDO:

Somme stanziare per:

1. ristrutturazioni etc.	L. 505,6	miliardi
2. Nuove costruzioni	L. 168	miliardi
3. Acquisti	L. 3,9	miliardi

4. riserva L. 1,067 miliardi

5. fondi in economia L. 14,992 miliardi

di cui all'art.1 comma 1

della legge stessa L. 693,560 miliardi*

* così ridotti per effetto dell'art. 2 comma 2 del D.L. 41/95 convertito in legge 85/95 e dell'art. 2 comma 1 del D.L. 565/95.

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'andamento della spesa ha risentito delle varie rimodulazioni degli stanziamenti operati dalle leggi finanziarie nonché dalle riduzioni apportate con il D.L. 41/95 convertito in legge 85/95 e dell'art. 2 comma 1 del D.L. 565/95.

Infatti si nota dopo una iniziale stasi dovuta ai tempi tecnici per l'approvazione dei programmi e per l'appalto dei lavori da parte dei Provveditorati alle OO.PP., un incremento della spesa negli ultimi anni.

Le assegnazioni relative all'anno 1996 sono state pari ad un importo di L. 93,99 mld.

Il capitolo in questione non è soggetto all'osservanza della legge 64/86.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N. 879 (CAP. 7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di f. 90 miliardi, di cui f. 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in f. 5 miliardi per il 1986, f. 5 miliardi per il 1987 e f. 10 miliardi per il 1998.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n. 737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n. 67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di f. 25 miliardi per il 1989, f. 25 miliardi per il 1990 e f. 20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n. 541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di f. 15 miliardi per il 1989, f. 25 miliardi per il 1990, f. 20 miliardi per il 1991 e f. 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di f. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a f. 5.104.400.000 a seguito di variazione di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n. 65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n. 155 (riduzione di f. 9.895.600.000 pari al 50% dei residui sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè f. 20 miliardi per il 1991 e f. 35 miliardi per il 1992. La differenza di f. 9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

La legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: f. 10 miliardi per il 1991, f. 35 miliardi per il 1992 e f. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a f. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n. 913 furono impegnati f. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n. 1688 fu approvata nell'importo di f. 54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n. 3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n. 500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di f. 10 miliardi per il '93 sia iscritto per f. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per f. 5 miliardi nel bilancio 1994.

La legge finanziaria '94, 24.12.93 n. 538, ha disposto che lo stanziamento di f. 5 miliardi di bilancio '94 sia iscritto per f. 2.5 miliardi nel bilancio '94 e per f. 2.5 miliardi nel bilancio '95 (ridotto a 2,425 miliardi a seguito D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 22.3.95 n. 85).

Restavano disponibili sul Cap. 7509 f. 1.682.982.725 in conto residui '92, f. 5 miliardi in conto residui '93, f. 2,5 miliardi in conto residui '94 e f. 2.425 miliardi in conto residui '95 per un totale di f. 11.607.982.725, più uno stanziamento di f. 17 miliardi in conto competenza '97 come da legge di bilancio 23.12.1996 n. 664.

A questo punto occorre far presente che l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona, con delibera n. 33 del 9.6.92, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, sostenendo l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione della concessione stessa.

Al riguardo, questa Direzione Generale, considerando che la chiusura del rapporto contrattuale con la concessionaria trova origine nella sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda a far fronte all'esecuzione delle prestazioni e non in una nuova valutazione di opportunità e di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, ha disposto con D.M. 9.11.93 n. 1625 la decadenza della concessione, riservandosi di provvedere direttamente all'appalto dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml. 546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n. 26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m.;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n. 25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n. 24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

Con D.M. 19.12.95 n. 3554 è stato approvato nell'importo di f. 3.382.874.667 il progetto per la realizzazione dei piazzali e l'arredo ferroviario presso la nuova darsena, mentre con D.M. 20.12.95 n. 3526 è stato approvato nell'importo di f. 3.972.044.563 il progetto per la realizzazione della palazzina uffici, magazzini ed alloggi sempre presso la nuova darsena. Relativamente a quest'ultimo progetto, con D.M. 22.10.97 n. 1955, si è proceduto alla rescissione del contratto stipulato con l'Impresa Edilizia Luciani, per gravi inadempienze relative al

mancato inizio dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 27 del regolamento approvato con R.D. n. 350 del 25.05.1895.

Si dovrà, quindi, procedere a un nuovo appalto delle opere in argomento e all'approvazione di un nuovo contratto con altra impresa.

Con i D.M. 19.11.1996 n. 1191 e 27.11.1996 n. 1302 sono stati approvati rispettivamente per f. 416.500.000 e f. 452.200.000 due progetti per gli studi di progettazione delle opere relative all'ampliamento del porto di Ancona (convenzione con l'Università di Ancona) e per le indagini geognostiche integrative per la progettazione esecutiva.

Con D.M. 30.12.97, n. 2686 è stato approvato il progetto 15.07.97 per l'importo netto di f. 57.218.575.030 relativo ai lavori di ammodernamento e potenziamento in attuazione al P.R.P. - progetto esecutivo dei lavori 1° fase delle opere a mare - realizzazione di mt. 600 della diga sottoflutto e della banchina n. 26 nel porto di Ancona.

A seguito di tale approvazione, la disponibilità di capitolo pari a f. 28.424.216.392 (residui 92/93/94/95 + competenza 97) è stata totalmente utilizzata, mentre per la differenza pari a f. 28.794.358.638, sono stati assunti impegni sul Cap. 7501 per gli esercizi '98 e '99.

LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130 (CAP. 7532 - FIO 1983)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

COSTRUZIONE NUOVA DIGA FORANEA "PUNTA RISO" NEL PORTO DI BRINDISI,
PER IL RIASSETTO DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO DI AUGUSTA, NONCHE'
DELLE COSTE DI OSTIA E TORVAIANICA.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti spese:

£. 99,7 miliardi per Brindisi, 14.5 miliardi per Augusta e 24,00 miliardi per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi fu assicurato un prestito della BEI per l'importo massimo di £. 80 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di £. 55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate, £. 138,2 miliardi), di £. 15,133, di £. 15,933, di £. 2,481, di £. 9,995 ancora di £. 9,995, di £. 5,997, ancora £. 5,997, £. 12,361 e £. 4,606 per un totale di £. 137,839 miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al porto di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi della legge 843/78 di cui agli interventi del piano triennale) ed i lavori del porto di Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n. 1319 registrato alla Corte dei Conti il 25.11.1989 reg. 12, foglio 23, è stato approvato, con impegno di £. 24 miliardi sul Cap. 7532, il progetto dei lavori di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della Vittoria al Canale dei Pescatori.

Con D.M. 18.2.1991 n. 229/335 registrato alla Corte dei Conti il 3.4.1991 reg. 6, foglio 288, è stata approvata per l'importo di £. 4.590.814.500, una perizia suppletiva relativa ai lavori di cui sopra.

Con D.M. 24.12.1991 n. 3084 è stata impegnata la somma di f. 2.889.355.700 (resto dell'assegnazione Tesoro dell'aprile 1990) per la costruzione di opere di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso tra il canale dei Pescatori e Via Vivaldi. A tutt'oggi il Capitolo, quindi, non presenta nessuna disponibilità.

BRINDISI: DIGA FORANEA "PUNTA RISO".

La lunghezza complessiva della diga costruita risulta di ml. 2390,00 di cui ml. 1310,00 a scogliera e ml. 1080,00 a parete verticale, con cassoni cellulari.

I lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati.

Sono ancora in corso di esecuzione i lavori relativi all'impianto di illuminazione ed il segnalamento (faro) di testata, previsti in un progetto dell'importo di f. 443.400.000.

PORTO DI AUGUSTA: DIGA FORANEA.

I lavori eseguiti riguardano:

- il rifiorimento, con la ricostruzione del profilo della scogliera esterna, del III e del IV braccio della diga foranea, per complessivi ml. 1475,00 con massi artificiali, da 60 tonn.

L'intervento è ultimato e collaudato.

COMUNE DI ROMA: LIDO OSTIA.

L'opera si estende dal molo nord del canale dei Pescatori al pontile della Vittoria, per circa ml. 3.000 di costa.

L'intervento consiste nella costruzione di una barra longitudinale sommersa, in massi naturali, a circa 150 m dalla battigia, con retrostante versamento di materiale granulare di opportune dimensioni per la ricostruzione della spiaggia emersa e sommersa.

Il progetto prevede un avanzamento della linea di battigia di circa 60 - 70 m., per complessivi 200.000 mq circa di nuova spiaggia emersa. I lavori sono ultimati e collaudati.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.730 (CAP.7533 FIO 1984) LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984.

COSTRUZIONE DEL MOLO VII NEL PORTO COMMERCIALE DI TRIESTE (1.^o LOTTO) PER L.21.875 MILIARDI - COSTRUZIONE DI UNA BANCHINA DI PORTOROSEGA NEL BACINO PORTUALE DI MONFALCONE PER 15 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL 1.^o STRALCIO DEL BACINO PORTUALE DI GENOVA VOLTRI PER L.160 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL LATO OVEST DELLA DARSENA TOSCANA NEL PORTO DI LIVORNO PER L.58.473 MILIARDI, NONCHE' COSTRUZIONE DEL TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A" DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA PER 40 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295.348), L.3 miliardi, di L.19,990 miliardi, di L.9.994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997 miliardi, di L.3,130, di L.4.998, di L.3,839, di L.2,161, di L.19,990, di L.29.985, di L.29,985, di L.9,995 per un totale di L.265,19 in c.t.

Si deva tenere presente che, alla data del 31.12.1987, andarono in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.156;634 miliardi per Genova, L.21,438 miliardi per Trieste, L.31;533 per Livorno, L.11,910 per Venezia per un totale di L.236,340 in c.t. alla data del 31.12.1996.

Si deve, comunque, tenere presente che il finanziamento di L.40 miliardi relativo al terminal rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia è stato revocato e parimenti è stata revocata la prima assegnazione di L.16 miliardi a suo tempo iscritta sull'apposito capitolo di bilancio. Alla restituzione di detto importo si è fatto fronte con la cancellazione degli impegni assunti e con parte della somma andata in economia al 31.12.1987.

PORTO DI LIVORNO: COMPLETAMENTO LATO OVEST DARSENA TOSCANA

I lavori si riferiscono al completamento della sponda ovest della Darsena Toscana, per uno sviluppo di banchine di m.l. 525,00 e allo scavo subacqueo antistante fino a quota (- 12,00) oltre alla sistemazione di piazzali e fognature.

Le opere di cui trattasi furono aggiudicate a seguito di licitazione privata in data 1.2.1989, per l'importo di L. 22 m.di di c.ca al R.T.I. CIDONIO-FONDEDILE.

A tale aggiudicazione non è stato dato seguito per una serie di vicende collegate a contenzioso.

In relazione a ciò il R.T.I. inoltrava istanza, per l'attivazione delle procedure di aggiudicazione alla Commissione appositamente costituita di cui all'art. 7 del D.L. 551/94 e succ. reiterazioni.

Con D.M. 1121 del 7.2.1996 il Ministro dei LL.PP. ha accolto la proposta formulata dalla Commissione che ha ritenuto congruo l'aggiornamento del prezzo con il criterio revisionale nell'importo aggiornato di L. 33 m.di. c.ca per lavori.

A seguito, quindi, di autorizzazione della scrivente l'Ispettorato Contratti di questo Ministero ha proceduto alla stipula del contratto avvenuta in data 19.9.1996.

In data 16.12.1996 questa Amministrazione procedeva ad approvare il citato progetto, il verbale di gara, il contratto e ad impegnare parte dell'importo delle opere fino all'ammontare di L. 9.994.935.000 sul cap. ~~7501~~⁷⁵²² del proprio bilancio, facendo riserva di provvedere, con successivo provvedimento all'impegno della restante cifra, sia con fondi Opere Marittime, sia con fondi FIO, ad approvazione della riprogrammazione dei progetti ammessi a suo tempo a finanziamento in attuazione della delibera CIPE 8.8.1995.

In data 8.3.1997 l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma procedeva a consegnare al R.T.I. i lavori.

Infine, con delibera in data 18.12.1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di marzo 1997 il CIPE ha provveduto ad approvare detta riprogrammazione.

I lavori sono in corso.

PORTO DI TRIESTE : COSTRUZIONE DEL MOLO VII (I LOTTO)

L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori ml. 326,00 di banchina, in ampliamento di quelle esistenti e nuovi piazzali di servizio per mq. 49.500,00 circa.

La struttura del molo in ampliamento è del tipo "a giorno" con pali di grande diametro (1800 mm) e piastre in c.a.p. da 9.90 x 9.90 m, nervate sulle pareti e lungo gli assi ortogonali alle pareti.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI MONFALCONE: COSTRUZIONE BANCHINA DI PORTOROSEGA

Il lavoro si articola in due lotti. Il primo lotto è stato suddiviso in due stralci.

- il I stralcio del I lotto prevede la realizzazione di ml. 160,00 di fronte banchinato, con struttura a gravità con massi prefabbricati in conglomerato cementizio, imbasato a quota (-14,00) m dal lmm e l'escavazione dello specchio acqueo antistante a (-10,50) m. I lavori sono ultimati.

- il II stralcio del I lotto prevedeva la realizzazione di ml 152,00 di banchina con caratteristiche identiche al I stralcio. I lavori sono ultimati.

Le somme impegnate di L.236,340 miliardi più quelle andate in economia pari a L.28.854 miliardi danno un totale che è appunto di circa L.265 miliardi.

PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA : TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A"

Il progetto dei lavori prevedeva :

- la costruzione di ml. 600,00 di banchina, escavo del canale di penetrazione e del bacino di evoluzione;
- costruzione strada, piazzale ed opere ausiliarie;
- impianto elettrico, idrico ed anticendio.

I lavori sono stati sospesi per la mancanza del parere del Ministero dei BB.CC.AA. ed il finanziamento è stato revocato.

PORTO DI GENOVA VOLTRI: COMPLETAMENTO E STRALCIO E LOTTO DEL BACINO PORTUALE.

Il progetto complessivo si articola in una serie di interventi che si elencano:

- Tombamenti specchi acquei con materiali di risulta da dragaggi e con materiale proveniente cave
- Viadotto tra casello autostradale e varco portuale
- pavimentazione ed infrastrutture di servizio;
- completamento rilevato mediante dragaggi;
- canalizzazione rivi
- capannone svuotamento contenitori
- fabbricati di servizio, infrastrutture, pavimentazione
- bilici stradali e ferroviari;
- mezzi meccanici
- cabine elettriche ed impianti elettrici
- impianti ferroviari
- modifica casello autostradale
- convenzione ENEL
- convenzione acqua/gas.

I lavori sono ultimati.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N.887

(CAP. 7534 - 7535 - 7536 - FIO 1985)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1985

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE II BRACCIO MOLO FORANEO CON PIAZZALE OPERATIVO NEL PORTO DI BARI PER L.21 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTENITORI E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO NEL PORTO DI SAVONA PER L. 63.740 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM DELLO SPORGENTE FORNELLI - IV LOTTO NEL PORTO DI LA SPEZIA PER L. 50.879 MILIARDI - SPESA GLOBALE AUTORIZZATA L. 135.619 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L. 10,465 miliardi per Bari, L. 63,740 miliardi per Savona, di L. 50,879 miliardi per La Spezia, per un totale di L. 125,084 miliardi.

Sono stati finora finanziati completamente i lavori del porto di Bari con un impegno di L. 19,527 miliardi (alla differenza tra la spesa effettiva e la prima assegnazione sul Cap.7536 si fece fronte utilizzando i normali fondi di bilancio di parte straordinaria del Cap. 7501 per il 1986, salvo compensazione tra i due capitoli con gli stanziamenti a venire dello stesso Cap.7536).

La compensazione in questione è stata disposta con D.M. del Ministro del Tesoro 23.5.1990 n.139058 e la cifra di L. 10,535 miliardi è stata iscritta sul Cap. 7501 dello stato di previsione di questo Ministero.

I lavori del porto di La Spezia sono stati completamente finanziati per la cifra assegnata di L. 50.879 miliardi, utilizzando per intero lo stanziamento del Cap. 7534.

Lo stesso dicasi dei lavori del porto di Savona, completamente finanziati con l'azzeramento totale del Cap.7535.

PORTO DI BARI: II BRACCIO MOLO FORANEO

E' stata completata la nuova opera di difesa a scogliera del II braccio del molo foraneo, per uno sviluppo di ml.400,00 e completato il terrapieno di servizio per mq.37.500,00.

Lavori ultimati, EFFETTUATO collaudo.

PORTO DI LA SPEZIA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM E DELLO SPORGENTE FORNELLI (IV LOTTO).

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di banchina di circa ml. 150,00 a levante del costruendo sporgente Fornelli.

L'opera è prevista in cassoni cellulari in c.a. (n.7) imbasati a quota (-13,00) m. sul l.m.m. con estradosso finito a quota (+1,90) m.

Lavori ~~in~~ ultimati e collaudati.

PORTO DI SAVONA: COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTAINER E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO

Gli interventi previsti si articolano:

- nella costruzione di un terrapieno per un'estesa di 170.000 mq. con opera di difesa a gettata di sviluppo pari a ml.1.400,00; lavori ultimati;
- nella costruzione di una banchina a cassoni di sviluppo pari a ml. 150,00 con tirante utile da (-10,00) m. a (-15,00) m. retrostante terrapieno di servizio di 68.000 mq.; lavori ultimati;
- nel prolungamento del molo di sottoflutto per ml. 303,00 con struttura a cassoni in c.a. poggiati a quota (-19,00) m.; lavori ultimati;

- nella costruzione di vie di corsa per gru; lavori ultimati;
- nella fornitura di due scaricatori per containers e di due gru a cavalletto; lavori ultimati;
- nella costruzione impianti ferroviari portuali; lavori ultimati,

LEGGE 28.2.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 34
CAP.7538 FIO 1986

PORTO DI LIVORNO. COSTRUZIONE DELLA BANCHINA SULLA SPONDA EST DELLA NUOVA DARSENA TOSCANA. II STRALCIO, I LOTTO, I PARTE. DELIBERA CIPE DEL 12 MAGGIO 1988 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio 1992 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi (6.3.92) e L.4.997.540.000 (12.12.92).

Con D.M. 26.9.1991 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di Variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lotto I parte di cui sopra.

Alla data del 31.12.1992 sono andati in economia fondi per L.5.708.289.282 provenienti dall'esercizio '91. Sono quindi attualmente disponibili L.8.997.540.000 in conto residui 1992.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra m.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

Il piazzale utile a tergo della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq. 18.000.

I lavori sono ultimati in corso di collaudo.

In data 6.02.1996 l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma ha redatto il progetto relativo al I lotto, II parte della banchina sulla sponda est della Darsena Toscana, dalla progr. 302.00 alla progr. 635.00.

Il progetto dell'importo di f. 24.949.866.000, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con "voto" del 20.11.1996 e della Commissione per il parere sulle modalità di appalto di cui all'art. 19 D.L. 124/65 e sulle leggi di convenzione e proroga, è stato trasmesso all'Ispettorato contratti di questo Ministero per l'espletamento della gara di appalto il 6.3.1997.

Con D.M. 30.12.1997 n. 2417 è stato approvato detto progetto e il verbale di aggiudicazione al R.T.I. Grandi Lavori Fincosit S.p.A./^{CIDCUIO SPA} ed è stato assunto l'impegno di spesa pari a f. 18.055.166.868 utilizzando la residua disponibilità di f. 8.997.540.000 esistente sul Cap. 7538.

La differenza di f. 9.057.626.868 è stata impegnata sul Cap. 7501 in conto competenza '97.

LEGGE 11.03.1988 N.°67 ART.17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.01.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della banchina "Molo Flavio Gioia Levante e Calata Granili" per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a L.6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n.°3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto un'assegnazione di L.3.194.315.000 sul Cap.7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 07.05.1993 n.°2924.

Le previsioni hanno riguardato l'adeguamento dei fondali ai valori (- 14,00 m.) antisismici, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono stati sospesi, a causa di un annoso contenzioso in atto, con un avanzamento degli stessi pari al 63 %.

Tale situazione ha dato luogo, con D.P.C.M. del 04.07.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.07.1997, n.°171, alla nomina del Commissario ad acta di cui all'art. 13 Legge 23.05.1997, n.°135.

Quest'ultimo ha posto in essere una serie di atti tesi alla riattivazione dei lavori, conclusisi con l'emanazione del decreto 15 ottobre 1998, n.°009.

Con tale decreto, tra l'altro, sono stati approvati una perizia di rettifica e di variante e suppletiva, lo schema dell'atto di rinuncia e sottomissione ed integrativo del rapporto contrattuale originario ed il nuovo quadro economico dell'opera per complessive Lire 29.747.023.578.

Alla predetta spesa, oltre alle somme già impegnate con i DD.MM. 27 dicembre 1990, n.°3244/3246 e 7 maggio 1993, n.°2924, si farà fronte con apposito impegno di Lire 20.000.000.000, previsti dalla delibera CIPE 29 agosto 1997, di cui Lire 11.000.000.000 per l'anno 1998, Lire 4.500.0000.000 per l'anno 1999, Lire 500.000.000 per l'anno 2000, e Lire 4.000.000.000 per l'anno 2001, sul capitolo 7501 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ad avvenuta registrazione del suddetto decreto della Corte dei Conti al reg.2, foglio 297, con verbale in data 30 dicembre 1998, è stata disposta la ripresa dei lavori fissando in 600 giorni naturali e consecutivi il tempo utile per l'ultimazione degli stessi.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.°48 (CAP.7596)**COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI PALERMO**

Con la Legge n.°48/82 fu autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984, n.°4105, fu approvata la convenzione 13 dicembre 1984, n.°1382, con la Società concessionaria "Bacino 5" ed impegnata la somma di L.20 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 1982-83 e 84.

Con D.M. 05.07.1988, n.°1767, registrato alla Corte dei Conti l'11.08.1988, reg.12, foglio 231, fu impegnata l'ulteriore somma di L.20 miliardi, pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre, la legge 22 dicembre 1986 n.°910, recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987), autorizzò l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e L.20 miliardi per il 1989, per le finalità di cui alla legge 23.02.1982, n.°48, di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988, n.°541 (legge finanziaria 1989), rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989, n.°2606, registrato alla corte dei conti il 20.12.1989, reg.13, foglio 11, fu impegnata la somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto ne bilancio 1988.

La legge 23 dicembre 1989, n.°407 (legge finanziaria 1990), dispose che lo stanziamento di L.20 miliardi, per il 1990, fosse invece iscritto nel bilancio dell'esercizio 1991.

La legge 29.12.1990, n.°405 (legge finanziaria 1991), dispose, inoltre, che lo stanziamento di L.20 miliardi, per il 1991, fosse iscritto per L.10 miliardi nel bilancio 1991 e per L.10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991, n.°415 (legge finanziaria 1992), dispose ulteriormente che lo stanziamento di L.10 miliardi, per il 1992, fosse iscritto per L.5 miliardi nel bilancio 1992 e per L.5 miliardi nel bilancio 1993.

Con D.M. 04.03.1992, n.°488, si è proceduto all'impegno della somma di L.15 miliardi, di cui L.10 miliardi in conto residui 1991 e L.5 miliardi in conto competenza 1992.

La legge 23.12.1992, n.°500 (legge finanziaria 1993), dispose che lo stanziamento di L.5 miliardi, per il 1993, fosse iscritto per L.1 miliardo nel bilancio 1993 e per L.4 miliardi nel bilancio 1994.

Con D.M. 03.03.1993, n.°440, si è proceduto all'impegno della somma di L.1 miliardo in conto competenza 1993 e di L.4 miliardi sullo stanziamento di competenza 1994.

Attualmente il capitolo 7596 presenta una disponibilità di L.10 miliardi, come da legge di bilancio 28 dicembre 1995 n.°551, non ancora impegnata alla data del 31.12.1997.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl. con vasca di ml. 310,00 * ml. 52,00. Le fiancate sono costituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni: ml. 10,00 * ml. 35,68 in pianta ad altezza media ml. 13,80.

La platea ha lo spessore di m. 2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml. 20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, è pari al 63% dell'importo totale del progetto.

Attualmente i lavori sono sospesi a causa di un annoso contenzioso in atto.

Tale situazione ha dato luogo alla nomina, con D.P.C.M. del 04.07.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.07.1997, n.°171, del Commissario ad acta di cui all'art.13 della legge 23.05.1997, n.°135, il quale sta ponendo in essere una serie di atti propedeutici alla riattivazione dei lavori.

Il Commissario straordinario, con nota 24.10.1998, nel relazionare sull'attività svolta, comunicava le sue decisioni affermando di ritenere l'opera non fattibile e proponendo di destinare ad altro scopo le somme disponibili.

L'intera questione è stata quindi sottoposta all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che a suo tempo aveva reso il parere sul progetto, per la pronuncia, in via definitiva, sulla fattibilità dell'opera sotto il profilo tecnico.

Il citato consesso ha reso il proprio parere nella seduta del 26.02.1999, con il voto n.°25, le cui conclusioni possono così riassumersi.

- 1)- Le opere di deviazione provvisoria non risultano verificate ai dati effettivi di portata idraulica ufficialmente certificati dalla Regione Sicilia;
- 2)- La qualità delle portate effluenti non risulta essere dichiarata ammissibile dai competenti organi in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- 3)- Prima della ripresa dei lavori occorre ripristinare le condizioni di esercizio della deviazione provvisoria;
- 4)- Prima di procedere al completamento della costruzione del bacino di carenaggio occorre verificare lo stato di attuazione delle opere di deviazione definitiva i cui lavori, così come riferito dall'Autorità Portuale di Palermo, con nota 17 febbraio 1999 n.°1210, sono sospesi, e la cui convenzione, regolante i rapporti Stato- Ente, n.°15/87, è a tutt'oggi scaduta.
- 5)- Occorre provvedere, senza indugio, alla risoluzione delle problematiche idraulico-ambientali di sicurezza della città di Palermo indipendentemente dal completamento o meno del bacino.

Con nota n.°1138/1820, del 22.04.1999, la Direzione Generale ha informato del parere citato il "Servizio Ispettorato Tecnico" - oggi Servizio Ispettivo - facendo presente che, risultando la ripresa dei lavori di completamento dell'opera condizionata e subordinata ad una serie di adempimenti (compresa l'esecuzione vera e propria di opere) che rientrano nella competenza istituzionale di più Amministrazioni, risultava rafforzata la necessità di un Commissario che, munito di poteri speciali, potesse gestire l'intera situazione relativa al Bacino di Carenaggio.

Si è fatto presente, altresì, che, relativamente al punto 49, risulta che la convenzione citata rientra nella gestione del Ministero del Bilancio e della P.E., quale completamento di opere ex Agensud, e che i lavori di deviazione definitiva del canale Passo di Rigano erano sospesi e la convenzione, a suo tempo stipulata dall'ex Agensud con l'Ente Porto di Palermo, ora Autorità Portuale, è scaduta, per cui si è provveduto, con lettera n.°1678 del 22.04.1999, inviata al Ministero del bilancio, a proporre il commissariamento di tale opera.

Il Ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione del servizio centrale di segreteria del CIPE, con nota n.°7/4471 del 07.05.1999, ha richiesto, sulla proposta di questa Amministrazione, le valutazioni "dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici" che, con nota 1305, in data 11.05.1999, ha espresso il proprio parere.

Contemporaneamente alle iniziative assunte da questa Amministrazione anche la Regione Sicilia si è attivata ed ha richiesto, al Ministero del Bilancio della Programmazione Economica, l'autorizzazione al completamento dei lavori di deviazione definitiva e, da notizie assunte per le vie brevi, risulta che il CIPE, il 30 giugno u.s., ha espresso parere favorevole.

Ne consegue la concreta possibilità di portare a compimento i lavori di costruzione del bacino di carenaggio tenuto conto che l'Autorità portuale di Palermo si è favorevolmente pronunciata sulla validità dell'opera da completare.

Permanendo tutte le cause che hanno indotto questa Amministrazione a chiedere il commissariamento dell'opera, ai sensi dell'art.13 del DL. 67/97, con nota n.°3783, del 30.08.1999, è stata richiesta la nomina di un nuovo commissario.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798 (CAP.7510)

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OPERE A DIFESA DEL LITORALE.

L'art.3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L.7.500 milioni in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84,85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art.4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L.6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L. 750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L. 750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n.3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art.7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n.910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 40 miliardi in ragione di L. 5 miliardi per il 1987, L. 20 miliardi per il 1988 e L. 15 miliardi per il 1989.

L'art.17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n.67, autorizzò una ulteriore spesa di L. 800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n.104721 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798 (CAP. 7510)

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OPERE A DIFESA DEL LITORALE.

L'art. 3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L. 7.500 milioni in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84, 85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L. 6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L. 750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L. 750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n. 3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art. 7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n. 910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OD.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 40 miliardi in ragione di L. 5 miliardi per il 1987, L. 20 miliardi per il 1988 e L. 15 miliardi per il 1989.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n. 67, autorizzò una ulteriore spesa di L. 800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n. 104721 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

Per quanto riguarda la Direzione Generale O.O.M.M. questo maggiore stanziamento ammonta a L. 101 miliardi di cui L. 12 miliardi nel 1988, L. 38 miliardi nel 1989 e L. 51 miliardi nel 1990.

In base al D.L. 2 marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, si verificò una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510, pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.12.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	--	--	--	--
	40	101	25	101

Con D.M. 2.10.1989 n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990, reg.1, foglio 31, fu autorizzata la spesa di L.40 miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui '87, L.32 miliardi in c/residui '88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi ci si riservò di utilizzare i fondi da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa fu iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro fu iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.51 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto competenza '90 fu assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 di rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

Con nota 22 gennaio 1991 n.1260329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap.7510 per l'anno finanziario 1990, pari a L.33 miliardi.

La residua disponibilità di L.30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n.945 fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta quanto disposto dal Ministro pro-tempore con D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7.

Il capitolo 7510, come da bilancio 1993, presentava una disponibilità di L. 6.850.000.000; la stessa disponibilità era presente, sul cap. 7510, anche nel bilancio 1994.

Senonchè per gli effetti dell'art.12, commi 13 e 14, della legge 24.12.1993 n.537 (il quale stabilisce che gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22.12.1986 n.910, 11.3.1988 n.67 e 2.11.1991 n.360 non impegnati o per i quali comunque non siano state assunte obbligazioni alla data del 31.7.1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di L.80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni) le disponibilità '93 e '94 pari a L.13,700 miliardi sono state decurtate di L.12,526 miliardi con una differenza residua da impegnare pari a L.1,174 miliardi. Detta somma, secondo quanto disposto dal D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7, è stata assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia nel 1994, con D.M. 2.5.1994 n.1346.

Gli interventi previsti si articolano:

- nella progettazione ed esecuzione di opere riguardanti la difesa dal mare del muraio di Caroman, perizia suppletiva marzo 94 e del maggio 96, i relativi lavori sono stati ultimati;
- nella difesa del litorale del Cavallino con ripascimento protetto, per un'estesa di 200,00 m.; i lavori sono ultimati;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml. 50,00 con imbasamento a (3,50 m.<9 con massi prefabbricati a palancone in c.a.v.; i lavori sono ultimati;
- negli interventi di ripristino e rafforzamento del litorale dell'Isola di Pallestrina, (nell'aprile 93 e nel giugno 96 sono state presentate due varianti al progetto originario) ed i lavori risultano ultimati.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIREZIONE CENTRALE:
Amministrazione Finanziaria
Area Finanziaria

ANAS
LEGGE PLURIENNALE
(Importi in miliardi di Lire)

TITOLI PRO	EDIZIONE	Durata	Cap.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					Impegni		Pagamenti		Economie e previsioni a tutto il 1998	Residui al 31/12/98		Pagamenti 1998 I Semestre			
				Importo complessivo	A tutto il 1998	1999	2000	2001 e seguenti	1998	A tutto il 1998 V.A.	% Aut.	1998	A tutto il 1998 V.A.	% Imp.	Propri	di Stanziamiento	Totale		
Impianti nel Centro-Nord			547 (751/98)	7.170,20	7.170,20	0,00	0,00	0,00	6,92	7.148,17	99,69	442,72	5.917,15	81,38	21,60	1.331,02	0,35	1.331,37	145,76
776/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.		98/98	500 (704)	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	100,00	0,00	81,25	94,28	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
878/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.		98/99		215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	13,90	148,05	87,83	2,11	95,28	85,24	8,95	50,76	80,00	110,76	0,00
910/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			496 (784)	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	13,90	111,05	92,54	1,86	62,14	55,96	8,95	48,91	0,00	48,91	0,00
146/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			701 (702)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
147/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			702 (703)	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	100,00	0,25	33,15	94,71	0,00	1,85	0,00	1,85	0,00
148/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			703 (704)	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
149/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			516 (722)	2.689,80	2.689,80	0,00	0,00	0,00	4,75	2.684,15	99,79	158,89	2.601,82	94,93	4,96	83,20	0,00	83,20	0,38
150/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			526 (730/98)	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	100,00	0,40	84,89	78,34	0,00	22,11	0,00	22,11	0,35
151/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			545 (749)	1.132,90	1.132,90	0,00	0,00	0,00	0,04	1.132,86	99,94	0,00	1.108,14	97,88	0,04	24,62	0,00	24,62	0,00
152/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			518 (722)	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	4,71	645,06	99,42	0,37	611,87	96,05	4,94	33,39	0,00	33,39	0,03
153/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			589 (807)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00	158,12	598,92	99,49	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00
154/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.		98/99		460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	13,29	446,71	99,99	1,85	437,82	95,16	14,00	34,86	0,00	34,86	0,38
155/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			706	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	1,45	460,00	100,00	1,46	437,82	95,16	0,87	21,31	0,00	21,31	0,38
156/98 Interventi per la sistemazione a regola d'arte delle strade provinciali e comunali.			700	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	13,94	238,90	99,97	0,39	208,92	88,80	13,73	13,35	0,00	13,35	0,00

economiche realizzate tengono conto dell'art. 155 della Legge n. 449/97

Economia realizzata lungo corso dell'art. 155 della Legge n. 449/97

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIREZIONE CENTRALE
Amministrazione
Area Amministrativa e Finanziaria
(Inchiesta)

A N A S
LEGGI PLURIENNALI
(Importi in Milioni di Lire)

TITOLI PRESENTAMENTO	Durata	Cap.	AUTORIZZAZIONI di SPESA				Impieghi		Pagamenti		Economie e perenzioni a tutto il 1998	Residui al 31/12/98		Pagamenti 1999 I Semestre		
			Importo complessivo	A tutto il 1998	1999	2000 e seguenti	1998	A tutto il 1998 V.A.	1999	A tutto il 1998 V.A.		Propri	di Stanziamento			
433/91 regione zone provincia Cagliari.	91/03	794	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	6,41	2,34	6,34	0,00	0,07	58,59	58,66		
433/93 regione zone provincia Cagliari.			602,00	602,00	0,00	0,00	196,28	389,39	33,20	72,93	0,00	316,46	212,61	529,07		
434/93 regione zone provincia Cagliari.		795	503,63	503,63	0,00	0,00	98,11	291,22	16,08	57,81	0,00	233,41	212,61	446,02		
435/93 regione zone provincia Cagliari.		795/p	87,63	87,63	0,00	0,00	67,63	87,63	14,06	14,06	0,00	72,87	0,00	72,87		
436/93 regione zone provincia Cagliari.		795/p	10,34	10,34	0,00	0,00	10,34	10,34	0,16	0,16	0,00	10,18	0,00	10,18		
437/93 regione zone provincia Cagliari.	97/16		800,00	80,00	40,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00		
438/93 regione zone provincia Cagliari.		803	400,00	40,00	20,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
439/93 regione zone provincia Cagliari.		804	400,00	40,00	20,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
439/97 regione zone provincia Cagliari.	98/17	810	1.000,00	80,00	50,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
439/97 regione zone provincia Cagliari.	98/01	812	1.200,00	63,00	60,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00		

Le economie realizzate vengono conteggiate all'art. 55 della Legge n. 449/97

Economie realizzate secondo conto dell'art. 55 della Legge n. 449/97

CAPITOLO 7272 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Il capitolo 7272 del Ministero dei Lavori Pubblici intitolato a "Somme da assegnare all'ANAS per la prosecuzione ed il completamento delle opere indicate all'art.3 del D.P.R. 6 marzo 1978 n.100", attribuisce all'Ente la somma di 5.617,00 miliardi, rientranti nell'importo di 16.635,26 miliardi autorizzati a tutto l'anno 1998.

Dei 5.617,00 miliardi 1.900,00 miliardi sono stati autorizzati per i mutui (categoria XV° del bilancio dell'Ente). Di questi sono stati interamente impegnati e pagati nel corso del 1998 miliardi 1.530,50. La parte non impegnata è stata utilizzata per le spese di investimento relative allo stesso anno.

L'importo di 3.717,00 miliardi è confluito per 1.000,00 miliardi nei capitoli relativi alle spese di funzionamento e per 2.717,00 miliardi nei vari capitoli intitolati alle spese per investimento ivi compresi i trasferimenti alle società concessionarie.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, n. 843 - Art. 41

Programma triennale 1979-1981 riguardante la viabilità statale

La legge 21.12.1978 n.843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato l'ANAS a contrarre mutui, anche obbligazionari, per l'ammontare netto di 2.500,00 miliardi per la esecuzione di un programma costruttivo durante il triennio 1979-1981.

Le successive leggi 30.3.1981, n.119; 7.8.1982, n.526; 22.12.1984, n.887; 3.10.1985, n.526 e 22.12.1986, n.910, hanno aumentato lo stanziamento suddetto a complessivi 5.187,80 miliardi.

Lo stanziamento stesso è stato iscritto sul Cap. 527 (ora 731) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione è stato quasi completamente attuato in quanto gli impegni ad oggi ammontano a L.5.187,60 miliardi.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per miliardi 11,43 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 4.950,90 corrispondenti alla percentuale del 95,43.

Al termine del 1998 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 236,70 miliardi, corrispondenti tutti a residui propri.

LEGGE 24 APRILE 1980, n. 146 - Art. 29/a

Completamento funzionale di arterie nell'area della ex Cassa per il Mezzogiorno

La legge 24.4.1980 n.146, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha disposto lo stanziamento di complessivi 1.500,00 miliardi al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

Dei suddetti 1.500,00 miliardi all'ANAS sono stati attribuiti, nel periodo 1981-1984, miliardi 998,00 finalizzati al completamento funzionale ed all'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I fondi in questione sono stati iscritti sul Cap. 542 (ora 746) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione risulta, allo stato, attuato per la quasi totalità, con un impegnato complessivo pari a 947,31 miliardi corrispondenti alla percentuale di 94,92.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per 10,32 miliardi che fanno salire il totale a complessivi 877,52 miliardi che corrispondono all'92,63%.

A finire 1998 vanno registrati residui propri per miliardi 69,79.

LEGGE 30 MARZO 1981, n. 119 - Art. 10, Comma 5.

Esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli

La legge 30.3.1981 n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato, per il triennio 1981-1983, l'apporto di 220,00 miliardi a favore dell'ANAS per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.

Detto stanziamento è stato iscritto sul Cap. 543 (ora 747) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione risulta, allo stato, quasi completamente attuato in quanto, il relativo stanziamento è stato impegnato per il 99,68%.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per 0,30 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 206,73 corrispondenti alla percentuale del 94,27.

A fine 1998 vanno registrati residui propri per miliardi 12,56.

LEGGE 12 AGOSTO 1982, n. 531 - Art. 4 e 6.

Piano stralcio 1982-1987 del Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione

La legge 12.8.1982 n.531, recante disposizioni per l'elaborazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, ha autorizzato il Ministro dei Lavori Pubblici a predisporre un piano decennale di investimenti al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

In attesa della definizione del suddetto piano decennale, con gli artt. 4 e 6 è stato previsto un piano stralcio comprensivo di talune opere interessanti il completamento del tratto Grosseto - Livorno della S.S. n. 1 "Aurelia", il completamento e miglioramento dei servizi di sicurezza dell'itinerario E.7 Orte - Cesena ed il completamento dell'itinerario autostradale Roma - L'Aquila - Teramo.

A tali fini è stata autorizzata la spesa di L. 1.242,00 miliardi iscritta sui capitoli 507 e 579 (ora 711 e 783) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi totalmente attuato in quanto gli impegni ammontano a L.1241,97 miliardi.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per 1,93 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 1.217,19 corrispondenti alla percentuale del 98,00.

Al termine del 1998 vanno registrati residui per un totale di 24,78 miliardi, corrispondenti tutti a residui propri.

LEGGE 12 AGOSTO 1982, n. 531

LEGGE 03 AGOSTO 1985, n. 526

Programma decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.

La legge 12.8.1982, n. 531, recante disposizioni per l'elaborazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, come precisato in altra relazione, ha autorizzato il Ministro dei Lavori Pubblici a predisporre un piano decennale di investimenti al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

In attesa dell'approvazione e dell'adozione del suddetto piano decennale, la successiva legge 3.8.1985 n. 526, ha autorizzato l'ANAS a varare un programma straordinario di interventi sulla base della delibera del CIPE intervenuta il 28 marzo 1985 sul piano decennale in questione proposto dall'ANAS stessa, programma che venne denominato "Programma Triennale 1985-1987".

Il piano decennale venne, poi, approvato con decreto n. 257 del 30.5.1986 sulla base di quanto prescritto dall'art.2 della legge ed in conformità dei pareri espressi dal CIPE e dalle Commissioni parlamentari del Parlamento.

Il piano stesso avrebbe dovuto realizzarsi in quattro stralci, di cui il primo di durata annuale e gli altri di durata triennale.

Il primo stralcio attuativo 1987 è risultato quindi essere il piano di raccordo tra il programma triennale 1985-1987 ed il piano decennale, segnalandosi per un'opzione finalizzata sugli interventi programmati delle grandi direttrici longitudinali e trasversali del Paese.

Il programma triennale 1991-1993 costituisce il terzo stralcio attuativo del piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla citata legge n.531/1982 ed è stato approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 21 marzo 1991.

Il piano triennale 1991-1993 postula un fabbisogno complessivo di 24.000,00 miliardi con modulazione della spesa fino al 1995, mediante ricorso in tutto od in parte al mercato del credito, a mezzo di mutui, così come previsto dalla legge finanziaria del 1991.

Pertanto, tale importo è stato elevato a 27.000,00 miliardi in base a suggerimenti espressi dalle Commissioni parlamentari.

LEGGE 01 DICEMBRE 1986, n.879

Ricostruzione delle zone terremotate:

- Art. 8 - Opere di completamento delle SS.SS. 52, 552, 355 e 13 ricadenti nella regione Friuli Venezia-Giulia;
- Art. 30 - Lavori su SS.SS. ricadenti nelle Regioni Marche ed Umbria.

La legge 879/86 prevede finanziamenti per la ricostruzione di opere viarie nelle zone disastrose da fenomeni calamitosi.

Il finanziamento complessivo di 215,00 miliardi, in particolare, è suddiviso per la ricostruzione di opere nella Regione Friuli Venezia - Giulia per 120,00 miliardi (art. 8), 60,00 miliardi per la Regione Marche e 35,00 miliardi per la Regione Umbria (art. 30).

Per quanto riguarda le opere di cui all'articolo 8 a tutto il 1998 risultano appaltati lavori per un importo pari a L.108,37 miliardi con una conseguente disponibilità di L.11,63 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione delle opere di cui all'articolo 30 relativo alla Regione Marche, per una parte del finanziamento pari a L.20,00 miliardi (lavori sulla S.S. 77 Tratto Muccia - Colfiorito) è in corso di redazione il progetto definitivo della variante di Muccia.

Il rimanente stanziamento di 40,00 miliardi è destinato ad opere per le quali l'Ente ha avviato una procedura di cofinanziamento con la Provincia di Ancona, la quale ha già definito la fase di progettazione ed attualmente è in corso di acquisizione del parere presso il Ministero dell'Ambiente.

Il finanziamento di 35,00 miliardi per le opere sulle SS.SS. nella Regione Umbria è completamente definito con l'impegno complessivo dello stesso.

I suddetti importi stanziati sono stati iscritti sui capitoli di spesa 784, 701, 702 e 703 del bilancio passivo dell'ANAS.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per 2,11 miliardi che hanno portato il totale complessivo a L.95,29 miliardi corrispondenti ad una percentuale del 65,24.

I residui al termine del 1998 ammontano a 110,76 miliardi di cui miliardi 50,76 per residui propri e miliardi 60,00 per residui di stanziamento.

Ai fini dell'esecuzione e del rendiconto, detti programmi possono ritenersi un unico fatto operativo, essendo reciprocamente correlati al completamento del medesimo disegno di rete.

Le risorse finanziarie poste a disposizione dell'ANAS a tale scopo - tenuto conto dei tagli operati dalle recenti leggi finanziarie e della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE del 21.12.1993, emanata ai sensi dell'art.1 del D.L.5.10.1993, n. 398, convertito con modificazioni, nella legge 4.12.1993, n. 493 - ammontano, allo stato, a complessivi 16.583,06 miliardi, ivi compresi 7.500,00 miliardi reperiti mediante ricorso al mercato del credito.

Tali risorse sono state iscritte sui capitoli 525, 546 e 547 (ora 729, 750 e 751) del bilancio passivo dell'ANAS per complessivi 16.495,41 miliardi a tutto il 1998 e per 87,65 miliardi nel 1999 che comportano un finanziamento complessivo di 16.583,06 miliardi.

A fronte dell'autorizzazione di spesa a tutto il 1998 di 16.495,41 miliardi, nel corso dello stesso 1998 sono stati assunti impegni per 13,67 miliardi che fanno salire il totale a miliardi 16.384,36 che corrispondono alla percentuale del 99,33.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per miliardi 761,81 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 13.262,79 corrispondenti alla percentuale del 80,95.

Le economie realizzate nel corso del 1998 per 57,51 miliardi tengono conto dell'applicazione ai residui dell'Ente dell'art.55 della Legge n.449/1997.

Al termine del 1998 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 3.171,11 miliardi, di cui miliardi 3.171,57 di residui propri e miliardi 3,53 di residui di stanziamento.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910 - Art. 7, Comma 15, Lett. d)

Programma di interventi per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria

La legge 22.12.1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di 1.000,00 miliardi, nel periodo 1987-1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria.

Dei suddetti 1.000,00 miliardi, 850,00 sono stati finalizzati all'ammodernamento dell'autostrada ed iscritti sul Cap. 518 (ora 722) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente quasi attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 845,06 corrispondenti alla percentuale del 99,42.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per miliardi 0,37 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 811,67 corrispondenti alla percentuale del 96,05.

Al termine del 1998 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 33,39 miliardi, tutti corrispondenti a residui propri.

DECRETO-LEGGE 01 APRILE 1989, n.121

CONVERTITO NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1989, n. 205

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

Il decreto - legge 1.4.1989, n. 121, convertito nella legge 29.5.1989, n. 205, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 697,00 miliardi, dei quali 460,00 miliardi finalizzati alla realizzazione di opere direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e 237,00 miliardi destinati ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizi nelle aree interessate dai campionati in argomento.

I suddetti importi sono stati iscritti sui capitoli 789 e 790 del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi quasi attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 696,93 corrispondenti alla percentuale del 99,99.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per 1,85 miliardi che hanno portato il totale a 647,74 miliardi corrispondenti alla percentuale del 92,94.

Le economie realizzate, in particolare per l'applicazione dell'art.55 della Legge n.449/1997, ammontano a 14,60 miliardi.

Al termine del 1998 i residui ammontano a 34,66 miliardi tutti corrispondenti a residui propri.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, n. 433 - Art. 7.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa.

La legge 31.12.1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, ha autorizzato la spesa di 190,00 miliardi per il triennio 1991-1993 ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone suddette.

Ai sensi del 2° comma dell'art.7 della legge in argomento, la somma sopracitata è stata ripartita tra le Amministrazioni interessate con decreto in data 25.6.1992 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici.

Per gli interventi di competenza dell'ANAS, con il decreto in questione è stata prevista la spesa complessiva di 65,00 miliardi iscritti sul Cap.794 del bilancio passivo dell'ANAS.

Nel corso del 1998 sono stati registrati impegni per lavori per 0,67 miliardi che fanno ascendere le somme impegnate a miliardi 6,41.

Gli impegni di spesa per contratti da stipulare sono in attesa delle necessarie autorizzazioni.

A tutto il 1998 i pagamenti risultano pari a L.6,34 miliardi corrispondenti alla percentuale del 98,91.

I residui ammontano a 58,66 miliardi di cui 0,07 residui propri e miliardi 58,59 residui di stanziamento.

LEGGE 04 DICEMBRE 1993 n.493

DELIBERA CIPE 21.12.1993

DELIBERA CIPE 11.11.1998

Spese per il finanziamento di interventi nel settore della viabilità della Regione Liguria.

La Delibera CIPE del 21.12.93 ha assegnato all'ANAS per il finanziamento di interventi nel settore delle viabilità per la Regione Liguria lo stanziamento di 602,00 miliardi.

Conseguentemente è stato stipulato in data 22.12.93 un accordo di programma, tra Stato e Regione Liguria, riportante i lavori da eseguire in attuazione del programma stesso.

Riguardo gli interventi oggetto della Delibera CIPE è pervenuta l'autorizzazione alla stipula di una convenzione con il Comune di Genova per un importo di 3,80 miliardi e si è in attesa dell'autorizzazione alla stipula, sempre con il Comune di Genova, di un'altra convenzione.

A tutto il 1998 risultano appaltati la quasi totalità dei lavori sulle strade di competenza del Compartimento per la Viabilità della Liguria e sulle autostrade di competenza dell'Ufficio Speciale di Genova.

Nel 1998 risultano impegni definitivi per 196,28 miliardi.

I 602,00 miliardi di stanziamento risultano iscritti ai capitoli 795, 709/p e 751/p del bilancio dell'ANAS.

Gli impegni assunti alla data del 31.12.98 ammontano a complessivi 389,39 miliardi corrispondenti alla percentuale del 64,68.

I pagamenti effettuati ammontano a miliardi 72,93 pari al 18,73%.

Al termine del 1998 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 529,07 miliardi di cui 316,46 quali residui propri e 212,61 quali residui di stanziamento.

LEGGE N.135 DEL 23/05/1997

LEGGE N.345 DEL 02/10/1997

Le Leggi 135/97 e 345/97 hanno disposto il trasferimento all'ANAS del contributo ventennale complessivo di L.mld.1.000,00 ai fini della successiva erogazione a favore della Società Autostrade S.p.A., società concessionaria, per la realizzazione del tratto Aglio - Canova ed il potenziamento del tratto Firenze Nord - Firenze Sud dell'Autostrada Bologna - Firenze.

L'importo di L.100,00 miliardi previsto per l'anno 1998 è stato accolto dal capitolo 790 delle entrate e dal capitolo 810 delle spese.

Il Decreto del Ministero del Tesoro n. 105334 del 24/12/1998, registrato alla Corte dei Conti/Atti Tesoro in data 11/03/1998, reg. 1, fg.363, ha disposto, tra l'altro, la variazione di bilancio per il 1998 in diminuzione per la somma complessiva di L.mld.50,00 in termini di competenza e cassa sul capitolo 7279 del Ministero dei LL.PP. - Coordinamento territoriale - intitolato al contributo da corrispondere all'Ente Nazionale per le Strade.

Con D.A. n.2864 del 10/07/1998 l'Ente ha provveduto ad apportare la citata variazione in termini di competenza e cassa in diminuzione di L.mld.50,00 sui corrispondenti capitoli 790 dell'Entrata ed 810 della Spesa.

Di conseguenza l'importo del contributo statale risulta, a tutt'oggi, pari a L.mld.50,00.

A tutto il 1998 non risultano impegni, da ciò consegue che tutto l'importo stanziato costituisce per l'Ente un residuo di stanziamento.

L'articolo 1 comma 3 della Legge n.345 del 02/10/1997 autorizza, per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000, limiti di impegno ventennali di L.53,00 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e, cumulativamente, di L.7,00 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.

Il Decreto del Ministero del Tesoro n. 105334 del 24/12/1998, registrato alla Corte dei Conti/Atti Tesoro in data 11/03/1998, reg. 1, fg.363, ha disposto, tra l'altro, la variazione di bilancio per il 1998 in aumento per la somma complessiva di L.mld.53,00 in termini di competenza e cassa sul capitolo 7280 del Ministero dei LL.PP. - Coordinamento territoriale - intitolato al contributo da corrispondere all'Ente Nazionale per le Strade.

Con D.A. n.2863 del 10/07/1998 l'Ente ha provveduto ad istituire uno specifico capitolo dell'entrata (792) e della spesa (812) intitolato alla "Realizzazione di opere viarie funzionali al Progetto Malpensa 2000" ed a dotarlo dello stanziamento di L.mld.53,00.

LEGGE N. 663 DEL 1996

Provvedimento collegato alla Legge finanziaria 1997: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

L'articolo 2, comma 86, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 prevede a favore dell'ANAS la somma complessiva di 400,00 miliardi per il completamento del raddoppio dell'Autostrada Torino - Savona, di cui 20,00 miliardi per l'esercizio 1998.

Tali risorse sono state iscritte nel capitolo 803 del bilancio passivo dell'Ente.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma in questione, ad oggi per avviare i lavori si è in attesa che la Società Autostrade Torino - Savona disponga gli atti propedeutici all'erogazione del finanziamento previsto dalla legge finanziaria per il rimborso delle rate di mutuo ventennale.

Nel corso del 1999 è stato stipulato il primo contratto di mutuo a favore della citata Società Autostrade.

Si è in attesa della disposizione di atti propedeutici all'erogazione del finanziamento previsto dalla legge finanziaria anche per l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione della variante di valico Firenze - Bologna, lavori cui l'articolo 2, comma 87, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 destina l'importo complessivo di 400,00 miliardi.

Di tale somma, iscritta nel capitolo della spesa 804, 20,00 miliardi risultano di pertinenza dell'esercizio finanziario 1998.

R E L A Z I O N E

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione sulle leggi pluriennali di spesa — LEGGE 468/78 art. 15 c.3 e 4.

Lo scrivente Ufficio cura l'attuazione finanziaria delle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- a) legge 5 febbraio 1992, n. 139 concernente "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- b) decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, il cui articolo 7 riguarda "Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- c) decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 convertito in legge 4 ottobre 1996, n. 515 recante, tra l'altro, interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- d) legge 2 ottobre 1997, n. 345 concernente "Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia".
- e) legge 3 agosto 1998, n. 295 concernente "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico".
- f) legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" — articolo 50 — comma 1 — lettera b).

Con la legge 295/98 sono stati autorizzati i seguenti limiti di impegno quindicennali sottoindicati:

cap. 9425 interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici

ES. 1998 L. 16 miliardi ES. 1999 L. 19 miliardi

cap. 9453 interventi di competenza della Provincia di Venezia

ES. 1999 L. 1 miliardo ES. 2000 L. 1 miliardo

cap. 9454 interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia

ES. 1999 L. 1,5 miliardi ES. 2000 L. 1 miliardo

cap. 8711 interventi di competenza della Diocesi del Patriarcato di Venezia

ES. 1999 L. 1 miliardo ES. 2000 L. 1 miliardo

cap. 9459 interventi di competenza della Fondazione Querini Stampalia

ES. 1999 L. 1 miliardo ES. 2000 L. 1 miliardo

Con la legge 448/98, articolo 50, comma 1, lettera b) sono stati autorizzati i seguenti limiti di impegno quindicennali sottoindicati:

cap. 9425 interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici

ES. 1999 L. 22 miliardi ES. 2000 L. 6 miliardi ES. 2001 L. 10 miliardi

cap. 9454 interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia

ES. 1999 L. 26 miliardi ES. 2000 L. 8 miliardi ES. 2001 L. 10 miliardi

Il sistema di realizzazione dei lavori di cui alla legislazione sopracitata prevede interventi diretti da parte delle amministrazioni dei Comuni di Venezia e di Chioggia nonché della Provincia di Venezia finanziati attraverso il ricorso al mutuo con istituti di credito di cui lo scrivente provvede all'estinzione delle relative rate di ammortamento. Del pari prevede, altresì, il ricorso di interventi diretti del ministero dei lavori pubblici da attuare attraverso il regime della concessione.

In allegato alla presente relazione si riportano gli schemi di attuazione distinti per singola legge di previsione di spesa redatti secondo le istruzioni impartite dal ministero del tesoro e della programmazione economica.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

***RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE***
(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA PER L'ANNO 1998.**FONDO COMUNE PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA (CAP. 7206 - LEGGE 297/1978).**

Il fondo comune, di cui all'articolo 10 della legge 297/78, prevede una quota annua di circa lire 103 miliardi da destinare ad interventi di rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie secondarie in concessione e in gestione commissariale governativa. Tale importo deve essere ripartito fra 35 aziende ferroviarie e, viste le necessità e gli attuali costi degli interventi, non si riesce neppure a far fronte agli interventi di straordinaria manutenzione più urgenti.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base delle richieste delle aziende, sempre esuberanti rispetto alla disponibilità. Le riduzioni vengono effettuate non con criteri di semplice proporzionalità, ma sulla base di una valutazione della urgenza ed indifferibilità degli interventi, nonché sulla base dell'utilizzazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

Con Decreto Interdirigenziale (Trasporti - Tesoro) n. 904 del 1° aprile 1998 è stato disposto, sul capitolo di cui trattasi, l'impegno dei fondi per il triennio 1997/1999, così ripartito:

	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>
	(residuo 60%)		
Ferrovie in concessione	27.870.000.000	47.700.000.000	47.275.000.000
Ferrovie in gestione governativa	33.930.000.000	55.300.000.000	55.725.000.000

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219 (ARTICOLO 4): CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19/3/81, N.75, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL NOVEMBRE '80 E DEL FEBBRAIO '81. PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI (CAP. 7297).

La legge 14/5/1981, n.219 ha previsto l'attuazione di interventi statali per la ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici

del novembre 1980 e febbraio 1981 mediante la costituzione di un apposito fondo. Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge 219/81 sono stati di lire 6.000 milioni per il 1981, lire 20.765 per il 1983 e lire 18.000 milioni per il 1984, per un importo complessivo di lire 44.765 milioni a tutto il 1984.

Nel corso dell'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa lire 42.000 milioni.

Al fine di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 22/12/86, n.910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente. Con delibera dell'8/4/87 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di lire 40.600 milioni per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente per quanto riguarda gli anni 1981, 1983 e 1984. Per quanto riguarda l'assegnazione dell'anno 1987, la residua disponibilità - impegnata nel 1989 per un importo di lire 5.605.000.000 a favore della ferrovia Cumana e di lire 16.020.000.000 a favore della ferrovia Circumflegrea - è andata in perenzione in quanto non utilizzata entro il 31/12/92.

I pagamenti, a fronte degli stati avanzamento lavori presentati dalle aziende, vengono quindi effettuati a seguito di reiscrizione in bilancio dei residui perenti sul capitolo. Nel corso dell'anno 1998 è stata riscritta la somma di lire 628.934.000 per far fronte a pagamenti a seguito di istanze di liquidazione degli stati di avanzamento lavori.

LEGGE 4 AGOSTO 1990, N° 240: INTERPORTI (CAP. 7308)

La legge in questione, al Capo I, prevede interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci. La citata legge fa riferimento a due diverse categorie di interporti: di primo livello (art. 9) e di secondo livello, questi ultimi da individuare con apposito piano. Ai sensi dell'art. 6 i soggetti gestori di tali interporti sono autorizzati a contrarre mutui per un investimento complessivo di lire 700 miliardi. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura pari al 5% semestrale, per la durata di quindici anni, commisurato alla spesa per gli investimenti.

Sono state finora attivate le procedure di finanziamento relative agli interporti di primo livello per i quali è stato autorizzato (DM trasporti 368(50)240/1 del 1992) un volume di investimento pari a lire 482 miliardi a favore dei seguenti interporti: Bologna, Padova, Verona, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate Lacchiarella, Marcanise Nola, Parma Fontevivo e Livorno Guasticce.

Peraltro, il contributo a favore dell'interporto di Segrate Lacchiarella è

stato di recente revocato, per cui il relativo importo sarà distribuito tra alcuni degli altri interporti, per i quali devono essere stipulati gli atti aggiuntivi alle convenzioni (Padova, Verona, Torino Orbassano, Bologna, Parma Fontevivo).

Per quanto riguarda gli interporti rimanenti (ex 2° livello), sono stati predisposti gli atti previsti dalla legge 204/1995 e, ai sensi dell'art.6 della legge 240/90, sono state attivate le procedure per l'ammissione ai contributi pari a lire 218 miliardi (DM trasporti 78T del 1995). Sull'apposito schema di convenzione - in base al quale saranno stipulate le relative convenzioni con i soggetti beneficiari - il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole.

L'art.9 della legge 23.12.97, n.454, al fine di consentire il completamento delle procedure per l'ammissione ai contributi di cui all'art.6 della legge 240/90, autorizza un contributo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997. Sono stati individuati gli interporti la cui realizzazione verrà finanziata con tali fondi. Alcuni interporti di ex primo livello beneficeranno di parte di tali risorse: per essi si dovranno stipulare i relativi atti aggiuntivi (Livorno Guasticce, Rivalta Scrivia e Marcanise Nola).

Ai sensi del comma 54 dell'art.16 della legge n. 449/97, sono stati eliminati residui di stanziamento per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 96-97-98 (non essendo stato previsto l'impegno formale entro il terzo esercizio successivo alla prima iscrizione in bilancio), mentre è stata richiesta la reinscrizione nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, dello stanziamento dell'anno 1998, pari a lire 11,800 miliardi.

Tuttavia, secondo il disposto del comma 4, dell'art. 9 della citata legge 413/1998, per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 240/90 è previsto un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alle menzionate leggi 240/90 e 204/95. Inoltre, la suddetta legge 413/98, al comma 3 dell'art.9, autorizza un ulteriore contributo quindicennale di 20 miliardi annue a decorrere dal 2000 per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 2 della legge 454/97, già richiamata.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (CAP. 7211).

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990/1992 uno stanziamento di lire 110 miliardi. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

In particolare, si è provveduto ad una serie di complessi adempimenti quali la definizione ed approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e la predisposizione del relativo piano pluriennale di attuazione nonché l'approvazione dei progetti e l'affidamento in concessione e di costruzione e gestione del sistema stesso.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90, è stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31/12/92, si è espresso favorevolmente il CIPET. Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a lire 4.906 miliardi.

E' stata data, inoltre, attuazione all'articolo 6 della legge stessa, assegnando lire 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero di Lavori Pubblici (Presidente del Magistrato per il Po) per la realizzazione di interventi prioritari relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto. Le somme impegnate sono costituite in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato su appositi c/c infruttiferi intestati a ciascuna delle regioni interessate. Nel 1992, con provvedimento - D.M. n. 245(50) 380/90 del 9/3/1992 - è stato ripartito lo stanziamento della somma di lire 70 MLD come segue:

- £. 58 Mld impegnati sul cap. 7211 di questo Ministero con provvedimento n. 245(50)380/90 del 9/3/1992;
- £. 12 Mld impegnati a cura del Presidente del Magistrato per il Po sullo stesso cap. 7211 con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici n. 8894 del 19/12/1992.

Nell'anno 1993 si è provveduto all'impegno degli ulteriori 40 miliardi (20 Mld in conto residui 1992 e 20 Mld come competenza 1993) e all'assegnazione degli stessi alle regioni interessate. Nell'anno 1994 è stato disposto un ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi, come previsto dalla finanziaria. Il suddetto importo è stato impegnato nel 1995 e successivamente costituito in deposito presso la Tesoreria Centrale.

A tutto il 1996 sono stati effettuati svincoli unicamente a favore della regione Lombardia per £. 4.258.933.083.

Nel 1997 si è provveduto allo svincolo delle seguenti somme:

- Reg. Lombardia £. 2.425.031.914;
- Reg. Emilia Romagna £. 234.462.165;
- Reg. Veneto £. 3.507.938.722.

Si è provveduto inoltre alla richiesta di reinscrizione in bilancio per il 1998 della somma di £ 4.880.723.000 in quanto il Presidente del Magistrato per il Po non ha proceduto all'utilizzo, in tempo utile, delle somme impegnate.

Inoltre con le seguenti leggi sono stati disposti i seguenti ulteriori finanziamenti:

- Legge 18/6/98, n° 194: ha previsto un contributo triennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997 (poi assegnato in conto competenza 1998), e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
- Legge 30/11/98, n° 413: ha autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N.211 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAP. 7279 E CAP. 7311).

La legge è intesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali. La legge prevede, all'articolo 9 (cap. 7279), contributi da parte dello Stato a favore degli enti locali, e all'articolo 10 (cap. 7311), finanziamenti dello Stato per la copertura degli oneri derivanti dall'accensione di mutui a favore delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa. Con delibere CIPE del 20/11/95, dell'8/5/96, del 27/11/96 e del 30/1/97 - le ultime tre riferite al rifinanziamento di cui alla legge n. 611/1996 - sono stati approvati i programmi di intervento di cui all'articolo 9 della legge 211/92, in favore delle città metropolitane nonché dei comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra. Con delibera CIPE del 25/9/97 sono state poi assegnate lire 12.592.500.000 (per 28 anni) all'intervento Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi. Con la recente delibera del 19/11/1998, il CIPE ha provveduto ad elevare il contributo a carico delle risorse di cui al citato art. 9 al 60% del costo complessivo per alcuni degli interventi approvati.

Con delibera CIPE del 20/12/1995 sono stati approvati i programmi di intervento di cui all'articolo 10 della suddetta legge 211/92 in favore di ferrovie esercitate in regime di concessione o in gestione governativa. Sul capitolo 7279 sono confluiti, tra l'altro, i contributi per un solo anno previsti in tabella D delle leggi finanziarie 1996 (lire 75 miliardi) e 1998 (lire 15 miliardi).

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno trentennali (confluiti sempre sul capitolo 7279) da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati nel limite massimo del 60%:

- lire 5,7 miliardi (a decorrere dal 1997) ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del d.l. n.457/1998, convertito dalla legge n. 30/1998;
- lire 20 miliardi (a decorrere dal 1998) ai sensi del comma 4, lett. b) dell'art.3 della legge n.194/1998.

A carico del capitolo 7279 è stata impegnata, a tutt'oggi, la somma di lire 59.258.999.504 (totale delle rate annue di ammortamento per 28 anni per la realizzazione di alcuni degli interventi approvati con delibera CIPE del 20/11/98).

A carico del capitolo 7311 nessun intervento è stato finora disposto; le procedure per l'erogazione dei finanziamenti sono state definite con circolare di questo Dipartimento n. 12 (prot. 371) dell'8/2/1999.

LEGGE 23/12/97, N° 454: INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' - CAP. 7295

La legge prevede incentivi per favorire l'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari nonché dei benefici per incentivare gli investimenti innovativi, la formazione professionale ed il trasporto combinato.

E' in corso il perfezionamento delle procedure per l'erogazione dei benefici di cui sopra per i quali i decreti attuativi sono in fase di modificazione a seguito delle osservazioni formulate in merito alla decisione con cui la Commissione Europea in data 5/5/99 ha definito la procedura di infrazione avviata in data 25/3/98 ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma in merito alla compatibilità degli aiuti all'autotrasporto.

Nel 1998 si è provveduto all'impegno della somma complessiva di lire 100 miliardi sul capitolo 7295.

LEGGE 8.10.1998, n. 354 RECANTE "PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE
DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO - MISURE
PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE
RILEVANZA"

La legge in parola prevede i seguenti finanziamenti:

- Articolo 1: lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998 (di cui lire 30 miliardi per il 1998, lire 60 miliardi per il 1999 e lire 110 miliardi per il 2000) per l'attuazione, da parte della società Ferrovie dello Stato S.p.A., del piano triennale di soppressione di passaggi a livello;
- Articolo 3: lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998 (di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000) da apportare al capitale sociale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti. Nell'ambito di detto finanziamento il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi, per un importo non superiore a lire 300 miliardi, per gli interventi di ammodernamento, da

realizzarsi da parte della FS S.p.A., di tratte ferroviarie in territorio sloveno per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana;

- all'articolo 4, autorizza la spesa di lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e lire 78,683 miliardi per l'anno 2000, al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari, esistenti e in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, con riferimento alle linee di collegamento con Milano, Novara e la Svizzera, sia della rete della FS S.p.A. che della rete FNM S.p.A., nonché per urgenti e limitati interventi relativi alla viabilità stradale. Sono in corso di attuazione le procedure per l'erogazione di tali contributi.

DECRETO LEGGE N° 457/97, CONVERTITO DALLA LEGGE N° 30/98 (ART. 10, COMMA 1)

Autorizza il Ministero dei trasporti e navigazione a concedere alla FS S.p.A. contributi decennali, pari a complessive lire 32,2 miliardi annue dal 1997, lire 12,8 miliardi annue dal 1998 e lire 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora - S.Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova. Sono in corso le procedure per l'attuazione di tali disposizioni.

LEGGI N° 341/1995, N° 641/1996 E N° 135/1997 RECANTI MISURE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE - CAPITOLI 7314 - 7315 - 7316 - 7317

Le leggi in questione sono destinate al finanziamento delle opere approvate dal CIPE rispettivamente con delibere del 23/4/97, del 18/12/96 e del 29/8/97. A tali fini il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato:

- ad erogare contributi a favore delle FS S.p.A. (società realizzatrice degli interventi finanziati con lo stanziamento di cui sopra) secondo le procedure stabilite nelle delibere CIPE del 17/3/98 e del 6/5/98. Le risorse saranno erogate man mano che i soggetti beneficiari provvederanno ad aggiudicare le opere individuate nelle delibere CIPE;
- ad erogare contributi a favore delle ferrovie in concessione e in gestione governativa (realizzatrici degli interventi finanziati con lo stanziamento di cui sopra) secondo le procedure stabilite nelle delibere CIPE del 17/3/98 e del 6/5/98. Le risorse vengono erogate man mano che i soggetti beneficiari provvedono ad aggiudicare le opere individuate nelle delibere CIPE. A tutt'oggi sono stati predisposti provvedimenti di impegno per lire 62.934.022.110 (a valere sullo stanziamento del 1998);

- ad erogare contributi a favore dei comuni e delle aziende ferroviarie secondo le procedure stabilite nelle delibere CIPE del 17/3/98 e del 6/5/98. Le risorse saranno erogate man mano che i soggetti beneficiari provvederanno ad aggiudicare le opere individuate nelle delibere CIPE;
- ad erogare contributi a favore delle società che gestiscono gli interporti. La procedura di finanziamento verrà stabilita con apposite convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari; il relativo schema è stato inviato al Consiglio di Stato perché formuli un parere in merito.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 (LEGGE FINANZIARIA 1987): DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO (CAP. 7304).

Ha previsto la concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione ed in gestione governativa possono contrarre, nel limite complessivo di lire 5.000 miliardi per la realizzazione di investimenti ferroviari. Lo stanziamento da iscrivere sul capitolo 7304 in questione viene determinato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria sulla base degli oneri per l'ammortamento dei mutui già accesi e di quelli che si prevede di accendere nell'anno successivo.

Lo stanziamento del 1998, pari a lire 500 miliardi, è stato quasi interamente impegnato (lire 499,9 miliardi). I pagamenti effettuati ammontano a circa lire 409 miliardi.

Per l'anno 2000 è previsto uno stanziamento di 892 miliardi circa, a fronte di un consolidato (complessivo ammontare delle rate annue di mutuo) di circa 535 miliardi. Il predetto stanziamento è comprensivo del limite di impegno decennale di lire 150 miliardi disposto dalla legge 611/96, che ha autorizzato l'accensione di ulteriori mutui al fine di consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa previsto dalla suddetta legge 910/86.

LEGGE 1042/69 -

Capitolo 7274 - I fondi stanziati sul capitolo riguardano i contributi fissi concessi dallo Stato ai Comuni di Roma, Milano e Torino per la costruzione e l'esercizio delle linee metropolitane, ivi compreso l'attuale prolungamento della linea A della Metropolitana di Roma e della linea 1 della Metropolitana di Napoli, secondo quanto disposto dalla Detti contributi vengono erogati annualmente per le linee metropolitane i cui lavori sono già esauriti, mentre laddove i lavori sono ancora in corso, vengono svincolate delle somme a seguito di presentazione, da parte del Comune concedente, del relativo stato avanzamento lavori, fino al raggiungimento del 100% degli stessi.

Capitolo 7275 - Su tale capitolo affluiscono i fondi destinati alla concessione di contributi fissi annui per la linea A della Ferrovia Metropolitana di Roma, ai sensi della predetta legge 1042/69.

LEGGE 194/98

• Capitolo 7284 -

Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere un contributo dodecennale del 10% della spesa di investimento, nel limite di lire 150 miliardi per il Comune di Milano e di lire 420 miliardi per il Comune di Torino, pari complessivamente a:

£ 50 miliardi dal 1998 al 2007,

£ 35 miliardi dal 2008 al 2009.

Sono in corso di attuazione le procedure per l'erogazione di tali contributi.

CENTRO DI RESPONSABILITA' 10

Nuove autorizzazioni di spesa

Punto 1

- 1.1 Dopo la presentazione della R.P.P.1999 non sono intervenute nuove leggi pluriennali di spesa.
- 1.2 Non sono state operate varizioni e/o rifinanziamenti alle autorizzazioni di spesa in essere.

Punto 2

- Legge n. 84/94 di riordino della portualità

Cap. 3958 Lo stanziamento del capitolo viene ogni anno completamente utilizzato. Su tale capitolo, infatti non si sono verificate economie, perenzioni, residui di stanziamento o propri come risulta dalla scheda allegata.

- Legge di conversione n. 515/96 di salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Cap 8092 Istituito con D.M. n. 113143 del 20.2.1997 - R.G.S. - I.G.B. - Div. IX

Stanziamento 1998 Lit. 3500.000.000+2.500.000.000.

impegni	3.500.000.000+2.500.000.000
pagamenti	3.500.000.000+2.500.000.000

- Legge 29 novembre 1990, n. 380 "Spese per gli interventi relativi alla realizzazione del sistema idroviario padano veneto"

Cap. 7211 La situazione del capitolo andrebbe verificata con il Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione TIF che lo ha gestito fino all'8 luglio 1999.

A completamento delle informazioni richieste si fa osservare che nel "quadro riassuntivo" sono inserite le schede relative ai sottoindicati capitoli di spesa non più in essere nel bilancio di questo Dipartimento.

Cap. 3952: Contributo all'Ente Autonomo del porto di Trieste

Con l'entrata in vigore della legge 84/94 di riordino della portualità tutte le provvidenze e i contributi previsti per il funzionamanto degli enti e/o aziende portuali sonostati abiliti e posti a copertura degli oneri assunti dallo Stato con l'art. 28 della citata legge.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Legge 31 dicembre 1998, n.477***Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari nonché di alloggi per il personale***

Sul capitolo di bilancio 7501, gestito dall'Ufficio IX della Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione, gravano le spese per l'acquisto, la ristrutturazione, la costruzione e relative spese connesse di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed alloggi per il personale all'estero.

Prima dell'approvazione della Legge 31 dicembre 1998, n.477, il capitolo in questione era stato finanziato per sei anni - con decorrenza dal 1990 - dalla Legge 28 marzo 1991, n.117-.

Il rifinanziamento disposto dalla L. n.477/98 prevede un ammontare complessivo di 150 miliardi così suddivisi:

- esercizio finanziario 1998 = 18 miliardi
- esercizio finanziario 1999 = 20,5 miliardi
- esercizio finanziario 2000 = 23 miliardi
- esercizio finanziario 2001 = 23 miliardi
- esercizio finanziario 2002 = 23 miliardi
- esercizio finanziario 2003 = 23 miliardi
- esercizio finanziario 2004 = 19,5 miliardi .

Avendo dispiegato i propri effetti un anno dopo la scadenza dell'esercizio finanziario 1997, l'ultimo previsto dalla Legge n.117/91, la Legge n.477/98 ha consentito di iscrivere in bilancio le somme previste per l'esercizio finanziario 1998 solo nel 1999.

Nelle more dell'iter di approvazione della norma e, quindi, nel corso di tutto l'esercizio finanziario 1998, l'Amministrazione ha goduto di un'operatività fortemente limitata non essendosi potuta avvalere dello stanziamento previsto. Sono state, quindi, impegnate unicamente le somme disponibili a valere sui residui degli esercizi finanziari 1996 e 1997. Tali disponibilità ammontavano a Lit. 3.417.000.000 quali residui dell'esercizio finanziario 1996 e Lit. 2.646.000.000 quali residui dell'esercizio finanziario 1997 per un totale complessivo di Lit. 6.063.000.000-.

Gli impegni di spesa effettivamente assunti ammontano a Lit. 2.984.000.000 mentre Lit. 3.709.000.000 costituiscono i residui di stanziamento trasferiti nell'esercizio finanziario 1999-.

In particolare, nel corso del 1998, l'unica somma impegnata a seguito di aggiudicazione di gare di appalto è stata quella di Lit. 254.500.000 per i lavori di risanamento dei seminterrati dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires mentre Lit. 98.897.600 sono state impegnate per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n.23 al contratto principale stipulato con l'impresa Beacon / Dioguardi per la costruzione della nuova cancelleria diplomatica a Washington e Lit. 65.013.000 per la sottoscrizione dell'atto

aggiuntivo al contratto principale stipulato con l'impresa Lattanzi per l'ampliamento della sezione consolare a Tirana.

Lit. 123.668.836 sono state impegnate per interventi minori e per oneri accessori mentre Lit. 1.472.418.273 sono state impegnate per incarichi di progettazione, consulenze varie, effettuazione di collaudi ed altri tests tecnici, pubblicazione di bandi di gara, registrazione di titoli di proprietà, perizie, ecc.

Infine, Lit. 309.323.602 sono state impegnate per la definizione, in via transattiva o a seguito di provvedimento giudiziario, di contenziosi con imprese e/o professionisti.

Cap. 8001/98

**Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a
sedi di Istituti di Cultura e di Scuole italiane all'estero**

Versamenti in conto residui

<i>Somme impegnate</i>		4.000.982.580	
<i>Versamenti effettuati</i>		2.000.982.580	
<i>Residui</i>		2.000.000.000	
Sede	Versamento	Decreto	O.D.S.
Atene	378.000.000	5500 del 30.12.97	n. 4 del 12.05.98
Città del Messico	1.023.191.000	5503 del 30.12.97	n. 5 del 12.05.98
Edimburgo	8.821.300	5320 del 15.12.97	n. 1 del 12.05.98
Praga	453.720.000	5501 del 30.12.97	n. 3 del 12.05.98
Praga	126.770.280	5502 del 30.12.97	n. 6 del 12.05.98
Praga	10.480.000	5502 del 30.12.97	n. 2 del 12.05.98
Mosca (2.000.000.000)		5188 del 05.12.97	
Totale	— 2.000.982.580		

<u>Competenza '98</u>	
Residui 1997 (conservati per il 1998)	1.850.015.480
Stanziamiento 1998	3.000.000.000
Integrazione (per acquisto sede per IIC Varsavia)	4.034.064.000
Totale	8.884.079.480
Impegni assunti	3.158.256.005
Residui da conservare	5.725.823.475

<u>Impegni e versamenti</u>				
Sede	Opera	Impegno	Decreto	Versamento
Praga	direzione lavori I° lotto	30.195.000		
Praga	II° lotto: lavori edili	221.445.000	n. 4852 del 22.10.98	221.445.000
Praga	II° lotto : impianto elettrico	84.867.300	n. 4851 del 22.10.98	84.867.300
Praga	II° lotto : impianto termico	131.759.775	n. 4850 del 22.10.98	131.759.775
Praga	lavori in economia nella Cappella degli Italiani	50.000.000		50.000.000
Praga	direzione lavori II° lotto	17.298.930	n. 4587 del 23.09.98	
New Delhi	spese di consulenza	28.215.000		28.215.000
Varsavia	spese di consulenza	33.000.000		33.000.000
Varsavia	acquisto sede	2.561.475.000	n. 5453 del 30.12.98	
Totale		3.158.256.005		549.287.075

CAPITOLO 2042
(Legge 212/92)

<u>IMPEGNI NEL 1998</u>		
<u>ENTE DI VALUTAZIONE</u>	<u>CORRISPETTIVO</u>	
UNIVERSITA' DI BOLOGNA	- - L. 55.378.314 -	Valutazione di 9 progetti

<u>IMPEGNI NEGLI ANNI PRECEDENTI</u>		
<u>ENTE DI VALUTAZIONE</u>	<u>CORRISPETTIVO</u>	
UNIVERSITA' DI BOLOGNA	54.285.137	Valutazione di 9 progetti
FIDIMI CONSULTING S.p.A.	48.196.242	Valutazione di 9 progetti
FIDIMI CONSULTING S.p.A.	44.244.373	Valutazione di 8 progetti
FIDIMI CONSULTING S.p.A.	167.986.910	Valutazione di 39 progetti
UNIVERSITA' CATTOLICA	49.952.318	Valutazione di 12 progetti
POLITECNICO DI TORINO	90.567.615	Valutazione di 23 progetti
TOTALE L.	455.232.595	

<u>TOTALE IMPEGNI A TUTTO IL 1998</u>	
L. 510.610.909	

<u>PAGAMENTI EFFETTUATI A TUTTO IL 1998</u>		
<u>ENTE DI VALUTAZIONE</u>	<u>CORRISPETTIVO</u>	
UNIVERSITA' DI BOLOGNA	54.285.137	Valutazione di 9 progetti
FIDIMI CONSULTING S.p.A.	48.196.242	Valutazione di 9 progetti
FIDIMI CONSULTING S.p.A.	44.244.373	Valutazione di 8 progetti
FIDIMI CONSULTING S.p.A.	167.986.910	Valutazione di 39 progetti
UNIVERSITA' CATTOLICA	49.952.318	Valutazione di 12 progetti
POLITECNICO DI TORINO	90.567.615	Valutazione di 23 progetti
TOTALE L.	455.232.595	

<u>RESIDUI DI STANZIAMENTO A TUTTO IL 1998</u>	
L. 2.989.389.101	

<u>RESIDUI PROPRI</u>	
L. 55.378.314	

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 21.12.1978, N. 863

PAGINA BIANCA

LEGGE 21/12/1978 N. 863**Realizzazione rete nazionale per il rilevamento
dati meteorologici via satellite****A.PRIMA PARTE.****1. Natura e finalità.**

Trattasi di un intervento già finalizzato, teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alle previsioni del tempo.

2. Ammontare e durata del programma.

La Legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente alla sua gestione.

Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 23,44 miliardi.

3. Procedure previste dalla Legge.

La Legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B.SECONDA PARTE.**1. Dati contabili.**

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa						Impegni			Pagamenti			Economie a tutto il 1998	Perenzioni a tutto il 1998	Residui al 31.12.1998			primi 6 mesi 1999		
			Imp. compl.	A tutto il 1998	1999	2000	2001	2002	2003 e succ.	1998	a tutto il 1998		1998	V.A.			Propri	Stanz.	Totale	Imp.	Pagam.	
											V.A.	% autor.		V.A.								% autor.
Legge n.863/78	0	Difesa IX 7233	23,44	1,00	1,10				0,06	15,55	66,00	0,79	14,66	84,00	2,67	0,00	0,63	0,93	1,56	0,00	0,16	

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 6.8.1984, N. 456

PAGINA BIANCA

LEGGE 6 AGOSTO 1984, N.456

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE AL TERMINE DELL'E. F. 1998

INDICE

1. PREMESSA

- a. Natura e finalità dell'intervento
- b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

2. SITUAZIONE ANNUALE PER OGNI PROGRAMMA

a. Programma AM-X

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1998- 31.12.1998
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1998 - 31.12.1998
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1998 - 31.12.1998.
 - b) Situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

b. Programma EH-101

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1998- 31.12.1998
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1998 - 31.12.1998
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1998 - 31.12.1998.
 - b) Situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 644

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

L'art. 1 comma 2 della legge in epigrafe dispone l'ulteriore spesa di f. 200 miliardi per la prosecuzione degli interventi previsti e finanziati dalla precedente legge n. 237 del 19/7/1993, volti a consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione.

Gli stanziamenti complessivi, gravanti sul Cap. 8217 del bilancio di questo Ministero, ammontavano originariamente a f. 651 miliardi, ma attualmente risultano ridotti a f. 633,2 miliardi a seguito di provvedimenti in materia di finanza pubblica, nonché rimodulati in un arco temporale di 6 anni (1993-1998).

Il relativo programma operativo è stato approvato in data 1/4/1994 a seguito del parere espresso dal Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 4/12/1993 n. 491.

Detto programma è in avanzata fase di attuazione.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.165

PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

La legge 17 febbraio 1982, n.41 ha disposto, all'articolo 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa, di durata triennale.

Gli interventi a favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o l'acquacoltura in acque marine o salmastre debbono essere effettuati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura:

- a) la gestione delle risorse biologiche del mare;
- b) l'incremento di talune produzioni e la valorizzazione delle specie massive della pesca italiana;
- c) la diversificazione della domanda, l'ampliamento e la razionalizzazione del mercato nonché l'aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo dei pescherecci;
- f) il miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finalità costituiscono quindi la base dei "piani nazionali della pesca" da realizzare mediante lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche attuando la regolamentazione dello sforzo di pesca e l'istituzione di zone di riposo biologico e di

ripopolamento attivo, lo sviluppo dell'acquacoltura anche attraverso l'utilizzazione di zone marine costiere, l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e i loro consorzi e le associazioni di produttori, delle strutture a terra e della rete di distribuzione dei prodotti ittici, il potenziamento delle organizzazioni amministrative di controllo.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'articolo 35, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del I piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del II piano nazionale adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997 è stato adottato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997, per la cui attuazione sono utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria e dalla legge di finanziamento del piano il cui onere troverà copertura negli accantonamenti previsti dalle tabelle allegate alla medesima legge finanziaria. Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del citato Piano è quantificato in lire 270.000 milioni, in ragione di lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Tale disponibilità annua è ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

CAPITOLO 3100 - Sono imputate a questo capitolo le spese per le missioni del personale incaricato dall'Amministrazione dello svolgimento delle funzioni di

vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi strutturali in materia di pesca ed acquacoltura che fanno istituzionalmente carico a questo Centro di responsabilità.

CAPITOLO 3101 - Lo stanziamento del capitolo "Missioni all'estero" è destinato a coprire le spese di missioni nelle sedi internazionali ove si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario per l'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 3534 - Lo stanziamento copre le spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, N.41 (comitati, commissioni ecc.).

CAPITOLO 3535 - Con l'utilizzazione delle risorse finanziarie del capitolo si è dato avvio, nell'esercizio finanziario 1995, alla realizzazione del Sistema Informativo articolato in cinque sottosistemi tra loro integrati, mediante procedure operative, che hanno avuto una conclusione alla fine del decorso anno.

La realizzazione del sistema si è resa disponibile mediante lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale che supportando lo svolgimento delle attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica (le Capitanerie di Porto distribuite sul territorio) risponde alle richieste dell'Unione Europea anche nell'ottica di un servizio più aderente alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti.

Con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è stato approvato l'Atto esecutivo con la Società realizzatrice del Sistema per il potenziamento dello stesso per l'anno 1998 e 1999.

Il servizio ha previsto l'acquisizione di dati relativi ai seguenti settori: gestione delle Licenze di pesca; gestione dei Finanziamenti; gestione dei Capitoli di Bilancio; Banca dati della produzione della pesca marittima; gestione dei finanziamenti per la Ricerca; gestione del ciclo di vita dei provvedimenti.

La spesa per la fornitura dei suddetti servizi verrà in parte sostenuta utilizzando le economie di spesa realizzate nello svolgimento delle attività di acquisizione dei beni e servizi effettuate nei pregressi esercizi nell'ambito dell'Atto esecutivo 29 dicembre 1995. Per l'anno 2000 è in fase di predisposizione la convenzione per la realizzazione dei procedimenti evolutivi del sistema in adeguamento alle variazioni normative intervenute.

CAPITOLO 3537 - Lo stanziamento viene utilizzato per le spese inerenti l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca ed acquacoltura realizzata dall'ISMEA mediante convenzione stipulata con l'Amministrazione.

CAPITOLO 3583 - Lo stanziamento del capitolo denominato "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" è destinato, in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.72, alla concessione di contributi a parziale copertura dei danni subiti da operatori del settore in caso di calamità naturali o di avversità meteo-marine di carattere eccezionale.

CAPITOLO 3586 - La disponibilità del capitolo, recata dal V Piano triennale, è stata utilizzata per la concessione di un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione per la ricerca nel campo della qualità alimentare e conservabilità dei prodotti ittici. Tale tipo di ricerca ha avuto una valenza importantissima anche nel periodo di validità del precedente Piano triennale, poiché ha consentito all'Amministrazione di dare risposte pronte ed efficaci, al fine di informare ed orientare la pubblica opinione in casi di manifestazione di alcuni fenomeni che hanno causato anche allarme sociale, quali il rinvenimento di mercurio in alcuni prodotti ittici.

CAPITOLO 3587 - Il capitolo è utilizzato per le spese relative alle Associazioni di categoria ed organismi specializzati per la realizzazione di programmi tendenti a potenziare lo sviluppo nel settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione, come previsto al punto 1.22 della Premessa generale del V Piano triennale.

b. Programma CATRIN

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1998 - 31.12.1998
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1998 - 31.12.1998
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1998 - 31.12.1998
 - b) situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE**1. PREMESSA****a. Natura e finalità dell'intervento**

La Legge 6 Agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 Mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottoelencati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X) ;
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommersibile (EH-101);
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento ed acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 e' stata determinata annualmente con la legge finanziaria.

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti**1) PROGRAMMA AM-X**

L'importo di 470 Mld. e' così ripartito :

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld. 240
. esercizio 1985	mld. 60
. esercizio 1986	mld. 10
. esercizio 1987	mld. 35
. esercizio 1988	mld. 66
. esercizio 1989	mld. 59

2) PROGRAMMA EH-101

L'importo complessivo di mld.300 e' così ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld. 100
. esercizio 1985	mld. 60
. esercizio 1986	mld. 10
. esercizio 1987	mld. 85
. esercizio 1988	mld. 41
. esercizio 1989	mld. 4

3) PROGRAMMA CATRIN

L'importo complessivo di Mld.226 e' così ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	20
. esercizio 1985	mld.	60
. esercizio 1986	mld.	10
. esercizio 1987	mld.	85
. esercizio 1988	mld.	41
. esercizio 1989	mld.	10

2. SITUAZIONE ATTUALE DI CIASCUN PROGRAMMA**a. PROGRAMMA AM-X****1) Generalità.**

Il "programma AM-X" e' nato intorno alla metà del 1977 dopo l'emissione, da parte dello SMA, di un dettagliato requisito militare per la realizzazione di un cacciabombardiere ricognitore leggero.

Il programma AM-X ebbe inizio come programma nazionale.

A seguito della partecipazione del Brasile, il programma AM-X e' stato trasformato da nazionale a programma congiunto e sono stati definiti quindi anche i nuovi impegni finanziari.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato é costituito dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed é costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Aeronautica;
- Direttori Generali delle Costruzioni, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli Impianti e dei Mezzi per l'Assistenza al Volo per la Difesa Aerea e per le Telecomunicazioni;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato),
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1998 - 31.12.1998

Nel periodo in esame è stato sottoposto ed approvato dal Comitato il progetto di contratto 2043 per l'esecuzione di attività non ricorrenti di aggiornamento di configurazione dei velivoli del 1° e 2° lotto; sviluppo autopilota migliorato ed integrazione Cresh Recorder.

4) Riepilogo dei contratti degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri.**a) SITUAZIONE RELATIVA AL PERIODO 1.1.1998 - 31.12.1998**

Nel periodo in esame è stato impegnato il contratto 2043 ed è stato preso l'impegno per la chiusura della 2^a Sottofase di sviluppo.

b) SITUAZIONE COMPLESSIVA

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 1.028,57 (compresi revisione prezzi e differenza cambi).

Per il completamento del programma sono previste ulteriori spese oltre l'anno 2000.

Il programma, ha quindi, un costo complessivo presunto di Mld 1.028,57.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane ed estere operanti nel settore aeronautico, motoristico, ed elettronico.

Il lavoro viene svolto in Italia per il 70% circa.

Le ditte italiane non hanno sede in regioni del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

La Fase di Sviluppo del programma AM-X fu suddivisa in tre sottofasi successive.

La prima sottofase prevedeva essenzialmente oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n° 4 prototipi di cui n° 3 in versione base e n° 1 (il quarto) in variante brasiliana e attività di volo per un totale di 177 voli, di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva sia il completamento delle attività peculiari dello sviluppo sia la costruzione di ulteriori n° 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana), sia attività di volo per un totale di 393 voli di cui n° 43 specifici della variante brasiliana; per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) sono stati inoltre previsti ulteriori 300 voli (per un totale quindi di 870 voli).

La terza sottofase prevedeva l'esecuzione di altri 570 voli per il raggiungimento delle Final Operational Clearances (FOC) al fine di rendere il sistema d'arma AM-X pienamente operativo. Nella terza sottofase era compreso il conferimento delle FOC anche alla versione biposto.

Sono stati inoltre stipulati altri due contratti relativi ad attività aggiuntive e di sviluppo per il conferimento di ulteriori capacità operative che hanno poi costituito la configurazione base del 3° lotto di velivoli.

7) Sviluppi futuri.

Nel prosieguo dell'evolversi dell'esigenza tecnica ed operativa, anche in funzione della "minaccia futura", sono prevedibili attività fra cui:

- attività aggiuntive di interesse degli SS.MM., alcune già finalizzate ed altre da definire.
- integrazione sul velivolo AM-X dell'armamento specifico ed integrazione di nuove configurazioni di armamento.
- integrazione sul velivolo AM-X dei sistemi JTIDS, GPS, NIS, etc.

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per Mld. 470 mentre le spese effettivamente sostenute sino al 1998 ammontano a Mld. 1.028,57.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge 456/84 ha approvato il programma prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;
 - il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
 - la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
 - il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si é mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.
- Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a Mld. 558,57, e' stato e verrà sostenuto dall'Aeronautica, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

b. PROGRAMMA EH 101

1) Generalità.

Il programma EH - 101 e' volto a realizzare, in collaborazione con il Regno Unito, un aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommersibile (EH 101).

Tale programma prevede l'esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque e che saranno destinati :

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica basica comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi);
- i rimanenti due, per la messa a punto degli allestimenti necessari per il soddisfacimento delle specifiche esigenze operative degli elicotteri (intesi come sistemi d'arma) rispettivamente della Marina Militare Italiana e della Royal Navy.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato é costituito dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Marina;
- Presidente del Comitato per i progetti delle navi ed armamenti navali,
- Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari,
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato,
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore,
- un rappresentante del Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica,
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri,
- un rappresentante dell'ex Ministro delle Partecipazioni Statali,
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato),
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del comitato nel periodo 1.1.1998 - 31.12.1998

Nel periodo indicato non è stato sottoposto al Comitato alcun provvedimento di spesa.

4) Riepilogo dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.**a) Situazione relativa al periodo 1.1.1998 - 31.12.1998**

Non sono stati sottoscritti impegni internazionali né sono stati approvati contratti

b) Situazione complessiva

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di Mld. 657,54.

Il programma di sviluppo, ha quindi, un costo complessivo presunto di Mld. 657,54.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane operanti nel settore aeronautico, motoristico, elettronico ed informatico, dislocate in varie regioni italiane, comprese quelle del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

Nel corso dell'anno 1998 sono stati effettuati numerosi voli dei vari prototipi, raggiungendo complessive circa 6000 ore di volo dall'inizio del programma.

7) Sviluppi Futuri.

E' stato firmato, nel settembre 1991, il MOU n. 4 relativo alla fase di industrializzazione. E' stato altresì finalizzato il relativo contratto (1992).

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per mld. 300, mentre le spese effettivamente sostenute ammontano a Mld. 657,54.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono insufficienti in quanto :

- la legge 456/84 ha approvato il programma, prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- introduzione modifiche al progetto, derivanti da requisiti operativi aggiuntivi;
- il rapporto di cambio della lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si è mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima. —

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a mld. 357,54, e' stato sostenuto dalla Marina, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza ed impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

c. PROGRAMMA CATRIN.**1. Generalità.**

Il programma CATRIN ha lo scopo di approvvisionare il prototipo di un sistema pilota campale di trasmissioni ed informazioni che assicuri a livello Divisione e Unità dipendenti.

- la sorveglianza del campo di battaglia e l'acquisizione degli obiettivi in profondità nel dispositivo nemico, impiegando:
 - sensori di tipo diversificato, installati anche su piattaforme aeree;
 - appositi centri per la raccolta, correlazione e diffusione dei relativi dati;
- l'avvistamento "tattico" ed il comando ed il controllo delle componenti

d'Artiglieria contraerei e dell'Aviazione dell'Esercito;

- un sistema di trasmissioni sicuro, dotato di alta capacità di sopravvivenza alle offese del nemico ed in grado di adeguarsi rapidamente alla situazione "tattica".

A tal fine il CATRIN è articolato nei seguenti tre sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure:

- sottosistema di trasmissioni Integrate (SOTRIN);
- sottosistema di sorveglianza e acquisizione obiettivi (SORAO);
- sottosistema di avvistamento tattico comando e controllo (SOATCC).

Si tratta di un sistema campale caratterizzato da elevato indice di mobilità e flessibilità, idoneo anche ad essere impiegato per la gestione di situazioni di emergenza connesse con esigenze di protezione civile.

Il Sistema, oltre che ad esigenze militari nazionali, risponde anche ad esigenze prioritarie stabilite nel quadro dell'Alleanza Atlantica, consentendo l'armonica condotta di operazioni congiunte con unità alleate.

2. Composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Esercito;
- Direttori Generali di ARMAEREO e TELEDIFE
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o un ufficiale generale/ammiraglio da questi delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministro della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della Difesa.

3. Attività del Comitato nel periodo 1 Gen. '98 - 31 Dic. '98

Nel corso del 1998 il Comitato non si è mai riunito.

4. Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.

a. Situazione relativa al periodo 01. gen. '98 - 31. dic. '98.

Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti ed impegni internazionali.

b. Situazione complessiva.

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e Memorandum of Understanding (MoU), per un importo complessivo di 919,5 mld.

La sperimentazione e realizzazione del sistema pilota si concluderà presumibilmente nel 1999.

5. Settori interessati alla fornitura

Alle forniture è interessato un consorzio legalmente costituito da ditte italiane.

Il Consorzio si avvale, inoltre, di altre qualificate ditte italiane.

6. Stato di attuazione del programma

Il contratto "CATRIN" é divenuto operante nel 1987. Nei primi otto anni di attuazione le attività sono state essenzialmente incentrate su:

- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e militari per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali riguardanti i settori interessati;
- definizione delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per proseguire l'attività di sviluppo;
- definizione delle specifiche generali dell'intero sistema;
- impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire all'industria di procedere nei tempi e nei modi contrattuali allo sviluppo del sistema ed all'Amministrazione della Difesa di effettuare tutte le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso;
- definizione dei piani e procedure per il controllo della qualità e verifica dell'idoneità delle singole industrie a garantire il pieno rispetto delle procedure.
- stipula di atto aggiuntivo essenzialmente per la standardizzazione della rete informativa tra i calcolatori (anno 1991, onere di circa 20 mld.);
- realizzazione da parte del Consorzio dei complessi preprototipici.

Nel 1995 é iniziata la fase terminale dello sviluppo del prototipo.

7. Sviluppi futuri

Il sistema pilota CATRIN, pur consentendo tutte le sperimentazioni e simulazioni operative a livello Divisione, non é in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasmissione ed informative di tale livello di Comando.

E' stato, quindi, previsto un programma di completamento e integrazione, il cui onere finanziario é in corso di definizione.

8. Incremento costi del programma

La legge ha assegnato fondi per 226 mld. mentre l'impegno di spesa effettivamente sostenuto, sino al 1998, ammonta a 947 mld..

I fondi messi a disposizione dalla legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge ha approvato il programma prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento é stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta alcuni anni dopo la stima degli oneri dell'impresa;
- i costi nel settore degli armamenti sono lievitati in misura maggiore a quello del tasso di inflazione.

Il maggior onere di 721 mld. é stato sostenuto dall'Esercito, attingendo ai fondi dal proprio bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di Ammodernamento della F.A. di notevole importanza, previsti sui fondi del bilancio ordinario.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE.

La fase di R/S dell'elicottero EH-101 é stata di fatto completata nel 1994.

I due programmi di ricerca e sviluppo (AM-X e CATRIN) hanno raggiunto, a tutto il 1998, un costo di Mld. 1975,57 (1028,57 per l'AM_X e 947,00 per CATRIN) mentre il relativo finanziamento di legge era di Mld.696 (470 per l'AM_X e 226 per CATRIN)

L'insufficiente finanziamento e' deriva dal fatto che:

- la legge 456/84 ha approvato i programmi prevedendo finanziamento fissi, non indicizzabili;
- il finanziamento e' stato riferito a condizioni economiche antecedenti

l'approvazione della legge stessa, avvenuta circa 3 anni dopo la stima degli oneri delle imprese ;

- la lievitazione dei costi nel settore degli armamenti ha superato il tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della lira con il dollaro si e' mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere di mld. 1.279,57 e' stato sostenuto dalle FF.AA., attingendo ai fondi stanziati sul loro bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza, inizialmente pianificati dalle FF.AA. sui fondi del loro bilancio ordinario.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa						Impegni			Pagamenti			Economiche a tutto il 1998	Penzioni a tutto il 1998	Residui al 31.12.1997			primi 6 mesi 1998		
			Imp. compl.	A tutto il 1993	1994	1995	1996	1997	1998 e succ.	1998	a tutto il 1998		1998	a tutto il 1998			Propri	Stanzi.	Totale			
											V.A.	% autor.		V.A.								% autor.
Legge n.456/84	1983 1989	Difesa I IV	996,00	996,00					53,44	2.633,11		118,98	2.501,54			40,57		40,57				
Prog. CATRIN Prog. EH-101 Prog. AM-X		4011	226,00	226,00						947,00		39,50	856,00	90,00								
		4031/6402	300,00	300,00						657,54		26,88	657,54	100,00			0,00		0,00			
		4051/6503	470,00	470,00						53,44	1.028,57		52,60	988,00	96,06			40,57		40,57		

NOTE:

La fase di R/S dell'elicottero EH-101 è stata di fatto completata nel 1994.
I programmi Catrin sono cessati nel 1991.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 15.12.1990, N. 396

PAGINA BIANCA

LEGGE 15.12.1990, N.396**“RILOCALIZZAZIONE DELLE CASERME CAVOUR E
MONTEZEMOLO DI ROMA”**

Nell'ambito della legge era prevista la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo sull'area dell'aeroporto di Centocelle per la quale il D.L. 30.12.1988, n.552 aveva stanziato 70 miliardi.

Al 31.12.1998 la somma stanziata risulta interamente impegnata; i pagamenti effettuati ammontano a 38,51 miliardi, pari a circa il 55,01% dell'impegnato.

I lavori sono suddivisi in 3 comparti.

Il comparto “A”, riappaltato a fine '96, è stato realizzato al 30%; le opere dei comparti “B” e “C” sono state ultimate.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa						Impegni				Pagamenti			Economie a tutto il 1998	Perenzioni a tutto il 1998	Residui al 31.12.1998			primi 6 mesi 1999	
			Imp. compi.	A tutto il 1998	1999	2000	2001	2002	2003 e succ.	1998	a tutto il 1998		1998	a tutto il 1998				Propri	Stanz.	Totale	Imp.	Pagam.
											V.A.	% autor.		V.A.	% autor.							
Legge n.396/90 Rilocalizzazione Caserme Cavour e Montezemolo* (ROMA)		Difesa II X 8002	70,00	70,00						70,00	100,00	7,88	38,51	55,01	0,00	31,49						

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 19.07.1993, N. 237

PAGINA BIANCA

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.237 - ARTICOLO 6
**“INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA
DELL’INDUSTRIA BELLICA”**

A. Parte prima.

1. Natura e finalità del programma.

Acquisizione, nell’ambito di un programma di interventi per l’ammodernamento delle Forze Armate, di 4 Unità Navali classe LUPO (comma 1) incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. Ammontare e durata del programma.

Per le predette finalità l’Amministrazione della Difesa è autorizzata dalla legge (comma 2) ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di **100 miliardi**, con decorrenza 1993, e di **150 miliardi**, con decorrenza 1994, per un ammontare complessivo di **2.500 miliardi**.

3. Procedure previste dalla legge.

La legge non prevede, per quanto attiene il programma in questione, alcuna specifica procedura.

B. Parte seconda.

1. Dati finanziari.

In allegato è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto (articolo 6, commi 1, 2 e 3) riferito alla data del 31.12.1998.

2. Stato di attuazione della legge.

Le risorse finanziarie assegnate alla Difesa, da utilizzarsi nei limiti degli impegni pluriennali stabiliti dal D.M. 17.12.1993, successivamente ridefiniti con il D.M. 10.4.1996, attengono l’acquisizione di:

a. 4 Unità Navali classe LUPO e relativo supporto logistico per un importo globale di **2.110,0 miliardi**, ripartito come segue:

- E.F. 1993 = 100,0 miliardi;
- E.F. 1994 = 250,0 miliardi;
- E.F. 1995 = 211,0 miliardi;
- EE.FF. 1996-2002 = 206,125 miliardi per ciascun e.f.;
- E.F. 2003 = 106,125 miliardi.

b. Munizionamento convenzionale e missilistico per un importo globale di **195,0 miliardi**, ripartito come segue:

- EE.FF. 1996-2003 = 19,5 miliardi per ciascun e.f.;

(1) Il contratto di acquisizione delle 4 Unità Navali e relativo supporto logistico è operante (il Decreto di impegno è stato registrato alla Corte dei Conti il 25.3.1994) e prevede una spesa complessiva di **2.032,405 miliardi**, ripartita come segue:

- E.F. 1993 = 100,0 miliardi;
- EE.FF. 1994-2002 = 203,24 miliardi per ciascun e.f.;
- E.F. 2003 = 103,24 miliardi.

(2) Il contratto di acquisizione del munizionamento convenzionale e missilistico è operante (il Decreto di impegno è stato registrato alla Corte dei Conti il 28.5.1996) e prevede una spesa complessiva di **193,003 miliardi**, ripartita in quote annuali come indicato di seguito:

- E.F. 1995 = 38,6 miliardi;
- E.F. 1996-2003 = 19,3 miliardi per ciascun e.f..

(3) Tutte le 4 Unità Navali sono in servizio.

c. 5 elicotteri AB-212, incluso il relativo supporto logistico, per un importo globale, comprensivo dell'ammortamento mutuo, pari a **195,0 miliardi**.

(1) Il contratto di acquisizione dei 5 elicotteri AB-212 non è ancora perfezionato. La D.G. ARMAEREO ha già ricevuto dalla Società AGUSTA S.p.A. l'offerta per la fornitura dei 5 AB-212 in versione E.I. e relativo supporto logistico.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa (1)							Impegni			Pagamenti			Economie a tutto il 1997	Previsioni a tutto il 1997	Residui al 31.12.1997			Pagamenti 1999 primi sei mesi				
			Imp. compl.	A tutto il 1998	1999	2000	2001	2002	2003	1998	a tutto il 1997		1998	a tutto il 1997				1998	V.A.	% autor.	Propri	Stanz.	Totale	Imp.	Pagam.
											V.A.	% autor.		V.A.	% autor.										
Legge n.237/93 Interventi urgenti a favore dell'economia*	1993 2003	Difesa II X 8102	2.500,00	1.276,87	225,62	225,62	225,62	225,62	125,62	222,54	1.259,46	98,64	222,54	1.259,46	100,00	9,25 (2)	46,76				222,54	222,54			
di cui:																									
a. acquisizione n.4 UU.NN. e supporto log.			1.179,37	206,12	206,12	206,12	206,12	206,12	106,12	203,24	1.162,96	98,61	203,24	1.162,95	100,00	8,65 (2)	46,76				203,24	203,24			
b. acquisizione muniz. conv. e missilist.			97,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,30	96,50	98,97	19,30	96,50	100,00	0,60 (2)					19,30	19,30			
c. acquisizione elicotteri AB-212			195,00	73,11	24,37	24,37	24,37	24,37	24,37									24,37		24,37					

NOTE:

(1) Secondo la rimodulazione dei limiti di impegno annuali del D.M. 10.4.1996.

(2) Economie derivanti dalla differenza tra le autorizzazioni di spesa stabilite dal D.M. 10.4.1996 e gli impegni previsti dai contratti di acquisizione delle unità navali e del munizionamento. Tali riserve non sono state ritenute scrivibili nella conservazione dei residui di stanziamento relativa agli I.E.F.F. progressi ed all'E.F. 1998. A decorrere dall'E.F. 2000 saranno inserite in bilancio le quote effettive stabilite dagli impegni contrattuali.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 887/94

PAGINA BIANCA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.I.O. 1985, N.16 - DELIBERA CIPE DEL 6.12.1986 E PROGETTO F.I.O. 1986, N.31

Infrastrutture addestrative per Sott.li A.M. aeroporto di Capua - I e II lotto.

Lo stanziamento di 60,35 miliardi per il I lotto - progetto n.16 - è stato interamente impegnato e le opere già realizzate e collaudate.

Il II lotto - progetto n.31 - è stato ammesso al finanziamento per 90,80 miliardi con delibera CIPE del 12.5.1988 interamente assegnati ed impegnati con una situazione pagamenti di 89,48 miliardi pari a circa il 98,5% dell'impegnato.

I lavori sono stati completati.

(importi in miliardi di lire)

Estremi provvedimento	Durata	Ministeri Titoli Categoria Capitolo	Autorizzazioni di spesa						Impegni		Pagamenti			Economie a tutto il 1998	Perenzioni a tutto il 1998	Residui al 31.12.1998			primi 6 mesi 1999						
			Imp. compi.	A tutto il 1998	1999	2000	2001	2002	2003 c succ.	1998	V.A.	% autor.	1998			V.A.	% autor.	a tutto il 1998			Propri	Stanz.	Totale	Imp.	Pagam.
Legge n.887/94 Infrastrutture addestruive A.M. Scuola Sorti li Capua (progetto F.I.O. n.31)	I lotto	Difesa I	60,35	60,35					60,35	100,00		60,03	99,50	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	II lotto	IV 4005	90,80	90,80					90,80	100,00		89,48	98,50	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00					

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 17 febbraio 1982, n°41

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 22 dicembre 1986, n. 910

Legge 8 novembre 1986, n° 752

Legge 28 agosto 1989, n°302

Legge 10 luglio 1991, n. 201

Legge 22 novembre 1994, n. 644

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N° 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S. Bartolo, Rasponi e S. marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di £. 10 miliardi, di cui £. 1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22.12.1986, n. 910 art. 7 comma 5.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41Legge finanziaria 1986

L'articolo 12 della predetta legge (rifiinanziata dall'art. 4 della legge 22.12.1986, n. 910) dispone finanziamenti per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore di cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.

Per dette iniziative dopo le intese con la Corte dei Conti, e l'esito positivo delle verifiche, sono stati predisposti decreti di liquidazione per lire 4 miliardi circa a favore delle cooperative beneficiarie.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/82, concerne il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Gli stanziamenti recati dalla legge di cui trattasi ammontano a L. 50 miliardi, di cui L. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e L. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato pressochè interamente ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18.5.1989 n.183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n.67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 10 anni (1987-1996).

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Nel 1998, si è ulteriormente protratta l'assenza di una legge programmatica riguardante il settore primario, in quanto è rimasto ancora all'esame parlamentare il disegno di legge per gli interventi programmati in agricoltura; tale ritardo trova anche spiegazione nel processo di ridefinizione delle funzioni tra Ministero e Regioni, avviato attraverso la legge n.491/93 e il decreto legislativo n.143/97, ed ancora in fase di perfezionamento.

La precedente legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura per il quinquennio 1986/90, L. n.752/86, era stata differita per il biennio 1990-91 con la legge n. 201/91 e poi rifinanziata con provvedimenti annuali per gli anni 1993 e 1994; nel 1998 risultavano da tempo esaurite le disponibilità a suo tempo recate.

Anche nel 1998, come già nel triennio 1995-97, in attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, la finanziaria ha previsto, in Tabella B, uno stanziamento da considerarsi quale ulteriore anticipazione di un'annualità di spesa; l'importo è stato assegnato con la legge 2 dicembre 1998 n.423, che prevede "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico" ed è stato di lire 391 miliardi.

Questi fondi sono stati ripartiti con la delibera CIPE del 19 febbraio 1999 come segue:

- a) programmi interregionali (90 miliardi);
- b) azioni comuni con le regioni (96,5 miliardi così ripartiti: 95 miliardi nel campo del miglioramento genetico animale, cioè per il controllo funzionale e la tenuta dei libri genealogici e 1,5 miliardi per il miglioramento genetico vegetale);
- c) mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni

~~in applicazione dell'articolo 18 della legge 984/77~~ (87,9 miliardi);

d) azioni realizzate dal MiPA, di cui all'articolo 2 del D.L.vo n.143/97(84,05 miliardi);

e) interventi urgenti, con riferimento alla lotta agli incendi boschivi e altri interventi forestali (27,5 miliardi);

Tuttavia, come si può osservare dalla data di emanazione, tale legge, che è stata stata approvata solo a fine anno, nonché dalla data della Delibera CIPE di riparto (19-2-99) si desume facilmente che, considerati anche i tempi necessari per le iscrizioni in bilancio e per gli atti successivi, non è stato possibile utilizzare le risorse stanziare nell'esercizio di competenza (1998).

Ne consegue che è saltata un'annualità di finanziamento e i fondi recati da tale provvedimento si sono trasformati direttamente in residui di stanziamento senza che l'Amministrazione abbia avuto la concreta possibilità di operare su di essi.

Da quanto detto, si ricava che nel 1998, per quel che riguarda interventi a carattere pluriennale, sono proseguiti quelli previsti dalla legge n.35/97, dei quali si riportano gli elementi informativi, relativi ai capitoli di competenza della Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n.143/97.

A) Raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati.

Cap. 7233 - Riguarda contributi per la realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, nonché per il miglioramento delle statistiche agrarie, anche

attraverso l'uso del telerilevamento, ed in armonia con le esigenze del SIAN.

Cap. 7290- Il capitolo prevede l'assegnazione di contributi per la realizzazione, anche in cofinanziamento con le Regioni, di un Piano Nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg.CEE 270/79, nonchè per l'attività dell'Osservatorio pedologico.

C) Attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale.

Cap. 1580 : Prevede contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione, anche in cofinanziamento con le Regioni.

Cap.7240: Il capitolo prevede contributi a favore degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, Istituti universitari, o altri organismi, specializzati in programmi finalizzati e coordinati di ricerca, anche attraverso l'acquisizione o messa a disposizione delle necessarie attrezzature tecnico-scientifiche.

Cap.7241: Riguarda l'erogazione di contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'ammodernamento e potenziamento di strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonchè contributi per il conferimento di borse di studio a giovani laureati e diplomati nelle discipline interessate dai progetti di ricerca e sperimentazione agraria.

Cap. 7545. Prevede lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata nel campo della meccanizzazione agricola.

D) attività relative all'ordinamento e tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali.

Cap.7547- Contributi ad Enti e organismi specializzati per interventi volti ad accertare la qualità del materiale seminale del bestiame e per la raccolta e informatizzazione dei dati, nel quadro dell'applicazione della legge n.30/91, relativa alla disciplina della riproduzione animale.

Cap.7550 Prevede contributi alle Associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi all'attività di potenziamento del miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e la realizzazione e gestione dei centri genetici o altre strutture di supporto.

Cap.7552 Prevede contributi ad Enti e organismi particolarmente qualificati per la realizzazione di strutture e l'acquisto di attrezzature tecnico scientifiche volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale.

F) valorizzazione e controllo della qualità dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

Cap.7224- Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno e al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore e Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Cap.7244- Contributi a favore di Organismi a carattere associativo e altri Organismi per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni a denominazione di

origine, anche attraverso iniziative agrituristiche.

Cap. 7283 - Contributi a favore di comitati nazionali, Consorzi di tutela, altri organismi specializzati e organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine.

Cap. 7291- Contributi ad Enti, Organismi, e Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

I programmi interregionali

Con lo stanziamento recato dalla legge n.423/98 sarà finanziato anche il terzo anno di tali iniziative, che consistono in azioni sussidiarie di quelle regionali o nazionali, con priorità a quelle che coinvolgono il maggior numero di regioni, operando in un regime di stretta concertazione tra l'Amministrazione Centrale, quella regionale e altri soggetti pubblici e privati che possono essere coinvolti.

La procedura per il riparto dei fondi da assegnare a ciascun programma, definita nella delibera CIPE del 18 dicembre 1996, prevede che il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trasmetta al CIPE la proposta di riparto; i singoli programmi vengono approvati dalla stessa Conferenza e quindi notificati al CIPE, evitando in questo modo l'allungamento dei tempi, con un nuovo passaggio presso quest'ultimo.

Per analoghe esigenze di semplificazione e coordinamento si è concordato sull'opportunità di iscrivere quelli che sono fondi regionali nel bilancio del MiPA; quest'ultimo provvede al

pagamento delle iniziative direttamente ai soggetti attuatori oppure al trasferimento alle regioni.

Le risorse finora destinate ai suddetti programmi sono state pari a:

- 112 miliardi nel 1996, ripartite con delibera CIPE del 18 dicembre 1996 (prima annualità)
- 147 miliardi nel 1997, ripartite con delibera CIPE del 26 giugno 1997 (seconda annualità).

Nel 1998, come richiamato sopra, la legge n.423/98 ha recato risorse solo a fine anno dal che si può concludere che in detto anno i programmi interregionali non sono stati finanziati.

I programmi attualmente in fase di attuazione, per i quali è previsto il prosieguo dell'attività sono i seguenti:

- a) "agricoltura e qualità", comprendente in realtà quattro misure, relative a: qualificazione delle produzioni, controllo dell'impiego dei fitofarmaci, interscambio di dati, informazioni e prodotti agrometeorologici e verifica dell'efficienza distributiva delle macchine irroratrici.
- b) "assistenza tecnica al settore zootecnico";
- c) "comunicazione e educazione alimentare";
- d) "sistema di interscambio tra i sistemi informativi";
- e) "promozione commerciale sui mercati esteri";
- f) "ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali";
- g) "prove varietali";
- h) "supporti per il settore floricolo";
- i) "assistenza tecnica e attività di studi e ricerche".

A tali programmi si aggiungerà quello riguardante "attività per lo sviluppo dell'agricoltura biologica" per il quale sono in corso gli incontri preliminari per l'elaborazione del programma interregionale, da sottoporre poi all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.

Non sono stati invece previsti ulteriori finanziamenti per i programmi:

- "promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale";
- "formazione e aggiornamento di tecnici e divulgatori agricoli (di supporto ai programmi stessi)";
- "trasferimento delle innovazioni in agricoltura" (finanziato solo con la seconda annualità).

Per tali programmi si prevede pertanto il completamento degli interventi in corso.

La situazione degli impegni e degli anticipi è la seguente ; la percentuale degli impegni è stata del 100% per lo stanziamento del 1996 e del 98,6% per quello del 1997; gli anticipi sono stati pari al 59,8% (67,023 miliardi) per il 1996 e al 55,8% (82,021 miliardi) nel 1997.

In riferimento all'oggetto si riportano, di seguito, alcuni elementi riguardanti lo stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Ufficio Strutture, attuati con leggi pluriennali di spesa.

In primo luogo, è opportuno ricordare che quasi tutti i capitoli di bilancio di competenza dell'Ufficio sono quelli costituiti in relazione a normative antecedenti all'istituzione del fondo di rotazione, avvenuta in applicazione della L. 183/87, sul quale transitano tutte le quote di finanziamento comunitario e nazionale relative ai programmi gestiti dall'Ufficio. A tali capitoli, si aggiunge il capitolo 2113, recante "Contributo all'INEA e all'ISMEA per la realizzazione di analisi, valutazioni, monitoraggio ed attività di assistenza tecnica per l'applicazione delle politiche strutturali comunitarie ivi comprese quelle dell'osservatorio sulle politiche strutturali per l'Agricoltura", istituito con DL 489/1996.

Gli unici stanziamenti derivanti da leggi pluriennali di spesa per l'esercizio in corso e per quelli futuri afferiscono ai capitoli 7628 e 7629, entrambi istituiti sulla base del Reg. CEE 17/64, riguardante la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo. Anche nel corso del 2000 si procederà al pagamento alle Regioni delle rate di mutuo scadenti il primo gennaio e il primo luglio.

In particolare, per il Cap. 7628 è prevista, per l'anno 2000, una spesa di Lire 10.651.894.000, di cui Lire 8.360.354.000 di competenza dell'esercizio e Lire 2.291.540.000 di residui degli anni precedenti.

Per il Cap. 7629 è invece prevista, per lo stesso anno, una spesa di Lire 41.694.787.000, di cui Lire 12.600.000.000 relativi allo stanziamento per il 2000.

Per tutti gli altri capitoli di bilancio di competenza dell'Ufficio Strutture, non vi sono somme stanziare per l'esercizio 2000 relative a leggi pluriennali di spesa. Tuttavia, qualora ne ricorrano gli estremi, potrebbe essere richiesta la reiscrizione in bilancio di alcune somme perenti afferenti ai seguenti capitoli:

~~Cap. 7601~~

Si tratta di spese per l'attuazione del piano previsto da Reg. CEE 1204/82 recante modifica del Reg. CEE 2511 del 9/12/69, concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e commercializzazione degli agrumi.

Cap. 7602

Sono spese relative alla realizzazione delle iniziative nazionali previste in attuazione del Reg. CEE 1204/82 concernenti misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi.

Cap. 7632

Il capitolo riguarda contributi in conto capitale ai sensi del Reg. CEE 355/1977 modificato dal Reg. CEE 1932/1984 per iniziative di interesse nazionale concernenti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con i fondi del capitolo 2030 viene assicurata la partecipazione di funzionari del Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius alle sessioni programmate dei Comitati internazionali sussidiari alla Commissione per il Codex Alimentarius ed alle riunioni di coordinamento in sede di Unione Europea.

Con i fondi del capitolo 2040 è in corso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture tecniche ed operative dell'Ufficio di segreteria del Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius.

Lotta agli incendi boschivi

E' stata curata l'organizzazione e la gestione del servizio aereo e dei mezzi terrestri in appoggio per la difesa dei boschi dagli incendi. In particolare, si è provveduto alla gestione operativa di due velivoli Canadair CL 215, in servizio fino al 30 settembre 1998 ed alla flotta aerea, costituita da 9 elicotteri Agusta AB 412 e 12 elicotteri Breda Nardi NH 500. E' stata eseguita la manutenzione dei veicoli e delle attrezzature antincendio in dotazione ai gruppi meccanizzati AIB ed ai comandi stazione. Sono stati, infine, acquistati 330 mezzi fuori strada e 40 fuoristrada tipo pick up, nonché l'equipaggiamento individuale antincendio per il personale in servizio presso i comandi stazione.

Attività di controllo (polizia, regolamenti comunitari, servizio CITES)

Sono state condotte attività di indagine sugli smaltimenti ed i movimenti illegali di rifiuti, transfrontalieri ed interni al territorio nazionale. Il CFS ha proseguito l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente.

Nel corso del 1998 sono stati, inoltre, condotti controlli sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia agro-alimentare in numerose Regioni d'Italia.

Il servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, in applicazione delle norme comunitarie e di attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie selvatiche di flora e fauna minacciate di estinzione (CITES) è stato impegnato attraverso le proprie strutture (24 uffici e 15 nuclei operativi) nelle attività di controllo e di certificazione. Sono state rilasciate oltre 20.000 certificazioni ed effettuati oltre 10.000 controlli doganali.

Per le menzionate attività sono stati utilizzati i fondi destinati alle spese relative al personale ed all'acquisto di beni strumentali.

Spese di funzionamento e ordinaria amministrazione

E' proseguito il programma per l'informatizzazione ed il collegamento in rete degli uffici dell'Amministrazione forestale, con particolare riguardo ai Coordinamenti Regionali e Provinciali, nell'ambito del progetto del Sistema Informativo per la Montagna (SIM).

Si è provveduto all'adeguamento di numerose sedi di comandi stazione alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sono stati finanziati lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Sono state acquistate le dotazioni di ufficio (mobilio ed attrezzature) delle nuove sedi di comandi stazione.

E' stata curata la gestione del parco automezzi dell'Amministrazione (acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto).

Conservazione della biodiversità

I fondi destinati alla ex Gestione Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ex ASFD) sono stati utilizzati per gli interventi volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle aree di interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione e gestione dei centri visitatori in dette aree. E' stata, inoltre, curata la promozione ed il sostegno di attività didattiche e culturali per la protezione ambientale.

Sono stati attuati interventi mirati alla salvaguardia della biodiversità animale ed alla riqualificazione ambientale con particolare riguardo alla creazione di riserve genetiche statali finalizzate alla conservazione del germoplasma animale in pericolo estinzione.

Sono state, infine, condotte iniziative per la valorizzazione genetica forestale (conservazione "in situ" ed "ex situ") attraverso il miglioramento delle riserve biogenetiche e dei boschi da seme.

Com'è noto, l'unica legge pluriennale di spesa recante finanziamenti per l'Ispettorato centrale repressione frodi è la n. 752/86, le cui disposizioni sono state differite dalla legge 10.7.91, n. 201, dalla legge 24.2.95, n. 46, e dalla legge 23.5.97, n. 67, che, all'art. 14 comma 4, prevede il finanziamento, tra l'altro, delle azioni tese alla prevenzione ed alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale.

L'attribuzione degli stanziamenti annuali di competenza richiede, secondo quanto disposto dallo stesso art. 4, comma 5, la deliberazione da parte del CIPE, che entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla ripartizione della somma complessiva disponibile.

I fondi di cui alla preamessa aenpera vengono successivamente attribuiti, ai vari capitoli di bilancio, con apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Per l'anno 1998 non sono stati erogati finanziamenti derivanti da leggi pluriennali di spesa all'Ispettorato centrale repressione frodi.

Pertanto, nel corso dell'anno 1998 si è provveduto, soltanto, ad impegnare e liquidare fondi derivanti dagli stanziamenti di esercizi precedenti, sui seguenti capitoli di bilancio:

*Cap. 5055 - Spese per convenzioni con istituti di ricerca e di sperimentazione agraria,
istituti universitari*

Nel corso dell'esercizio 1998 è stata liquidata la somma di L. 29.750.000 a favore di Istituti universitari ed altri Enti pubblici.

Cap. 8600 - Spese per il potenziamento delle strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, anche mediante investimenti immobiliari, per l'acquisizione ed il funzionamento di attrezzature scientifiche, da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale.

Lo stanziamento totale degli esercizi 1986-1998 ammonta a L. 34.200 milioni.

Lo stanziamento relativo all'anno 1997 pari a L. 5.280 milioni, per effetto delle disposizioni recate dal D.P.C.M. 16.01.1998, è stato ridotto a L. 2.236 milioni.

Nel corso dell'anno 1998 sono stati impegnati fondi per complessive L. 1.423 milioni derivanti dallo stanziamento 1997.

Gli impegni assunti sono relativi all'acquisto di apparecchiature scientifiche ed ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dei laboratori di analisi degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n. 201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991 e rimodulati nell'esercizio 1992 con la legge finanziaria n. 415/92.

Nel corso dell'esercizio 1994 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha esaurito lo stanziamento di f. 16,5 miliardi, disposto con delibera CIPE 13/7/1993.

LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 644

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

L'art. 1 comma 2 della legge in epigrafe dispone l'ulteriore spesa di f. 200 miliardi per la prosecuzione degli interventi previsti e finanziati dalla precedente legge n. 237 del 19/7/1993, volti a consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione.

Gli stanziamenti complessivi, gravanti sul Cap. 8217 del bilancio di questo Ministero, ammontavano originariamente a f. 651 miliardi, ma attualmente risultano ridotti a f. 633,2 miliardi a seguito di provvedimenti in materia di finanza pubblica, nonché rimodulati in un arco temporale di 6 anni (1993-1998).

Il relativo programma operativo è stato approvato in data 1/4/1994 a seguito del parere espresso dal Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 4/12/1993 n. 491.

Detto programma è in avanzata fase di attuazione.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.165

PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

La legge 17 febbraio 1982, n.41 ha disposto, all'articolo 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa, di durata triennale.

Gli interventi a favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o l'acquacoltura in acque marine o salmastre debbono essere effettuati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura:

- a) la gestione delle risorse biologiche del mare;
- b) l'incremento di talune produzioni e la valorizzazione delle specie massive della pesca italiana;
- c) la diversificazione della domanda, l'ampliamento e la razionalizzazione del mercato nonché l'aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo dei pescherecci;
- f) il miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finalità costituiscono quindi la base dei "piani nazionali della pesca" da realizzare mediante lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche attuando la regolamentazione dello sforzo di pesca e l'istituzione di zone di riposo biologico e di

ripopolamento attivo, lo sviluppo dell'acquacoltura anche attraverso l'utilizzazione di zone marine costiere, l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e i loro consorzi e le associazioni di produttori, delle strutture a terra e della rete di distribuzione dei prodotti ittici, il potenziamento delle organizzazioni amministrative di controllo.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'articolo 35, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del I piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del II piano nazionale adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997 è stato adottato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997, per la cui attuazione sono utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria e dalla legge di finanziamento del piano il cui onere troverà copertura negli accantonamenti previsti dalle tabelle allegate alla medesima legge finanziaria. Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del citato Piano è quantificato in lire 270.000 milioni, in ragione di lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Tale disponibilità annua è ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

CAPITOLO 3100 - Sono imputate a questo capitolo le spese per le missioni del personale incaricato dall'Amministrazione dello svolgimento delle funzioni di

vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi strutturali in materia di pesca ed acquacoltura che fanno istituzionalmente carico a questo Centro di responsabilità.

CAPITOLO 3101 - Lo stanziamento del capitolo "Missioni all'estero" è destinato a coprire le spese di missioni nelle sedi internazionali ove si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario per l'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 3534 - Lo stanziamento copre le spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, N.41 (comitati, commissioni ecc.).

CAPITOLO 3535 - Con l'utilizzazione delle risorse finanziarie del capitolo si è dato avvio, nell'esercizio finanziario 1995, alla realizzazione del Sistema Informativo articolato in cinque sottosistemi tra loro integrati, mediante procedure operative, che hanno avuto una conclusione alla fine del decorso anno.

La realizzazione del sistema si è resa disponibile mediante lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale che supportando lo svolgimento delle attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica (le Capitanerie di Porto distribuite sul territorio) risponde alle richieste dell'Unione Europea anche nell'ottica di un servizio più aderente alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti.

Con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è stato approvato l'Atto esecutivo con la Società realizzatrice del Sistema per il potenziamento dello stesso per l'anno 1998 e 1999.

Il servizio ha previsto l'acquisizione di dati relativi ai seguenti settori: gestione delle Licenze di pesca; gestione dei Finanziamenti; gestione dei Capitoli di Bilancio; Banca dati della produzione della pesca marittima; gestione dei finanziamenti per la Ricerca; gestione del ciclo di vita dei provvedimenti.

La spesa per la fornitura dei suddetti servizi verrà in parte sostenuta utilizzando le economie di spesa realizzate nello svolgimento delle attività di acquisizione dei beni e servizi effettuate nei pregressi esercizi nell'ambito dell'Atto esecutivo 29 dicembre 1995. Per l'anno 2000 è in fase di predisposizione la convenzione per la realizzazione dei procedimenti evolutivi del sistema in adeguamento alle variazioni normative intervenute.

CAPITOLO 3537 - Lo stanziamento viene utilizzato per le spese inerenti l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca ed acquacoltura realizzata dall'ISMEA mediante convenzione stipulata con l'Amministrazione.

CAPITOLO 3583 - Lo stanziamento del capitolo denominato "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" è destinato, in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.72, alla concessione di contributi a parziale copertura dei danni subiti da operatori del settore in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine di carattere eccezionale.

CAPITOLO 3586 - La disponibilità del capitolo, recata dal V Piano triennale, è stata utilizzata per la concessione di un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione per la ricerca nel campo della qualità alimentare e conservabilità dei prodotti ittici. Tale tipo di ricerca ha avuto una valenza importantissima anche nel periodo di validità del precedente Piano triennale, poiché ha consentito all'Amministrazione di dare risposte pronte ed efficaci, al fine di informare ed orientare la pubblica opinione in casi di manifestazione di alcuni fenomeni che hanno causato anche allarme sociale, quali il rinvenimento di mercurio in alcuni prodotti ittici.

CAPITOLO 3587 - Il capitolo è utilizzato per le spese relative alle Associazioni di categoria ed organismi specializzati per la realizzazione di programmi tendenti a potenziare lo sviluppo nel settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione, come previsto al punto 1.22 della Premessa generale del V Piano triennale.

CAPITOLO 7972 - Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazione di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Sono state considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Il numero delle unità operative che, nelle varie istituzioni di ricerca sul territorio nazionale stanno operando nel settore, sono in continua ascesa.

Particolare attenzione va posta alle numerose Università coinvolte che, unitamente agli altri soggetti beneficiari dei contributi, (CNR, enti pubblici di ricerca e gruppi di ricerca della cooperazione) consentono di attivare progetti di interdisciplinarietà.

Il competente Comitato scientifico, di cui all'articolo 6 della legge 41/82 ha approvato numerosi progetti di ricerca per l'attuazione dei quali sono state erogate delle anticipazioni sui contributi concessi. La consistenza dei residui è, pertanto, determinata dai rimanenti importi di partite contabili da emettere al momento della definitiva realizzazione dell'intero progetto ammesso al contributo.

I progetti di ricerca approvati, in linea con gli obiettivi programmatici del V Piano triennale della Pesca, riguardano le tematiche delle risorse biologiche; della tecnologia della pesca e dell'acquacoltura; dell'igiene dei prodotti della pesca; dello sviluppo economico; dell'attività funzionale alla ricerca. L'esecuzione dei programmi è prevista nell'ambito di validità del Piano triennale in cui il progetto è stato ammesso e si colloca in un rapporto di continuità con i successivi piani.

CAPITOLO 7973 - L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

La citata legge 41/ 82 prevede la concessione dell'agevolazione per le seguenti iniziative: costruzione ed ammodernamento di pescherecci, impianti di acquacoltura ed impianti di trasformazione dei prodotti ittici, piani di ristrutturazione aziendale, iniziative consortili per le cooperative.

CAPITOLO 7974 - Il capitolo è utilizzato per la gestione dei residui relativi al pagamento di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento di navi, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini.

CAPITOLO 7975 - Lo stanziamento viene totalmente utilizzato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante stampa o mezzi audiovisivi.

Questa Direzione ha intrapreso, negli ultimi anni, una strategia di comunicazione particolarmente complessa per far fronte alle specifiche condizioni socio-economiche del settore pesca, anche allo scopo di attuare le indicazioni europee in materia di diminuzione dello sforzo di pesca, di istituzione delle riserve marine, di informazione dei cittadini ed, in particolare modo, dei consumatori.

L'attività di comunicazione, oltre a valorizzare il settore della pesca italiana, comprende anche azioni di educazione alimentare ed ambientale.

CAPITOLO 7979 - Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dall'Associazione Piscicoltori per il ruolo di rappresentanza degli interessi sociali, ed in via subordinata, per le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dalle Fiere specializzate nel comparto ittico.

CAPITOLO 7983 - La disponibilità viene utilizzata per la concessione di contributi per la realizzazione degli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca. Tale ultima misura, già disciplinata dal decreto legge 561/94, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n.655, è stata nuovamente valutata al punto 2.3 degli Strumenti di intervento del vigente Piano e costituisce uno strumento qualificante dell'intera programmazione settoriale in pesca ed acquacoltura.

Inoltre, il V Piano triennale, nel riconoscere il ruolo fondamentale di rappresentanza degli interessi sociali e mutualistici della cooperazione, ha ribadito l'importanza dello strumento dell'accordo di programma tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria, già previsto nel sopracitato decreto legge 561/94.

Tale misura costituisce uno specifico ed innovativo strumento nel quale devono inserirsi progetti integrati finalizzati, tra l'altro, alla difesa e valorizzazione del prodotto ittico, all'incremento del suo valore aggiunto ed alla ricerca di nuovi segmenti di mercato, nell'intento di soddisfare esigenze di gestione non altrimenti perseguibili.

Le Associazioni nazionali hanno fatto pervenire le relazioni ed i progetti da realizzare nell'ambito dell'Accordo di programma, che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Finanziamenti. La relativa attività programmata dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2000.

CAPITOLO 7985 - Il capitolo è utilizzato per l'erogazione di contributi per le iniziative strutturali previste dal Piano Triennale della Pesca. Sono stati concessi contributi per il finanziamento di alcuni progetti relativi a piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione, presentati ai sensi della legge 41/82 e del decreto ministeriale 10 febbraio 1998 che ha definito le modalità tecniche

per l'attuazione di detta misura in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La realizzazione dei citati progetti sarà completata nel corso dell'anno 2001.

Per quanto concerne il settore dell'acquacoltura, si specifica che la legge 164/98 ha previsto, per il settore dell'acquacoltura in acqua dolce, uno stanziamento di lire 16.000 milioni per gli anni 1998-1999. Per l'attuazione di detta misura è stato predisposto un "Piano per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce", integrativo del V Piano pesca, che ha ottenuto l'approvazione del CIPE con deliberazione 21 aprile 1999. E' in fase di pubblicazione il relativo decreto attuativo della citata delibera.

CAPITOLO 7986 - Il capitolo è utilizzato per le spese inerenti gli incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, come previsto al punto 1.22 della Premessa generale del V Piano triennale.

LEGGE 28 AGOSTO 1989, N.302

DISCIPLINA DEL CREDITO PESCHERECCIO D'ESERCIZIO

CAPITOLO 7977 - Lo stanziamento è utilizzato per le finalità della legge 302/89 in materia di credito peschereccio di esercizio, mediante la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed a quelle ad esse connesse o collaterali.

Detti finanziamenti agevolati in conto interesse, effettuati tramite gli intermediari creditizi, sono stati recentemente disciplinati dal Decreto interministeriale 11 marzo 1997 che ha modificato le norme attuative della legge al fine di consentire uno snellimento delle procedure di attivazione del prestito, assicurando, nel contempo, una più efficace ed organica gestione della materia creditizia anche in adeguamento alle norme dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 concernente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Sono state introdotte significative innovazioni dettate dall'esigenza di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e prevedere l'utilizzo di procedure informatiche per il collegamento con le banche, cui è affidata la fase istruttoria comprendente la verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, nonché la valutazione economico-finanziaria dell'operazione.

Altra innovazione adottata, consiste nell'emanazione del contributo da parte del Ministero in forma attualizzata ed il suo accreditamento presso la Banca in favore del beneficiario.

LEGGE 4 GIUGNO 1997, N.169

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI
DELL'ATLANTICO

CAPITOLO 3579 - L'attuazione della suddetta Convenzione comporta, per gli Stati aderenti, l'obbligo di costituire la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che svolge attività di studio e di ricerca finalizzata alla gestione e conservazione delle specie ittiche altamente migratrici, con particolare riferimento ai tonnidi.

L'onere derivante dall'attuazione della suddetta legge è stato valutato in lire 200 milioni annue per il triennio 1997-1999.

LEGGE 10 NOVEMBRE 1997, N.408.

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE, CON ANNESSO, FATTA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946, ED AL PROTOCOLLO RELATIVO, FATTO A WASHINGTON IL 19 NOVEMBRE 1956, E LORO ESECUZIONE.

CAPITOLO 3579 - L'onere per l'adesione alla convenzione sopracitata è stato valutato in lire 19 milioni annui per il triennio 1997-1999.

LEGGE 21 MAGGIO 1998, N.164.MISURE IN MATERIA DI PESCA E DI ACQUACOLTURA.

La legge sopracitata ha previsto una serie di misure in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui alcune con stanziamenti aventi carattere pluriennale, che di seguito si illustrano.

- L'estensione dell'applicazione del canone meramente ricognitorio, previsto dall'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modificazioni, a tutte le concessioni di aree demaniali marittime ed a zone di mare territoriale interessate da attività di pesca produttive, nonché la diminuzione dell'importo del canone annuo per le concessioni di specchi acquei demaniali concernenti aree non occupate da strutture produttive, comportano un minore introito previsto dalla legge 164/98 in misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

- Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico è stato autorizzato l'aggiornamento del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce. Per l'attuazione di detta misura è stato previsto un onere pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 ed a lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

- La sopracitata legge ha integrato, inoltre, gli stanziamenti necessari per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n.41, autorizzando l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999. La relativa disponibilità è stata ripartita tra i capitoli del Piano medesimo.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Al fine della presentazione della Relazione previsionale e programmatica per il 2000 ed in applicazione del 3° e 4° comma dell'art.15, testo aggiornato, della legge 5/8/78, n.468, si forniscono con l'appunto allegato gli elementi sullo stato di attuazione per l'esercizio finanziario 1998 della legge 11.3.88, n.67, art.15, commi 13 e 14 (Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno - CISI).

Quanto a nuove leggi pluriennali di spesa, non è stata emanata alcuna disposizione normativa specifica per i CISI. Peraltro si segnala, per completezza d'informazione, che il CIPE, con delibera 11/11/1998, ha destinato a questo Ministero 70 miliardi per il triennio 99-2001 (10 nel 99, 25 nel 2000, 35 nel 2001) per realizzare la prima fase del programma di completamento della rete dei CISI; detta somma era compresa nel 150 miliardi che il CIPE, con precedente delibera del 9/7/98, aveva destinato alla promozione di occupazione e di impresa nell'ambito del piano di riparto - approvato con la stessa delibera del 9/7/98 - dei 12.200 miliardi di cui alla legge 30/6/98, n.208, che ha attivato risorse preordinate dalla legge finanziaria 1998 alla realizzazione di interventi nelle aree depresse. Considerati i tempi di attuazione della citata delibera 11/11/1998, in tale anno nessuna somma è stata iscritta nel bilancio di questo Ministero per l'esecuzione della delibera medesima.

LEGGE 11 MARZO 1988 N.67 (LEGGE FINANZIARIA 1988)
ARTICOLO 15, COMMI 13 E 14

Contributi agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate per la realizzazione nel Mezzogiorno di un programma di installazione di Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (CISI).

Le risorse finanziarie disposte dalla normativa in oggetto - ammontanti a L.100.000.000.000 - provengono dal disciolto Ministero delle Partecipazioni Statali e sono confluite nel bilancio del Ministero dell'Industria, al capitolo 7562 che ha cambiato successivamente numerazione: nel 1998 era capitolo 7078.

a) Al 31.12.1998 il capitolo non ha avuto nessun rifinanziamento rispetto allo stanziamento iniziale di L.100.000.000.000, ridottosi a L.99.983.000.000, essendo andata in economia nell'esercizio finanziario 1991 la somma di L.17.000.000.

b) L'intera somma era stata impegnata come segue:

- L. 7.700.000.000 per il CISI di Taranto;
- L.20.927.000.000 per il CISI di Napoli;
- L.10.500.000.000 per il CISI di Catania;
- L.11.780.000.000 per il CESIC (CISI di Montalto Uffugo);
- L.14.900.000.000 per il CESIS (CISI di Sassari);
- L.11.176.000.000 per il CISI Abruzzo (già CISI di Teramo);
- L.11.300.000.000 per il CISI di Lecce;
- L.11.700.000.000 per il CISI di Salerno/Fuorni.

Successivamente, a seguito della rinuncia da parte, rispettivamente, dell'EFIM e dell'ENI/TERFIN, alla realizzazione dei Centri CESIC di Montalto Uffugo e CISI di Salerno/Fuorni, sono stati revocati i relativi impegni di spesa, costituiti dalle somme di L.7.888.500.000 (contributo riconosciuto al CESIC di Montalto Uffugo decurtato della somma di L.3.891.500.000 già erogata all'EFIM per l'avvio dell'iniziativa), nonché di L.11.700.000.000 per il CISI di Salerno-Fuorni. Tali somme sono state riversate in conto entrata per l'importo complessivo di L.19.588.500.000 (residuo di stanziamento al 31.12.1996).

Di detto importo, nel corso del 1997 è stato reimpegnato l'ammontare di L.11.753.100.000, in favore della SPI, con distinti Decreti n.1.122.681/51-97/984 del 15.5.1997 per L.3.917.700.000 (CESIC di Montalto Uffugo) e

n.1.123.273/51-97/987 del 3.11.1997 per L.7.835.400.000 (CISI di Salerno-Fuorni).

Inoltre nel corso del 1998 sono state reimpegnate a favore della SPI L.3.970.800.000 per il CESIC di Montalto Uffugo (Decreto 1396813/98-4 del 18.12.1998) e L.3.864.600.000 per il CISI di Salerno-Fuorni (Decreto 1396812/98-7 del 18.12.1998).

Pertanto, alla data del 31.12.1998, sono state complessivamente impegnate L.99.983.000.000 che corrispondono allo stanziamento disposto dalla citata normativa, al netto della somma (L.17.000.000), andata, come già detto, in economia.

c) Al 31.12.1997, erano state effettuate sul capitolo erogazioni per complessive L.65.494.500.000, di cui:

- L. 7.700.000.000 per il CISI di Taranto;
- L.20.927.000.000 per il CISI di Napoli;
- L.10.500.000.000 per il CISI di Catania;
- L. 3.891.500.000 per il CESIC (CISI di Montalto Uffugo);
- L.11.176.000.000 per il CISI Abruzzo;
- L.11.300.000.000 per il CISI di Lecce.

Nel 1998 non è stata effettuata alcuna erogazione.

d) Al 31.12.1998 i residui perenti sul capitolo ammontavano a L.14.900.000.000, somma costituita dall'intero contributo per il CISI di Sassari.

L'esistenza di tali residui è una conseguenza della messa in liquidazione dell'EFIM che avrebbe dovuto realizzare l'iniziativa del CISI di Sassari; pertanto si è dovuto rielaborare il progetto dell'iniziativa e sul finire del 1998 si è potuto stipulare una convenzione tra il Ministero dell'Industria e la SPI per l'esecuzione del progetto rielaborato.

Nel corso del 1999 si sta provvedendo agli adempimenti per consentire la revoca dell'impegno a suo tempo assunto per l'EFIM e l'adozione di un analogo impegno in favore della SPI per l'attuazione del progetto citato.

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE n.641 del 20 dicembre 1996 - Conversione in legge del DECRETO**LEGGE n. 548 DEL 23 ottobre 1996****Interventi per le aree depresse e protette**

Con D M 9/9/1998 è stata approvata la pianificazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse attribuite con le delibere CIPE del 18/12/1996 e 17/3/1998, per complessive lire 200 miliardi, nonché la gerarchizzazione temporale degli interventi stessi nel quadriennio 1998/2001.

In merito all'attuazione degli interventi, la delibera CIPE del 6/5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale S.g. n. 159 del 10/7/98, ha previsto le prescrizioni con la quale sono state modificate le precedenti direttive sui termini di affidamento e di avvio dei lavori, stabilendo a tal fine il termine massimo del 15 ottobre 1998 e del 15 novembre 1998 per gli interventi gestiti dai funzionari delegati, per le relative aggiudicazioni, anche al fine di assicurare la rimodulazione prospettata al punto 5.2 della menzionata delibera del 17/3/1998.

Con D M del 1/2/1999 è stata approvata la rimodulazione della pianificazione per Lire 200.000.000.000 degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse recate dalla Legge 641/96 nonché, della gerarchizzazione temporale degli interventi stessi nel quadriennio 1998-2001 per il cap. 8040 per Lire 71.700.000.000 per gli anni 1998-1999-2000-2001 così ripartiti:

Cap. 8040	25.000.000.000	(1998)
	20.000.000.000	(1999)
	20.000.000.000	(2000)
	6.700.000.000	(2001)

	71.700.000.000	Totale

e per il cap. 8131 per Lire 128.300.000.000 per gli anni 1999-2000-2001 così ripartiti:

Cap. 8131	34.287.000.000	(1999)
	30.000.000.000	(2000)
	64.013.000.000	(2001)

	128.300.000.000	Totale

Attualmente sono stati accreditati sul Cap. 8040 lire 25.000.000.000 per il 1998 e lire 20.000.000.000 per il 1999, e sul Cap. 8131 lire 34.287.000.000 per il 1999.

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, n. 545 art. 1 c.2, rifinanziata con Legge n. 242 del 1997Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

La legge 29 dicembre 1987 n. 545 ha autorizzato all'art. 1, comma 2, la spesa di lire 120 miliardi per interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle spese di pertinenza degli stessi a Todi ed Orvieto in ragione di lire 5, 15, 20, e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazione e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 fino al 1993 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono stati quantificati dalla legge finanziaria in ragione di lire 20 miliardi annui ridotti nel 1991 a lire 10.506.000.000 per gli effetti della legge 193/91 sul Duomo di Orvieto che ha utilizzato la somma di lire 3.494.000.000 per gli interventi relativi riducendo lo stanziamento del Cap. 8113 della legge 545/87.

Con D.M. 6.7.89 è stata approvata la convenzione rep. n. 234 del 5.7.89 con la quale sono stati affidati in concessione i lavori riguardanti la legge 545/87 alla Società Bonifica S.p.A. per l'importo iniziale di lire 100 miliardi ridotti in seguito a lire 89.518.000.000 per gli effetti della citata legge 193/91.

Al 31.12.98 risultano le seguenti somme perenti:

Lire 244.000.000 Cap. 8028

Lire 864.000.000 Cap. 8113

Con la legge n. 242 del 1997 di rifinanziamento della legge 29.12.1987, n.545 per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, è stato autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, delle quali lire 21 miliardi, per la realizzazione di interventi di cui al 4° comma dell'art. 1 della predetta legge n.545, per il triennio 1997/1999

Con D.M. 4.12.1997 è stato approvato il piano di spesa per la somma complessiva di lire 21 miliardi, il cui onere viene posto a carico dei Capitoli 8028 e 8113 per gli anni finanziari 1997-1998-1999 così come di seguito indicato:

Capitolo 8028 (beni statali)

Anno finanziario 1997 L. 1.000.000.000

Anno finanziario 1998 L. 675.000.000

Anno finanziario 1999 L. 675.000.000

Totale Capitolo 8028 L. 2.350.000.000

Capitolo 8113 (beni non statali)

Anno finanziario 1997 L. 7.000.000.000

Anno finanziario 1998 L. 5.825.000.000

Anno finanziario 1999 L. 5.825.000.000

Totale Capitolo 8113 L. 18.650.000.000

Riepilogo

Anno finanziario 1997 L.	8.000.000.000
Anno finanziario 1998 L.	6.500.000.000
Anno finanziario 1999 L.	6.500.000.000

Totale Generale	L. 21.000.000.000

Si precisa che gli importi precedentemente indicati, relativi agli anni 1997,1998 per i capitoli 8113 e 8028 sono stati interamente impegnati (con D.D.G. 18/12/97 e D.D.G. 12 2 99) e completamente accreditati. Al riguardo si fa presente, che gli interventi , già previsti ed approvati per gli anni 1998 e 1999 con D.M. 4/12/97 , hanno subito il rinvio di un anno finanziario per effetto della legge 27/12/1997, n. 450 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)" che ha previsto i relativi finanziamenti negli anni 1999 e 2000 nella Tabella F concernente "importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali " .

LEGGE 30 MARZO 1998, n. 61 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

La legge 30/3/1998, n. 61 autorizza all'art. 8, comma 4, per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell'Umbria e il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15.000.000.000.

I proventi dei mutui sono affluiti direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi Soprintendenti.

La legge n. 449 del 23 dicembre 1998, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) ha autorizzato la spesa sul Cap.8128 di lire 45.000.000.000 per il triennio 1999/2001 così ripartita:

lire 15.000.000.000	1999
lire 15.000.000.000	2000
lire 15.000.000.000	2001

Attualmente per l'anno 1999 sono stati impegnati e disposti pagamenti con i D.M. del 2/6/99 n. 389 e del 10/6/99 n. 391 rispettivamente lire 8.996.010.000 e lire 5.795.225.757.

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

DIVISIONE EDITORIA

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ART. 34.

"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"

La Legge 5.8.1981, n. 416 prevede all'art. 34 la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati stipulati dagli Istituti di credito, di cui all'art. 30, all'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

La determinazione dell'elevato valore culturale e scientifico dei programmi editoriali presentati dalle case editrici viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 25 della legge in oggetto.

Per il pagamento dei suddetti contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati è stato istituito, presso questo Ministero, uno speciale fondo (Cap. 7551 ora 7908) al quale sono stati assegnati L. 2.000 milioni per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di L. 4.000 milioni per i nove esercizi successivi e di L. 2.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono state dettate dal decreto del M.B.C.A. del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.1983, reg. 12, fg. 61 e parzialmente modificate dal D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274.

I predetti decreti sono stati sostituiti dal decreto 14 febbraio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 13.3.1997 reg. 1 fg. 70 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997.

Con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato rifinanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 416, autorizzando una spesa di 4.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma del citato art. 34.

Con la Legge 28.12.1995, n. 549 all'art. 2 - comma 32 - è stato ulteriormente rifinanziato l'art. 34 della suddetta legge, "autorizzando una spesa di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della Legge 5.8.1981, n. 416. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire".

Successivamente, con la legge 23.12.1996 n. 650 all'art. 1 - comma 38 - viene soppressa la riserva del 50 per cento del fondo, indicata all'ultimo periodo del comma 32 - art. 2 - della legge 28.12.1995 n. 549.

Al 31.12.1998 sono stati esaminati dalla Commissione di cui all'art. 25, 1814 programmi editoriali presentati da varie Case editrici e gli Istituti di credito hanno deliberato finanziamenti in base a questa legge per L. 229.869.500.000=.

L'entità degli impegni assunti con decreto ministeriale alla data suddetta e il loro evolversi, in base alla legge in oggetto sul cap. 7908, risultano dalla scheda allegata.

Si precisa che con lo stanziamento di cui al cap. 7908 si deve far fronte ad una spesa pluriennale che verrà liquidata in un momento successivo a quello del relativo impegno da parte dell'Amministrazione e la cui entità, essendo commisurata al variare dei tassi d'interesse, è del pari soggetta a variazione. Infatti la liquidazione delle rate di ammortamento comporta un sistema amministrativo-contabile del tutto peculiare nel quale la

materiale erogazione del contributo in conto interessi dipende da una serie di variabili difficili da prevedere in anticipo, data la complessità del sistema di finanziamento posto in essere dagli Istituti di credito.

Gli impegni assunti diverranno definitivi solo al momento in cui, spesso dopo un intervallo di qualche anno, i suddetti Istituti invieranno i contratti di mutuo con la relativa documentazione, prevista dalla legge e attestante la congruità della spesa e la realizzazione dei programmi editoriali approvati dalla Commissione.

Si spiega così l'alta entità dei residui sul capitolo in questione e la notevole differenza d'importo tra impegno provvisorio e definitivo riscontrata al momento della liquidazione del contributo.

I pagamenti dei ratei dei contributi, dovuti in base agli impegni stabiliti nel decreto ministeriale definitivo, vengono infatti erogati a scadenze semestrali su esercizi pregressi alle date stabilite nei piani di ammortamento, trasmessi con i relativi contratti di mutuo dagli Istituti di credito.

Nonostante le difficoltà amministrativo-contabili riscontrate durante la gestione dei fondi stanziati, i contributi concessi in base a questa legge hanno comunque raggiunto le finalità in ordine alle quali erano stati a suo tempo introdotti tra le agevolazioni all'editoria; essi tuttora rappresentano un intervento indispensabile per la pubblicazione di opere e di collane particolarmente significative per la ricerca scientifica e per la cultura, ma altrettanto impegnative sotto il profilo degli investimenti finanziari.

Leggi pluriennali di spesa

Per quanto di competenza rientrano tra le leggi pluriennali di spesa quelle sottoindicate:

a) Leggi 449/87 e 67/88:	Cap. 7604 (Es. provenienza 1987 e 1988),
b) Legge 29.12.1990, n. 431:	Cap. 7605 - Lire 11.000.000.000,
c) Legge 10.2.1992, n. 145:	Cap. 7602 - Lire 13.600.000.000 (1992); Cap. 7602 - Lire 11.400.000.000 (1993); Cap. 7606 - Lire 13.420.560.000 (1992); Cap. 7606 - Lire 10.579.440.000 (1993); Cap. 7607 - Lire 5.000.000.000 (1992); Cap. 7801 - Lire 1.700.000.000 (1992); Cap. 7801 - Lire 1.300.000.000 (1993)
d) Legge 24.12.1993 n. 538:	Cap. 7602 - Lire 15.000.000.000 (1994); Cap. 7606 - Lire 10.500.000.000 (1994); Cap. 7606 - Lire 5.000.000.000 (1996); Cap. 7607 - Lire 9.000.000.000 (1994).

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

- 1) Fondi disponibili sul Cap. 7604 (leggi 449/87 e 67/88). Le leggi hanno esaurito ormai da anni i loro effetti.
- 2) Fondi disponibili sul Cap. 7605 (legge 431/90). Si è provveduto, all'inizio del 1999, a pagare una perenzione di Lit. 21.370.120, ma trattandosi di 1999 non dovrebbe rientrare nella rilevazione.
- 3) Fondi disponibili sul Cap. 7602 (legge 145/92). Tutti i lavori sono conclusi e pagati da anni.
- 4) Fondi disponibili sul Cap. 7602 (legge 538/93). Nel corso del 1999 si è proceduto all'acquisto, dopo un lungo iter, di un immobile per l'esigenza della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per l'importo di Lit. 5.600.000.000. Trattandosi, tuttavia, di pagamenti avvenuti nel 1999 non dovrebbe far parte della rilevazione. Sempre nel corso del 1999, nell'ambito del piano di Lit. 15.000.000.000 concernente i fondi in questione, si è provveduto ad una modifica per l'importo di

Lit. 4.597.815.200, a seguito di intervenute nuove esigenze. Si prevede il completamento degli interventi concernenti tale modifica tra il 1999 e il 2000. I restanti interventi sono conclusi da anni.

- 5) Fondi disponibili sul Cap. 7606. Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa, tutti gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione di questo Ufficio centrale sono stati interamente erogati a favore dei funzionari delegati, direttori degli Istituti periferici dipendenti, a tutto il 31.12.1998.
- 6) Fondi disponibili sul Cap. 7607. Tutti gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione di questo Ufficio centrale sono stati interamente erogati a favore dei funzionari delegati, direttori degli Istituti periferici.
- 7) Fondi disponibili sul Cap. 7801. La legge n. 145/1992, onchè quella di rifinanziamento n. 538/94, hanno da tempo esaurito i loro effetti e gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione di questo Ufficio (1992 e 1993) sono stati interamente erogati a favore dei funzionari delegati, direttori degli Istituti periferici dipendenti.

Per quanto attiene ai finanziamenti destinati a questo Ufficio centrale ai sensi delle leggi 20.5.1985, n. 222, e 23.12.1996, n. 662, qualora venissero considerati tra quelli rientranti nelle previsioni di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si richiama quanto già evidenziato nell'allegato appunto trasmesso in data 29 luglio u.s., prot. 8199, al capo di Gabinetto dell'On. Ministro.

BIBLIOTECHE		Gen-Giu '98	Lug-Dic '98	TOTALE
60	Marucelliana di Firenze - Adeguamento strutturale	1.460		1.460
61	Nazionale Centrale di Firenze-Adeguamento strutturale	2.000		2.000
62	Nazionale Centrale di Firenze-Arricchimento servizi		2.545	2.545
63	Nazionale Centrale di Firenze- Restauro fondi alluvione 1966	4.700		4.700
64	Nazionale Centrale di Roma-Recupero e conservazione patrimonio librario	3.300	1.290	4.590
65	Nazionale Braidense di Milano-Sicurezza e barriere architettoniche	4.867		4.867
66	Nazionale di Bari-Nuova sede	1.673	9.565	11.238
67	Nazionale Braidense di Milano-Adeguamento strutturale e mediateca	2.000		2.000
68	Nazionale Centrale di Roma- Adeguamento strutturale		6.600	6.600
TOTALE INTERVENTI BIBLIOTECHE		20.000	20.000	40.000

Elementi concernenti il I semestre 1998

60) FIRENZE - BIBLIOTECA MARUCELLIANA

PROGETTO: Ampliamento dei locali della Biblioteca

L'intervento, che verrà realizzato dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria prevede l'adeguamento strutturale, funzionale, impiantistico, di sicurezza e la bonifica delle cantine per ampliamento dei magazzini librari della Biblioteca, situata in immobili demaniali sottoposti al vincolo della legge 1089/39 (Palazzi Marucelli, Dardinelli Fenzi e Pegna).

Priorità verrà data alla realizzazione di interventi di consolidamento strutturale ed è previsto anche il rifacimento degli intonaci, delle superfici tinteggiate e degli impianti.

Tempi di realizzazione

-Per l'affidamento dei lavori: Lavori aggiudicati a Impresa Roma Nord Costruzioni a seguito gara pubblica con sistema licitazione privata.

Per l'apertura del cantiere: Consegna e inizio lavori 15.4.1999

-Per la conclusione dell'intervento: 365 giorni naturali, successivi e continui

Investimenti previsti dal piano lotto

contratto stipulato in data 21.12.1998 per l'importo di £. + 124.503.978 così ripartito

1998 £. 839.000.000 (opere civili)

1998 £. 285.000.000 (impianti)

Importi in base alle risultanze di gara

61) FIRENZE - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**PROGETTO: Ampliamento dello spazio a disposizione dell'utenza**

Il progetto che verrà realizzato dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali, e l'Editoria prevede, essendosi determinata all'interno della Biblioteca una grave carenza di spazio, la copertura della corte tra le due Torri librerie esistenti con un sistema strutturale e impiantistico, analogo a quello già in corso di realizzazione nelle altre due Torri. In particolare si interverrà sulle fondazioni per realizzare la struttura metallica che formerà il supporto delle scaffalature per quattro piani.

Tempi di realizzazione

- Per l'affidamento dei lavori: Aggiudicati a Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l.
- Per l'apertura del cantiere: Consegna e inizio lavori 22.7.1999 dopo acquisizione pareri e/o autorizzazioni di Provveditorato Regionale Opere Pubbliche della Toscana, Regione, Comune di Firenze, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- Per la conclusione dell'intervento: 365 naturali, successivi e continui,

Investimenti previsti dal piano lotto

contratto stipulato in data 10.12.1998 per £. 1.860.000.000 così ripartito

1998 £. 1.265.000.000 (opere civili)

1998 £. 595.000.000 (impianti)

Importi in base alle risultanze di aggiudicazione

62) FIRENZE - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**PROGETTO: Bibliografia Nazionale Italiana - Potenziamento delle strutture di produzione**

Il progetto si propone di migliorare e arricchire l'offerta di servizi della Bibliografia Nazionale Italiana (B.N.I.) attraverso il potenziamento delle strutture e l'utilizzo di nuove tecnologie mediante i seguenti interventi:

AREA 1: Recuperare il materiale moderno retrospettivo (30.000 volumi circa)

AREA 2 : Colmare definitivamente la mancanza del catalogo S.B.N. (Servizio bibliotecario nazionale) della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nel periodo 1958/1984, catalogazione di 24.500 volumi, revisione di 13.291 notizie a livelli, riconversione di 3.066 segnature, ricerca di 118.000 collocazioni e digitazione di 15.000 volumi.

AREA 3: Aumentare la fruibilità del record bibliografico con immagini digitalizzate dei frontespizi, indici e pagine preliminari per un totale di 960.000 immagini, promuovere la fruizione attraverso UOL (utenti on line) e la rete Internet.

AREA 4: L'intervento richiede una consistente razionalizzazione del software e dell'hardware della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze preposta alla redazione della Bibliografia Italiana, in maniera tale che il predetto Istituto possa provvedere attraverso i suoi cataloghi, alle diverse esigenze degli utenti in campo nazionale e internazionale.

Tempi di realizzazione

-Per l'affidamento dei lavori: 15 giorni

-Per l'apertura del cantiere: 2 mesi

-Per la conclusione dell'intervento: 18 mesi

Investimenti previsti dal piano lotto

1998 £. 250.000.000 (attrezzature)

1998 £. 688.000.000 (altre voci catalogazione)

1998 £. 684.000.000 (altre voci digitalizzazione)

1998 £. 416.000.000 (spese tecniche)

1998 £. 506.000.000 (I.V.A.)

63) FIRENZE - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**. Progetto: Restauro di fondi danneggiati dall'alluvione del 1966**

Il progetto comprende due diversi interventi:

A) *Recupero dei giornali alluvionati con gara a procedura aperta per L. 2.500.000.000, IVA esclusa*
Recupero, mediante collazione, dei giornali della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, alluvionati nel 1966, per complessive 2.500 testate circa, quantificabili tra i 4 e i 5 milioni di unità bibliografiche, contenute in 2.400 scatole.

Tempi di realizzazione:

-Affidamento dei lavori: 10.7.1998

-Apertura del cantiere: 13.11.1998

-Per la conclusione dell'intervento: 1

Investimento:

1998 - L. 1.838.500.000 più IVA per L. 367.700.000 per un totale di L. 2.206.200.000

Importo in base alle risultanze di gara

B) *Restauro e progettazione restauro volumi alluvionati - Progetto Buglione - con gara a procedura aperta per L. 1.400.000.000, IVA esclusa*

1 - Progetto Buglione 1: restauro a ciclo completo di 1.400 volumi grandi formati della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alluvionati nel 1966, già lavati, appartenenti ai Fondi *Palatino e Magliabechiano.

2 - Progetto Buglione 2: progettazione del restauro di 19.000 volumi dei Fondi Palatino e Magliabechiano ancora da restaurare.

Tempi di realizzazione:

Per l'affidamento dei lavori: 3.02.1999

Per l'apertura del cantiere: 1 mese

Per la conclusione dell'intervento: 8 mesi

Investimento previsto dal piano lotto:

1998 - L. 1.400.000.000 più IVA per L. 280.000.000 per un totale di L. 1.680.000.000

Importo in base alle risultanze di gara

64) ROMA - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**PROGETTO: Recupero e valorizzazione del patrimonio librario****I semestre**

Il progetto comprende due diversi interventi:

A) *Rilegatura artigianale materiale librario con gara a procedura aperta per L. 2.750.000.000, IVA esclusa*

Rilegatura artigianale di 66.000 volumi, di cui 50.000 periodici e atti ufficiali e 16.000 opere monografiche, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Gara europea con il sistema dell'asta pubblica, bandita in data 2.7.1998, andata deserta in quanto non pervenuta alcuna offerta.

A seguito di ciò sono state bandite due diverse gare ciascuna per la metà del suddetto importo per le quali si comunica quanto segue:

A1) *Rilegatura artigianale materiale librario con gara a procedura aperta per L. 1.375.000.000, IVA esclusa*

Rilegatura artigianale, compresa magnetizzazione e cartellinatura, di 30.000 volumi, di cui 22.500 periodici e atti ufficiali e 7.500 opere monografiche, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Tempi di realizzazione:

Per l'affidamento dei lavori: 29.12.1998

Per l'apertura del cantiere: 30.04.1999

Per la conclusione dell'intervento: 15 mesi

Investimento:

1998 - L. 1.320.000.000 più IVA per L. 264.000.000 per un totale di L. 1.584.000.000

Importo in base alle risultanze di gara

A2) *Rilegatura artigianale materiale librario con gara a procedura aperta per L. 1.375.000.000 IVA esclusa*

Rilegatura artigianale, compresa magnetizzazione e cartellinatura, di 30.000 volumi, di cui 22.500 periodici e atti ufficiali e 7.500 opere monografiche, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Tempi di realizzazione:

Per l'affidamento dei lavori: 22.1.1999

Per l'apertura del cantiere: 1 mese

Per la conclusione dell'intervento: 15 mesi

Investimento :

1998 - L. 1.320.000.000 più IVA L. 264.000.000 per un totale di L. 1.584.000.000

Importo in base alle risultanze di gara

II semestre

B) Rilegatura artigianale monografie della Biblioteca nazionale centrale di Roma - Progetto Monografie - con gara a procedura aperta per L. 1.075.000.000, IVA esclusa

Rilegatura artigianale di 21.250 volumi di opere monografiche, di cui 15.000 volumi di opere monografiche di fine secolo XIX – prima metà secolo XX, e 6.250 volumi di opere monografiche moderne e contemporanee, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Tempi di realizzazione:

Per l'affidamento dei lavori: 4.03.1999

Per l'apertura del cantiere: 1 mese

Per la conclusione dell'intervento: 18 mesi

Investimento previsto dal piano lotto:

1998 - L. 978.250.000 più IVA per L. 195.650.000 per un totale di L. 1.173.900.000

Importo in base alle risultanze di gara

65) MILANO - BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE (SEDE CENTRALE)**Progetto: Abbattimento delle barriere architettoniche**

L'intervento che verrà realizzato a cura dell'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria permetterà di adeguare la Biblioteca alle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi.

La Biblioteca è situata in un immobile di proprietà demaniale, vincolato ai sensi della legge 1089/39.

Occorre tener presente che la gara pubblica si è svolta con il sistema dell'appalto integrato che prevede affidamento, progettazione esecutiva e lavori

Tempi di realizzazione:

-Per la progettazione: 60 gg. a decorrere dal 3.3.99 fatti salvi i pareri favorevoli di Soprintendenza e Vigili del Fuoco che sono stati acquisiti recentemente. Quanto sopra dopo che l'Ufficio Centrale del Bilancio ha registrato il decreto di approvazione del contratto nei giorni immediatamente precedenti la suindicata data del 3.03.1999.

-Per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori: Aggiudicati ad Associazione temporanea di imprese Pegaso 80 s.r.l. e NCS s.r.l.

-Per l'apertura del cantiere: Entro 15.9.1999.

-Per la conclusione dell'intervento: 365 giorni naturali, successivi e continui

Investimenti previsti dal piano lotto

contratto stipulato in data 10.11.1998 per £. 3.570.072.433

1998 £. 77.000.000 (progettazione)

1998 £. 908.000.000 (opere civili)

1998 £. 2.585.000.000 (impianti)

Importi in base alle risultanze di gara

I semestre 1998**66) BARI - BIBLIOTECA NAZIONALE****PROGETTO: Recupero e restauro del Complesso dell'ex Mattatoio e mercato ittico**

Il progetto prevede il recupero e restauro del Complesso dell'ex mattatoio e mercato ittico di Bari, per trasformarlo in nuova sede della Biblioteca Nazionale e dell'Archivio di Stato. Il complesso, di proprietà comunale, vincolato ai sensi della legge 1089/39, viene concesso in uso al Ministero.

La necessità inderogabile di trovare una nuova e più idonea sede per la Biblioteca Nazionale ha portato all'individuazione di questo complesso, dismesso da anni, che necessita di notevoli lavori per il suo adattamento alla nuova destinazione. Saranno realizzate opere civili, di scavo, strutturali, di consolidamento, pianificazione urbanistica, nonché tutti gli impianti e i sistemi di sicurezza.

Tempi di realizzazione:

- Per la progettazione: progetto esecutivo disponibile dopo appalto concorso pervenuti i progetti entro il 25.2.1999
- Per l'affidamento dei lavori : 12 mesi (al momento sono in corso i lavori della commissione di valutazione)
- Per l'apertura del cantiere: 2 mesi
- Per la conclusione dell'intervento: 900 giorni naturali successivi e continui salvo riduzione in sede di gara

Investimenti previsti dal piano lotto

1998 £. 16.950.000.000 (opere civili)

1998 £. 10.000.000.000 (impianti)

L'importo si riferisce all'intera somma stanziata per la sede della Biblioteca della quale sono investite sui fondi del lotto £. 1.673.000.000 nel I semestre e £. 9.565.000.000 nel II semestre.

Il semestre**66) BARI - BIBLIOTECA NAZIONALE**

PROGETTO: Recupero e restauro del complesso dell'Ex Mattatoio e Mercato Ittico
Si rimanda a quanto già indicato per il primo semestre 1998.

67) MILANO - BIBLIOTECA NAZ. LE BRAIDENSE (SEDE EX CHIESA S.TERESA).

PROGETTO: Adeguamento strutturale, funzionale, impiantistico e di sicurezza Mediateca ex chiesa di Santa Teresa.

L'intervento, che verrà realizzato dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria, prevede il recupero dell'immobile mediante l'effettuazione di tutti i necessari lavori di adeguamento strutturale, funzionale, impiantistico e di sicurezza. Per dotare la biblioteca di servizi al pubblico sempre più avanzati, sarà realizzata una Mediateca che consentirà l'accesso ad una sezione di documenti non cartacei.

E' previsto anche un servizio di caffetteria.

L'immobile è di proprietà comunale, ed è concesso in uso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tempi di realizzazione

-Per l'affidamento dei lavori: Lavori aggiudicati a Impresa TECOS s.p.a. a seguito gara pubblica con sistema licitazione privata.

-Per l'apertura del cantiere: la consegna dei lavori avvenuta il 15.03.1999

-Per la conclusione dell'intervento: 500 gg. naturali successivi e continui

Investimenti previsti dal piano lotto

1998 Si fa presente che la gara è stata espletata per l'ammontare di £. 6.556.000.000 di cui 2.000.000.000 provenienti dal lotto.

Il contratto è stato stipulato in data 21.12.1998 per £. 5.597.539.410

68) ROMA - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**PROGETTO: Riqualificazione degli spazi di accesso e dei servizi generali**

L'intervento, che verrà realizzato dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria prevede la riqualificazione degli spazi di accesso e dei servizi generali dell'Istituto dopo la messa in uso della nuova fermata della linea metropolitana Castro Pretorio ed in vista delle imminenti celebrazioni per il Giubileo.

Le opere in particolare riguardano:

- sistemazione del grande atrio;
- sistemazione della galleria centrale, delle sale di lettura e locali collegati, ricollocazione dei servizi igienici e uscite di sicurezza;
- incremento della possibilità di archiviazione.

Sono previste opere di urbanizzazione secondaria, opere civili, opere impiantistiche.

Tempi di realizzazione

- Per la progettazione: disponibilità del progetto esecutivo giugno 1999
- Per l'affidamento dei lavori: Lavori aggiudicati a Impresa SAPEC s.p.a. Al momento è in corso di registrazione il relativo decreto presso gli organi di controllo. Si fa presente che l'intervento si inserisce nel contesto di altro intervento in corso.
- Per l'apertura del cantiere: 15 giorni
- Per la conclusione dell'intervento: 12 mesi

Investimenti previsti dal piano lotto

- 1998 £.3.850.000.000 (opere civili)
- 1998 £.1.650.000.000 (impianti)
- 1998 £.1.100.000.000 (I.V.A.)

- La legge speciale n.56/1992 ("Progetto: Leopardi nel mondo") ha previsto uno stanziamento complessivo di L. 10.000.000.000 per 9 esercizi finanziari a partire dal 1992 con scadenza 2000 (cap. 7905). Nell'anno 1998 è stata erogata la somma di L. 1.000.000.000. Per gli esercizi finanziari 1999 e 2000 è prevista rispettivamente la somma di L. 1.000.000.000 e di L. 2.000.000.000.

Si restituisce la scheda allegata relativa al cap. 7905.

- La legge n.420/1997 -istituzione della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali- ha stanziato a favore di Comitati Nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le Edizioni Nazionali la somma di L. 13.000.000.000 per l'anno 1997, di L. 10.000.000.000 per il 1998 e di L. 11.000.000.000 per il 1999. Il relativo capitolo 1627 è stato istituito nel 1998.
- La successiva legge n.237/1999 (art.6) ha rifinanziato la legge 420/1997, stanziando la somma di L. 5.000.000.000 per il 1999 e la somma di L. 13.000.000.000 a decorrere dall'anno 2000.
- La legge n.444/1998 (art.3) autorizza la spesa di L. 3.400.000.000 per il 1998, di L. 7.500.000.000 per il 1999 e di L. 9.500.000.000 per il 2000 per la realizzazione del programma "Bologna città europea della cultura". Nel 1999 è stato istituito l'apposito capitolo di bilancio 1629.

CAPITOLO 6036 - ex 1086: Spese per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla legge 237/93, l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 6036 (ex 1086) uno stanziamento di f. 156.546.000 nell'esercizio finanziario 1998 e di f. 817.000.000 nell'esercizio finanziario 1999.

Nel 1998 lo stanziamento assegnato è stato destinato per la realizzazione delle sottoindicate manifestazioni:

- 1) Mostra-Convegno "FORUM P.A. 1998" - Fiera di Roma;
- 2) "Salone del Libro '98" - Ufficio Centr. per i Beni Librari - Torino Lingotto 2 - 1/25 maggio 1998;
- 3) "Giubileo e Roma barocca"-Roma 2000- Luglio 1998;
- 4) "Conferenza Nazionale degli Archivi" - Archivio Centrale dello Stato - Roma Luglio 1998;
- 5) Mostra libraria "Galassia Gutenberg" - Napoli 19-23 febbraio 1998.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 449Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla L. 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 8252 uno stanziamento complessivo di £. 29.610.000.000 di cui £. 25.633.000.000 nell'esercizio finanziario 1987 e £. 3.976.000.000 nell'esercizio finanziario 1988

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il funzionamento dei sottoindicati interventi

- a) £. 6.500.000.000 per il restauro del materiale archivistico
- b) £. 19.133.000.000 per lavori di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi degli Archivi di Stato di Bari, Gorizia, Novara, Salerno, Sondrio, Archivio Centrale dello Stato e Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Camerino e Modica e le Soprintendenze Archivistiche per l'Abruzzo, la Puglia e la Toscana
- c) £. 3.976.000.000 per contributi a favore di n. 58 enti pubblici e privati ed enti ecclesiastici per il restauro del patrimonio archivistico o per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali sedi di archivi privati

Al 31.12.1998 risultavano completati sia i lavori di restauro del materiale archivistico statale, sia quelli di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi degli Istituti archivistici

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887Interventi per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici

Sul cap. 8205, con delibera C.I.P.E. 6 febbraio 1986, è stato approvato un progetto per la ristrutturazione dell'Archivio di Stato di Torino inserito nel progetto Residenze e Collezioni Sabaude per una spesa di £. 3.500.000.000.

Il progetto è stato completamente realizzato.

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 431Interventi per l'adozione e l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza

Cap 8207

Per l'attuazione del piano previsto dalla L. 431/90 l'Amministrazione archivistica ha avuto a disposizione uno stanziamento complessivo di £ 11.000.000 000

L'intero stanziamento è stato completamente impegnato nel corso degli esercizi 1990 e 1991 con una serie di interventi a favore degli Archivi di Stato di Verona, Teramo, Torino, Palermo, Roma, Firenze, Genova e Archivio Centrale dello Stato

Al 31 12 1998 risultavano completati e pagati interventi per £. 6.820 000 000 mentre rimanevano da completare le opere per gli Archivi di Stato di Genova, Roma e Palermo per una spesa complessiva di £ 4 180 000 000

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 449Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla L. 449/87 l'Amministrazione archivistica ha avuto a disposizione sul cap. 8206 uno stanziamento complessivo di £ 71.260.000.000 di cui £ 18.233.800.000 nell'esercizio finanziario 1997 e £ 53.024.000.000 nell'esercizio 1998.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il finanziamento dei sottoindicati interventi

- a) £ 60.972.000.000 per l'adeguamento funzionale e strutturale delle sedi degli Archivi di Stato di Foggia, Bologna, Cagliari, Campobasso, Como, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, Siena, Torino, Venezia, Verona, Vercelli, Archivio Centrale dello Stato e la Sezione di Archivio di Stato di Biella, Sulmona, Varallo e Trani
- b) £ 2.415.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo
- c) £ 7.420.000.000 per il restauro di documenti archivistici
- d) £ 450.000.000 a favore dell'archivio di Stato di Vercelli per la modernizzazione dei servizi

Al 31.12.1998 dei lavori programmati risultavano completati tutti gli interventi, ad eccezione di quello relativo all'Archivio di Stato di Palermo, mentre è risultato impossibile effettuare i lavori previsti per l'Archivio di Stato di Como e procedere all'acquisto dell'immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo. La somma complessiva di £ 5.783.560.300 destinata ai due interventi deve essere pertanto considerata economia di spesa.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 E LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879Completamento delle opere di ripristino e restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Cap. 3048: Spese per il ripristino ed il recupero del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Con la legge 11 novembre 1982, n. 828 e 1° dicembre 1986, n. 879 è stato disposto il finanziamento degli interventi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Per il periodo 1982-1991 lo stanziamento concesso all'amministrazione degli Archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di £ 5.680.000.000.

Tale stanziamento già al termine del 1993 risultava completamente impegnato ed i relativi lavori di restauro completati e pagati

Pertanto nel 1998 non è stato effettuato alcun provvedimento.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145

LEGGE 23 DICEMBRE 1996, 662 E LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici

Cap. 8203 Spese per l'adeguamento funzionale e strutturale dei locali adibiti a sedi di Archivio di Stato ecc.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di Istituti archivistici la somma complessiva di £ 13.800.000.000

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando la somma di 12 miliardi per le opere di adeguamento degli immobili e £ 1.800.000.000 per l'acquisto di due edifici da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo

Sulla base del piano si è proceduto ad impegnare l'intero stanziamento accreditando i fondi relativi agli Archivi di Stato interessati alle esecuzioni delle opere di adeguamento.

I relativi lavori sono stati appaltati e sono in fase di completamento

Non è stato invece possibile procedere all'acquisto degli immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo poiché i proprietari degli immobili, dopo una fase di trattative, hanno rinunciato a vendere.

Si è reso necessario procedere ad una variazione del piano di spesa in precedenza predisposto e destinare la somma di £ 1.800.000.000 all'esecuzione di lavori di adeguamento e restauro degli Archivi di Stato di Asti e Torino. Tali lavori sono stati appaltati e completati.

La legge in argomento è stata successivamente rifinanziata con la legge 358/93 con uno stanziamento di 21 miliardi impegnati per l'effettuazione di intervento di adeguamento strutturale e funzionale degli immobili sedi di Istituti archivistici

I lavori di ristrutturazione sono stati appaltati e completati con l'unica eccezione di quelli relativi agli Archivi di Stato di Benevento e L'Aquila. L'importo di tali lavori ammonta complessivamente a £ 2.550 milioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è stata prevista l'assegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali di una quota degli utili erariali del gioco del "Lotto".

La quota assegnata all'Ufficio Centrale per i beni archivistici sul cap. 8203 per l'esercizio finanziario 1998 è stata di 30 miliardi interamente impegnati per l'esecuzione di interventi di recupero e restauro di immobili sedi di Istituti archivistici.

Sullo stanziamento concesso sono stati effettuati pagamenti per complessivi 2.400 milioni.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici

Cap. 8230: Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici, nonché per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico, pregevole degli Archivi di Stato.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i beni archivistici, per il triennio 1991-1993, la somma complessiva di £ 34.200.000.000 per l'esecuzione di interventi di restauro del patrimonio archivistico, acquisto di archivi privati di notevole interesse storico, interventi di precatalogazione e inventariazione dei beni archivistici.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando lo stanziamento nel modo sottoindicato: -

- 1) restauro materiale archivistico £ 4.875.000.000
- 2) riproduzione di sicurezza su CD rom dell'archivio fotografico conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato £ 1.080.000.000
- 3) proseguimento del censimento degli archivi di deposito delle amministrazioni statali £ 716.000.000
- 4) precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici £ 26.329.000.000
- 5) acquisto di archivi di notevole interesse storico £ 1.200.000.000

Sulla base del piano si è provveduto ad impegnare l'intero stanziamento e ad iniziare le procedure per l'affidamento degli appalti.

Gli interventi previsti ai punti 1, 2 e 3 sono stati autorizzati e interamente completati.

La legge in argomento è stata rifinanziata successivamente con uno stanziamento di £ 9.000.000.000 ai sensi della legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) restauro e salvaguardia del materiale archivistico per un importo di £ 7.524.000.000
- 2) precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici £ 1.250.000.000
- 3) acquisto di archivi privati di notevole interesse storico £ 226.000.000

I lavori di cui al punto 1) sono stati interamente autorizzati e completati.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Per l'attuazione degli interventi e delle misure dirette a ridurre il rischio idrogeologico di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, è stata autorizzata, art. 1, comma 2, la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e di L. 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a valere sul cap. 7008 "Attuazione degli interventi per la tutela del rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio", unità previsionale di base 1.2.1.1.

Il programma di interventi urgenti per l'anno 1998 è stata approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 1999 e pertanto i residui di stanziamento, ai sensi del DPCM 21 aprile 1999, sono stati rideterminati in L. 77.000 milioni con una riduzione del 30%, pari a L. 33.000 milioni. Nel corso del primo semestre 1999 si è proceduto ad impegnare e trasferire tutte le risorse 1998, integrando il "taglio" dei residui con parte dello stanziamento 1999.

Nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 26/5/1999 sono state approvate le procedure inerente l'utilizzazione delle risorse finanziarie per gli anni 1999-2000 e, tenuto conto delle somme attribuite, attualmente si sta procedendo alla definizione ed approvazione dei programmi di interventi predisposti dalle singole Regione ed Autorità di Bacino.

PROSPETTO EROGAZIONE FONDI A REGIONI
(D.L. 180/98 convert. L.267/98)

<u>REGIONE</u>	<u>FONDI</u> <u>ASSEGNATI</u>	<u>TRASFERITI</u>	
		CONTO RES. F 1998	CONTO COMP.1999
ABRUZZO	4.550	4.550	
BASILICATA	5.000	5.000	
CALABRIA	5.000		5.000
CAMPANIA	10.500	10.500	
EMILIA ROMAGNA	6.500	6.500	
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.000	3.400	1.600
LAZIO	7.000	7.000	
LIGURIA	6.000		6.000
LOMBARDIA	11.000	11.000	
MARCHE	4.000	4.000	
MOLISE	2.000	2.000	
PIEMONTE	5.000	5.000	
PUGLIA	4.100	4.100	
SARDEGNA	4.650	4.650	
SICILIA	8.400		8.400
TOSCANA	9.300	9.300	
UMBRIA	4.000		4.000
VALLE D'AOSTA	1.500		1.500
VENETO	6.500		6.500
T O T A L E	110.000	77.000	33.000

SMALTITI RESIDUI DI STANZIAMENTO 1998 .

(110.000 mln - utilizzo cassa 1999)

Risorse 1999 - 2000 (D.L. 180/98 convert. L. 267/98)

In attesa approvazione programma interventi

REGIONI	RISORSE 1999	RISORSE 2000	TOTALE
ABRUZZO	12.198.720.000	13.060.080.000	25.258.800.000
BASILICATA	9.467.370.000	10.135.867.500	19.603.237.500
CALABRIA	17.421.690.000	18.651.847.500	36.073.537.500
CAMPANIA	27.989.460.000	29.965.815.000	57.955.275.000
EMILIA ROMAGNA	27.339.120.000	29.358.955.000	56.698.075.000
FRANCIA VENETIA GIULIA	10.049.010.000	10.758.577.500	20.807.587.500
LAZIO	28.378.530.000	30.382.357.500	58.760.887.500
LIGURIA	10.005.780.000	10.712.295.000	20.718.075.000
LOMBARDIA	43.100.310.000	46.143.652.500	89.243.962.500
MARCHE	12.104.400.000	12.959.100.000	25.063.500.000
MOLISE	4.774.950.000	5.112.112.500	9.887.062.500
PIEMONTE	30.249.210.000	32.385.127.500	62.634.337.500
PUGLIA	26.150.220.000	27.996.705.000	54.146.925.000
SARDEGNA	21.461.730.000	22.977.157.500	44.438.887.500
SICILIA	32.854.800.000	35.174.700.000	68.029.500.000
TOSCANA	26.527.500.000	28.400.625.000	54.928.125.000
UMBRIA	9.219.780.000	9.870.795.000	19.090.575.000
VALLE D'AOSTA	3.163.650.000	3.387.037.500	6.550.687.500
VENETO	26.794.740.000	28.686.735.000	55.481.475.000
P.A. BOLZANO	7.262.640.000	7.775.460.000	15.038.100.000
P.A. TRENTO	6.496.700.000	6.954.997.500	13.451.697.500
TOTALE	393.000.000.000	420.750.000.000	813.750.000.000
Somme per emergenze	69.000.000.000	74.250.000.000	143.250.000.000
Risorse impegnate e trasferite			
— Calatrone programma 1998	33.000.000.000		
Totale	495.000.000.000	495.000.000.000	957.000.000.000

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Cap. 8001

(Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti di Cultura e di Scuole italiane all'estero)

Relazione relativa al rifinanziamento del cap. 8001 per l'es. fin. 1998

Con la Legge n. 251 del 28.7.97 è stato disposto il rifinanziamento del cap. 8001 nella misura di Lit. 3.000.000.000 per il quinquennio 1997-2001.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1998 è proseguita l'opera di ristrutturazione e di potenziamento del patrimonio immobiliare destinato agli Istituti Italiani di Cultura, volta a garantire un risparmio per l'erario nel medio termine sulle spese di locazione e ad assicurare quei requisiti di immagine e funzionalità, che sono alla base di un'efficace azione di promozione culturale all'estero. In alcuni casi, inoltre, gli interventi si sono resi necessari per l'inderogabile esigenza di conservare adeguatamente un patrimonio di notevole valore storico ed architettonico.

In particolare :

- è stato finalizzato l'acquisto di una sede da destinarsi all'Istituto di Cultura di Mosca, di cui sono tuttora in corso i lavori di ristrutturazione, la cui conclusione è prevista per il mese di giugno 1999;
- è stato stipulato il contratto di acquisto di una sede per l'Istituto di Cultura di Varsavia, a valere sui fondi giacenti in loco sul CCVT, che dovrà essere ristrutturata e consegnata nel corso del 1999;
- è stato acquisito il progetto definitivo per il restauro e la ristrutturazione dell'immobile dell'Istituto di Cultura di Atene, che costituisce l'indispensabile soluzione della complessa problematica costituita dal recupero del suddetto edificio, avviato già dal 1989, consentendo la consegna dei lavori già finanziati nel 1995, nonché l'individuazione delle opere necessarie per il completamento del restauro;
- sono stati consegnati i lavori per il completamento del recupero dello storico edificio dell'Istituto di Cultura di Praga;
- è stata avviata la costruzione di una sede per l'Istituto di Cultura di New Delhi, all'interno del compound dell'Ambasciata;
- sono state eseguite opere urgenti di manutenzione e ristrutturazione dell'Istituto di Cultura di New York;

- congiuntamente con la DGPA, sono stati avviate le iniziative finalizzate alla ristrutturazione dell'edificio dell'Ambasciata di Berlino, che ospita altresì l'Istituto di Cultura, e dell'immobile di Cordoba, destinato ad ospitare il Consolato e l'Istituto di Cultura;
- è stato sdemanializzato l'immobile inizialmente destinato all'Istituto di Cultura di Edimburgo, al fine di procedere alla sua alienazione;

CAPITOLO. 7507 —

Contributo in c/interessi sui mutui stipulati dall'IMI per progetti di ricerca applicata

La Legge 346/88 ha istituito il contributo in conto interessi da corrispondere alle aziende, per progetti di ricerca applicata di costo superiore ai 10 mld di lire su finanziamenti stipulati con l'Istituto San Paolo Imi per una durata massima di 10 anni.

Lo stanziamento relativo è di 125 mld di lire per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 per un ammontare alla fine dei 10 anni di lire 3.750 mld.

Con nota alla tab. A della legge finanziaria 1989 (Legge n. 541 del 24.12.88), si rimanda al 1991, la dotazione di lire 125 mld relativa all'anno 1989: ciò ha comportato lo spostamento al 2000 dell'ultima annualità del 1991.

Si precisa che la gestione del Capitolo in oggetto era stata precedentemente affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, per impossibilità di reperire atti precedenti, i dati riportati nella scheda allegata a tutto il 1998 che riguardano la gestione della spesa, decorrono dall'esercizio 1993.

Inoltre si fa presente che, le erogazioni del contributo in conto interessi effettuate dal MURST avvengono per stato di avanzamento dei progetti di ricerca, per cui i pagamenti sono stati assunti nel corso degli anni in conto residui.

RUBRICA 4 — U.P.B.4.1.2.1 INVESTIMENTI (003) - RICERCA SCIENTIFICA**CAP. 7524 — Somme da erogare al CIRA****RIFERIMENTI NORMATIVI**

- D.L. 23.9.94 n. 547 (art. 2 comma 8) convertito in legge 22.11.1994 n. 644
- *FONDO ex art. 19 D.Lvo 96/1993*
- *L. 16 maggio 1989, n. 184, Abrogata*
- Decreto MURST 10 giugno 1998, n. 305

NOTA ILLUSTRATIVA

Il PRORA è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore spaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore della ricerca aerospaziale.

L'attività di ricerca concernente la realizzazione e la gestione delle opere strumentali del PRORA sono affidate alla CIRA S.p.A, con delibera CIPE del 14 ottobre 1986 e riconfermate con decreto MURST di cui all'art. 1 comma 1 lettera b).

L'onere derivante dall'attuazione del PRORA per la parte a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto MURST 10 giugno 1998, n. 305 - è valutato nell'ammontare complessivo di lire 750 miliardi, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, comprensivo delle somme già disposte ed erogate ai sensi ed in applicazione della legge 16 maggio 1989, n.184.

In sede di assestamento al bilancio di previsione 1998, è stata autorizzata, una variazione di L. 86.341.000.000.

SITUAZIONE CONTABILIZZATA NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

La gestione finanziaria è stata caratterizzata dai seguenti provvedimenti:

PAGAMENTI	CONTO COMPETENZA	CONTO RESIDUI
	55.447.351.985	74.834902.590

RUBRICA 4 - U.P.B.4.1.2.1 INVESTIMENTI (003) - RICERCA SCIENTIFICA**CAP. 7527 - CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PER I PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE CON
L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA)****RIFERIMENTI NORMATIVI**

- L. 30 maggio 1988, n. 186
- L. 31 maggio 1995, n. 233
- L. 27 dicembre 1997, n. 450
- D. Lvo 5 giugno 1998, n. 204

NOTA ILLUSTRATIVA

L'ASI svolge la propria attività nell'ambito del Piano Spaziale Nazionale 1998-2001, orientandosi nelle linee guida e relative strategie, sviluppando i programmi e i progetti per il raggiungimento degli obiettivi del PSN.

Nel capitolo di cui trattasi rientrano i finanziamenti per i programmi in collaborazione con l'ESA tra cui le attività obbligatorie e i programmi facoltativi già sottoscritti dal Governo Italiano alla conferenza dei Ministri di Tolosa del 1995.

Lo stanziamento iniziale di 571.000.000.000, con la variazione in meno in corso d'anno di L. 2.855.000.000, si assesta allo stanziamento definitivo di 568.145.000.000.

Nel corso dell'esercizio 1998 il Ministero del Tesoro, su richiesta dello scrivente, ha concesso la deroga al limite di giacenza di tesoreria di cui alla circolare del Ministero del tesoro n. 9 del 3.2.1998 art. 4, ciò in particolare al fine di consentire all'ASI l'assolvimento degli impegni assunti nei confronti con l'ESA, ed evitare l'insorgenza degli oneri a carico dell'Ente.

Pertanto, in assenza di residui anni precedenti, le erogazioni effettuate in termini di competenza 98, assommano a 332,1 MLD, comportando l'impegno per 568,1 MLD.

SITUAZIONE CONTABILIZZATA NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

La gestione finanziaria è stata caratterizzata dai seguenti provvedimenti:

PAGAMENTI	CONTO COMPETENZA	CONTO RESIDUI
	332.145.000.000	===
IMPEGNI	568.145.000.000	=====

RUBRICA 4 – U.P.B.4.1.2.1 INVESTIMENTI (003) - RICERCA SCIENTIFICA

CAP. 7504 - Contributo all'Agenzia Spaziale Italiana per i programmi nazionali e bilaterali

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 30 maggio 1988, n. 186
- L. 31 maggio 1995, n. 233
- L. 27 dicembre 1997, n. 450
- D. Lvo 5 giugno 1998, n. 204 – Dal 1.1.1999 il finanziamento confluisce sul cap. 7536

NOTA ILLUSTRATIVA

L'ASI svolge la propria attività nell'ambito del Piano Spaziale Nazionale 1998-2001, orientandosi nelle linee guida e relative strategie, sviluppando i programmi e i progetti per il raggiungimento degli obiettivi del PSN.

Nel capitolo di cui trattasi rientrano i finanziamenti per le spese obbligatorie, relative alle spese per gli Organi Istituzionali e per il personale, acquisto di beni e servizi, nonché le spese per l'addestramento degli astronauti, nonché i programmi nazionali e bilaterali tra cui le attività che corrispondono ad accordi internazionali già firmati o a contratti industriali e/o con istituti scientifici, comprese le prestazioni istituzionali per attività di ricerca scientifica fondamentale.

Lo stanziamento iniziale di L. 631.000.000.000, nel corso della gestione registra una variazione in meno di L. 3.155.000.000, si assesta allo stanziamento definitivo di 627.845.000.000.

Le disposizioni vigenti in materia di giacenza di tesoreria, di cui alla circolare del Ministero del tesoro n. 9 del 3.2.1998 art. 4 e riconfermato con decreto 4 marzo 1999, viene stabilito il limite di giacenza per effettuare i pagamenti, nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1998.

Pertanto, attese le vigenti disposizioni ed in conformità alle giacenze di tesoreria verificatesi nel corso dell'anno '98 dall'Agenzia Spaziale Italiana, le erogazioni effettuate nell'esercizio '98, hanno consentito il pagamento di tutti i residui anni precedenti per 150 MLD, mentre in termini di competenza '98 finanziamenti per 6,9 MLD, comportando l'impegno per 627,8 MLD.

SITUAZIONE CONTABILIZZATA NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

La gestione finanziaria 98 è stata caratterizzata dai seguenti provvedimenti:

PAGAMENTI	CONTO COMPETENZA	CONTO RESIDUI '97
	6.961.250.000	150.000.000.000
IMPEGNI 98	627.845.000.000	=====

RUBRICA 4 - U.P.B.4.1.2.1 INVESTIMENTI (003) - RICERCA SCIENTIFICA

CAP. 7523 - Somma da destinare alla realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della Terra dallo spazio

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. L.23 settembre 1994, n. 547 convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644

NOTA ILLUSTRATIVA

La spesa di cui trattasi, discende dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 che autorizza il MURST a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio, con le procedure di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Per tali finalità la legge 644/94 ha previsto la spesa di 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998

Nell'anno 1997, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, il MURST ha stipulato una convenzione con l'ASI, che prevede la realizzazione di un programma di ricerca per l'osservazione della Terra dallo Spazio che costituisce una disciplina complessa che comprende aspetti scientifici, organizzativi, operativi e industriali, anche in relazione alla presenza di un mercato in evoluzione, dai servizi ai prodotti, ad alto livello scientifico e tecnologico, al fine di promuovere, tra l'altro anche il coordinamento delle relative attività favorendo l'interazione con l'industria.

L'affidamento all'ASI consente di mettere a disposizione della ricerca sinergie di competenze e di risorse derivanti dall'attuazione dei suoi compiti istituzionali.

Gli impegni relativi alla convenzione sono così ripartiti:

1996	1.164.000.000
1997	1.164.000.000
1998	1.940.000.000

Il totale complessivo della spesa prevista in convenzione ammonta a L. 4.268.000.000.

Nell'anno 1998, per i fini di cui sopra, il MURST ha corrisposto all'Agenzia Spaziale Italiana, in seguito alla stipula di apposita convenzione, a titolo di acconto, il pagamento di L. 582 milioni in qualità di pagamento del 50 per cento della somma impegnata nel '96.

SITUAZIONE CONTABILIZZATA NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

La gestione finanziaria è stata caratterizzata dai seguenti provvedimenti:

PAGAMENTI	CONTO COMPETENZA	CONTO RESIDUI
	=====	582.000.000
IMPEGNI	1.940.000.000	=====

CAP. 7534 – CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SULLA MONTAGNA

Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Interventi urgenti per l'economia

L'Art. 5 comma 4 della legge n. 266/97 ha istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, autorizzando stanziamenti per complessive £. 5,5 miliardi, così suddivise:

£. 500 milioni per il 1997

£. 2 miliardi per il 1998

£. 3 miliardi per il 1999

Gli importi relativi agli anni 1997 e 1998 sono stati impegnati nel corso degli esercizi finanziari di riferimento, ma non sono stati ancora pagati, nelle more dell'emanazione del regolamento per il funzionamento dell'ente, nel quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento degli organi dell'ente.

Il regolamento è stato approvato con D.M. 17 febbraio 1999, n. 72. Si stanno ora completando le procedure relative alla nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'ente.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67, ART. 17 COMMA 12 (LEGGE FINANZIARIA)

Programma di studi e ricerche per la salvaguardia del Sistema Lagunare Veneziano
Cap. 7402

Con l'art.17 comma 12 della legge 67/88 è stata autorizzata la spesa complessiva di £. 20 miliardi (5 per il 1988 e 15 per il 1989) per la predisposizione di un piano di studi e ricerche per la salvaguardia del Sistema Lagunare Veneziano.

Nel dicembre 1990 per l'attuazione della I° fase del programma con una dotazione finanziaria di £.15 miliardi sono state stipulate convenzioni con il CNR (£.6,99 miliardi), l'Università di Venezia (£.3,98 miliardi), l'Università di Padova (£.1,43 miliardi) e l'UNESCO (£.2,6 miliardi).

Nel 1993 per l'attuazione della II° fase del progetto, con una dotazione finanziaria di £.5 miliardi, sono state stipulate convenzioni con il CNR (£.1,2 miliardi), l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (£.1,25 miliardi), l'Università di Padova (£.1,65 miliardi) e l'UNESCO (£.900 milioni).

Le cifra autorizzate sono state interamente impegnate al 1996.

Al 1997 sono stati effettuati pagamenti per complessive £. 18,030 miliardi.

Nel 1998 non sono stati effettuati pagamenti.

Al 1997 risultavano perenti per £.1,97 miliardi di lire, che saranno reiscritti in bilancio ed erogati sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

Nessuna variazione si è avuta nel 1998.

CAP. 7526 – CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA (INFM)

Sul capitolo 7526 grava anche l'assegnazione annua di £. 9.500 mi., prevista dal decreto legislativo 30/6/1994, n. 506, concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale per la Fisica della Materia, che non risulta esposta nel tabulato.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41, ART. 14, COMMA 1
Progetti per interventi di rilevante interesse economico (FIO)**Capitolo 7512**

Nel quadro dei progetti FIO approvati dal CIPE con delibera del 12 maggio 1988 è stata, in particolare assegnato al CNR un contributo di £. 39,897 miliardi per la costruzione dell'area di ricerca di Bologna Navile

La copertura della spesa è stata assicurata da un mutuo della BEI

La somma risulta completamente impegnata ed erogata al 1996

Il Ministero del tesoro con proprio decreto prot. 118003 nel 1996 ha iscritto sul capitolo la somma di £. 2.167.505.000 in termini di competenza e di cassa per i quali il MURST ha chiesto la cancellazione essendo già stata regolarmente erogata tutta la cifra prevista dalla delibera CIPE.

Pertanto la scheda è da sopprimere, in considerazione del fatto che il contributo è stato interamente erogato nel 1996.

CAP. 7528 – SOMMA DA ASSEGNARE PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA NEL SETTORE DELLA LUCE DI SINCROTRONE DEI LABORATORI DI TRIESTE E GRENOBLE

Con legge 7/8/1997, n. 266 sono state assegnate, per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di Sincrotrone dei Laboratori di Trieste e di Grenoble ulteriori £. 24.500 ml per il 1997, £. 25.000 ml. per il 1998 e £. 25.000 ml. per il 1999.

I pagamenti vengono effettuati per il tramite dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia di Genova.

LEGGE 19 MARZO 1990, N. 57, ART. 1 COMMA 2 LETTERA C
Cap. 7403 – 7521 - 7522**Attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico**

Al finanziamento del II Piano programma delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare adriatico è stato approvato, su proposta del MURST, dalla Autorità per l'Adriatico (istituita dalla legge 57/90 e soppressa dalla legge 19 dicembre 1993, n. 537) sono stati assegnati £. 13 miliardi per la prima fase e £. 14 miliardi per la seconda fase, di cui £. 2 miliardi da trasferire alla Regione Friuli Venezia Giulia (Capitolo 7521) per attività di ricerca a cura di specifici apparati e £ 30 milioni al CNR (Capitolo 7522) per la realizzazione di un catalogo delle fonti informative in linea. La restante somma di £. 24.970 miliardi (Capitolo 7403) è stata destinata alle attività svolte da enti pubblici di ricerca contenute nei due Progetti operativi denominati PRISMA 1 e Prisma 2.

Per l'attuazione del progetto Prisma 1 il MURST ha stipulato quattro convenzioni con CNR (£. 8 miliardi), ICRAM (£. 1,8 miliardi), ISS (£.2 miliardi) e con l'ENEA (£. 1,2 miliardi).

Per l'attuazione del progetto PRISMA “ il MURST ha stipulato una convenzione con il CNR (£. 11,970 miliardi).

Le somme autorizzate sono state interamente impegnate nel 1996.

Al 1997 risultavano perenti per £.12,965 miliardi di lire. Nel 1998 sono state reiscritte in bilancio ed erogate sulla base dello stato di avanzamento delle attività somme per complessive £. 480 milioni. I pagamenti complessivi a tutto il 1998 ammontano a £. 12,485 miliardi.

CAP. 7508 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Con il D.L. 13 settembre 1996, n. 475 convertito con modificazioni in legge 6 novembre 1996, n. 573 recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca si è provveduto (art. 6 comma 1 e 2) alla copertura finanziaria del Piano quinquennale dell'INFN 1994-98 per quanto riguarda gli anni 1997 e 1998, con una previsione di spesa rispettivamente di £.532 miliardi per il 1997 e di £. 555 miliardi per il 1998.

Lo stanziamento ha subito nel 1998 una decurtazione di £. 2.775 ml., in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

CAP. 7502 - CONTRIBUTO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il contributo di funzionamento al Consiglio Nazionale delle Ricerche viene stabilito in sede di approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio.

La legge finanziaria 1998 prevedeva uno stanziamento di £. 1.040.000.000.000= nel 1998; il capitolo ha subito una decurtazione di £. 5.200.000.000, in attuazione dell'art. 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; le somme stanziolate sono state interamente impegnate in corso d'esercizio.

Sono stati effettuati pagamenti per complessive £. 1071.800.000.000=

A decorrere dall'anno 1999 il capitolo è stato soppresso e lo stanziamento per il CNR è confluito nel cap. 7536 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca)

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN ANTARTIDE

Legge 10 giugno 1985, n. 284, legge 27 novembre 1991 n. 380

La legge 284/85 ha autorizzato per il PNRA una spesa di £. 290 miliardi di lire per il periodo 1985-1991

la legge 380/91 ha autorizzato una spesa di £. 390 miliardi di lire per il periodo 1991-1996 rideterminato in 310 miliardi di lire per il periodo 1991-1997 dalle disposizioni recate successivi provvedimenti legislativi (D.L. 22 maggio 1993, n. 155 convertito in legge 24 dicembre 1993, n. 724; legge 24 dicembre 1993, n. 538 legge finanziaria 1994; legge 23 dicembre 1994, n. 724 legge finanziaria 1995)

Con l'art. 5, comma 3 della legge 266/97 il PNRA è stato rifinanziato con 48 miliardi di lire per il 1998 e 42 miliardi di lire per il 1999.

Dette somme sono state iscritte sul Capitolo **7533**.

Le autorizzazioni di spesa recate delle predette leggi sono ripartite sui capitoli 2051, 7505, 7519 dello stato di previsione del Ministero. La situazione è la seguente:

Capitolo 2051:

A partire dal 1998 lo stanziamento per la quota di adesione allo SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) è stato assicurato con la legge di bilancio.

Pertanto la scheda va annullata.

Capitolo 7505

Per la copertura delle spese previste nei Programmi esecutivi annuali sono stati assunti al 1998 impegni per complessivi £. 517,3 miliardi. Nel 1998 è stata impegnata la somma di £. 160 milioni, derivante da residui di stanziamento degli anni precedenti.

A fronte degli impegni assunti, e sulla base delle effettive esigenze di cassa dell'ENEA, nel 1998 sono stati effettuati pagamenti per £. 160 milioni. I pagamenti complessivi al 1998 ammontano a £. 517,300 miliardi.

Il capitolo è stato soppresso. A decorrere dal 1999 il contributo all'ENEA per il programma Antartide è assicurato dal cap. 7533.

Capitolo 7519 - Contributi alle Università di Trieste, Genova e Siena per i compiti di conservazione, studio e valorizzazione dei reperti acquisiti, in attesa dell'istituzione del museo nazionale dell'Antartide.

A partire dall'esercizio finanziario 1998 il capitolo è stato soppresso e il contributo al Museo è stato posto a carico del cap. 7533.

Pertanto la scheda va annullata.

Capitolo 7533 – Contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerca in Antartide

Nel 1998 sono stati assunti sul capitolo in questione impegni per 48 miliardi per le attività previste nel programma di ricerca rifinanziate con l'art. 5, comma 3 della legge 266/97.

LEGGE 1 MARZO 1986. N. 64 - ART. 1- COMMA 1

Completamento intesa di programma in favore delle università meridionali

Con deliberazione CIPE del 22.11.1994 avente per oggetto il riparto delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle zone depresse del territorio nazionale, per l'anno 1994, si è proceduto all'assegnazione di fondi tra le amministrazioni destinatarie delle competenze dei soppressi, enti dell'intervento straordinario anche in relazione agli impegni già assunti nei diversi settori.

Facendo riferimento al Dicastero scrivente, risultano assegnati, con tale deliberazione, i seguenti importi per il finanziamento dei progetti di seguito indicati a suo tempo definiti nell'ambito dell'intesa interministeriale di programma Bilancio-Mezzogiorno-Università e Ricerca del 19.12.1989 concernente il potenziamento della rete universitaria meridionale:

- Università di Reggio Calabria	
Facoltà di medicina a Catanzaro	94.000.000.000
- Università di Sassari	
Facoltà di medicina	<u>28.649.000.000</u>
	122.649.000.000

Tale complessivo importo, iscritto sul cap. 7103 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 1994, è stato interamente accreditato alle Università interessate alla fine del 1995.

* * *

Con deliberazione CIPE 13.3.1995 è stata destinata, in via programmatica a questo Ministero, la somma complessiva di 234,454 miliardi per il completamento dell'Università della Calabria in Arcavacata di Rende.

Con successiva deliberazione CIPE in data 20.11.1995 tale importo è stato ripartito secondo la seguente articolazione temporale:

anno 1995	58.677.970.360
anno 1996	82.863.371.043
anno 1997	92.912.663.668

L'importo di 58.677.970.360 relativo all'anno 1995 è stato imputato sulla disponibilità di 100 miliardi assegnata, in attuazione della deliberazione CIPE 27.4.1995, sul cap. 7103 per l'esercizio 1995.

Il CIPE, con successiva deliberazione in data 13.3.1996, ha previsto (v. in particolare la nota 2 riportata nella tabella allegata alla deliberazione medesima) che "l'assegnazione 1996 di 82,863 miliardi destinata all'Università della Calabria (delibera CIPE 20.11.1995) è assicurata da residui 1995" per 41.322 miliardi (già disponibili sul cap. 7103: 100 - 58,678) e dalla integrazione 1996, per 41.541 miliardi.

Di tale ultimo importo, nel corso del 1996, è stata resa disponibile sul cap. 7103 la somma di 29,079 miliardi come anticipazione.

Nel corso del 1997 è stata resa disponibile la residua somma di 12,462 miliardi consentendo in tal modo la completa copertura finanziaria della quota 1996 prevista nella predetta deliberazione CIPE 20.11.1995.

Gli interventi edilizi programmati sono in avanzato corso di realizzazione e si è in attesa di ulteriori assegnazioni di fondi.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Università di Venezia - contrazione
mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Università di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Università di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 3 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Università stessa ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1994.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Università il complessivo importo di 4 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

* * *

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:

950 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

L'Università di Venezia in data 22.12.1995 ha stipulato con il CREDIOP S.p.a. un contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 950 milioni a decorrere dal 1996.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1997, l'Università ha stipulato in data 19.6.1995 il contratto di mutuo con l'Interbanca S.p.a. - sede di Milano ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 912 milioni a decorrere dal 1997.

* * *

Il D.L. 2.8.1996 n. 408 convertito con modificazioni nella legge 4.10.1996 n. 515, recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna...", all'art. 1, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:

2.350 milioni con decorrenza dall'anno 1997

1.200 milioni con decorrenza dall'anno 1998

L'Università ha stipulato in data 19.12.1996 un contratto di mutuo con la Banca Mediocredito S.p.a. di Torino ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 2.350 milioni a decorrere dal 1997.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1998, l'Università ha stipulato in data 23.12.1997 un contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.a. ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1.200 milioni a decorrere dal 1998.

* * *

La legge 2.10.1997 n. 345, all'art. 1, settimo comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui allo stesso comma, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:
 - 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1998
 - 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1999

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1998, l'Università di Venezia ha stipulato in data 23.12.1997 un contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.a. ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 3 miliardi a decorrere dal 1998.

* * *

La legge 3.8.1998 n. 295, all'art. 3, secondo comma, ha previsto limiti di impegno quindicennali per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della laguna.

Il Comitato di cui all'art. 4 della legge 29.11.1984 n. 798, in sede di ripartizione di tali limiti di impegno, ha previsto i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:
 - 1.500 milioni con decorrenza dall'anno 1999
 - 2.000 milioni con decorrenza dall'anno 2000

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992. N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 1.5 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Istituto Universitario stesso ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1994.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Istituto Universitario l'importo complessivo di 2.5 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

* * *

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto.

in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

237 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 14.12.1995 un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 237 milioni a decorrere dal 1996.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1997 l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 11.12.1996 un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 912 milioni a decorrere dal 1997.

* * *

Il D.L. 2.8.1996 n. 408, convertito con modificazioni nella legge 4.10.1996 n.515, recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna...", all'art. 1, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

1.200 milioni con decorrenza dall'anno 1997

600 milioni con decorrenza dall'anno 1998

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 11.12.1996 un contratto di mutuo con la Banca Mediocredito di Torino ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1.200 milioni a decorrere dal 1997.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1998, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 9.12.1997 un contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.a. ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 600 milioni a decorrere dal 1998.

* * *

La legge 2.10.1997 n. 345, all'art. 1, settimo comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui allo stesso comma, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

1 miliardo con decorrenza dall'anno 1998

1 miliardo con decorrenza dall'anno 1999

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1998, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 19.12.1997 un contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.a. ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo a decorrere dal 1998.

* * *

La legge 3.8.1998 n. 295, all'art. 3, secondo comma, ha previsto limiti di impegno quindicennali per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Il Comitato di cui all'art. 4 della legge 29.11.1984 n. 798, in sede di ripartizione di tali limiti di impegno, ha previsto i seguenti importi:

-per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

1 miliardo con decorrenza dall'anno 1999

1 miliardo con decorrenza dall'anno 2000

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

LEGGE 25 GIUGNO 1985, N. 331 - ART. 1

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART. 7 - OTTAVO COMMA

Edilizia universitaria

La legge 25.6.1985 n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-1988 l'importo di 700 miliardi per l'edilizia universitaria.

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, oltre a prevedere la spesa di 950 miliardi per il periodo 1987-1989, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-'91-'92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, e da ultimo, la legge 23.12.1994 n. 725 - legge finanziaria 1995 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi; pertanto i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-'92, risultano determinati nel modo seguente:

	(in miliardi)
1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	393
1995	107 parte di quelli previsti in tab. C - L.F. 1995

In relazione a tali fondi, in data 19.12.1989 è stata stipulata una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno che ha previsto la destinazione, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, dell'importo di 550 miliardi come segue:

106.918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443.082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni; per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

* * *

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995) alla tab. C ha previsto l'importo di 550 miliardi che, a seguito delle riduzioni disposte ai sensi del D.L. n. 41/95 convertito nella legge n. 85/95, è stato rideterminato in 433,5 miliardi.

Di tale ultimo importo, 107 miliardi sono riferiti, come sopra specificato, ad impegni già assunti negli esercizi precedenti, e solo 326,5 miliardi hanno rappresentato nuovi stanziamenti.

La successiva legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) alla tabella C ha previsto, in attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86 ulteriori 500 miliardi che in relazione a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito nella legge 8.8.1996 n. 425, sono stati ridotti a 450 miliardi.

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1996 n. 663 (legge finanziaria 1997) alla tabella C ha previsto per il 1997 l'importo di 395 miliardi che, a seguito della riduzione di 15 miliardi disposta dall'art. 5, quinto comma, della legge 7.8.1997 n. 266, è stato rideterminato in 380 miliardi.

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910 '86, la legge 27.12.1997 n. 450 (legge finanziaria 1998) alla tabella C ha previsto per il 1998 l'importo di 433 miliardi.

Tali fondi sono stati ripartiti - in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera c della legge 9.5.1989 n. 168 - in relazione ai criteri definiti con decreto del Ministro sentiti il CUN e la Conferenza dei rettori.

Per l'edilizia generale e dipartimentale nonché per quella sportiva la ripartizione è stata effettuata utilizzando i criteri parametrici elaborati dal predetto Comitato centrale per l'edilizia universitaria.

In relazione ai fondi assegnati, le istituzioni universitarie interessate hanno formulato i programmi edilizi da realizzare tenendo conto delle priorità previste dall'art.1 della legge 25 giugno 1985 n. 331 (messa a norma, completamento di opere in corso ecc.) e stanno provvedendo alla realizzazione dei programmi stessi.

La legge 23.12.1998 n. 449 (legge finanziaria 1999) alla tabella C ha previsto, per il 1999, 500 miliardi la cui ripartizione è in corso.

* * *

In relazione ad una specifica rilevazione effettuata nel giugno 1995 le Istituzioni universitarie hanno evidenziato il seguente fabbisogno per interventi edilizi connessi alla "messa a norma" al completamento di opere in corso nonché a nuove opere.

(in miliardi)

Istituzioni universitarie - edilizia generale, dipartimentale e residenziale	12.263
Osservatori	104
Università - edilizia sportiva	209
Collegi universitari legalmente riconosciuti	<u>306</u>
Totale	12.882

Tenuto conto di quanto sopra risulta evidente la necessità di prevedere nelle leggi finanziarie congrui finanziamenti per la realizzazione di opere edilizie.

D.L. 13 LUGLIO 1995, N.280, REITERATO DA ULTIMO, CON D.L.16.7.1996 N.374 - ART.1, SECONDO COMMA

Finanziamenti a favore della Terza Università di Roma

Il D.L. 13.9.1996 n.475, convertito nella legge 5.11.1996 n.573, all'art.1, secondo comma, ha previsto, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'art.1, comma 3, della legge 25 giugno 1985 n. 331, l'assegnazione alla Terza Università di Roma della somma complessiva di 66,7 miliardi, di cui 21,2 miliardi per l'anno 1995, 19,6 miliardi per l'anno 1996 e 25,9 miliardi per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla tab. B della legge finanziaria 1995, relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In relazione alle esigenze dell'Università sono state accreditate sia le somme relative al 1995 e 1996 che quella relativa al 1997.

La realizzazione degli interventi programmati è in corso.

LEGGE 25 GIUGNO 1985. N. 331 - ART 2 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTIFinanziamenti a favore della Università "Tor Vergata" - Roma.

- 1) la legge 25.6.1985 n. 331, all'art. 2, ha stanziato, per il periodo 1985-'88 l'importo di 260 miliardi per la realizzazione della II Università di Roma.
A partire dal 1991, le leggi finanziarie hanno previsto alla Tabella D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in c/capitale) ulteriori stanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 2 della legge 331/85; in particolare:
- 2) la legge 29.12.1990 n. 405 (legge finanziaria 1991): 50 miliardi
- 3) la legge 31.12.1991 n. 415 (legge finanziaria 1992): 100 miliardi
- 4) la legge 24.12.1993 n. 538 (legge finanziaria 1994): 20 miliardi
- 5) la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995): 70 miliardi ridotti a 67,9 in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 23.2.1995 n. 41 convertito, con modificazioni, nella legge 22.3.1995 n. 85
- 6) la legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996): 50 miliardi
- 7) la legge 23.12.1996 n. 663 (legge finanziaria 1997): 5 miliardi

* * *

Per quanto riguarda i fondi di cui al punto 1) (art. 2 legge 331/85) in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, al 31.12.1991, risultava già erogato l'intero stanziamento di 260 miliardi.

Per quanto concerne i 50 miliardi di cui al punto 2) (L.F. 1991 Tab. D), in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato nell'esercizio 1992.

Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3) (L.F. 1992) considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato per il 50% nell'esercizio 1994 e per l'ulteriore 50% nell'esercizio 1995.

Relativamente ai 20 miliardi di cui al punto 4) (L.F. 1994) tale importo è stato completamente erogato nel 1995.

Per quanto riguarda l'importo di 67,9 miliardi di cui al punto 5) (L.F. 1995) nel corso del 1995 è stato erogato l'importo di 27,9 miliardi e all'inizio del 1996, considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'ulteriore importo di 40 miliardi.

Relativamente ai 50 miliardi di cui al punto 6 (L.F. 1996), gli stessi sono stati interamente accreditati nel 1996 per consentire all'Università la realizzazione degli interventi programmati.

Anche i 5 miliardi relativi al 1997 sono stati interamente accreditati.

La realizzazione degli interventi programmati è in avanzato corso di esecuzione.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 - ART. 14

LEGGE 22 DICEMBRE 1986 N. 910 - ART. 5

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 17, comma 27

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1986)

La legge 28 febbraio 1986 n. 41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988 ed ha ammesso a finanziamento numerosi progetti per un importo complessivo di 630,079 miliardi.

* * *

Il Ministero del Tesoro ha sinora trasferito sul capitolo 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero l'importo complessivo di 533,916 miliardi che è stato completamente erogato alle Università interessate.

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni per consentire alle Università l'ultimazione dei lavori in corso.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 - ART. 17 COMMI 31 E 34

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1989)

L'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2.000 miliardi, successivamente ridotto a 1.500 (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.1989 n. 130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e cioè "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse... nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede progettuali per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art. 17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n. 67 ha consentito al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n. 13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento di progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate:

(dati in milioni)

- 1 - sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31°, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - (punto 1 della deliberazione CIPE)

25) ECOTEKNE - Centro Univ. scienze economiche e tecniche
Università di Lecce..... 77.351

26) Istituto Elett. Naz. Galileo Ferraris -
sedi laboratori e uffici..... 40.640

117.991

- 2 - Ai sensi dell'art. 17, comma 34 della legge n. 67/88 sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - (punto 15)

170) Completamento facoltà ingegneria Bari..... 38.969

171) ISIBARI - Istituto sc. informazioni Università Bari.....25.000

172) Policlinico Università di Cagliari - I lotto
(vedasi integrazione finanziamento di cui al successivo
punto 21 a valere sulla legge n. 910/1986)..... 18.000

173) Compl. Complesso Università di Chieti - Colle dell'Ara.....64.486

174) Compl. fac. veterinaria Università di Messina.....44.613

175) Il stralcio facoltà architettura Università di Reggio Calabria....67.360

258.428

- 3 - Ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 - i fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - per il triennio 1990-'92 (ora sessennio 1990-'95) (punto 21)

195) Ristrutturazione caserma Villarey facoltà economia Università
di Ancona..... 28.901

- Policlinico Università di Cagliari - I lotto
(vedasi progetto n. 172)..... 47.310

196) Dipartimento matematica Genova - Valletta Puggia..... 23.441

197) Ampliamento ristrutturazione facoltà ingegneria Università
dell'Aquila - Roio..... 41.608

198) Facoltà agraria Università di Padova..... 34.100

199) Complesso didattico a Parco d'Orleans Università Palermo.... 18.000

200)	Complesso biotecn. pluridip. - I lotto facoltà farmacia Università di Parma.....	25.354
201)	Complesso biotecn. pluridip. - facoltà ingegneria Università di Parma.....	21.200
202)	Complesso biologico - III lotto facoltà medicina e chirurgia Università di Parma.....	29.343
203)	Complesso Polo Cravino - dipartimento matem. scienze Terra, centro calc. Università di Pavia.....	42.620
204)	Nuova sede facoltà ingegneria Università di Perugia - I lotto	26.400
205)	Sede dipartimento fisica, inform. matematica ist. astronomia (EDIFICI B ed E) Università di Pisa.....	40.289
206)	Sede facoltà economia e commercio II Università di Roma.....	79.640
207)	Rifunzional. facoltà ingegneria Politecnico di Torino.....	19.440
208)	Ristrutturazione polo umanistico Università di Trento.....	15.503
209)	Mod. padiglioni compr. S. Giovanni Università di Trieste.....	19.688
210)	Facoltà di agraria, ingegneria, scienze (Udine).....	40.175
		553.012

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE le istituzioni interessate hanno provveduto all'apertura dei cantieri nei termini temporali previsti dalla delibera stessa e i lavori sono in corso.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 1, finanziati con i fondi del Ministero del Bilancio, il Ministero del Tesoro ha trasferito sul cap. 7113 (ex 7307) l'importo complessivo di 98.937.547.000 e questo Ministero ha erogato al 31.12.1998 le seguenti somme:

25) Università Lecce	71.578.085.830
26) Istituto Elet. Naz. "G. Ferraris" - Torino	27.359.461.000
98.937.546.830	

La realizzazione dei progetti è quasi conclusa e si è in attesa delle ulteriori assegnazioni da parte del Ministero del Bilancio per consentire alle due Istituzioni universitarie anche di recuperare fondi già anticipati dalle Istituzioni stesse.

Per i progetti di cui al punto 2 - ammessi a finanziamento sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero dell'intero importo di

258.428 miliardi, che al 31.12.1992 è stato interamente erogato su richiesta delle istituzioni universitarie interessate.

I progetti di cui al punto 3 sono stati ammessi a finanziamento sui fondi stanziati sul capitolo 7109 (ex 7324) del bilancio del Ministero dell'Università in attuazione della legge 910/86 ed i relativi fondi sono stati interamente impegnati ed erogati.

* * *

Con deliberazione in data 31.1.1992, il CIPE ha autorizzato il finanziamento di 21 miliardi a favore del progetto n. 181 - Piano parcheggi - Università La Sapienza - Roma, a suo tempo già ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, con delibera CIPE 19.12.1989 per l'importo di 36.953.000.000.

Per tale progetto-finanziato con i fondi del Ministero del Bilancio - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero del complessivo importo di 21 miliardi che al 31.12.1997 è stato interamente erogato.

* * *

Con deliberazione in data 27.11.1996 il CIPE, ai sensi della deliberazione 8.8.1995, ha approvato il programma di completamento dei progetti FIO a suo tempo presentato dal MURST, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti i quali devono comunque essere portati a compimento in relazione a quanto previsto dalla deliberazione CIPE 5.8.1998 entro il 5 gennaio 2000.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FIO	Importo ammesso al finanziamento		Importo autorizzati	Impegni	Pagamenti	Economiche	Finanziarie	Risultato proprio	Risultato stanziamento
1983	116,71	a tutto il 1997	116,71	116,71	116,71	--	--	--	--
		nel 1998	--	--	--	--	--	--	--
		al 1998	116,71	116,71	116,71	--	--	--	--
1984	176,86	a tutto il 1997	176,86	176,86	176,86	--	--	--	--
		nel 1998	--	--	--	--	--	--	--
		al 1998	176,86	176,86	176,86	--	--	--	--
1985	149,60	a tutto il 1997	149,60	149,60	149,60	--	--	--	--
		nel 1998	--	--	--	--	--	--	--
		al 1998	149,60	149,60	149,60	--	--	--	--
1986	630,05	a tutto il 1997	526,60	526,60	526,60	--	--	--	--
		nel 1998	7,31	7,31	7,31	--	--	--	--
		al 1998	533,91	533,91	533,91	--	--	--	--
1989	397,12	a tutto il 1997	374,86	374,86	374,86	--	--	--	--
		nel 1998	3,50	3,50	3,50	--	--	--	--
		al 1998	378,36	378,36	378,36	--	--	--	--
Tot.	1.470,67	a tutto il 1997	1.344,63	1.344,63	1.344,63	--	--	--	--
		nel 1998	10,81	10,81	10,81	--	--	--	--
		al 1998	1.355,44	1.355,44	1.355,44	--	--	--	--

LEGGE 29.7.1991 N. 234, ART. 5, 2° COMMA

Contributo straordinario alla libera Università degli studi di Urbino, finalizzato ad interventi per le opere di edilizia

La legge 29.7.1991 n. 234, all'art. 5, 2° comma, ha previsto l'assegnazione alla libera Università di Urbino della somma di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

La successiva legge 2 ottobre 1997 n. 345, all'art. 1, quinto comma, ha autorizzato un contributo straordinario di 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi per l'anno 1997, 3 miliardi per l'anno 1998 e 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991 n. 243, finalizzato ad interventi per la libera Università degli studi di Urbino.

D.L. del 13.9.96 n.475 convertito in legge 5.11.96 n. 573

Legge n.315 /98 art.1 comma e)

Finanziamento Osservatori Astronomici ed Astrofisici

L'art.1 comma 2 del D.L. 475/96 convertito in legge del 5.11.96 n.573 recante " Disposizioni urgenti per il settore della Ricerca ", stabilisce, tra l'altro, il finanziamento di L. 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000 a favore degli Osservatori Astronomici ed Astrofisici per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica ed astrofisica.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 1998, si specifica che la legge n.450 del 27.12.97 (finanziaria 1998) non ha autorizzato, in tab.F, l'apposito finanziamento, rimodulando all'anno 2001 la scadenza del previsto programma pluriennale di spesa a favore degli OO.AA. ed AA.

L'Art.1 comma e) della legge n.315/98 prevede un finanziamento di L.4,7 miliardi per il 1998, di L.5,4 miliardi per il 1999 e di L. 4,6 miliardi per il 2000, finalizzati all'attuazione del progetto "Large Binocular Telescope" con contributo a favore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Nel 1998 è stato trasferito al predetto Osservatorio di Arcetri l'intero importo pari a L. 4,7 miliardi.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA
UFF.I

Cap. 7520 – Attivazione accordi di programma nel settore della ricerca scientifica.

FONTI GIURIDICHE

Art. 3 Legge n. 168/89 - previsione della possibilità di stipulare accordi di programma Tra MURST, altre amministrazioni dello Stato, Università e altri Enti interessati per ricerche di comune interesse. Regolamento di attuazione D.M. 28.06.1995, n. 454.

Accordo MURST-ENEA del 15.12.1993 per tre anni (93/94/95), a carattere modulare in relazione alle disponibilità del capitolo e atto integrativo del 23.11.1995, registrato alla Corte dei Conti il 07.12.1995 reg. 1 foglio 185.

Legge n. 664/94 - progetto IGNITOR, previsto dalla legge nell'ambito dell'accordo MURST-ENEA con finanziamento MURST di 30 Mdl. Per tre anni.

Legge n. 95/95 art. 3 - prevede per tre anni (95/96/97) la costituzione di un fondo formato dal 5% degli stanziamenti in favore del CNR, INFN, ENEA e FRSA per il finanziamento di accordi con gli Enti di ricerca istituzionalmente preposti per promuovere iniziative in comune tra imprese, università, Enti di ricerca, in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema di ricerca nazionale. Regolamento di attuazione D.M. 08.05.1996, n. 370.

Legge 449/97 art. 51 comma 9 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica-

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA
UFF.I**

A tutto il 1997 sono state stanziati sul capitolo 7520 £. 319.035.500.000.

Nell' anno 1998, ai sensi del comma 9 dell'art. 51 della legge 27.12.1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica-, è stato previsto il trasferimento sul cap. 7520 di un importo non superiore al 5% di ogni stanziamento di bilancio a favore di vari Enti per la formazione di un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico.

Pertanto nel bilancio 1998 sono stati stanziati 20 Mld e con Decreto del Ministro del Tesoro sono stati assegnati ulteriori £. 19.471.500.000 dai trasferimenti agli Enti; per la somma totale di £. 39.471.000.000 è stato chiesto il mantenimento in bilancio con nota 1575 del 15.12.1998.

Lo storno in dare di £. 12.398.000.000 (a tutto il 1998) è costituito da: £. 600.000.000- determinato dalle leggi finanziarie del 1995e del 1996 che hanno ridotto lo stanziamento per il progetto IGNITOR di £. 300.000.000 per ognuno dei due anni -, e £. 11.798.000.000 - determinato dalla Circolare del Tesoro n. 4 del 14.01.1999 prot. n. 220195 "Accertamento residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1998".

A tutto il 1998 sono state impegnate £. 289.217.000.000.

A tutto il 1998 sono andate in economia £. 30.699.942.000 (£. 1.481.442.000 determinate dalla differenza tra le somme impegnate con decreto sul fondo 5% dell'anno finanziario 1995 (£. 94.011.500.000) e gli impegni assunti a seguito degli accordi effettivamente stipulati (£. 92.530.058.000); più £. 29.218.000.000 (economie di cui alla direttiva Prodi).

I pagamenti effettuati nel 1998 ammontano a £. 100.000.000.000 di cui £. 13.954.200.000 su mandato emesso nel 1997.

A tutto il 1998 sono stati effettuati pagamenti per £. 130.372.600.00.

I residui propri del 1998 ammontano a £. 27.673.500.000 non essendo stati effettuati impegni.

A tutto il 1998 i residui propri ammontano a £. 157.362.978.000 più £. 39.471.000.000 (residui propri dell'anno 1998).